IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius ; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Vol. VI.—Par. II.

CONVERSANO
Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1890

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI—TIPOGRAFIA DEGLI ACCATTONCELLI

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

I

Se abbia valore la sentenza di un tribunale laico, in materia di giuspatronato, quando già sia passata in cosa giudicata.

Drepanen. Iurispatronatus—14 Dic. 1889—Un benefizio, fondato in Trapani nel 1736, subì varie vicende. Nel 1834 surse lite fra il Capitolo Cattedrale e Rosaria Adragna sul diritto di patronato al detto beneficio; e la controversia fu deferita al Tribunale civile di Trapani. Questo diè ragione al Capitolo; ma la Rosaria si rivolse alla Corte d'appello di Palermo, da cui riuscì vittoriosa. Il Capitolo non reclamò, e, dopo dieci giorni, passata la sentenza in cosa giudicata, la istituzione canonica fu conferita ad un tal sac. Siracusa, presentato da Rosaria. E poichè la sentenza della Corte di Palermo dichiarò la Rosaria universale ed assoluta patrona del beneficio, questa, presso a morte, con testamento dispose che il suo diritto di patronato fosse del Cantore e del Decano del Capitolo Cattedrale.

Defunto, nel 1885, il sac. Siracusa, quando si fu alla nomina del successore nel beneficio, sorsero il Capitolo da una parte, e dall'altra il Cantore e il Decano del medesimo. Il primo, riputandosi patrono, giusta le tavole di fondazione, nominò il sac. Sanmartano. Gli altri, forti nel diritto che loro proveniva dalla testatrice Rosaria, nominarono il sac. Paolo La Via. Per dirimere la vertenza si giudicò di ricorrere alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa coi dubbi:

I. An, et cui competat iuspatronatus activum in casu.

II. An et cui sit adiudicandus canonicatus in casu.

E il dì 14 dicembre 1889, dopo matura discussione, definì:

Ad I. Affirmative, favore duarum dignitatum.

Ad II. Affirmative favore sacerdotis La Via.

Eccone le precipue ragioni:

a) Contro la sentenza della Corte di Palermo il Capitolo di Trapani non appellò, nè mai ricorse alla S. Sede: quella sentenza perciò, passata in cosa giudicata, rese perenta ogni azione, giusta la Clementina *Sicut appellationem de appell.*

b) È vero che le cause di giuspatronato debbono generalmente trattarsi presso i tribunali ecclesiastici. Nondimeno i tribunali civili sono anche in ciò competenti, quante volte il giuspatronato vi si tratti non *principaliter*, ma *incidenter et accessorie*; vale a dire quando principalmente vi si discuta dei feudi, dei legati e delle successioni. Si ascolti il Reiffenstuel *lib. II, tit. I de Iudiciis n. 76*: « Coeterum hactenus dicta, videlicet quod iudex laicus nequeat cognoscere de iurepatronatus et huiusmodi, intellige de per se, ac principaliter iudicando; nam accessorie ac secundario potest, ut puta iudicando super castro cui adnexum est iuspatronatus. Sicut a pari, licet iuspatronatus per se vendi non possit, potest tamen vendi per venditionem universitatis cui inseparabiliter adhaeret (Cap. *Cum saeculum, 13, de iurep.*) ». Così pure il Devoti *Inst. lib. III tit. 4 § 18;* la S. Rota *in Romana Pecuniaria 13 ian. 1836;* il Gallemart *Adnot. ad Conc. Trid. Disc. XIII, n. 20.*

c) Nel 1834 vigeva in Sicilia la convenzione conchiusa, fin dal 1741, fra Benedetto XIV e Carlo III, in cui fu stabilito che apparterrebbero alla giurisdizione ecclesiastica « causae beneficiales », soggiungendosi: « exceptis iuris patronatus regii vel feudalis, et illis causis quarum sententia dependet ab examine utrum patronatus sit adnexus feudo aut de universitate bonorum in aliis laicalibus patronatibus ».

d) Siffatta massima vien confermata dal Salzano, il quale nell'*Ap. 16*, *Esercizio della giurisdizione della Chie-*

sa nel foro esterno, scrisse: « Il Concilio di Trento, nel confermare questa massima (cioè che le cause beneficiali spettano al foro ecclesiastico), seguita costantemente dalle Decretali, ne eccettuò soltanto i patronati regii o feudali (*Sess. 23 cap. 9 de ref.*), come ancora, per la natura stessa, dovevano ben' anche eccettuarsi quei patronati, i quali si trasmettevano colla università dei beni, a titolo universale, non già particolare, e ciò a non moltiplicare liti, essendo sempre conveniente che chi giudica del principale dovesse ben anche giudicare dell'accessorio ».

e) Nel caso fu osservato che si trattava della qualità di erede universale, che il fondatore richiedeva nel Capitolo, e incidentemente del diritto di patronato: ciò che competeva al tribunale laico. — Fu considerato inoltre che il nominato dal Capitolo, non sarebbe mai riconosciuto dal governo laico, e non conseguirebbe mai l'*exequatur*, per le temporalità.—Per tutte queste ragioni, ed altre ancora, fu deciso come sopra.

II.

Circa l' età del canonico penitenziere.

S. Jacobi de Cuba, Quoad aetatem poenitentiarii—25 Genn. 1890—Il Tridentino, *Sess. 24 cap. 8*, stabilì: « In omnibus cathedralibus ecclesiis... poenitentiarius aliquis... ab Episcopo instituatur, qui magister sit vel doctor aut licentiatus in theologia vel iure canonico, et annorum quadraginta, seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur ».—Siffatta saluberrima istituzione fu confermata da' Romani Pontefici che vennero appresso, e segnatamente da Benedetto XIII, il quale nella Costit. *Pastoralis officii*, non solo inculcò ai Vescovi la creazione di siffatto beneficio, ma volle che nella Italia e nelle isole adiacenti venisse conferito per concorso, « eo plane modo, quo parochiales ecclesiae conferuntur ».

Or nella relazione dello stato della Chiesa di S. Giacomo di Cuba, quell'Arcivescovo rivolge alla S. C. un postulato circa l' età del can. penitenziere, che in quella Diocesi è di regio patronato. Chiede perciò:

« 1.° Anni quadraginta debent esse incoepti, vel adimpleti?

« 2.° Casu quo debent esse *adimpleti*, intelligenda sunt verba Tridentini de tempore quo fit examen concurrentium; vel de tempore, quo fit propositio ternaria ab Archiepiscopo et Capitulo; vel de tempore, quo Ordinarius instituit praesentatum a Regio Patrono?

« 3.° Potest proponi ad Regium Patronum concurrens approbatus, qui nondum expleverit quadraginta annos, dummodo eos adimpleat ante institutionem?

« 4.° Potest institui canonicus poenitentiarius ab Ordinario, si intra annum adimpleturus est quadraginta annos?

La S. C., togliendo ad esame i detti quesiti, li ridusse ai seguenti dubbii:

I. An ad poenitentiariam obtinendam anni quadraginta debeant esse incoepti vel adimpleti in casu. — Et quatenus negative ad primam partem; affirmative ad secundam;

II. An verba Tridentini debeant intelligi de tempore quo fit examen; vel de tempore quo fit propositio ternaria ab Archiepiscopo et capitulo, vel de tempore quo Ordinarius praesentatum a Regio patrono instituit in casu.

E il dì 25 gennaro 1890 risolse:

Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad II. Provisum in primo.

Ecco le precipue riflessioni, fatte di officio:

a) Non si rinviene alcun' autentica dichiarazione della S. C. del Conc. che prima d'ora abbia definito questo punto. I Dottori sono discordi. Il Ferraris, v. *Canonicatus art. 9, n. 50*, riferisce la sentenza negativa e l' affermativa, senza pronunziare alcun giudizio.

b) Nella leggi dubbie soccorrono le regole di dritto. La reg. 57 in IV reca: « Contra eum qui legem dicere potuit, apertius est intepretatio facienda ». —La reg. 30 in VI dice: « In obscuris quod minimum est sequendum ».— E finalmente v'ha l' assioma: « Annus incoeptus habetur pro completo ».—Dai quali principii discende che per la penitenzieria dovrà bastare l'anno 40.° incominciato.

c) Lo stesso vien confermato dall'argomento di analogia, di cui si hanno due esempii, uno per l'età degli ordini sa-

cri, l'altro per l'età del Vescovado; e nell'uno e nell'altro caso l'anno prescritto può bastare che sia cominciato. (Reiffenstuel *ad lib. I Decret. t. II de semp. ord. n. 63;* Barbosa *in Collect. ad C. Trid. ad cit. c.;* Ferraris *v. Ordo act. 2 n. 78*).

d) Anzi una più forte ragione può ricavarsi dal medesimo Tridentino, il quale l. c., dopo aver detto: « Poenitentiarius eligatur qui magister sit vel doctor... et annorum quadraginta », soggiunge: « Seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur ». E vuol dire che il Concilio non insiste in esigere le condizioni del dottorato e dell'età quadragenaria.

e) E finalmente giova qui riferire quello che la S. C. del Concilio ha giudicato circa la età del penitenziere. Il Pallottini in Collect. Resol. S. C. C. tom. 4 v. Canonicatus art. 7, pag. 315 insegna: « *In Leodien.* mense iulii 1857 proposito dubio—an subsistat provisio de canonicatu officio poenitentiarii incorporato facta minori quadraginta annis, seu ei, qui non complevit annum aetatis triginta septem, est tamen, et ante annos novem fuit sacrae Theologiae licentiatus et electus et praesentatus tamquam alias idoneus Episcopo Leodiensi per quondam bo. me. Episcopum Vercellensem, Nuntium Apostolicum Leodii tunc praesentem, et qualitatibus provisi informatum. S. C. censuit subsistere, et non obstare illi Concilium *sess. 24 cap. 8 de ref.* ».—Lo stesso autore aggiunge: « Idcirco defectus aetatis quadraginta annorum non obstat electioni poenitentiarii, si alius aptior pro loci qualitate non reperiatur », e comprova questo suo insegnamento con molte decisioni della S. C., come *in Hispalen. anno 1585 lib. 4 decretorum p. 97; in Sarnen.* 23 sept. 1596; *in Volaterrana* 15 ian. 1593; *in Cremen.* 12 nov. 1644 etc.

III.

Se il Vescovo ha diritto di sciogliere una confraternita che siasi resa indisciplinata.

Spalaten. Confraternitatis.—14 Dic. 1889, e 25 Genn. 1890.—Nel sobborgo di Spalato (Dalmazia), fin dal 1439 esisteva una confraternita, sotto il titolo di S. Croce, le cui regole vennero riformate nel 1715 e confermate dal Vescovo e dal civile magistrato della repubblica di Venezia. In questi ultimi tempi, scissa quella borgata da fazioni politiche, fu suscitato il disordine e la ribellione nella prefata confraternita. Molti degli aggregati non solo violentemente si opposero agli ordini del Vescovo circa il posto da assegnare in quella Chiesa alle autorità del municipio, ma, fatta la canonica rielezione degli officiali non vollero riconoscerli, perchè non del loro partito; e invece si radunarono ed elessero altri amministratori, e a questi soli dichiararono di sottostare. Il Vescovo, interpellatone dal prefetto governativo della città, fu di parere che la confraternita venisse sciolta, e il dì 8 agosto 1884 il Luogotenente di Zara firmò il decreto di scioglimento.

Ma, cosa singolare!, lo stesso giorno il detto magistrato firmò un altro decreto, con cui riconobbe e confermò di civile sanzione alcuni nuovi statuti della medesima confraternita, esibitigli dai confratelli novatori. Di qui gravissimi litigii. L'Ordinario non volle riconoscere il nuovo sodalizio, avendo sempre come sciolto l'antico. I novatori facevano violenze per intrudersi nelle sacre funzioni, donde venivano scacciati dall'autorità diocesana. In questo mentre, dai superiori sì civili e sì ecclesiastici venne fondata in quella medesima chiesa una nuova confraternita, sotto il titolo del SS. Crocifisso, alla quale fecero passaggio i confratelli della prima che non aveano fatto adesione ai novatori. Questi ultimi ricorsero al Ministro degl'interni, e non avendo avuto ascolto, intentarono lite presso il supremo tribunale dell'Impero. Furono accolti e conseguirono l'intento. La sentenza luogotenenziale fu cassata, l'antica confraternita, restituita nei suoi diritti.

Il Vescovo però, non ostante questa sentenza, non volle più ammetere la confraternita di S.ª Croce ai diritti ecclesiastici; e con decreti del 16 febbraio 1884 e 24 maggio 1887 vietò alla medesima di « esercitare, nè in chiesa, nè in luogo sacro, nè in qualsiesi funzione ecclesiastica alcuno degli atti contemplati nel suo statuto e... specialmente il suono delle campane. »

Da questo decreto la confraternita

mosse appello al Metropolitano di Zara, il quale, disaminata la vertenza, il dì 8 agosto 1887 sentenziò: « Questo foro Metropolitano, con autorità propria, annulla i decreti curiali 16 febbraio 1884 e 24 maggio u. s. e riconosce tuttora sussistente la confraternita di S. Croce di Spalato, e la ristabilisce nell'anteriore suo stato ».

Ma il Vescovo di Spalato, non appena ebbe notizia di questa sentenza, fe' subito ricorso alla S. Sede, con lettere e documenti. E la S. C., udito il Metropolitano di Zara e la confraternita, si accinse a risolvere inappellabilmente la controversia col dubbio:

An sententia Metropolitanae Curiae Iadrensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

Il quale dubbio fu diligentemente discusso il dì 14 dicembre 1889. Ma poichè in questo mentre quel Vescovo di Spalato passò a vita migliore, la S. C. rescrisse: *Dilata, et audiatur novus Episcopus.*

Il novello Vescovo pregò che, prima del suo ingresso in Diocesi, venisse risoluta la intricata e pericolosa vertenza. E però la S. C., riassunta la posizione, nei generali comizii del dì 25 gennaro 1890, dando piena ragione al Vescovo di Spalato, decise il prefato dubbio come segue:

Sententiam esse infirmandam et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) È giusta causa per disciogliere una confraternita, l'esser venuta meno allo scopo della sua istituzione, ch'è quello di fomentare nei congregati lo spirito di religione e di carità.

b) Le cause contro le confraternite spettano di dritto all'Autorità ecclesiastica (S. C. Immun. ap. Pignatelli *tom. 2, cons. 47. n. 7*). Nondimeno il Vescovo, quando vede in pericolo la propria autorità, può bene invocare l'aiuto del braccio secolare.

c) Appartiene al Vescovo il diritto di confermare, e anche perciò di riprovare, per giusta causa, gli officiali ed i ministri eletti dalla confraternita. Si ricava bene ciò dal Tridentino *Sess. 22 cap. 8 et 9*; e dalla S. C. del Conc. *in Aliphana* 8 mai. 1706, *in Balneoregien.* 14 ian. 1769 etc.

d) Le confraternite, perchè sieno tenute in conto di ecclesiastiche, e però possano vestire il sacco e partecipare alle sacre funzioni in forza della Costit. *Quaecumque* di Clemente VIII, devono essere fondate col consenso dell'Ordinario; e dal medesimo i loro statuti vogliono essere esaminati ed approvati. Altrimenti saranno riunioni meramente laiche, con nessun diritto alle sacre funzioni.

e) La prefata Costit. *Quaecumque* vieta che più confraternite dello stesso genere ed istituto vengano erette nella stessa chiesa.

f) Nel caso, la confraternita di S.ª Croce si era resa covile di discordie e di scandali.—Si era scissa in due, di cui l'antica fu dichiarata soppressa dall'autorità civile ed ecclesiastica, la nuova fu riconosciuta dalla sola autorità civile.—In quella stessa Chiesa già si era canonicamente eretta una novella confraternita del medesimo genere ed istituto, col nome del SS. Crocifisso.—Per tutte queste ragioni l'antica non poteva più vivere.

Sacra Congregazione de' Riti.

Orazioni proprie per l' officio e per la messa dei novelli Beati Giangabriele Perboyre e Pierluigi M. Chanel.

Pro B. I. G. Perboyre

ORATIO

Domine Iesu Christe qui Beatum Ioannem Gabrielem, Martyrem tuum inter Sinarum gentes, vitae innocentia, apostolicis laboribus, et praecipua tuæ Crucis participatione mirabilem effecisti; tribue quæsumus, ut ipsius fidei, charitatis ac patientiae documenta sectantes, eiusdem gloriae mereamur esse consortes: Qui vivis...

SECRETA

Haec oblatio, Domine, quae Beatum Ioannem Gabrielem ad subeundum pro fide certamen praeparavit, perpetuam in tuo servitio constantiam conferat ac salutem. Per Dominum.

POSTCOMMUNIO

Caelestem nobis, Domine, tribuant percepta sacramenta virtutem, qua bea-

rtus Ioannes Gabriel innocenter vivere, et martyrii valuit reportare triumphum. Per Dominum....

Pro B. P. A Chanel

ORATIO

Deus, qui Beatum Petrum Aloisium Mariam, Martyrem tuum, ad praedicandum Evangelium mira mansuetudine, flagranti charitate, et invicta constantia decorasti: da nobis quaesumus; ut ipsius vestigiis inhaerentes, fidem quam profitemur, usque ad mortem teneamus. Per Dominum...

SECRETA

Haec hostia, Domine, quam in Beati Petri Aloisii Mariæ triumpho deferimus, corda nostra tui amoris igne iugiter inflammet; et ad promissa perseverantibus praemia disponat. Per Dominum...

POSTCOMMUNIO

Angelorum pane nutriti et superna dulcedine perfusi, te, Domine, suppliciter exoramus, ut Beati Petri Aloisii Mariæ, Martyris tui exemplo, discamus terrena cuncta despicere et amare caelestia. Per Dominum...

Decretum.

In Apostolicis Litteris in forma Brevium propediem expediendis ad assequendam formalem Beatificationem Venerabilium Servorum Dei Joannis Gabrielis Perboyre et Petri Aloisii Mariæ Chanel Martyrum Sacerdotum unus e Congregatione Missionis et e societate Mariae alter, quum ex Maiorum praescripto et praxi Sacræ Rituum Congregationis apponendae sint Orationes propriae in Officio et Missa de Communi, in honorem novorum Beatorum, legendæ ab iis omnibus, quibus in recensitis Brevibus Officium ipsum persolvendi Missamque celebrandi facultas impertitur, Sacra eadem Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo D. N. Leone Papa XIII tributis, ad humillimas preces R. P. Philippi Valentini Sac. Con.gnis Missionis Causæ Ven. Perboyre Postulatoris, et R. P. Claudii Nicolet Sac. e Societate Mariæ Causæ Ven. Chanel Postulatoris, suprascriptas orationes proprias a R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore revisas benigne approbavit atque ab iis omnibus, quibus Officia ipsa et respectivas Missas concessa sunt, post expletam formalem Beatificationem recitari posse indulsit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 11 Septembris 1889.

R. *Card.* MONACO
VINC. NUSSI *Secrius*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Indulgenza pei quindici sabati consacrati alla SS. Vergine del Rosario, lucrabile da qualsivoglia persona, in qualunque tempo dell'anno.

Decretum Urbis et Orbis—21 Sept. 1889 — Pluribus abhinc annis sodales Confraternitatum SS. Rosarii consueverunt singulare pietatis obsequium B. Mariæ Virgini tribuere quindecim sabbatis haud interruptis, vel immediate ante festum eiusdem B. Mariae Virginis sub memorato titulo, vel etiam quolibet infra annum tempore. Hæc autem pia praxis, sacris iam Indulgentiis a Summis Pontificibus pro supradictis tantummodo ditata, in eo sita est, ut nempe singulis præfatis sabbatis sodales accedant ad sacramenta Confessionis et SS. Eucharistiæ, simulque aliquem devotionis actum eliciant in honorem quindecim Mysteriorum, quae recensentur in marialibus precibus SS. Rosarii. Modo vero quum apud Christifideles usus exhibendi huiusmodi obsequium B. Mariæ Virgini frequentissimus invaluerit, preces delatæ sunt SS. D. N. Leoni Papæ XIII, ut etiam Christifidelibus devote peragentibus hoc pium exercitium, cœlestes Indulgentiarum thesauros benigne reserare dignaretur. Porro Sanctitas Sua cui summopere cordi est, ut erga B. Virginem sub titulo SS. Rosarii cultus foveatur et pietas, relatas preces in audientia habita die 21 septembris 1889 ab infrascripto Secretario Sac. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae peramanter excepit, et, alia quacumque abrogata Indulgentia, quae fortasse pro universis Christifidelibus eidem pio exercitio quomodolibet fuerit adnexa, *omnibus utriusque sexus Christifidelibus*, qui in singulis haud inter-

ruptis quindecim sabbatis vel *immediatate praecedentibus* idem festum B. Mariae Virginis sub titulo SS. Rosarii vel etiam *quolibet infra annum tempore* vere poenitentes, confessi ac sacra Communione refecti tertiam saltem SS. Rosarii partem devote recitaverint, vel aliter eiusdem SS. Rosarii mysteria devote recoluerint, *Plenariam Indulgentiam*, defunctis quoque applicabilem, semel tantum in uno ex supradictis sabbatis uniuscuiusque arbitrio eligendo, benigne concessit; in reliquis vero quatuordecim sabbatis *Indulgentiam septem annorum*, totidemque gradragenarum, animabus in Purgatorio detentis applicabilem, clementer elargitus est. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ ex Secretaria eiusdem S. Congr.nis die 21 septembris 1889.

Pro E. ac R. D. C. *Card.* CRISTOFORI *Praefecto.*

A. *Card.* SERAFINI, *Episc. Sab.*
† A. Episcopus Oensis, *Secretarius.*

ALCUNE SPECIALI FACOLTÀ

Solite concedersi a'Vescovi dalla S. Sede

(V. Parte I. pag. 244.)

—

XXIV.

Facoltà della S. C. delle Indulgenze, con cui si concede che basti la confessione di due settimane per lucrare quotidianamente le indulgenze plenarie.

B.me Pater,

Episcopus N. N. ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus supplex implorat ut ob inopiam Confessariorum Christifideles suae Dioecesis, qui infra unam vel duas uniuscujusque mensis hebdomadas Sacramentalem Confessionem peragere solent, omnes et singulas plenarias indulgentias eo temporis intervallo concessas, lucrari possint et valeant absque sacramentali Confessione praescripta pro singulis Indulgentiis plenariis lucrandis, dummodo tamen reliqua, quae ad eas consequendas iniuncta sint, rite praestiterunt.

Vigore specialium facultatum a SS. D. N. Leone PP. XIII tributarum S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præposita, attenta Confessariorum inopia, benigne annuit pro gratia ita ut Christifideles Dioecesis N. qui infra unam vel duas hebdomadas uniuscujusque mensis Sacramentalem Confessionem peragere solent, omnes et singulas plenarias Indulgentias eo temporis intervallo concessas absque Sacramentali Confessione pro singulis Indulgentiis plenariis praescripta lucrari possint et valeant, dummodo lethalis culpae post ultimam Confessionem conscii non sint, et cetera opera iniuncta rite exequantur. Praesenti *ad triennium* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romæ ex Secretaria ejusdem S. Congr.nis die...

SS. D. N. LEONIS PP. XIII.

LITTERAE ENCYCLICAE

DE PRAECIPUIS CIVIUM CHRISTIANORUM OFFICIIS

Ad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos aliosque Locorum Ordinarios.

(Cont. e fine—V. Par. I. pag. 270-276)

—

In constituendis obedientiæ finibus, nemo arbitretur, sacrorum Pastorum maximeque romani Pontificis auctoritate parendum in eo dumtaxat esse, quod ad dogmata pertinet, quorum reputatio pertinax diiungi ab haereseos flagitio non potest. Quin etiam neque satis est sincere et firmiter assentiri doctrinis, quae ab Ecclesia, etsi solemni non definitae iudicio, ordinario tamen et universali magisterio tamquam divinitus revelatae credendae proponuntur: quas *fide catholica et divina* credendas Concilium Vaticanum decrevit. Sed hoc est praeterea in officiis christianorum ponendum, ut potestate ductuque Episcoporum imprimisque Sedis Apostolicae regi se gubernarique patiantur. Quod quidem quam sit consentaneum perfacile

apparet. Nam quae divinis oraculis continentur, ea Deum partim attingunt, partim ipsum hominem itemque res ad sempiternam hominis salutem necessarias. Iamvero de utroque genere, nimirum et quid credere oporteat et quid agere, ab Ecclesia jure divino praecipitur, uti diximus, atque in Ecclesia a Pontifice maximo. Quamobrem iudicare posse Pontifex pro auctoritate debet quid eloquia divina contineant, quae cum eis doctrinae concordent, quae discrepent: eademque ratione ostendere quae honesta sint, quae turpia: quid agere, quid fugere, salutis adipiscendae caussa, necesse sit: aliter enim nec eloquiorum Dei certus interpres, nec dux ad vivendum tutus ille esse homini posset.

Altius praeterea intrandum in Ecclesiae naturam: quippe quae non est christianorum, ut fors tulit, nexa communio, sed excellenti temperatione divinitus constituta societas, quae illuc recta proximeque spectat, ut pacem animis ac sanctitatem afferat: cumque res ad id necessarias divino munere sola possideat, certas habet leges, certa officia, atque in populis christianis moderandis rationem viamque sequitur naturae suae consentaneam.—Sed istiusmodi regiminis difficilis est et cum frequenti offensione cursus. Gentes enim Ecclesia regit per cunctos terrarum tractus disseminatas, genere differentes moribusque, quas, cum in sua quaeque republica suis legibus vivant, civili simul ac sacrae potestati officium est subesse. Quae officia in eisdem personis coniuncta reperiuntur, non vero pugnantia, uti diximus, neque confusa, quia alterum genus ad prosperitatem pertinet civitatis, alterum ad commune Ecclesiae bonum, utrumque pariendae hominum perfectioni natum.

Qua posita iurium et officiorum terminatione, omnino liquet esse liberos ad res suas gerendas rectores civitatum: idque non modo non invitâ, sed plane adiuvante Ecclesia: quae quoniam maxime praecipit ut colatur pietas, quae est iustitia adversus Deum, hoc ipso ad iustitiam vocat erga principes. Verum longe nobiliore instituto potestas sacra eo spectat, ut regat hominum animos tuendo *regnum Dei et iustitiam eius* (1), atque in hoc tota versatur. Dubitari vero salva fide non potest, istiusmodi regimen animorum Ecclesiae esse assignatum uni, nihil ut in eo sit politicae potestati loci: non enim Caesari, sed Petro claves regni caelorum Iesus Christus commendavit.—Cum hac de rebus politicis deque religiosis doctrinâ quaedam alia coniunguntur non exigui momenti, de quibus silere hoc loco nolumus.

Ab omni politico genere imperii distat christiana respublica plurimum. Quod si similitudinem habet conformationemque regni, profecto originem, caussam, naturam mortalibus regnis habet longe disparem.—Ius est igitur, vivere Ecclesiam tuerique se consentaneis naturae suae institutis ac legibus. Eademque cum non modo societas perfecta sit, sed etiam humana quavis societate superior, sectari partium studia et mutabilibus rerum civilium flexibus servire iure officioque suo valde recusat. Similique ratione custos iuris sui, observantissima alieni, non ad se putat Ecclesia pertinere, quae maxime forma civitatis placeat, quibus institutis res christianarum gentium civilis geratur: ex variisque reipublicae generibus nullum non probat, dum religio morumque disciplina salva sit. — Ad hoc exemplum cogitationes actionesque dirigi singulorum christianorum oportet. Non dubium est, quin quaedam sit in genere politico honesta contentio, cum scilicet incolumi veritate iustitiaque certatur, ut opiniones re usuque valeant, quae ad commune bonum prae ceteris conducibiles videantur. Sed Ecclesiam trahere ad partes, aut omnino adiutricem velle ad eos, quibuscum contenditur, superandos, hominum est religione intemperanter abutentium. Ex adverso sancta atque inviolata apud omnes debet esse religio: imo in ipsa disciplina civitatum, quae a legibus morum officiisque religionis separari non potest, hoc est potissimum perpetuoque spectandum, quid maxime expediat christiano nomini: quod ipsum sicubi in periculo esse adversariorum operâ videatur, cessandum ab omni dissidio,

(1) Matth. VI, 33.

et concordibus animis et consiliis propugnatio ac defensio suscipienda religionis, quod est commune bonum maximum, quo sunt omnia referenda.—Idque opus esse ducimus aliquanto exponere accuratius.

Profecto et Ecclesia et civitas suum habet utraque principatum : proptereaque in gerendis rebus suis neutra paret alteri, utique intra terminos a proxima cuiusque caussa constitutos. Ex quo tamen nullâ ratione disiunctas esse sequitur, multoque minus pugnantes. — Sane non tantum nobis ut essemus natura dedit, sed ut morati essemus. Quare a tranquillitate ordinis publici, quam proxime habet civilis coniunctio propositam, hoc petit homo, ut bene sibi esse liceat, ac multo magis ut satis praesidii ad perficiendos mores suppeditet: quae perfectio nusquam nisi in cognitione consistit atque exercitatione virtutis. Simul vero vult, id quod debet, adiumenta in Ecclesia reperire, quorum ope pietatis perfectae perfecto fungatur munere: quod in cognitione usuque positum est verae religionis, quae princeps est virtutum, propterea quod, revocando ad Deum, explet et cumulat universas.—In institutis igitur legibusque sanciendis spectanda hominis indoles est moralis eadem ac religiosa, eiusdemque curanda perfectio, sed recte atque ordine: nec imperandum vetandumve quidquam nisi ratione habita quid civili hominum societati sit, quid religiosae propositum. Hac ipsa de caussa non potest Ecclesiae non interesse quales in civitatibus valeant leges, non quatenus ad rempublicam pertinent, sed quia fines debitos aliquando praetergressae in ius Ecclesiae invadunt. Quin imo resistere, si quando officiat religioni disciplina reipublicae, studioseque conari, ut in leges et instituta populorum virtus pervadat Evangelii, munus est Ecclesiae assignatum a Deo. Quoniamque fortuna reipublicae potissimum ex eorum pendet ingenio qui populo praesunt, idcirco Ecclesia patrocinium iis hominibus gratiamve praebere non potest, a quibus oppugnari sese intelligat, qui iura ipsius vereri aperte recusent, qui rem sacram remque civilem natura consociatas divellere contendant. Contra fautrix, uti debet, eorum est qui, cum de civili deque christiana republica quod sentire rectum est, ipsi sentiant, ambas in communi bono concordes elaborare volunt.—His praeceptis norma continetur, quam in publica vitae catholicum quemque necesse est sequi. Nimirum, ubicumque in negotiis publicis versari per Ecclesiam licet, favendum veris est spectatae probitatis, eisdemque de christiano nomine merituris: neque caussa esse ulla potest cur male erga religionem animatos liceat anteponere.

Ex quo apparet quam sit magnum officium tueri consensum animorum, praesertim cum per hoc tempus tanta consiliorum calliditate christianum oppugnetur nomen. Quotquot diligenter studuerint Ecclesiae adhaerescere, quae est *columna et firmamentum veritatis,* (1) facile cavebunt magistros *mendaces..... libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis* (2): quin imo ipsius Ecclesiae virtutis participes futuri, insidias sapientia vincent, vim fortitudine.—Non est huius loci exquirere, num quid, et quantum ad novas res contulerit opera segnior atque intestina discordia catholicorum: sed certe erant homines nequam minus habituri audaciae, nec tantas edituri ruinas, si robustior in plurimorum animis viguisset fides, quae *per caritatem operatur* (3), neque tam late morum christianorum tradita nobis divinitus disciplina concidisset. Utinam praeteritae res hoc pariant, recordando, commodi, rectius sapere in posterum.

Verum ad negotia publica accessuris duo sunt magnopere vitia fugienda, quorum alterum prudentiae nomen usurpat, alterum in temeritate versatur.—Quidam enim potenti pollentique improbitati aperte resistere negant oportere, ne forte hostiles animos certamen exasperet. Isti quidem pro Ecclesia stent, an contra, incertum: quandoquidem profiteri se doctrinam catholicam affirmant, sed tamen vellent, certas ab eâ discrepantes opiniones impune propagari

(1) I Timoth III, 15.
(2) II. Petr. II, 1, 19.
(3) Galat. V, 6.

posse Ecclesia sineret. Ferunt dolenter interitum fidei demutationemque morum: nihil tamen de remedio laborant, vel etiam nimiâ indulgentiâ aut perniciosa quadam simulatione non raro malum augent. Iidem de sua in apostolicam Sedem voluntate nemini volunt esse dubium: sed habent semper aliquid, quod pontifici succenseant. Istiusmodi hominum prudentia ex eo est genere, quod a Paulo Apostolo *sapientia carnis* et *mors* animi appellatur, quia nec subest legi divinae, nec potest subesse (1). Nihil autem minus est ad mala minuenda providum. Inimicis enim, quod praedicare et in quo gloriari multi eorum non dubitant, hoc est omnino propositum, religionem catholicam, quae vera sola est, funditus, si fieri posset extinguere. Tali autem consilio nihil non audent: sentiunt enim, quo magis fuerit aliorum tremefacta virtus, eo sibi expeditiorem fore malarum rerum facultatem. Itaque qui adamant *prudentiam carnis*, ac nescire se simulant, christianum quemque debere bonum militem Christi esse: qui debita victoribus praemia consequi mollissima via atque intacti a certamine volunt, ii tantum abest ut iter malorum intercipiant, ut potius expediant.

Contra non pauci fallaci studio permoti, aut, quod magis esset vitio, aliud agentes, aliud simulantes, non suas sibi partes assumunt. Res in Ecclesia geri suo ipsorum iudicio atque arbitratu vellent usque eo, ut omne quod secus agitur, moleste ferant, aut repugnanter accipiant. Hi quidem inani contentione laborant, nihilo minus, quam alteri, reprehendendi. Hoc enim est non sequi potestatem legitimam sed praevertere, simulque magistratuum munia ad privatos rapere, magna cum perturbatione ordinis, quem Deus in Ecclesia sua perpetuo servandum constituit, nec sinit a quoquam impune violari.—Illi optime, qui descendere in certamen, quotiescumque est opus, non recusant, hoc rato persuasoque, interituram vim iniustam, sanctitatique iuris et religionis aliquando cessuram. Qui videntur sane dignum aliquid antiqua virtute suscipere, cum tueri religionem connituntur maxime adversus factionem audacissimam, christiano nomini exagitando natam, quae Pontificem maximum in suam redactum potestatem consectari hostiliter non desistit: sed obedientiae studium diligenter retinent, nihil aggredi iniussu soliti. Iamvero quoniam similis obtemperandi voluntas, robusto animo constantiaeque coniuncta, christianis universis est necessaria, ut, quoscumque casus tempus invexerit, *in nullo* sint *deficientes* (1), magnopere velimus in singulorum animis alte insidere eam, quam Paulus (2) *prudentiam spiritus* nominat. Haec enim in moderandis actionibus humanis sequitur optimam mediocritatis regulam, illud in homine efficiens, ne aut timide desperet propter ignaviam, aut nimis confidat propter temeritatem.—Est autem quod differat inter prudentiam politicam, quae ad bonum commune, et eam quæ ad bonum cuiusque privatim pertinet. Haec enim cernitur in hominibus privatis, qui consilio rectaeque rationi obediunt in gubernatione sui; illa vero in praepositis, maximeque in principibus, quorum muneris est cum potestate praeesse: ita quidem ut politica privatorum prudentia in hoc videatur tota consistere, legitimae potestatis iussa fideliter exequi (3). Haec dispositio atque

(1) *Sapientia carnis inimica est Deo: legi enim Dei non est subiecta: nec enim potest.* Rom. VIII, 6. 7.

(1) Iac. I, 6.

(2) Rom. VIII, 6.

(3) *Prudentia in ratione est; regere autem et gubernare proprie rationis est; et ideo unusquisque iniquantum participat de regimine et gubernatione, intantum convenit sibi habere rationem et prudentiam. Manifestum est autem quod subditi, inquantum est subditus, et servi, inquantum est servus, non est regere et gubernare, sed magis regi et gubernari. Et ideo prudentia non est virtus servi, inquantum est servus, nec subditi, inquantum est subditus. Sed quia quilibet homo inquantum est rationalis, participat aliquid de regimine secundum arbitrium rationis, intantum convenit ei prudentiam habere. Unde manifestum est quod prudentia quidem in principe est ad modum artis architectonicae, ut dicitur in VI* Ethicorum; *in subditis autem ad modum artis manu operantis* S. Thom. II-II, Quaest. XLVII art. XII.

hic ordo tanto magis valere in christiana republica debet, quando Pontificis politica prudentia plura complectitur: eius enim est non solum regere Ecclesiam, sed generatim civium christianorum actiones ita ordinare, ut cum spe adipiscendae salutis aeternae apte congruant. Ex quo apparet, praeter summam sententiarum concordiam et factorum, necesse esse politicam potestatis ecclesiasticae observare in agendo sapientiam. Iamvero christianae rei administratio proxime et secundum Pontificem romanum ad Episcopos pertinet: qui scilicet, quamquam pontificalis fastigium potestatis non attingunt, sunt tamen in ecclesiastica hierarchia veri principes; cumque singulas Ecclesias singuli administrent, sunt *quasi principales artifices... in aedificio spirituali* (1), atque habent munerum adiutores, ac ministros consiliorum Clericos. Ad hanc Ecclesiae constitutionem, quam nemo mortalium mutare potest, actio est accomodanda vitae. Propterea quemadmodnm Episcopis necessaria est cum Apostolica Sede in gerendo episcopatu coniunctio, ita clericos laicosque oportet cum Episcopis suis coniunctissime vivere, agere.—Ipsorum quidem Antistitum utique potest esse aliquid aut minus laudabile in moribus, aut in sententiis non probabile: sed nemo privatus arroget sibi presonam iudicis, quam Christus Dominus illi imposuit uni, quem agnis atque ovibus praefecit. Memoria quisque teneat sapientissimam Gregorii magni sententiam: *Admonendi sunt subditi, ne praepositorum suorum vitam temere iudicent, si quid eos fortasse agere reprehensibiliter vident, ne unde mala recte redarguunt, inde per elationis impulsum in profundiora mergantur. Admonendi sunt, ne cum culpas praepositorum considerant, contra eos audaciores fiant, sed sic, si qua valde sunt eorum prava, apud semetipsos diiudicent, ut tamen divino timore constricti ferre sub eis iugum reverentiae non recusent.... Facta quippe praepositorum oris gladio ferienda non sunt, etiam cum recte reprehendenda iudicantur* (2).

(1) S. Thom. *Quodlib.* I, art. XIV.
(2) Reg. Pastor. P. III. cap. IV.

Verumtamen parum sunt conata profutura, nisi ad virtutum christianarum disciplinam vita instituatur.—Illa est sacrarum Litterarum de Iudaeorum genere sententia: *Usque dum non peccarent in conspectu Dei sui, erant cum illis bona: Deus enim illorum odit iniquitatem.... Cum recessissent a via, quam dederat illis Deus, ut ambularent in ea, exterminati sunt praeliis a multis nationibus* (1). Atqui inchoatam formam populi christiani gerebat Iudaeorum natio: atque in veteribus eorum casibus saepe imago inerat veritatis futurae: nisi quod longe maioribus beneficiis auxit nos atque ornavit divina benignitas, ob eamque rem ingrati animi crimen multo efficit christianorum graviora delicta.

Ecclesia quidem nullo tempore nulloque modo deseritur a Deo: quare nihil est, quod sibi ab hominum scelere metuat: at vero degenerantibus a christiana virtute nationibus non eadem potest esse securitas. *Miseros* enim *facit populos peccatum* (2).—Cuius vim veritatemque sententiae si omnis retro experta est aetas, quid est caussae quamobrem nostra non experiatur? Imo debitas iam instare poenas, permulta declarant, idemque status ipse confirmat civitatum; quarum plures videlicet intestinis malis attritas, nullam ab omni parte tutam videmus. Quod si improborum factiones institutum iter audacter perrexerint: si evenerit iis ut, quemadmodum grassantur malis artibus et peiore proposito, sic opibus potentiâque invalescant, metuendum sane ne totas civitates a fundamentis, quae posuit natura, convellant.—Neque vero prohiberi tantae formidines sola hominum ope possunt, praesertim quia multitudo ingens, fide christiana reiecta, iustas superbiae poenas in hoc luit, quod veritatem obcaecata cupiditatibus frustra conquirit, falsa pro veris amplexatur, sibique videtur sapere cum vocat *malum bonum*, *et bonum malum*, ponens *tenebras lucem, et lucem tenebras* (3). Igitur Deus intersit, ac benignitatis suae memor

(1) Iudith v. 21, 22.
(2) Proverb. XIV, 34.
(3) Is. v. 20.

civilem hominum societatem respiciat necesse est. Quamobrem, quod vehementer alias hortati sumus, singulari studio constantiaque enitendum ut clementia divina obsecratione humili exoretur, virtutesque, quibus efficitur vita christiana, revocentur.—Imprimis autem excitanda ac tuenda caritas est, quae praecipuum vitae christianae firmamentum continet, et sine qua aut nullae omnino sunt, aut fructu vacuae virtutes. Idcirco beatus Paulus Colossenses adhortatus, ut vitium omne defugerent, variamque virtutum laudem consectarentur, illud subiicit, *super omnia autem haec caritatem habete, quod est vinculum perfectionis* (1). Vere vinculum est perfectionis caritas, quia quos complexa est, cum Deo ipso intime coniungit, perficitque ut viam animae hauriant a Deo, cum Deo agant, ad Deum referant. Debet vero caritas Dei cum caritate proximorum consociari, qui infinitam Dei bonitatem homines participant, eiusque gerunt in se expressam imaginem atque formam. *Hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum* (2). *Si quis dixerit quoniam, diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est* (3). Atque hoc de caritate mandatum divinus eius lator *novum* nominavit, non quod diligere homines inter se non aliqua iam lex, aut ipsa natura iussisset, sed quia christianum hoc diligendi plane novum erat atque in omni memoria inauditum genus. Qua enim caritate Iesus Christus et diligitur a Patre suo et homines ipse diligit, eamdem impetravit alumnis ac sectatoribus suis, ut cor unum et anima una esse in ipso possent sicut ipse et Pater unum natura sunt. Huius vis praecepti nemo ignorat quam alte in christianorum pectus a principio descenderit, et quales quantosque concordiae, benevolentiae mutuae, pietatis, patientiae, fortitudinis fructus attulerit. Quidni opera detur exemplis maiorum imitandis? Tempora ipsa non exiguos admovent ad caritatem stimulos. Renovantibus impiis adversus Iesum Christum odia, instauranda christianis pietas est, magnarumque rerum effectrix renovanda caritas. Quiescant igitur, si qua sunt, dissidia: sileant certationes illae quidem, quae vires dimicantium dissipant, nec ullo modo religioni prosunt: colligatisque fide mentibus, caritate voluntatibus, in Dei atque hominum amore, ut aequum est, vita degatur.

Locus admonet hortari nominatim patresfamilias, ut his præceptis et domos gubernare studeant, et liberos mature instituere. Initia reipublicæ familia complectitur, magnamque partem alitur intra domesticos parietes fortuna civitatum. Idcirco qui has divellere ab institutis christianis volunt, consilia a stirpe exorsi, corrumpere societatem domesticam maturant. A quo eos scelere nec cogitatio deterret, id quidem nequaquam fieri sine summa parentum iniuria posse; natura enim parentes habent ius suum instituendi, quos procrearint, hoc adiuncto officio, ut cum fine, cuius gratia sobolem Dei beneficio susceperunt, ipsa educatio conveniat et doctrina puerilis. Igitur parentibus est necessarium eniti et contendere, ut omnem in hoc genere propulsent iniuriam, omninoque pervincant ut sua in potestate sit educere liberos, uti par est more christiano, maximeque prohibere scholis iis, a quibus periculum est ne malum venenum imbibant impietatis. Cum de fingenda probe adolescentia agitur, nulla opera potest nec labor suscipi tantus, quin etiam sint suscipienda maiora. In quo sane digni omnium admiratione sunt catholici ex variis gentibus complures, qui suas erudiendis pueris scholas magno sumptu, maiore constantia paravere. Aemulari salutare exemplum, ubicumque postulare videantur tempora, decet, sed positum sit imprimis, omnino in puerorum animis plurimum institutionem domesticam posse. Si adolescens aetas disciplinam vitae probam, virtutumque christianarum tamquam palæstram domi repererit, magnum praesidium habitura salus est civitatum.

Attigisse iam videmur, quas maxime res hoc tempore sequi, quas fugere catholici homines debeant.—Reliquum est, idque ve-

(1) Coloss. III, 14.
(2) I. Io. IV, 21.
(3) ib. 20.

strarum est partium, Venerabiles Fratres, curare ut vox Nostra quacumque pervadat, omnesque intelligant quanti referat ea, quæ his litteris persecuti sumus, reipsa efficere. Horum officiorum non potest molesta et gravis esse custodia, quia iugum Iesu Christi suave est, et onus eius leve. — Si quid tamen difficilius factu videatur, dabitis auctoritate exemploque operam, ut acrius quisque intendat invictumque praestet a difficultatibus animum. Ostendite, quod sæpius ipsi monuimus, in periculo esse præstantissima, ac summe expetenda bona: pro quorum conservatione omnes esse patibiles labores putandos; ipsisque laboribus tantam remunerationem fore, quantam christiane acta vita maximam parit. Alioqui propugnare pro Christo nolle, oppugnare est; ipse autem testatur (1), negaturum se coram Patre suo in caelis, quotquot ipsum coram hominibus profiteri in terris recusarint. — Ad Nos quod attinet, vosque universos, numquam profecto, dum vita suppetat; commissuri sumus, ut auctoritas, consilium, opera Nostra quoquo modo in certamine desideretur. Neque est dubium, cum gregi, tum pastoribus singularem Dei opem, quoad debellatum erit, adfuturam.

Qua erecti fiducia, caelestium munerum auspicem, benevolentiæque Nostræ tamquam pignus Vobis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque universo, quibus singuli præestis, apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romæ apud S. Petrum die x. Ianuarii An. MDCCCXXXX. Pontificatus Nostri Duodecimo.

LEO PP. XIII.

(1) Luc. IX, 26.

NOVITÀ

INTRODOTTE NELLE RUBRICHE

RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII

ARTICOLO I.

Testo delle Rubriche Riformate del Breviario.

(Continuaz. V. pag. 135-137 della 1.ª p.)

—

Ex notandis ante Duplicem Tabellam.

Duplicia primae classis, in quibus nulla fit Commemoratio quorumcumque Festorum occurrentium, nisi prout supra in Rubricis.

Nativitas Domini.
Epiphania Domini.
Pascha Resurrectionis, cum tribus antecedentibus et duobus sequentibus diebus.
Ascensio Domini.
Pentecostes, cum duobus sequentibus diebus.
Festum Corporis Christi.
Assumptio et Immacul. Conceptio B.M.V.
Nativitas S. Joannis Baptistæ.
Festum S. Joseph Sponsi B. M. V.
Festum sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.
Festum Omnium Sanctorum.
Dedicatio propriæ Ecclesiæ.
Patronus, vel Titulus Ecclesiæ.

—

Duplicia secundae classis, in quibus de Simplicibus fit Commemoratio in Laudibus tantum: de aliis ut in Rubricis.

Circumcisio Domini.
Festum Ss. Nominis Jesu.
Festum Ss. Trinitatis.
Festum Pretiosissimi Sanguinis D.N.J.C.

Inventio S. Crucis.
Purificatio
Annuntiatio
Visitatio
Nativitas
Dedicatio S. Michaëlis Archangeli.
Festum patrocin. S. Joseph Spons. B. M. V.
Natalitia undecim Apostolorum.
Festa Evangelistarum.
Festum S. Stephani Protomartyris.
Festum Ss. Innocentium Martyrum.
Festum S. Laurentii Martyris.
Festum S. Annae Matris B. Mariae V.
Festum S. Ioachim Patris B. Mariae V.

—

Duplicia maiora per annum, quae aliis duplicibus minoribus praeferuntur.

Transfiguratio Domini.
Exaltatio sanctæ Crucis.
Festum Ss. Cordis D. N. I. C. (1).
Duo Festa Septem Dolorum (2).
Commem. de Monte Carmelo.
Festum ad Nives.
Festum Ss. Nominis.
Festum de Mercede.
Solemnitas Ss. Rosarii (3).
Præsentatio.
Apparitio S. Michaëlis Archangeli.
Festum Ss. Angelorum Custodum.
Decollatio S. Ioannis Baptistæ.
Cathedra S. Petri Apostoli utraque.
Festum ejusdem ad Vincula.
Conversio S. Pauli Apostoli.
Commemoratio S. Pauli Apostoli.
Festum S. Joannis ante Portam Latinam.
Festum S. Barnabae Apostoli.
Festum S. Benedicti Abbatis.
Festum S. Dominici Confessoris.
Festum S. Francisci Assisien. Confessoris.
Festum Patronorum minus Principalium.

—

(1) Il Decreto *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti del 28 luglio 1889 ha elevato questa festa al rito doppio di 1.ª classe senza ottava.

(2) T. A.: « Festum Septem Dolorum ».

(3) Il Decreto del 5 Agosto 1888 *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti ha elevata questa festa al rito doppio di 2.ª classe.

Notanda post Tabellam Occurrentiae.

Notandum, quod Duplex quodcumque, etiam Patroni et Tituli Ecclesiæ, vel Dedicationis ejusdem, occurrens in Vigilia Nativitatis Domini et Pentecostes, in die Circumcisionis, in die Octava Epiphaniæ, in Feria quarta Cinerum, ac in tota majori Hebdomada, et infra Octavam Paschæ et Pentecostes, in Ascensione Dom., in Festo Corporis Christi, in Festo Assumptionis **et Immaculatae Conceptionis B. Virginis, in Festo S. Ioseph, Ss. Apostolorum Petri et Pauli,** et Omnium Sanctorum, transferri, **si trasferri valeat, aliter de eo fit Commemoratio ipso die quo cadit, vel penitus omittitur, ut ponitur in propriis Rubricis.**

Infra Octavam Epiphaniæ fit tantum de Patrono, vel Titulare Ecclesiæ, et ejusdem Dedicatione, cum Commemoratione Octavæ: alia Festa transferuntur post Octavam, **aut de eis fit Commemoratio, ut supra.**

Infra Octavam Corporis Christi, **de Semiduplici occurrente fit tantum Commemoratio** (1). neque fit de duplici translato, nisi sit primæ vel secundae Classis, et de ea, quocumque adveniente Duplici, fit Commemoratio.

Infra illas Octavas, in quibus fit de Festis occurrentibus, de Semiduplici, etiam, occurrente in Dominica, fit Commemoratio, uti alias juxta Rubricas. (2).

De Octava Nativitatis Domini, Epiphaniæ et Corporis Christi, semper fit Commemoratio, quocumque Festo in illis occurrente.

De aliis Octavis, quæ non sunt in Kalendario, nihil fit a Feria quarta Cinerum usque ad Dominicam in Albis, et a Vigilia Pentecostes usque ad Festum Ss. Trinitatis inclusive, et a die 17. Decembris usque ad Epiphaniam.

Dies Octavæ nunquam transfertur: ideo quamquam Nativitas S. Joannis Baptistæ occurrens in die Corporis Christi, transfera-

(1) T. A.: «... Semiduplex transfertur... ».

(2) T. A.: « Infra illas Octavas, in quibus fit de festis occurrentibus, Semiduplex occurrens in Dominica, transfertur in proxime sequentem diem: quae si fuerit impedita alio simili Festo, transfertur post Octavam ».

tur in diem sequentem; non tamen transfertur Octava, sed de ea fit tantum Commemoratio in Officio de Octava Corporis Christi.

Si occurrat, ut Patronus, vel Titulus Ecclesiæ descriptus sit eodem die in Kalendario cum aliis Sanctis, in ea Ecclesia fit tantum de Patrono, vel Titulari (1). **Alii si in dicto Kalendario descripti sint sub Officio duplici minori, non tamen alicujus Ecclesiae Doctoris, vel Semiduplici, de eis fit Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus juxta Rubricas. Si autem sint de Majoribus Festis aut Doctorum, transferuntur, ita ut de translato fiat Officium ac si proprio die celebraretur** (2). Si vero in Kalendario omnes sint tamquam Festum Simplex, de illis nihil fit.

De Feriis Adventus et Quadragesimæ, quando de eis non fit Officium, fit Commemoratio in utrisque Vesperis, et Laudibus cuiuscumque Festi: de Quatuor Temporibus, et Feria secunda Rogationum, ac Vigiliis, in Laudibus tantum. Si vero aliqua Vigilia occurrat in Adventu, Quadragesima, et Quatuor Temporibus, vel in diebus Festorum Duplicium primæ classis, sive Patroni, vel Tituli, aut Dedicationis Ecclesiæ, de ea nihil fit, nec etiam in Laudibus.

Notanda post Tabellam Concurrentiae.

Notandum, quod in primis Vesperis diei Octavae Ascensionis et Corporis Christi, totum Officium fit de Octava, cum Commemoratione præcedentis Festi Duplicis, nisi fuerit Festum solemne principale, vel primæ vel secundæ classis; quia tunc de Festo fieret Officium, et Commemoratio de Octava.

In secundis Vesperis diei Octavæ Epiphaniæ, Paschæ, Ascensionis, Corporis Christi, de sequenti Duplici fit tantum Commemoratio, nisi illud fuerit primæ vel secundæ classis; seu Patronus, vel Titulus, aut Dedicatio Ecclesiæ: quia tunc de Festo fieret Officium, et de Octava Commemoratio. Et similiter die Octava Corporis Christi in secundis Vesperis concurrente cum die Octava S. Joannis Baptistæ, Vesperæ erunt de Octava Corporis Christi, cum Commemoratione Octavæ S. Joannis.

In secundis Vesperis Duplicis I. classis non fit Commemoratio de Festis Duplicibus et Semiduplicibus reductis ad modum Simplicis, nisi hujusmodi Commemoratio facienda sit die sequenti. In Duplicibus tamen II classis de dictis Festis fit Commemoratio in utrisque Vesperis, ad instar Octavae et Dominicae (1) non fit vero Commemoratio de die infra Octavam, nisi quando de ea fieri debeat Officium die sequenti.

Cum plures fiunt Commemorationes, servetur hic ordo: De Duplici, **licet agatur tamquam Simplex**, de Dominica, de Semiduplici, etiam quando reducitur ad modum Simplicis, de die infra Octavam, de Feria majori, seu Vigilia, de sancta Maria in Sabbato, de Simplici.

---

(1) T. A.: «... absque commemoratione aliorum ».

(2) T. A.: « Qui si in dicto Kalendario descripti sint sub Officio Duplici vel Semiduplici, transferuntur in primam diem simili Officio non impeditam et de eis fiat Officium Semiduplex; nisi tamen sint de majoribus Festis, quia tunc de translato quoque fiet officium duplex, ac si proprio die celebraretur ».

(1) T. A.: « In secundis Vesperis Duplicis secundae classis non fit commemoratio de die infra octavam, nisi quando de ea fieri debeat Officium die sequenti ».

TABELLA OCCURRENTIÆ REFORMATA (1)

Si occurrat eodem die

	« Dominica primae classis	« Dominica secundae classis,	« Dominica per annum,	« Duplex primae classis,	« Duplex secundae clasis,	« Duplex per annum majus,	« Duplex Doctoris Ecclesiae,	« Duplex per annum minus,	« Dies infra Octavam,	« Dies Octavae,	« Semiduplex,	« Simplex	« Sancta Maria in Sabbato,	« Feria, major,	« Vigilia,
Duplex primae classis,	6	4	0	6	6	4	6	6	2	2	2	8	4	4	1
Duplex secundae classis,	4	4	0	4	4	4	6	4	2	2	8	1	4	1	1
Duplex per annum majus,	4	4	0	4	4	1	4	4	2	2	8	1	4	1	1
Duplex Doctoris Ecclesiae,	4	4	0	4	4	1	4	4	0	0	1	1	4	1	1
Duplex per annum minus,	4	4	0	4	4	3	4	7	0	3	3	3	4	3	3
Dies infra Octavam,	4	4	0	4	3	3	7	3	3	3	5	5	3	3	3
Dies Octavae,	4	4	0	4	4	7	4	4	2	3	3	3	3	3	3
Semiduplex,	4	4	0	4	7	3	4	3	3	3	3	5	3	3	3
Simplex,	3	3	3	0	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S. Maria in Sabbato,	5	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feria major,	6	0	6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Vigilia,	0	5	6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	0	0

1. Translatio de primo, Officium de secundo,
2. Officium de primo, Translat. de secundo,
3. Commem. de primo, Officium de secundo,
4. Officium de primo, Commem. de secundo,
5. Nihil de primo, Officium de secundo,
6. Officium de primo, nihil de secundo,
7. Officium de digniori, Commemor. de minus digno,
8. Officium de digniori, Translatio de minus digno.

TABELLA OCCURRENTIÆ ANTIQUA

Si occurrat eodem die

	Dominica j. class.	Domin. ij. classis	Domin. per annum.	Duplex j. class.	Duplex ij. class.	Duplex per annum.	Dies infra Octav.	Dies Octavæ.	Semiduplex.	Simplex.	S. Maria in Sabbato.	Feria major.	Vigilia.
Duplex primae classis, et	6	4	4	1	6	2	4	6	2	2	8	4	4	1
Duplex secundae classis.	4	4	1	1	4	2	4	6	2	8	1	4	1	1
Duplex per annum.	4	4	1	1	4	2	1	4	8	1	1	4	1	1
Dies infra Octavam.	4	4	3	3	7	3	3	3	5	5	3	3	3	3
Dies Octavæ.	4	4	2	3	4	2	7	4	2	3	3	4	3	3
Semiduplex.	4	4	1	1	4	1	8	4	1	1	1	1	1	1
Simplex.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3
S. Maria in Sabbato.	5	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feria Major.	6	0	6	4	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
Vigilia.	0	5	6	4	3	3	3	3	3	3	5	0	0	0

1. Translat. de primo, Offic. de secundo,
2. Offic. de primo, translat. de secundo,
3. Commem. de primo, Offic. de secundo,
4. Officium de primo, commemoratio de secundo,
5. Nihil de primo, Officium de secundo,
6. Officium de primo, nihil de secundo,
7. Officium de digniori, commem. de minus digno,
8. Officium de digniori, translat. de minus digno.

(1) Diamo qui solo la Tabella della Occorrenza, che ha subite delle riforme: l'altra della Concorrenza è del tutto come l'antica.

LE CAPPELLANIE ED I LEGATI PII
IN ITALIA

(Contin.—V. Par. I. di q. Vol. pag. 233-237)

§. II. Norme civili: Giurisprudenza.

SOMMARIO—6. Divisione del presente Articolo.

6. Poichè non poche sono le massime di giurisprudenza adottate dalle Corti del Regno, che possono servir di commento alle prefate disposizioni legislative circa la soppressione dei beneficii e delle Cappellanie, e circa la rivendicazione o lo svincolo dei loro beni, noi per ragione di ordine e di chiarezza, le divideremo in varii capi, nei seguenti paragrafi.

1.

Natura del Beneficio, della Cappellania e del Diritto di Patronato.

SOMMARIO—7. Differenza tra beneficio e cappellania.—8. Come si acquisti il giuspatronato.—9. Giuspatronato ereditario ed agnatizio.—10. Diritto patronale del maggior nato.—11. Giuspatronato gentilizio ed ereditario.

7. Affinchè non si ammettano dubbii circa la natura degli enti, di cui qui trattiamo, fa d'uopo innanzi tutto dare una qualche idea del *Beneficio*, della *Cappellania* e del *Diritto di patronato*. Ci avvarremo in ciò della giurisprudenza civile, trattando qui di norme puramente civili.

La Corte d'Appello di Parma (16 Febbr. 1872. Ann. di Giurispr. ital. Vol. VI, Par. II, pag. 291) così definisce la differenza tra *cappellania* e *beneficio*: « V'ha *cappellania* e non *benefizio* quando il nominato può essere rimosso *ad nutum* del patrono; o quando in certi casi il patrono può riprendere i beni dotalizii; o quando il patrono può eleggere un chierico anche non tonsurato; o quando non v'è designazione dell'altare o della cappella per l'esercizio degli ufficii ecclesiastici; o quando si è richiesta, non l'erezione in titolo, ma la semplice approvazione dell'Ordinario ». E la stessa Corte *l. c.*: « Questa differenza consiste specialmente in ciò che mentre i beni costituenti la dote dei veri e proprii benefizii ecclesiastici, si smembravano dal patrimonio laicale per entrare a far parte del patrimonio ecclesiastico, al contrario i beni delle cappellanie rimanevano nel patrimonio laicale, benchè svincolato, al mantenimento dell'ente cappellania. Così fu che, mentre ai patroni dei beneficii fu concessa la *rivendicazione* dei beni, per la dote delle cappellanie si disse solo che era *svincolata* ».—È necessario tener presente questa distinzione, giacchè per la rivendicazione della dote di un beneficio devesi pagare al Demanio la tassa del 30 per cento; per lo svincolo de' beni di una cappellania, basta la doppia tassa di successione fra estranei.

8. Chiarito il concetto giuridico di beneficio e di cappellania, passiamo a determinare il concetto di *patrono* secondo il vedere della giurisprudenza civile. Ecco alquante decisioni:

« *Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus.* Questi è il vero patrono, ed è reputato come un semplice benefattore colui che ha conferito solamente qualcuna di tali cose » (Corte d'Appello di Cagliari 22 mar. 1871. Ann. di Giurispr. it. Vol. V, par. II, pag. 138).

9.—« Pel solo fatto della fondazione di un benefizio ecclesiastico, nasce di pieno diritto, e senza bisogno di speciale disposizione del fondatore, il giuspatronato *ereditario*. — E questo giuspatronato ereditario nasce anche quando il fondatore ne abbia istituito uno agnatizio o familiare.—L'istituzione di un patronato familiare o agnatizio non fa che sospendere l'esercizio del patronato ereditario, finchè dura la famiglia o l'agnazione contemplata.—Estinto pertanto il patronato familiare o agnatizio, gli eredi del fondatore possono considerarsi investiti del diritto di patronato (Corte di Cassaz. di Torino 20 dic. 1875. Ann. di Giurispr. it. Vol. X, p. I, pag. 139).

10.—« Chiamato al godimento di un giuspatronato, o altro diritto congenere, il *mag-*

gior nato nel concorso di più maschi, o di più femmine, con parole referentesi, non alla speciale discendenza dell'ultimo possessore, ma alla discendenza intera del fondatore, considerata collettivamente come un sol corpo e collegio, la successione al diritto patronale si deferisce non con ordine di *primogenitura* di padre in figlio e ulteriori discendenti, al primogenito dell'ultimo possessore nella linea in cui una volta il diritto medesimo ha fatto ingresso, ma sibbene *saltuariamente* a quello di mano in mano che è il maggiornato dell' universa discendenza contemplata, avuto riguardo soltanto alla prerogativa dell'età, anzichè alla prossimità del grado e della linea (Corte d'Appello di Lucca 10 mar. 1871. Ann. di Giurispr. It. Vol. V, par. II, pag. 296).

11.—« Il gius-patronato in origine *gentilizio*, addiviene *ereditario*, coll' estinzione dell' ultimo individuo della famiglia chiamata al medesimo. — Quindi gli eredi immediati o mediati di quell'ultimo individuo, hanno veste legittima per esercitare le azioni derivanti dal patronato » (Corte d'App. di Firenze 30 dic. 1868. Ann. di Giurispr. it. Vol. II, Par. II, pag. 538).

2.

Chi abbia il diritto di rivendicare o di svincolare le doti dei benifizii o delle cappellanie.

Sommario—12. Per lo svincolo non basta il quasi possesso dell' esercizio del patronato — 13. Se nel patronato *gentilizio mascolino* le femmine possano avervi diritto anche in quanto allo svincolo—14. Natura ed effetti delle leggi abolitive del 1807 e 1808—15. Allo svincolo hanno diritto i soli patroni in atto nel tempo della soppressione—16. Norme, pei successori dei patroni, sì attivi, come passivi—17. I soli patroni, non gli eredi del fondatore, han diritto allo svincolo—18. Il patrono laicale, ancorchè sia un municipio, può rivendicare la dote di beneficii soppressi — 19. Caso in cui pel semplice diritto al godimento di un pio legato, si ha pure diritto allo svincolo—20. Non si riconosce patronato sulle corporaz. religiose soppresse, nè si ha diritto a svincolo. Quando si possa ripetere la cosa data *ob caussam*—21. Quando non siesi costituito dal fondatore un ordine di persone col diritto di nomina, gli eredi hanno diritto allo svincolo—22. Patronato spettante ad un laico e ad un fabbriciere: chi possa svincolare—23. Il sacerdote con diritto di patronato attivo e passivo, ha egli solo il diritto allo svincolo—24. Coloro che, al momento della soppressione, aveano la qualità di patroni, benchè non si fossero trovati nell'ultimo stato di possesso, hanno diritto di compartecipare allo svincolo—25. Della transazione fra patroni, in ordine allo svincolo.

12. Discendendo ora a parlare direttamente di chi abbia diritto alla rivendicazione o allo svincolo, fa d'uopo dire dei varii casi che in tal materia possono occorrere. E questi casi, discussi presso i tribunali hanno dato luogo alle seguenti massime:

—« Ai termini del diritto canonico, per giudicare dell'ammissibilità della presentazione fatta da un patrono, si ha riguardo all'ultimo stato, ed al *quasi possesso* dell'esercizio del patronato, riserbata ad altro tempo la disputa sulla competenza del diritto. — All' incontro, per giudicare a chi spetta la facoltà di rivendicare i beni del soppresso benefizio patronale, devesi esaminare non già chi fosse nel *quasi possesso* di presentare, ma chi veramente fosse *di diritto* il vero patrono nel dì della soppressione (Corte di Cassaz. di Torino 17 giu. 1871. Giurispr. it. Vol. V, Par. I, pag. 297).

13.—« Quando nel titolo di fondazione di un beneficio di patronato, sebbene qualificato *gentilizio mascolino*, non sono espressamente chiamati i *masculi ex masculis*, ma solamente i *discendenti maschi*, devesi sotto questa denominazione comprendere tanto i maschi discendenti da maschi, quanto i maschi discendenti da femmine, essendo questi pure compresi nella discendenza del patrono.—Per conseguenza, in tal caso, il giuspatronato non si estingue all' estinguersi della prima linea mascolina, ma passa nelle femmine, e così si costituisce una *mascolinità mediata* alla *mascolinità immediata*.

« Tuttavia il patronato deve conservare intatto il carattere originario di mascolini-

tà, e quindi la femmina superstite non può invocare la vocazione a suo favore; essa non è che un mezzo di trasmissione al proprio figlio maschio, il quale acquista il giuspatronato ad esclusione della madre stessa, e lo trasmette al proprio discendente maschio, fino alla estinzione totale della costui discendenza, nel qual caso il diritto rimane purificato nell'ultimo maschio, il quale non può disporne a vantaggio dei terzi » (Corte di Appello di Parma, 4 agosto 1871. Ann. di Giurispr. it. Vol. V, par. II, pag. 613).

14.—« Le leggi abolitive del 28 luglio 1807 e 22 dicembre 1808 non produssero effetti definitivi sulle cappellanie laicali, i cui beni non furono alienati, o addetti ad altri usi fino all' apparire delle posteriori leggi del 20 luglio 1818 e 16 settembre 1831.—Queste ultime leggi, limitandosi ad abrogare le leggi precedenti, ricostituirono i preesistenti patronati senza alcuna modificazione, e senza attendere se i beni alla morte del possessore dovessero cedere a colui che trovavasi patrono all' epoca della soppressione, ovvero ai suoi eredi » (Corte di Cassaz. di Roma, 21 apr. 1876 Corte Supr. A., 248).

15.—« Il diritto di rivendicare la dote del benefizio soppresso, dato al patrono dalla legge 15 agosto 1867 (art. 5), si deferì a colui che era patrono al giorno della promulgazione di detta legge.—Questo diritto di rivendicazione, non esercitato dal patrono mentre era vivente, si trasmise ai suoi eredi, e non a quello che per la sua morte sarebbe succeduto nel patronato, secondo le tavole di fondazione » (Corte d'Appello di Modena 10 febbr. 1874. Ann. di Giurispr. it. Vol. VIII, par. II pag. 419).

« La proprietà dei beni di una cappellania laicale va devoluta a coloro che aveano il diritto di patronato al momento della cessazione della sua personalità giuridica ». (Corte di Cassaz. di Napoli 12 nov. 1884. Boll. del R. Econom. di Napoli An. V. p. 4).

« Per le nuove leggi il diritto di svincolo dei beni fu accordato a quei patroni che avrebbero avuto in atto il diritto di patronato se al momento della soppressione fosse avvenuta invece la vacanza della cappellania ». (Corte di Cassaz. di Roma, 10 apr. 1885. La corte Supr. di Roma Anno X pag. 472).

16.—« La successione, per effetto dello svincolo, nei beni di una cappellania, in concorso di zio e nipoti, non può aver luogo che col diritto di rappresentazione.

« In mancanza di sacerdoti fra gli aventi causa dal primo cappellano nominato, tutti sono di dritto chiamati al patronato passivo della cappellania, col godimento delle rendite, e coll'obbligo di soddisfare i pesi, fra cui l'onere della celebrazione delle messe, se quest'onere non sia ingiunto personalmente, se il fondatore avesse ordinato « di celebrare o far celebrare le messe ».

« Il figlio di uno dei patroni, a favore dei quali si è verificato all'epoca della soppressione della cappellania, lo svincolo dei beni, non può più affacciare come sacerdote diritti di preferenza alla nomina di cappellano, mentre la capellania più non esiste ». (Corte di Cassaz. di Roma, 1 apr. 1876. Corte supr. A. pag. 214).

17.—« Lo svincolo delle doti delle cappellanie laicali può farsi solo dai patroni nominati dal fondatore, non dagli eredi di questo » (Corte di Cassaz. di Roma, 27 apr. 1876. Boll. del Cont. Catt. Vol. I pag. 51).

18.—« Anche i beni costituenti la dote di una chiesa collegiata possono rivendicarsi dal patrono laicale, sia questi una persona individua, od un ente morale, come, ad esempio, un municipio ». (Corte d'App. di Napoli, 15 febbr. 1873. Ann. di Giurispr. it. Vol. VII, par. II, pag. 304).

19.—« Quando si è istituita in erede universale una pia fondazione, disponendo che, *dopo l'adempimento di alcuni pesi, tutte le rendite debbono impiegarsi per dotare zitelle maritande, e preferibilmente quelle della famiglia del fondatore,* la discendente del testatore, quantunque abbia un semplice diritto di godimento, e non di patronato, ha facoltà di domandare lo svincolo della proprietà a senso dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867 » (Corte di Cassaz. di Torino, 21 magg. 1875 (Bettini), Vol. XXVII, par. I, pag. 792).

20.—« Nessuna delle leggi di soppressio-

ne delle corporazioni religiose riconosce il giuspatronato su di esse, nè che, per ragione di questo, possa farsene la rivendicazione.—Al fondatore di un Convento potrà attribuirsi la qualità di benefattore, non mai quella di patrono.

« Il diritto di ripetere le cose date *ob caussam* allora si verifica, quando il modo o la causa, costituente lo scopo dell'atto, non si sono adempiuti, nè più si possono adempire per un fatto *colposo* ed imputabile al ricevente.—Quindi se un municipio abbia donato la chiesa, il convento e le adiacenze ad una corporazione religiosa per un dato scopo, esso non può ripetere dal demanio le cose donate solo perchè la soppressione delle corporazioni religiose abbia reso impossibile il conseguimento dello scopo futuro ». (Corte di Cassaz. di Roma 25 febbr. 1877. Ann. di Giurispr. it. Vol. XI, par. III, pag. 89).

21.—« Quando il fondatore ha costituito un ordine di persone col diritto di nomina, queste hanno il diritto allo svincolo: altrimenti lo hanno gli eredi ». (Corte di Cassaz. di Roma 1 giu. 1879. Monit. Eccl. Vol. II, Par. II pag. 30).

22.—« Il patronato spettante ad un laico, e ad un fabbriciere, è misto, e, per la parte del fabbriciere, ecclesiastico. Per lo svincolo perciò il diritto spetta al laico ». (Corte di Cassaz. di Roma 10 dic. 1879. Monit. Eccl. l. c. pag. 176).

23.—« La rivendicazione dei beni dei beneficii soppressi non poteva operarsi che da colui nel quale risedette il pieno diritto attivo e passivo del patronato all'epoca della soppressione. Quando il patronato è lasciato a tre linee congiuntamente, ma con dichiarazione che se esistessero sacerdoti nelle linee, chiamato il maggior nato di esse abbia patronato attivo e passivo, il sacerdote che, in forza di tale disposizione, si trova investito di benefizii al momento della soppressione, ebbe esso solo il diritto di rivendicare i beni, esclusi i rappresentanti delle linee potenzialmente chiamate (Corte di Cassaz. di Roma 17 mar. 1884. Monit. del Contenz. P. II, Anno 1884 pag. 131).

24.—« È arbitraria la distinzione fra patroni passivi *attuali* e *potenziali*, per il possesso di nomina che taluni dei patroni passivi avessero al momento giuridico della soppressione, di fronte agli altri che non l'avessero.

« È indubitato che alla metà dei beni costituenti il dotalizio di ente di separato patronato soppresso abbiano diritto a compartecipare tanto i patroni attivi che si trovino nell'ultimo stato del possesso di nominare, quanto gli altri che al momento della soppressione siano forniti della qualità di patroni attivi.

« Altrettanto si dica pel conseguimento dell'altra metà dei beni a favore dei patroni passivi, salvo di esaminare, nel subalterno separato giudizio di divisione, se, quali, e quanti avessero la qualità di patroni passivi nell'atto della soppressione, e salve le rispettive prerogative ». (Corte di Cassaz. di Roma 23 febbr. 1885. La Corte Suprema di Roma Anno X pag. 68).

25.—« La transazione può essere, o per interpretare le tavole di fondazione, o per cedere parte del proprio diritto. Nel primo modo vale tra compatroni che si transigono sul diritto di nomina ad un beneficio, e questa transazione dee rispettarsi dai successori dopo la legge di soppressione ». (Corte di Cassaz. di Roma 27 febbr. 1888. La Corte Supr. di Roma Anno XIII pag. 195).

PROPOSTA DI CASI

Ripigliamo l'esercizio de'casi morali, canonici e liturgici, reclamato dalla più gran parte dei nostri soscrittori, che s'è intermesso per aver dato luogo ad altre materie ancor più interessanti.

Ammetteremo le proposte de'casi che ci verranno fatte dai socii; pubblicheremo però quelle solamente che più soddisfaranno alle seguenti condizioni, le quali hanno formato fin qui le norme delle nostre proposte:

1.ª che siano d'interesse generale;

2.ª che non siano di troppo facile soluzione;

3.ª che riguardino, per lo più, i bisogni dei nostri tempi;

4.ª che, per quanto più si possa, siano casi nuovi, la cui risoluzione non si trovi in altri libri già pubblicati.

Come per lo addietro, le soluzioni dei casi qui proposti verranno elaborate sempre, con ogni accuratezza, dalla nostra redazione. Riceveremo nondimeno le soluzioni che vorranno mandarci i socii, come pel passato, e sorteggeremo fra questi un premio in libri per ogni caso morale e canonico; in oleografie per ogni caso liturgico; pubblicando però solo, per economia di spazio, il nome dei favoriti dalla sorte, e il numero dei solvitori.

1.° Caso Morale

Sossio, eletto membro di una Congregazione di carità, trova in essa molti beni di Chiese, aggregati, senza debita venia, a quell'amministrazione. Trova inoltre i beni di molti pii legati, distratti arbitrariamente per altre opere. Trova infine molti oneri di messe, da lungo tempo non soddisfatti.

Chiede perciò:

1.° Può accettare, con sicura coscienza, quell'officio?

2.° Nel caso affermativo, che dovrà fare pei tanti disordini di quell'Amministrazione?

1.° Caso Canonico

Lucio sacerdote, partecipante di una Chiesa ricettizia, è posto dal Vescovo come economo curato *ad nutum* in una vicina parrocchia. Spesso intanto dalla propria parrocchia, quando ne ha il tempo, accede all'antica sua Chiesa, ed è presente al coro ed alle funzioni avventizie. Quel Clero nondimeno gli nega la partecipazione, con dire ch' essendo egli obbligato a risedere altrove, non può più ritenersi come in atto partecipante all'antica Chiesa.

Si chiede:

1.° Può Lucio, economo in altra parrocchia, esigere la pensione governativa, come ascritto alla antica Chiesa?

2.° Può partecipare ai lucri avventizii di quest'ultima?

1.° Caso Liturgico

Basilio fornisce il vino per la S.ª Messa a molte Chiese del suo Comune. Quando però il vino comincia ad inacidire, usa di raddolcirlo con una dose di bicarbonato di soda.

Si chiede: È lecita siffatta usanza?

CRONACA GOVERNATIVA

Leggi e Decreti.

Decreto sul concorso delle Confraternite per gl'inabili al lavoro — Nella Par. I di q. Vol. a pag. 142 demmo gli articoli *circa i mendicanti e il modo di mantenerli* della nuova legge di Pubblica Sicurezza. L'art. 82 promette un decreto reale, per determinare le norme ed i casi, secondo i quali dovrassi concorrere dagli enti chiamati al sostentamento dei mendicanti. Poichè fra questi enti, obbligati a ciò, sono comprese pure le confraternite, giova soprammodo conoscere il tenore del detto decreto, del quale diamo per intero le disposizioni.

« Art. 1. La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (V. *Mon. Eccl.* l. c.) sarà fatta con ordinanza dell' autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti, tenuti a somministrarle gli alimenti.

Art. 2. Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali, per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi il modo di sussistenza.

« La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni.

Art. 3. All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

« Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.

« Se l'ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta prorogato.

Art. 4. Dovrà inoltre l'autorità di pub-

blica sicurezza constatare che l'inabile al lavoro e le persone che secondo il Codice civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle tasse comunali.

« A tale effetto l'autorità stessa si procurerà i certificati dell'agenzia delle imposte e dell'esattoria dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone sopra indicate.

» Art. 5. Verificato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti il concorso delle condizioni richieste dall' art. 81 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza rilascerà l'ordinanza di che nell'art. 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del mendico in un ricovero di mendicità o in altro Istituto equivalente.

« L'autorità di pubblica sicurezza dovrà trasmettere copia dell'ordinanza al Sindaco del comune di origine del mendico, indicando il ricovero o l'istituto equivalente al quale è stato inviato.

« Art. 6. All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

« Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione, è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte obbligazioni di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

« Art. 7. Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di che all'articolo 5°, in seguito ad una nuova ordinanza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal Codice penale, ove sia colto a mendicare.

« Art. 8. Per richiedere ai termini dell'articolo 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.

« Se l'Autorità di Pubblica Sicurezza non accoglie l'istanza, gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporne reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

« Il decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino a che per fatti nuovi non siensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

« Art. 9. La disposizione dell'art. 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

« Art. 10. Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità :

« *a)* gli spedali e le case ove si accolgono gl'invalidi.

« *b)* in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura dei malati o le cui rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.

« I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati :

« *a)* se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

« *b)* se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamento.

« Art. 11. I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.

« Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

« Per determinarlo si terrà conto:

« *a)* della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

« *b)* della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell'edifizio:

« *c)* delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

« Art. 12. Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità o istituti equivalenti.

« Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.

« Il decreto della Giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.

« Potrà però ricorrersi dal medesimo al Consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

« Art. 13. Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l'elenco dei mendici che

sono stati loro inviati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune di origine di ogni mendico e all' Intendente di finanza della Provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

« Art. 14. Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti :

« *a)* se il ricovero o l'istituto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del Comune;

« *b)* se il ricovero o l'istituto per i suoi statuti ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della Provincia.

(Continua)

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1890)

Ricevimenti in Vaticano.— Ad occasione dell'anniversario della elezione e della coronazione del Santo Padre hanno avuto luogo in Vaticano solenni ricevimenti. Il corpo diplomatico, le varie prelature, l'aristocrazia romana fecero omaggio a Sua Santità.—Il giorno 2 fu ricevuto il Sacro Collegio, e ad un affettuoso indirizzo, letto dal Card. Decano Monaco La-Valletta, il Sommo Pontefice rispose con un nobile e grave discorso, nel quale parlò dei tesori della dottrina cattolica, mostrando come questa non sia incompatibile coi progressi e collo stato della civile società, ma solo cogli errori che la malizia o l' ignoranza vi ha mescolati. Aggiunse che il soggettare la ragione a Dio non è un avvilirla, ma bensì perfezionarla. Finì con far voti che coloro i quali hanno in mano le sorti delle nazioni, si adoperino a far cessare la guerra dissennata che si fa da per tutto contro la Chiesa.

S. Giuseppe nella Spagna. —Con data del dì 28 gennaio 1890, un Breve di Sua Santità stabilisce « che il gior« no 19 marzo, sacro a S. Giuseppe, sia « per tutta la Spagna, e per le regioni ad « essa soggette, annoverato fra i giorni fe« stivi, cosicchè tutti debbano sotto precet« to assistere al S. Sacrifizio della Messa « ed astenersi dalle opere che si dicono « servili ». — Siffatta disposizione è stata richiesta con calde suppliche dal Clero e dal popolo di quella cattolica Nazione.

Il Beato Antonio M.ª Zaccaria—Con decreto della S. C. de' Riti del dì 17 dicembre 1889, confermato dal S. Padre Leone XIII, a dì 3 gennaio corrente anno, è stato reintegrato il culto religioso già prestato al B. Antonio Maria Zaccaria, fondatore della Congregazione dei Barnabiti e delle Angeliche di S. Paolo.

Circa l'indulto straordinario per la epidemia. — Il S. Padre, preoccupato dalla corrente epidemia, detta *influenza*, che s'è sparsa in ogni luogo, con rescritto della S. C. del S. Officio del dì 30 gennaio ultimo, concesse ai Vescovi la facoltà di sciogliere i loro diocesani, fino a che loro non sembri necessario, dalla legge del digiuno e dell'astinenza.— Fu chiesto intanto dal Card. Patriarca di Venezia alla medesima S. Congr: « Utrum per indultum Apostolicum, ministerio S. R. U. Inquisitionis die 30 ian. a. c. latum, quo Ordinariis facultas committitur solvendi fideles a lege abstinentiae et jejunii, sublata sit etiam prohibitio de non miscendis cibis ».— E la S. C. il dì 26 febbraio fer. « IV rispose: « Negative; sed, tempore « quadragesimæ et jejuniorum infra annum, « prohibitam esse promiscuitatem ciborum « vetitorum simul et permissorum in ea« dem comestione ».

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

— Il S. Padre, trattenuto dal lutto, non discese nell'aula il dì della solenne beatificazione del Ven. Ancina, per venerare il novello Beato: vi andò invece il giorno 23. Intervennero circa 500 persone.

— Il comm. Acquaderni ha presentato a S. Santità un indirizzo di ringraziamento, colla firma dei decorati *pro Ecclesia et Pontifice*. Ha presentato altresì una cospicua somma per l'obolo e un'artistica croce per l' altare reliquiario, colle autentiche, in un grosso volume, di tutte le reliquie.

— L'elemosina per la *Messa giubilare* del S. Padre ha raggiunta la somma di 3 milioni, non computati parecchi altri milioni per l'obolo, ad occasione delle nozze d'oro.

—Si aspettano a Roma numerosi pellegrinaggi d'Italia, di Francia, di Germania, della Svizzera e della Inghilterra. Il pellegrinaggio italiano è fissato dal 19 al 24 aprile.

— A Venezia è morto improvvisamente di apoplessia il barone Ferdinando Swift, ateo famigerato e fondatore della *Società degli atei!*

—

— In Francia si promuove un monumento alla eroica Giovanna d' Arco. Il Vescovo di Verdun fece un primo sermone in Chiesa, che fruttò 50 mila franchi.

— I giovani czechi volevano erigere un monumento all'eretico Giovanni Huss nella città di Praga. Quel progetto fu respinto dal municipio di Praga come *irrazionale, antipatriottico, antireligioso, sacrilego.*

—

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa la precedenza fra le Confraternite.

Acernen. Praecedentiae. — 22 Febbr. 1890 — A *Montecorvino Rovella*, in Dioc. di Acerno, si trovano due confraternite: una detta del SS. Rosario; un'altra, di S. Filippo Neri. Varii anni dietro, disputando queste fra loro sulla precedenza, l'Arcivescovo di Salerno ed Amministratore di Acerno Mons. Salomone, a cessare i dissidii, con decreto di S^a. Visita del dì 9 luglio 1868, stabilì che « la precedenza nelle processioni, e nelle altre solenni funzioni d'intervento, sia ad anno alternata ».

Avvenne intanto che una terza confraternita, in altra chiesa, posteriormente si eresse in quel luogo, col titolo del *SS. Corpo di Cristo*, la quale, pretendendo di succedere ad un' altr' antica confraternita istallata nella medesima chiesa, reclamava la precedenza sopra le altre due del SS. Rosario e di S. Filippo Neri. Di qui, litigii gravissimi fra tutte e tre le Confraternite. — L' Ordinario, cui si ricorse, invitate le parti a produrre le proprie ragioni, il dì 10 aprile 1888 sentenziò come appresso:

« Circa poi quella del SS. Corpo di Cristo, essa per ciò che è stabilito dalla Bolla *Exposcit* di Gregorio Papa XIII, non può pretendere la precedenza sulle nominate due congreghe, imperocchè queste da tempo immemorabile hanno usato continuamente il sacco nelle sacre funzioni e processioni, mentre quella del SS. Corpo di Cristo ha cominciato a vestirlo son pochi anni, dacchè si è ricostituita, dopo averlo smesso lungo il corso di moltissimo tempo. La confraternita del Corpo di Cristo ben vero ha il diritto di precedere nelle processioni, in cui vien portato il SS. Sacramento, quante volte però essa si obbligherà d'intervenire alle altre processioni, in cui dovrà cedere il posto più degno alle due congreghe summentovate ».

Le due prime congreghe volentieri accolsero questa sentenza. Non così la terza, la quale volle ricorrere alla S. Sede.

La S. C., dopo il solito rescritto *Ponatur in folio*, ammonì le parti, secondo l' uso. Ma le due confraternite del SS. Rosario e di S. Filippo Neri, appena conobbero che il sodalizio del SS. Corpo di Cristo avea mossa una nuova lite, non si contennero nei termini della proposta, ma ciascuna volle sperimentare le proprie ragioni, perchè le venisse attribuito il diritto della precedenza su tutte le altre. Alle costoro istanze fu emesso il decreto *Uniatur*, per agitarsi la causa della precedenza mossa da tre attori.

La qual causa fu discussa in pieni comizii il dì 22 febbraio 1890, ed al dubbio: *An et cui competat praecedentia in casu*, — fu risposto: *Affirmative, ad formam archiepiscopalis decreti diei 10 aprilis 1888.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Una società novella che si fondi dove già n' esisteva un' antica, non eredita i diritti di questa. Non appena una società si estingue, con essa estinguonsi parimenti tutti i diritti che le appartenevano.

b) Una società si estingue per varie cause: « Societas solvitur ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione; ideoque sive homines, sive res, sive voluntas, sive actio interierit, distrahi videtur societas. » *L. Verum est 63*, § *10 ff. Pro socio.*

c) Queste teoriche vogliono bene applicarsi alle confraternite. La S. C. del Conc. *in Dianen. Praecedentiae* il dì 27 marzo 1886 (V. Mon. Eccl. Vol. IV Par. II, p. 145) diè risposta negativa alla istanza di una certa confraternita del Rosario la quale, già estinta, e poi ripristinata, chiedeva la precedenza sopra di un'altra confraternita sorta nel tempo intermedio.

d) La confraternita del SS. Sacramento, gode il privilegio della precedenza su tutte le altre; però nelle sole processioni in cui si reca il Santissimo (V. Ferraris v. *Confraternitas art. 6, n. 15 seq.;* Lucidi *De visit. tom. II nov. edit. p. 498*).

e) Per le provincie napoletane, dopo il concordato del 1818 e la susseguente legge civile del 21 marzo 1818, in quanto alle confraternite, vigeva il diritto di non poter esistere quelle che non avessero conseguito dal Governo l'approvazione, o almeno la sanatoria; le precedenze dover essere attribuite secondo l'anteriorità della data del regio assenso per la fondazione e per le regole; nessun patto finalmente, in ciò fra le varie confraternite, aversi per valido, ma le quistioni di precedenza doversi definire dal Governo.

f) Nel caso la S. C. confermò la sentenza dell'Ordinario, non essendo chiari i titoli di precedenza che vantavano le due prime confraternite, e l'ultima essendo posteriore di fondazione.

II.

Circa l' appello alla S. Sede nei concorsi.

Concursus.—22 Febbr. 1890—A pag. 75 della Par. I di questo Vol. demmo conto di una causa di concorso trattata presso la S. C., nella quale ai dubbii: « I. An iudicium Curiae N. sit confirmandum, vel infirmandum in casu—et quatenus negative ad 1.am partem, affirmative ad 2.am—II. An et quomodo providendum sit in casu » — fu risposto: « Non esse locum appellationi, et ad mentem: mens est ut scribatur Ordinario, examinatores non sufficienter servasse constitutionem Benedictinam *Cum illud* quoad concurrentem G. ».

Or il concorrente G., non soddisfatto di questa decisione, chiese ed ottenne il beneficio di una nuova udienza, deducendo, per mezzo del suo avvocato, sopratutto:

1° Che vi ha una doppia specie di appello, *giudiziale* e *stragiudiziale:* la prima si fa da una sentenza; l'altra da un gravame. La seconda ha luogo nelle elezioni, nelle provviste ecc., compiute da un giudice inferiore, e può elevarsi « per viam legitimae contradictionis seu accusationis », come insegna l'Engel *lib. 2, tit. 28* § *3, n. 16*, e però « etiam post lapsum decendii est locus impugnationi »: il che vien confermato dal *cap. 8 De appell. in VI.* Or nel caso, il G. appellò *per viam accusationis*; e poteva benissimo, anche dopo trascorsi i dieci giorni.

2° Perchè l'appello sia valido, non si richiede che fra i dieci giorni si scriva formalmente la istanza, purchè si manifesti in qualsivoglia guisa la volontà di appellare. « Pars, dice l'Huet *l. 2, t. 28, q. 10*, vel voce, vel scripto, vel facto declarare debet intra decem dies se provocare ad iudicem superiorem ». E l'Engel *l. c.:* « Appellatio a definitiva incontinenti fieri potest viva voce per verbum *appello*, vel aequipollens ».— Nel caso, il G. sufficientemente manifestò le sue doglianze per l' esito del concorso, e solo differì di chiedere gli apostoli e proseguire l' appello perchè ebbe promesse di altro compenso.

3° Dopo che uno abbia dichiarato di muovere appello fra dieci giorni, non è prescritto il tempo in cui debba chiedere gli apostoli. Il *cap. Cum sit 5 De appell.* dice: « Si ante sententiam vel post sententiam definitivam appelletur, annus conceditur appellantibus, vel ex necessaria et evidenti causa, biennium: potest tamen judex *a quo* appellatum, considerata locorum distantia et qualitate causae ac personarum, brevius tempus assignare ». Così pure il Tridentino *Sess. 24 cap. 20 de ref.;* l'Engel *cit. l. tit. 28 n. 48*; il Pirhing *lib. 2 tit. 28 n. 145 ecc.*—Nel caso, il giudice non prefinì tempo per gli apostoli, anzi dissuase dall' appello; e con cio diè ragione di più lungo differimento.

4° Alla istanza del sac. G. fu apposto il rescritto dalla S. C. « Ex audientia SS.mi die 27 aug. 1888. Ponatur in folio, idque notificetur Archiepiscopo ». Pare adunque che gli fosse restituito *in integrum* il suo diritto di appellare, almeno per benigna concessione del Principe. Ma quando ciò avviene, sempre devesi far giustizia benchè sia trascorso anche un secolo, giusta il *cap. Cum ex litt. De rest. in integr.*

5.° In merito, il Tridentino *Sess. 24*

cap. 18 de ref. e Bened. XIV in Const. *Cum illud et in Syn. Dioec. lib. 4, c. 8, n. 3* vogliono, sotto pena di nullità, che lo scrutinio nei concorsi per le parrocchie si faccia *quoad omnes quatatelis.*—Nel caso il G. fu « approvato per i soli meriti ».

6.° Ingiustamente venne escluso il G. per causa dell'omelia, siccome fu provato nella precedente causa.—Non resta perciò che, essendo già provveduto il beneficio controverso, si provvegga diversamente pel sac. G.

La S. C. però, tolte ad accurato esame tutte queste deduzioni, ai dubbii:

I. An sit standum vel recedendum a decisis in casu.— Et quatenus negative ad primam partem,—affirmative ad secundam;

II. An constet de nullitate concursus, ita ut et quomodo providendum sit in casu.

Il dì 22 febbraio 1890 definì:

Ad I. In decisis.

Ad II. Provisum in primo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Quando si tralascia di muovere appello fra dieci giorni, la sentenza passa in cosa giudicata. « Res iudicata pro veritate accipitur, » dice la *reg. 207 ff. de reg. iur.* E il Reiffenstuel *ad lib. 2 tit. 27, § 4, n. 109* aggiunge: « Ac praeterea habet pro se praesumptionem juris et de jure quod sit iusta parsque condemnata in eam consenserit ».

b) Le querimonie che si fanno dalla parte soccombente, non possono equivalere a formole di appello, le quali consistono o nel libello scritto, ovvero nella sacramentale parola *appello.* Altrimenti non mai verificherebbesi il caso di omesso appello.

c) L'appello che si fa per un gravame, in via d'accusa, anche dopo dieci giorni, può aver luogo in alcuni aggiunti; non mai però in materia di concorsi. Per questi la legge è chiara e perentoria: « Non admittatur appellatio.... nisi intra decem dies a die collationis interponatur ». La quale, sancita da Clemente XI, e confermata da Benedetto XIV, affine di evitare abusi, e impedire che si protraesse la vedovanza delle Chiese, non ammette contraria eccezione.

d) Nel caso, non è vero che non furono esaminati tutt' i requisiti del G. L'esame anzi fu fatto con ogni diligenza. Solo, dal perchè l'omelia non corrispose al testo assegnato, ma sembrava di un tema generico, e potuta prepararsi e mandarsi a memoria innanzi al concorso, si credette inutile di procedere per lui allo scrutinio degli altri meriti.—L'Ordinario poi, dopo il concorso, ebbe solo parole di conforto pel G., non formali promesse.—Trattavasi intanto di parrocchia interessantissima, che dovea essere provveduta in persona di chi nulla lasciava a temere o a desiderare.—Per queste ed altre molte ragioni, proprie del caso, la S. C. giustamente decise come sopra.

III.

Di un sacerdote che ha venduto i beni di una cappellania.

Liparen. Absolutionis. — 22 Febbr. 1890—Il sacerdote B. era possessore di una cappellania venutagli « per atto di elezione degli aventi diritto e come cappellano celebratario, non avendo esso, ma i parenti, il diritto di eleggere il successore cappellano ». La dote della cappellania consisteva in quattro piccoli fondi rustici, che rendevano annue L. 229; i pesi, in tante messe a ragione di cent. 85.

Or avvenne che il detto sac. B., sul principio dello scorso anno, o per connivenza dei patroni, o per abuso della facoltà concessa dalla legge civile, si arbitrò di vendere il benefizio ad un tale che agognava a quei fondi, col patto di ricevere da questo una pensione vitalizia di due lire per giorno.

Per tal delitto, sospeso dall'Ordinario, entrò in sè stesso; e pentito del fallo ricorse alla S. Sede, con chiedere un provvedimento « non avendo mezzi come riparare, reso povero ».

Il dì 16 luglio fu rescritto all'Ordinario: « Pro informatione et voto, et ut auditis interesse habentibus, referret an posset imponi oratori onus redintegrandi cappellaniae dotem vel eius partem, ope solutionis annuae medietatis saltem pensionis sibi ad vitam pactae, loco pretii fundorum divenditorum ».

Ecco come il Vescovo rispose: « Ac-

cersitis interesse habentibus, comperi, onus redintegrandi cappellaniae dotem aut eius partem, quomodocumque fit, difficulter et forsan nullatenus imponi posse oratori, quia pauper et parsimoniae fataliter nescius ac incapax, et ipsa quotidiana lib. duarum pacta pensio, fatiscentibus annis, vix sit ipsi ad sustentationem sufficiens ».

La S. C., disaminato maturamente il caso, il dì 22 febbraio 1890 rescrisse: *Pro facultate Ordinario absolvendi oratorem a censuris et irregularitatibus quomodocumque ob narrata contractis, imposita congrua poenitentia salutari, et obligatione deponendi in manus Ordinarii bis centum libellas annuas pro reintegratione dotis capellaniae, firmo remanente onere celebrandi missas capellaniae inhaerentes; quin tamen hoc indulto releventur emptores, facto verbo cum SS.mo.*

Si può raccogliere da ciò che fu osservato d'officio:

a) Una cappellania, o che sia beneficio ecclesiastico, ovvero semplice pio legato, quasi nello stesso modo è cosa sacra che senza giusta causa e senza le richieste solennità non può alienarsi, in forza del *cap. 6 Si presbyter* e dell'*Extrav. Ambitiosae de reb. Eccl. non alien.*

b) L'alienazione dei fondi di una cappellania o di un pio legato importa la commutazione della pia volontà dei fondatori, la quale può farsi solo per giusto titolo e con beneplacito Apostolico, giusta la *Clem. 2. De relig. dom.* e il Trident. *Sess. 22, c. 6.*

c) La vendita dei beni beneficiali o di cosa annessa allo spirituale, può essere probabilmente infetta di simonia, la quale reca gravi pene ai venditori ed ai compratori.

d) Il Tridentino inoltre fulmina una pena speciale contro i patroni che alienano i fondi del benefizio; ed è la perdita *ipso facto* del giuspatronato (*Sess. 22 cap. 11 de ref.*)

e) Nel caso, trattavasi di prete già pentito che chiedeva grazia. Gli si è conceduta la grazia di ritenere la pensione, non però in proporzioni maggiori di quelle che erano prima di compiere il delitto.

IV.

Se i legati dotali possano talvolta invertirsi per l'ingresso in religione.

Melevitana, Commutationis voluntatis —22 Febbr. 1890—*Per summaria precum*—Vincenza C. di Malta, vedova e povera, potè far educare l' unico figlio S. nel sacro Seminario diocesano. Più tardi il figlio mostrò vivo desiderio di rendersi religioso nella Compagnia di Gesù, e volendo la madre secondarne la vocazione, ma non avendo come mantenerlo nel noviziato, fece umili istanze alla S. Sede, perchè le si concedesse d'invertire, per una sola volta, il reddito di tre legati di maritaggi, che ascendeva a meno di 80 lire sterl.

La S. C., considerando che i fondatori dei tre legati erano consanguinei alla postulante—che poteasi interpretare in senso favorevole la lor volontà—che trattavasi di secondare una santa vocazione, da cui molto bene sarebbe a derivarne alla Chiesa ed alla società—che quella pia madre volentieri privavasi per Dio dell' unico appoggio che poteva avere in vita—che l'Ordinario appoggiava col suo suffragio la petizione—che la S. C. del Conc. ha soluto spesso commutare le volontà dei testatori, quando trattavasi di provvedere anche alla relativa povertà dei consanguinei, come in *Romana Subsidii* 30 mar. et 3 aug. 1848, *in Romana Alimentorum* 28 aug. 1841, *in Romana seu Auximana Subsidiorum dotalium* 15 mar. 1794 etc.—che, trattandosi di procurare la salvezza delle anime e di accrescere il culto divino, la S. C., in mancanza di altro, non solo ha commutato le volontà dei testatori, ma ha ridotto altresì gli oneri di messe, come *in Veronen. Unionis et reductionis missarum 1846* (Pignatelli *Cons. 54 n. 6 et 7*)—che, nel caso trattavasi di commutazione temporanea, e anzi di una sola volta—non ostante l'irragionevole dissenso degli amministratori dei pii legati, il dì 22 febbraio 1890 benignamente rescrisse:

Attentis peculiaribus circumstantiis, pro gratia, arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

Sacra Congregazione de' Riti.

Il Capitolo Cattedrale è tenuto intervenire al Coro per l'Anniversario dell'ultimo Vescovo defunto, quand'anco, per peculiari ragioni, sia dispensato dalla officiatura quotidiana.

I.

Nucerina Paganorum—10 Ian. 1890 Capitulum Ecclesiae Cathedralis Nucerinae Paganorum, de consensu sui R.mi Episcopi, insequentia dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit:

Capitulum praefatae Ecclesiae per dispensationem obtentam a Sancta Sede non tenetur ad quotidianum servitium Chori, sed solum diebus dominicis et festivis, aliisque in Brevi Apostolico assignatis. Hinc quaeritur:

I. Teneturne adesse Choro in die anniversaria pro Episcopo defuncto? Et quatenus negative:

II. Quomodo se gerere debet Episcopus pro adimplendo munere suo quoad anniversarii supradicti celebrationem, prout in Cæremoniali Episcoporum dictum est?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, propositis dubiis sic rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Provisum in primo.* Atque ita declaravit et servari mandavit die 10 Januarii 1890.

CAIET. *Card.* ALOISI MASELLA *Praef.*

Vincentius Nussi *Secrius.*

II.

Nelle Chiese, dove trovasi eretta la Confraternita del SS. Rosario, non è lecito esporre la immagine del SS. Rosario, che si venera in Valle di Pompei.

Ordinis Praedicatorum. — 11. Mar. 1890 — P. Fr. Marcellinus Cicognani Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum exponens quod plurimi Fratres suimet Ordinis ad devotionem erga Beatissimam Deiparam a Rosario promovendam per Imaginem, quae colitur in Valle Pompeiorum, hanc Iconem exponere coeperunt in Ecclesiis ipsius Ordinis: cupiensque eorum fovere pietatem, verum iuxta leges a S. Rituum Congregatione sancitas, insequentia Dubia pro opportuna solutione eidem Sacrae Congregationi humillime subiecit, nimirum:

Dub. I. An liceat in Ecclesiis, ubi canonice erecta est Confraternitas SS.mi Rosarii, antiquae Iconi B. Mariae Virginis de Rosario substituere novam Imaginem Pompeianam? Et quatenus *Negative,*

Dub. II. An liceat Iconi B. Mariae Virginis de Rosario in uno eodemque Altari parvam Imaginem Pompeianam supponere, vulgo *Sottoquadro?* Et quatenus *Negative,*

Dub. III. An liceat praefatis in Ecclesiis aliud Altare dictae Imagini Pompeianae dedicare? Et quatenus *Negative,*

Dub. IV. An liceat saltem in aliquo loco earumdem ecclesiarum Pompeianam Imaginem publicae venerationi exponere? Et quatenus *Affirmative,*

Dub. V. An Imaginem Pompeianam visitando easdem Indulgentias Altari SS. mi Rosarii concessas Confratres et Fideles lucrari valeant?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius e R.mis PP. Consultoribus Theologis, propositis Dubiis rescribere rata est *Negative in omnibus.* Atque ita rescripsit ac declaravit die 24 Februarii 1890.

CAIET. *Card.* ALOISI MASELLA *S. R. C. Praef.*

Vincentius Nussi, *Secrius.*

Sacra Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcune opere.

Decretum.—6. Mar. 1890—La S. C. condanna e mette all'Indice, coll'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Mélanger sur Quelques Questions agitées de mon temps et dans mon coin de Pays par *I.-M. Boillot* Curé de la Madeleine de Besançon. Imprimerie et Lithographie Dodivers et C. Grand-Rue, 87, et Rue Moncey, 8 bis-1888. Auctor

laudabiliter se subjecit *et opus reprobavit.*

Iudas de Keriot — Poema Dramatich de *Frederich Soler* de la Academia de la lengua catalana, Mestre en gay saber—Barcelona Libreria de I. Lòpez, Editor. Rambla del Mitj, num. 20. 1889.

Il nuovo Rosmini—Periodico Scientifico-Letterario—Milano, Tipografia Fratelli Rechiedei *Decr. S. Off. IV die 26 Februarii* 1890.

NOVELLE NORME DELLA SANTA SEDE

CIRCA LA COMPOSIZIONE SUI BENI ECCLESIASTICI

Richiamiamo l'attenzione di tutti i sacerdoti, segnatamente dei parroci e dei confessori, sulle novelle e sapientissime norme, date non ha guari dalla Sacra Penitenzieria, per facilitare la composizione intorno l' acquisto de' beni di Chiesa e lo svincolo delle cappellanie e dei pii legati, che siamo lieti di qui pubblicare.

Riserbandoci di dare al più presto un ampio commento sulle medesime, per ora avvertiamo che, con queste novelle facoltà, vien tolto l'obbligo della dichiarazione, prescritta per lo addietro dalla medesima Sacra Penitenzieria, la quale dichiarazione d' ora in poi non ha più luogo.

I.

Facoltà concesse ai Vescovi, circa la composizione sui beni ecclesiastici.

Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate Ordinario N. N. ad annum duraturam facultatem communicat Christifideles

1.° qui ecclesiae bona immobilia aut census aut iura sine eiusdem ecclesiae venia alienata acquisierunt;

2.° vel acquisierunt et postea vendiderunt;

3.° vel acquisierunt per emphyteusim;

4.° vel acquisierunt per emphyteusim et postea affrancaverunt;

5.° qui ut patroni vindicarunt beneficia ecclesiastica et capellanias;

6.° qui redemerunt legata pia;

7.° vel affrancaverunt canones et iura irredimibilia;

8.° qui decimas non solverunt;

9.° et horum omnium heredes et quoscumque successores

quoties ob aliquam ex praedictis causis gubernio aut tertiis venditoribus solverunt, aut solvere debent non ultra triginta libellarum millia, et si de decimis sermo sit, dummodo debitum hanc summam non superet, et si agatur de emphyteusi aut alio simili contractu, dummodo canon seu praestatio, iuxta legem civilem computata, respondeat capitali summae quæ itidem non excedit triginta libellarum millia; de intelligentia aliorum Ordinariorum, si quorum intersit, et de consensu eorum qui respectivas causas pias repraesentant aliorumque interesse habentium, ad compositionem quae, considerato eorumdem fundorum seu iurium valore reali, pretio emptionis, actuali oratorum statu et eo in quo ipsi oratores cum damno ecclesiae ditiores facti sint, ratione praecipue habita onerum piorum si qua adsint, aliisque omnibus perpensis adiunctis, aequa videatur, de speciali gratia admittendi. Ordinarius vero, quando agitur de fundis, in quibus aliqua sita est ecclesia, vel de rebus mobilibus, oratores oretenus moneat de obligatione qua tenentur faciendi sub directione Ordinarii pro tempore quod poterunt pro sacrarum aedium et templorum conservatione, et res sacras nunquam ad usus profanos adhibendi, et has obligationes debitis modis notificandi suis heredibus et successoribus. Nullum tamen documentum peractae compositionis tradat; quod si illud omnino exigatur, Episcopus per se poterit in scriptis id tantum declarare, eos omni obligatione conscientiae erga ecclesiam ratione fundorum, canonum etc. etc. exemptos et solutos esse.

Per has litteras eidem Ordinario fit potestas hac ipsa ratione providendi etiam illis qui huiusmodi bona et iura acquirere, vendere, affrancare, vindicare et redimere postulabunt, et si agatur de decimis, subducta computatione quae supra pro canonibus et praestationibus statuta est. Quin exinde praeter

oratores eorumque heredes et successores alii releventur; et quod ad patronos attinet, dimisso prorsus iure patronatus, et quin laesa censeantur iura investitorum si adsint.

Praeterea eadem sacra Poenitentiaria praelaudato Ordinario facultatem concedit, sive per se, sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ab eo ad hoc specialiter subdelegandam, oratores in praemissis culpabiles, postquam ut supra se composuerint, a censuris et poenis ecclesiasticis, in quas exinde quomodolibet inciderint, Apostolica Auctoritate absolvendi cum congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis.

Pecuniae summas ex compositione acceptas ipse Ordinarius quamprimum et quam tutissime possit, favore causarum piarum ad quas de iure pertinent, investire et ad nutum S. Sedis conservare satagat.

Circa fundos vero, seu iura quorum valor excedit triginta libellarum millia, recurrendum erit in casibus particularibus ad S. Sedem: Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 24 Januarii 1890.

F. Segna *S. P. R.*
V. Luchetti S. P. Subs.tus

II.

Chiarimenti sulle predette facoltà.

E.mo Principe,

Il sottoscritto Vescovo di C., affine di avere una sicura norma di condotta nell'avvalersi delle facoltà concessegli *ad annum*, con data del 24 Gennaro 1890, da codesto Sacro Tribunale, circa la composizione sull' acquisto de' beni di Chiese, umilmente sommette all' E. V. i seguenti dubbi, supplicando perchè gli sieno risoluti:

I. Come dovrà regolarsi il Confessore, chiamato da un moribondo, che abbia fatto illecito acquisto di beni ecclesiastici, quando la composizione sui medesimi sia cosa difficilissima e piena di pericoli?

II. Quando la composizione non si possa subito effettuare, basta la promessa di farla al più presto, perchè un penitente possa essere assoluto dalle censure?

III. Quando sui fondi acquistati dal Demanio gravino dei pesi, l'offerta da farsi all'ente ecclesiastico che ha diritto su quei fondi, deve necessariamente esser tale da bastare per tutt'i prefati pesi? E ciò, quand'anche il compratore non abbia fatto lucro sull'acquisto, ma perdita; ovvero si trovi in considerevoli dissesti finanziarii?

IV. Quando chi, dopo aver acquistato illecitamente un fondo di Chiesa, l'ha rivenduto, e non vi ha riportato lucro di sorta, lo si può assolvere, senza richiedere altro?

V. Chi ha svincolati i beni di una cappellania, potrà bastare che metta nelle mani del Vescovo una somma, donde si possano adempierne i pesi?

VI. E nel caso di una risposta negativa al dubbio precedente, può bastare la detta somma, almeno in quei luoghi, nei quali, per esimere la eredità dalle tasse governative, solevasi, nel passato secolo, tutta o quasi tutta l'eredità vincolare con pii legati, e con cappellanie, trasmettendosi così ai proprii eredi, con leggerissimi pesi?

VII. Chi non potesse, o non volesse comporsi, dopo tale svincolo, e volesse tenere i beni della Cappellania secondo la primitiva istituzione, con farne adempiere i pesi da chi vi sia chiamato, potrebbe ricevere l'assoluzione?

VIII. Nel caso precedente, può il Vescovo ridurre i pesi medesimi, perchè il patrono sia compensato delle spese fatte per lo svincolo?

Che ecc.

Sacra Poenitentiaria Ven.li in Ch.to Patri Episcopo scribenti ad proposita dubia respondet:

Ad I. Urgendum esse prudenter, et quoad fieri potest, compositionem: et si haec obtineri nequeat vel quia tempus non suppetit, vel ob alias rationabiles causas, satis esse si eam aegrotus heredibus imponat, aut serio promittat se eam initurum si convaluerit.

Ad II. Affirmative, dummodo seria sit promissio, et interim removeatur scandalum.

Ad III. Satis provisum per indultum circa compositionem.

Ad IV. Dummodo venditor, de quo in dubio, naturam ecclesiasticam fundi emptori non celaverit, et venditione nullum causae piae praeiudicium intulerit, absolvi posse, remoto, si adsit, scandalo, et imposita ei obligatione monendi emptorem, si fieri potest, ut consulat et ipse conscientiae suae.

Ad V. Rem diiudicandam esse in singulis casibus particularibus, iuxta normas Ordinariis traditas in indulto circa compositionem: præcipue vero efficiendum ut quoad fieri potest salva sint pia onera.

Ad VI. Rem remitti prudenti arbitrio et conscientiae Ordinarii, qui, in casibus particularibus, ad ea quae animadvertenda proponuntur in indulto compositionis, addere poterit quæ in dubio proponuntur.

Ad VII. Affirmative, si stet institutioni capellaniæ: hortandum tamen esse ut perpetuitati capellaniae cavere studeat; et nisi aliter id fieri queat, etiam per compositionem.

Ad VIII. Si agatur de iis qui, præhabita Ecclesiae venia, bona de quibus agitur vindicarunt et affrancaverunt, neque aliter compensari queant, Ordinarium posse reductionem temporaneam onerum impertire. Si vero agatur de iis qui nondum Ecclesiae veniam assequuti sunt et nunc eam petant, Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, facultatem facit Ordinario C. eamdem reductionem ad tempus et ad effectum, de quo supra, impertiendi.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 21.° Martii 1890.

R. *Card.* Monaco *P. M.*
Hip. Can. Palombi *S. P. Secr.*

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI
DELLA S. CONGR. DE' RITI

—

(Cont.—V. pag. 245-250 della Par. I di q.t Vol.)

VII. Funzioni pei defunti.

Sommario—1. Si può nelle chiese rurali, anche non parrocchiali, celebrar gli anniversarii fondati nei giorni di rito doppio?—2. Quando s'è ottenuto l'indulto di cantarsi più volte la settimana messe di defunti in giorni di rito doppio, possono cantarsi ancorchè vi siano giorni di rito semidoppio—3. Norme di ricevere il cadavero in chiesa, quando non si possa far la processione esequiale—4. Nell'esequie de' fanciulli può cantarsi la messa *de Angelis*—5. Benchè nella chiesa parrocchiale non siesi cantata la messa esequiale, può questa cantarsi pel defunto in altra chiesa—6. Vale la consuetud. di mettersi il baldacchino sul tumulo nelle esequie di prelati maggiori?—7. Anche le solennità trasferite impediscono la celebrazione delle messe cantate *pro def. praesente corpore*—8. Quando si può cantar la messa *pro defuncto*, il cui cadavero s'è dovuto seppellire il giorno precedente?—9. Devesi benedire il sepolcro nella tumulazione di ciascun cadavero, quando tutto il cimitero fu benedetto? devesi benedire il sepolcro dei fanciulli?—10. Può tollerarsi la consuetud. di sonarsi l'organo nelle messe de' defunti?—11. Può il sacerdote dall'altare far la benedizione che si suole al tumulo, quando questo non vi sia, nè vi si trovi un panno nero che lo rappresenti?—12. Quando si canta la messa di requie dee sempre dirsi una sola orazione colla sequenza?—13. Circa il posto dei sacri ministri nell'assoluz. del tumulo, e il modo di compierla—14. Se possa collocarsi la croce al capo del feretro—15. Nell'anniversario della Chiesa non mai è lecito cantar messa di requie, neanco *praesente corpore*—16. C'è obbligo nelle messe piane della feria 2.ª o del 1.° giorno del mese, non impedito, di dir la 2.ª orazione *Fidelium*?—17. La colletta *imperata pro defuncto Papa vel Episcopo* dee precedere le collette *ad libitum*—18. Quando l'esequie debbono celebrarsi assolutamente nell'altare dove si conserva il Santissimo, il conopeo del tabernacolo e il pallio dell'altare devono essere di color violaceo—19. Che deve farsi quando il cadavero si porti in chiesa nei giorni più solenni—20. L'orazione *Non intres* deve recitarsi solo *missa finita*—21. Quando s'impone e si benedice l'incenso nelle esequie, il capo del sacerd. deve stare scoperto—22. Nelle messe cantate *de requie* anche senza ministri, deve dirsi sempre una sola orazione—23. Nei giorni 3.°, 7.° e 30.° può celebrarsi *de requie* anche nei doppii maggiori—24. Fra le ottave privilegiate, nelle quali sono vietati gli anniversarii, devesi annoverare quella del S. Natale—25. Quando cadono nelle prefate ottave, trasferendosi dopo le medesime, possono celebrarsi in giorno di rito doppio non maggiore, ma minore—26. Come debbansi computare i giorni 3.°, 7.° 30.°—27. Circa l'ora di celebrar gli anniversarii—28. Innanzi al SS. Sacramento esposto non possono terminarsi i salmi col *Requiem aeternam*—29. Una chiesa di regolari quando è officiata dai medesimi, benchè questi non dimorino in monastero, è esente dalla giurisdiz. del parroco—30. Nelle feste di S. Giuseppe e della Immacolata non si può celebrare messa di defunto *praesente cadavere*—31. Circa l'oraz. per la messa funebre dei Cardinali non vescovi—32. Se nella processione esequiale si possano fare delle fermate pel canto del *Libera*—33. Gli an-

niversarii debbono celebrarsi *adamussim* nei giorni in cui cadono.

1. S. R. C. die 19 junii 1700 in una Curien. ad quæstionem ; utrum in Ecclesiis parochialibus ruralibus in quibus per annum plerumque unus tantum sacerdos celebrat et sine cantu, possit dici Missa de requie quando anniversarium ex testatorum dispositione eorum recurrente obitus die, vel quando dies tertius, septimus vel trigesimus incidunt in festum duplex minus ? respondit : *Quoad missas et anniversarium recurrente obitus die, affirmative, in reliquis, negative, et servetur Decretum generale editum sub die 5 augusti 1662.* Quoniam vero dubium exortum sit, an sub ecclesiis parochialibus ruralibus intelligi debeant solummodo ecclesiae parochiales rurales matrices, vel etiam quælibet aliae ecclesiae filiales et cappellae intra ambitum parochialium ruralium existentes, in quibus plerumque per annum unus tantum sacerdos, interdum a parocho diversus, celebrat, et sine cantu, et in quibus anniversaria ex testatorum dispositione relicta habentur: idcirco quaeritur : An licentia per supra citatum decretum iuxta quam, scilicet, quando anniversaria ex testatorum dispositione relicta, eorum recurrente obitus die incidunt in festum duplex minus, potest dici missa de requie, etiam ad præfatas ecclesias filiales et cappellas intra ambitum ecclesiarum ruralium existentes extendi possit ?

Resp. 30 mar. 1878 in Albae Regalen. n. 5725 : « Affirmative, quatenus anniversaria a fundatoribus instituta sint in ecclesiis, de quibus in casu ».

2. Vi indulti Apost. diei 30 jul. 1863 in ecclesiis Dioeceseos Tarantasien. tribus vicibus in qualibet hebdomada, occurrente licet ritu duplici, cani valent missae de requie, exclusis tamen duplicibus 1. et 2. classis, festis de praecepto servandis, feriis, vigiliis octavisque privilegiatis. Quaeritur :

I. Utrum liceat cantare missam de requie tribus diebus ritus duplicis, etiamsi in hebdomada festa ritus inferioris inveniantur ?

II. Utrum eodem die ritus duplicis, plures missae de requie cantari valeant in eadem ecclesia ?

Resp. 18 dec. 1878 in Tarantasien. n. 5756 : « Ad utrumque quaesitum, Affirmative ».

Num Ecclesiae quae indultum obtinuerunt ab Apostolica Sede bis vel ter in hebdomada missam de requie cantandi in duplicibus, tali indulto frui adhuc possint si in eadem hebdomada totidem officia semiduplicia occurrant ?

Resp. 15 apr. 1880 in Aquen. n. 5808: « Affirmative ».

3. Quum in civitate Parisiensi ex statutis municipii nulla fit processio extra ecclesiam, Clerus qui funeri interesse debet, numquam defuncti domum adire potest, ut corpus efferatur ad ecclesiam parochialem cum caeremoniis et precibus in Rituali romano præscriptis ; sed corpus currui impositum silentio defertur ad ecclesiam, sequentibus cognatis et aliis qui funus comitantur. Ad corpus vero recipiendum Clerus stat in ianua intra ecclesiam clerico praeferente cruce et alio aquam benedictam ministrante. Ibi dicuntur antiph. *Si iniquitates* et ps. *De profundis*: postea omisso ps. *Miserere*, cantatur respons. *Subvenite*, et caetera fiunt ut in Rituali. Imo usus invaluit ut in exequiis solemnioribus psalmus et antiphona praedicta non solum recitentur sed etiam tono solemni decantentur, dum corpus in ingressu ecclesiae excipitur, et turba aliquando frequentissima funus comitans ecclesiam ipsam ingreditur. Porro petitur ut hic usus servari licite possit.

Resp. 8 febr. 1879 in Parisien. ad 1, n. 5766 : « Usum quoad exequiarum ordinem Parisiis vigentem, uti exponitur servari posse ».

4. In exequiis parvulorum usus invaluit in Archid. Parisiensi ut missae vel vesperae celebrentur prout respective et ante vel post meridiem absolvuntur. Missa vero de die vel votiva dicitur iuxta rubricas, et vesperae cum cantu celebrantur de die, vel votivae de parvo officio B. M. V.—Absoluta missa, vel cantatis vesperis, dicitur ad feretrum antiph. *Hic accipiet* et reliqua ut in Missali romano. Exposcitur itaque ut hic usus familiis parvulorum acceptissimus ac pietati maxime favens, retineri valeat.

Resp. ibid. ad 2 : « Affirmative ; sed celebrari debet missa votiva de Angelis ».

An servari possit consuetudo ut in exequiis parvulorum missa de die, vel

votiva de Angelis legatur, vel cantetur?

Resp. 30 ian. 1880 in Aurelianen., n. 5801: « Servetur consuetudo ; sed missa votiva de Angelis legatur, vel cantetur tantum diebus a Rubrica permissis ».

5.—I. An liceat in aliena ecclesia et apud Regulares cantare missam de requie, quam fideles celebrare petunt pro parentibus vel amicis defunctis, postquam funeralia in ecclesia parochiali persoluta fuerunt, etiamsi missa exequialis in ecclesia parochiali non celebretur?

II. An in casu, ad prefatam missam convocari vel invitari possint parentes et amici per litteras, sicuti mos est in faciendis exequiis?

III. An liceat in aliena ecclesia pro defuncto cantare missam de festo vel de feria, etiamsi missa exequialis pro eodem non celebretur in ecclesia parochiali?

Resp. 13 mai. 1879 in Ord. Minor. S. Francisci Convent., n. 5782:

« Ad I. Affirmative, servatis tamen Rubricarum regulis.

« Ad II. Nihil obstare.

« Ad III. Licere ».

6. An in exequiis pro Episcopo vel Archiepiscopo vel Patriarcha, vel etiam Cardinali, tam præsente, quam absente corpore, vel in exequiis pro Summo Pontifice absente corpore, ponendum, seu deferendum sit Baldachinum nigrum super defunctum, aut super castrum doloris? Et quatenus negative ad normam responsionis diei 8 iulii 1631 in una Florentina, quid de consuetudine contraria?

Resp. 4 iul. 1879 in Congr. Oratorii ad 1, n. 5789: « Exposita consuetudo uti abusus est eliminanda ».

7. An missam exequialem præsente corpore celebrare liceat in festis de præcepto primae classis, quorum (ex Apostolico indulto diei 9 aprilis 1802 pro reductione festorum in Gallia) solemnitas ad Dominicam proximam insequentem translata, istius missae celebrationem ea dominica impedit?

Resp. 20 mar. 1880 in S. Deodati, n. 5806: « Negative, et detur decretum in una Namurcen. diei 23 martii 1835 ad 14 quaesitum » (1).

8.—I. An pro defuncto pridie vespere sepulto ob aliquam rationabilem causam, cantari possit mane subsequentis diei missa de requie ut in die obitus in omnibus duplicibus sive minoribus sive majoribus, in vigiliis Epiphaniæ Pentecostes et Nativitatis Domini, in Feria IV Cinerum, in primo triduo Maioris Hebdomadae, ac infra octavas privilegiatas, exceptis propterea tantummodo omnibus diebus dominicis ac festivis de praecepto, duplicibus 1. et 2. classis, secundo triduo Maioris Hebdomadae, die octava Epiphaniae, ac SS. Corporis Christi, ac diebus, in quibus expositum est pro oratione quadraginta horarum?

II. Et quatenus negative, num inter dies exceptos comprehendi quoque debeant feria IV Cinerum, Vigilia Pentecostes, et Nativitatis Domini, atque octavae privilegiatae?

Resp. 11. iun. 1880 in Viglevanen. ad 10, n. 5809: « Ad I. Affirmative—Ad II. Provisum in primo. ».

9. Rubrica Ritualis Romani, in Ordine exequiarum, quoad benedictionem tumuli, sic se habet: *Cum autem pervenerit ad sepulchrum, si non est benedictum, sacerdos illud benedicat dicens hanc orationem...* Quaeritur:

I. An sacerdos debeat facere hanc benedictionem etiamsi sepulchrum adsit in coemeterio iam antea benedicto, adeo ut in omnibus exequiis fidelium, saltem eorum qui ad usum rationis pervenerint, benedictio sepulchri sit requisita, excepto solummodo casu sepulchri iam antea ut talis benedicti?

II. Cum formula benedictionis tumuli a Rituali romano tradita, loquatur tantum de defunctis, qui ante decessum ex hac vita peccare potuerunt, cumque aliunde idem Rituale benedictionem tumuli parvulorum non praescribat, nec formulam specialem pro benedictione talis tumuli tradat, quaeritur: Quid de benedictione sepulchri parvulorum? An in omni casu omittenda sit, sive parvuli sepeliantur in coemeterio iam antea be-

---

(1) Ecco il tenore del cit. decr. del 23 maggio (non marzo) 1835 ad 14 n. 6: « An liceat cantare missam de requie, praesente corpore, in Dominicis, in quas transfertur solemnitas illorum festorum primae classis? An ipsum liceat in ipsum diem festivitatis?—Resp. « Servetur Rubrica sicut ante reductionem festorum, et extendatur etiam ad Dominicam ».

nedicto; et si omitti non debet, quomodo talis benedictio facienda erit?

Resp. 4 sept. 1880 in Briocen. ad 1, n. 5818: « Quoad primam quæstionem, Affirmative quoties agitur de sepulchro ex nova materia confecto. Quoad secundam quæstionem, satis esse servare quæ a Rituali Romano praescribitur ».

10. An tolerari possit et debeat consuetudo qua in missis de requie organa pulsantur, ut suppleatur defectui cantorum, ac praesertim si eiusmodi perantiquae consuetudinis abrogatio et scandalum in populo pareret?

Resp. 17 dec. 1880 in Papien. ad 2. n. 5819: « Servetur consuetudo ».

11. Utrum quando in absolutione post missam de requie cantatam nec tumulus erectus invenitur, nec lectica portatur, nec pannus extenditur ante altaris gradus, possit celebrans sistere in cornu Epistolae in plano, vel in suppedaneo versa facie ad latus Evangelii, prout moris est apud nos (in Diœc. Urgellen) et in eodem loco aspergere et orationem cantare?

Resp. 30 dec. 1881 in Urgellen. ad 6, n. 5830: « Negative ».

12. Utrum quoties sine ministris cantatur missa de requie pro persona determinata, quamvis non sit dies tertia, septima, trigesima, nec proprie anniversaria, dici debeat unica oratio et sequentia *Dies irae?*

Resp. ibid. ad 7: « Detur decretum in Briocen. dei 12 augusti 1854 ad XI et XII. » (1).

13. Utrum in absolutione, absente corpore celebrans cum diacono collocari semper debeat inter tumulum et altare, et subdiaconus inter ecclesiae portam et tumulum, tam si defunctus sit sacerdos, quam laicus. Item: an in absolutione sine ministris, absente corpore, debeat celebrans tumulum aspergendo et incensando circumire?

Resp. ibid. ad 8: « Quoad 1. et 2., serventur Rubricae Missalis et Caeremonialis Episcoporum ».

14. Utrum servanda sit antiquissima consuetudo collocandi crucem ad caput feretri vel tumuli dum cantatur missa et perdurat officium emortuale?

Resp. ibid. ad 9: « Serventur Rubricae ».

15. S. R. Congregatio declarat ac praescribit: « Nullibi licere in anniversario Dedicationis Ecclesiæ propriæ missam de requie, ne praesenti quidem cadavere, decantare, quemadmodum in Patriarchali Basilica Lateranensi, aliisque praestantioribus Urbis Ecclesiis semper cautum fuit. Non obstante decreto diei 16 aprilis 1853 in una Ordinis Minor. S. Francisci de Observantia ad dub. XX; quo missa huiusmodi permissa fuerat. Atque ita declaravit et servari mandavit. Die 27 februarii 1882 » (Decretum generale, n. 5836).

16. Iuxta decretum S. R. C. diei 13 aug. 1701 in una Ordinis Eremitarum S. Augustini, qui privatim celebrat de simplici, vel reassumit missam Dominicæ praecedentis in feria 2., vel prima die mensis non impedita, teneturne dicere secundam orationem *Fidelium* tam in missa conventuali, quam in ceteris privatis, haud exceptis missis de feria aut de vigilia?

Resp. 25 aug. 1882 in Ruthenen. ad 3, n. 5848: « Affirmative ».

17. Utrum collecta pro particulari defuncto imperata ab Ordinario, ex. gr. pro Papa aut Episcopo defuncto, maiori gaudeat privilegio, ac collecta pro defuncto, quae ab libitum celebrantis permittitur in missis privatis ad mentem decreti diei 2 decembris 1864 in una Ord. Regular. Lateranen. n. 6, ita ut

---

(1) Il cit. decreto suona così: « Dubium XI—Utrum secunda oratio semper mutari possit, et eius loco dici oratio pro defuncto aut defuncta? Ratio dubitandi est, quia decretum Aquen. fert: aliquando pro illa *Deus veniae largitor*, impune subrogabitur alia v. g. pro patre et matre? Resp. Ad 11. Unicam orationem dicendam in missa de requie cum cantu pro anima illius quam designat eleemosynam exhibens.

« Dubium XII—Utrum in missis quotidianis sive solemnibus, sive absque cantu, sequentia *Dies irae* semper et dici a celebrante et cantari in choro debeat? Ratio dubitandi est quia fert missale Sequentia *Dies irae* ad arbitrium sacerdotis? Et quatenus negative, pro speciali gratia postulat R.mus Episcopus Briocen. et Trecoren. dispensationem super Sequentia *Dies irae* cantanda ob angustiam temporis, et defectum cantorum, praesertim in Ecclesiis ruralibus—Resp. ad 12. Sequentiam *Dies irae* semper dicendam in missis de requie, quae cum unica tantum oratione decantantur; verum aliquas strophas illius cantores praetermittere posse ».

collecta imperata dicenda sit etiam in missa conventuali iis saltem diebus, quibus vi praelaudati decreti collecta funeralis permittitur ad libitum in missis privatis et etiam in quacumque missa pro vivis quae pluries aut duas saltem ex se orationes admittat?

Resp. ibid. ad 4: « Affirmative ».

18. Iuxta decreta S. R. C. vetitum est in exequiis et missis cantatis de requie nigro panno, et pallio eiusdem coloris ornare altare in quo asservatur SS. Eucharistiae Sacramentum. Quum vero in nonnullis locis Dioecesis Nesqualien. idem Sacramentum asservatur vel in majori altari Ecclesiae, vel in unico altari, aliis deficientibus, hodiernus eiusdem Dioeceseos Episcopus ab eadem S. C. exquisivit: Utrum prohibitio, de qua supra, respiciat altare, ubi asservatur SS. Sacramentum extra tempus, quo illud exponitur, et in ecclesiis ubi huiusmodi altare maius vel unicum est?

Resp. 1 dec. 1882 in Nesqualien. n. 5858: « In casu tum sacri tabernaculi conopoeum, tum pallium altaris, esse debent violacei coloris ».

19. An exequiae pro defuncto, dum effertur corpus, expleri valeant in ecclesia diebus festis solemnioribus primae classis?

Resp. 27 ian. 1883 in Corduben. ad 1, n. 5866: « Negative, et huiusmodi funera transferantur ad sequentem diem, aut minus ad horas pomeridianas post diei festi vesperas, abstinendo tamen ab emortuali aeris campani sonitu ».

I. P. Aloisius M. a Carpo in suo Kalendario perpetuo in adnotationibus ad festa Ianuarii die 6 docet, « nullas exequias mane esse peragendas in festis quibusdam solemnioribus, at officium cum precibus recitandum esse privatim sub vesperam ». Quæritur ergo utrum vere extet decretum aliquod vel lex statuens hisce diebus nullas exequias mane palam esse peragendas?

II. Et quatenus affirmative, an exequiarum nomine veniant et delatio solemnis cadaverum ad Ecclesiam, et aspersio aquæ benedictæ cum recitatione psalmi *De profundis* quae fit a Choro ad ianuam domus defuncti, et iterum in Ecclesia priusquam cadaver ad coemeterium deferatur?

III. An per viam recitari possint sine cantu quidem vel alternatim a sacerdotibus psalmi consueti?

IV. An item sine cantu recitari possint in Ecclesia officium defunctorum et preces exequiales?

Resp. 18 mai. 1883 in Ravennaten. ad 9, 10, 11, et 12, n. 5872: Ad I, et II. « Dentur decreta in Placentina die 11 augusti 1736, in Lamacen. die 8 iulii et decretum generale die 17 martii 1882 » (1). Ad III et IV. « Quoad fieri potest, servetur Ritualis Romani præscriptum ».

Utrum in Dominicis et festis etiam solemnioribus, iuxta immemorabilem praxim, cantari possit a parocho, induto superpelliceo et stola nigra, absolutio pro defunctis post vesperas vel rosarii recitationem ne populus moerore afficiatur?

Resp. 11 ian. 1884 in Urgellen, ad 1, n. 5904: « Negative in festis solemnioribus ».

20. I. Ex iure acquisito et antiquissima consuetudine, nec non a Diœcesana Synodo confirmato et approbato, in cadaverum expositione, quae ex testatoris voluntate, vel haeredum, fit in ecclesia non propria, duplices celebrantur exequiae: Primum a parocho defuncti per nocturnum et exequias absque missa; deinde a rectore exponentis ecclesiae per nocturnum, missam et exequias. Quaeritur proinde an in utrisque

---

(1) Il cit. decr. *in Placentina 11 aug. 1736* suona così: « An in feria VI Parasceve, expleta huius diei officiatura, solemnes exequiæ supra cadaver cujusdam monialis expositum in ecclesia interiori, libere celebrari possint a sacerdotibus in ecclesia exteriori, ut moris est, decantantibus mortuale officium cum intortitiis accensis?—Resp. « Negative per totum triduum; et officium et preces recitentur privatim ».

Il cit. decr. *in Lamacen.* 8 iul. 1741 al quesito se debba sempre cantarsi un responsorio sopra una sepoltura di un monastero di monache senza eccettuarsi nessun giorno giusta un antico legato, così prescrive: « Supradictum responsorium pro defunctis sic testatore iubente, quotidie possit decantari, exceptis duplicibus primae classis, et octavis privilegiatis, praedictaque maiori hebdomada, ne pia testatoris voluntas defraudetur, recitetur privatim in choro a monialibus praedictis, absolutis horis canonicis ».

Il cit. decr. gen. è quello riferito più sopra al n. 15 La data del 17 marzo è quella dell'approvazione di Sua Santità.

exequiis recitari debeat oratio *Non intres in iudicium* ?

II. Et quatenus negative, in quibusnam exequiis sit legenda ?

Resp. 18 mai. 1883 in Ravennaten. ad 1 et 2, n. 5872 : « Ad I. Oratio *Non intres* ex Rubrica Ritualis Romani in casu dicenda tantum missa privata. — Ad II. Provisum in praecedenti ».

21. An tolerari possit consuetudo, qua sacerdos in exequiis defunctorum cooperit caput suum bireto , quando imponit at benedicit incensum ?

Resp. 30 iun. 1883 in Senen. ad 2, n. 5878 : « Consuetudinem in casu non tolerandam, sed omnino tollendam ».

22. Utrum in missis quotidianis *de requiem* , quae in plerisque ecclesiis parochialibus absque ministris a solo celebrante cantantur , dicendae sint tres orationes, an vero una ?

Resp. 13 iul. 1883 in Petrocoricen. ad 2, n. 5883: « Dicenda una oratio ».

Iuxta decretum 13 iulii 1883 in una Petrocoricen. ad II (v. num. praeced.), in missis quotidianis de requie quae in plerisque ecclesiis parochialibus absque ministris, a solo celebrante cantantur, dicenda est unica oratio. Quaeritur :

I. An semper et in quocumque casu dicenda sit una oratio in praedictis missis quotidianis, ideoque etiam quando tantum pro iis defunctis, pro quibus parochiani infra annum eleemosynas erogare solent, vel an hoc in casu dicendae sint tres orationes in missali positæ, uti iam cautum fuit pro missis quotidianis lectis ?

II. Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam, an oratio recitanda debeat esse *Deus veniae largitur*, vel alterutra ex duabus orationibus positis in fine Missalis *pro pluribus defunctis*, nempe *Deus cuius proprium est*, aut *Animabus quaesumus Domine*?

Resp. 12 aug. 1884 in Vigevanen. ad 1 , n. 5918 : « Servetur decretum in Petrocoricen., et in casu dicatur oratio *Deus veniae largitur* etc. »

23. S. R. C. decreto diei martii 1862 in una Palmae in Baleari ad secundum decrevit : « Quod ad celebrandam missam de requie in duplici non impedito diebus 3, 7, et 30 non requiritur quod defunctus sic ordinaverit in suo testamento, sed voluntas consanguineorum , amicorum, vel testamenti executorum ». Quaeritur :

I. Sub verbis *duplici non impedito* comprehenditurne etiam festum duplicis maioris ?

II. Quatenus affirmative, licetne hanc decisionem retinere etiam pro funeribus anniversariis ad petitionem vivorum,non relictis a testatoribus ?

Resp. 23 febr. 1884 in Neapolitana ad 7 n. 5907 : « Quoad I. Affirmative. Quoad II , provisum in praecedenti ».

24. Pluries S. R. C. decrevit ut infra octavas privilegiatas celebrari non liceat anniversaria pro defunctis. Hinc quaeritur : Praeter octavas Epiphaniæ, Paschatis Resurrectionis , Pentecostes et Corporis Christi, debetne considerari uti privilegiata etiam octava Nativitatis Domini , ita ut et haec quoque anniversarium funus excludat ? Dubium oritur ex eo quod scriptores rerum liturgicarum de hac re alii aliter sentiant.

Resp. ibid. ad 8 : « Affirmative ».

25. Decreto S. R. C. diei 3 decembris 1701 in una Bergomen., ad tertium, statutum fuit, ut anniversaria pro defunctis quae in octavas privilegiatas incidunt, cum post praedictas octavas transferri debeant, privilegium amittunt, ut celebrari possint in duplici maiori. Quæritur :

I. Cum haec anniversaria celebrari non possint in duplici majori, poteruntne celebrari saltem in duplici minori ?

II. Quatenus affirmative ad primam partem, valetne id etiam pro iis anniversariis , quae cum in Hebdomadam maiorem inciderint , post octavas Paschatis celebranda sunt ?

Resp. ibid. ad 9: « Quoad I. Affirmative. Quoad II. Provisum in præcedenti».

26. In determinando die 3, 7, et 30, cum possit talis dies computari vel a die mortis, vel a die depositionis, quaeritur : Dies mortis vel depositionis debentne includi vel excludi ? ex gr. si depositio fiat die prima mensis, et cum velit determinari die tertia a die depositionis , erit dies tertius an quartus eius mensis ?

Resp. ibid. ad 10 : « Utrumque servari posse , iuxta Ecclesiae consuetudinem ».

27. In Ecclesia Cathedrali Caurien.

quandoque celebrantur missae de requie cum assistentia totius Capituli, quae tamen missae appellantur anniversaria, licet improprie,utpote non fundata pro die obitus,quaeritur:An praedictae missae dici debeant post nonam, vel post primam?

Resp. 9 iun. 1884 in Caurien. ad 9, n. 5913 « Servetur rubrica Missalis tit. XV *De Hora celebrandi missam* n. 3 ».

28. In ecclesiis, praesertim parochialibus, mos viget, ut infra annum, et maxime in octiduo defunctorum, fiat pro defunctis SS. Eucharistiae Sacramenti expositio, in qua in eorumdem suffragio ante *Tantum ergo* psalmus *Miserere* cantari solet. Quum S. R. C. declaraverit die 16 dec. 1828 et 18 febr. 1843 tolerandam esse consuetudinem, si adsit, concludendi praedictum psalmum cum versiculo *Requiem aeternam* etc.atque cum haec conclusio multum conferat ad excitandam magis magisque pietatem ac devotionem erga animas fidelium defunctorum igne Purgatorii detentas, hinc quæritur : An, ubi non adest, introduci possit consuetudo enuntiatae psalmi conclusionis ?

Resp. 12 aug. 1384 in Vigevanen. ad 2, n. 5918 : « Negative ».

29. Ob Religiosarum Familiarum suppressionem, in civitate Neritonen. Fratres Ordinis Minorum S. Francisci Reformator., etsi nequeant cohabitare in coenobio adnexo propriae ecclesiae sub titulo S. Antonii, in hoc tamen sacras de more functiones peragunt, eo vel magis quod sodalitium Tertii Ordinis ipsius S. Francisci, ac Pia Unio sub invocatione Deiparae Perdolentis ibi sedem habeat. Exinde tamen nonnulla dubia orta sunt circa exequias, cuinam scilicet parocho et Capitulo Ecclesiae Cathedralis, vel ipsis religiosis ius spectet celebrandi exequias defunctorum ad eas sodalitates pertinentium, quorum cadavera idcirco in ecclesia S. Antonii deferuntur. Hinc quaeritur :

I. Cuinam ius competat exequias celebrandi in ecclesia praedicta, Fratribus ne, quorum propria est ecclesia, vel parocho et capitulo Ecclesiae Cathedralis ?

II. Exequiis in eadem ecclesia Regulari absolutis, possunt ne iidem Religiosi (absque superpelliceo et stola) ceterique confratres ad coemeterium deferre cadaver, quando a defuncti parentibus parochus ad id non invitatur ?

Resp. 12 sept. 1884 in Neritonen., n. 5922 : « Ad I. In casu ius exequiarum spectare ad Religiosum rectorem ecclesiae regularis, salvis juribus parocho competentibus. Ad II. Affirmative, sub conditione quod sacerdos e Religiosis superpelliceum et stolam induat : dummodo tamen non obstet peculiaris aliqua praescriptio dioecesana ».

30. Cum festa S. Joseph et Immaculatae Conceptionis B. M. V. ad primum gradum inter solemnitates erecta sint, quaeritur an his diebus liceat celebrare missam solemnem de requie praesente cadavere, uti fit feriis 2. et 3. infra octavam Paschae et Pentecosten ?

Resp. 29 dec. 1884 in Lucionen. ad 8, n. 5929 : « Negative ».

31. In oratione missae de requie pro Cardinali presbytero, sed Episcopo, cuidam Ecclesiae consecrato et adscripto, num dicendum, ut docet Castaldi (Praxis Caerem. lib. II. sect. IV. cap. V. n. 6) *Deus qui inter... famulum N. Presbyterum Cardinalem pontificali fecisti dignitate vigere*, an vero *famulum tuum N. Episcopum Cardinalem pontificali fecisti dignitate vigere?*

Resp. 23 sept. 1885 in Rhemen. ad 5, n. 5949 : « Dicendum priori modo ».

32. Num permitti, vel saltem tolerari queat, invecta ab antiquis temporibus consuetudo ; vi cuius in deferendis funebri pompa fidelium cadaveribus, semel aut pluries feretrum in via sive platea deponitur, et post cantum antiph. *Libera me Domine*, lustrali aqua aspergitur cum multiplici cleri emolumento ?

Resp. 20 nov. 1885 in Marsorum, n. 5951 : « Expositam consuetudinem, dummodo turpis lucri gratia non fiat, quod scandalum aut admirationem pareret, in casu tolerari posse ».

33. Tum ex decreto S. C. de Propaganda fide die 17 iulii 1858 pro Regno Neerlandiae, tum ex suis statutis, Canonici Ecclesiae Cathedralis Harmelensis semel in mense conveniunt in Cathedrali ad recitandam horam tertiam, et dein missae solemni adstandum. Quum vero plura sint anniversaria persolvenda, ne pluribus conveniant diebus, haec adimplere consueverunt in ipso die conventus mensilis, celebrando anniversaria in altari minori, dum interim in alio altari missa legitur quasi conven-

tualis officio diei respondens. Quaeritur, num Capitulum per eam rationem officio seu muneribus satisfaciat, et in casu negativo, Episcopus hodiernus indultum Apostolicum implorat, propterea quod plures canonici distent a civitate Cathedrali, ita ut molestissimum esset pluries in mensem ad eam venire.

Resp. 17 ian. 1887 in Harlemen. ad 3, n. 5977: « Negative; ideoque singula anniversaria, de quibus in casu, adamussim celebranda, et quidem alio in die quoties Capitulum mensibus ianuario ac novembri conveniat ad Ecclesiam Cathedralem die Dominica, vel in festo primae aut secundae classis, etsi non praeceptivo ».

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO IV.

Professione.

(Contin.—V. Par. I. di q. Vol. pag. 256-259)

Articolo II.

Qualità dei voti che si emettono. Voto di povertà.

Sommario—145. Non parliamo dei voti particolari di ciascun istituto, ma dei voti comuni —146. 1.° voto comune, di povertà, ch'esclude il dominio. Che cosa, e di quante specie, sia il dominio—147. Qual dominio escluda il voto di povertà—148. Natura del voto solenne e semplice di povertà—149. Il voto semplice di povertà esclude il dominio attuale—150. Come sia regolato negl'Istituti di voti semplici il voto di povertà: norme della S. Sede—151. Chiarimenti su queste norme—152. Che cosa sia l'*amministrazione*, l'*usufrutto* e l'*uso*—153. Interessante quesito—154. Risposta—155. Norme sul voto di povertà pei religiosi ch'emettono i voti semplici prima dei solenni—156. Norme sul voto di povertà per le religiose di voti semplici, nei monasteri di voti solenni, che per la nequizia dei tempi sono impedite di professare solennemente.

145. Avendo esaminato in genere che cosa sia e di qual valore la professione de' voti semplici, fa d'uopo investigare la qualità dei detti voti. E innanzi tutto diciamo che i tre soliti voti di povertà, di castità e di obbedienza non sono sempre i soli che si emettono. Imperocchè, come nella professione de' voti solenni, in taluni ordini religiosi, ai tre voti sostanziali si aggiunge un quarto, p. e. di non ambir dignità, di redimere gli schiavi, di curar gl'infermi ecc., così nella professione dei voti semplici può emettersi ancora il voto di servire negli ospedali, di ammaestrare i fanciulli poveri, di far missioni nei villaggi e simili. Noi qui non parleremo di questi voti aggiunti, i quali tanto valgono, quanto dalle proprie Costituzioni vien dichiarato. Parleremo invece dei tre voti sostanziali, di povertà, di castità e di obbedienza; e ci adopreremo di chiarirne la natura e la estensione, affinchè ciascun professo valga a ravvisare i limiti della obbligazione da lui contratta.

146. E a cominciare dal voto di *Povertà*, poichè questo riguarda il dominio sulla proprietà, per ben intenderlo, premettiamo la definizione del dominio, che ne dà il Ferraris (v. *Dominium art. I, n. 8*): « Dominium proprietatis, egli dice, est facultas disponendi de re sua pro libitu in suum commodum ». Si dice in *suum commodum* per distinguerlo dal dominio di giurisdizione, la quale va tutta in utilità dei sudditi.

Lo stesso autore distingue il dominio in *perfetto* ed in *imperfetto*. Il primo, che dicesi anche *pieno*, « est facultas libere et licite disponendi de re etiam in proprium commodum, et quoad omnes usus a lege non prohibitos »; e soggiunge: « Adeoque hoc dominium perfectum, seu plenum importat liberam dispositionem tam rei, quam fructuum, seu emolumentorum eiusmodi ». L'imperfetto è poi quando, o si ha solo il dominio della cosa, e dicesi dominio diretto o *radicale*; o solo il dominio dei frutti e dell'uso; e dicesi dominio utile o *attuale*.

147. Il voto di povertà, qualunque sia, esclude il dominio pieno: non sarebbe povertà quando si possedessero beni, dei quali si potesse usare a piacimento. Esclude altresì il dominio *attuale*: anche la sola facoltà di usufruire a volontà dei beni altrui, sarebbe contrario alla povertà.—Non esclude però il dominio *radicale*, quando questo sia

scompagnato dall'*attuale*. Non giova aver diritto ai beni, laddove non si possa usare dei medesimi. « Ius radicale, insegna il Lucidi *(De Visit. SS. LL. de 5.° Rel. cap. App. Art. III, n. 313)*, per se ipsum vox est, ac nihil, si ab actuali segregetur; nam distinctio dominii radicalis et actualis est mere metaphysica, et ideo invecta, ut clara et adaequata rei notio existat ». Noi per verità stentiamo a riconoscer nullo in sè il dominio radicale, il quale e può cedersi ad altri e può far rivivere il dominio attuale. Non possiamo però non ravvisarlo conciliabile col voto di povertà, perchè niun vantaggio esso reca delle proprie sostanze a colui che ne cede ad altri il dominio attuale.

148. Poste le dette nozioni, si rende assai chiara la natura del voto solenne, come pure quella del voto semplice di povertà. Il voto solenne è quando uno si spropria del dominio così utile, come radicale. Il voto semplice è quando si cede ad altri solo il dominio utile, ritenendosi il radicale. « Tale simplex votum paupertatis, dice il Ferraris *(v. Votum art. 2, n. 122* parlando del voto semplice di povertà ch' emettono gli scolastici della Compagnia di Gesù, del quale noi pure tenemmo parola nel Capo I), privat religiosum solum dominio et iure actuali utendi ac disponendi de bonis temporalibus, arbitrio suo, absque facultate superiorum, et non dominio radicali et in actu primo. Votum autem solemne paupertatis emissum in professione solemni religionis, privat sic professum non solum dominio ac iure actuali, sed etiam dominio radicali, et in actu primo, idest omni iure ac facultate tam valide quam licite disponendi de bonis temporalibus antea habitis, ac alia postea acquirendi et alienandi, ut clare habetur ex *Cap. un. De voto in 6.*, et coadiutoribus formatis in soc. Iesu est statutum a Greg. XIII in constit. *Ascendente Domino*. Layman, Spover et alii ».

149. Restringendo il nostro discorso al solo voto semplice di povertà, che si emette nei novelli Istituti, diciamo in genere che siffatto voto esclude solo il dominio attuale, non già il radicale. Si ha sempre diritto alle proprie sostanze, benché l'uso non ne sia consentito. E però il professo e può disporre delle medesime sostanze e può accettarne altre, tanto solo ch' egli, finchè dura il voto, non se ne avvantaggi in modo alcuno per sè. È questo ancora l'insegnamento del ch. Lucidi *l. c. n. 317*: « Et valide et licite, egli dice, qui simplici paupertatis voto tenetur, disponere poterit lubitu suo de bonis ad se spectantibus, aut post vota simplicia emissa sibi delatis, dummodo ne id faciat ad suum commodum adeoque institutum, in quo idem commoratur, nihil iuris ad eadem bona sibi vindicare poterit ».

Abbiamo ciò detto *in genere*; giacchè se le costituzioni speciali di un istituto assegnino diverse norme intorno all'osservanza di questo voto, fa d'uopo stare strettamente alle medesime, e fa d'uopo starci in virtù del voto, cioè sotto grave obbligo, giacchè le costituzioni, determinano la qualità e la estensione della povertà che con voto si promette a Dio. Così pure il Lucidi *l. c. n. 319*: « Quod si in constitutionibus peculiaribus instituti, cui se vovens addixit, constitutum ac determinatum fuerit qua ratione actuale voventis dominium exerceri debeat, iisdem constitutionibus adhaerendum est; aliter enim contra easdem grave peccatum admitteretur ».

150. Ora dovremmo esaminare, intorno a tal materia, le costituzioni dei singoli istituti dalla S.Sede approvati, per conoscere più precisamente come vada regolato in essi, l'adempimento del voto di povertà. Ma sarebbe opera lunga e di vantaggio punto generale (1). Ci limitiamo solo a recare la for-

(1) Togliamo dal Lucidi *l. c. n. 320 e segg.* le particolari disposizioni di taluni istituti di voti semplici quanto al voto di povertà.

Nella Congreg. de' Passionisti, le Costituzioni permettono ai professi che escono dall'Istituto di ricuperar pienamente il dominio dei proprii beni. In ordine all' usufrutto, possono disporne, pel tempo che dimorano in Congregazione, a vantaggio di un qualche proprio consanguineo, ed in morte di costui, possono disporne a vantaggio di qualunque altra persona. L'Istituto poi nulla può possedere di beni stabili o di rendite fisse.

Nella Congreg. del SS. Redentore le Costi-

mola adottata dalla S. C. dei Vescovi e Regolari, e dal 1858 in poi generalmente imposta ai nuovi Istituti di voti semplici, come si legge nella Raccolta del Card. Bizzarri per l'Istituto de' PP. Maristi (*Presbyterorum Societatis Mariae*). È la seguente :

« Professi in hoc instituto dominium ra-
« dicale,ut aiunt, suorum bonorum retinere
« poterunt, sed eis omnino prohibita est eo-
« rum administratio et redituum erogatio at-
« que usus.Debent propterea ante professio-
« nem cedere, etiam private, administratio-
« nem,usumfructum atque usum, quibus eis
« placuerit, ac etiam suo instituto, si ita pro
« eorum lubitu placuerit. Huic vero cessio-
« ni apponi poterit conditio quod sit quan-
« documque revocabilis : sed professus hoc
« iure revocandi in conscientia minime uti
« poterit, nisi accedente Apostolicae Sedis
« placito. Quod etiam dicendum erit de bo-
« nis, quae post professionem titulo haeredi-
« tario eis obvenerint. Poterunt vero de do-
« minio, sive per testamentum, de licentia
« tamen superioris generalis, sive per actus
« inter vivos libere disponere, quo ultimo
« eveniente casu cessabit concessio ab eis
« facta quoad administrationem, usumfru-
« ctum et usum, nisi eam concessionem
« tempore eis beneviso firmam voluerint,
« non obstante cessione dominii. Professis
« autem vetitum non est ea proprietatis a-
« cta peragere de licentia superioris, quae
« a legibus praescribuntur. Quidquid pro-
« fessi sua industria, vel intuitu societatis
« acquisiverint, non sibi adscribere aut re-
« servare poterunt , sed haec omnia inter
« communitatis bona refundenda sunt ad
« communem societatis utilitatem ».

151. Crediamo ben fatto dare qui di questa formola qualche chiarimento :

a) I professi degl' Istituti di voti semplici potranno ritenere il dominio dei propri beni, che appellasi radicale.—Che cosa sia il dominio radicale , già lo vedemmo innanzi. Qui notiamo solo quel *potranno ritenere* ; e vuol dire che è in potestà del professo di rinunziare, se vuole, anche al dominio radicale, donandolo ad altri prima della professione ; per la quale donazione , non essendoci ancor vincolo di voto, non si richiede il consenso dei superiori.

b) Ma è ad essi del tutto vietata l'amministrazione de' detti beni, come pure l'erogazione e l'uso delle loro rendite. È questo il dominio attuale , che non possono avere i professi dei voti semplici.

c) Debbono perciò, prima della professione, cedere, anche privatamente, l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso a chi ad essi piacerà; e se sarà loro in grado, anche al proprio Istituto.—È questo un atto da compiersi prima della professione, alla quale altrimenti non potranno essere ammessi. L'atto si potrà fare anche privatamente, cioè senza l'intervento del notaro o civile o ecclesiastico. La cessione dovrà essere piena, senza riserva di sorta, e dee riguardare *l'amministrazione, l'uso* e *l'usufrutto* dei beni. Spiegheremo appresso il valore di queste cose. — La cessione potrà farsi a qualsivoglia persona o congiunta o estranea ; sarà certo però fatta meglio al proprio Istituto.

d) Per siffatta cessione può apporsi la condizione che sia rivocabile in qualsivoglia tempo ; ma il professo non può avvalersi di questo diritto , senza il beneplacito della S. Sede.—La ragione di ciò sembra esser questa. La mutazione dell'amministratore è un quasi volersi ingerire nell'amministrazione medesima dei beni, che va interdetta del tutto

---

tuz. prescrivono: « Quoniam Congregationis sodalis suorum bonorum proprietatem semper retinet, de iis disponere poterit in utilitatem suorum coniunctorum: quod si non fecerit in horum beneficium, id facere debebit in beneficium Congregationis ».—Quanto all'usufrutto fu risoluto in un Capitolo generale, ed approvato dalla S. C., che se ne può disporre a favore di consanguinei o di affini sino al 4.° grado, o in favore dell'anima propria, o anche in altro uso, ma con licenza dei superiori.

Nell'Istituto della Carità, fondato dal Rosmini, vien disposto che sian pronti i professi a sopportar la privazione di ogni dominio legale ed attuale, quando ai superiori piacesse di privarneli. Con questa condizione ritengono presso di sè il doppio dominio. Coloro cui vien consentito dai superiori di posseder qualche cosa, non possono null'altro accettare senza che loro ciò venga imposto dai superiori.

ai professi di voti semplici. Chi dunque s'è obbligato con voto di non amministrare più beni temporali, non può da sè recare mutazione alcuna nella loro amministrazione.

e) Il che va detto altresì dei beni che dopo la professione possono conseguir per titolo di eredità.—Ciò che si è detto dei beni che il professo avea prima di votarsi a Dio, deve dirsi pure de' beni che può ricevere dopo, in eredità. Anche per questi, collo medesime norme, deve costituire l'amministratore che ne abbia l'uso e l'usufrutto. E però se l'amministratore è lo stesso di quel di prima, non v' ha bisogno di venia Apostolica. Ove poi se ne voglia uno diverso, devesi ottenerne la facoltà della S. Sede.

f) Del dominio poi, sì per testamento, come per atto fra vivi, potranno liberamente disporre, con licenza però del superiore generale, e nell'ultimo caso, (di donazione fra vivi) cesserà la concessione da loro fatta quanto all'amministrazione, all'usufrutto ed all'uso, se pur non vogliano che quella rimanga ferma, non ostante la cessione del dominio.—Poichè i religiosi di voti semplici non si spogliano del dominio radicale, questo possono cederlo a chi loro piaccia. Devono però ottenerne licenza dal superiore generale. Passato ad altri il dominio radicale, passa pur l'attuale, cessano il mandato e le concessioni fatte all'amministratore. Se poi vogliono che questi continui a godere il dominio attuale, possono permetterlo, non ostante che ad altri ne abbiano ceduto il radicale.

g) Non è vietato ai professi di fare con licenza del superiore atti di proprietà, che sono prescritti dalle leggi.—Per esempio rinnovazione di titoli, volture fondiarie, ecc. pei quali basta la licenza del superiore locale.

h) Tutto ciò che i professi avranno acquistato o di propria industria o ad intuito dell'Istituto, non possono addirlo a sè o conservarlo a proprio conto, ma devono metterlo in comune pel bene della intera Società.—I soli beni ereditarii che si ricevono dopo i voti, possono appartenere al professo come si è detto sopra *e)*. Qualunque altra cosa gli venisse o per titolo gratuito, o per titolo oneroso, deve darla all'Istituto di cui fa parte.

152. Poichè il dominio attuale, di cui si priva il professo di voti semplici, consiste sopratutto nella rinunzia dell'amministrazione, dell'uso e dell'usufrutto de'proprii beni, giova ben determinare il valore di queste cose.

Amministrare un fondo vuol dire esigerne le rendite e spenderle secondo ragione; onde *l' erogazione delle rendite è compresa nell'amministrazione.*

Questa può essere o per conto proprio, ovvero per conto altrui. Nell'uno e nell'altro modo l' amministrazione va interdetta ai professi di voti semplici. Vi si aggiunge il divieto dell'*usufrutto*. Che cosa è l'*usufrutto* e che cosa è l'*uso*? Qual differenza corre fra questi? Ecco come spiega il Ferraris (*v. Dominium art. 1, n. 13*) : « Ususfructus est ius utendi ac fruendi re aliena, salva eius substantia; *l. 1, ff. de usufructu, et Just. eod. tit.* dicitur *jus* quod est quid commune ad dominium, usum nudum et usumfructum. Dicitur *utendi*, ut contradistinguatur a certis iuribus, nempe depositarii respectu depositi; creditoris respectu pignoris; isti enim nequeunt uti deposito, aut pignore, sine licentia domini. Dicitur *Ac fruendi*, ut distinguatur a mero usu; Differt enim usuarius simplex ab usufructuario, quod *usuarius* habet tantum ius utendi re aliena, non autem percipiendi, et alienandi fructus, et colligitur ex *t. 1. et 2, ff. de usu, et habit. et inst. eod. in princ.* Usufructuarius autem habet ius utendi re aliena, et percipiendi ac alienandi eius fructus; *l. Usufructu leg. 7, ff. de usufructu* ». Dunque l'*uso* è meno dell'*usufrutto* : il primo consiste nel diritto di servirsi della cosa a solo proprio vantaggio, senza poter disporre dei frutti; il secondo sta nel diritto non solo di servirsi della cosa, ma di percepirne e di alienarne i frutti a piacimento. (1).

(1) Il cit. Autore *l. c.* ecco come chiarisce la esposta teorica con esempio : « Hinc qui habet jus utendi equa, ea uti potest ad arandum; at non potest de eius pullis disponere: qui vero habet eius usumfructum, potest utrumque. Unde usufructuarius potest disponere de fructibus rei tam pro se, quam pro aliis, vendendo, donando, concedendo, locando, etiam invito proprietario. Non sic autem usuarius, ubi constat ex *tit. Instit. de usu et habitatione* ».

Dalla esposta teoria discendono i doveri del professo di voti semplici. Egli ritiene il diritto radicale sopra i suoi beni; ma di questi, durante il tempo dei voti, per nulla si può vantaggiare. Deve cedere ad altri l'*uso*, l'*usufrutto*, l'*amministrazione*. Per la cessione dell' *uso*, non può servirsi mai delle cose sue. Per la cessione dell'*usufrutto*, non può mai percepirne i frutti o disporne. Per la cessione dell'amministrazione, non può mai neppure ingerirsi intorno alla esazione ovvero alla erogazione delle rendite.

153. Qui si può fare un interessante quesito. Il professo di voti semplici nel cedere ad altri l'uso, l' usufrutto e l' amministrazione dei proprii beni, può apporvi la condizione che l'amministratore pigli dalle rendite quanto sia necessario per le spese di amministrazione, e il resto cumuli sopra i beni medesimi e lo metta a frutto? Il quesito, come abbiamo detto, è molto interessante, ed è ancor difficile, e sul medesimo, per quanto sappiamo, niuna autorevole decisione ha dato mai la S. Sede. Vuolsi dunque risolvere secondo i principii della scienza giuridica.

154. Sembrerebbe che si possa rispondere affermativamente, ove si consideri che ognuno prima di fare i voti è libero di disporre come a lui piace delle cose sue. D'altra parte, con questa condizione, per nulla viene a scapitare in lui la vita religiosa; giacchè egli dopo i voti, nè l'uso, nè l'usufrutto, nè l'amministrazione ritiene più dei beni proprii; e se i voti sono perpetui, non l'avrà mai per tutto il tempo della vita. Il cumulo intanto delle rendite superanti, o servirà per lui, dopo la cessazione dei voti (quando questi sieno temporanei), ovvero andrà a beneficio degli eredi, cui può sempre, in virtù del dominio radicale, legare i proprii beni.

Nondimeno si vuol riflettere che chi emette i voti, non si priva solo dell' uso, dell'usufrutto e dell' amministrazione, ma positivamente deve cedere ad altri tutti questi diritti: « Debent propterea ante professionem cedere, etiam private, administrationem, usumfructum atque usum, quibus eis placuerit ». Cedendo adunque l'usufrutto, con questo cede il diritto di percepire le rendite e di disporne. La cessione deve essere completa; e però, diremo col Ferraris l. c., « usufructuarius potest disponere de fructibus rei tam pro se quam pro aliis, vendendo, donando, concedendo, locando, etiam invito proprietario ». La condizione che si facesse all' amministratore di cumulare i frutti sulla sorte principale, verrebbe a privarlo del diritto dell' usufrutto che si deve compiutamente cedere a lui. Laonde, finchè la S. Sede non dichiari altrimenti, o non provvegga con opportune dispense, noi siamo di credere che quella condizione non si possa apporre.

Siffatta opinione trova una valida conferma in ciò che insegnano i Teologi per gli scolastici della Compagnia di Gesù, pei quali è altresì riservato il dominio radicale. Ecco come insegna il Layman (*Lib. IV, Tract. V, Cap. VII n. 3*): « Proprietas, qua privatur religiosus (scholasticus Soc. Iesu) per paupertatis votum, non significat dominium illud radicale (quale v. gr. etiam infans habet sub tutore constitutus) sed ius retinendi, disponendi ad suum arbitrium, et sine dependentia a praelato: hoc enim iure, tum habito, tum habendo, in perpetuum se exuit omnis religiosus per voluntariae paupertatis votum, acceptante Ecclesia, et omnino incapacem iuris reddente. Quare dominium radicale, quod religiosi illi retinere possunt, multo minus est quam in infante, aut pupillo: tum quia pupillus spem habet suo tempore acquirendi absolutum disponendi jus de rebus suis; non item religiosus: tum quia tutor non habet jus disponendi de rebus pupilli, nisi in eiusdem commodum; sed praelatus, sive Religio longe maius jus obtinet disponendi de rebus, quarum vel possessionem vel dominium radicale religiosus habet; ut nulla ei iniuria fiat, si praelati quibus voluntatem suam subdidit religiosus, ipsi auferant, et ad alios usus applicent ».—Dunque il religioso di voti semplici è da meno del pupillo, perciò sopratutto, perchè il tutore non può liberamente disporre delle rendite del pupillo se non a costui vantaggio; mentre l'ammini-

stratore del detto religioso può usare delle cose di questo e può liberamente disporre dei frutti.—Nè si dica che il Layman parla del superiore religioso, cui va sottoposta la volontà del suddito, non dell'amministratore che può essere una persona estranea. Imperocchè presso gli scolastici della Compagnia di Gesù, amministratore dei loro beni è l' Ordine; ma presso gl' istituti di voti semplici l'amministrazione dei beni di ciascun professo può affidarsi o all'istituto o anche ad altri; ma sì a questi come a quello, si cede e si rinunzia ogni diritto quanto all'uso e all'usufrutto, e perciò, in rispetto a tal materia, la volontà propria si sottomette a quella dell'amministratore. Questi poi, se può disporre dei frutti, può anche cumularli sulla sorte principale, a beneficio del professo, e crediamo che questi possa altresì raccomandarglielo, purchè non gliene faccia una condizione obbligatoria.

155. Ciò che si è detto dei professi di Voti Semplici, dicasi pure, quanto al voto di povertà, dei religiosi ch'emettono i voti semplici prima di professare solennemente.—Pio IX di s. m., col decreto *Neminem latet* della S. C. de' Vescovi e Regolari in data 19 marzo 1857, (V. *Mon. Eccl.* vol. V Par. I. pag. 34 segg.) prescrisse che in tutti gli Ordini di voti solenni, si dovessero fare i voti semplici, dopo i quali, trascorso almeno un triennio, si possono ammettere gli alunni alla solenne professione. Ora siffatti voti semplici, che da parte del votante sono perpetui, vanno regolati generalmente come quelli di cui fin qui abbiamo parlato. Ecco intanto come venne disposto, circa il voto di povertà: « Professi votorum simplicium dominium *radicale*, uti aiunt suorum « bonorum retinere poterunt, sed eis omnino interdictum est eorum administratio et reddituum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem votorum simplicium cedere pro tempore, quo « in eadem votorum simplicium professione « permanserint, administrationem, usumfructum et usum quibus eis placuerit, ac « etiam suo Ordini, si ita pro eorum libitu existimaverint ». Così fu dichiarato dalla S. C. de' VV. e RR. il dì 12 giugno 1858 ad IX (V. *Mon. Eccl.* l. c. pag. 36). Alla quale dichiarazione fu aggiunta quest'altra: « N. B. Huiusmodi declarationes extensae fuerunt ad alios Ordines, qui eas expostularunt, sed pro Ordinibus Minorum Observantium et Reformatorum, nec non Capuccinorum in art. IX sublata sunt verba « *Ac etiam suo Ordini;* si ita pro eorum libitu existimaverint »; et subrogata sunt alia verba, nempe *Non tamen suo Ordini* ».

156. Lo stesso vuolsi dire delle religiose di voti semplici nei monasteri di voti solenni, che, per la nequizia dei tempi, sono impedite di professare solennemente. Ecco quanto per esse dispose la S. C. de' VV. e RR. il dì 8 febbraio 1887, n. 4772?13. Fu domandato: « Non ostante il voto di povertà, conservano queste religiose il dominio di quelle cose, che i Teologi attribuiscono alle professe di voti semplici, e sono: 1.° i beni temporali che possedevano prima dei voti; 2.° i frutti o le rendite dei prefati beni; 3.° gli altri beni, cui, dopo i voti, avranno diritto, p. e. alle eredità, ai legati ecc. 4.° quei beni che loro saranno donati da parenti o da amici, col permesso del superiore? »—E la S. C. così rispose: « Professae votorum simplicium « dominium radicale, uti ajunt, suorum « bonorum retinere poterunt, sed iis om- « nino interdicta est eorum administratio, « et redituum erogatio atque usus. Debent « propterea ante professionem cedere, etiam « private, administrationem, usumfructum, « et usum, quibus eis placuerit, ac etiam « propriæ Communitati, si ita pro eorum « libitu existimaverint. Huic vero cessioni « apponi poterit conditio, quod sit quan- « documque revocabilis; sed Professa hoc « iure revocandi in conscientia minime uti « poterit, nisi accedente Apostolicæ Sedis « placito. Quod etiam dicendum erit de « bonis quae post professionem titulo hæ- « reditario eis obvenerint. Poterunt vero « de dominio, sive per testamentum, sive « per actus inter vivos libere disponere, « de licentia tamen Superiorissæ, quo ul- « timo eveniente casu, donationis nempe « inter vivos, cessabit concessio ab eis facta « quoad administrationem, usumfructum

« et usum, nisi eam concessionem tempore « eis beneviso firmam voluerint, non ob- « stante cessione dominii. Professis autem « vetitum non est ea proprietatis acta per- « agere, de licentia Superiorissae, quae a « legibus praescribuntur. De dote autem « non possunt disponere, quae tamen in « casu egressus, absque ullo fructu resti- « tuenda est. Quidquid professæ sua indu- « stria, vel intuitu Communitatis acquisie- « rint, non sibi adscribere aut reservare po- « terunt, sed cedere debent in Communi- « tatis utilitatem ».

E basti fin qui del voto semplice di povertà: passiamo ora ad esaminar la natura degli altri voti di obbedienza e di castità.

(*Continua*)

PROPOSTA DI CASI

N. B. Nel prossimo fascicolo daremo la soluzione dei casi proposti nel fascicolo precedente, e così di seguito.

2. Caso Morale.

Filiberto confessore ascolta la confessione di Pirro, il quale, fra le altre cose, gli dà ad intendere che ha fatto acquisto illecito di beni di Chiesa. Filiberto trasalisce a questo annunzio; e temendo le sanzioni del nuovo Codice, senza nulla imporgli, lo assolve e lo accomiata. Oppresso, dopo ciò, da gravi rimorsi e da timori d'incolte censure, chiede:

1.° Che cosa egli doveva imporre a Filiberto?

2.° Ha commesso grave colpa nel dare a lui l'assoluzione?

3.° È caduto in qualche pena ecclesiastica?

2. Caso Canonico

Il Canonico Paracelso, Protonotario Apostolico, ha l'onore dei Pontificali. Questi, allorchè occorre di cantare nei dì festivi le messe corali del suo turno, presente il Capitolo, vuole usare la mitra e celebrare pontificalmente, benchè vi si oppongano gli altri canonici.

Si chiede:

1.° Competono al Protonotario Apost. preminenze sugli altri Canonici quando va unito in corpo con essi?

2.° Che deve dirsi di Paracelso?

2. Caso Liturgico.

Amilcare prete infermo ha il privilegio dalla S. Sede dell'oratorio privato personale, senza eccezione di giorni. Posto ciò, nel dì solenne di Natale desidera celebrare in casa, come nei pubblici oratorii, le tre messe. Non essendo però sicuro di ciò, chiede:

Gli è lecito celebrare tre messe il dì solenne di Natale nel suo privato oratorio?

BIBLIOGRAFIA

AERTNYS GIUSEPPE—Theologia Moralis, iuxta doctrinam S. Alphonsi Mariae de Ligorio Doctoris Ecclesiae, auctore Ios. Aertnys C. SS. R. Theologiae Moralis et S. Liturgiae professore—Editio altera, aucta et recognita—Tornaci H. et L. Casterman, 1890—In 8.° gr. Vol. I di pag. XVI, 490; Vol. II, di pag. 468.

— Supplementum ad Tractatum de VII Decalogi præcepto, secundum Ius Civile Hollandicum, auctore Ios. Aertnys, C. SS. R. — Galopiae typis M. Alberts, 1886—in 8.° gr. di pag. 32.

Ecco un' opera commendevolissima di Teologia Morale. È un dotto figliuolo del gran Dottore della Morale cristiana S. Alfonso M.ª de Liguori, che svolge la teorica di un tanto Padre, ne interpreta il vero pensiere, l'applica ai nuovi casi svariatissimi dei tempi nostri. Quello poi che rende singolarmente pregevole quest'opera, si è la mirabile chiarezza della esposizione e l'ordine razionale delle sue parti. Imperocchè le varie dottrine sono svolte per principii, e poi derivate alle pratiche conseguenze con rara lucidità e precisione. Per questo, la prima edizione, come fu conosciuta, venne in breve tempo esaurita. La lodarono illustri periodici del Belgio, della Francia, dell'Olanda, della Germania, dell'Austria, dell'Irlanda e dell'America. Personaggi dotti e chiarissimi la commendarono. Questa seconda edizione poi si avvantaggia sulla prima per non poche correzioni ed aggiunte; e le accrescono pregio la bella carta e i nitidi caratteri. Vogliano provvedersene quanti dànno opera allo studio teologico-morale, e quanti esercitano il ministero difficile delle confessioni. Le richieste, col prezzo relativamente tenue di L. 10, si mandino al ch. Autore in Wittem (Olanda).

GIOVANNINI ENRICO—I Doveri Cristiani esposti alla studiosa Gioventù Italiana da Mons. Enrico Giovannini cameriere segreto di S. S. Leone XIII e commendata da Cardinali, Vescovi e da illustri scrittori—Settima edizione, corredata di nuove aggiunte, massime sul Socialismo e Comunismo—Bologna, Tip. Pontif. Mareggiani, 1890.--in 16.° di pag. 556.

È la settima volta che questo libro viene a luce. Nel giro di non molti anni ha ricevute tali approvazioni e tante lodi ha riscosso, che ben sei copiose edizioni se ne son potute esaurire. Non solo la stampa cattolica nostrana ed estera, ma i più eminenti Prelati l' hanno additato come uno dei libri più opportuni per la gioventù, affinchè questa venga compiutamente istruita nelle dottrine di nostra santa Religione, e venga premunita contro le insidie ed i pericoli senza numero della incredulità odierna. Ai quali amplissimi suffragii mette il colmo un Breve onorifico dell'immortale Pontefice Leone XIII, in cui, parlandosi de' varii scritti del ch. Autore, sta detto: « Sive officia christianorum edisseras, sive praecipua doctrinae catholicae capita explicando tuearis, sive de germana gentium urbanitate perniciosove sectae massonicae instituto disputes, hoc semper erudite contendis, quæ vera, quæ honesta, quæ utilia sunt ostendere, maximeque adversus fallaciam opinionum ingenia armare atque exercere adolescentium, ne insidiis excepti a veritate desciscant ».—Quest'ultima edizione poi va preferita alle precedenti, non solo per maggior correttezza, ma ancora per notevoli giunte, massime rispetto alle ardenti quistioni del giorno sul socialismo e sul comunismo.—Noi la raccomandiamo con tutte le nostre forze alla gioventù, ed a quanti hanno cura di essa.—Prezzo: L. 2.50 presso l'Autore in Bologna.

SODO GIOVANNI — I Fondamenti di una perfetta consacrazione degl' iniziati al Sacerdozio a discepoli del S. Cuore di Gesù. Idee e proposte di un Sacerdote napoletano, con appendici e preghiere—Napoli, Stab. tip. dell'Ancora—in 32. di pag. 205.

Bella e opportunissima è la idea che qui si propone, di stringere in santa lega gl'iniziati al Sacerdozio nella devozione al Ss. Cuore di Gesù. Poichè questa devozione mena alla imitazione di sì perfetto Esemplare, potrà senz'altro più efficacemente produrre negli ecclesiastici quella santità ch'è propria del loro stato. In quest'opuscolo si additano i fondamenti di siffatta consacrazione, che si riducono a tre: 1.° alla cognizione e all' amore grande di Gesù; 2.° alla immolazione della propria volontà; 3.° alla forma e al metodo veramente chericale della vita. Lo sviluppo di questi capi è fatto con molta saviezza ed unzione, e forma una raccolta di efficacissimi documenti per la santificazione de' chierici. — Facciamo voti che a così bella proposta tutti vogliano aderire, provvedendosi di quest'opuscolo in cui si condensa un vero tesoretto di pietà. Vendesi in Napoli per cent. 80 presso i Fratelli del Giudice, Trinità maggiore n. 7 —e Lorenzo Lapegna, Trinità Maggiore n. 42.

CRONACA GOVERNATIVA

—

Leggi e Decreti.

Decreto sul concorso delle Confraternite per gl'inabili al lavoro—(Continuaz. e fine—V. p. 22-24 di q. P.)

« Art. 15. Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

« Art. 16. Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14, non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti dell'art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

« Art. 17. Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidî in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del Comune di origine del mendico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall'obbligo di cui all'art. 81 della legge.

« Art. 18. Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese

obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

« Art. 19. Per determinare l'onere cui saranno soggette le confraternite, si terrà conto della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in ordine alla legge de' 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, num. 2129.

« Le rendite delle confraternite, salve le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate nell'articolo seguente, saranno intieramente affette al fine di che nell'art. 81 della legge.

« Art. 20. Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:

« *a)* le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizi, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;

« *b)* quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;

« *c)* quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per lo adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

« Art. 21. Quando le confraternite non abbiano fatto la denunzia per le tasse di manomorta, vi provvederanno di ufficio i Ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'articolo 19.

« Art. 22. Alle confraternite che sieno state riconosciute come Opere pie, saranno applicate le disposizioni degli articoli 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

« Art. 23. Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico de' Comuni di origine.

« Art. 24. I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel presente decreto.

« Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

« Art. 25. Alla fine di ogni anno l'Intendente di finanza della Provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità e all'istituto equivalente.

« Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.

« La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

« Art. 26. Dalle deliberazioni dell'Intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.

« Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale am ministrativa.

« Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

« Art. 27. Delle disposizioni contenute in atti fra i vivi e in atti di ultima volontà, quando queste sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato Comune, dovranno i Notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i Ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al Sindaco del Comune medesimo.

« Art. 28. I funzionari di Pubblica Sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicità o di altri istituti equivalenti, i Sindaci, Presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i Notari e Ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio coll'ammenda da L. 20 a L. 300.

« Art. 29. Il presente decreto sarà presentato nella prossima Sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge. »

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1890)

Cause di Beatificazioni — Con decreto della S. C. de' Riti, confermato dal S. Padre ai 22 gennaio 1890 è stata dichiarata la validità di tutti i processi costruiti sia per autorità Apostolica, sia per autorità dell' Ordinario di Rodez, nella causa di Beatificazione della Vener. Serva di Dio Maria Guglielmina Emilia de Rodat, fondatrice della Congregazione delle Suore della Santa Famiglia.

Colla stessa data del 22 gennaio 1890 il S. Padre ha segnata di proprio pugno la introduzione della Causa di Beatificazione del Ven. Servo di Dio D. Bartolomeo Dal Monte sacerdote bolognese.

Gerarchia cattolica nel Giappone — Poichè il cattolicismo è mirabilmente progredito nel Giappone, il S. Padre ha recentemente decretato l'ere-

zione colà della Gerarchia Cattolica, costituendovi tre Diocesi ed una Metropolitana, in luogo degli attuali tre Vicariati Apostolici. Le sedi delle nuove Diocesi sono Tokio, Nagasaki, Kioto e Sendai. La Metropolitana sarà Tokio capitale dell'impero.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre s'è degnato di annoverare l'E.mo Cardinal Verga fra i Porporati componenti la S. C. degli Affari ecclesiastici straordinarii.

Con altro biglietto della medesima Segreteria sono stati nominati Consultori della S. C. delle Indulgenze e SS. Reliquie l' Ill.mo e R.mo Mons. Diomede Panici e il Rev. prof. Ernesto Binzecher.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

La S. Congr. di *Propaganda Fide* ha citato l'Istituto Orientale di Napoli (già collegio dei cinesi) per la restituzione de' beni incamerati in forza dell'ultima legge. Il Tribunale civile di Napoli le ha dato piena ragione, condannando l'Istituto a pagare alla detta S. C. oltre 60 mila lire in danaro ed a restituirle molti beni stabili.

— A Napoli la giovane Barbara Werner già luterana e la Sig.ª Emilia Veishaupt già calvinista abiurarono testè i loro errori e furono ricevute nella Chiesa Cattolica. Lo stesso fece a Roma la signorina baronessa Lala de Rappe di Svezia nella cappella di Mons. Sallua Arciv. di Lacedonia e Commissario del S. Officio.

— A Livorno il giovine prete Bertini Morini segretario di quel Vescovo e vice-rettore del Seminario Gavi ebbe da uno sconosciuto una gravissima ferita: si suppone, per odio settario!

— Il p. Agostino da Montefeltro ha predicata la quaresima nella Chiesa di S. Marco a Milano: affollatissimo è stato il sacro tempio; generale il plauso, come altrove.

— È morto di polmonite Mons. Gesualdo Loschirico esimio Arcivescovo di Acerenza e Matera. — Sono morti pure Mons. Prospero Curti Vescovo di Guastalla; Mons. Luigi Mariotti Vescovo di Montefeltro, e Mons. Giuseppe Carrano Vescovo di Cava e Sarno.

— A Roma il principe D. Giannetto Doria Pamphyli, passato di questa vita, ha legato un milione e mezzo di lire in opere di beneficenza.

— La Regina Margherita di Savoja ha assunto il patronato di una pubblica sottoscrizione che verrà aperta, per costruire a Massaua una chiesa cattolica per la missione italiana: ha elargito a tale scopo la somma di L. 2,000.

—

— Il S. Padre ha mandata una lettera importante all' E.mo Card. Benavides Arciv. di Saragozza, in cui si congratula dell'esito del Congresso cattolico di Madrid dello scorso anno, ed augura cose migliori al secondo, che dovrà presto radunarsi a Saragozza. Questa lettera ha suscitato molto entusiasmo in tutta la Spagna.

— La Camera di Baviera ha dichiarato che i Vecchi Cattolici non appartengono alla vera Chiesa di G. C. Essi perciò dovranno allontanarsi dalle chiese cattoliche, fin qui da loro occupate.

— Windthorst, capo del centro germanico, ha protestato che il suo gruppo insisterà più che mai perchè si tolgano i rimasugli del Kulturkampf, per tornare alla situazione di prima in riguardo ai cattolici.

— L' Episcopato Austriaco ha mandato un *memorandum* alla Camera dei Signori relativamente alla quistione scolastico-popolare, perchè i fanciulli cattolici sieno separati dagli altri; perchè si scelgano maestri cattolici; e perchè s'impartisca largamente la istruzione religiosa.

— Il S. Padre ha spedito un *Breve* al Card. Lavigerie, col quale approva l'associazione da questo fondata in favore dei giovani seminaristi che servono nell'esercito.

— Ricorrendo il 2.° centenario della B. Margherita Alacoque, il S. Padre ha concesso un giubileo da lucrarsi a Paray-le-Monial dall' 8 settembre al 1.° novembre.

— Al Monastero di Paray-le-Monial sono giunti dal Canadà due volumi con 82 mila firme di altrettante famiglie che si consacrano al SS. Cuor di Gesù.

— Si assicura che il governo portoghese ha deciso di sciogliere le logge massoniche e i circoli repubblicani.

— Nella Chiesa di Tunisi il vice-console di Francia, dopo la messa solenne, alla presenza delle autorità e di popolo numerosissimo, ha consegnato le insegne di cavaliere della Legione d'Onore a Suor Giuseppina Dafis che da sessant'anni prodiga le sue cure ai malati di tutte le religioni.

— Mons. Vigger Vescovo di Newark negli Stati-Uniti ha rigorosamente proibito ai suoi diocesani di frequentare le scuole dello Stato, a cagione dei gravi pericoli che vi corrono le anime.

— Nel Brasile le condizioni del Cattolicismo, dopo la proclamazione della Repubblica, sono fin qui sensibilmente migliorate. La Chiesa gode ivi una libertà piena ed intera quale non ebbe sotto l'impero di D. Pedro.

— È morta a Montpellier Suor Maria dei conti Tourniè Vailhac, figlia della Carità, la quale erogò di sue sostanze circa due milioni pei poveri di quel luogo.

— Sono morti: Mons. Gustavo Blac Vesc. tit. di Antigonoa e Vicario Apost. della Corea; Mons. Giordano Ballsieper Vesc. tit. di Tanasia, già Vicario Apost. del Bengala Orientale e poi Abate generale della Congregazione Benedettina Cassinese; Mons. Emanuele Mercader y Arroyo Vesc. di Minorca nella Spagna; Mons. Tagliabue Vesc. tit. di Pompeiopoli e Vic. Apost. del Ce-li Settentr. (Cina); Mons. Costante Maturino Hillion Arciv. di Porto Principe; Mons. Francesco Bernert Vesc. tit. di Azoto e Vic. Apost. di Sassonia.

—

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Di un parroco condannato ob odium plebis *in due conformi sentenze.*

Mediolanen. Remotionis a paroecia.— 29 Mar. 1890. — A pag. 26, Par. I di questo Volume, demmo conto di due sentenze conformi contro il parroco L., una della Curia di Milano, l' altra della S. C. del Conc., con cui quel parroco fu rimosso dalla cura *ob odium plebis*, e gli fu assegnata su quel beneficio la pensione di annue L. 500.

Il detto parroco, punto soddisfatto di tali sentenze, chiese ed ottenne dalla S. C. la grazia di una nuova udienza, e per mezzo di un novello patrono eccepì sopratutto come appresso:

1.° Il parroco L. soffrì un vero *spoglio* quando, prima del processo ordinario, fu allontanato dalla cura. Imperocchè lo spoglio si ha quando alcuno « sine manifesta causa et rationabili suis beneficiis spoliatur ». Così il *Cap. 7 de rest. spol.;* e la S. C. del Conc. in più decisioni, segnatamente *in Pharen. Reintegrationis 14 maii 1889*, in cui fu deciso doversi concedere la reintegrazione ad un parroco, privato della parrocchia per semplice lettera del Vescovo, « cum restitutione fructuum et emolumentorum in congrua summa ab Archiepiscopo de bono et aequo liquidanda ».— Or a chi abbia subìto lo spoglio, innanzi tutto, dee restituirsi il già tolto, e non prima di ciò potrà iniziarsi il processo. Nel caso intanto il parroco L. fu processato e condannato quando già era stato spogliato della parrocchia.

2.° Non fu dato a leggere al parroco L. il libello accusatorio, benchè lo avesse chiesto. L'accusa dovea mettersi in iscritto, giusta la forma canonica, cosicchè « si aliquid horum omittatur, processus esset nullus et reus absolvendus » (Reiffenstuel *tit. 1. lib. 5 Decr. n. 94*). La stessa istruzione della S. C. de' VV. e RR. del dì 11 giugno 1880 richiede « che nell'intimazione, se prudenza non vieti, gli si espongano (al reo) per esteso le accuse portate a suo carico, onde possa prepararsi a rispondere ».

3.° Il parroco L. non ebbe la triplice ammonizione, la quale dee precedere la sentenza. Così la S. Rota *in Cracovien. Parochialis 22 iun. 1767 cor. Guerra.* Così pure la S. C. del Conc. *in S. Severi* 4 apr. 1778; *in Terracinen.* 2 iun. 1860; *Parisien. Remotionis a paroecia.* 27 aug. 1764 etc.

4.° L'odio della plebe allora solamente può esser causa di rimozione dal beneficio, quando il beneficiato abbia commesso un vero e provato delitto, o si dimostri ostinato in esso, siccome insegnano il De Luca *De benef. in sum.* § *29 n.* 222, la S. Rota *in decis. 711 n. 6. cor. Dunoret* ecc. Ora queste cose non militano contro il parroco L., il quale poi non era così inviso a quel popolo come da alcuni si era dato ad intendere.

Su queste ed altre eccezioni, la S. C. il dì 29 marzo 1890 si radunò per emettere il suo giudizio. Ed al dubbio: *An sit standum, vel recedendum a decisis in casu*, dopo maturo esame, rispose: *In decisis et amplius.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Quando due sentenze uniformi passano in cosa giudicata, non v'ha luogo, per giustizia, a riesaminare la causa. Solo si concede talvolta, per grazia, in vista di gravi e pieni argomenti contrarii, di recedere da quelle. Nel caso, gli argomenti addotti dal difensore non erano di gran peso.

b) Il Vescovo può ben trasferire altrove un beneficiato da sè solo. Il *cap. Quaesitum de rer. perm.* § *fin.* stabilisce: « Si Episcopus causam inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas, ut quae uno loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere ».—Reiffenstuel, illustrando questo capo, *eod tit. n. 39*, scrive:» Procedit doctrina, etiamsi causa absque culpa beneficiati eveniat, v. g.

exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum, ita ut huius verba nil amplius fructificent, populus divina contemnat, vel scandalum nascatur etc. Ratio est, quia bonum publicum debet praeferri privato ».

c) Lo stesso si ha nelle *Decret. tit. 9 de Renunc. cap. 10:* « Propter malitiam autem plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare, quando plebs adeo durae cervicis existit, ut proficere nequeat apud ipsam, sed propter eius duritiam, quo magis satagit, eo magis iusto iudicio deficere permittatur ».

d) Il chiaro d'Annibale *Summula, tom. 3, p. 58 in nota* insegna sullo stesso proposito: « Licet Episcopo, etiam tamquam delegato Sedis Apostolicae, improbis vicarium ad tempus deputare; immo et imperitis coadiutorem adiungere (*Cap. 6 sess. 21 Trid.*); vel ex causa necessaria, ad aliam parochiam transferre (*cap. 5 de rer. permut. S. C. C. 27 ian. 18 dec. 1857 Act. XI, 159*) puta si in sua parochia scandalum praebet, vel cum mala plebs odit (Paris. *De resign.* Bened. XIV *C. Apostol. Minist.*) ».

e) La rimozione da un beneficio, col diritto ad una pensione sul medesimo, può bene ragguagliarsi ad una traslazione da un beneficio ad un altro. Giacchè la pensione perpetua, almeno in materia favorevole, si appella pur benefizio e sta in luogo di questo (Fagnanus *cap. Ad audientiam 31 de rescript. num. 117*).

f) Che nessuno possa essere privato di un beneficio, se non per un delitto preveduto dai canoni e *servato iuris ordine;* ed anche, trattandosi di delitto che ammetta emendazione, praemissis emendationibus (Trid. *ses.* 21 *cap. 6, de ref.*); ciò ha luogo sopratutto nei benefici senza cura. Nei beneficii curati poi, trattandosi di provvedere alla salvezza delle anime, *severius et expeditius agitur*, giusta l'insegnamento del prefato d' Annibale *l. c.*

g) Il libello accusatorio allora devesi esibire all'imputato, quando si procede per via di accusa, non quando per via d'inquisizione e di provvisione, come nel caso. Del resto non è necessario far ostensivo lo stesso libello, quand'anco si proceda per via di accusa, bastando che si notifichino con chiarezza gli addebiti.

h) Nel caso fu provata con ben 50 testimonianze non solo l'odio delle plebe, ma che quest'odio non era irragionevole.—Per le quali cose tutte, giustamente fu confermata la primitiva sentenza.

II.

Se il canonico statutario (o senza prebenda) sia vero canonico, con tutti i diritti e tutti i doveri canonicali.

Elnen. Canonicalis.—29 Mar. 1890.—Il Vescovo di Perpignano in Francia espose alla S. C. che, per lo stremato numero de' canonici della sua Cattedrale, promosse al canonicato tre degni sacerdoti di sua diocesi, i quali, benchè ottennero l'approvazione governativa (richiesta in quello Stato), non conseguirono però prebenda di sorta. Questi, dal perchè aveano diversi officii in quella diocesi, che non erano conciliabili con tutt'i doveri canonicali, protestarono che, non avendo prebenda per tal beneficio, ma solo piccolissimo emolumento, avrebbero possibilmente procurato di adempierne i pesi, ma non si credevano a ciò tenuti per coscienza.

Laonde il Vescovo, a cessare dubbiezze, propose a risolvere alla S. C. varî quesiti, che vennero così formolati:

I. An canonici sine praebenda et sine stipendio nominati, uti veri canonici habendi sint in casu.

II. An omnibus iuribus et privilegiis ad canonicatum pertinentibus, sede Episcopali tum plena tum vacante, fruantur in casu.

III. An stricte et in conscientia ad residentiam, ad chorale servitium, ad applicationem missarum pro fundatoribus et benefactoribus, et ad alia onera canonicis praebenda donatis propria, teneantur in casu.—Et quatenus affirmative;

IV. An et quomodo in eorumdem favorem locus sit remissioni et reductioni onerum in casu.

E la S. C., maturamente ponderati questi dubbî, il dì 29 marzo 1890 rispose:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Providebitur in IV.

Ad IV. Episcopo cum facultatibus necessariis ut, perdurantibus circumstantiis, pro sua conscientia dispensare valeat ab onere applicandi missam con-

ventualem, et reducendi onera residentiae et servitii choralis ad dies solemniores et alios sibi benevisos, facto verbo cum SS.mo.

Ecco le interessanti considerazioni che d'officio furono fatte, e che possono dar luce in altri casi simiglianti:

a) La canonia propriamente importa un certo diritto spirituale che proviene dalla elezione o ricezione *in fratrem seu canonicum*, siccome rilevasi dal *cap. 3 Cum M. Ferrariensis. De Constit.* Questo diritto spirituale consiste primamente in aver la sede in coro e la voce in capitolo, e in secondo luogo, e subordinatamente, in ottener la prebenda quanto prima si possa avere, la quale è una competente porzione di frutti canonicali; « quia non est congruum ut praebenda careat qui in canonicum noscitur esse receptus », come si ha dal *cap. 9. Relatum De praeb.* e dal *c. 19 Dilectus eod. tit. et 9 De const.*

b) Di qui viene che, quando uno semplicemente sia ricevuto in canonico, prima di conseguire le rendite canonicali, dicesi che ha la canonia o il canonicato; non ancor la prebenda. La quale è qualche cosa che viene aggiunta al canonicato, e che importa il diritto di ricevere gli annui frutti della canonia, o dovuti altrimenti pel titolo canonicale: onde chi ha l'una cosa e l'altra si appella canonico prebendato (*C. Sanctorum 2 dist. 70*).

c) Questa elementare teorica riceve applicazione nei canonici coadiutori, i quali son veri canonici, benchè non abbiano prebenda alcuna.

d) Da ciò si deduce che chi sia nominato canonico dal Vescovo e ricevuto *in fratrem*, dee riputarsi vero canonico, con tutt'i diritti e privilegii spettanti ai canonici, così in sede piena, come in sede vacante, benchè per la tristizia dei tempi, sia privato di qualsivoglia stipendio o prebenda.

e) Anzi quando la prebenda sia stata ingiustamente rapita dall'autorità civile, tanto più dee riputarsi di niun conto la sua mancanza, secondo i notissimi principii di dritto *Reg. in V Decret. et 64 in VI*, insieme al *cap. Quæ in eccl. De const.*—« Non enim potest admitti, scrive l'estensore di questa causa, quod ex eo quod Gubernium iniuste pensiones subtrahat, aut minuat, aut solvendo impar sit, hoc ipso iura quoque et privilegia canonicorum cessent, aut ecclesia impediatur titulos et officia vacantia, licet temporalibus destituta, valide et cum pleno effectu quoad spiritualia conferre. Non enim Ecclesia pendet a statu, nec spiritualia sua munia ita cum temporalibus connexa habet, ut, his deficientibus, non possit illa committere ».

f) Se poi per siffatti canonicati senza prebenda, all'investito competano pure tutti gli oneri e gli officii che vi sono annessi, non è sì facile il definirlo. Imperocchè in genere è vero ciò che insegna la regola 55 *iur. in VI*, che « qui sentit onus, sentire debet commodum et contra ». E però può sembrar duro, e contrario alla canonica equità, che uno sia costretto ai gravi e continui doveri canonicali, senza nessuna temporale retribuzione. E ciò tanto più, se si consideri, che non pochi di quei doveri non sono intimamente connessi col canonicato, ma vi sono aggiunti come per un quasi contratto e per le oblazioni e i legati fatti dai fedeli.

g) D'altra parte, vuolsi riflettere che i canonici, benchè sforniti di prebenda, pur ne hanno l'onore e la preminenza, il che deve aversi in pregio, anche perchè non di rado ciò arreca qualche particolare vantaggio. Inoltre alcuni officî sono talmente connessi col canonicato, che sembrano accettarsi col canonicato medesimo; e però siffatti canonici possono dirsi obbligati ai medesimi, almeno per l'implicito patto di adempierli. Finalmente vi ha taluni ministeri che, quantunque costituiscano un peso (come il regime della Diocesi in sede vacante), pur nondimeno sono richiesti dal pubblico bene, e non può prescindersi da essi. « Hinc videtur, dice l'estensore, nec capitulum, nec canonicos, nec forte Ordinarios posse suo morte canonicalia onera limitare et reducere, sed ad S. Sedem recurri oportere, ceu Benedictus XIV *Const. Cum semper oblatas* relate conventualis reductionem ob redituum imminutionem, monet ac praescribit ».

h) Per queste ragioni, la S. C. non ha voluto rispondere al terzo quesito; ma è ricorsa alla dispensa e alla riduzione pontificia, colla risposta del quarto,

III.

Chi abbia il diritto d'intimare il concorso ad un posto gratuito del Seminario di aliena Diocesi; se il Vescovo del luogo, ovvero quello del Seminario.

Calaritana, seu Cleastren. Iurium—29 Mar. 1890—Il sac. Raffaele Mulas di Locero, in Diocesi di Ogliastro (Sardegna), fra gli altri pii legati, stabilì che un giovine chierico della discendenza di lui, si avesse un posto gratuito nel Seminario di Cagliari, fino ad ottenere l'ultimo grado accademico. Il giovine dovea conseguire la maggiore approvazione in un concorso da tenersi ad Ogliastro, sotto la presidenza di quel Vescovo, e presente il sindaco di Locero.

Avvenne che, vacato il posto in detto Seminario fin dal 1881, il concorso, per ostacoli frapposti dai pretendenti, non fu potuto tenere che nel 1887. Fu intimato e preseduto dal Vescovo di Ogliastro, e fu scelto, per maggior numero di meriti, il giovane Severino Mulas.

Quando però questi presentossi colle lettere patenti del proprio Vescovo al Rettore del Seminario di Cagliari, non fu subito ricevuto, dal perchè il concorso fu intimato dal Vescovo di Ogliastro, non già dall'Arcivescovo di Cagliari, come si era fatto altre volte. Di che un altro giovane, Antonio Demurtas, anch'egli concorrente, fece opposizione per non essersi osservate le leggi di fondazione.

Discussa la controversia presso la Deputazione del Seminario di Cagliari, si stabilì d'invitarsi il Vescovo di Ogliastro a chiedere alla Curia di Cagliari la sanatoria per la omessa pubblicazione delle edittali in quel concorso. Ma il Vescovo di Ogliastro rispose, non aver bisogno di sanatorie, avendo egli operato conformemente al dritto. Di ciò non soddisfatto il Demurtas, volle ricorrere alla S. Sede.

La causa fu trattata il dì 29 marzo 1890 col dubbio: *An ius affigendi edictales pro concursu ad pensionem Mulas competat ad Calaritanum Archiepiscopum in casu.*—E la risposta fu: *Negative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Che il concorso, nel caso, dovesse tenersi ad Ogliastro e non a Cagliari, lo prescrivono le tavole di fondazione. Quando l'Arcivescovo di Cagliari accettò il legato, si obbligò di rispettare quelle leggi. Il successore poi nel beneficio, è tenuto ad osservare i patti del predecessore, come si ha dal *can. Eleutherius* 30 *caus.* 18 *q.* 2 e dal *c. Quoniam* 14 *De off. Deleg..*; come pure dalle *Reg. iur.* 46 *et* 77 *in VI.*

b) È questo un caso analogo al patronato. V'ha il diritto di presentare, ovvero il diritto attivo, per parte del Vescovo di Ogliastro; v'ha il diritto passivo in favore dei consanguinei del fondatore. L'Arcivescovo di Cagliari fa le parti d'istitutore, in una istituzione non libera, ma necessaria, come del *cap. 14 De iurepatr.*

c) Trattandosi di concorrenti col diritto passivo, non sembra sostanziale omissione l'essere ammoniti del concorso da uno, ovvero da un altro, purchè l'ammonizione sia stata fatta. Nel caso poi, non v'ha di ciò parola nelle tavole di fondazione.

d) Si ha in dritto che deve intimare il concorso colui che deve presedere all'esame. Queste cose sono correlative e connesse intimamente, siccome dimostrano il Reclusio *De conc. par. I, tit. 3 n. 32 seqq.*, il Garzia *De benef. par.* 9 *c. 2 in* 121 etc. E come in materia di giudizii sarebbe strano che un giudice citasse una persona per comparire non innanzi a sè, ma innanzi ad un altro giudice, così strano sarebbe in materia di concorsi che un altro vi presedesse.

e) L'affissione degli editti pei concorsi è un atto di giurisdizione, come ha dichiarato la S. C. de' VV. e RR. *in Nazarien. seu Tranen. ap. De Luca De jurisd. disc. 20*, e come insegnano i Dottori (De Luca *Miscell. discept.* 22 *n.* 5 *ad Conc. Trid. dis.* 7 *n.* 10 *et* 12; Garzia *De benef. par.* 9 *c.* 2; Pignatelli tom. 9 *cons.* 77, *n.* 49).— Non può perciò esercitarsi in aliena Diocesi, senza l'espresso consenso dell'Ordinario. Così il Tridentino *Sess.* 6 *cap. ult. de ref.*

IV.

Se possa ottenersi la facoltà di binare da una confraternita priva di messa nei dì festivi.

Ortonen. Binationis.—29 Mar. 1890—*Per summaria precum*—La confrater-

nita del SS. Sacramento, eretta nella Chiesa di S. Croce in Tollo, Diocesi di Ortona, era priva di messa nei dì festivi, per manco di sacerdoti. Si rivolse perciò alla S. C. del Concilio, chiedendo che al parroco di quel luogo venisse conceduta la facoltà di binare. L'Ordinario avvalorò la istanza col suo favorevole suffragio.

La S. C. però, discusso il caso, il dì 29 marzo 1890, rescrisse: *Non expedire.*

Eccone le precipue ragioni:

a) È legge della Chiesa che non si possa iterare lo stesso giorno dal medesimo sacerdote il S. Sacrifizio, « nisi (aliter) causa necessitatis suadeat » (*Cap. Consuluisti 3, de Celebr. Miss.*) ; cioè, come spiega la Glossa, « nisi aliter suadeat causa honestatis et utilitatis ».

b) Questa causa però di onestà e di utilità non vuolsi estendere così che qualunque ragione basti alla binazione. Bened. XIV nella Costit. *Declarasti nobis*, dopo aver detto « Theologos morales nimis indulgenter plures casus excogitasse », ha insegnato che siffatta iterazione non è lecita, se non 1° quando un parroco amministri due parrocchie o due popoli, così distanti tra loro, che in nessun modo possa bastare per entrambi una sola messa nei dì festivi — e 2° quando si trovi nel luogo una sola chiesa, in cui non possa raccogliersi l'intero popolo, nè possa aversi assolutamente qualche altro sacerdote.

c) La S. C. di Propaganda nel 1832 al Vescovo di Nicopoli in Bulgaria significò: « Sedem Apostolicam dictam facultatem (binandi) concedere in bonum spirituale fidelium, desiderio ut omnes praeceptum ecclesiasticum adimplere facile possint ». E nella Costit. *Apostolicum ministerium* per l'Inghilterra venne dichiarato che, solamente allora si dà luogo alla iterazione della messa, quando vi sia tale necessità, « ut nisi alicui sacerdoti duas missas eadem die celebrandi potestas concedatur, Ecclesiae mandato plures, non satisfacerent ».

d) Nel caso, non si aveano questi estremi; onde la S. C. giustamente rispose come si è detto.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Se valga oggidì il privilegio di trasferire ad altro giorno la festa del S. Cuore di Gesù.

Bergomen. — A R.mo D.no Caietano Camillo Guindani Episcopo Bergomen. Sacrae Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna declaratione propositum fuit, videlicet:

Utrum Rescriptum diei 7 Iulii 1815(1) quo Summus Pontifex Pius VII, facultatem concessit locorum Ordinariis transferendi Festum Ss.mi Cordis Iesu in *quamcumque anni diem* cum privilegio unius Missae de eodem Divino Corde propriae, valorem adhuc habeat pro universa Ecclesia, non obstantibus Decretis *Urbis et Orbis* die 23 Augusti 1856 et 28 Iunii 1889? »

« Sacra porro eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, rescribendum censuit: *Affirmative, facto verbo cum Ss.mo, attamen quoad extrinsecam tantum solemnitatem, et haec, in casu, transferenda est nonnisi in diem Festo Divini Cordis subsequentem, in qua non occurrat Duplex primae classis, Dominica privilegiata, aut aliquod Festum Domini:* servatis rubricis.

Die 30 Novembris 1889.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII ab ipsomet Secretario relatis, Sanctitas Sua rescriptum S.

---

(1) Il cit. Rescritto è del tenore seguente: « Sanctissimus in Christo Pater Dominus Pius Divina Provvidentia Papa VII desiderio flagrans magis magisque in dies augendi in Christifidelium animis cultum erga divinum Salvatoris Nostri Cor. dat et concedit Plenariam Indulgentiam perpetuo, profuturam etiam fratribus, qui nos in signo fidei praecesserunt et dormiunt in somno pacis, universis et singulis, qui rite poenitentes confessi quamlibet Ecclesiam publicumque Oratorium, etiam Regularium utriusque sexus, in toto orbe catholico, in quibus Festum SS. Cordis Iesu recolatur, devoto spiritu visitaverint, ibique pias ad Deum preces effuderint ex mente Sanctitatis Suae; facultatem praebens idem Festum in quamcumque aliam anni diem ab Ordinario loci approbandum transferendi, addensque gratiam ut in eiusmodi translatione Missa propria SS. Cordis Iesu celebrari possit et valeat. »

Congregationis ratum habuit et confirmavit die 11 Decembris anno eodem. »

CAJET. *Card.* ALOISI *Praef.*
Vinc. Nussi *Secr.*

II.

Circa l'occorrenza della festa di S. Paolo primo Eremita, con quella dei Sette Ss. Fondatori; e circa talune consuetudini del Giovedì Santo.

Ruthenen. — 30 Nov. 1889 — Jussu R.mi Episcopi Ruthenensis, hodiernus Redactor Kalendarii in usum Cleri ipsius Dioeceseos Ruthenen. Sacrorum Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. In Kalendario perpetuo ac Proprio eiusdem Dioeceseos dies XI Februarii Festo S. Pauli primi Eremitae Confessoris adsignata est, quum dies XV Ianuarii sit propria sedes festi Sanctae Tarcitiae Virginis. Quaeritur an Festum S. Pauli e die XI praefata removendum sit ut locum cedat novo Officio Sanctorum SeptemFundatorum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, vel potius hoc novum officium in prima insequenti die libera fixe reponendum?

Dubium II. In nonnullis Monialium Oratoriis Feria V in Coena Domini Cappellanus Missam celebrat sine cantu, neque Hostiam consecrat pro Missa Praesanctificatorum. Expleta Missa, Sanctissimam Eucharistiam extrahit e Tabernaculo, illamque in calice vel pyxide velo cooperta superius collocat, ut per totam diem a Monialibus et externis Fidelibus adoretur. Quaeritur an eiusmodi praxis ab Episcopo permittenda seu toleranda sit vel omnino prohibenda?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Sacrae Rituum Congregationis Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus rite perpensis, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam;

Ad II. Expositionem sanctissimae Eucharistiae de qua in casu prohibendam esse. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 30 Novembris 1889.

Segreteria de' Brevi

Il Santuario della SS. Vergine del Rosario in Valle di Pompei vien posto sotto la protezione della S.ª Sede.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam. Quotquot religionis sanctitate, et populorum frequentia ceteris nobiliora in orbe christiano sunt templa, ea singulari studio ac favore Nos, Romanorum Pontificum vestigiis inhaerentes, prosequi solemus, utpote quae ad divinae maiestatis cultum promovendum et Dei beneficia humano generi comparanda quam maxime conferant. Pietas etiam illa suavis ac plena spei, qua magnam Dei Genitricem observamus et colimus, et summorum memoria beneficiorum, quae ope eius sacri Rosarii prece exoratae in Christianum populum manarunt, permovent Nos, et prope impellunt, ut probemus et collaudemus quaecumque sunt ad cultum Mariae Virginis titulo sanctissimo Rosarii propagandum utiliter instituta.

Nos vero haud latet, dilectos filios Bartholomaeum Longo, eiusque coniugem Mariam Annam Farnararo comitem De Fusco in Valle Pompeia, non procul a prostratis disiectisque florentissimi quondam oppidi reliquiis, consilio atque auctoritate motos Episcopi Nolani, novum templum augustum, magnaque ornamentorum copia instructum, in honorem beatae Mariae Virginis titulo sanctissimo Rosarii tam ei grato, quam nobis salutari, a fundamentis excitavisse, pari studio atque opera perficiendum curavisse, curare. Cuius Sanctuarii per populos christianos iam fama ita percrebuit, ut sint magno numero, qui Deiparae Virginis, ibi tot tantisque gratiis suum patrocinium ostendentis, opem implorantes, ad illud vel peregrini confluant, vel saltem animum confidentes convertant.

Quibus e rebus Nos, qui, datis non semel Apostolicis Litteris, pietatem in Beatam Mariam Virginem sub invocatione sanctissimi Rosarii provehendam fovendamque curavimus, non mediocrem cepimus delectationem. Quoniam autem, gravibus nunc moti rationibus, volumus ope Protectoris ex amplissimo sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium collegio

insignis huius templi splendori melius prospicere, (1) et studium tum auctorum tum fidelium ad praeclarum opus absolvendum excitare, id quod nonnulli ex Decessoribus Nostris consueverunt in causa non dispari, Templo Protectorem damus, constituimus Venerabilem Fratrem nostrum Raphaelem Monaco la Valletta Episcopum Ostiensem et Velitternum, sacri Collegii Decanum, Poenitentiarium Maiorem, cum omnibus iuribus, praerogativis, privilegiis, quae Cardinalis Protectoris sunt propria, salva potestate ac iurisdictione Episcopi Nolani, facta tamen exceptione peculiarium facultatum, quas ad Nostrum et sanctae Sedis beneplacitum pro re ac tempore, eidem Cardinali Protectori per separatas Litteras concedere in Domino iudicaverimus. Decernentes has Nostras Litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat, et spectare poterit in omnibus plenissime suffragari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari, et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XXVIII Martii MDCCCXC. Pontificatus Nostri Anno Decimotertio.

LEO XIII
Pont. Max.

M. Card. Ledóchowski

---

(1) Crediamo utile dare qui l'elenco delle grazie e dei favori speciali concessi già dal S. Padre Leone XIII al detto insigne Santuario, togliendolo dal Periodico *Il Rosario e la Nuova Pompei* Anno VII, Quad. IV, pag. 124 e 125.

1. I fedeli, i quali in un giorno ad arbitrio, confessati e comunicati, visiteranno questo Santuario pregando al solito, guadagnano la *Indulgenza plenaria* da applicarsi anche in suffragio delle anime purganti (Breve del S. P. Leone XIII del 29 Marzo 1887).

2. Indulgenza Plenaria *a tutti i fedeli* che visitano il Santuario della Vergine di Pompei nel giorno della festa dell'*otto di Maggio*, o in uno degli otto giorni seguenti, confessati e comunicati. (Rescritto Leone Papa XIII, 13 Aprile 1888).

3. Indulgenza Plenaria a chiunque dei fedeli si fa la Comunione durante la *Novena alla Vergine del Rosario di Pompei*. (Rescritto del S. P. Leone XIII 29 Novembre 1887)

4. Indulgenza Plenaria e *liberazione di un'anima dal Purgatorio* in *qualunque giorno* si ascolti la Messa nel Santuario di Pompei all'Altare della Vergine che è Privilegiato. (Breve del S. P. Leone XIII 29 Marzo 1887).

5. Indulgenza Plenaria tutta propria del Santuario di Pompei, concessa dal S. Padre Leone XIII a chi visita questa Chiesa nel dì della festa del Rosario o in un giorno *entro l'ottava*, confessato e comunicato, pregando al solito. (Rescritto 13 Aprile 1888).

6. L'Altare Maggiore del Santuario di Pompei, dedicato alla Vergine del Rosario, è *Privilegiato*; onde ogni sacerdote, secolare o regolare che vi celebra la Messa, libera un'anima dal Purgatorio (Breve del S. P. Leone XIII del 29 Marzo 1887).

7. Il Santissimo S. N. PP. Leone XIII ha dichiarato in ogni dì *privilegiato* anche l'altare laterale che il 7 Maggio p. v. sarà consacrato in onore del Patriarca S. Giuseppe, per le Messe che su questo Altare si celebreranno da qualunque sacerdote sia secolare sia regolare, in *suffragio delle anime del Purgatorio*. (Rescr. Leone XIII, 7 Marzo 1888).

8. Messa votiva della Madonna in tutti i giorni e per tutti i sacerdoti secolari e regolari di qualsivoglia ordine, servate le rubriche (Breve del S. P. Leone XIII del 29 Marzo 1887).

9. Celebrazione della Messa, un'ora dopo il mezzodì (Rescritto del 24 Marzo 1887).

10. Indulgenza Plenaria *Toties Quoties della Portiuncula* a tutti i fedeli che visitano il Santuario di Pompei 2 Agosto di ogni anno, festa dell'Ordine Francescano. (Breve del S. P. Leone XIII, da 8 Luglio 1889).

11 I. Sacerdoti di qualunque rito, che si recano in devoto pellegrinaggio al Santuario di Pompei, possono celebrare, ogni giorno, la *Messa propria della festa del Rosario*, in luogo della Messa votiva, *de tempore*, in guisa da ripetere, ogni giorno, qui la festa del SS. Rosario. E ciò tanto all'Altare della Vergine che è l'Altare Maggiore, quanto ai due Altari della Crociera (Rescr. Leone XIII, 13 Novembre 1889).

12. Nelle due notti precedenti la festa degli 8 di Maggio e della 1.ª Domenica di Ottobre, si può celebrare Messa nel Santuario di Pompei, *all'una ant.*; e tutti quelli che sono in Chiesa possono accostarsi alla S. Comunione, soddisfacendo al precetto festivo (Rescritto Leone XIII, 15 Luglio 1889).

13. In fine ricordiamo che chiunque recita la nostra *Supplica alla potente Regina del Rosario*, guadagna 7 anni e 7 quarantene d'indulgenza applicabili anche alle Anime del Purgatorio (Res. del S. P. Leone XIII, 18 Giugno 1887).

Tutti cotesti Brevi e Rescritti, si veggono esposti nella Sagrestia di questo Santuario.

Sacra Penitenzieria Apostolica

Circa la penitenza da imporsi per le dispense matrimoniali.

Eminentissimo Principe,

Il sottoscritto Vescovo di Nicotera e Tropea, a quiete e tranquillità di sua coscienza, si permette di sommettere umilmente alla Eminenza Vra Rma quanto appresso:

Nelle dispense matrimoniali, spedite da codesta S. Penitenzieria, spesso, secondo le cause esposte, vi è la clausola *cum gravi et diuturna poenitentia salutari*: ed in alcune altre leggesi quest'altra prescrizione: *cum gravi pœnitentia salutari.* Attesa la dominante corruzione, e la pessima volontà dei dispensandi, i quali promettono a fior di labbro, e poi non eseguiscono; ed anco l'impotenza talvolta, dovendo da mane a sera attendere al lavoro, onde procurarsi i mezzi di sussistenza, si domanda: Può ingiungersi una penitenza da eseguirsi per tre soli mesi, ma più volte la settimana, quando è prescritta la *gravis et diuturna*, e per un sol mese, quando è stabilita la *gravis poenitentia salutaris*; e ciò onde evitare un nuovo peccato agli sposi, nella ferma certezza che, celebrato il matrimonio, di nulla più s'incaricano, con grave danno della loro coscienza?—Si degni l'Em. V. Rma, ecc— Nicotera, 25 febbraio 1890.

« Sacra Poenitentiaria mature per-
« pensis quae ab Ordinario Nicoteren.
« proponuntur ita respondet:—In prae-
« finienda poenitentiae qualitate, gravi-
« tate, duratione etc. quae dispensantis
« aut delegati arbitrio iuri conformi re-
« mittuntur, neque severitatis, neque
« humanitatis fines esse excedendos, ra-
« tionemque habendam conditionis, ae-
« tatis, infirmitatis, officii, sexus etc. eo-
« rum quibus pœna irrogari iniungitur.
« Datum Romae in S. Pœnitentiaria
« die 8 aprilis 1890.

« F. Segna s. p. Regens.
« A. Cus. Martini S. P. *Secrius* »

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI DELLA S. CONG. DE' RITI.

(Cont. — V. pag. 32—39 di q. Parte)

—

VIII. Chiese ed Altari.

Sommario. 1. Il tabernacolo pel Santissimo può collocarsi in altare secondario: come debba costruirsi—2. Se possa farsi a meno del conopeo in caso di necessità—3. Se sia lecito in alcuni casi abitare sopra gli oratorii, o seppellire cadaveri sotto di essi — 4. Quando non esiste titolo dimostrativo della consacrazione della Chiesa, deve questa di nuovo consacrarsi—5. La dedicazione di tutte le chiese della Diocesi, quando se n'è ottenuto l'officio, dee celebrarsi collo stesso rito nelle chiese anche non consacrate—6. La immagine di N. S. del Sacro Cuore dev'essere secondo il prescritto del S. Officio —7. Nell'oratorio di un Seminario, se consacrato, dee celebrarsi l'officio sì del Titolare, come della Dedicazione—8. Gli altari nei titoli cardinalizii devono consacrarsi dai Cardinali titolari—9. Nel concorso di due feste della Dedicazione, il *postcomm.* dee dirsi intero—10. Quando la chiesa da consacrare non può circuirsi esternamente deesi ottenerne la dispensa pontif.—11. L'immagine dei due Cuori non si può esporre in chiesa —12. Devono di nuovo consacrarsi gli altari in cui siano scissure presso il sepolcro—13. Le chiese consacrate in cui siensi perdute le croci, o l'intonaco siasi rinnovato, o siensi ampliate, ovvero l'altare maggiore sia stato mutato, non rimangono esecrate—14. Di un altare fisso trasportato altrove, e di una piccola fessura sul sepolcro di un altare portatile—15. Di un altare portatile, in cui manchi il sigillo episcopale — 16. Una Comunità religiosa che ha diritto ad un'antica sua chiesa, non è tenuta a celebrarne la dedicazione — 17. Non devono tollerarsi gli altari col sepolcro coperto di lamina di metallo—18. Nella consacrazione della Chiesa chi è tenuto a recitar l'officio del comune de' Martiri, non è disobbligato dall'officio corrente —19. Nei sotterranei delle chiese non è lecito far cose profane—20. Se possa consacrarsi una chiesa appartenente a persone private—21. Una nuova parte aggiunta alla Diocesi deve celebrare l'anniversario delle proprie chiese e della chiesa cattedrale—22. Se il coperchio del sepolcro degli altari debba essere di solo marmo o di qualunque pietra—23. Che debba farsi quando il detto coperchio vacilli ovvero si dubiti che sia stato smosso—24. Se il Vescovo possa prescrivere che la predella si copra di legno ovvero di tappeto—25. Nel tempo della messa non deve star sulla mensa la sopratovaglia — 26. Circa le lezioni del 3° notturno nell'ottava della Dedicazione della Chiesa—27. Quando si celebra la Dedicazione di tutte le Chiese, non si fa commemoraz. speciale della Cattedrale—29. Quando il coverchio del sepolcro consiste in solo cemento, deesi riconsacrar l'altare: meto-

do per la riconsacraz. più breve—26. Della messa che si celebra dopo la benedizione della prima pietra per la edificazione della Chiesa—30. Della messa che si celebra dopo la benedizione della nuova Chiesa—31. Della messa che si celebra dopo la consacrazione della Chiesa — 32. Si esecra un altare fisso quando la mensa sia sollevata dagli stipiti—33. Circa la consacrazione di più altari fissi—34. Vale la consuetud. di turificare le croci nell'anniversario della consac. della Chiesa—34 *bis*. Non può consacrarsi l'altare fisso con cornice distinta—35. Dell'inizio de' libri delle Parabole di Salomone e dei Profeti minori quando impedisca l'annivers. della consacraz delle Chiese — 36. Se possano consacrarsi altari col sepolcro sul fronte dei medesimi—37. Se possano usarsi altari privi di reliquie o formati di schisto, ovvero di gesso.

I.—. An tabernaculum, in quo asservatur SS. Sacramentum debeat in altari maiori Ecclesiae necessarie collocari ?

II. Et quatenus negative, quaenam regulae prae oculis habendae sint in constructione altaris pro asservando SS. Sacramento ?

Resp. 18 mai. 1878 in Gandaven., n° 5729 : « Ad I. Negative — Ad II. Regulae in casu servandae, prudenti arbitrio Ordinario determinentur ».

2. Vicarius Apost. utriusque Guineæ S. R. Congregationi exposuit in regionibus Guinearum tabernaculum conopoeo decoratum varii generis insectis indecenter pollutum saepe saepius reperiri, ita ut etiam quando aperitur, insecta in tabernaculum ipsum penetrent; propterea humillime exquisivit utrum in casu permittere possit ut SS. Eucharistiae Sacramentum recondi queat in tabernaculo quin conopoeo adornetur.

Resp. 27 iul. 1878 in Vicariatus Apost. Utriusque Guineae n. 5738 : « Prudenti arbitrio Ordinarii, qui provideat, attentis loci conditionibus ».

3.—I. Super oratorium Societatis Oblatorum a S. Corde Jesu, in quo missae quotidie celebrantur atque asservatur SS. Eucharistiae Sacramentum, adest locus ad ambulandum destinatus, camera tamen lapidea et crassa ab oratorio ipso separatas, cui loco superextructum est cubiculum pro habitatione novitiorum. Quaeritur an talis locorum dispositio licite servari possit.

II. In coemeterio paroeciae sacellum funebre eiusdem Societatis sic ordinatur: in crypta loculi mortuorum ita disponuntur, ut sursum in sacello proprie dicto a crypta camera separato extet altare ubi aliquando missa celebratur. Quaeritur an licitum sit in hoc altari sacrosanctum missae sacrificium peragere, quamvis in linea recta sint cadavera in crypta quae est ab oratorio prorsus separata ?

Resp. 27 iul. 1878 in Senonen., n. 5742 : « Utrique dubio, Affirmative ».

4. Utrum Cathedralis Ecclesia Bellunensis nova indigeat consecratione, non tantum ob reparationem novissime ibidem peractam, sed ob defectum alicuius monumenti quo indubie constet in sua prima dedicatione ritum praescriptum fuisse servatum.

Resp. 19 aug. 1878 in Bellunen. et Feltren., n. 5744 : « Supradictam Cathedralem Ecclesiam omnino esse consecrandam ; attamen nulla facta immutatione diei pro eiusdem Dedicationis anniversario peragendo, quod etiam in posterum Dominica II post Pascha celebrandum est ».

5. Quaeritur utrum in Ecclesiis non consecratis debeat Ecclesiarum omnium dedicatio celebrari sub ritu duplici primae classis cum octava in Dominica 2 Nov. (ex instructione Card. Caprara pro Galliis data).

Resp. 29 nov. 1878 in S. Claudii ad 3, n. 5751: « Affirmative ».

Num anniversarium Dedicationis omnium ecclesiarum in Archid. Amalphitana in omnibus Archidioeceseos ecclesiis, vel in solis consecratis, peragendum sit ?

Resp. 20 aug. 1880 in Amalphitana n. 5816: « Affirmative ad primam partem ; Negative ad secundam ».

Num anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis et ceterarum Dioeceseos Leavenworthien. ecclesiarum, etiam cum octava recolendum sit in iis Dioeceseos ecclesiis quae tantum benedictionem, non vero consecrationem, receperunt ?

Resp. 29 apr. 1887 in Leavenworthien. n. 5984: « Affirmative, h. e. celebrandum esse in cunctis Ecclesiis etiam non consecratis sub ritu duplici primae classis cum octava ».

6. Si domanda se si possa riprodurre in legno una statua che fin dal 1872 si venera in Boviafranco dalla Pia Unione eretta canonicamente sotto il titolo di Nostra Signora del Sacro Cuore, che la

rappresenta conforme al tipo venerato in Issoudun ; ovvero debbasene esporre una nuova, simile all'altra forma approvata con decreto del 26 aprile 1875 dalla s. m. di Papa Pio IX ?

Resp. 29 nov. 1878 in Platien., n. 5752: « Iuxta mentem Decreti S. R. et U. Inquisitionis, non licere, nisi secundo modo ».

7. Utrum ab initio recte fuerit introducta celebratio festi Titularis et Dedicationis Oratorii principalis maioris Seminarii Marianopolitan. cuius ianua non patet indiscriminatim extraneis, ac proinde iuxta nonnullos illud recensendum videtur inter oratoria privata.

Resp. 29 nov. 1878 in Marianopolitana, n. 5754: « Dummodo reapse oratorium fuerit consecratum et non simpliciter benedictum, celebrandum esse officium tam Sancti Titularis, quam Dedicationis ».

8. Utrum in Ecclesiis tituli Cardinalitii ius consecrandi altaria spectet E.mis Cardinalibus earumque titularibus, vel potius E.mo Cardinali Urbis Vicario ?

Resp. 25 ian. 1879, approbante SS. D. N. Leone XIII die 30 ian. eiusd. anni, in Urbis, n. 5763: « Affirmative ad primam partem, negative ad secundam».

9. Utrum quando concurrunt duo festa Dedicationis Ecclesiarum, in secunda postcommunione verba *Quem nomini tuo indigni dedicavimus* servanda sint ?

Resp. 8 febr. 1879 in Soc. SS. Sacramenti ad 1, n. 5764: « Affirmative».

10. An consecrari possit Ecclesia quae non potest circumdari ab extra per Episcopum, ex eo quod potestas civilis nullum actum religiosum externum permittit ?

Resp. 22. mar. 1879 in Mecoacanen. ad 1, n. 5774: « Impetrandae sunt a SS.mo facultates necessariae et opportunae pro dispensatione in casu » (SS.mus, in casu, dispensavit die 27 eiusd. mensis et anni).

11. Utrum approbanda tolerandave sit effigies, satis late vulgata, duorum Cordium eiusdem magnitudinis, eiusdemque decoris, et in eodem quasi gradu consistentium, quorum unum refert Cor adorandum Verbi incarnati, iis ornatum insignibus, quibus pia B. Margaritae Mariae Alacoque revelatione depingendum exhibetur ; alterum autem immaculatum Cor B. M. V. exprimit rosea corona redimitum et gladio perforatum ; utroque interdum radiis eiusdem, ut aiunt, gloriae circumcincto ?

Resp. 5 apr. 1879 in Marianopolitana, n. 5780: « Eiusmodi emblemata privata ex devotione permitti posse, dummodo altaribus non apponantur ».

12.—I. An haberi debeat execratum altare fixum cuius mensa lapidea sit scissa in duas partes fere aequales, ita tamen ut eiusmodi scissura maxime afficiat sepulchrum reliquiarum, neque ambae partes sint seiunctae a gradibus superioribus altaris ipsius aut a stipitibus suppositis ?

II. An censendum sit altare portatile suam amisisse consecrationem ex eo quod lapis sepulcri reliquiarum aliquos habeat scissuras, quae vero sic inter se adhaereant ut nullimode dubitari possit de reliquiarum authenticitate.

Resp. 23 iun. 1879 in Polycastren., n. 5786: « Utrique dubio, Affirmative».

13. Quamvis Ecclesiam Cathedralem Laudensem ex indubiis monumentis constet rite fuisse consecratam anno 1840, nihilominus in suis parietibus haud una ex duodecim praescriptis crucibus in praesentiarum apparet. Quid in casu agendum sit ?

Resp. 28 iun. 1879 in Lauden. n. 5787: « Depingantur vel sculpantur iterum cruces, omissa unctionis caeremonia ».

In ecclesia S. Viti civitatis Fluminensis in Dioec. Senien. et Modrussen. instaurationis maiorisque gratia decoris, nova incrustatio interna ex materia marmorea superinducta est, atque in eum finem, permittente Ordinario, prior incrustatio, vulgo *intonaco*, in qua depictæ erant, cruces, et signa consecrationis, per totum internum Ecclesiae spatium decussa fuit simul cum crucibus, et quidem id insimul non successive, quia sic artificibus necessarium visum est. In reliquo vero per totam Ecclesiam, sive intra, sive extra, nihil est mutatum, signanter altare maius, et omnia alia consecrata altaria manserunt illaesa. Neque durante instauratione quidquid aliud accidit, quo ecclesia censeri possit profanata, seu violata.—An in hoc casu ecclesia suam consecrationem amiserit, indigeatque nova consecratione ?

Resp. 5 maii 1882 in Senien. et Modrussen. n. 5840 : « Negative ad primam

partem; ad secundam provisum in prima: et iterum depingantur vel apponantur cruces in parietibus, in testimonium peractae consecrationis ».

Intra limites Dioeceseos Nitrien in oppido vulgo *Dubnicza* nuncupato, Ecclesia extructa et consecrata fuit die 25 iunii 1789, quae deinceps duplex passa est incendium: primum quidem anno 1814, quo nonnisi lignea tecti compages ac turris conflagravit; alterum anno 1885, quo compages lignea turris Ecclesiam versus corruens, fornicem mediae navis templi percussit, ut adeo parietes Ecclesiae in una parte vitiati, et binae id parietibus cruces consecrationis destructae fuerunt. Hinc in restaurationis operibus accidit, ut tum eaedem cruces penitus amotae sint, tum reliqui totius Ecclesiæ muri cum caeteris crucibus consecrationis inalbari rursus, atque ideo novæ cruces pictae efformari debuerint. Hinc quaeritur:

I. An, stantibus expositis, praedicta Ecclesia rursus consecranda sit? — Et quatenus negative;

II. An tantum omnes cruces consecrationis iterum consecrandae sint; vel illae duae solummodo quae omnino abrasæ fuerunt?

Resp. 13 iul. 1883 in Nitrien., n. 5882: « Ad I. Negative, idest nulla nova consecratio peragenda.—Ad II. Nulla crux consecranda, sed tantummodo redintegrandae cruces deletae ».

Ecclesia parochialis S. Mariae in loco *Matarone* intra fines Dioec. Barchinonen. ut consecrata habetur, tum quia ab antiquis temporibus anniversarium Dedicationis semper celebratum fuit Dominica postrema Octobris, tum quia, in demolitione primitivi altaris, sub ara repertum fuit una cum quinque granis incensi et sacris reliquiis pervetustum documentum peractam asserens consecrationem, tum quia reperiebantur in parietibus cruces depictae, testibus senioribus superioris sæculi ipsius ecclesiae beneficiatis. Quum vero crescente populo templum amplificatum fuerit, intactis parietibus lateralibus, et dirutum fuerit altare majus; sensim cruces disparuerunt, et anno 1854 parietum interna facies perpolita et *stucco*, uti vocant, cooperta est, altare tamen maiore nec fixo nec lapideo nunc temporis extante. Hinc quaeritur:

I. Utrum praedictum templum, ob factam amplitudinem, nova indigeat consecratione?

II. Et quatenus negative, num consecratio fieri debeat propter *stucci* additionem?

III. Et quatenus negative etiam ad II., quaeritur num necessario erigendum sit novum altare maius fixum et lapideum rite consecrandum, ita ut quotannis officium Dedicationis persolvi possit?

Resp. 16 ian. 1886 in Barchinonen., n. 5959: « Ad I. et II. Negative, seu non indigere: et iterum depingantur et apponantur cruces in parietibus, in testimonium peractæ consecrationis.

« Ad III. Affirmative ».

14.—I. In quadam Ecclesia parochiali duo altaria fixa cum integra tabula ex lapide, quae tamen (uti asseritur) ab alia Ecclesia ubi primitus tamquam fixa consecrata fuisse censetur, et ad illam, in qua nunc inveniuntur, translata fuere, atque in eis ab antiquo tempore missa semper celebrata fuit. Num dicta altaria pro execratis habenda sint, attento decreto S. R. C. die 15 maii 1819 in Senogallien.?

II. In aliquibus altaribus portatilibus, etsi prudenter presumi nequeat ullo tempore sepulchrum reliquiarum fuisse apertum, tamen rimula quædam cernitur inter sepulchrum ipsum eiusdemque operculum, atque huic admota manu tantisper moveri dignoscitur, ob defectum cohæsionis ex quo cæmentum rimulam ipsam non satis penetrasse ab initio vel consumptum postea fuisse comperitur. An eiusmodi altaria execrata censenda sint?

Resp. 3 sept. 1879 in Lucana, n. 5793: « Ad I. Affirmative, iuxta alias decreta.

« Ad II. Negative et ad mentem: mens est ut Archiepiscopus privatim, facta malta ex cæmento, prius iuxta Pontificale benedicto, cum eadem tutiori quo fieri potest modo rimulam, quæ in aris portatilibus cernitur, inter sepulchrum reliquiarum eiusdemque operculum ipsum firmet. »

15.—I. Utrum altaria portatilia interdicenda sint ob amissionem sigilli episcopalis, intactis remanentibus sepulchro et reliquiis?

II. Et quatenus negative, utrum sepulchro apponi possit et debeat sigillum episcopale?

III. Utrum eadem altaria portatilia interdicenda sint, quando non adest plena certitudo, sed tantum magna probabilitas, quod sepulchrum non fuit reseratum et denuo consecranda sint ?

Resp. 28 febr. 1880 in Vivarien., n. 5803 : « Ad I. Affirmative, nisi constet rite fuisse consecrata.

« Ad II. Apponi posse.

« Ad III. Provisum in primo. »

16. Sanctimoniales Monasterii S. Petri in civitate Barcinonensi, obtenta Apostolica venia, monasterium, ubi antea degebant, vendiderunt, ut novum in alio loco extruerent, in quo nunc commorantur. At vero in Ecclesiam antiqui Monasterii ius proprietatis sibi reservantes, eiusdem usum parocho cesserunt. Hinc quaeritur : Utrum praefata Religiosa Communitas, ob ius proprietatis quod habet in ecclesiam ipsam, teneatur ad officium Dedicationis eiusdem ?

Resp. 7 aug. 1880 in Barcinonen., n. 5810 : « Non teneri ».

17. Nonnullæ altarium sacræ mensæ portatiles ita sunt constructae, ut in ipsis reliquiarum sepulchrum non parvo lapide sit obtectum, et calce sigillatum, sed quadam subtili lamina confecta ex vulgo *ottone* aut *latta* calce sigillata, vel ad quatuor angulares extremitates stamno firmata vel lamina ferrea minus lata sed longiore transverse super illam deducta, hinc et inde infixa in lapide. Hoc vero reliquiarum sepulchrum aliquando in sacrae petrae parte superiori et aliquando in inferiori extructum invenitur. Certum est autem dictas mensas fuisse consecratas remotioribus temporibus. Quaeritur an istae sacrae mensæ altarium tolerari possint ?

Resp. 16 sept. 1881 in Bergomen. ad 1, n. 5827 : « Negative ».

18.—I. Pridie Dedicationis ecclesiae celebrantur vigiliæ ante reliquias in altari consecrando includendas : recitantur nocturni cum laudibus de Communi Sanctor. Martyrum. Dubitatur autem utrum Episcopus qui Dedicationem celebrat, parochus, utrique sacerdotes adsistentes, postquam huiusmodi officium recitaverint postridie, teneantur etiam recitare officium diei occurrentis, vel huiusmodi obligationi soluti sint censendi, iuxta illud axioma *Officium pro officio ;* et quatenus negative ;

II. Quaeritur quid dicendum sit de praxi quae alicubi invaluerit ?

Resp. 16 sept. 1881 in Bergomen. ad 2 et 3, n. 5827 :

Ad I « Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam ».

Ad II. « Praxim amplius non esse sequendam ».

19. Num in subterraneis locis ecclesiarum quae consecratae sunt, spectacula theatri more, ad iuventutem præsertim honeste exercendam, peragi possint ?

Resp. 4 mai. 1882 in Taurinen. ad 1, n. 5841 : « Non licere, utpote quod Ecclesia cum sua parte subterranea consecratur per modum unius ».

20. Num licite consecrari possit ecclesia, quae pertinens ad laicam familiam, per vigentes civiles leges potest hereditaria ratione transmitti, aut vendi, aut in usum profanum converti ?

Resp. ibid. ad 2 : « In casu, de quo agitur, nisi habeantur sufficientes cautiones, Ordinarius abstineat ab eiusmodi ecclesiae consecratione ».

21.—I. An pars Dioeceseos Tarnovien. (quae prius Cracoviensi Dioecesi pertinebat) nuper Dioecesi Cracovien. restituta, celebrare debeat anniversarium Dedicationis cuiusvis Ecclesiae propriæ die actu consecrationis adsignato, et celebrare quoque debeat anniversarium Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis debito ritu duplicis primae classis absque octava ?

II. An vero idem anniversarium propriae Dedicationis celebrare debeat, vel valeat simul cum anniversario Dedicationis Ecclesiae Cathedralis Cracovien., uti fieri solet in vicina Dioecesi Tarnovien ?

Resp. 8 aug. 1882 in Cracovien., n. 5847 : « Ad I. Affirmative ad utramque partem.—Ad II. Negative, seu provisum in primo ».

22.—I. Utrum ex quocumque lapide confici possit operculum sepulchri, an vero debeat esse marmoreum ?

II. Utrum in nova altarium portatilium consecratione, quorum sepulchrum gypso, vel cera clausum fuerit, præparari debeat cœmentum, quemadmodum pro regulare altarium consecratione in Pontificali Romano praescribitur, an vero commune sufficiat ?

Resp. 15 dec. 1882 in S. Joannis in

America, n. 5863: « Ad I. Affirmative ad primam partem, dummodo sit vere lapis naturalis; ad secundam, provisum in prima.—Ad II. Standum dispositioni Pontificalis Romani ».

23.—I. An quando in altari lapis sepulchri firmus non invenitur, sed certo constat nunquam fuisse amotum, Episcopus possit, vel per se, vel per alium (quia lapis iste amoveatur) firmare, novo addito caemento? vel altare eo ipso profanatum censendum sit, ita ut nova indigeat consecratione?

II. Et quatenus affirmative ad primam partem, an idem dicendum sit in casu quo dubitari possit amotum fuisse lapidem?

Resp. 18 mai. 1883 in Ravennaten. ad 14 et 15, n. 5872:

Ad I. « Affirmative, attamen per se, nisi obtineatur Apostolica facultas subdelegandi ». — Ad II. « In casu denuo consecretur, forma consueta, vel breviore, si haec ab Apostolica Sede impetrata fuerit ».

24. Utrum Episcopus praecipere possit ut altaria, ad quæ per duos aut plures gradus ascenditur, sint insuper ligneo suppedaneo instructa, vel saltem tapete cooperta, praesertim in diebus solemnioribus?

Resp. 2 iun. 1883 in Cuneen. ad 1, n. 5874: « Affirmative ».

25. In Dioecesi Cuneen, usus invaluit relinquendi tempore missæ super altare, et quidem in posteriori eius parte, circumvolutum ligneo bacillo, stragulum quod inservit tobaleis altaris extra missam operiendis ne pulvere sordeant. Utrum huiusmodi usus probari aut tolerari possit?

Resp. ibid. ad 2: « Usum in casu improbandum ».

26. In quadam recenti Breviari Rom. editione quae Taurini prodiit, legitur in die octava Dedicationis Ecclesiæ sequens Rubrica: « In tertio nocturno homil. ut in die festo, si omnes per octavam lectæ sint, secus quæ primo omissa fuerint ».—Quaeritur I. Utrum haec Rubrica sit authentica: II. Et quatenus negative, utrum saltem regula per eam tradita Rubricis et S. Rit. Congregationis decretis sit conformis?

Resp. ibid. ad 14: « Legendae lectiones tertii nocturni quae primae infra octavam omissae fuerunt; quando vero omnes lectae sint, in octava erunt ut in festo, ceu in decreto Minoricen. 27 aug. 1836 ».

27. An Dom. III Octobris., in qua in Dicœcesi Linciensi anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis et omnium simul Ecclesiarum celebratur, debeat a sacerdotibus, qui hac ipsa die celebrant anniversarium Dedicationis propriae Ecclesiæ, fieri commemoratio Ecclesiæ Cathedralis in utrisque vesperis, laudibus et missa, prout hucusque factum est?

Resp. 13 iul. 1883 in Lincien, ad 1, n. 5881: « Negative ».

28.—I. An in altarium consecratione caementum tantum adhiberi valeat loco lapidis, seu operculi, pro claudendis reliquiarum sepulchris?

II. An ex singulis altarium sepulchris quae extant in Dioecesi Arichaten, et quae caemento tantum conclusa sunt, Ordinarius caementum extrahere teneatur, et pro ipso lapides de more substituere? Et quatenus affirmative;

III. An sit necessarium integram consecrationem repetere, quia ob duritiem caementi in substitutione facienda, eiusdem caementi cum reliquiis et granis thuris facile contingeret commixtio?

Resp. 28 iul. 1883 in Arichaten., n. 5884: « Ad I. Negative.

« Ad II. Affirmative.

« Ad III. Affirmative sed in casu S. R. C., utendo facultatibus sibi specialiter a SS. D. N. Leone XIII tributis, indulget usum brevioris ritus. Hic autem ritus erit sequens: Episcopus orator vel per se, vel per simplices sacerdotes hoc tantum in casu Apostolicae Sedis nomine delegandos, certas Sanctorum Reliquias in iisdem aris reponat, iis solummodo caeremoniis servatis, quae in Pontificali Romano praescribuntur, dum in sepulchro reconduntur reliquiae, et superponitur lapis; scilicet ut signetur sacro chrismate confessio sive sepulchrum, et interim dicatur oratio, *Consecretur et sanctificetur*, postea reconditis reliquiis cum tribus granis thuris, et superposito operculo ac firmato, dicatur altera oratio *Deus qui ex omnium cohabitatione Sanctorum*, et nihil aliud ».

29. Pontificale Rom. habet, sub fine tituli *De benedictione et impositione pri-*

marii lapidis pro ecclesia aedificanda: « His expletis (Episcopus) si velit, parat se ad celebrandam missam in dicto locō de Sancto in cuius nomine Ecclesia fundatur. Quaeritur:

I. Adsunt ne dies, in quibus talis missa uti prohibita habenda est?

II. Haec missa sive canatur, sive legatur, quo ritu celebranda est, scilicet ut votiva solemnis pro re gravi, exclusa omni commemoratione, an ut votiva privata?

III. Si Episcopus nolit talem missam celebrare, potestne illam alius sacerdos celebrare?

Resp. 23 febr. 1884 in Neapolitana ad 1, n. 5907: « Quoad I. Affirmative, scilicet dies infra annum solemniores.—Quoad II. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam. — Quoad III. Affirmative ».

30. Rituale Rom. titulo *Ritus benedicendi novam Ecclesiam*, praecipit ut, peracta benedictione, dicatur missa de tempore vel de Sancto. Quaeritur:

I. De quo Sancto celebranda erit haec missa, scilicet de Sancto occurrente, an de Sancto, in cuius honorem dedicatur Ecclesia?

II. Quatenus negative ad primam partem, affirmative ad secundam, quo ritu celebranda est, ut in secundo quaesito dubiis praecedentis? (v. n. 29).

Resp. ibid. ad 2: « Quoad I. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.—Quoad II. Ut in prima die ad 2. (1) ».

31. Peracta consecratione alicuius Ecclesiae vel altaris, in Pontificali Rom. praescribitur ut dicatur missa prout notatur in Missali « in ipsa die dedicationis Ecclesiae vel Altaris ». Quaeritur:

I. In hac missa, sive agatur de consecratione Ecclesiæ, sive Altaris, debentne fieri illae commemorationes, quae ne in duplicibus quidem primae classis omittendae, uti de Dominica, de feria privilegiata etc.?

II. Licetne celebrare talem missam in utroque casu exposito, in omnibus diebus anni, nullo excepto?

III. Si aliqui dies excipiuntur, in missa diei debetne saltem fieri commemoratio Dedicationis?

(1) Crediamo che qui debba dirsi: " Ut in primo dubio ad 2. „

Resp. ibid. ad 3: « Quoad I. Negative.—Quoad II. Negative, iuxta Rubricas et decreta.—Quad III. Affirmative, sub unica conclusione ».

32. Avulsis ob humiditatem lapidibus, qui tegebant Reliquias quorumdam altarium, et nova calce firmati, dubitabatur utrum praedicta altaria indigerent nova consecratione. Exposito dubio S. R. Congrni sub die 25 septembris 1875 Ordin. Cistercien. responsum fuit: Si sepulchrum apertum non fuerit, sed tantummodo de novo caemento firmatum, negative; secus affirmative. Nunc quaeritur: Haec decisio potestne etiam retineri cum tota mensa altaris consecrati ad modum fixi e suis stipitibus sublevata, non omnino dimota, novo caemento ipsis stipitibus firmatur et coniungitur?

Resp. ibid. ad 11: « Negative ».

33.—I. An Episcopus, si post unctionem, et clauso sepulchro primi altaris (dum pluria altaria fixa in eadem Ecclesia consecrantur) processerit ad altare secundum, in consecratione huius altaris iterum incipere debeat ab oratione *Deus qui in omni loco* etc. et hanc orationem iterare debeat quotquot altaria consecrantur?

II. Suntne antiphonae *Sub altare Dei* etc. et *Sub altare Dei audivi* etc. ab Episcopo toties intonandae et a cantoribus cantandae quot altaria consecranda sunt?

III. Valetne etiam eadem iteratio circa orationem *Deus qui ex omnium cohabitatione?*

Resp. 18 iul. 1884 in Ratisbonen. ad 2, n. 5915: « Affirmative in omnibus ».

34. An servari possit consuetudo, qua Diaconus in missa solemni, et Celebrans in vesperis, cruces parietum Ecclesiae in anniversario ipsius Dedicationis thuriicet?

Resp. 12 sept. 1884 in Sanctorien. ad 1, n. 5925: « Exposita consuetudo servari potest, dummodo Celebrans thurificationem perficiat stando ».

34. *bis*. Pervetus mensa altaris, iam pridem consecrata per modum fixi, nuper amota, altaris instauranda causa, iterumque apposita, constat ex lapide, cuius longitudo est metrorum 2, 27 et latitudo metror. 0, 52, cui idcirco tamquam corona, zona marmorea obducitur per ferri laminas coniuncta ipsi lapidi; ita ut men-

sa non constet ex unico lapide uti praescriptum est pro altaribus fixis. Hinc quaeritur quid in nova consecratione agendum sit?

Resp. 29 aug. 1885 in Eugubin., n. 5945: « Si tamquam altare fixum consecrandum sit, rite construi debet cum tota mensa ex uno et integro lapide, iuxta canonicas praescriptiones ».

35.—I. Anno 1887, die 31 iulii, quae est Dominica, in Bredana Diocesi occurrit officium diei octavae Dedicationis omnium Dioeceseos Ecclesiarum; hinc ad legendum initium Parabolarum Salomonis nulla hebdomadae dies superest libera. Quaeritur igitur utrum et quanam die in casu legendum est illud initium?

II. Similiter eodem anno hebdomada quinta Novembris in iis Belgii et Galliae Ecclesiis, quarum Titularis est S. Catharina V. et M., atque ibidem die 25 novembris occurrit memoratum officium diei octavae Dedicationis omnium Ecclesiarum, duo tantum supersunt dies liberi ad legenda sex de septem initiis Prophetarum. Hinc quaeritur utrum et quando in casu eadem initia legenda sint?

Resp. 28 iun. 1886, n. 5973: « Ad I. Initium Parabolarum Salomonis, in casu legendum in decursu hebdomadae, in uno ex officiis proprias lectiones habentibus, quod ritus aut dignitatis aut solemnitatis præeminentiam non praesefert respectu diei octavae Dedicationis; secus praedictum initium legendum in ipsa die octava.

« Ad II. Detur decretum in una Minor. Reformator. diei 27 mar. 1779 ad 13 » (1).

36 In Dioecesi Fulden. plurima habentur altaria portatilia, quorum tabula ex lapide densissimo, imo et marmoreo, constans, et quinque crucibus obsignata; at sepulchrum non in medio, sed in eius fronte effossum est ac rete clausum. Hinc quaeritur:

I. An eiusmodi altaria sint toleranda, vel immutanda sint ac denuo consecranda?

II. Et num in posterum sepulchrum altaris portatilis in medio tabulae lapideae effodiendum sit?

Resp. 31 mar. 1887 in Fulden., n. 5979: « Ad I. Quoad altaria portatilia hucusque consecrata, R.mus Episcopus acquiescat.—Ad II. Affirmative ».

37.—I. An usus sacrorum lapidum reliquiis carentium servari possit?

II. An retineri possint sacri lapides e schisto lapide efformati satis duro?

III. An retineri possint sacri lapides reliquiis Sanctorum instructi ex gypso tamen constantes?

Resp. 29 apr. 1887 in Lamacen., n. 5982: « Ad I. Negative.—Ad II. Affirmative.—Ad III. Negative ».

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " In pluribus locis hebdomada quinta Novembris, ob multitudinem officiorum habentium lectiones primi nocturni proprias, vel de communi, saepe non remanent dies pro recitandis omnibus initiis Prophetarum minorum, quamvis tria initia uno die recitentur Quaeritur: an in casu omittenda sint initia, quae locum habere non possunt; vel dicenda sint in officio semiduplici, et duplici maiori, vel minori, licet habeant lectiones primi nocturni proprias, vel de communi?—Resp. Negative quoad primam partem; Affirmative quoad secundam „.

LE CAPPELLANIE ED I LEGATI PII
IN ITALIA

—

§. II. Norme civili: Giurisprudenza

(Continuaz.—V. pag. 18—22 di q. P.)

3.

Modo con cui debba compiersi la rivendicazione, o lo svincolo.

Sommario. 26. Perdita di questi diritti per la prescrizione—27. Il rivendicante o lo svincolante dee dividere i beni cogli altri compatroni — 28. Circa lo svincolo dei beni di un beneficio di patronato del principe regnante — 29. Differenza fra i patroni e gli aventi il diritto di riversibilità—30. Autorizzazione pei comuni che son patroni — 31. Tutt'i compatroni hanno diritto ai beni svincolati da uno di essi—32. I beni svincolati spettano ai patroni, non agli eredi: la divisione dee farsi per stirpe—33. Se sieno valide le ipoteche iscritte sui beni de'benefizii prima della rivendicazione—34. Basta un solo compatrono, anche senza mandato degli altri, per ottenere dal demanio il rilascio di tutt'i beni dotalizii—35. La divisione dei beni fra i compatroni dee farsi giusta

le norme civili, non canoniche—36. Quando vi sono patroni attivi e passivi, se qualcuno dei primi o dei secondi chiede lo svincolo, non ha diritto che alla sola metà, da dividersi fra gli altri compatroni.

26. Visto chi abbia diritto alla rivendicazione, ovvero allo svincolo sì delle cappellanie come de' pii legati, fa d'uopo esaminare il modo con cui ciò debba compiersi. Eccolo in varii casi risoluti dalle Corti del Regno:

— « Il patrono che non esercitò in tempo i diritti che a lui potevano competere per la rivendicazione dei beni, perdè quei diritti per prescrizione » (Corte d'Appello di Firenze 30 dic. 1868. Ann. di Giurispr. it. Vol. II, p. 538).

27. — « Il compatrono di un patronato *gentilizio o familiare*, il quale nel termine legale abbia rivendicato i beni costituenti la dote del benefizio soppresso, è tenuto a dividerli cogli altri compatroni, tutto che questi non abbiano, entro quel termine, sperimentati i loro diritti. » (Corte d'App. di Catania, 11 apr. 1871. Ann. di Giurispr. it., Vol. V, par. II, p. 562).

28. — « Di fronte al fatto della rivendicazione operata dal demanio dei beni costituenti la dote di benefizii, il cui patronato era esercitato, precedentemente all'annessione, dal principe regnante, deve ritenersi che i medesimi rivestissero effettivamente la qualità di benefizii di regio patronato, semprechè, per parte di chi pretenda impugnarla, non si dimostri che il diritto patronale risegga nel principe stesso non come capo dello Stato, ma in forza di un titolo di acquisto meramente personale.

« Il demanio rivendicante i beni costituenti la dote di benefizii di patronato regio, è nella medesima posizione di qualunque altro patrono privato, sebbene le formalità per l'esercizio della rivendicazione non gli sieno applicabili » (Corte d'app. di Lucca 1 febbr. 1876 An. di Giur. it. Vol. X, Par. II, p. 158).

29. — « L'ultimo capoverso dell'art. V. della legge 15 agosto 1867 non è applicabile a coloro che non sono patroni. Quindi gli aventi diritto alla reversione dei beni che sono privi della detta qualità, non possono esercitarla sugli stabili in natura, ma è loro da applicarsi il disposto dell'art. IV di detta legge, giusta il quale possono unicamente far valere tale loro diritto sulla corrispondente rendita iscritta a favore dell'amministrazione del fondo pel culto, a norma dell'art. II della legge stessa » (Corte d'app. di Bologna 3 dic. 1870. Ann. di Giurispr. it. Vol. V, par. II, p. 19).

30.—« I Comuni che esercitano il diritto di rivendicare i beni di un benefizio, in qualità di patroni, non hanno d'uopo di autorizzazione sovrana. Venendo però essi ad esperimentare un diritto sopra stabili, ed imponendo la rivendica degli oneri, le relative deliberazioni vanno soggette all'approvazione della deputazione provinciale » (Consiglio di Stato, 4 mar. 1869. Rivista Amm. Vol. XX, p. 712).

31.—« La legge 15 agosto 1867 art. V, collo svincolare a favore dei patroni i beni costituenti la dote delle cappellanie laicali, mediante pagamento della doppia tassa di successione fra estranei, ha trasformato il patronato in proprietà, cui ciascun patrono ha diritto di partecipare.

« La pena di decadenza comminata dal detto art. V, opera soltanto nei rapporti fra patrono e demanio, non fra patrono e patrono.

« Perciò, se più essendo i patroni, uno solo abbia nel termine legale rivendicato l'intera dote della cappellania, il fatto di lui torna utile ai compatroni, i quali, rimborsandolo della quota del prezzo, hanno diritto ad avere la corrispondente quota di beni » (Corte di Cass. di Torino 31 genn. 1872. An. di Giur. it. Vol., Par. I, p. 135).

32.—« I beni delle semplici prelature, cappellanie, fondazioni o legati pii ad uso di culto, rimasti svincolati per la soppressione ed affrancazione, di cui nell'ultimo alinea dell'art. V delle legge 15 agosto 1867, spettano ai patroni attivi e passivi per eguale metà, non agli eredi del fondatore.

« La divisione di tali beni deve farsi per stirpe fra gl'individui esistenti all'epoca di detta soppressione od affrancazione » (Corte d'App. di Genova, 10 nov. 1874 Grassi Ma-

nuale di Legisl. e Giurispr. eccles. p. 176).

33.—« Dal giorno stesso, in cui rimasero soppressi i benefizii soggetti a patronato, la proprietà dei beni che ne costituivano la dotazione, passò direttamente ai patroni. Quindi sono valide le ipoteche iscritte contro i patroni nel tempo intermedio fra la soppressione del beneficio e la rivendicazione dei beni » (Corte di Cass. di Torino 26 nov. 1875. An. di Giur. it. Vol. X, Par. I. p. 119).

« La legge 15 agosto 1867, nel disporre che i patroni potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione delle cappellanie laicali di loro patronato, non intese di attribuire ad essi un diritto di proprietà *ex novo*, ma dimostrò di riconoscere in loro *il diritto di proprietà preesistente*. Perciò è valida l'ipoteca dei creditori del patrono rivendicante, inscritta anche prima che i beni fossero passati nel materiale possesso di lui » (Corte di Cass. di Torino 26 nov. 1875. Grassi cit. p. 177).

34.—« Se un patrono si presenta a rivendicare o svincolare un benefizio o una cappellania, non ha obbligo di provare che non esistevano altri patroni, o che ebbe da essi mandato di rappresentarli, sebbene dall'atto di fondazione apparisca che i patroni erano privi o che potrebbero col tempo dividersi in più concorrenti.

« Anche quando si sappia ch'esistono altri patroni, il demanio e il fondo pel culto non possono negare al patrono che si presenta il rilascio della intera dote di suo equivalente in rendita, purchè paghi il 30 o il 22 per cento, secondo i casi » (Corte di Cass. di Roma, 13 febbr. 1878. An. di Giur. it. Vol. I, Par. I, p. 135).

35.—« Per l'attribuzione dei beni devono applicarsi le norme civili, non canoniche o della fondazione. Secondo le norme civili, l'attribuzione va fatta per capo e non per stirpe » (Corte di Cass. di Napoli 30 lugl. 1879. Monit. Eccl. Vol. II, Par I, p. 124).

36.—« Quando vi sono più compatroni attivi o passivi, la domanda di rivendicazione di un solo vale, di fronte al demanio, detentore di beni dotalizii, quanto la domanda che tutti unitamente potessero spiegare.—Ma quando vi sono patroni attivi, e nello stesso tempo patroni passivi, l'esercizio del diritto di rivendicazione degli uni non può comprendere anche quello degli altri, e perciò la metà della dotazione dei patroni passivi non rivendicanti rimane presso il demanio, e non si accresce, nè va a vantaggio dei patroni attivi rivendicanti » (Corte di Cassaz. di Roma 12 febbr. 1881. Boll. del Contenzioso An. V, Ser. II, p. 112).

(Continua)

SOLUZIONE DI CASI (1)

Se possà accettarsi l'officio di membro di una Congregazione di carità; e quali siano i doveri di quest'officio.

1.° Caso Morale

Sossio, eletto membro di una congregazione di carità, trova in essi molti beni di Chiese, aggregati, senza debita venia, a quell'amministrazione. Trova inoltre i beni di molti pii legati, distratti arbitrariamente per altre opere. Trova infine molti oneri di messe, da lungo tempo non soddisfatti.

Chiede perciò:

1.° Può accettare, con sicura coscienza, quest'officio?

2.° Nel caso affermativo, che dovrà fare pei tanti disordini di quell' Amministrazione?

Al primo—Parlammo già distesamente, in una intera Consultazione, sulle così det-

---

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico: Bossi Sac. Nivardo di Nervi—Carnevale Sac. Antonio di Rodi—Intino Paolo Can Teol. di Cerignola — Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Al solo caso morale: Fonti Sac. Giovanni di S. Andrea in Casale.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Carnevale Antonio di Rodi; per quello del caso canonico il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli; pel caso liturgico il Sac. Nivardo Bossi di Nervi.

te *Congregazioni di carità* istituite nel Regno d'Italia, e se sia lecito ad un cattolico di prendervi parte (V. Par. I di q. Vol. pag. 16 seg.). Vedemmo come queste assumono, in forza di un decreto dell'autorità laica, l'amministrazione assoluta di molte opere pie, senza dipendenza alcuna dall'autorità ecclesiastica, l'unica chiamata ad eseguire tutte le pie disposizioni, a visitare tutte le fondazioni di beneficenza, a chieder conto delle loro amministrazioni. Chi dunque s'intromette in queste Congregazioni, senza la debita venia, usurpa l'autorità del Vescovo, e coglie la censura del Tridentino (Sess. 22, cap. 11 de ref.) generalmente riservata alla S. Sede. Se poi positivamente impedisse al Vescovo di esercitare siffatta autorità quando questi voglia esercitarla, incorrerebbe la scomunica riservata al Papa di speciale menzione (art. VI Const. *Apost. Sedis*); e incorrerebbe la scomunica *nemini reservata*, quante volte, anche dopo ottenuta facoltà di appartenere a questa Congregazione, senza la debita venia, concorresse ad alienare i beni dei luoghi pii fondati con autorità della Chiesa (V. Consultazione cit.).

Chi dunque voglia far parte di una Congregazione di carità con sicura coscienza, dovrà ottenerne venia dall'Autorità ecclesiastica. La venia potrebbe darla solo il Romano Pontefice. Oggidì poi dalla S. Sede si suol concedere ai Vescovi che possano permettere ai rispettivi diocesani di assumere quell'officio, coll'obbligo però di procurare l'utile maggiore dei luoghi pii, e dipendere in tutto dalla direzione dell' Ordinario. Si concede pure che i Vescovi possano permettere l'alienazione dei beni dei detti luoghi amministrati dalle prefate Congregazioni, ma con queste condizioni: 1.° purchè ne sia evidente l'utilità; 2.° purchè non ci sia pregiudizio dei terzi; 3.° purchè non vi sia tempo di ricorrere alla S. Sede (V. *Mon. Eccl. l. c.* e Vol. V, P. II, p. 252). E finalmente i Vescovi possono altresì assolvere dalle censure chi, senza la detta venia, si trovi a far parte di queste Congregazioni. (V. *Mon. Ecc. l. c.).*

Al Secondo — È cosa desiderevole che i buoni, colla debita venia, e sottoponendosi alle richieste condizioni, assumano l'officio di membri della Congregazione di carità. Ma se nell'amministrazione di questa si trovino disordini considerevoli, condannati dalle leggi della Chiesa, come dovrà regolarsi un buon cattolico?

Il nostro caso raccoglie i disordini anticanonici che per lo più sogliono aver luogo in siffatte amministrazioni. Beni di Chiese aggregati, senza debita venia; beni distratti arbitrariamente; pesi non adempiuti. Fatti codesti, che sono condannati dai canoni e taluni sotto gravi censure.

Diciamo adunque in primo luogo che, trattandosi di aggregare beni di Chiese alla Congregazione di carità, o di distrarre ad altre opere i beni di qualche opera pia, un membro di essa Congregazione non può mai dare il suo voto favorevole, senz'averne prima ottenuta la facoltà Apostolica, per mezzo del suo Vescovo. Sono cose queste, di cui può disporre solo, per giuste ragioni, la S. Sede. La quale se consente che i Vescovi permettano l' alienazione di qualche fondo di luogo pio, consente solo pei casi di evidente utilità, e senza pregiudizio dei terzi e quando non ci sia tempo di ricorrere a Roma.

Ma che è da dire quando queste cose già da altri furono compiute, ed ora non si tratta che di amministrare i beni ecclesiastici indebitamente aggregati, e i fondi di luoghi pii distratti dalla loro primitiva destinazione? Basta la sola licenza genérale, ottenuta per mezzo del Vescovo, di prendere parte alla Congregazione di carità?

In tal caso, dove dipenda dai buoni membri di essa Congregazione di ritornare le cose nello stato primiero, il che sembraci difficilissimo, sarebbero tenuti di farlo. O almeno, se potessero richiedere ed ottenere la sanatoria dalla Santa Sede sul male oprato dai predecessori, dovrebbero ottenerla. Quando poi nè l'una cosa nè l'altra possa conseguirsi, noi siamo di credere che un membro di siffatta congregazione, colla sola licenza generale, possa concorrere all'amministrazione de' prefati beni. Giacchè, avendo ricevuta dalla S. Sede la facoltà di

amministrare i fondi, di cui dispone la Congregazione, senza le dette limitazioni, non v'ha ragione che la facoltà ottenuta non debba estendersi pure a quei casi. Del resto, concedendosi questa facoltà colla espressa condizione di dipendere in tutto dal proprio Vescovo, chi l'ha conseguita dovrà certamente consigliarsi coll'Ordinario circa l'amministrazione di quei beni.

Resta in ultimo a vedere che debba fare un cattolico, membro di siffatta congregazione, circa i pesi non adempiuti. La risposta è facile: dee far di tutto perchè si adempiano; o almeno, concorrendo giusti motivi, che se ne ottenga dalla S. Sede l'assoluzione del passato e un'equa riduzione per l'avvenire. Se ciò gli è impossibile di fare, dovrà regolarsi col proprio Vescovo, come s'è detto innanzi.

II.

Se l'economo curato di una chiesa parrocchiale può essere in pari tempo partecipante di un' altra chiesa ricettizia.

1.° Caso Canonico

Lucio sacerdote, partecipante di una chiesa ricettizia, è posto dal Vescovo come economo curato *ad nutum* in una vicina parrocchia. Spesso intanto dalla propria parrocchia, quando ne ha il tempo, accede all'antica sua chiesa, ed è presente al coro ed alle funzioni avventizie. Quel Clero nondimeno gli nega la partecipazione, con dire che, essendo egli obbligato a risedere altrove, non può più ritenersi come in atto partecipante all'antica chiesa.

Si chiede:

1.° Può Lucio, economo in altra parrocchia, esigere la pensione governativa, come ascritto all'antica Chiesa?

2.° Può partecipare ai lucri avventizii di quest'ultima?

Al primo—È legge canonica che nessuno può avere, senza legittima dispensa, più beneficii, che non siano questi realmente uniti. Siffatto abuso è paragonato dai canoni ad una certa poligamia spirituale, considerandosi il beneficiato come sposo del beneficio (V. Ferraris *Summa Inst. Can. Tom. II, n. 523).* I canoni medesimi condannano alla perdita di entrambi i beneficii colui che, dopo averne ottenuto uno, pretenda di mettersi in possesso di un altro (Trid. Sess. 7 cap. 4 de ref. et Sess. 24 c. 17).

Non tutti i beneficii però sono così incompatibili; ma solo quelli che richieggono diversa residenza; quelli che sono uniformi e si trovano nella stessa chiesa, e infine quelli dei quali uno solo basti al congruo sostentamento (Riganti *De Reg. Canc. ad reg. 1 § 8, n. 9*; Trid. *Sess. 24, c. 17 de ref.*; Reiffenstuel *De praeb. n. 235).* Non accade dichiarar di vantaggio queste ovvie disposizioni del dritto.

Nel nostro caso abbiamo che un partecipante di chiesa ricettizia è posto dal Vescovo per economo curato *ad nutum* in diversa chiesa. È benefizio l'economato *ad nutum*? La stessa parola *ad nutum* esclude la idea del beneficio; e, senza questo, l'officio stesso di economo non è mica officio di benefizio; giacchè gli mancano le condizioni richieste, e sopratutto la perpetuità. Il Tridentino infatti prescrive che nelle parrocchie vacanti il Vescovo metta un economo per amministrarla fino a che non sia provvista del titolare.

Lucio perciò, con esercitare l'officio di economo nella vacante parrocchia, non cessa per nulla di essere ascritto all'antica chiesa, e per nulla perde il diritto di percepirne gli emolumenti.

Ma fa d'uopo riflettere altresì che neanco il partecipante ad una chiesa ricettizia può dirsi un vero beneficiato. Manca infatti l'erezione in titolo; manca la canonica collazione. Perciò giustamente fu comunicato agli Ordinarii del Napoletano che « la Commissione de' Vescovi è stata di avviso che quante volte il Vescovo Diocesano crede dar licenza a qualche partecipante di assentarsi dalla Diocesi per far del bene in altra Chiesa, sia in libertà di farlo, perchè non trattasi di vero beneficio ecclesiastico, purchè però il partecipante perda le distribuzioni quotidiane, *l'inter praesentes*, gli avventizii e soddisfi le messe di massa e prov-

veda per le messe di turno » (Circolare Ministeriale del 28 marzo 1840) (1).

È questa dunque la norma pei partecipanti delle ricettizie che, con facoltà del Vescovo, si assentano dalle loro chiese. Finchè sono assenti, tolte le distribuzioni quotidiane, quelle *inter praesentes* e le avventizie, null'altro perdono degli emolumenti della propria chiesa. I quali emolumenti, essendo rappresentati dalla pensione governativa, è chiaro che essi possono goderla durante la loro assenza.

Al secondo.—Che se possono godere, assenti, della pensione governativa, con più forte ragione, quando si trovino presenti, possono partecipare a qualunque altra distribuzione. Finchè infatti continuano ad essere ascritti a quella chiesa, continuano sempre a goderne interamente i diritti senza che alcuno possa privarneli. Le distribuzioni poi sono state istituite come uno sprone a frequentar la chiesa e ad assistere alle funzioni che in essa si compiono, come può raccogliersi dal *Cap. de caetero de cler. non resid.* dal *cap. licet de praeb.* dal *cap. unic. de cler. non resid. in° 6* ecc. ecc. È degno perciò di molta commendazione un partecipante, il quale tuttochè assente con legittima venia e per lodevole scopo, pur, quando può, ritorna volentieri all'antica sua chiesa e la serve.

Del resto, un'autorevole decisione della S. C. del Concilio toglie in ciò qualunque dubbio, se pur ve ne rimanga. Un tale Antonio, partecipante di chiesa ricettizia, fu posto dal Vescovo per canonico onorario nella Cattedrale di M. coll'obbligo del coro. In tempo delle vacanze conciliari Antonio soleva recarsi nel suo luogo nativo e prestar servizio all'antica chiesa nelle funzioni sì certe e sì avventizie. Quel clero voleva negargli la partecipazione. Antonio ricorse alla S. Sede, e la S. C. trattò la causa coi dubbii:

« I. An canonicus honorarius quoties praesens est in ecclesia receptitia, toties distributiones tam certas quam incertas lucretur in casu?—Et quatenus affirmative;

« II. An onus ei sit providendi missas turnatim celebrandas, functionum tam certarum quam adventitiarum causa in casu?

« III. An hoc onere reiecto, ius sit ad redditus perceptionem in casu?

Ai quali il dì 8 luglio 1876 fu risposto:

« Ad I. *Affirmative et amplius.*

« Ad II. *Affirmative, sive per se sive per alium, exceptis adventitiis quando non est praesens et amplius.*

« Ad III. *Provisum in praecedentibus* » (V. Mon. Eccl. Vol. I. p. 249).

Lucio, adunque, nel nostro caso, quante volte può recarsi alla sua chiesa ricettizia e prender parte alle funzioni così fisse, come avventizie, può benissimo partecipare agli emolumenti.

III.

Se il vino per la messa, che comincia a inacidire, possa raddolcirsi con una dose di bicarbonato di soda.

1. Caso Liturgico.

Basilio fornisce il vino per la S. Messa a molte Chiese del suo Comune. Quando però il vino comincia ad inacidire, usa di raddolcirlo con una dose di bicarbonato di soda.

Si chiede: È lecita siffatta usanza?

Per rispondere adequatamente, fa d'uopo di esaminare l'effetto chimico del bicarbonato di soda sul vino: qual è questo effetto?

Il vino ha fra gli elementi costitutivi di sua sostanza parecchi acidi: ciò sono sopra-

(1) In quanto alla perdita delle distribuzioni quotidiane, v'ha una eccezione per coloro che sono assenti perchè chiamati dal Vescovo a prestar servizio nel Seminario diocesano. Così varie ministeriali, e segnatamente quella del 10 gennaio 1835, la quale ha come segue:—« La Commissione dei Vescovi ha portato avviso che i partecipanti chiamati dal Vescovo a servire nei suoi Seminarii diocesani in qualità di maestri, rettori, vice rettori, ed altro, possono godere della intera partecipazione, senza rilasciare la terza parte che passa per distribuzioni, *inter praesentes*, che è riserbato dalle leggi canoniche » (Collezione degli Atti emanati dopo la pubblicaz. del Concordato del 1818 Vol. VI, pag. 141).

tutto l'acido tartarico, l'acido citrico, l'acido acetico e l'acido tannico. Se vi s'introducono altre sostanze che hanno chimica affinità coi detti acidi, questi si neutralizzano, più o meno, e passano in altra sostanza.

Il bicarbonato di soda è fra quegli elementi che hanno chimica affinità cogli acidi del vino. Menandosi nel vino, avviene la effervescenza dovuta allo sprigionamento dell'acido carbonico proprio del bircarbonato; il che modifica gli acidi predetti, passando questi allo stato di tartrato di soda, di citrato di soda, di acetato di soda e di tannato di soda. Siffatto nuovo stato modifica il sapore acescente, togliendone l'acuzie, ma distrugge altresì la natura degli acidi che sono proprii del vino.

Lo stesso avviene quando vuolsi medicare il vino con polvere di pietra o di marmo. In tal caso gli acidi, modificati dal carbonato di calce, proprio della pietra, passano allo stato di tartrato di calce, di citrato di calce, di acetato di calce, e di tannato di calce. Perciò gli enologi di oggidì non usano di tenere il vino in palmenti di pietra per la fermentazione, ma vo chiudono in botti.

Da quanto s'è detto, chiaro apparisce non essere lecito raddolcire il vino colle riferite sostanze. Il vino pel S. Sacrifizio dev'essere l'estratto dell'uva, cogli elementi suoi genuini. Allorchè questi elementi passano in altro stato, rivestono diversa natura. Tutti ammettono che l'aceto non è materia atta per la messa, dal perchè dicesi vino sostanzialmente corrotto. « Acetum, insegna lo Scavini, cum sit vinum substantialiter corruptum, et ideo genuinam vini naturam non amplius retineat, est materia invalida » (Th. Mor. P. III, n. 126 Ed. XIV). Or nell'aceto ha luogo una combinazione chimica analoga alle già esposte. L'acido acetico si forma quando il vino è al contatto cogli elementi aerei, che corrompono gli elementi sostanziali di quello.

Con ciò non vogliamo dire che il vino così medicato sarà sempre materia invalida per la Messa. Quando la medicatura è in leggere proporzioni, non distrugge la natura del vino, come non la distrugge una piccola quantità di acqua che vi s'infondesse.

Neppure vogliamo sentenziare che sia sempre grave delitto l'usare per la messa il vino così medicato. V'ha pur qui la parvità di materia, come vi è pel vino che comincia leggermente a inacidire (1). Trattandosi però di sì augusto Sacramento noi non possiamo non condannare l'usanza di Basilio nel nostro caso, il quale dalla quantità della dose ond'egli ha medicato il suo vino potrà conoscere se la materia s'è resa invalida, e se ha commessa colpa grave o leggiera.

PROPOSTA DI CASI

3. Caso Morale.

Sejano libero pensatore, e Domizio credente, battendosi in duello, si feriscono a morte. Trasportati amendue a casa privi di sensi, vien chiamato il parroco Cristoforo per dare ad essi un qualche aiuto spirituale. Cristoforo, presumendone in quel triste caso la resipiscenza, loro impartisce più volte l'assoluzione; e, morti, li ammette ai funerali.

Si chiede:

1°. Può darsi l'assoluzione a qualsivoglia moribondo privo di sensi?

2°. I moribondi così assoluti, dopo morte, possono sempre avere altresì la sepoltura ecclesiastica?

3°. Che deve dirsi, nel caso, di Cristoforo?

3. Caso Canonico

Nel Capitolo di B. vi ha il privilegio della terziaria, (due settimane di vacanza dopo una di servizio). Gregorio, canonico di quel Capitolo, nelle settimane di vacanza, va quasi sempre in altra città per suoi affari; che anzi vi si trattiene talvolta per mesi interi, avvalendosi delle vacanze conciliari.

Si chiede:

1°. Può Gregorio assentarsi, nelle settimane di vacanza, dalla sua patria?

2°. Può avvalersi delle vacanze conciliari?

---

(1) « In vino acescente valide consecratur; sed peccat graviter sacerdos si tale vinum scienter adhibet, et agatur de tali acrimonia ut vinum iam iam censeatur ingressum in limites corruptionis, id est *se già sia arrivato ad essere colla punta* ex Lambertini (Notif. LXX). At si haberet aliquod tantum quasi initium acrimoniae, et aliud vinum non posset substitui, nonnisi levis esset inordinatio » (Scavini l. c.).

3.° Caso Liturgico

Vitruvio rettore di Chiesa, quando mette il Baldacchino per la esposizione del SS. non potendo tener sull' altare il crocifisso grande, suol mettere, sospeso alla Custodia, un piccolo Crocifisso.

Si chiede: Che deve dirsi della condotta di Vitruvio?

CRONACA GOVERNATIVA

Termine dei 5 anni pel diritto di riversibilità--Il termine di 5 anni dalla pubblicazione della legge 15 agosto 1867, entro il quale gli aventi diritto ai beni colpiti dalla legge stessa debbono far valere le loro ragioni, decorre anche nel caso in cui il possesso non sia stato preso dal demanio e sia rimasto presso gli aventi diritto.

In pregiudizio di questi decorre il termine di cui alla detta legge 15 Agosto 1867, anche durante una vertenza sostenuta con la cassa ecclesiastica e il fondo pel culto,non già con il demanio, per il possesso preso dalla prima nel 1864 e per aver ritenuto applicabile il decr. 3 genn. 1861 (Sez. civ. 25 febr. 1889—Casini Cortesi e Deman. e fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, AnnoXIV, pag. 6).

Regiudicata che vale per titolo—Nel caso di periodiche prestazioni fatte da chi è gravato da un censo, la regiudicata riguardante il titolo che produce tutta quella prestazione vale per le prestazioni successive, sicchè su di esso non può più disputarsi (Sez. civ. 4 Gen. 1889—Fondo culto Colacchio e Tedeschi—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 21).

Detrazione della imposta fondiaria sopra canoni enfiteutici per la tassa di mano morta—Per l'applicazione della tassa di manomorta l'ente morale che vi è soggetto non ha diritto di detrarre dalle sue rendite, consistenti in canoni enfiteutici. L'imposta fondiaria in ragione dell'intera aliquota media del precedente triennio sulla rendita catastale dei beni soggetti al canone; ma ha diritto soltanto ad una detrazione ragguagliata a quella parte del canone che gli enfiteuti ritengono in riguardo all' imposta che grava i beni soggetti al canone stesso.

È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che l'imposta fondiaria dei beni soggetti ai canoni suddetti sia nei registri catastali posta a carico esclusivo degli utilisti e non venga rimborsata dal domino diretto che in parte, mediante ritenuta sul canone.

Invano si ricorre in cassazione contro la sentenza che dispose mezzi istruttorii, intesi a stabilire quanto la mensa vescovile abbia effettivamente pagato in media nell'ultimo triennio per l'imposta gravante i beni enfiteutici (Sez. civ. 7 Gen. 1889—Vallina per la mensa arciv. di Lucca Fondo culto e Demanio--La Corte supr. di Roma, l.c.,pag. 31).

Prescrizione quinquennale nelle occupazioni dei monasteri — Decorso il quinquennio dal giorno in cui la cassa ecclesiastica fece procedere all'inventario, è divenuta inattaccabile, sotto qualunque aspetto, l'occupazione del monastero e dei beni operata dalla cassa suddetta, e poi dal fondo pel culto, abbenchè per parte di una suora che abitò in quel monastero si emettesse analoga protesta(Sez. civ. 18 feb. 1889—Boniro e fondo pel culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 43).

Unione di beneficii nel Napoletano: Cappellania unita a parrocchia—A costituire l'unione di due beneficii occorre un atto dell'autorità ecclesiastica.

Non essendosi potuto presentare l'atto formale di unione di due beneficii, può dedursene la prova da congetture ed argomenti, purchè nel loro insieme univoci e concludenti.

Per l'unione di due beneficii non era necessario *l'exequatur* o regio *placet*, se la unione medesima fu rimessa all'arbitrio ed alla coscienza del vescovo diocesano.

L'intervento dell' autorità regia non era richiesto dalle leggi napolitane, quando trattavasi della unione di cappellanie a beneficio parrocchiale, le quali, se conservavano quanto ai beni un carattere civile non era che nei rapporti del patrimonio e dell'interesse privato, interesse che si esplicava principalmente nel diritto di nomina in un dato ordine di persone.

In ogni modo l'assenso regio cessò di essere necessario in forza della legge 18 marzo 1857.

Se la unione di cappellanie al beneficio parrocchiale ebbe per iscopo d'integrare la congrua curata, riconosciuta insufficiente dagli stessi patroni, allora la unione che comunemente chiamasi soggettiva senza indurre una soppressione vera e propria, produce però degli effetti estintivi, facendo perdere all'ente accessoriamente unito il nome e il titolo di beneficio e rendendolo *veluti membrum ac simplex praedium* dell'altro cui si unisce.

Quindi si devono dichiarare incolumi dalle leggi di soppressione e di svincolo le cappellanie, in uno al beneficio curato, in cui trovansi incorporate.

Non si contradice la sentenza di appello, che conferma col suo dispositivo, ma per

un diverso ordine di ragioni, la sentenza di primo grado (Sez. civ. 10 Gen. 1889 — Agamben e Tartaglia — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 49).

La tassa del 30 °/₀ e le spese deducibili nei Seminarii— La tassa del 30 per 100 si estende a tutti i beni proprii di ciascun ente contemplati nell'art. 18 della legge 15 agosto 1867, senza distinguere a quali corporazioni debba o possa esserne assegnato il reddito.

Da questa tassa non sono deducibili le spese concernenti il fine dell'istituto ecclesiastico, nè quelle imposte dai titoli di fondazione per messe e simili funzioni di culto, ancorchè obbligatorie, ed estranee allo scopo finale dell'ente particolare.

Sono deducibili solo quei pesi che rappresentano un debito civile, od importano un interesse civile a favore di terzi, non quelli che da terzi si possono reclamare per un vantaggio meramente religioso.

I criteri direttivi della quota di concorso nulla hanno di comune colle norme da cui è regolata la tassa del 30 per 100.

Dalla tassa del 30 per 100 il seminario non ha diritto di dedurre le messe lette imposte da donanti o testatori, ancorchè si debbano celebrare fuori del seminario e in chiese diverse.

Neppure sono deducibili le spese degli esercizii spirituali, ordinati pel bene spirituale degli ecclesiastici.

Il vescovo va confuso col seminario, se gli è di questo il rappresentante legittimo.

Per l'incameramento parziale del patrimonio col quale si fondarono gli esercizii spirituali, questi verranno diminuiti, ma non oppressi.

La corte non giudicò, e nè potè giudicare *extra petita*, se alla spesa per gli esercizii spirituali negò il carattere di *aes alienum*, mentre la finanza sosteneva che erano essi un peso d'indole religiosa, e senza alcun interesse civile.

La corte di merito, la quale afferma, che non vi è persona fisica o morale che abbia azione a pretendere l'adempimento degli esercizii spirituali, viene implicitamente ad escludere ogni diritto di natura civile anche nella riserva di una piazza a favore del parroco.

Dalla tassa del 30 per 100 non è deducibile il sussidio annuo elargito per le spese di laurea in teologia a favore di uno degli alunni del seminario, da scegliersi ad arbitrio del vescovo *pro tempore*.

Nè anche sono deducibili le piazze gratuite nel seminario, non vincolate a favore di determinate persone, ed abbandonate alla prudenza e coscienza degli amministratori *iure proprio*.

È apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che libera è negli amministratori la nomina ai posti gratuiti nel seminario.

Nè si deduce dalla tassa del 30 per 100 la spesa del collegio, composto di piccoli giovani destinati a cantori nella chiesa cattedrale, unito e incorporato poscia al seminario in modo da produrne la confusione e la trasformazione del suo patrimonio in quello del seminario.

È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che i documenti prodotti dal seminario non valgono a stabilire la prova da lui pretesa (Sez. civ. 11 feb. 1889— Seminario di Vercelli e finanze — La Corte Supr. di Roma. l. c., pag. 54).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1890)

Lettera del S. Padre all'Arcivescovo di Colonia, sulla questione operaia — In data dei 20 Aprile 1890 il S. Padre mandò all'Arciv. di Colonia una lettera sulla quistione operaia, che destò gran plauso ed ammirazione anche fra coloro che non appartengono al cattolicismo. Mostra in essa come sia còmpito della Chiesa il risolvere quella minacciosa quistione, giacchè la Chiesa sola può provvedere efficacemente al sollievo della miseria, predicando ai ricchi la carità, e istituendo grandi e belle opere di beneficenza. In quella poi che si compiace coi Vescovi della Germania del loro zelo a vantaggio della classe operaia, dà le norme come esercitare la pazienza negli infortunii, e comporre pacificamente le quistioni che si agitano fra le varie parti. Parla inoltre delle colonie africane, e del bisogno di evangelizzare quei popoli ora, sopratutto che l'Impero Germanico ha determinato di dar libero accesso ai missionarii cattolici nei paesi sottoposti al suo patronato. Esorta perciò l'Arcivescovo di Colonia e gli altri suoi confratelli nell'Episcopato a fondare un istituto, com'è nel Belgio, in cui si educhino gli ecclesiastici chiamati da Dio a portare il Vangelo in quelle barbare nazioni.

Pellegrinaggio tedesco a Roma—Ai 18 u. sp. un numeroso pellegrinaggio di tedeschi fu ricevuto dal S. Padre nella sala del Concistoro, preseduto da Mons. Nagi, Rettore degli stabilimenti Teutonici dell'Anima, il quale lesse un nobile indirizzo a nome dei pellegrini. Il S. Padre rispose con un bellissimo discorso latino, nel quale, togliendo occasione dagli ap-

parecchi per le feste centenarie di S. Gregorio Magno, parlò delle grandi opere compiute da costui e dalla Chiesa in generale a vantaggio della civile società, e del dovere degli Stati di favorire lo sviluppo e la libertà del cattolicismo. Rivolse infine a ciascuno parole di benevolenza, dando loro per ricordo una medaglia d'argento.

Pellegrinaggio italiano a Roma—Il 20 u. s. fu ricevuto nell'Aula delle Beatificazioni il pellegrinaggio italiano di circa quattromila persone. L'indirizzo fu letto dal Comm. Aliata, Presidente della Società della Gioventù Cattolica, al quale rispose il S. P. con un importantissimo discorso. Deplorando le tristi condizioni della Chiesa in Italia, ricordò il dovere dei cattolici in rispetto ad essa. « Di fronte a « questo stato di cose, disse, ai cattolici « italiani s' impone il dovere di mostrarsi « quali sono a viso aperto e di tutto affron- « tare e sostenere per conservare il tesoro « inestimabile della fede. Non possono es- « servi oggi che due campi nettamente trac- « ciati: il campo dei cattolici, risoluti a star « sempre uniti coi Vescovi e col Papa a « qualunque costo, e il campo nemico che « li combatte. Quelli che per viltà temono « di mostrarsi ed amano di stare infra due, « con ciò stesso, secondo la divina parola, « vanno ad ingrossare le file nemiche ».

Terminato il discorso, ammise al bacio del piede i capi del pellegrinaggio, rivolgendo ad essi parole di paterna benevolenza, e ricevè l'obolo che gli venne afferto. Assistevano al ricevimento gli Emi. Cardinali Arciv. di Napoli, di Benevento e di Palermo, nonchè parecchi Arcivescovi e Vescovi dell' Italia. Il 22 detto celebrò la messa sull'altare della Confessione a S. Pietro, alla quale assisterono più di 30 mila persone, tra pellegrini e cattolici di diverse nazioni. Finita la messa impartì a tutti l'Apostolica Benedizione, ammettendoli al bacio del piede, e facendo distribuir loro la medaglia commemorativa.

Nomine Pontificie—Con decreti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato:

L' Emo. Card. Verga frai componenti la S. C. degli Affari Ecclesiastici straordinarî,

L'Emo. Card. Capecelatro, Arciv. di Capua, Bibliotecario di S. R. Chiesa, in sostituzione del defunto Card. Schiaffino,

L' Emo. Card. Parocchi, Protettore dell'Ordine dei Carmelitani scalzi.

Cause di beatificazioni — Con decreto del 27 febbraio, confermato ai 14 marzo dal S. Padre, la S. C. dei Riti dichiarò valido il processo apostolico fatto nella Diocesi di Poitiers dall' Ordinario sulla fama di santità, virtù e miracoli del Ven. Andrea Alberto Faurnet, fondatore della Congregazione delle figlie della Croce.

Ai 16 u. s si tenne Congregazione per discutere sulla causa di Beatificazione del Ven. Michele Angelo di S. Francesco, Alcanterino, morto a Napoli.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Le pratiche tra lo Czar ed il Papa procedono assai bene. L' Imperatore ha inviata una lettera autografa cortesissima al Sommo Pontefice, ringraziandolo per la nomina dei Vescovi. Il Barone Iswolsky, inviato presso la S. Sede, è partito per Pietroburgo, affine di sottomettere al suo governo i negoziati riflettenti la Chiesa Cattolica in Russia, ed è rimasto soddisfattissimo per le concilianti intenzioni del Vaticano.

— L' Imperatore di Germania ha conferito l'Ordine della Corona all' illustre Orientalista P. Giovanni Ballig d. C. d. G., secondo Prefetto della Biblioteca Vaticana, per illustri servigi resi ai dotti tedeschi che fanno a Roma i loro studii.

— Mons. Corbelli, Arciv. di Alessandria ha consacrata la nuova Chiesa in onore di Santa Eugenia a Porto Said.

— A Vienna fu posta la prima pietra in modo solenne di una nuova Chiesa da dedicarsi alla Mater Admirabilis — Funzionò il Nunzio Galimberti.

— Nell' ospedale di S. Rocco a Buda-Pest, ove prestavano servigio infermiere laiche, furono invitate dalla Commissione medica le religiose, e già settantasei figlie della Carità hanno cura delle inferme in quel vasto stabilimento.

— L' ultima figlia del Barone di Frankenstein, uno dei capi del centro tedesco, testè defunto, è entrata in un Convento di Benedettine.

— Nel Giappone continua a crescere in modo meraviglioso il movimento di conversioni: quel Vicario Apostolico annunzia che in pochi mesi si sono potuti amministrare più centinaia di battesimi.

— Si sono convertiti al cattolicismo due giovani giapponesi, il Conte Areina, ed il Visconte Kobaya Kova; nella Chiesa di Eilsdorf, presso Beilere furono battezzati.—Come pure Miss. Carlotta O' Brien, figlia del Capo della Giovane Irlanda a New-Work; miss Temple, figlia del Vescovo anglicano di Londra, e l'illustre Dottor Bavarese Pettenkofer di Monaco, uno dei capi della setta dei vecchi cattolici.

— Sono morti: Mons. Francesco di Paola Alberto Eder, Arciv. di Salisburgo; Mons. Francesco Grolleau, Vesc. di Evreux; Mons. Michele Heiss, Arciv. di Millwanckee negli Stati Uniti di America, e Mons. Edmondo Dardel, Vesc. tit. di Zarai e Vicario Apost. delle Isole Seychelles.

— È morto l'Abate Giulio Morel, autore della Somma contro il Cattolicismo liberale, e di altri libri di molta dottrina. Monsig. Freppel pronunziò un eloquente elogio nei suoi funerali.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Di un patrono che, avendo svincolati i fondi di una cappellania, chiede pei suoi bisogni un assegno netto sui medesimi.

Romana Executionis Rescripti — 10 Maggio 1890—Giuseppe S. romano, patrono di una cappellania, eretta nella chiesa delle Ss. Stimmate, nel 1876 ne svincolò i fondi dal Governo, perchè da questo non venissero occupati. Le tasse di svincolo in L. 640 furono pagate dall'Arciconfraternita di quella chiesa, la quale se ne rifece colla sospensione degli oneri della cappellania, e presso la medesima fu conservata la sorte principale, convertita in cartelle pel debito pubblico.

La cappellania offre di presente annue L. 160, col peso di messe 145. Il patrono S. avvanzò suppliche al S Padre perchè concedesse di vendere le dette cartelle e di collocare il danaro in più sicuro e più vantaggioso investimento, e insieme che, riducendosi le messe, si concedesse a lui un annuo assegno per la educazione di un suo figliuolo aspirante al sacerdozio.

Il Sodalizio, interrogato, non consentì. Nondimeno *ex audientia SS.mi* il dì 7 marzo 1887 fu rescritto: « Collocata renunciata summa in tutiori ac utiliori investimento, pro gratia reductionis oneris missarum ad effectum percipiendi, ex annuis fructibus eiusdem, summam annuam libellarum 80, ad effectum de quo in precibus, ad triennium ».

L'Arciconfraternita, dispiaciuta di tal rescritto, se ne richiamò presso la S. C. e insieme presentò un documento anteriore del patrono S. con cui dichiarava « di consegnare il capitale ai superiori dell'Arciconfraternita, onde fosse perpetuamente mantenuta la celebrazione delle messe in detta chiesa ».—La lite intanto si determinò sull' esecuzione di quel rescritto, richiedendola prontamente il patrono, e domandandone la sospensione il Sodalizio.

La S. C. il dì 10 maggio 1890 tolse a discutere questa causa, ed al dubbio: *An et quomodo ad executionem demandandum sit rescriptum diei 7 martii 1887 in casu.*—rispose: *Consulendum SS.mo ut, dempta clausula collocandi summam in utiliori investimento, facultatem tribuat S. C. concedendi ulteriorem missarum reductionem, ad effectum tribuendi petitum subsidium oratori, et ad mentem.*

Eccone le precipue ragioni:

a) I canoni conferiscono al patrono varî diritti, segnatamente quello del *cap. Nobis* 25 *De iurepatr.* dove sta detto che se il patrono « ad inopiam vergat, ab ecclesia illi modeste succurratur ». E nel *cap. Quicumque* 30 *caus.* 16 *q.* 7: « Quicumque fidelium propria devotione de facultatibus suis aliquid ecclesiæ contulerint, si forte ipsi aut filii eorum reducti fuerint ad inopiam, ab eadem ecclesia suffragium vitae pro temporis usu percipiant ».

b) I rescritti di grazia, se non vi ha tempo prefinito, vogliono eseguirsi fra 30 giorni dal dì della presentazione « nisi obstet legitimum impedimentum vel contradictor » (Schmalzgrueber *lib.* 1, *tit.* 4 *de rescript. n.* 37; Garcia *De benef. cap.* 2 *n.* 71).

c) I rescritti, quando sono divisibili, debbono subito eseguirsi in quella parte che non incontra difficoltà; benchè per l' altra non si possa subito menare ad effetto.

d) Nel caso, il rescritto conteneva due cose divisibili tra loro: il collocamento più sicuro del danaro e la sovvenzione al patrono. Per la prima parte la Confraternita eccepiva difficoltà sull'investimento proposto dal patrono. La S. C. perciò saviamente votò per la cancellazione di quella parte, e insieme pel sussidio in vantaggio del patrono.

II.

Di una cappellania posseduta da un laico.

Senogallien. Retentionis capellaniæ— 10 Maggio 1890 — *Per summaria precum*—Nella Chiesa di S. Croce in Sinigaglia è una cappellania di patronato della famiglia Mastai-Cignani col reddito di L. 1284, di cui L. 752 occorrono alla soddisfazione dei pesi; L. 500 circa vanno ad esclusivo vantaggio del beneficiato.

Nel 1856 consegui regolarmente questa cappellania il chierico Felice R. Questi, non essendo chiamato alla milizia ecclesiastica, smise l'abito, e insieme supplicò la S. Sede, perchè gli fosse dato di ritenere la cappellania. N'ebbe rescritto favorevole nel 1861, da valere per 10 anni, coll'obbligo di soddisfare i pesi per mezzo di altri. Siffatta grazia di nuovo gli fu concessa nel 1877, non ostante che fosse passato a matrimonio; anzi conseguì pure una riduzione di messe. Trascorso il nuovo decennio, ripetè ultimamente la istanza. Questa volta però trovò opposizione per parte di alcuni dei compatroni, i quali voleano valersi della legge civile per lo svincolo dei fondi beneficiali. Il Vescovo commendò la istanza, in vista de' sani e religiosi principii del supplicante e della esattezza ond'egli avea soddisfatto ai pesi.

La S. C., previo accurato esame, il dì 10 maggio 1890 rescrisse:

Praevia sanatione quoad praeteritum, pro gratia ad aliud decennium, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) I beneficii minori, per concessione Apostolica, possono possedersi anche dai laici e dai coniugati.

b) I patroni hanno facoltà di presentare al beneficio. Non dipende poi da essi la facoltà che un beneficiato possa ottenere dalla S. Sede di conservare il beneficio anche nello stato laicale e matrimoniale.

c) Nondimeno i patroni sogliono interrogarsi quando il beneficiato chiegga una simile grazia.

d) Nel caso, fu considerato altresì che, non concedendosi la grazia, il beneficio sarebbesi distrutto, in forza delle odiose leggi eversive.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Sull'obbligo di cantar due messe, quando si fanno gli officii votivi nella quaresima, e sopra diverse consuetudini singolari.

Pacen.—24 Ian. 1890—Hodiernus Magister Caeremoniarum Cathedralis Ecclesiae Pacen., de mandato sui R.mi Episcopi, Sacrae Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna solutione et declaratione humillime subiecit, videlicet:

Dubium I. In Pacensi Ecclesia Cathedrali extat consuetudo canendi Responsorium pro duobus Defunctis die Sabbatho, expleta Missa votiva B. M. V., quae celebratur post Primam, depositis a celebrante et Ministris paramentis albis, sumptisque aliis nigri coloris, licet ea die occurrat Officium ritus duplicis. Potestne tolerari hæc consuetudo?

Dubium II. In praefata Ecclesia Ceroferarii, qui nec tonsura initiati sunt, Albam et Dalmaticam etsi non benedictas induunt. Quum hic usus iam in aliquibus Dioecesibus vigeat Ditionis Boliviae, quaeritur an sit permittendus?

Dubium III. Invaluit etiam consuetudo dum aspergitur Chorus die dominica, ad intonationem ℣. *Gloria Patri* aspersionem paulisper interrumpendi. Potestne hic usus sustineri?

Dubium IV. Per integrum annum 1884 Capitulum Cathedralis Ecclesiæ Pacen. quum Officia votiva adoptasset (indulta universae Ecclesiae die 5 Iulii 1883) unicam Missam Conventualem celebravit, Officio diei respondentem, quando in quadragesima et extra non fiebat Officium de Festo alicuius Sancti proprio vel translato: quumque id bona fide factum fuerit, eo quod censeretur recte obligationi suae ita satisfieri post adoptionem praefatorum Officiorum, hinc humillime petitur condonatio.

Dubium V. In Vesperis ac Missis solemnioribus, quoties Canonici qui Pluvialia induunt, recedunt a magno legili et veniunt ad sua loca, toties Choro Præfectus et post illum dignior alternatim surgunt et salutant; cumque id fiat mul-

toties, et forsan quid superfluum ac ridiculum in hoc videatur, quaeritur an servandus sit eiusmodi usus?

Dubium VI. Canonici qui induunt Pluvialia ac deferunt caunas argenteas (vulgo *cetros*), debentne genuflectere, sicut ceteri, in Missa solemni de Requie ad Orationes, vel debent stare, genuflectentes tantum ad elevationem?

Dubium VII. In Officio solemni Matutini et Laudum Celebrans induit Pluviale ad legendam nonam Lectionem; ac statim deponit illud: praeterea desunt Acolythi deferentes candelabra?

Dubium VIII. In praefata Ecclesia Cathedrali canitur Responsorium pro Defunctis, mane et vespere, quando Rubrica non obstat, et inter ceteras orationes recitatur etiam quae incipit *Deus indulgentiarum Domine.* Quum id veritati non sit consonum, debetne ea Oratio per aliam subrogari?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus rite perpensis, ita propositis Dubiis censuit rescribendum, nimirum:

Ad I. et II. *Negative;*

Ad III. *Affirmative;*

Ad IV. *Supplicandum Ss.mo pro gratia sanationis quoad praeteritum;*

Ad V. *Servetur Caeremoniale Episcoporum;*

Ad VI. *Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam;*

Ad VII. *Non licere;*

Ad VIII. *Affirmative, subrogando scilicet aliam Orationem ex diversis ut in Rituali.* Atque ita rescripsit die 24 Januarii 1890.

Facta autem per infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatione de contentis in quarto Dubio, Sanctitas Sua expetitam sanationem benigne impertita est quoad praeteritum. Die 25 Februarii eodem anno.

II.

Novello officio e novella messa della B. V. del Buon Consiglio, da sostituirsi agli antichi.

Ordinis Eremitani S. Augustini—18 Dec. 1884 — Quo fidelium pietas erga Deiparam Virginem sub titulo a Bono Consilio in dies succrescens, magis magisque foveatur, R.mus D.nus Aloysius Sepiacci Episcopus Callinicen. Procurator Generalis Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, novum Officium cum Missa in honorem ipsius Beatæ Mariæ Virginis concinnare curavit, quod Sanctissimi domini Nostri Leonis Papae XIII supremae sanctioni humillime exhibuit. Quum vero Sacra Rituum Congregatio, de mandato eiusdem Sanctissimi domini Nostri, praefatum Officium cum Missa accurato examine expenderit, ac probari posse censuerit, iuxta exemplar huic Decreto praevium, a se emendatum ac dispositum, Sanctitas sua, referente infrascripto Secretario, sententiam Sacræ ipsius Congregationis ratam habens, Officium ipsum cum Missa substituendum alteri hucusque adhibito, in usum Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, aliorumque Regularium Institutorum *ac Dioecesium,* quibus illud jam concessum est, benigne approbavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 18 Decembris 1884.

D. *Card.* Bartolinius *S. R. C. Praef.*
Laurentius Salvati *S. R. C. Secret.*

III.

Circolare ai Vescovi intorno alla esposizione di più immagini nelle chiese sotto l'istesso titolo, e in ispecie sulla esposizione simultanea delle immagini della B. V. del Rosario e dell'altra che si venera in Valle di Pompei.

Ill.mo e R.mo Signore,

È norma liturgica, sempre inculcata da questa S. Congregazione de' Riti, non potersi nella stessa Chiesa, e molto più nello stesso altare, esporre alla pubblica venerazione due quadri o statue rappresentanti il medesimo Santo, ed, ove trattisi della SS.ma Vergine, rappresentanti la Madre di Dio sotto il medesimo titolo. Questo principio, che non ammette eccezione, fu tenuto presente dalla S. Congregazione nel rispondere, con Decreto del 24 Febbraio del corrente anno, ad alcuni dubbî proposti dal Procuratore Generale dell'Ordine de' Predicatori, relativi all'uso di esporre in qualche Chiesa, dove già veneravasi l'Effigie della Vergine SS.ma del Rosario, l'altra che porta lo stesso titolo e che ha special

culto nella Chiesa recentemente eretta nella Valle di Pompei.

Infatti, checchè sia del luogo particolare, ove Maria SS.ma è in tal modo onorata, e delle grazie e favori singolari che il Signore si degna concedere a' Fedeli che ivi accorrono, o che alla Vergine colà venerata si rivolgono, è fuori di ogni dubbio, che quella Effigie rappresenta, anche ne' suoi accessorî, tranne leggiere varietà, la Madre di Dio intitolata sempre dal SS.mo Rosario. Non può dunque esporsi nelle Chiese e pubblici Oratorî, dove un'altra Sacra Immagine dello stesso titolo riceva venerazione e culto da' Fedeli.

Ond'è che, quantunque dopo la pubblicazione del detto Decreto molte petizioni sieno state dirette al S. Padre per implorare che si lasciasse in qualche Chiesa, insieme con l'antica Effigie della Vergine SS.ma del Rosario, l'altra cui si aggiunge la denominazione da Pompei, non si è potuto derogare all' enunciato principio, che informa le risposte date su tale argomento dalla S. Congregazione. Le quali risposte, per ciò che riguarda il dubbio sulle Indulgenze, confermano il fin qui detto, che le due sacre Immagini sono una stessa cosa; quindi, senza escludere nuove Indulgenze che potranno accordarsi dalla S. Sede, si riportano, per le già concesse, alle condizioni a tal uopo prescritte.

Intanto a porre un termine a tali domande, ed anche a ricordare sempre più le norme liturgiche da seguirsi in simili casi, questa S. Congregazione, presi gli ordini di Sua Santità, ha creduto opportuno di dirigere la presente Lettera alla S. V., nella piena fiducia che Ella se ne varrà per contenere ne'giusti limiti la divozione, d'altronde così commendevole e salutare, verso la Vergine SS.ma del Rosario.

Il sottoscritto Cardinale Prefetto offre alla S. V. i sensi della sua particolare stima, mentre Le prega dal Signore le maggiori prosperità.

Di V. S.

Roma 20 Maggio 1890

Aff.mo come Fratello

GAETANO *Card.* ALOISI MASELLA
Prefetto della S. C. de'Riti

Vincenzo Nussi *Segretario.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenze concedute alla Pia Lega de Presbyteris defunctis.

Beatissime Pater,

F. Bonaventura a Surrento, Provinciae Min. Capuccinorum Neapolitanae Definitor, (et ephemeridis « *L'eco di S. Francesco* » Director) ad pedes S. V. humillime provolutus exponit se, opitulante Deo, in sublevamen presbyterorum defunctorum, pium foedus, sub vocabulo B. M. V. ab omni labe immunis, Ordinis Franciscalis titularis Patronae, plaudentibus, tum Regularibus, tum saecularibus Superioribus, nominatim R.mo Ordinario Surrentinae Dioeceseos, mense Septembri anni 1888, sub titulo « *La Pia Lega de Presbyteris defunctis* » promovisse, et iuris pubblici fecisse sodalibus, sequentibus operibus iniunctis. Addendi 1.° invocationem supplicem « requiem aeternam » post ternam Angelus Domini qualibet die recitationem; 2.° Item « Requiem aeternam » post SS.mi Rosarii recitationem; 3.° Psalmum « De profundis » persoluto diei currentis officio divino; 4.° Recitandi sequentiam, sive Prosam « Dies irae » quando est ad libitum in Missis de Requie; 5.° Addendi in Missa cuiuslibet Sabbati speciali memento pro presbyteris defunctis.

Porro Foedus pro Presbyteris defunctis tantum excitavit piorum Sacerdotum fervorem et pietatem, ut hodie Sodalium ultra tria millia numeret, e quibus novem super viginti archiepiscopali vel episcopali dignitate insigniuntur.

Ut autem huiusmodi incoeptus faustissimi maius in dies recipiat incrementum, uberioremque in animarum Sacerdotalium spirituale suffragium messem colligat, humilis orator supplex adit S. V., ut pium Foedus Presbyterorum Defunctorum in Ecclesia Capuccinorum Surrenti, uti supra initiatum, Apostolica benedictione fovere ac roborare, nec non sacris Indulgentiis ditare dignetur—videlicet:

Plenaria Sacerdotibus in die adscriptionis, vel uno subsequentibus infra mensem die, post adscriptionem decurrendum, dummodo vere poenitentes, con-

fessi, Missam eo die celebraverint, vel ad sacram Synaxim accesserint, et aliquo temporis spatio ad mentem S. V. pie oraverint.

Plenaria sodalibus omnibusque Christi fidelibus, qui solemnibus Exequiis quotannis die ab ordinario semel tantum designando, in decursu mensis septembris, una vice pro defunctis sodalibus celebrandis in praefata Ecclesia Capuccinorum interfuerint, dummodo rite expiati sacra Synaxi se reficiant, vel si sacerdotes, Missam celebrent, et ad mentem S.V. devote fundant preces. Pro sodalibus vero, qui extra civitatem, vel dioecesim Surrentinam degunt, orator rogat S. V., ut ipsi eamdem Indulgentiam assequi valeant tertiam Rosarii partem recitantibus, loco adsistendi praedictis Exsequiis, simulque praefata pia opera adimplentes.

Postulat insuper orator, ut Sacerdotibus Sodalibus bis in hebdomada tribuatur indultum Altaris privilegiati personalis pro Missis ab iisdem celebrandis in suffragium defunctorum.

Ut Deus.

Sanctissimus Dominus N. Leo Papa XIII in audientia habita die 15 martii 1890 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis die 15 martii 1890.

C. *Card.* Cristofori *Praef.*
✠ A. *Archiep.* Nicopolis *Secret.*

II.

Indulgenze annesse ad alcune invocazioni alle tre Divine Persone.

Beatissime Pater,

Suprema Moderatrix Societatis Sororum a Beata Maria Virgine de Recessu in Cœnaculo, ad pedes Sanctitatis Vestræ humiliter provoluta, suppliciter expostulat ut Sanctitas Vestra *bis-centum* dierum Indulgentia, semel in die ab omnibus lucranda, ditare dignetur infrascriptam ad sacrosanctam Trinitatem Orationem: quam plurimi Galliae Sacrorum Antistites cum eam in supradicta Societate pia traditione acceptam et singulari fructu adhibitam intellexerint, spiritualibus favoribus auctam pro sua quisque Dioecesi voluerunt. Rogat insuper eadem Oratrix ut eadem Indulgentia animabus in Purgatorio detentis per modum suffragii possit applicari. Et Deus, etc.

Ad Sacrosanctam Trinitatem

Oratio.

« Omnipotentia Patris adiuva fragilitatem meam, et e profundo miseriae « eripe me — Sapientia Filii, dirige « cogitationes, verba et actiones meas « omnes.— Amor Spiritus Sancti, esto « cunctarum animae meæ operationum « principium, quo iugiter sint divino « beneplacito conformes.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, in Audientia habita die 15 Martii 1890 ab infrascripto Secretario S. C.nis Indulgentiis Sacrisq. Reliquiis praepositae, abrogatis omnibus indulgentiis a pluribus Locorum Ordinariis supradictae Orationi adnexis, benigne concessit Indulgentiam bis-centum dierum semel in die lucrandam et defunctis quoque applicabilem, Christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus eamdem Orationem a R.mo Assessore Sacrae Rituum Congregationis recognitam. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria S. C.nis Indulg. Sacrisq. Reliquiis praepositae. Die 15 Martii 1890.

Car. *Card.* Cristofori *Praef.*
Alex. *Archiep.* Nicolopolitanus.
Secretarius

NOVELLE NORME DELLA SANTA SEDE

CIRCA LA COMPOSIZIONE SUI BENI ECCLESIASTICI

(Cont.—V. pag. 30-32 di q. P.)

III.

Altre dichiarazioni sulle novelle concessioni Apostoliche.

L'arcivescovo di T., avendo conosciuto che le antiche facoltà *Circa contractus initos de bonis Ecclesiae*, e l'altra *Circa patronos* non sono più necessarie, per-

chè comprese nell'ultima rimessa *Circa compositiones*, ha sommesso alla S. Penitenzieria i seguenti dubbii per la opportuna soluzione:

I. La composizione è obbligatoria per tutti i compratori di beni ecclesiastici, oppure è libera in modo tale che si possa anche non fare?

II. Se non tutti sono disposti a farla, spesso per mancanza di mezzi, costoro si possono assolvere, e con quali condizioni?

III. Se si possono assolvere colle dovute condizioni, in forza di quali facoltà, giacchè in quella *Circa compositiones*, si dà facoltà solo per coloro che si compongono?

« Sacra Poenitentiaria Ven.li in Ch.to « Patri Archiepiscopo scribenti ad pro- « posita dubia respondet:

« Ad I. Emptores, detentores etc. hortandos esse ut ad compositiones deveniant, cum hac ratione, prae ceteris, facilior illis exhibetur modus suae conscientiae consulendi.

« Ad II. Eos absolvi posse, qui nihil habent quo se componant, dummodo serio promittant se, cum primum poterint, ad compositionem deventuros, remoto interim scandalo.

« Ad. III. Provisum in praecedentibus.

« Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 21 Martii 1890.

« R. *Card.* Monaco *P. M.*
« Hip. *Can.cus* Palombi *S. P. Secr.* »

IV.

Ulteriori chiarimenti sulle medesime concessioni.

L'Arcivescovo di T. propose gli altri seguenti dubbii alla S. Pentenzieria sulle novelle facoltà *Circa compositiones*, supplicando che gli fossero risoluti.

I. Gl'*interesse habentes* si devono interrogare in iscritto, o si può anche *oretenus*.?

II. Se trattasi di Monasteri di Monache o Capitoli, si devono raccogliere *Capitulariter* per decidere e dare il voto, o basta anche interrogarli individualmente tutti o la maggior parte?

III. I membri delle Comunità o dei Capitoli, che s'interrogano sia *capitulariter*, sia *individualiter*, si possono obbligare al secreto con qualche censura *ipso facto incurrenda*?

IV. I possessori e compratori che potrebbero fare la composizione, ma non vogliono, sia perchè turberebbe i loro interessi, sia per altre ragioni, ma sono *parati standi mandatis Ecclesiae*, si possono assolvere?

V. Nell'ipotesi affermativa, con quali condizioni?

VI. Nell'ipotesi negativa, come debbono essere trattati, specie *si tempus urget*?

« Sacra Poenitentiaria, mature con- « sideratis expositis, Ven.li in Ch.to Pa- « tri Archiepiscopo scribenti respondet:

« Ad I. Ordinarius agat prout tutius « et prudentius in singulis casibus in « Domino iudicaverit expedire.

« Ad II. Affirmative ad primam par- « tem dubii: secus recurrendum esse « in casibus particularibus.

« Ad III. Negative.

« Ad IV. Ii qui iam subscripserunt « notis conditionibus hortandi sunt ut « se componant: ii vero qui nondum « huiusmodi conditionibus subscripse- « runt, ad compositionem prudenter ur- « gendi sunt.

« Ad V. Provisum in praecedenti.

« Ad VI. Provisum per responsionem « iam praelaudato Archiepiscopo datam « die 21 Martii h. a. ad dubium se- « cundum.

« Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 14 Maii 1890.

« R. *Card.* Monaco *P. M.*
« Hip. *Can.cus* Palombi *S. P. Secr.* »

NOVITÀ

INTRODOTTE NELLE RUBRICHE

RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII

(Continuaz.—V. pag. 14-17 di q. P.)

ARTICOLO II.

Testo delle Rubriche Riformate del Messale.

Ex Tit. VII. *De Commemorationibus.*

1. Commemorationes in Missis fiunt sicut in Officio. De Festo Duplici aut Semiduplici, cujus facta est commemoratio per mo-

num Simplicis in Officio, etiam in Missa fit commemoratio, non excepta Missa solemni in festis Duplicibus secundæ classis, sed exceptis Dominica Palmarum ac Vigilia Pentecostes. De Festo Simplici fit commemoratio in Missa, quando de eo in Officio facta est commemoratio in primis Vesperis. Quando autem de eo fit commemoratio tantum ad Laudes, in Missa solemni non fit commemoratio de eo, sed in Missis tantum privatis. Excipitur pariter Dominica Palmarum, et Vigilia Pentecostes, in quibus nulla fit commemoratio etiam in Missis privatis de Festo Simplici occurrente, licet facta fuerit in Officio. De Dominica fit commemoratio quando in ea agitur de Festo Duplici. De Octava fit commemoratio quando infra Octavam celebratur aliquod Festum, nisi illud Festum fuerit de exceptuatis in Rubrica Breviarii de Commemorationibus. Item quando infra Octavam fit de Dominica.

5. In faciendis Commemorationibus servetur ordo ut in Breviario. **De Festo Duplici quod agitur ad instar Simplicis, fiat commemoratio ante illam Dominicae: de Dominica, ante Festum Semiduplex redactum ad modum Simplicis: de Semiduplici ante diem infra Octavam** (1): de die infra Octavam, ante Ferias praedictas: de Feriis praedictis, ante Festum Simplex: de Festo Simplici ante Orationes, quae secundo, vel tertio loco dicendae assignantur: et hae dicantur ante Orationes votivas; in quibus votivis servetur deinde dignitas Orationum, ut de SS. Trinitate, de Spiritu sancto, de SS. Sacramento, de S. Cruce ante votivam de B. Maria, et de Angelis, de S. Joanne Baptista et S. Ioseph ante Apostolos, et similiter in aliis

Ex Tit. XI. *De Symbolo.*

Symbolum dicitur post Evangelium in omnibus Dominicis per annum, etiamsi in illis fiat de Festo, in quo alias non diceretur, vel Dominica vacet. In tribus Missis de Nativitate Domini, et deinceps usque ad Octavam S. Joannis Apostoli inclusive. In Epiphania, et per Octavam. Feria quinta in Coena Domini. In Paschate Resurrectionis et per Octavam. In Ascensione Domini, et per Octavam. In Pentecoste, et per Octavam. In Festo Corporis Christi, et per Octavam. In omnibus Festis beatae Mariae, et per Octavas. In Festis duodecim Apostolorum, et Evangelistarum, et per Octavas. In utraque Cathedra S. Petri, et in Festo S. Petri ad Vincula. In Festis Conversionis, et Commemorationis S. Pauli Apostoli. In festo S. Joannis ante Portam Latinam. In festo S. Barnabae Apostoli. In Festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis. **In Festo Cordis Iesu. In Festo Pretiosissimi Sanguinis** et in Transfiguratione Domini. In Festis Angelorum. In Festis **S. Iosephi Sponsi B. M. V.** In Festo S. Mariæ Magdalenae. In Festis Quatuor Doctorum, videlicet, Gregorii, Ambrosii, Augustini, et Hieronymi: additis Festis S. Hilarii, **S. Francisci Salesii,** S. Petri Damiani, S. Thomae de Aquino, S. Isidori, S. Leonis I. Papæ, S. Anselmi, S. Bonaventuræ, **S. Alphonsi Mariae de Ligorio,** S. Bernardi et S. Petri Chrysologi. Item in Festis Ss. Doctorum Athanasii, Basilii, **Cyrilli Alexandrini, Cyrilli Hierosolymitani,** Gregorii Nazianzeni et Joannis Chrysostomi. In die Octava S. Joannis Baptistae, et S. Laurentii. In Festo Omnium Sanctorum, et per Octavam. In Dedicatione Basilicae Ss. Salvatoris, et Ss. Apostolorum Petri et Pauli. In Anniversario Dedicationis propriae Ecclesiae, et per Octavam. In die Consecrationis Ecclesiae, vel Altaris. In Festis Sanctorum quibus dedicata est Ecclesia, et ubi habetur Corpus, vel insignis Reliquia Sancti, de quo agitur. In die Creationis, et Coronationis Summi Pontificis, et in Anniversario ejusdem diei. In die, et in Anniversario Electionis et Consecrationis Episcopi. Item in omnibus Festis, quae in Dominicis, et infra Octavas celebrantur: in quibus ratione Dominicae et Octavae dici debet. Item in Festo Patroni alicujus loci, vel Tituli Ecclesiae (non autem alicujus Capellae, vel Altaris), et in Festis principalibus Ordinum, et per eorum Octavas, in Ecclesiis tantum illius Ordinis.

Item dicitur *Credo* in Missis Votivis, quæ solemniter pro re gravi vel pro publica Ec-

(1) T. A. « De Dominica, ante diem infra Octavam ».

clesiae causa celebrantur, etiamsi dicantur in paramentis violaceis in Dominica.

Ex Tit. XVIII. *De coloribus Paramentorum.*

2. Albo colore utitur a Vesperis Vigiliæ Nativitatis Domini, usque ad Octavam Epiphaniæ inclusive, exceptis Festis Martyrum, quæ infra eam veniunt. In Festo Ss. Nominis Jesu, Feria V in Coena Domini, et Sabbato sancto in Officio Missae, et ab illo die usque ad Sabbatum in Vigilia Pentecostes ad Nonam in Officio de Tempore, praeterquam in Missa Litaniarum, et Rogationum. In Festo Ss. Trinitatis. In Festo Corporis Christi. **In Festo Cordis Iesu.** In Festo Transfigurationis Domini. In Festis B. M. Virginis, praeterquam in benedictione Candelarum et Processione, quae fit in Festo Purificationis ejusdem. In Festis Angelorum. In Nativ. S. Joannis Evangelistae, quod celebratur infra Octavam Nativitatis Domini. In utraque Cathedra S. Petri. In Festo S. Petri ad Vincula. In Conversione S. Pauli. In Festo Omnium Sanctorum. In Festis Confessorum Pontificum, et non Pontificum, et Doctorum. In Festis Ss. Virginum non Martyrum, et nec Virginum nec Martyrum. In Dedicatione et Consecratione Ecclesiae, vel Altaris, ac in Consecratione Summi Pontificis, et in Anniv. Creationis, et Coronationis ejusdem, et Electionis, et Consecrationis Episcopi. Item per Octavas prædictorum Festorum, quae Octavas habent; quando dicitur Missa de Octava, et in Dominicis infra eas occurrentibus, quando in eis fit Officium de Dominica; praeterquam in illis Dominicis, quibus tributus est color violaceus. In Missis Votivis supradictorum Festorum, quocumque tempore dicantur: et in Missa pro Sponso et Sponsa.

3. Rubeo colore utitur a Vigilia Pentecostes in Missa usque ad Sabbatum sequens finita Nona et Missa. In Festis S. Crucis **et Pretiosissimi Sanguinis Domini.** In Decollatione S. Joannis Baptistae. In natali Ss. Apostolorum Petri et Pauli, et in Festis aliorum Apostolorum (exceptis Festo principali S. Joannis Ev. post Nativitatem Domini et Festis Conversionis S. Pauli, et Cathedrae S. Petri, et ejus Vinculorum). In Festo S. Joannis ante portam Latinam. In Commemoratione S. Pauli Apostoli. In Festis Martyrum, excepto Festo Ss. Innocentium, quando non venerit in Dominica; si autem in Dominica venerit, utitur rubeo; in ejus vero die Octava semper utitur rubeo, quocumque die occurrat. In Festis Ss. Virginum Martyrum, et Martyrum non Virginum. Item per Octavas prædictorum Festorum, quæ Octavas habent, quando fit de Octava, et in Dominicis infra eas Octavas occurrentibus, eodem modo, ut dictum est supra de colore albo. Item in Missis votivis supradictorum Festorum, et in Missa pro eligendo Summo Pontifice.

CIRCA LE NOVELLE NORME DELLA S. SEDE

INTORNO LA COMPOSIZIONE SUI BENI ECCLESIASTICI

Sommario.—1. Introduzione.—2. Differenza fra le antiche e le novelle norme.—3. Argomento della trattazione.

1. Più volte, in questo nostro periodico, abbiamo parlato della Composizione sui beni ecclesiastici, con cui può provvedersi con facilità ed efficacia alla sicurezza ed alla pace di coscienza degli acquirenti. Ne discorremmo quando siffatto mezzo fu cominciato ad ammettersi dalla S. Sede (Vol. III, Par. II, p. 64, 94). Ne discorremmo ancora più tardi quando potemmo dare più ampie dichiarazioni intorno al medesimo (Vol. V, Par. I, p. 86).

Ora che la S. Sede ha creduto, nell'alta sua saggezza, di facilitare sempre meglio codesto mezzo, e di provvedere con maggiore indulgenza al bene spirituale dei compratori, non possiamo tenerci dal ritornarvi sopra e dal commentare, secondo le nostre forze, le novelle norme date su tale oggetto, per vantaggio sopratutto dei Parroci e de' Confessori.

2. V' ha differenza fra le norme antiche e le novelle.

Nel tempo andato vi erano due modi di mettere in regola le coscienze dei compratori: la dichiarazione e la composizione. Colla prima il compratore obbligavasi di tenere il fondo a disposizione della Chiesa,

di custodirlo, di adempiere i pesi annessi, di sovvenire dalle rendite gli enti morali cui si apparteneva, e di far noto tutto ciò agli eredi. Colla seconda, facendo un'offerta al prefato ente morale, e questo, condonando al compratore i suoi diritti, in virtù della sanzione Apostolica che si otteneva, il compratore diventava padrone assoluto senz'altra obbligazione.

Ora il primo modo è stato del tutto eliminato. Notisi però che colle nuove disposizioni non vengono aboliti gli atti compiuti sotto l'impero delle antiche, i quali atti continuano ad aver pieno vigore. Solo pel tratto successivo vuolsi procedere colle norme novelle. Il perchè non cessano di avere effetto le già fatte dichiarazioni; ed i sottoscrittori, o i loro eredi non vogliono molestarsi, purchè adempiano le condizioni alle quali si obbligarono.

Per l'avvenire però chi non si trovi aver già prima sottoscritta la dichiarazione, non può farla più, essendo stato abolito questo mezzo.

Ora non resta che la composizione (1). Ma pure intorno a ciò v' ha differenza fra le disposizioni antiche e le recenti. La composizione potea sancirsi prima, solo dalla S. Sede, e v'era sempre bisogno di un rescritto apostolico perchè avesse effetto. Di presente basta il Vescovo, per le composizioni sopra i fondi che non eccedono il valore di lire trentamila. E basta il Vescovo non solo per chi acquistò indebitamente beni di chiese e colse la censura, ma sì ancora per chi desidera farne acquisto colla debita permissione.

3. Fa d'uopo intanto di esaminare le condizioni onde queste composizioni possano effettuarsi; lo faremo nei seguenti articoli.

---

(1) È vero che la S. Penitenzieria all'Arcivescovo di T. ha risposto: " Emptores, detentores etc. hortandos esse ut ad compositionem deveniant, cum hac ratione *prae ceteris* facilior illis exhibetur modus suae conscientiae consulendi„. Quel *prae ceteris* indica i varii modi di giustizia (p.e. la piena restituzione alla Chiesa, la compensazione *ad aequalitatem* etc.) non già di grazia.

I.

Casi, nei quali viene ammessa la composizione.

Sommario—4. Acquisti pieni.—5. Rivendite.—6. Acquisti di enfiteusi. — 7. Affrancazioni di enfiteusi.—8. Rivendicazione nei beneficii e svincoli nelle cappellanie.—9. Svincoli nei legati.—10. Affrancazioni di canoni e di dritti irredimibili.—11. Decime non soddisfatte.—12. Eredi e successori.—13. Acquisti o rivendicazioni novelle.

4. E in primo luogo è necessario considerare per quanti casi venga ammessa la composizione.

Viene ammessa innanzi tutto per coloro che acquistarono beni immobili, o censi, o diritti ecclesiastici, alienati, senza venia della Chiesa.—Qui trattasi di acquisto, non di affrancamento. Possono acquistarsi i beni immobili; possono anche acquistarsi i censi o qualsivoglia altro diritto, i quali, quando sono della Chiesa, non possono alienarsi, senza le debite solennità, da chi li possiede o giustamente o ingiustamente. Chi li acquista così alienati, cade nella censura del Tridentino, riservata al Papa, se il possessore li usurpò, o li ebbe da un usurpatore: nella censura *nemini reservata* della Extrav. *Ambitiosæ* se era legittimo il possessore. Qualsivoglia acquirente può essere ammesso dal Vescovo alla composizione.

5. In secondo luogo vengono ammessi alla composizione coloro che acquistarono i beni, i censi o i diritti della Chiesa, senza la debita venia, e poscia li venderono ad altri. Benchè questi non posseggano più la cosa ecclesiastica, pure a stretto rigor di dritto, essendo stati ingiusti possessori di essa, non potevano cederla che al legittimo padrone. Avendola intanto alienata, ne rispondono innanzi la Chiesa. Ed ecco il motivo per cui questi hanno bisogno di comporsi colla Chiesa medesima. Come debba farsi la composizione in tal caso, lo vedremo appresso.

6. In terzo luogo possono comporsi coloro che acquistarono i beni ecclesiastici per enfiteusi. — L'enfiteusi importa trasmissione intera del dominio utile; e differisce

dalla locazione, per cui non si concede che il solo uso. Quel diritto non si può cedere senza le debite solennità, cioè, sopratutto, senza la venia pontificia. Molto meno si può usurpare. Chi l'abbia acquistato indebitamente, alienato, o nell'uno o nell'altro modo, può comporsi colla Chiesa, per mezzo del Vescovo.—E ciò vale tanto per l'enfiteusi perpetua, quanto per la temporanea.

7. In quarto luogo può comporsi chi abbia affrancato i fondi, posseduti per enfiteusi. L'attuale legge civile italiana concede il diritto all' enfiteuta di affrancare il fondo dando al padrone diretto un capitale alla ragione di cento per ogni 5 sul canone che sopporta. Con questo, al dominio utile sulla cosa ecclesiastica, l'enfiteuta accoppia il diretto; ed è chiaro che ciò non è consentito senza la debita venia. Nondimeno chi così malamente abbia fatto, può comporsi in virtù di queste facoltà.

8. In quinto luogo vengono coloro che rivendicarono le dotazioni dei beneficj o svincolarono i beni delle cappellanie. L'una cosa e l'altra è ammessa dalle leggi civili; ma nè l'una nè l'altra può compiersi, senza la permissione della Chiesa. Trattandosi di beneficii o di cappellanie ecclesiastiche in forza del Tridentino, s'incorre la scomunica riservata al Papa e la privazione *ipso facto* del diritto di patronato. Colle presenti facoltà v'è il rimedio della composizione.

9. In sesto luogo possono comporsi coloro che redensero i pii legati. Possono civilmente redimersi i legati pii per sè stanti, cioè con designazione di fondi e di pesi. Anche gli oneri di messe perpetue gravanti sulla eredità, vengono aboliti e incamerati, con diritto allo svincolo. Per queste rivendicazioni, quando non vi fu la erezione canonica degli enti, giusta la più comune sentenza non vi ha censura, ma v' ha sempre grave colpa, perchè si muta, senza venia di chi solo può darla, la volontà dei testatori.

10. In settimo luogo sono ammessi alla composizione quei che francarono canoni e diritti irredimibili. Abbiamo parlato innanzi dell'acquisto di diritti ecclesiastici o per compra o per enfiteusi. Abbiamo anche menzionato l'affrancamento dei fondi enfiteutici. Qui non si parla che della redenzione dei canoni e dei diritti derivanti da censi o da compre, fatte colla debita venia. Questi canoni e questi diritti non potevano indebitamente affrancarsi senza cogliersi la scomunica del Tridentino, riservata al Papa. Chi così abbia fatto, potrà comporsi colla Chiesa colle presenti norme.

11. In ottavo luogo possono comporsi coloro che non pagarono le decime. È questa una prestazione che non deriva da contratto, ma dalla sola legge della Chiesa. Nondimeno vuolsi pagare esattamente sotto colpa grave e sotto pena di censura *ferendae sententiae* (Trid. Sess. 25 cap. 15 *de ref.*). Coloro che non soddisfecero per lo addietro, potranno comporsi, per mezzo di queste facoltà.

12. Finalmente ciò che si è detto di chi acquistò o affrancò senza la debita licenza, dicasi pure dei suoi eredi e successori. I quali se accettarono la eredità, la conseguirono con tutti i diritti e tutte le obbligazioni inerenti, e sostituirono pienamente intorno a ciò la persona del testatore.

13. E non solo sono ammessi alla composizione coloro che malamente acquistarono o affrancarono, e però commisero grave colpa e caddero anche in censure; ma vi sono ammessi altresì coloro che, volendo operare in buona coscienza e colla debita venia, *eiusmodi bona et iura acquirere, vendere, affrancare, vindicare et redimere postulabunt.*

Acquirere. Si può concedere che si acquistino o con compre vendite, o per eredità, o per prescrizione o per altri titoli, dalle mani d'ingiusti detentori, i fondi o i diritti della Chiesa.

Vendere. Chi sta sulle mosse di vendere un fondo di chiesa malamente acquistato, se non s'è composto per lo acquisto, può comporsi per la vendita.

Affrancare, vindicare, redimere.—Gli enfiteuti legittimi possono redimere i fondi; i censuarî possono affrancare i canoni; i patroni rivendicare i fondi de' benefizii, svincolare i beni delle cappellanie, o dei pii legati; qualsivoglia fedele liberarsi dall'obbligo delle decime e di qualunque altro onere verso la Chiesa, purchè tutti si com-

pongano colla medesima per mezzo del Vescovo.

Ecco le nuove concessioni che la S.ª Sede offre ai fedeli, affine di provvedere al bene delle loro coscienze. Non solo gli agevola a regolarizzare le cose indebitamente fatte per lo addietro, ma presenta loro il modo pronto e sicuro di esonerarsi da qualsivoglia obbligazione verso la Chiesa.

II.

Modo di compiere la composizione.

SOMMARIO—14. Limite delle facoltà vescovili—15. Consenso degl'interessati—16. Norme generali per l'offerta—17. Norme particolari—18. Circa le chiese contenute nei fondi—19. Chi sia e che cosa debbe fare il Delegato apostolico.

14. Fa d'uopo intanto di considerare il modo prescritto a compiere la composizione, e lo faremo esaminando ciò che sta detto nel foglio medesimo della S. Penitenzieria.

Quoties ob aliquam ex supradictis causis gubernio aut tertiis venditoribus solverunt aut solvere debent non ultra triginta libellarum millia—Ecco la prima condizione: La sorte principale non dev'eccedere la somma di lire trentamila, altrimenti non basta la facoltà del Vescovo, ma si richiede una diretta permissione della S. Sede: « Circa fundos seu iura quorum valor excedit triginta libellarum millia, recurrendum erit in casibus particularibus ad S. Sedem ».

Qui può farsi un dubbio: Il limite di lire 30 mila riguarda la persona, ovvero le cose? In altri termini: Chi p. e. abbia acquistati diversi fondi di Chiesa, il cui valore singolare non eccede quella somma, ma complessivamente la supera, può conporsi per mezzo del Vescovo? Crediamo che sì. Ciò sufficientemente apparisce dalle parole: *Quoties* OB ALIQUAM *ex praedictis causis*. È vero che qui *causa* si riferisce a' varii capi onde viene ammessa la composizione, e non ai varii atti di ciascun capo; ma sembra che corra la stessa ragione per la distinzione fra i varii capi, e per quella fra i varii atti dello stesso capo.

15. *De intelligentia aliorum Ordinariorum, si quorum intersit, et de consensu eorum qui respectivas causas pias repraesentant aliorumque interesse habentium.*—Si richiede inoltre l'intelligenza degli altri Ordinarii, se si tratta di cose che si trovano sotto la loro giurisdizione, e il consenso di chi rappresenta le cause pie o di chi vi abbia comechessia interesse. Perciò, trattandosi di beni appartenenti ad altre Diocesi, l'Ordinario di colui che vuol comporsi, deve tenerne consapevole i Vescovi di quelle Diocesi, e non può direttamente interrogare i rappresentanti delle cause pie. Questi poi sono chiamati non solo a dare il lor parere, ma sì ancora il consenso, senza di che la composizione non può effettuarsi.—Ma se il dissenso fosse irragionevole? In tal caso fa d'uopo ricorrere alla S. Sede.

Che è da dirsi poi se i rappresentanti delle cause pie fossero illegittimi? P. e. se non riconoscessero il Vescovo, nè dipendessero dal medesimo?—In questa ipotesi, noi crediamo che non ci sia bisogno di ottenerne il consenso.—Se poi, trattandosi di opere di beneficenza laicizzate, i rappresentanti ottennero la venia Apostolica e dipendono dal Vescovo, si può e si deve ottenerne il consenso. Se una porzione solo di essi fossero in regola, in tal caso crederemmo che ove questi formassero il numero maggiore, si dovrebbero interrogare pel consenso, altrimenti, no.

Il consenso si dovrà richiedere ed esiger sempre in iscritto? Ciò non è strettamente necessario, giusta la risposta della S. Penitenzieria del dì 14 maggio all'Arcivescovo di T.: « Ordinarius agat prout tutius et prudentius in singulis casibus in Domino iudicaverit expedire ».

Trattandosi di capitoli o di Comunità Religiose, il consenso deve darsi *capitulariter*, non bastando che i singoli membri s'interroghino separatamente. Quando ciò non si possa ottenere, devesi ricorrere alla S. Sede. Così l'Arcivescovo prefato di T. richiese alla S. Penitenzieria: « Se trattasi di monastero di Monache o Capitoli, si devono raccogliere *capitulariter* per decidere e dare il voto o basta anche interrogarli individualmente tutti o la maggior parte? » E la S. Penitenzieria rispose: « Affirmati-

ve ad primam partem dubii: secus recurrendum esse in casibus particularibus ».

Ma se fosse chiamata a dare il consenso una Comunità Religiosa già disciolta, la quale nondimeno conserva la propria Chiesa e l'amministra?—In questa ipotesi, non potendosi radunare *capitulariter*, crediamo che basti il consenso del superiore provinciale trattandosi di Regolari, ovvero del Vescovo, trattandosi di religiose.

16. *Ad compositionem, quae, considerato eorumdem fundorum seu iurium valore reali, pretio emptionis, actuali oratorum statu et eo in quo ipsi oratores cum damno ecclesiae ditiores facti sint, ratione praecipue habita onerum piorum, si qua adsint, aliisque omnibus perpensis adiunctis, aequa videatur, de speciali gratia admittendi.*—La composizione si compie con fare un'equa offerta all'ente morale, cui si apparteneva il fondo, e colla cessione del diritto che l'ente avrebbe sul compratore (1). Ecco intanto i criterii che devono tenersi presenti sull'assegnazione dell'equa offerta:

a) Il valore reale dei fondi o dei diritti. Se questi valgono molto, l'offerta non deve essere esigua; e viceversa.

b) Il prezzo di acquisto. Se fu inferiore al valore reale, la differenza deve andare a benefizio della Chiesa.

c) L'attuale stato degli oratori. Se si può scemare l'offerta di coloro che poco, o quasi nulla posseggono, o posseggono molto, ma gravato da molti debiti, non si può scemare l'offerta de' benestanti che vivono con agiatezza.

d) Ciò di cui si avvantaggiarono a danno della Chiesa. V' ha chi dai fondi o dai diritti acquistati, avendoli migliorati considerevolmente con leggiere fatiche o poche spese, ne ha ricavato vantaggi non lievi. Costui dovrà in proporzione aumentare l'offerta.

e) I pesi di opere pie che gravino sui fondi. Fa d' uopo ricercare diligentemente se sopra i fondi gravino siffatti pesi, i quali, togliendosi dai fondi, verrebbero a gravare sull' offerta. Questa perciò, dovrebbe possibilmente esser tale da bastare pei detti pesi.

f) Tutti gli altri aggiunti degni di considerazione. Oltre le prefate circostanze, possono esservene altre ancora, che debbono tenersi presenti. Per esempio, se si tratti di persona molto benemerita della Chiesa; ovvero di chi altrimenti potrebbe molto danneggiarla; o anche di chi, regolarizzando la sua coscienza, sarebbe di grande eccitamento agli altri. Con questi, crediamo che si possa operare con più indulgenza.

17. Sono questi i criterii generali assegnati dalla S. Penitenzieria. Mette ora bene ch'esaminiamo ancora i casi particolari, onde alcuno debba comporsi.

Trattandosi dell'acquisto di beni immobili, o di diritti, può darsi che si sieno pagati più del giusto o per passioni di gare nelle subaste, ovvero perchè quei beni tornavano per speciali ragioni singolarmente utili al compratore. Quando ciò fosse avvenuto, non sarebbe il caso di scemare l' offerta per l' eccesso del prezzo sborsato.

Chi, dopo aver comprato un fondo, l'ha rivenduto, regolarmente dovrebbe dare alla Chiesa quello in cui si è avvantaggiato, non solo rispetto al prezzo, ma sì ancora in riguardo ai frutti ed a qualunque altra cosa.

L'acquisto per enfiteusi, quanto alla offerta da farsi, non deve ragguagliarsi alla compra. Non recando all'acquirente che solo una metà di dominio, l'offerta può essere anche molto diminuita in paragone dell'altro acquisto.

Lo stesso deve dirsi di chi abbia affrancato un fondo enfiteutico che prima possedeva. Egli avea già sul fondo una metà di dominio, cioè l'utile; coll'affrancazione vi acquista l'altra metà, cioè il diretto.

Chi abbia rivendicati i fondi dei benefizii, o svincolati i beni delle cappellanie dovrebbe, regolarmente, fare alla Chiesa una offerta eguale al valore dei fondi, detratte le sole spese sopportate per la riven-

(1) Diciamo *sul compratore*, giacchè l' ente non rinunzia al diritto che vanta sul Governo che incamerò il fondo, e che tolse per sè il prezzo principale.

dicazione o lo svincolo. Si può anche derrarre qualche altra cosa pel diritto di patronato che si ha obbligo di smettere. I fondi beneficiali infatti non sono privati, nè si acquistano per eredità: furono dati a Dio, per le opere pie da compiere e pel sostentamento dei suoi ministri. — Nondimeno, trattandosi di cappellanie o di legati familiari, col diritto di patronato attivo, o passivo, quando vi siano stati imposti pochi pesi, si può giudicare che fu volontà dei testatori che delle rendite largamente ne usufruissero i proprii eredi, ed in tal caso l'offerta può ancora più scemare. Non dovrebbe però essere mai tale, da non bastare per l'adempimento dei pesi. Si tengano presenti questi due dubbi risoluti dalla S. Penitenzieria (V. Mon. Eccl. pag. 31 di q. P.)

« V. Chi ha svincolati i beni di una cappellania, potrà bastare che metta nelle mani del Vescovo una somma, donde si possano adempierne i pesi?

« VI. E nel caso di una risposta negativa al dubbio precedente, può bastare la detta somma, almeno in quei luoghi, nei quali, per esimere la eredità dalle tasse governative, solevasi, nel passato secolo, tutta o quasi tutta l'eredità vincolare con pii legati e con cappellanie, trasmettendosi così ai proprii eredi con leggerissimi pesi?

« Ad V. Rem diiudicandam esse in singulis casibus particularibus, iuxta normas Ordinariis traditas in indulto circa compositionem: praecipue vero efficiendum ut, quoad fieri potest, salva sint pia onera.

« Ad VI. Rem remitti prudenti arbitrio et conscientiae Ordinarii, qui, in casibus particularibus, ad ea quae animadvertenda proponuntur in indulto compositionis, addere poterit quae in dubio proponuntur ».

Coloro che affrancarono canoni e diritti ecclesiastici, regolarmente debbono alla Chiesa quel tanto di meno che pagarono al Governo, il quale, per agevolare siffatte affrancazioni, abbonò una parte della sorte principale.

Quei che non pagarono le decime, anch'essi dovrebbero dare tutto ciò che non diedero. Nondimeno ancora qui possono applicarsi i criterii generali, e quello sopratutto che, trattandosi di *composizione*, e non di *soluzione*, si ammette una qualche riduzione di ciò che si deve.

Quello che si è detto di coloro che indebitamente acquistarono, affrancarono, o rivendicarono beni o diritti di Chiese, dicasi pure, di coloro che chieggono di far ciò colla debita venia. Crederemmo però che a questi, più che a quelli, possano farsi delle agevolazioni sulla offerta.

18. In riguardo ai fondi con entrovi qualche chiesa, o di cose mobili, come vasi sacri, o sacre suppelletili, la S. Sede espressamente vuole che i supplicanti oralmente siano avvertiti dell'obbligo che loro corre, di far ciò che possono, sotto la direzione dell'Ordinario, per la conservazione dei sacri edifizii e dei templi; e di non mai adibire in usi profani le cose sacre; come ancora di notificare nei debiti modi tutto ciò ai proprii eredi e successori.

Ecco adunque il modo prescritto per compiere la composizione.

19. Un ultimo esame, sopra colui che è chiamato a ratificare, a nome della S. Sede, siffatte operazioni.

Queste facoltà sono rimesse all'Ordinario, e durano un anno. Per *Ordinario* in diritto non s'intende solo il Vescovo, ma ancora il suo Vicario Generale, il quale col Vescovo fa un sol tribunale. L'Ordinario non dovrà rilasciare alcun documento in iscritto della compiuta composizione. Ma se questo si richiede, potrà solo attestare che il richiedente non ha obbligo alcuno verso la Chiesa, per ragione dei fondi o dei canoni acquistati.

Lo stesso Ordinario, ricevute che avrà le somme offerte, non dovrà consegnarle ai rappresentanti delle cause Pie, ma dovrà collocarle in quell' utile investimento che possa offrire maggior sicurezza, e adoperarne il frutto a vantaggio delle dette cause pie. La sorte principale conservarla a disposizione della S. Sede.

Ricordiamo ciò che scrivemmo altrove, e che la S. C. del Concilio dichiarò al Vescovo di Conversano. Sul frutto delle som-

me ricevute per le composizioni debbono gravare i pesi annessi ai fondi; e quando le somme fossero così esigue da non poter sopportare quei pesi, si dà luogo a riduzione. Il detto Vescovo ottenne dalla S. Sede che del reddito di quelle somme si celebrino in sua Diocesi Messe a tassa diocesana più elevata, riducendosi così ogni obbligazione.

III.

Assoluzione dalle censure.

Sommario — 20. Esame delle facoltà apostoliche—21. Assoluzione da darsi agl'impotenti—22. Assoluzione da darsi ai moribondi—23. Assoluzione da darsi ai rivenditori dei fondi eccles. senza lucro— 24. Assoluzione da darsi a chi abbia svincolato i beni delle cappellanie e dei legati pii.

20. Resta finalmente a considerare il modo di assolvere dalle censure coloro che intendono sottomettersi a queste prescrizioni della Chiesa.

Ecco le concessioni su tal riguardo: « Præ« terea eadem sacra Pœnitentiaria prælaù« dato Ordinario facultatem concedit sive « per se, sive per aliam idoneam ecclesia« sticam personam ab eo ad hoc specialiter « subdelegandam, oratores in præmissis cul« pabiles, postquam ut supra se composue« rint, a censuris et pœnis ecclesiasticis in « quas exinde quomodolibet inciderint, A« postolica auctoritate absolvendi cum con« grua poenitentia salutari et reparatione « scandali, meliori quo fieri poterit modo « prudenti iudicio absolventis ».—Esaminiamo le varie parti di queste concessioni:

a) Eadem S. Pœnitentiaria prælaudato Ordinario facultatem concedit—La concessione di assolvere va fatta all'Ordinario; e però non solo il Vescovo; ma sì pure il suo Vicario Generale può avvalersene.

b) Sive per se, sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam—Non dice *per alium confessarium*; nè *audita sacramentali confessione*. L'assoluzione adunque può darsi anche nel foro esterno, e può commettersi pure a chi non sia confessore. Potrà parimente darsi in confessione e suddelegarsi al confessore del richiedente.

c) Ab eo ad hoc specialiter subdelegandam—La suddelegazione dev' essere speciale; non bastando la generale, p. e. di tutti i casi *Nobis*, o anche dei casi pontificii. Può darsi *habitualiter*, ovvero deve darsi in ispecie per ogni caso? Nelle anteriori facoltà era espressamente detto: « Sive per alias idoneas ecclesiasticas personas ad hoc etiam habitualiter, non tamen ultra praefinitum tempus, specialiter subdelegandas ». Le presenti concessioni, più concise, non contengono meno delle precedenti. *Specialiter subdelegandam* può intendersi ed *habitualiter* ed *in singulis actibus*: non facendosi distinzione, può valere anche *ad habitum*, stante la nota regola: *favores ampliandi*.

d) Oratores in praemissis culpabiles — La facoltà di assolvere è solo per le censure colte pei casi commemorati in questo foglio. Si noti che qui si parla solo di chi abbia fatto acquisto illecito di beni o diritti ecclesiastici malamente alienati, non di chi abbia usurpato pel primo questi beni e questi diritti. Parlasi, cioè, della sola scomunica del Tridentino *(Sess. 22, Cap. 11 de ref.)*, generalmente riservata al Papa, contro coloro che addicono a se beni di chiese; non già di quella di speciale menzione contenuta nella Costit. *Apostolicae Sedis* contro gli usurpatori dei beni appartenenti a persone ecclesiastiche, per ragione delle loro chiese o dei loro beneficii (*Art. XI Excomm. spec. mod. R. P. reserv.*)

e) Postquam, ut supra, se composuerint—Perchè l'assoluzione possa impartirsi, è necessario che la composizione sia stata compiuta, essendo questa l'unico mezzo come oggidì possa provvedersi in questi casi alla tranquillità delle coscienze. Esamineremo in fine ciò che debba farsi quando la composizione non possa subito aver luogo.

f) A censuris et poenis ecclesiasticis, in quas exinde quomodolibet inciderint... absolvendi—Si dà quì la facoltà di assolvere non solo dalle censure, ma da qualsivoglia altra pena siesi incorsa per quei fatti. — È compresa qui pure la facoltà di dispensar dalla irregolarità, contratta dai chierici, per la violazione di queste censure? Pare che sì; giacchè la facoltà non è solo per le censure, ma ancora per le pene, nè è solo per quei reati,

na per le conseguenze pure di quei reati *exinde quomodolibet incursis.*

g) Cum congrua poenitentia salutari. Non si dice *cum gravi*, nè *cum diuturna*, ma *cum congrua poenitentia.* È poi regola generale che la penitenza dev' essere proporzionata al delitto, e insieme alla qualità e alle circostanze del penitente.

h) Et reparatione scandali, meliori quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis. La riparazione dello scandalo è obbligo di natura. Come qui potrà ottenersi? Crediamo che quando il penitente non possa far di meglio, basti il dire a più persone che, in quanto agli acquisti illeciti, si è sottomesso alla Chiesa. Ma non potrebbe bastare altresì lo accostarsi ai Ss. Sacramenti? Non si potrebbe argomentare da ciò, ch' egli si è composto colla Chiesa, quando fossero note le benigne concessioni della Chiesa medesima? In siffatto modo, se può tollerarsi in qualche caso, e quando le circostanze locali e personali contribuiscono a renderlo efficace, non potrebbesi adottare generalmente, potendo ingenerare sospetto o che il penitente avesse ricevuto i Sacramenti con sacrilegio, o che non fosse più illecito il ritenere, senza venia apostolica, i beni di Chiese.

21. Tutte queste norme valgono quando il penitente già siesi composto colla Chiesa, secondo le norme qui disaminate. Ma potrà bastare ch' ei si dichiari disposto a stare *mandatis Ecclesiæ*, perchè possa ricever subito l'assoluzione? La risposta all'Arciv. di T. della S. Penitenzieria ad una simile interrogazione, già da noi riportata a pag. 78 di q. P., è questa: « Ii qui iam subscripserunt notis conditionibus, hortandi sunt ut se componant: ii vero qui nondum huiusmodi conditionibus subscripserunt, ad compositionem prudenter urgendi sunt ». Dunque chi già sottoscrisse la nota dichiarazione, che aveva luogo prima, non può di presente venir costretto alla composizione; chi poi nessuna dichiarazione ha mai firmato, non può essere disobbligato di comporsi colla Chiesa.

Ma se questi non può, come si dovrà fare? La S. Penit. alla domanda del detto Arciv. di T.: « II. Se non tutti sono disposti a farla (la composizione), spesso per mancanza di mezzi, costoro si possono assolvere, e con quali condizioni? »—rispose: « Ad II. Eos absolvi posse qui nihil habent quo se componant, dummodo, serio promittant, se cum primum poterint, ad compositionem deventuros, remoto interim scandalo ». — Da questa risposta dovrebbesi dedurre, allora solamente poter bastare la promessa della composizione perchè il penitente venga subito assoluto, quando questi non abbia cosa alcuna per comporsi.

Si noti però che la risposta qui ha stretta relazione colla domanda, nella quale si accenna alla scarsità dei mezzi, e non ad altre cause. Più larga è la risposta che la medesima S. Penit. dava al Vescovo di C., il quale chiese: « II. Quando la composizione non si possa subito effettuare, basta la promessa di farla al più presto, perchè un penitente possa essere assoluto dalle censure? »—E la S. Penit. dichiarò: « Ad II. Affirmative, dummodo seria sit promissio, et interim removeatur scandalum ». Qualsivoglia causa d' impotenza basta dunque a scusare dall'obbligo di far subito la composizione. E non poche possono essere siffatte cause. Il non averne subito i mezzi, o non averli senza dissestarsi gravemente; il dipendere dall'altrui volontà, come la moglie rispetto al marito; il timore di gravi mali dal fisco, o da persone che vi abbiano interesse, ed altre cose simili sono, a nostro credere, giuste cause perchè la composizione venga differita, e non si privi dell'assoluzione sacramentale il penitente.

Due cose intanto si prescrivono perchè siffatto penitente venga subito assoluto: 1° che seriamente prometta di comporsi al più presto—e 2° che rimuova intanto lo scandalo.—La promessa dev'essere seria. E crediamo bastare che sia come quella che si richiede dall'ingiusto detentore di roba altrui, che non può subito restituire. Se può fra breve, deve prima compiere l'obbligo suo. Se non può, nello assolverlo è bene che gli s'imponga di confessarsene ogni volta prima che non abbia soddisfatto. — Per la rimozione dello scandalo, valgono le norme indicate innanzi.

Una terza condizione vuolsi aggiungere alle precedenti per la detta assoluzione; ed

é la facoltà che deve ottenersene prima dal Vescovo. Ricordiamo che il caso è generalmente riservato alla S. Sede, la quale concede ai Vescovi, coll'esposte norme, di assolvere, o da se o per mezzo d'altri.

22. Maggior difficoltà, per la detta composizione, s'incontra in persona di un moribondo. Chiamato improvvisamente un sacerdote a udirne la confessione , s' imbatte spesso in gravi pericoli nel compiere quell' obbligo. La risposta nondimeno della S. Penitenzieria al Vescovo di C. offre saviissime norme come ovviare a tali sconci. « Urgendum esse , prudenter , ella dichiara, et quoad fieri potest, compositionem : et si hæc obtineri nequeat, vel quia tempus non suppetit, vel ob alias rationabiles causas, satis esse si eam aegrotus hæredibus imponat, aut serio promittat se eam initurum si convaluerit ».—Si faccia adunque, in tal caso, se si può, la composizione. Se non si può, sia per manco di tempo, sia per altre ragioni, basterà che l'infermo la imponga agli eredi , ovvero seriamente prometta di farla se risanerà. Si noti :

1°. Che quell'*ob alias rationes* è indeterminato e può estendersi a qualsivoglia motivo, purchè grave.

2°. Che non v' ha obbligo ecclesiastico di imporre la composizione agli eredi, quando il moribondo seriamente prometta di farla da sè , giacchè la risposta non dice *sin minus,* ma *aut serio promittat ,* vuolsi , cioè, o l'una cosa o l'altra. Abbiamo detto *non v' ha obbligo ecclesiastico ;* essendochè può esservi l'obbligo naturale di carità d'imporre, potendo, agli eredi siffatta cosa, che questi altrimenti trascurerebbero.

3°. Che in pericolo di morte ogni sacerdote, anche senza speciale facoltà, può assolvere da questa censura, come da ogni altra. Per questa poi non v' ha l'obbligo d'imporre, in tal caso, al penitente, di presentarsi ove risani, al superiore, colla comminatoria della reincidenza, non essendo questo caso di quei riservati specialmente al Papa, ai quali solamente la Costituz. *Apostolicae Sedis* ha ridotto quell'obbligo. Perciò, risanando l'infermo e non componendosi colla Chiesa , peccherà gravemente, ma non ricadrà nella censura.

23. L'unico caso in cui possa venire assoluto senz'altro un colpevole compratore di beni di Chiesa, è quando abbia rivenduto il fondo senz'averne ritratto alcun lucro. In tal caso, ecco come la S. Penit. rispose al Vesc, di C.: « IV. Quando chi, dopo aver acquistato illecitamente un fondo di Chiesa, l' ha rivenduto , e non vi ha riportato lucro di sorta, lo si può assolvere, senza richiedere altro?—Resp. Ad IV. *Dummodo venditor , de quo in dubio, naturam ecclesiasticam fundi emptori non celaverit, et venditione nullum causae piae praeiudicium intulerit, absolvi posse, remoto, si adsit, scandalo, et imposita ei obligatione monendi emptorem , si fieri potest, ut consulat et ipse conscientiae suae.* »—Si ponderino le condizioni qui prescritte :

1°. Purchè il venditore non abbia occultata al compratore la natura ecclesiastica del fondo.—Non crediamo possa ciò facilmente avvenire, dovendosi nell'atto di compra-vendita dichiarare la provenienza del fondo.

2°. Purchè dalla vendita nessun danno provenga alla causa pia, cui si appartiene il fondo.—Di qual danno qui si parla ?

Sembra non doversi intendere quel danno che proviene dall'obbligo di rendere il fondo alla Chiesa, o che può provenire dall'aver ceduto il fondo a chi meno del compratore si comporrebbe facilmente colla Chiesa, essendochè questo danno sarebbe sempre da temere. Piuttosto noi crediamo che, stante il generale principio ammesso dai Teologi (V. Mon. Eccl. Vol. II. Par. II, pag. 27) che chi acquistò la roba altrui dalle mani del ladro , può riporla nello stato primiero (D'Annibale Summ. Par. II, n. 213), senz'obbligo stretto di renderla al padrone, un compratore di beni ecclesiastici allora risponderebbe del danno della Chiesa quando, con cederli ad altri, abbia peggiorata la condizione della stessa Chiesa, in rispetto a colui, dal quale l'acquistò. Sicchè s'egli p. es. comprò un fondo ecclesiastico dalle mani di chi avea sottoscritta la dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria di tenere il fondo *ad nutum Ecclesiae* e di custodirlo, e poscia l'abbia rivenduto a chi fosse insubordinato alla Chiesa e danneggerebbe il

fondo, costui recherebbe danno alla causa pia, e sarebbe tenuto al rifacimento, o almeno alla composizione.

3°. Purchè lo scandalo sia riparato.—Di ciò parlammo più sopra.

4°. Purchè gli s'imponga l'obbligo di ammonire, se può, il compratore che anch'egli provvegga alla sua coscienza—Si noti quel *se può* (*si fieri potest*); quando adunque ciò non si possa, il penitente va disobbligato dall'ammonizione.

24. Aggiungiamo in fine qualche cosa sullo svincolo dei beni delle cappellanie e dei legati pii. Abbiamo detto che, trattandosi d'istituzioni con titolo ecclesiastico, chi abbia svincolati siffatti beni, è incorso nella censura del Tridentino generalmente riservata al Papa, e nella perdita del giuspatronato; trattandosi di cappellanie o di legati meramente laicali, s'è commessa grave colpa, ma non s'è colta censura. Gli uni e gli altri hanno bisogno di comporsi colla Chiesa, perchè possano venire assolti.

Fu chiesto alla S. Penitenzieria dal Vescovo di C.: « VII. Chi non potesse o non volesse comporsi, dopo tale svincolo, e volesse tenere i beni della cappellania secondo la primitiva istituzione, con farne adempiere i pesi da chi vi sia chiamato, potrebbe ricevere l'assoluzione? »—E il detto S. Tribunale rispose: « Ad VII. Affirmative, « si stet institutioni capellaniae: hortan- « dum tamen esse ut perpetuitati capel- « laniae cavere studeat; et nisi aliter id « fieri queat, per compositionem ». Si ponga mente alle seguenti cose:

1°. Si può, dunque, dopo lo svincolo, ritenere i beni della cappellania secondo la primitiva istituzione. E ciò, crediamo, sia che tutti i beni della cappellania si appartengano al postulante, sia che una parte solamente. La cappellania infatti è divisibile, quando divisibili sono i beni ed i pesi. Ciò però, quando non dipese dal postulante lo smembramento della cappellania.

2°. I beni predetti debbono ritenersi strettamente secondo la primitiva istituzione. E la istituzione delle cappellanie consiste nella designazione di un cappellano secondo le tavole di fondazione, che ne sopporti i pesi e che ne usufruisca tutti gli utili. Se chi ha svincolato, è insieme patrono attivo e passivo, può ritenere tutto per sè, adempiendo i pesi.

3°. Fa d'uopo inoltre che lo svincolante assicuri la perpetuità della cappellania.—Ciò, per altro, non gli si può imporre sotto pena di non assolverlo: ma solo *hortandum esse*. E poichè il miglior modo (anzi forse l'unico modo) di provvedere a siffatta perpetuità è la composizione, a questa lo si deve esortare.

Ma delle spese sostenute per lo svincolo può rivalersi con la riduzione dei pesi?—La S. Penitenzieria così risponde al detto Vesc. di C.: « Si agatur de iis, qui praehabita Ecclesiae venia, bona, de quibus agitur vindicarunt et affrancaverunt, neque aliter compensari queant, Ordinarium posse reductionem temporaneam onerum impertire. Si vero agatur de iis qui nondum Ecclesiae veniam assequuti sunt, et nunc eam petant, Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, facultatem facit Ordinario C. eamdem reductionem ad tempus, et ad effectum, de quo supra, impertiendi ».—La risposta è chiara e non abbisogna di commenti.

Dopo quello che abbiamo fin qui detto, par che non rimanga difficoltà su quanto la S. Sede sapientemente ha disposto, intorno al comporsi colla Chiesa, di coloro che indebitamente acquistarono i suoi diritti ovvero i suoi beni.

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Di un confessore che, per timore di pene governative, non compie il suo dovere coi detentori di beni di Chiese.

2. Caso Morale.

Filiberto confessore ascolta la confessione di Pirro, il quale, fra le altre cose, gli dà ad intendere che ha fatto acquisto ille-

---

(1) Han risposto ai tre casi canonico, morale e liturgico:

Bossi Can. Nivardo di Nervi, membro dell'Ac-

cito di beni di Chiesa. Filiberto trasalisce a questo annunzio; e temendo le sanzioni del nuovo Codice, senza nulla imporgli, lo assolve e accomiata. Oppresso, dopo ciò, da gravi rimorsi, e da timori d'incolte censure, chiede:

1.° Che cosa egli doveva imporre a Pirro?

2.° Ha commesso grave colpa nel dare a lui l'assoluzione?

3.° È caduto in qualche pena ecclesiastica?

Al primo — Dopo le ultime disposizioni della S. Sede, l'unico mezzo offerto ai detentori di beni di Chiese, perchè possano mettere in regola la lor coscienza si è la composizione. Prima bastava sottoscrivere la nota dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria: ora non più. I confessori adunque sono obbligati d'inculcar la detta composizione, con prudenza, a penitenti di tal sorta. Che se la composizione non possa subito effettuarsi, basterà che la si prometta seriamente, e intanto si procuri di ovviare allo scandalo come meglio sarà dato (V. Dichiaraz. della S. Penit. del 21 mar. 1890 al Vesc. di C. ed all'Arciv. di T. *Mon. Eccl.* p. 31 e 78 di q. P.). Questo, e non altro, Filiberto dovea prescrivere a Pirro suo penitente.

Al secondo—Ma egli, sopraffatto dal timore, senza nulla prescrivere, gli ha impartita l'assoluzione. Che dovrà dirsi di lui? Ha peccato gravemente?

In primo luogo diciamo ch'egli ha assoluto il penitente, senz' averne la giurisdizione; giacchè il caso dei detentori illeciti di beni di Chiese va riservato al Papa. E messo pure che ne abbia avuta dal Vescovo la facoltà, questa può darsi solo colla condizione che il penitente si componga colla Chiesa. Nell'un caso o nell'altro, Filiberto ha dunque assoluto senza giurisdizione.

E non solo senza giurisdizione ha assoluto, ma senza imporre al penitente ciò che di obbligo doveva imporgli; la restituzione, cioè, della roba altrui, ch'è della Chiesa. La quale restituzione, per benigna concessione della S. Sede, si può ridurre ad una facile composizione.

Filiberto adunque, per doppio capo, ha peccato mortalmente.

Ma non va scusato per ragione del timore onde fu sopraffatto? Non è vero che la Chiesa non obbliga con grave incomodo?

Innanzi tutto diciamo che il timore di Filiberto fu del tutto irragionevole. La confessione sacramentale, come altrove largamente dimostrammo (V. Mon. Eccl. p. 160 Par. I. di q. Vol.), non va soggetta alle sanzioni dell'attuale codice italiano: nel peggior caso, mancherebbe la prova. Il confessore adunque può benissimo, senz'alcun timore, imporre al penitente tutte le condizioni necessarie perchè gli possa conferire l'assoluzione.

Ma, posto ancora che ragionevole fosse stato il timore, per singolari e straordinarie circostanze, valeva questo a scusarlo dal compiere quei due suoi doveri?

In questo caso possono darsi due ipotesi. Il confessore o prevedeva che il penitente, ammonito, avrebbe ottemperato alle leggi della Chiesa; o prevedeva che non avrebbe ottemperato.

Nella prima ipotesi, accorgendosi il Confessore della docilità del penitente, poteva e doveva ammonirlo. Temendo poi da ciò gravi mali (per circostanze estranee al penitente), sarebbesi potuto contentare della sola promessa della composizione, come si è detto nella risposta al 1° quesito. E con ciò si sarebbe ovviato al grave timore.

Nella seconda ipotesi, ch'è quando il confessore abbia temuto della indocilità del penitente, e di gravi mali con ammonirlo, in tale ipotesi, qualora questi non fosse scusato dalla buona fede (cosa difficilissima oggidì, dopo tanto scalpore menato sulla censura contro siffatti compratori), il detto penitente sarebbe dovuto considerarsi come

---

cademia Romana di liturgia—Intino Teol. Paolo di Cerignola —Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria —Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli —Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Pel premio del caso canonico la sorte ha favorito il Can. Nivardo Bossi di Nervi; pel premio del Caso morale il Sac. Leonardo Luigi Margiotta di Reggio Calabria; e per quello del caso liturgico il Sac. Giuseppe Nicodemo di Napoli.

disposto, e però non gli si potea concedere l'assoluzione. Al dubbio: « An minister possit dare sacramentum indigno ob metum mortis »—S. Alfonso (Lib. VI, n. 4), dopo aver dichiarata non probabile la sentenza affermativa, come un tempo semplicemente avagli, scrive: « Melius re perpensa, oppositum nunc teneo ». E il S. Dottore parlava di timore di morte, la qual pena va del tutto esclusa dal nuovo Codice Penale!

Dal fin qui detto si raccoglie che Filiberto, troppo timido nell' esercizio del suo ministero, per avere assoluto Pirro senza facoltà, e per non averlo ammonito debitamente, non può essere scusato da grave colpa.

Al Terzo — È incorso anche in qualche censura?—Nella Costituz. *Apostolicae Sedis* determinasi la scomunica generalmente riservata al Papa a quei confessori che presumono assolvere, senza debita licenza, dalle scomuniche specialmente riservate, alla Sede: « Absolvere autem praesumentes ab excommunicationibus speciali modo (dom. Pont. reservatis) sine debita facultate, etiam quovis praetextu, excommunicationis vinculo Romano Pontifici reservatae innodatos se sciant ».

Per incorrere adunque siffatta censura, fa mestieri: 1°. che il confessore assolva dalle scomuniche specialmente riservate al Papa; 2°. che assolva con piena malizia.

Nel nostro caso, Filiberto ha assoluto un compratore di beni di Chiesa, il quale ha incorsa la censura del Tridentino, riservata generalmente alla S. Sede, non già un usurpatore de' detti beni contro il quale la rofata Costituz. ha la scomunica di speial modo riservata. —Filiberto perciò non ha incorsa censura di sorta.

II.

Se al Protonotario Apostolico competano preminenze sugli altri canonici, quando va unito in corpo con essi.

2° Caso Canonico

Il canonico Paracelso, protonotario Apostolico, ha l' onore dei Pontificali. Questi, allorchè occorre di cantare ne' dì festivi le messe corali del suo turno, presente il Capitolo, vuole usare la mitra e celebrare pontificalmente, benchè vi si oppongano gli altri canonici.

Si chiede:

1° Competono al Protonotario Apost. preminenze sugli altri canonici, quando va unito in corpo con essi?

2° Che deve dirsi di Paracelso?

Al primo—La S. C. de' Riti ha formalmente dichiarato che i Protonotarii Apostolici, anche *ad instar participantium*, quando, come canonici, vanno in corpo cogli altri, debbono in tutto conformarsi ai loro confratelli, sì nelle insegne, e sì nel modo di celebrare il S. Sacrifizio: sotto pena di perdere le distribuzioni, e i frutti della prebenda. Ecco come prescrisse nel decreto del dì 6 marzo 1610 *in Asculana in Apulia*, confermato il dì 19 novembre 1611 (Gardellini Vol. I, n. 422):

« S. R. C. inhaerendo decretis alias in simili casu factis, declaravit, nullo modo posse Archidiaconum (Protonotarium) lucrari distributiones quotidianas, et fructus suae praebendae archidiaconalis, nisi in habitu proprio, et archidiacono convenienti in choro; et in Ecclesia assistat horis canonicis et divinis officiis, et cum eodem habitu in processionibus incedat in loco sibi debito et convenienti, tamquam archidiacono, et non tamquam protonotario; et dum in ecclesia cathedrali celebrat missas, morem consuetum Ecclesiae servare debere, sicut faciunt alii eiusdem ecclesiae dignitates et canonici. Quod si voluerit uti habitu Protonotarii in ecclesia prædicta, nihil participare poterit de fructibus et distributionibus archidiaconatus; tamquam extraneus reputabitur, eique locus assignandus erit inter canonicos, ut dicitur in Caeremoniali Episcoporum Lib. I, cap. 13, circa finem ».

Lo stesso vien confermato in altri molti decreti della medesima S. Congregazione, segnatamente *in Meliten.* 7 augusti 1621 n. 602; *in S. Miniati* 10 iulii 1677, n. 2833; *in Vercellen.* 17 iunii 1670, n. 2894; *in Spoletana* 9 iulii 1695, n. 3362.

Oggidì poi non può muoversi più dubbio intorno a tal punto, dopo la Costituzione

Apostolicae Sedis officium di Pio IX del dì 27 settembre 1872 (V. Mon. Eccl. Vol. IV, Par. II, pag. 102). In essa formalmente si stabilisce (art. V) che i Protonotarii *ad instar*, vestiti di abito prelatizio, se precedono i canonici e i prelati regolari quando questi incedono separatamente, non mai precedono i Vicarii Generali o i canonici capitolari collegialmente uniti: « Habitu praelatitio induti quoscumque clericos, presbyteros, canonicos singillatim sumptos, nec non praelatos superiores Ordinum Regularium, quibus pontificalium privilegium non competat, praecedunt: minime vero Vicarios Generales vel Capitulares Canonicos collegialiter unitos et Abbates ».

E in riguardo alle funzioni corali, la medesima Costituzione prescrive (art. VII): « Si forte canonicatu aut dignitate in aliqua ecclesia potiantur, habitum ibi gestent sui ordinis proprium, non praelatitium: excepta tamen veste talari, quae violacea esse poterit, eoque consideant et incedant loco, qui ipsis ratione beneficii competit. Quod si habitu praelatio uti nihilominus velint, sedem occupent ipsis superius assignatam, e pro ea vice distributiones quotidianas amittant, quae sodalibus accrescant ».

Financo il titolo di *Monsignore* è vietato di aggiungere al canonico protonotario quando, in corpo col capitolo, vien chiamato all'obbedienza da prestare al Vescovo: » An canonicus protonotarius, interveniens cum Capitulo et in proprio habitu canonicali, ad actum obedientiae Episcopo exhibendum, appellari debeat, ad distinctionem ceterorum, per vulgarem titulum Monsignore, praemissum verbo *Canonico* et nomini N. N.? »— La S. C. dei Riti *in Isclana* die 1 febr. 1886 rispose: « In casu omnes canonici appellentur latine, absque distinctione, tantummodo per haec verba *R.mus Canonicus N. N.* » (V. Mon. Eccl. Vol. IV Par. II, p. 56).

Al Secondo—Dal fin qui detto chiaro apparisce che il can. Paracelso, nel nostro caso, non può, presente il Capitolo, usar la mitra e celebrare pontificalmente, dovendo usare le sole insegne canonicali e cantar come gli altri la messa conventuale.

III.

Se sia lecito celebrar le tre Messe nel giorno di Natale, in oratorio privato, al sacerdote che ne ha l'indulto a causa d'infermità.

2.° Caso Liturgico

Amilcare, prete infermo, ha il privilegio dalla S. Sede dell'oratorio privato personale, senza eccezione di giorni. Posto ciò, nel dì solenne di Natale desidera celebrare in casa, come nei pubblici oratorii, le tre messe. Non essendo però sicuro, chiede:

Gli è lecito celebrare tre messe il dì solenne di Natale nel suo privato oratorio?

La risposta affermativa si raccoglie da una decisione della S. Congregazione del Concilio del dì 13 gennaro 1725 *in Dubium Oratorii privati*, ch'è del tenore seguente:

« An in oratorio privato, in quo ex causa infirmitatis a Sede Apostolica conceditur, ut missa die Nativitatis Domini celebretur, tres missae ab eodem sacerdote celebrari possint, vel unica tantum missa sit celebranda in casu—S. Congregatio responsum tulit—Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam » (ap. Pallottini Collect. Resol. S. C. Conc. Tom. XIV v. *Oratorium*, n. 74).

Ciò non va detto pel cecoziente che, per indulto, legge quotidianamente la messa votiva della B. V.—A Natale dev'essere contento di una sola messa: « Caecutientes privilegium habentes missam votivam dicendi B. M. V., possunt ne in die Nativitatis D. N. I. C. tres missas votivas B. M. V. celebrare?—Resp. *Negative* ». S. R. C. 11 apr. 1840 in Barchinonen. ad 4 ap. Gardell. n. 4878. Lo stesso fu dichiarato il dì 28 apr. 1866 *in Nolana* ad 6, n. 5364.

PROPOSTA DI CASI

4.° Caso Morale

Nàbore e Cirino hanno ereditato un fondo ecclesiastico indebitamente acquistato dal Demanio, il primo in proprietà, il secondo in usufrutto. Vanno amendue a confessarsi da Basilide, il quale così ragiona: Nàbore, non avendo ancora la proprietà del fondo, non è

obbligato a comporsi subito colla Chiesa; molto meno è obbligato Cirino, il quale ne ha solo l'usufrutto. Laonde, senz'altro, assolve amendue e li manda in pace.

Si chiede:

1°. Era obbligato Nàbore a comporsi subito colla Chiesa?

2°. Era obbligato Cirino?

3°. Poteva Basilide, senz'altro, assolverli amendue e mandarli in pace?

4.° Caso Canonico

Gertrude monaca professò i voti solenni prima della rivoluzione del 1860, rinunziando legalmente a qualsivoglia eredità Ora, perchè le leggi odierne d' Italia la rendono atta a succedere, domanda al Vescovo la facoltà di adire la eredità dell'avola, della zia e della madre, di cui già presero possesso altri fratelli.

Si chiede:

1°. Può civilmente Gertrude rivendicare l'eredità, di cui già fece legale rinunzia?

2°. Può canonicamente acquistare i beni rinunziati, non ostante il voto solenne di povertà?

3°. Nel caso negativo, può il Vescovo abilitarla a tale acquisto?

4. Caso Liturgico.

Muore Gabelo nelle ore vespertine della Domenica delle Palme; e poichè si temono infezioni, d'ordine dell'autorità civile, il cadavero si manda a seppellire. Il dì seguente chiedonsi i funerali solenni. Acremente disputano Erasmo e Marcellino se questi funerali possano celebrarsi il Lunedì Santo. Il primo opina che ciò non si possa, perchè nella Settimana maggiore sono esclusi i funerali *absente cadavere*. Il secondo sostiene che si può, per la ragione che non si tratta di festa di 1.ª o 2.ª classe in cui, solo, siffatti funerali sono vietati.

Si chiede:

1°. In quali giorni sono proibiti i funerali solenni quando il cadavero, per qualche ragione, fu sepolto senza i medesimi?

2°. Che è da dire di Erasmo e di Marcellino?

BIBLIOGRAFIA

—

BUCCERONI GENNARO—Ianuarii Bucceroni e Societate Iesu, Theologiae Moralis professoris in Pontificia Universitate Gregoriana Collegii Romani Theologi Dat. Apost. et Consultoris S. C. EE. et RR. Commentarii de Auxilio sufficienti infidelibus dato—de Theologico Axiomate *Facienti quod est in se Deus non denegat gratiam* secundum doctrinam Scholasticorum Doctorum, praesertim S. Thomae—de Necessitate medii—de Moribundorum Absolutione et assistentia—Editio altera—Romae ex Typographia Marii Armanni 1890.

Il P. Bucceroni d. C. d. G. è uno dei più illustri teòlogi che vanti oggidì la nostra Italia. Tra i varii e dotti opuscoli da lui dati a luce, va segnalato questo, nel quale vengono esaminati tre oggetti degni di accurata discussione. Il primo riguarda l'aiuto sufficiente concesso agl'infedeli, secondo l'assioma *Facienti quod est in se Deus non denegat gratiam*, e lo si considera da tutt'i lati con grande suppellettile di dottrina e di erudizione.—Il secondo si aggira sulla necessità di mezzo per la vita eterna, e la si chiarisce sì *in re* come *in voto* in rapporto a quella di precetto. Il terzo versa sull'assoluzione e sull'assistenza dei moribondi, e vi si discutono i casi più importanti e più difficili, secondo il sentire de' teologi antichi e moderni. Basti solo la enunciazione di questi argomenti, perchè ognuno possa ravvisarne da se la grande importanza. Il nome poi del chiarissimo Teologo, e l'essersene in breve tempo esaurita la prima edizione, ci dispensano dallo enumerarne per singolo i pregi. Esortiamo solo i nostri lettori a provvedersene ed a farvi accurato studio.

Crediamo poi far cosa opportunissima nel dare qui l'elenco degli altri opuscoli di questo illustre Autore.—De Cultu SS. Cordis Iesu, Parisiis, 1880, L. 1—De BB. Virgine Maria. Editio altera Romae, 1885, L. 3—De Causalitate Sacramentorum physica et morali, Parisiis, 1884, L. 2—De Casibus reservatis, de Censuris, de Absolutione danda, differenda, deneganda. Editio altera, Romae, 1890, L. 2—De Const. *Sacramentum Poenitentiae*. Editio altera secundum omnes decisiones SS. RR. CC. Romae, 1888, L. 2—De Const. *Apostolicae Sedis*, secundum omnes Decisiones SS. RR. CC. Editio altera, novis aucta Decretis, Romae, 1888, L. 1, 60—Enchiridion Morale et Supplementum Compendio Theologiae Moralis Gury-Ballerini, complectens selectas decisiones S. Sedis et SS. RR. CC., quae professoribus et confessariis magis usui esse possunt. Romae, 1887, L. 2, 50—Indirizzarsi al Sig. D. Francesco Sav. Durazzo, Roma, via del Seminario, 120.

SCAVINI PIETRO—Theologia Moralis Universa, ad mentem S. Alphonsi M.

De Ligorio Episcopi et Doctoris, Pio IX Pontifici Maximo dicata, auctore Petro Scavini, ultimis curis ab Auctore expolita, textu opportune contractu et I. A. Del Vecchio Ecclesiæ Cathedralis Novariensis Canonico Præposito notis et appendicibus aliisque quampluribus ad hodiernam praxim aucta et illustrata—Editio XIV—Mediolani apud haeredes Ernesti Olivæ, 1890—Voll. quattro in 8.° di pag. 824, 816, 844, 1024.

Fra i commentatori ed i seguaci di S. Alfonso, niuno forse è più conosciuto e più popolare dello Scavini, il quale, fedele discepolo di tanto Maestro, ne interpretò la dottrina e l'applicò ai casi svariati e nuovi de' tempi nostri. Le tredici edizioni già esaurite, e sparse in tutto il mondo, riscossero plauso altissimo dai cultori della scienza, e formarono lo studio accurato della più gran parte dei confessori.—Eccone intanto la XIV edizione, perfezionata ed arricchita meglio assai delle precedenti, per le cure del rimpianto Can. Del Vecchio, anch' egli valentissimo nella palestra teologico-morale. Le opportune annotazioni che vi si trovano, contengono tutte le novità della scienza. Decisioni copiosissime della S. Sede, casi molteplici risoluti, quistioni ultime discusse, e segnatamente le 40 proposizioni condannate di A. Rosmini con brevità dilucidate, la Costituz. *Apostolicae Sedis* chiarita meglio con casi pratici, e gli atti sapientissimi di Leone XIII con esattezza riportati: tutto ciò è pregio speciale di quest'ultima edizione. I quattro ponderosi volumi possono scusare una intera libreria; massime pel giovine clero, il quale vi troverà quanto mai della storia, della dogmatica, dell'ascetica, della liturgia, dei canoni e di qualsivoglia altra disciplina si colleghi colla scienza teologico-morale. Aggiungono pregio alla edizione la buona carta e i caratteri nitidi e nuovi e sopratutto i ritratti di S. Alfonso, di Pio IX, dello Scavini, e di Dal Vecchio.—L'opera intera costa L. 23 presso gli Eredi di Ernesto Oliva, Milano, via S. Pietro all'Orto, n. 18.

—

CRONACA GOVERNATIVA

—

Quando le pensioni dei regolari vanno soggette a riduzioni — Non è soggetta a riduzione la pensione del religioso per essersi a questo dal fondo pel culto assegnata un' annua somma allo scopo di adempiere gli oneri religiosi esistenti nella chiesa di soppressa casa monastica, benchè egli pure presti l'opera e l' ufficio suo come un altro qualunque sacerdote.

Essendochè nell'art. 8 della legge eversiva 7 luglio 1866 vien sancito che la riduzione della pensione si verifichi nei casi quando il religioso ottenga « qualche ufficio che porti aggravio sui bilanci dei comuni, delle provincie, dello stato, e del fondo pel culto, ovvero, un beneficio od un assegno per l'esercizio del culto » evidentemente sotto queste denominazioni la legge contemplò quegli ufficii o provviste, delle quali, venendo il pensionato investito, gli dessero diritto alla percezione di lucri analoghi a quelli della pensione (Sez. civ. 21 feb. 1889—Lemoli vicario di Niscemi e fondo pel culto—La Corte Supr. di Roma, Anno XIV pag. 60).

Prestazioni al parroco esenti da tassa di ricchezza mobile—È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che l' annua somma, corrisposta dalla congregazione di carità al parroco, proviene dalle rendite dei fondi stabili di proprietà della parrocchia e ritenuti dalla congregazione di carità a titolo di sola amministrazione, per la quale si era obbligata a corrispondere la suddetta somma.

Ritenuto questo fatto, il parroco, per la somma che riceve, non deve pagare la tassa di ricchezza mobile (sez. civ. 13 mar. 1889—Finanze e Genovese parroco di Nocera inf.—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 64).

Patroni passivi, benchè non sacerdoti. Diritto di svincolo—I chiamati dall' istitutore, benchè privi della qualità sacerdotale, possono conseguire il possesso delle cappellanie meramente laicali, purchè l' istitutore non abbia richiesta la qualità di sacerdote come condizione della vocazione.

È apprezzamento della volontà del testatore, incensurabile in cassazione, il ritenere che questi pel possesso della cappellania, abbia richiesto non la sola vocazione, ma altresì la qualità di sacerdote.

Se la vocazione è qualificata, la prerogativa della linea viene subordinata alla prerogativa della qualità sacerdotale del cappellano.

Il beneficio del diritto di svincolo viene determinato dal diritto quesito di colui, al quale, secondo la legge della istituzione, appartiene la nomina ed il possesso della cappellania (sez. civ. 19 marzo 1889—Villa, Gentile e Fondo pel culto.—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 66).

Beni di parrocchie, coadiu-

torie, e tassa 30 0[0 — L'arciprete parroco ed i suoi due coadiutori, divenendo titolare delle tre dignità capitolari, ed essendosi loro assegnati per prebenda i beni che godevano come congrua parrocchiale, codesto carattere originario le prebende medesime conservano in modo da sfuggire alla soppressione, ed alla conversione.

Sui beni ritenuti di spettanza della chiesa parrocchiale non è lecito escludere in modo assoluto l'obbligo di pagare la tassa straordinaria del 30 per 100, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 Agosto 1870, ma solo si può escludere dal 1° Gennaio 1871 (Sez. civ. 19 Marz. 1889—Demanio ed Arcipr. di Monte S. Giuliano—La Corte supr. di Roma, l. c. pag. 118).

Atto regolare per la rivendicazione o lo svincolo—Per atto regolare con cui si deve fare la dichiarazione di rivendicazione o di svincolo, s'intende la stipulazione formalmente distesa con la presenza dell'altra parte, alla quale debb'essere soddisfatto nel tempo stesso il quarto del 30 per 100.

L'amministrazione non può rimanere pregiudicata dal fatto del ricevitore demaniale cui piacque di diffidare lo svincolante a presentarsi in ufficio per completare l'atto di svincolo.

Prima della regolare dichiarazione di svincolo l'amministrazione non è tenuta ad alcuna liquidazione (Sez. civ. 9 Apr. 1889—Fondo pel Culto Vinciguerra ed altri—La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 121).

Assegnamento ai partecipanti di chiese ricettizie — L'assegnamento ai partecipanti di chiesa ricettizia dev'essere commisurato al numero delle partecipazioni secondo gli statuti organici della chiesa medesima, non già al numero dei partecipanti al pubblicarsi della legge 11 Agosto 1867 per le vacanze verificatesi nell'intervallo (Sez. civ. 7 Gen. 1889—Fondo pel Culto, Cossari ed altri partecipanti della Chiesa ricettizia di Badolato—La Corte Sup. di Roma, l. c, p. 124).

Circa il diritto di riversibilità — Il diritto di riversibilità deve sperimentarsi in giudizio nel termine di cinque anni, il qual termine può essere interrotto con atti giudiziali idonei a costituire in mora l'amministrazione del demanio.

Una istanza amministrativa non è sufficiente per esercitare legalmente il diritto di riversibilità.

Non è necessario il possesso dei beni presso il demanio per attuare il diritto di riversibilità (Sez. civ. 14 Genn. 1889—Ponta Finanze e Boreatti—La Corte supr. di Roma, l. c., paz. 135).

Il parroco con congrua non ha diritto a stralcio — Fraintende il testo delle leggi eversive, e ne disconosce le ragioni ispiratrici, quella sentenza la quale affermò che, pure avendo il parroco un'assegnazione annua per congrua parrocchiale, perdurava ciò non pertanto nel demanio o nel fondo pel culto l'obbligo di assegnare sui beni della comunia soppressa una quota curata, sol perchè quella già preesistente era costituita da somme annuali che formavano parte dei beni della comunia medesima.

Quindi la sussistenza di una congrua parrocchiale, benchè costituita da beni non formanti parte di quelli della comunia, esime dall'obbligo dell'assegnazione di una quota curata sui beni dell'ente soppresso (Sez. civ. 15 Mar. 1889—Fondo pel Culto Faldetta ed altri preti della Chiesa di Casteltermini —La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 136).

I patrimonii sacri non soppressi — Della esistenza di una vera cappellania, soggetta alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, è fondamento precipuo il patrimonio o dote propria posseduta ed amministrata dal naturale rappresentante dell'ente.

Se l'onere di celebrare o far celebrare delle messe, imposto al sacerdote investito di una cappellania conferibile anche in patrimonio sacro, sia quindi mutato in una condizione non necessaria del conferimento, si viene a sostituire alla cappellania il patrimonio sacro puro e semplice col mirarsi ad uno scopo di beneficenza, e però non è soppresso (Sez. civ. 1° Maggio 1889—Fondo pel Culto e Sanfelice Arciv. di Napoli —La Corte sup. di Roma, l. c., pag. 164).

Determinazione della quota di concorso—La legge 7 Luglio 1866, nello stabilire la quota di concorso a carico degli enti ecclesiastici, non ha fatta alcuna distinzione fra reddito effettivo e reddito imponibile, ma ha considerato il reddito nella sua propria entità, disponendo che lo si dovesse tradurre al netto col depurarlo da tutt'i pesi e che così depurato dovesse soggiacere alla quota di concorso in varie proporzioni distinte per gradi, secondo la varia natura e le varie condizioni degli enti; in modo però che laddove il reddito non raggiungesse una data misura, dovesse andare del tutto esente dall'imposta, e che superandola dovesse pur sempre godere della stessa esenzione fino a quella misura, lo che non avrebbe potuto essere che parimente per il minimo da cui l'imposta comincia per non subirla nelle graduali proporzioni che su tutto l'eccedente (Sez. civ. 3 Apr. 1889.—Fondo pel Culto e Cappella del Tesoro di S. Gennaro di Na-

poli. — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 181).

Cappellania con patrimonio sacro soppressa—Il vincolo di patrimonio sacro che trovasi nella cappellania non è di ostacolo all'applicazione delle leggi eversive, nè può modificarne gli effetti riguardo alla percezione delle rendite dotalizie.

La volontarietà del pagamento per errore fatto al cappellano non esclude la ripetizione d'indebito (Sez. civ. 27 feb. 1889—Demanio fondo pel Culto e Del Palazzo—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 226.)

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1890)

Cause di beatificazioni—La S. C. dei Riti si è pronunziata favorevolmente sulla validità del processo fatto dall'Ordinario di Belley intorno la rinomanza di santità, le virtù, ed i miracoli del Ven. G. B. Vianney, Curato d'Ars; sulla revisione degli scritti del Ven. Gangelha, martire della Concincina, e sulla eroicità della Ven. Rivier.

Ai 4 sp. si tenne la Congregazione preparatoria *super virtutibus* della Ven. Serva di Dio Belloni, Chiarista del Monastero di Codogno.

Il 13 sp. nella Sala del Trono alla presenza di Sua Santità ebbe luogo la solenne promulgazione dei due decreti, coi quali si approvano le virtù in grado eroico della Ven. Maria Rivier, fondatrice delle Suore della Presentazione, e del Ven. Michele Angelo di S. Francesco, laico professo Alcantarino.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Una deputazione dell'Associazione Giovanile di S. Alfonso il 31 u. s. fu ricevuta in particolare udienza dal S. Padre, al quale presentò una bella offerta dell'Obolo di S. Pietro, raccolta dalle Diocesi napoletane.

—Il S. Padre ha indirizzata una lettera al Reggente di Baviera, lamentandosi della proibizione da lui opposta alla riunione in Monaco del Congresso Cattolico.

—Ad Albano-Laziale si è costituito un comitato di pii e fervenli cattolici per promuovere un culto speciale alla Sacra Famiglia. L'Opera è stata benedetta due volte dal S. Padre: è sotto l'alto protettorato dell'Emo Card. Vicario. La S. C dei Riti sta per emanare particolari disposizioni intorno a tal culto.

—Nel Circolo dei cultori dell'Apologetica e Storia Pontificia, fondata da Mons. Tripepi, si tenne una importantissima adunanza, nella quale assistevano, oltre i socii, ragguardevoli personaggi italiani ed esteri. Il prefato Mons. Tripepi lesse un discorso, nel quale fece l'apologia di S. Gregorio il Grande, ribattendo magistrevolmente tutte le accuse che alcuni odierni scrittori muovono al gran Pontefice. L'illustre prof. dell'Università d'Innspruck, e Mons. Farabulini, con altri scienziati, fecero preziose comunicazioni archeologiche con discussioni piene di vita e di erudizione.

—Nella Chiesa dello Spirito Santo, a Napoli, due Moretti raccolti nel Collegio del P. Ludovico alla Palma, uno nativo dell'Abissinia, l'altro di Assab, entrarono nel grembo della nostra S. Religione. Mons. Degni amministrò loro i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione.

—A Palermo fu battezzato un negro maomettano di 12 anni, regalato alla Principessa di Scalea da un tenente che lo avea liberato dalla schiavitù presso Massaua.

—In Siracusa hanno avuto luogo varie conversioni dei così detti evangelici, fra i quali era un certo Santi Salibra, corifeo più attivo della setta.

—

—A Quito, nella Repubblica dell'Equatore, la Signora Flores comprò una villa per edificarvi una basilica al S. Cuore di Gesù. In Marzo di questo anno il Delegato Apostolico Mons. Macchi benedisse una Cappella provvisoria in quel luogo, pronunziando un bellissimo discorso di circostanza. Intervennero il Presidente della Repubblica, i ministri, il Clero, e quasi tutta l'aristocrazia.

—Si è inaugurata la nuova Cattedrale a Cartagine, con grande solennità, in presenza di parecchi Vescovi, e di numerosa moltitudine.

—Il Card. Lavigerie ha aperto il primo Concilio Africano. Il Papa gli ha fatto pervenire un magnifico breve.

—Lo Czar ricevè i nuovi Vescovi con grandi e molte dimostrazioni di simpatia, mostrando la sua compiacenza e gratitudine al Sommo Pontefice, e presentò loro dei regali.

—Il prefato Imperatore ha fatto grazia all'antico Vescovo Cattolico di Vilna, espulso dalla sua Sede il 1835, per la energia con la quale difese i dritti della Chiesa, di fronte alle prepotenze moscovite.

—Una grandiosa Chiesa Cattolica fu con solennità benedetta a Kioto nel Giappone.

— Negli Stati uniti del Nord, i cattolici ascendono a circa 40 mila.

—La protestante convertita Miss Forwles, resasi religiosa, è giunta nelle Isole Sandwich per consecrarsi alla cura dei lebbrosi.

—In Inghilterra le conversioni al cattolicismo si succedono in grandissimo numero: in meno di tre mesi a Londra 100 membri della Chiesa anglicana sono stati ricevuti nella Chiesa Cattolica; a Brigton 500; a Clapham, per opera dei Redentoristi, circa mille; a Calcutta, il Direttore della Missione dell'Università di Oxford, ed i Reverendi Tallock, Beasle, e Clarke, addetti alle parrocchie ritualiste di Clapham, Jorkshire, e Liverpool.

—Anche la Contessa Clotilde de Hamel de Manin ha abiurato l'anglicanismo nelle mani del Gesuita P. Golscoay a Farm-stret.

—A Parigi nella Chiesa della Trinità ricevè il battesimo nell'età di 20 anni la figlia del celebre romanziere e libero pensatore Alessandro Dumas.

—Sono morti: Mons. Federico di Schreiber, Arcivescovo di Bamberga, e Mons. Giulio Giuseppe Dinder, Arcivescovo di Posen.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il timore per la nullità del matrimonio.

Bononien. Matrimonii — 10 Maggio 1890—Nell'anno 1865, il conte Antonio . si disposò alla contessa Anna G. Do- cinque anni di matrimonio, mentre marito era assente, la moglie violan- la fede coniugale, se ne fuggì con n certo M., recandosi a Parigi.

Antonio, come prima conobbe il fat- , affine di ovviare al disonore, chiese ottenne da' tribunali laici la separa- ione civile. La mutua avversione, col empo, lungi di scemare, si accrebbe. opo 19 anni, nel 1889, morti i geni- ri di amendue i coniugi, Antonio ac- usò il matrimonio presso la S. Sede, hiedendo che fosse dichiarato nullo, erchè celebrato *sub vi et ex coactione atris*.

D'ordine della S. C., la causa fu trat- ata prima presso la Curia di Bologna e poi presso la medesima S. C.

Ma al dubbio: *An constet de matri- nonii nullitate in casu*—dopo maturo dibattimento sul processo e sulle dedu- zioni de' patroni dell' uno e dell' altro coniuge, e del difensore del vincolo, il dì 10 maggio 1890, fu risposto: *Ne- gative*.

Eccone la precipua ragione:

Fu dimostrato dai testimoni che il pa- dre di Antonio lo maltrattò fieramente, fino a percuoterlo più volte ed a fargli minacce di diseredarlo. Però non fu po- tuto provare che queste violenze furo- no dirette ad estorquere il consenso al matrimonio. Molti testi invece depose- ro che il padre di Antonio era irritatis- simo per la cattiva condotta del figlio.

Ora insegna il Sanchez (*De matr. lib. 4, dis. 12, n. 13*) che « hac in re est quaedam conclusio certissima apud om- nes, nempe quoties metus non sit in- cussus ad extorquendum matrimonium, sive proveniat a causa naturali, sive libera, quantumvis gravissimus sit, non reddit irritum matrimonium ».—Di qui, l'anzidetta risposta negativa.

II.

Circa la riduzione dei pesi capitolari, sopratutto della officiatura e della messa conventuale.

Reductionis onerum et absolutionis— 10 Maggio 1890—*Per summaria pre- cum* — La Chiesa collegiata di A., da prima con undici canonici, ora (per ef- fetto delle infauste leggi eversive) non ne conta che solamente tre. Di questi, il primo riceve la pensione di annue L. 880; il secondo, di L. 872; il terzo, di L. 600; oltre la quota di massa che ascende per ciascuno a L. 124; « ma incombe ad essi, scrive il Vescovo, l' obbligo di celebrare gratuitamente entro l'anno molti tridui, novene ed al- tre sacre funzioni, provvedendo, cogli incerti che lucrano, tutto ciò che oc- corre pel mantenimento del divin cul- to, essendo la fabbriceria sprovvista af- fatto di rendite ».

In tale stato di cose, i tre canonici e- sposero alla S. C.: « Appunto pel nu- mero ristretto dei canonici, abbandona- ta l'officiatura quotidiana del coro, non ostante i continui richiami dell' ill.mo e rev.mo Ordinario diocesano, e adem- piendo solamente la quota della messa conventuale, e dei legati che ad essi spet- tavano, giusta l'antico turno, hanno tra- lasciata la messa conventuale quotidia- na, e quindi le messe *pro benefactori- bus* ed i legati a carico degli altri cano- nicati vacanti. Ora volendo provvedere, sia al bisogno della loro coscienza, sia a quello della Chiesa, supplicano V. S.

« 1° di una sanatoria per le officia- ture quotidiane non adempite;

« 2° di una sanatoria di tutte le mes- se conventuali non celebrate;

« 3° di una sanatoria per le messe *pro benefactoribus* non applicate per i canonicati vacanti;

« 4° di una sanatoria e dispensa per la quota dei legati, a carico dei canonicati vacanti;

« 5° di una dispensa per l'avvenire dall'officiatura corale, o almeno di un indulto, riducendola ai soli giorni festivi con la rispettiva messa conventuale cantata, e nei giorni feriali assegnare una quantità di messe *pro benefactoribus*, per quante corrisponderebbero al loro turno, celebrandole privatamente senza canto ».

Il Vescovo che nell'ultima sua visita pastorale esortò i canonici a ricorrere alla S. Sede, avvalorò col suo suffragio la petizione.

La S. C., considerato bene l'esposto, il dì 10 maggio 1890, rescrisse:

Pro gratia sanationis quoad praeteritum, et quoad futurum, reductionis onerum legatorum inhaerentium praebendis canonicalibus, iuxta preces, facto verbo cum SS.mo; quoad reliqua, dilata, et exquirantur informationes ab Episcopo.

Giova tener presenti le massime ricordate d'officio:

a) È cosa manifesta che i canonici son tenuti alla residenza ed al servizio al coro (salve solo le vacanze conciliari concesse ai singoli capitolari, giusta le consuetudini canoniche delle chiese), come vogliono il Tridentino *Sess.* 24 *cap.* 12 *de ref.* e moltissime Costituzioni apostoliche.

b) Similmente è dovere indiscutibile il celebrare ogni giorno la messa conventuale ch'è compimento e parte precipua dell'officiatura (Bened. XIV Const. *Cum semper oblatas*).

c) Nè suffraga in ciò il numero diminuito dei canonici; giacchè la messa conventuale grava sull'intero ceto capitolare (ex *Terracinen.* 5 sept. 1627 et *Senen.* 12 mai. 1759 et 9 febr. 1760); e però, se uno vien meno, l'altro è in obbligo di supplire, sicchè non mai debbasi intermettere il S. Sacrifizio a vantaggio dei benefattori.

d) Nondimeno, per ragioni di vecchiezza e d'infermità, spesso la S. C. è stata indulgente a rimettere alcun che del servizio corale (V. Lucidi *De visit. SS. LL. tom. I, cap. 3*).

e) Circa la messa conventuale, Benedetto XIV *in Const. Cum semper oblatas* insegna che, per ragione di povertà, può darsi anche luogo a riduzione. « Si vero, egli dice, designatam a Concilio viam (providendi capituli inopiae)... nequaquam iniri posse contingat, reliquum erit ad Congr. Concilii recursum habere, cuius erit perspecto etc. ... quotidianam applicationem missae conventualis pro benefactoribus in genere, ut alias, ad festos tantummodo dies reducere ».

f) Lo stesso dicasi dei legati. Diminuite le rendite, giustizia ed equità richiedono, checchè altri dica in contrario, che siano ridotti anche i pesi. È questa la massima della S. C., secondo il diritto civile *in L. ult. ff. De commod. L. Quod servius ff. De condit. caus.*, e secondo il canone ecclesiastico *In parochia cap. 16 q. 1*, cum Glossa in *cap. 2 de rescript.*

Sacra Congregazione de' Riti.

Circa l'officio e la messa del S. Cuor di Gesù; la consacrazione degli olii; la benedizione del Vescovo nella Confessione e nella Comunione; l'ordinazione del Sabato S. e l'officio nuovo della B. V. del Buon Consiglio.

Montis Politiani — 20 Mai. 1890 — Hodiernus Redactor Kalendarii pro Clero Dioeceseos Monti Politiani, de consensu R.mi sui Episcopi, Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia enodare humillime proposuit, nimirum:

Dubium I.—Missa votiva SS. Cordis Jesu per Decretum diei 28 junii pro Ecclesiis, in quibus de mane exercitia pietatis in honorem eiusdem Divini Cordis peraguntur, concessa, celebrari debet sine *Gloria*, sine *Credo* et cum tribus Orationibus, an ritu quo celebrantur Missæ votivæ solemnes cum *Gloria* et *Credo* et unica Oratione?

Dubium II.—In eodem Decreto statuitur quod secundae Vesperae diei octavae Corporis Christi sunt dicendae *sine ulla commemoratione*. Cum non sint concordes redactores Kalendariorum in interpretandis his verbis, quaeritur an per eadem verba commemoratio sequentis festi SS. Cordis excludatur, vel etiam

ommemoratio alicuius Sancti eo die ad odum simplicis redacti, ut accidit hoc ano pro s. Joanne a s. Facundo.

Dubium III.—Capitulum Vesperarum festis Sanctorum septem Fundatorum rdinis Servorum B. M. V. et s. Catarinae Fliscae Adurnae dicendumne et etiam ad Tertiam?

Dubium IV.—Quando Episcopus Fer. in Coena Domini bis procedit ab altari ad mensam pro sacris Oleis confiendis, et ad altare regreditur, debetne iti baculo pastorali?

Dubium V. — In benedicendo post ommunionem extra Missam ministram, atque in absolvendis fidelibus in oenitentiae Sacramento debetne Episopus unam tantum vel tres Cruces efarmare?

Dubium VI.—Si Sabbato Sancto fiat acra Ordinatio, dicendae suntne Litaiae in Missali pro tali die assignatae; et illæ consuetae quæ habentur in Pondicali Romano?

Dubium VII.—Diœceses, quibus conessum est Officium B. M. V. titulo Bo Consilii, tenenturne assumere novum fficium cum respondenti Missa pro eoem Festo a S. R. C. anno 1884 proatum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus maure perpensis, ita propositis dubiis rescribendum censuit, nimirum:

Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam:

Ad II. Utraque commemoratio est omittenda:

Ad III. Affirmative:

Ad IV. Affirmative:

Ad V. Servandae Rubricae Ritualis Romani:

Ad VI. Dicendae sunt in casu Litaniae in Missali assignatae, additis quae Episcopus proferre debet super Ordinandos post v. *omnibus fidelibus defunctis* etc.

Ad VII. Affirmative.

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit die 20 Maji 1890.

✠ Caj. *Card.* Aloisi Masella
S. R. C. Praef.

Vinc. Nussi *Secretarius.*

Sacra R. ed U. Inquisizione

I.

Dichiarazione intorno i magistrati che son chiamati a sentenziare il divorzio.

Decretum — A nonnullis Galliarum Episcopis sequentia dubia S. R. et Univ. Inquisitioni proposita sunt: « In Epistola S. R. et U. I. 25 Iunii 1885 ad « omnes in Gallica Ditione Ordinarios « circa civilis divortii legem ita decernitur: *Attentis gravissimis rerum, « temporum ac locorum adiunctis, tolerari posse ut qui magistratus obtinent et advocati causas matrimoniales in Gallia agant quin officio cedere teneantur* », conditiones adiecit quarum secunda haec est: « *Dummodo ita animo comparati sint tum « circa valorem et nullitatem coniugii, « tum circa separationem corporum, « de quibus causis iudicare coguntur, « ut numquam proferant sententiam, « neque ad proferendam defendant vel « ad eam provocent vel excitent divino « aut ecclesiastico iuri repugnantem* ». Quaeritur:

I. « An recta sit interpretatio per « Gallias diffusa ac etiam typis data, « iuxta quam satisfacit conditioni præ« citatae iudex qui, licet matrimonium « aliquod validum sit coram Ecclesia, « ab illo matrimonio vero et constanti « omnino abstrahit, et applicans legem « civilem pronuntiat locum esse divor« tio, modo solos effectus civiles solum« que contractum civilem abrumpere « mente intendat, eaque sola respiciant « termini prolatae sententiae? Aliis « terminis, an sententia sic lata dici « possit divino aut ecclesiastico iuri non « repugnans?

II. « Postquam iudex pronuntiavit lo« cum esse divortio, an possit Syndicus « (gallice, le maire) et ipse solos effectus « civiles solumque civilem contractum « intendens, ut supra exponitur, divor« tium pronuntiare, quamvis matrimo« nium validum sit coram Ecclesia?

III. « Pronuntiato divortio, an possit « idem Syndicus coniugem ad alias nu« ptias transire attentantem civiliter

« cum alio iungere, quamvis matrimo-
« nium prius validum sit coram Eccle-
« sia vivatque altera pars ?

Feria V, loco IV, die 27 Maii 1886.

In Congregatione generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram Eminentissimis ac Reverendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus generalibus inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, ac præhabito voto DD. Consultorum, iidem Eminentissimi ac Reverendissimi DD. rescribi mandarunt. —Ad primum, secundum et tertium dubium, Negative.

Eadem feria ac die facta de his Sanctissimo Dno Nostro Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimorum PP. approbavit et confirmavit.

Ios. Mancini
S. Rom. et Univ. Inqu. Not.

II.

Istruzione, intorno i matrimonii misti, ai Patriarchi, agli Arcivescovi ed ai Vescovi dei riti orientali.

Cum Christianorum coniugium unionem inter Christum et Ecclesiam exprimat, monente Apostolo Paulo—*Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia*—(1). aperte patet sanctum prorsus esse vinculum maritale, quo inter se ipsi copulantur. Cum autem fides sit omnis sanctitatis radix atque fundamentum, pariter nemo non videt, coniuges ut mutua sese unione sanctificent, sicut in reliquis, ita et potissimum fide cohaerere debere. Mirum proinde non est, si inter cetera quae matrimonium impediunt, etiam illud accensetur quod *mixtae communionis* impedimentum proprio nomine appellatur.

Iam vero, cum in Orientalibus quibusdam regionibus nonnullae hac super re difficultates ortae sint, atque anxietatibus non paucis viam aperuerint, Sanctissimus Dominus Noster Leo divina providentia PP. XIII pro eo quo erga Orientales gentes zelo inflammatur, supremae Congregationi S. Romanae et Universalis Inquisitionis mandavit, u ad huiusmodi difficultates et anxietate amoliendas opportunam Instructionen elaboraret. Quibus iussionibus obsecundans S. Congregatio, ea quae sequuntu statuenda censuit.

1. Huius impedimenti natura, quemadmodum omnes norunt, ea est, u matrimonii fœdus inter eos qui baptizati sunt, iniri nequeat, quando altera eorum pars haeretica vel schismatica sit. At catholicorum cum haereticis, et contra, nuptiae illicitae sunt quidem, sed nihilominus valent. Ingens propterea discrimen intercedit inter impedimentum mixtae communionis seu religionis et alterum quod propria appellatione dicitur *disparitatis cultus*. Primum enim locum habet inter Christianos; secundum afficit matrimonia Christianorum cum non baptizatis, sive iudæi sint sive infideles cuiuscumque sectae, sive etiam catechumeni. Coniugia itaque inter personas cultu dispares sunt prorsus irrita; mixta vero valida, sed graviter illicita.

2. Facili porro negotio perspicitur cur connubia catholicorum cum heterodoxis antiquissimi canones, quemadmodum recentiores Conciliorum ac Summorum Pontificum sanctiones, omnino reprobarunt ac reprobant, damnarunt ac damnant. Reprobanda enim sunt sive ob vetitam, quam secumferunt, in divinis rebus communionem, et exinde derivans scandalum, sive ob impendens catholico coniugi perversionis periculum, sive ob pravam sobolis institutionem. Accedit etiam huiusmodi coniunctionibus facile promoveri funestissimum in religionis negotio, uti vocant, indifferentismum. Sed alia etiam perniciosa consectaria ex eiusmodi coniunctionibus dimanant, cum catholicos inter et acatholicos vix ac ne vix quidem ea inveniatur animorum concordia, quae inter coniuges necessaria prorsus est. « Quomodo enim, ait S. Ambrosius (1), potest congruere charitas, ubi discrepat fides ? » Hinc vel ipse Zonaras iure animadvertit (2) matrimonialem societatem catholicos inter et acatholicos eo etiam ex capite

(1) Ad Eph. V, 32.

(1) L. II, cap. 9 de Abrah.
(2) In not. Ad Can. 14 Conc. Chalc. apud Bevereg.

se reprobandam, quod miscenda non
nt quae naturam, ut inter se misceri
ssint, non habent: « Nam qui simul
ita vivunt, ut eorum animi in iis,
quae ad fidem pertinent, contrario
modo affecti sunt, quo pacto eos in
aliis rebus convenire posse quispiam
arbitrabitur? quorumque sensus in iis
quae sunt fidei, quorum prima est at-
que praecipua ratio, minime congru-
unt, quo pacto inter se aequis animis
in reliqua vitae societate communi-
cabunt? »

3. Quare mirum non est, si antiqua
oncilia vetant catholicis, ne nuptias
o haereticis, sicut et cum infidelibus,
ncilient, nisi hi orthodoxam fidem am-
ectantur. Sic Conc. Laodicenum (1)
haereticis, praescribit: *Quod non*
ortet cum omni haeretico matrimo-
ium contrahere vel dare filios aut fi-
as: sed magis accipere, si se christia-
os futuros profiteantur. Consonat A-
tiense (2): *Quoniam non oportet cum*
nnibus haereticis miscere connubia et
ios vel filias dare, sed potius accipe-
.. si tamen profitentur christianos fu-
uros esse se et catholicos. Et Chalce-
uense in superius memorato canone:
rd neque haeretico vel pagano vel iu-
aeo matrimonio, coniungere, nisi uti-
ue persona, quae orthodoxae coniun-
tur, se ad orthodoxam fidem conver-
ndam spondeat.

4. Ex iis, ut alia silentio praetereа-
us, satis quidem apparet matrimonia
ixta esse prorsus illicita: qua de causa
Mater Ecclesia merito ea semper de-
estata est, ac fideles ab illis contra-
endis absterrere studuit. Ad amoven-
a tamen pericula quæ ex mixtis nuptiis
rovenire possunt, concurrere debent
ircumstantiae ceu scribit s. m. Bened.
XIV (3), quae cum ab eo, qui facultа-
em dispensandi habet, expensæ fuerint,
ditum aperiant concessioni legitimae
ispensationis, cuius vi matrimonium
nter partes, haereticam unam alteram-
ue catholicam, licitum reddatur. Hae
ircumstantiae, cuiusmodi est Ecclesiæ
tilitas, bonum publicum, gravissimum
alum vitandum, et aliae, quae cano-

(1) Can. XXXI.
(2) Can. LXVII.
(3) De Syn. Dioec. Lib. VI. Cap. V. a. IV.

nicas caussas ad elargiendas matrimo-
niales dispensationes generatim neces-
sariam constituunt, praerequiruntur ad
impedimentum mixtæ communionis ali-
quo in casu relaxandum; sed, quod se-
dulo est animadvertendum, minime suf-
ficiunt.

5. Exigendae enim praeterea sunt op-
portunae a contrahentibus cautiones de
amovendo a coniuge catholico perver-
sionis periculo, de conversione coniugis
acatholici ab illo pro viribus curanda,
ac de universa prole utriusque sexus
in catholicæ religionis sanctitate omni-
no educanda. Has autem cautiones ius
naturale ac divinum cum postulet, nulla
unquam humana auctoritate mixtae nu-
ptiae sine ipsis permitti possunt.

6. Positis igitur canonicis caussis, ac
praehabitis memoratis cautionibus, qui-
bus arcentur quae legi naturali aut di-
vinae adversantur, ab ecclesiastica com-
petente auctoritate dispensatio in lege
mixta connubia prohibente impetran-
da est, ut absque piaculo celebrari pos-
sint, ea deficiente, numquam gravi cul-
pa vacant.

7. Illicitum porro ac sacrilegum est
se sistere coram haeretico seu schisma-
tico ministro ante vel post contractas
mixtas nuptias, quoties ipse ut minister
sacris addictus adsistat, et quasi paro-
chi munere fungens; nam pars catho-
lica ritui haeretico aut schismatico se
consociaret, ex quo vetita omnibus ha-
beretur cum haereticis in eorum sacris
communicatio. Quare ita contrahentes
mortaliter peccarent ac monendi sunt.
Si vero, ut in nonnullis locis evenit,
haereticus seu schismaticus personam
agat magistratus mere civilis, et quid-
quid ipse praestat, civilis dumtaxat et
politicus actus sit, ac civiles effectus
respiciat, et nulla prorsus acatholici
ritus professio habeatur, aut inde col-
ligi possit, non improbatur quod pars
catholica urgentibus schismaticis seu
haereticis, aut civili lege imperante,
eumdem ante vel post initum matrimo-
nium adeat.

8. Sciant insuper animarum pastores,
si interrogentur a contrahentibus vel si
certe noverint eos adituros fore mini-
strum haereticum sacris addictum ad
nuptialem consensum praestandum, si-
lere se non posse, sed monere debere

sponsos de gravissimo peccato quod patrant. Verumtamen, ad gravia praecavenda mala, si in aliquo peculiari casu sacerdos seu parochus non fuerit interpellatus a sponsis, an liceat nec ne adire ministrum haereticum vel schismaticum, et nulla fiat ab iisdem sponsis explicita declaratio de eodem adeundo, praevideat tamen eos forsan adituros ad matrimonialem praestandum vel renovandum consensum, atque insuper ex adiunctis in casu concurrentibus praevideat monitionem certo haud esse profuturam, imo nocituram, indeque peccatum materiale in formalem culpam vertendum; tunc sileat, remoto tamen scandalo et dummodo aliae ab Ecclesia requisitae conditiones atque cautiones rite positae sint, praesertim de libero religionis exercitio parti catholicae concedendo, nec non de universa prole in religione catholica educanda. Quod si sponsi ad parochum, seu sacerdotem catholicum pro benedicendis nuptiis accedant postquam eas coram ministro haeretico seu schismatico celebraverint, idque publice notum sit vel ipsis sponsis notificetur, catholicus sacerdos huic matrimonio non intererit, nisi servatis, uti supponitur, ceteroquin servandis, pars catholica facti poenitens praeviis salutaribus poenitentiis a patrata culpa absolutionem rite prius obtinuerit.

9. Pauca de *sponsalibus* addenda supersunt. Sponsalia inter unam partem catholicam et alteram schismaticam seu haereticam illicita sunt atque adeo invalida nisi praevia legitima dispensatione celebrantur.

10. Itaque pro ea sollicitudine qua erga commissas sibi oves gerunt, enixe curabunt locorum Antistites, ut eas a mixtis nuptiis quoad fieri possit, deterreant, aut saltem nonnisi observatis adamussim debitis cautelis, legitimeque impetrata dispensatione illas permittant, eisdem impense inculcantes catholicum dogma, quod nempe, extra catholicam Ecclesiam salus obtineri non possit. Insistant celebris Apostolorum discipuli S. Ignatii M. verbis (1): *Ne erretis, fratres mei: si quis schisma facientem sectatur, regni Dei haereditatem non consequitur.* Excitandus tum a Vobis ipsis, tum a reliquis animarum pastoribus, christianus populus ad catholicam fidem et unitatem ardentiori usque studio custodiendam, atque ideo ad omne illius deserendae periculum vitandum, ut praefixus finis circa matrimonia mixta obtineatur.

11. Erit pariter eorundem Praesulum efficere, ut et fidelium memoria nunquam excidat notissimum naturalis divinaeque legis praeceptum, quo non solum peccata, sed et pericula ad peccatum proxime inducentia fugere iubemur; uti etiam aliud præceptum, quo parentibus iniungitur filios educare in disciplina et correptione Domini, ac propterea ipsos erudire ad verum cultum, qui Deo unice in catholica Ecclesia exhibetur. Hinc oportet, animarum Curatores monere, ut gregi suo solerti invigilando, simul ac compererint adesse iuvenes vel virgines coniugale foedus cum heterodoxis inire volentes, ipsos eorumque parentes salutaribus imbuant doctrinis, nihilque omittant, quo eos a transgrediendis Dei et Ecclesiae mandatis avertant Edocendi denique fideles, qua publicis catechesibus, qua privatis instructionibus circa constantem hac in re Ecclesiae doctrinam, ne unquam eos capiat oblivio canonum mixta connubia detestantium.

12. Et quoniam in gravissimo hoc negotio solius presbyteri arbitrio nil est relinquendem, ipsis iniungendum erit, ut de quolibet mixto matrimonio contrahendo quantocius Episcopum certiorem reddant, accuratissime delatis omnibus rerum, locorum, et personarum circumstantiis. Tam Episcopi quam parochi sedulo invigilent ut coniuges datas cautiones fideliter adimpleant.

Haec ut Summi Pontificis iussa faceret Sacra Congregatio Vobis significanda duxit, atque interim fausta omnia ac felicia adprecatur.

Datum Romae ex Cancellaria S. Officii die 12 Decembris 1888.

Iosephus Mancini
S. R. et U. I. Notarius.

(1) Epist. ad Philadelph.

NOVELLE NORME DELLA SANTA SEDE

CIRCA LA COMPOSIZIONE SUI BENI ECCLESIASTICI

(Cont.—V. pag. 77-78 di q. P.)

V.

Nuovi chiarimenti sull'esposte concessioni (1).

Eminentissimo Principe,

Il sottoscritto Vescovo di C. si rivolge novellamente a codesto Sacro Tribunale, umilmente supplicando che gli siano chiariti i seguenti dubbii, concernenti le ultime facoltà *Circa Compositionem*.

I. Nel foglio, contenente le prefate facoltà, sta detto che può il Vescovo ammettere alla composizione coloro *qui Ecclesiae bona immobilia, aut census, aut iura, sine eiusdem Ecclesiae venia, alienata, acquisierunt*. Quel SINE ECCLESIAE VENIA ALIENATA può intendersi di indebite alienazioni fatte, tanto da chi usurpò quei beni, quanto da chi lecitamente li amministrava?

II. Nel medesimo foglio si concede ai Vescovi di ammettere alla composizione coloro *qui affrancaverunt canones aut iura irredimibilia*. Vale ciò pure pei canoni e diritti ecclesiastici *redimibili*, affrancati dalle mani del Governo?

III. Possono parimenti ammettersi alla composizione, nelle proporzioni stabilite, coloro che abbiano imposte, ovvero che vogliano imporre ipoteche su fondi ecclesiastici indebitamente acquistati?

IV. E, nel caso affermativo, basta, tanto pei primi, quanto pei secondi, la seria promessa di comporsi colla Chiesa, quando vorranno avvalersi dei diritti ipotecarii, colla espropriazione dei fondi?

V. Nell'enfiteusi temporanea, trattandosi di coloni, che si obbligano di pagare canoni gravosi, e di migliorare i fondi a proprie spese, col pericolo che, non pagando le pattuite prestazioni, perderebbero il fondo e le fatiche, potrà bastare, per essere assoluti, la seria promessa di comporsi colla Chiesa o quando cominceranno a far positivo guadagno sulle migliorie, ovvero quando sarà dato loro di affrancare il fondo?

VI. Chi abbia acquistato, pagandone il giusto prezzo, un fondo di cappellania laicale, dalle mani di un patrono che, senza la debita venia, lo svincolò dal Governo, può essere ammesso alla composizione, e con quali condizioni?

VII. Il patrono che abbia svincolati i beni di una cappellania, può essere assoluto colla seria promessa di fare adempire i pesi vita sua durante, e di lasciare, per testamento, dopo morte, una somma conveniente da mettersi nelle mani del Vescovo?

VIII. Le prefate facoltà sono limitate alle composizioni sui fondi che non oltrepassano il valore di lire trentamila *ob aliquam ex praedictis causis*. Siffatta limitazione deve intendersi per ciascun fondo che siasi acquistato; ovvero per tutt' i fondi che una persona abbia acquistato?

IX. Per compiere la composizione, richiedesi il consenso dei rappresentanti delle cause pie. Or se il dissenso fosse evidentemente irragionevole, potrebbesi nondimeno procedere alla composizione?

X. Trattandosi di Comunità religiose disciolte, basterà il consenso del solo Provinciale?

XI. Se i rappresentanti delle cause pie sono illegittimi, cioè non riconosciuti, nè dipendenti dalla Chiesa, si può fare a meno del loro consenso per le composizioni?

XII. Sarà poi necessario il consenso, nel caso che alcuni di essi solamente siano in regola colla Chiesa, ed altri no?

XIII. Le somme ricevute per le composizioni, se appartengono a cause pie di altre Diocesi, possono inviarsi ai Vescovi delle medesime, perchè le investano a vantaggio delle dette cause, conservandole a disposizione della S. Sede?

XIV. Se appartengano ad Ordini re-

---

(1) Richiamiamo l'attenzione su questi chiarimenti, con cui la S. Penitenzieria restringe in taluni punti il senso delle fatte concessioni, contrariamente a ciò che noi scrivemmo nel precedente fascicolo, sulla scorta de' principii comuni. Ciò ha luogo circa la interpretazione dei limiti delle facoltà vescovili; circa la dispensa dalla irregolarità *ob violationem censurae*, e circa la suddelegazione abituale delle predette facoltà.

ligiosi, possono le dette somme inviarsi ai rispettivi Superiori Provinciali o Generali ?

XV. Ai Vescovi si concede di suddelegare ad altri la facoltà di assolvere dalle censure. Questa speciale facoltà può suddelegarsi *habitualiter* come nelle concessioni precedenti, ovvero deve ciò farsi *in singulis casibus* ?

XVI. La facoltà di assolvere *a censuris et poenis ecclesiasticis, in quas eximde quomodolibet inciderint,* si estende pure, come in altre concessioni, alla dispensa dalla irregolarità, pei sacerdoti che abbiano violate quelle censure ?

Sacra Poenitentiaria ad proposita dubia respondet :

Ad I. Episcopus scribens clare se explicet.

Ad II. Quando agitur de censibus et iuribus ecclesiasticis natura sua redimibilibus, et gravantibus fundos legitime possessos, redemptores solvere tenentur Ecclesiae id tantum, quod in redemptione lucrati sunt.

Ad III et IV. Eos de quibus in III.° et IV.° dubio, indigere quidem Ecclesiae venia ut hypothecas in fundis ecclesiasticis imponere valeant ; sed in indulto circa compositionem non comprehendi.

Ad V. Recurrendum esse in singulis casibus.

Ad VI. Affirmative, iuxta normas, in indulto compositionum traditas.

Ad VII. Urgendam esse compositionem, ad formam indulti.

Ad VIII. Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam.

Ad IX. Recurrendum esse in singulis casibus.

Ad X. Examinandos esse singulos casus.

Ad XI. Provisum in indulto.

Ad XII. Provisum in praecedenti.

Ad XIII. Huiusmodi summas esse transmittendas.

Ad XIV. Examinandos esse singulos casus.

Ad XV. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad XVI. Negative.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria, die 18. Iunii 1890.

R. *Card.* Monaco *P. M.*
Hip. *Can.cus* Palombi *S. P. Secr.*

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

ALLOCUTIO

Habita in Consistorio Secreto

die XXIII Junii an. 1890.

Venerabiles Fratres,

Priores curas Nostras hodierna die sibi merito vindicat inclita catholici nominis natio, quae Montem Libanum tenet, profanis clarum litteris, divinisque saepe celebratum carminibus ; ipsa loci amoenitate, et caeli solique clementia insignem. Regionis decus augent illustri nomine civitates, montis radicibus adiacentes, pietatis ac religionis monumenta et domicilia passim magno numero extructa, incolarum frequentia alteque in iis insitus loci amor, in quo scilicet eorum maiores catholicae religioni securum tutumque perfugium calamitosis temporibus invenerunt. Libanum late Maronitae insident mollioribus fusi iugis ; illic Patriarchalis regiminis sedem habent ; gens factis clara quæ olim S. Ludovico Galliae Regi in Saracenos inferenti signa, sumptis armis strenuam operam contulit ; at constantiâ nobilior qua catholicam fidem inter plura discrimina laboresque integram atque illibatam servavit.

In hac gente contigit Aprili mense proxime elapso ut Patriarchalis Antiochena Sedes ob interitum Venerabilis Fratris Pauli Petri Massad, pastoris sui praesidio viduaretur.—Iustis Patriarchae extincto exsolutis, Maronitarum Episcopi die XXVIII eiusdem mensis, successoris eius deligendi causa, communem conventum habuere. In eo concordissimis animis plenoque consensu, Venerabilem Fratrem Iohannem Hagg Archiepiscopum Heliopolitanum Maronitarum, virum prudentiae laude spectatum, qui in curandis Ecclesiae rebus sedulam operam extincto Patriarchae navaverat, Antiochenum Maronitarum Patriarcham renunciarunt. Deinde, ut par erat, suffragatores Episcopi et Patriarcha ab ipsis electus, suas ad hanc Apostolicam Sedem dedere litteras rei gestae nuncias, a Nobis flagitantes, ut electionem ipsam Apostolica auctoritate Nostra probare et confirmare vellemus. Cum rem omnem, ex more, Consilio Nostro fidei propagandae negotiis ritus orientalis præ-

posito cognoscendam detulissemus, idem Consilium tota rei gestae ratione perpensa, supplicandum Nobis censuit, ut sanatis quatenus opus sit quibusque vitiis quæ in ipsam electionem incidere potuerint, Maronitarum Antistitum precibus annueremus.—Paterna caritas qua Maronitarum gentem prosequimur facit, ut libenter iis auctoritate Nostra praesto simus; et cum summopere Nobis cordi sit Maroniticae Ecclesiae prosperitas, mandata, hac occasione, dedimus memorato Consilio Nostro negotiis ritus orientalis præposito, ut ea decernat ac statuat quae eo pertinent, ut ecclesiastica disciplina ad præscripta Synodi Libanensis anno MDCCXXXVI habitæ, accuratius pleniusque servetur. Nunc autem firma fiducia freti fore, ut Patriarcha delectus, quo maiore dignitate praefulget, eo impensius de religione et Ecclesia apud Maroniticam gentem sua vigilantia, opera, sollicitudine mereri studeat, Eius electionem seu postulationem ad Patriarcharum Antiochenum Maronitarum probandam ratamque habendam existimavimus, eumdemque Venerabilem Fratrem in luculentius dilectionis Nostrae testimonium, sacro pallio de corpore B. Petri sumpto, ut postulat, decorandum censuimus.

Quid Vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Nostra, electionem seu postulationem a Venerabilibus Fratribus Episcopis Maronitis factam de persona Venerabilis Fratris Joannis Petri Hagg, sanatis quatenus opus sit quibusque vitiis quae electioni ipsi potuerint officere, probamus ratamque habemus, Eumque solventes a vinculo, quo Ecclesiae Heliopolitanae Maronitarum obstringitur, ad Patriarchalem Antiochenam Ecclesiam Maronitarum, cum omnibus privilegiis quibus decessores ejus ab hac Apostolica Sede ornari consuevere, evehimus et promovemus, et Patriarcham ac Pastorem Maronitarum fidelium, uti in decreto ac schedula consistorialibus significabitur, constituimus ac declaramus, contrariis quibuscumque non obstantibus.

In Nomine Patris ✣ et Filii ✣ et Spiritus ✣ Sancti. Amen.

His igitur quae ad Orientalem Ecclesiam pertinent, rite peractis, propositum est amplissimi vestri Ordinis honorem deferre praestantibus quatuor viris, qui sive in episcopali ministerio gerendo, sive in negotiis huius Apostolicae Sedis agendis, integritatem, fidem, prudentiam, studiosamque in Ecclesiam voluntatem, Nobis constanter probarunt.

Hi autem sunt: *Vincentius Vannutelli*, Archiepiscopus tit. Sardianus, apud Lusitaniæ et Algarbiorum Regem Fidelissimum ordinarii Nuntii Nostri munere perfunctus, quem S. R. E. Cardinalem creavimus et in pectore reservavimus in Consistorio habito die XXX Decembris anno MDCCCLXXXIX: item *Sebastianus Galeati*, Archiepiscopus Ravennatensis: *Gaspar Mermillod*, Episcopus Lausanensis et Genevensis: *Albinus Dunajewski*, Episcopus Cracoviensis.

Quid Vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorumque Apostolorum Petri, et Pauli, et Nostra, publicamus S. R. E. Presbyterum Cardinalem.

VINCENTIUM VANNUTELLI.

Insuper creamus et publicamus S. R. E. Presbyteros Cardinales

SEBASTIANUM GALEATI
GASPAREM MERMILLOD
ALBINUM DUNAJEWSKI

cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis.

In Nomine Patris ✣ et Filii ✣ et Spiritus ✣ Sancti. Amen.

LE CAPPELLANIE ED I LEGATI PII IN ITALIA

§ II. Norme Civili: Giurisprudenza

(Continuaz.—V. pag. 63-65 di q. P.)

4.

Circa la tassa richiesta per la rivendicazione o per lo svincolo.

SOMMARIO—37 La tassa si deve, anche quando si voglia far valere il diritto di riversibilità—38. Quando ha luogo la prescrizione sulla tassa di svincolo—39. Una sola tassa

o di svincolo o di rivendicazione è tenuto a pagare il patrono — 40. Sono esenti da tassa di svincolo gli edifizii costruiti dai patroni o dagl'investiti—41. L'investito col diritto di patronato, dopo lo svincolo, non più è tenuto alla quota di concorso—42. Circa la tassa di svincolo nei patronati misti—43. Per la tassa di rivendicazione, si deve stare alla legge del 1867, non a quelle del 1861 e 1870—44. Gl' interessi sulla tassa son dovuti anche quando i beni non sieno stati ancor liquidati—45. A questa tassa è applicabile il principio del *solve et repete*—46. E ciò, quand' anche s'impugni il debito della tassa e il titolo da cui si fa derivare—47 Che cosa s'intenda per *atto regolare* circa la tassa—48. Differenza tra la tassa di svincolo e quella di successione.

37. Il patrono che voglia rivendicare i beni dotalizii di un beneficio, o svincolar quelli di una cappellania deve pagare al demanio una somma eguale al 30 0/0 pei primi, e una somma eguale alla doppia tassa di successione fra estranei pei secondi. — Ecco intanto i chiarimenti portati a tal disposto dalla Giurisprudenza :

—« La devoluzione dei beni determinata dal testatore ad altri, nel contemplare il caso della cessazione della cappellania, non toglie che si prelevino il 5 per cento a titolo di spese di amministrazione e il 30 per cento, tassa straordinaria imposta dalla legge 1867 » (Corte di Cassaz. di Roma 26 apr. 1876. Boll. del Cont. Catt. Vol. I, p. 51).

38—« L'azione del Demanio contro i patroni per supplemento delle tasse, dovute in virtù dell' art. 5 della legge 15 agosto 1867, per rivendicazione o svincolo dei beni di beneficii o di cappellanie di patronato laicale, è soggetta alla prescrizione biennale dell'art. 123 n. 1 del decreto-legge sul registro del 14 luglio 1866 » (Corte di Cassaz. di Roma 17 giu. 1878. Corte sup. p. 605).

—« La prescrizione alla domandata tassa di svincolo, siccome tassa di trasferimento, non può aver inizio che dopo fattane la liquidazione ». (Corte di Cassaz. di Roma 25 genn. 1886. La Corte Supr. di Roma an. XI, p. 56).

—« La prescrizione della tassa di svincolo di una cappellania decorre, non dal giorno della pubblicazione della legge di soppressione, ma da quello della domanda di svincolo o della liquidazione ufficiale sulla tassa relativa » (Corte di Cassaz. di Roma 21 apr. 1886. La Corte Supr. di Roma an. XI p. 246).

39. — « Gli oneri ai quali debbono soddisfare i patroni per conseguire in natura i beni appartenenti all'ente soppresso, o sono quelli occorrenti per la *rivendicazione*, o quelli occorrenti per lo *svincolamento*, secondo il disposto della prima parte dell'ultimo alinea dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867, ma non può un patrono andare soggetto ad un tempo agli uni ed agli altri.

« Laonde il patrono di una *semplice cappellania* non può dirsi obbligato a pagare la doppia tassa di successione fra gli estranei, e nel tempo stesso la metà del valore dei beni, per causa del patronato misto » (Corte di Cassaz. di Firenze 30 genn. 1873. Ann. di Giur. it. V. VII, par. I, p. 81).

40.—« Sono esenti dalla tassa di svincolo i fabbricati che non facevano parte delle originarie dotazioni delle cappellanie laicali, ma che furono costruiti sui fondi dotali dai patroni o dagl'investiti con materiali proprii (art. 450 e 495 Cod. civ.) » (Corte d'app. di Modena 28 dic. 1875. Bettini Vol. XXVIII, par. II, p. 166).

41.—« L'investito di una cappellania laicale, che, essendone insieme patrono, abbia, collo svincolo, ottenuto la piena e libera proprietà dei beni, che ne costituivano la dotazione, non deve più soddisfare su di essi la quota di concorso sul fondo per il culto » (Corte di Cassaz. di Roma 8 lugl. 1882. Boll. del Contenz. An. VI, Par. II p. 198).

42. — « Nel trasferimento giuridico dei beni della parte di patronato ecclesiastico, acquistata dal rivendicante la parte del patronato laicale, la tassa proporzionale di registro è applicabile in ragione non solo del prezzo contenuto, ma anche della somma corrispondente agli oneri di culto che passano a carico del rivendicante medesimo, in relazione dei beni acquistati » (Corte di Cassaz. di Roma 17 lugl. 1883. Monit. del Contenz. ann. 1884 Par. II, p. 50).

43.—« Al pagamento della tassa, dovuta per la rivendicazione dei beni dei canonicati di giuspatronato laicale delle chiese cattedrali, sono applicabili le disposizioni della legge 15 agosto 1867, che accordano ai patroni il diritto di rivendicare i beni colla condizione di pagare immediatamente, in quattro rate annue, la tassa prescritta. Non sono quindi al caso applicabili le disposizioni delle leggi 17 febbraio 1861 e 15 luglio 1870 » (Corte di Cassaz. di Roma 29 dic. 1884. La Corte Supr. di Roma anno X p. 1036).

44.—« Sono dovuti gl' interessi sul debito di tassa di svincolo dei beni di una cappellania, sebbene questa tassa non sia stata ancora liquidata » (Corte di Cassaz. di Roma 11 mar. 1886. Corte Supr. di Roma an. XI p. 104).

45.—« È applicabile il principio del *solve et repete* alla tassa del 30% dovuta dai patroni per la rivendicazione e lo svincolo dei beni costituenti la dotazione dei benefizii soppressi » (Corte di Cassaz. di Roma 28 nov. 1887. La Corte Supr. di Roma an. XII p. 770).

46.—« È applicabile il principio del *solve et repete* anche alla tassa per lo svincolo dei benefizii e delle cappellanie laicali, sebbene s' impugni il debito della tassa e il titolo, da cui si fa derivare » (Corte di Cassaz. di Roma 10 agosto 1888. La Corte Supr. di Roma an. XIII p. 875).

47.—« Per *atto regolare*, con cui si deve fare la dichiarazione di rivendicazione o di svincolo, s'intende la stipulazione formalmente distesa, con la presenza dell'altra parte, alla quale debb'essere soddisfatto nel tempo stesso il quarto del 30% coll' obbligo al pagamento in tre rate eguali ed annue degli altri 3/4 con gl'interessi ». (Corte di Cassaz. di Roma 9 apr. 1889. La Corte Supr. di Roma an. XIV p. 121).

48.—« Quantunque la tassa di svincolo di una cappellania, per la sua denominazione e pel suo fondamento, possa in alcune parti equipararsi ad una tassa successoria, pure, per molti versi, le due tasse fra loro differiscono.

« Si erra in diritto, quante volte le disposizioni della legge sul registro, scritte espressamente per la tassa successoria, si vogliano applicare alla tassa di svincolo, che le è simile, non identica.

« Il demanio, nel caso di svincolo, di fronte al diritto di percepire la tassa, ha l' obbligo di consegnare al patrono svincolante i beni, in ragione dei quali la tassa si paga e si proporziona.

« Finchè il pagamento totale della tassa di svincolo, che si fa a rate, non sia esaurito, la questione che si sollevi circa le quote non ancora soddisfatte, male può definirsi ».

« La opposizione alla tassa di svincolo, alla cui ammissibilità è richiesto il preventivo pagamento, può essere indirizzata a dimostrare la illegalità della liquidazione o della percezione » (Corte di Cassaz. di Roma 21 mar. 1889. Corte supr. di Roma an. XIV p. 587). *(Continua)*

CONSULTAZIONI CANONICO-MORALI

(V. pag. 115 della Part. I.ª di q. Vol.)

—

IV.

Se al moribondo, privo di sensi, possa darsi sempre l'assoluzione sacramentale.

Sommario—1. Introduzione—2. Difficoltà del caso—3. Moribondo, privo di sensi, che manifestò il desiderio della Confessione—4. Moribondo, privo di sensi, che non manifestò il desiderio della Confessione—5. Moribondo, privo di sensi, che respinse i Sacramenti.—6. Moribondo, privo di sensi, che fu eretico—7. Moribondo, privo di sensi, che fu infedele.

1. Se al moribondo privo di sensi possa darsi sempre l' assoluzione sacramentale, forma oggetto di quistioni vivissime presso gli antichi teologi, e ancora presso i moderni. Trattandosi di un caso interessante quanto altro mai, che può avvenire assai spesso, e nel quale non vi ha tempo di studiare o di prendere consiglio, mette bene di esaminarlo accuratamente.

2. La difficoltà di questo caso è in ciò che, richiedendosi nella confessione gli atti del penitente, come quasi materia del

Sacramento, in un moribondo, privo di sensi, non possono ravvisarsi questi atti. E inoltre, il sacramento della penitenza è istituito in forma di giudizio, nel quale vuolsi l'accusa esplicita del penitente: or quando questi è destituito di sensi, non può accusare le proprie colpe. Come dunque gli si può impartire l'assoluzione?

3. Affine di procedere con ordine in tal quistione a bastanza intricata, diciamo innanzi tutto che siffatte difficoltà non hanno luogo quando il moribondo abbia già manifestato il desiderio della confessione, e poscia sia divenuto privo dei sensi. In tal caso, sia che quella manifestazione fu fatta con parole, sia che con segni; sia che al confessore, sia che ad estranei, si ha già una certa confessione, bastevole, perchè il moribondo, nella necessità in cui si ritrova, possa venire assoluto. È dottrina certa questa, che va sancita nello stesso Rituale Romano (De Sacr. Poen. § *Ordo ministrandi*): « Quod si inter confitendum, ivi sta detto, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox et loquela aegroto deficiant; nutibus et signis conetur (confessarius), quoad eius fieri poterit, peccata poenitentis cognoscere, quibus utcumque, vel in genere, vel in specie cognitis, *vel etiam si confitendi desiderium* sive per se sive per alios ostenderit, absolvendus est ». Nè si dica, altro essere il desiderio della confessione, altro la confessione medesima, come altro è il desiderio della Eucaristia, altro il riceverla; giacchè la parità non corre. Si ascolti il De Lugo, il quale (De Poenit. D. 17, n. 74) così risponde a tale obbiezione: « Qui vult sumere Eucharistiam aut ieiunare, non habet ullo modo talem actum, sed solum in voto. At vero qui ostendit et dicit se velle confiteri, eo ipso confitetur; nam confiteri in genere loquendo est dicere et fateri proprium delictum, qui autem dicit se velle confiteri suum delictum eo ipso dicit et fatetur se habere delictum, quod confiteatur: non potest ergo ostendere voluntatem confitendi, quin eo ipso aliquo modo confiteatur in actu exercito suum peccatum saltem in genere ». La confessione adunque vera e reale va contenuta nel desiderio che uno esprima di confessarsi; non potendo aver bisogno di confessione, se non chi ha peccato.

Ma come può salvarsi, in tal caso, il disposto di Clemente VIII, il quale proibì severamente la confessione fatta ad un confessore assente per lettere o per internunzio? Siffatta proibizione, fu interpretata dai Dottori, nel senso che non solo rende illecita l'assoluzione, ma che la rende anche nulla: « Ex vi illius decreti non solum haberi id quod verba sonare videntur, nempe talem confessionem seu absolutionem esse *illicitam, sed etiam esse invalidam* » dice il De Lugo (l. c. n. 63). Se dunque è nulla l'assoluzione data per un internunzio, come può esser valida l'assoluzione data ad un moribondo il quale espresse per mezzo d'altri la volontà di confessarsi?

I Teologi recano molte e ingegnose ragioni per dimostrare la diversità di questi casi (1). A noi basta considerare due cose: 1. Che lo stesso Clemente VIII *vivae vocis oraculo* dichiarò il caso del moribondo non esser compreso nel suo decreto. Così il De Lugo l. c. n. 4. Così pure il Viva *Damn. Thes. App. n. X.* il quale dice: « Circa quam (thesim) interrogatus Clemens VIII num moribundus in tali eventu absolvi deberet, respondit his verbis: *debere, neque aliter se facturum, neque id unquam suo voluisse decreto.* Cuius oraculi testes acciti fuere Cardinalis Bellarminus et Archiepiscopus Armacanus ».—2. Che messo pure, il caso del moribondo essere compreso in quel decreto, non si deve seguire oggidì che il disposto del Rituale sancito da Paolo V, posteriore a Clemente VIII. Quando adunque il moribondo ha manifestato in qualunque guisa ed a qualsivoglia persona il desiderio di confessarsi, non solo può, ma dev'essere assoluto, e il De Lugo *l. c.* aggiunge: « Puniendum a se parochum qui in simili eventu pœnitentem cunctaretur absolvere ».

Ma come, in tal caso, dovrà darsi l'assoluzione, assoluta, ovvero condizionata? Il Rituale non distingue, e però può darsi as-

(1) Queste ragioni sono esposte ampiamente nell'erudito opusc. del p. Bucceroni *De moribundor. absolut. et assist.* §. IX-XIV.

soluta. È questa la opinione più comune de' Dottori, come insegna S. Alfonso (L. VI, n. 481): « Communius censent Doctores, absolute, quia tunc sacerdos ex assensu probabili recte operatur ».—Però lo stesso S. Dottore reca la sentenza opposta di altri Teologi che la vogliono data sotto condizione. « Et hoc, egli soggiunge, tutius videtur, praecipue ubi prudenter de signis datis dubitatur, ut de facili dubitari potest, praesertim si infirmus sit rusticus ». Possiamo adunque conchiudere che l'assoluzione, in tal caso, *può* darsi assoluta, e *può* anche darsi condizionata. Quando poi si dubita positivamente sul valore dei segni, *deve* darsi condizionata.

4. Ma che dovrà dirsi di un moribondo il quale, destituito di sensi, nè prima nè dopo ha manifestato il suo desiderio di confessarsi? Come gli si può conferire l'assoluzione? È questo il caso nel quale ricorrono le sopra indicate difficoltà, e che ha dato luogo a notevoli dispareri fra i Teologi.

Questo caso può considerarsi in chi sia prima vissuto da buon cristiano ed in chi no. Esaminiamo la prima ipotesi.

Molti Teologi, fra i quali il Suarez, il De Lugo, il Laymann, il Diana (ap. Ligor. l. c. n. 482) insegnano che chi trovasi privo di sensi e non abbia innanzi manifestato il desiderio della confessione, quand' anche sia vissuto da buon cristiano, non può venire assoluto. La ragione, dice S. Alfonso, *est brevis sed valde urgens*: dal perchè manca la materia del sacramento che dev' esser sensibile.

Altri Teologi però, e in più grande numero, insegnano doversi dare in tal caso l'assoluzione condizionata; e questa sentenza vien qualificata da S. Alfonso *communior* non solo, ma pure *satis probabilis*. Ed eccone la ragione: È principio ammesso da tutt'i Teologi che, in caso di estrema o di urgente necessità, è lecito di usare nei sacramenti la materia dubbia, salvando colla forma condizionata la dignità del sacramento. Ma, nel caso della estrema necessità di un moribondo privo di sensi, avrebbesi benissimo la materia dubbia. La quale consiste nella presunzione che un cristiano, vissuto bene, o prima di perdere l'uso dei sensi, o dopo, in qualche lucido intervallo, che non di rado ha luogo anche nelle ultime agonie, desideri e chiegga l'assoluzione, se non colla bocca, o con altri segni espliciti, coi quali non può, almeno cogli sguardi, coi sospiri, coi moti del corpo, o almeno colla respirazione affannosa, benchè dagli astanti non sia compreso. Or basta tutto ciò per indurre il dubbio prudente sulla materia del sacramento in sì grave necessità.

È questa la più vera ragione, ammessa dal Viva, da' Salmaticesi e da S. Alfonso, per cui può darsi l'assoluzione condizionata ai moribondi che vissero da buoni cristiani.

E che nel fatto un moribondo privo di sensi possa avvertire il suo pericolo e possa chiedere l'assoluzione senza essere inteso, lo si attesta da molti che, giunti a tale estremo, risanarono poi dalla infermità. Si ascolti il Marchant *in Trib. Sacr. Tom. 1. Tr. 4, tit. 4, dub. 6, ap. Bucceroni Comment. de morib. absolut. n. 12.* « Confirmor in hac ignotorum signorum declaratione eo quod mihi semel extremo periculo post extremam unctionem laboranti, et per omnia sensuum operatione destituto contigit. Sensibus omnibus destitutus eram, excepto auditu, ratione autem et iudicio firmo et recto intus utebar, ita ut cum me deficere et ex medico foris loquente et ipsius naturae debilitate perciperem, firmiter me Dei misericordiae commendabam, et pium affectum aliquem foris conabar praestare. Unde mirum est si forte gemitu aliquo, vel respiratione, vel doloris nutu illud non ostenderim, quamvis adstantes illa non notarent, nisi forte ut erant signa naturae patientis. Ab illo tempore in animum induxi, quod si quovis modo aliquem catholicum sic oppressum reciperem nec signum aliquod mihi intelligibile dare posset; nihilominus sub conditione absolverem, eo quod forte aliquod signum poenitentiæ edat, etsi mihi incognitum ».— Si ascolti pure il ch. Bucceroni l. c. — « Ego ipse, dum hunc commentarium conficerem, morti proximus, *indifferentia illa signa* interne ordinabam ad exteriorem manifestationem interioris doloris et desiderii confessionis et absolutionis, pluribus fratri-

bus meis sacerdotibus, qui tamen illa non advertebant ».

È dunque sentenza comune oggidì, seguita da tutt'i Teologi recenti, che possa concedersi l'assoluzione condizionata ai moribondi privi di sensi, che non chiesero la confessione, purchè vissero cristianamente.

Lo stesso insegnano i medesimi Teologi in riguardo a coloro che vissero anche poco cristianamente, e che abbiano a morire nell'atto stesso del peccato, p. e. in duello, in adulterio, nella ubbriachezza ecc.—La ragione è la medesima. È da presumere che, costituito l'infermo in tanto pericolo, abbia a ravvedersi, e chiedere con qualche segno, non avvertito, l'assoluzione. E confermano questa ragione con ciò che S. Agostino insegnò doversi fare coi catecumeni e coi penitenti che vengono a morte in adulterio. « Ego non solum, dice il S. Dottore, alios catechumenos, verum etiam ipsos qui viventium coniugiis copulati retinent adulterina consortia, si desperati et intra se poenitentes iacuerint, nec pro se respondere potuerint, baptizandos puto. Quis enim novit, utrum fortassis adulterinae carnis illecebris usque ad baptismum statuerant detineri? Quæ autem baptismatis, eadem reconciliationis est causa, si forte poenitentem finiendæ vitae periculum praeoccupaverint ».—Dove quell' *intra se poenitentes iacuerint* non dinota che abbiano dato segni certi di penitenza, ma solo presuntivi, come si chiarisce da ciò che segue: *Quis enim novit utrum fortassis* etc.; e il senso è questo: Quand'anco i catecumeni o i cristiani peccatori vengano a morte, rei di gravi delitti, laddove non possono rendere risposta alcuna, devono nondimeno i primi battezzarsi, riconciliarsi i secondi.

S. Alfonso, dopo aver allegato questo luogo di S. Agostino, soggiunge: (L. VI, n. 483). « Et haec sententia satis probabilis mihi est ob eamdem rationem quæ adducta est in praecedenti dubio; si enim licite absolvi potest et debet aegrotus sensibus destitutus, qui nullum dederit poenitentiae signum, si christiane vixerit, eo quod de ipso prudenter præsumi potest quod in extremo vitæ, si aliquod lucidum intervallum habet, velit absolutionem sacramentalem recipere; sic etiam potest et debet absolvi (intellige semper sub conditione) homo catholicus, etiam si in actuali peccato sensibus destituatur; pro hoc enim etiam merito praesumi potest quod ipse in proximo periculo suae damnationis constitutus, cupiat omni modo suae aeternæ saluti consulere ».

A S. Alfonso fanno eco tutt' i suoi seguaci e commentatori e tutti i teologi moderni, sicchè oggidì questa sentenza è comunissima e non solo può, ma deve seguirsi nella pratica, come conclude il ch. Berardi (Praxis Conf. n. 762 N.): « Unde (donec Ecclesia ipsa aliter definierit) concluderem, hanc absolutionem dari non solum posse sed debere; idque quamvis moribundus vitam scelestissimam duxerit, vel in ipso actu peccati (v. g. furti, fornicationis etc.) sensibus destitutus remanserit; forte enim in corde suo poenitere potest vel potuit ».

5. Tutto ciò va detto di un moribondo cristiano, ma credente, benchè di vita disordinata. Che è da dirsi poi di un libero pensatore o di chi abbia respinto il sacerdote o i sacramenti? Ridotti in agonia, e perduti i sensi, possono costoro, almeno negli ultimi momenti, venire assolti sotto condizione? — Ecco la quistione di oggidì, che tien divisi i Teologi. Essendo un tal caso facilissimo ad avvenire in questi giorni di generale pervertimento, fa mestieri di studiarlo con più di accuratezza. Diremo innanzi tutto ciò che ne hanno scritto i Teologi moderni.

Alcuni non han fatto menzione di questo caso, contenti di avere esposta la sola teorica ligoriana, cennata più sopra. E con ciò mostrano di seguire la sentenza negativa.

Altri, proposto il caso, apertamente stanno per la parte negativa, dichiarando di non potersi assolvere, neppure sotto condizione, chi respinse i sacramenti. Eccone alcuni:

Il P. Bucceroni *(Comment. De moribundor. absolut. et assist.* n. 9), esamina la nota del P. Ballerini al Gury, nella quale sta detto che, potendosi presumere la disposizione anche in chi vien destituìto dei sensi nell'atto stesso di peccare, « vix apparet

quandonam futurum sit ut nullo modo moribundus possit attritus praesumi ». E il detto Bucceroni scrive: « Attamen apparet posse, quando moribundus nullo modo attritus praesumi potest. Duplex quidem distinguenda est peccatorum classis, quamvis e magnis etiam peccatoribus agatur. Peccatores sunt, qui peccant, qui multum peccant et diu in peccatis remanent, sed qui Dei tamen veritates credunt et firmiter credunt, timorem habent divinorum iudiciorum, saepe etiam confitentur, vel certe si differunt semper conversionem, proponunt tamen et sperant in finali tandem impoenitentia non decessuros. De his utique praesumi potest, ut constat ex dictis superiori numero, quod desiderium poenitentiae habentes, signum forte dederint doloris et contritionis. Verum alii sunt peccatores, qui, licet baptizati sint, et inter christianos catholicos vivant, parum tamen in catholica religione sunt instructi, vel, licet bene instructi in ipsa, odio tamen ex malitia prosequuntur Ecclesiae sacramenta et ministros; qui profitentur velle se vivere ut honestos viros, uti aiunt, et ut tales mori, omne sacerdotale ministerium a se abiicientes, sacra saepe etiam blasphemantes. Accedunt si ad extremum vitae, parentes, amici sacerdotem advocant; sed Iesu Christi sacerdos contumeliose reiicitur a moribundo, qui omnem aeternae infelicitatis contemptum ostentat. Sensibus mox moribundus destituitur, et in tali statu per horas et diutius etiam commoratur, quomodo sane sacerdos posset tunc in tali moribundo, vel tenui probabilitate, desiderium confessionis, dolorem et propositum praesumere? Opus vere est in tali casu miraculo divinae gratiae, sed miraculum praesumi non potest. Quare non videtur quod huiusmodi moribundus possit ullo modo absolvi, si nolimus revera margaritas ante porcos proiicere, et Iesu Christi sacramenta risui et contemptui exponere ».

L'Aertnys nella sua *Theologia Mor.* Tom. II Lib. VI, Tr. V n. 196 insegna: « Moribundus qui usque ad sensuum destitutionem sacramenta *recusaverit*, absolvi non debet; tunc enim voluntas praesumi nequit ».

Altri Teologi stimano potersi dare in tal caso l'assoluzione condizionata, quando però, dopo la destituzione dei sensi, si osservi nell'infermo qualche segno, tuttochè dubbio, di resipiscenza.

Così il Lehmkul (Theol. Mor. Vol. II, n. 515): « Haec explicatio (pro absolutione) excluditur utique in eo, qui antea sacerdotem repulit, dein sensibus destitutus reperitur. Quem igitur ut absolvere *possis*, ad aliud recurrere debes, nimirum aut ad aliquam, etsi dubiam, declarationem mutatae mentis coram aliis factam, aut ad signum aliquod, quod fortasse pro doloris manifestatione sumi possit, sive aliis, sive sacerdoti datum, ut pressio manuum, oculorum obtutus, suspiria etc. Quorum si aliquod, etsi dubie, adest, absolutio conditionata tentanda est ».

Altri finalmente non hanno difficoltà che a qualsivoglia peccatore di tal fatta s'impartisca l'assoluzione condizionata.

Così l'A-Varceno (*Com. Th. Mor. De Pœn. art. V*): « Q. Utrum possit absolvi (infirmus), si nullum dederit signum doloris, neque desiderii confitendi? — R. Distinguendum: vel christiane vixerit, vel non. Si non, praesertim si fuerit haereticus publicus, schismaticus, apostata a Religione etc., tunc potius deneganda est absolutio; quia eius voluntas obfirmata in malo, non censetur mutata. Sunt tamen qui contendunt dandam esse et istis absolutionem sub conditione, ob rationem mox in sequenti quaesito afferendam. *In praxi hanc et nos sequimur* ».

Il Müller (*Theol. Mor. Ed. III Vindobonæ 1884, Lib. III, T. II, § 166 p. 384*) dice: « Si moribundus, in ipso actu peccati v. c. in duello, ebrietate, est sensibus destitutus, satis probabiliter (ut loquitur S. Alphonsus) adhuc est sub conditione absolvendus. Et idem dicendum de illo qui antequam sensibus est destitutus dixerat *se nolle confiteri*.

Gli *Analecta Iuris Pontificii* del 1876 pubblicarono una dotta dissertazione, in cui fu proposto il dubio: « Moribundus, sensibus destitutus, qui antequam sensuum usum amitteret, constanter sacramenta reiecit, potestne sub conditione absolvi? » Ed ecco la soluzione ivi eruditamente dimostrata:

« Secunda vero sententia, primae penitus contraria, asserit moribundum de quo in casu, absque ullo timore, conditionate posse absolvi. Nos hanc sententiam non tamquam certam, sed velut probabilem acceptamus, ac pro viribus defendere connitemur ».

E noi, alla nostra volta, non abbiamo difficoltà di sotto-scriverci a questa medesima sentenza, indottivi, non solo dall'autorità dei prefati autori, ma sì ancora dalle seguenti ragioni:

a) Gli avversarii dicono diverso il caso di chi visse scelleratamente fino alla privazione dei sensi, e di chi, oltre a ciò, abbia ricusata la confessione. Nei primi riconoscono la presunzione di una resipiscenza, nei secondi non la riconoscono. Ma con buona loro pace, par che in ciò non corra fra gli uni e gli altri grande differenza. Se pei secondi non è facile la resipiscenza, sarà facile forse pei primi? « Vix de centum millibus hominum, quorum mala fuit semper vita, meretur a Domino habere indulgentiam unus » dice S. Girolamo (*ap. Euseb. in Epist. ad Damasum*). Se dunque ai primi si può concedere l'assoluzione non sulla probabilità, ma sulla possibilità del pentimento, non potrà riconoscersi anche pei secondi siffatta possibilità?

b) Pare a noi che tal possibilità in questi pure possa riconoscersi; potendo offrire occasione di pentimento e i dolori dell'agonia, e la certezza della morte vicina, e la stessa perdita dei sensi, e sopratutto potendo Iddio misericordioso colpirli colla sua grazia. E che? Ammette limiti forse la bontà divina? È vero che ciò sarebbe quasi un miracolo che non si può presumere. Ma può presumersi egualmente in Dio la impossibilità di operarlo? E se a Dio piace di operarlo, dando all'infermo per lo meno la grazia dell'attrizione, perchè privarlo del sacramento, con cui può evitare la perdizione eterna?

c) Non vale mettere in campo le leggi della Chiesa che richiedono i segni di pentimento per l'assoluzione. Leggi siffatte, dice il Diana (*l. c. Rel. 61*) riguardano l'assoluzione assoluta, non la condizionata: « Nec obstat quia Concilia et Pontifices in hoc casu semper addiderunt, absolutionem impendendam, modo testimonium ab aliis detur voluntatis praeteritae confitendi: ergo requiritur, quod ipse aliquando significaverit talem voluntatem. Respondeo, eos loqui de absolutione absoluta, non conditionata ».

d) Neppure vale ricordare il *nolite ponere margaritas ante porcos* dell'Evangelo: giacchè la condizione salva tutto. L'assoluzione condizionata è di tal natura che, non verificata la condizione, non si compie il sacramento. E non avendo luogo sagramento alcuno, dove sta la profanazione? Si ascolti il La Croix (*Theol. mor. t.* II, *lib. VI n. 1156*): « Nec ideo fit irreverentia Sacramento, nam Sacramenta sunt instituta ad salutem hominum; ergo non est contra eorum reverentiam, sed maxime est secundum eorum finem, si, prout possunt, conferantur, ubi extrema periclitatur salus hominis ». Ed aggiunge. « Deinde conditio salvat reverentiam sacramenti; si enim moribundus non sit capax, non fit sacramentum. Praeterea proximi necessitas excusat ab irreverentia ».

e) Trattasi qui di necessità estrema, in cui la Chiesa suol esser larga quanto mai più. È notissimo l'adagio: *Sacramenta propter homines; non homines propter sacramenta*. E però diremo col cit. Lacroix (l. c. *Lib. I, tit 8, c. 6, n. 7*): « Periculum frustrandi sacramentum, pro salute humana institutum, est minus malum quam periculum amittendae salutis hominum ».

f) Il Diana *l. c.* non ha tema di stabilire il principio che, quando non è certo di fede che l'assoluzione non può giovare ad un moribondo privo di sensi, non mai la si deve omettere: « Quantum ad me autem attinet, non video cur non possit dari (absolutio) cum conditione, cum nihil mali sit in conferenda tali absolutione, et non sit evidens, nec certum de fide, quod non possit prodesse ». È certo forse, di fede, che un peccatore, il quale abbia ricusati i sacramenti prima di perdere i sensi, non possa poi rinsavire?

Queste ed altre ragioni che per brevità omettiamo, c' inducono a dire sodamente probabile la sentenza che autorizza il sa-

erdote ad assolvere sotto condizione un mo-ibondo destituito di sensi, che vivendo da ibertino, abbia ricusato i sacramenti.

6. Vale ciò altresì per gli eretici e gl'in-edeli?

In quanto agli eretici, S.Alfonso li esclude da tal beneficio. « Haeretici enim, egli scrive (L. VI, n. 483), etiamsi in eo casu dent signa poenitentiae, non debent absolvi, nisi expresse absolutionem petant, quia tales numquam prudenter præsumi valent ea signa praebere in ordine ad confessionem, a qua summopere abhorrent ».

Il Gury (*Casus, T. II, n. 488*) distingue l'eretico in formale e materiale. Al primo dice doversi negare l'assoluzione; al secondo, potersi concedere condizionata. « Ratio est (per quest' ultimo) quia praesumi potest aliquatenus quod, hic et nunc veritatem agnoscens, velit in religione catholica mori, et consequenter confiteri et absolvi; hoc enim absolute fieri potest. Nonne unus talis inter centum millia potest reperiri? Deinde, in casu necessitatis, licet uti opinione etiam tenuiter probabili in favorem hominis periclitantis ».

A noi per verità sembra che queste ragioni, se militano per l'eretico materiale, militino pure per l'eretico formale. È assolutamente impossibile che un eretico formale si converta in fine di vita? Non si può trovare un eretico di tal fatta fra centomila, cui Dio misericordioso usi pietà?—E perciò crediamo anche qui probabile l'opinione dell'A-Varceno il quale *l.c.* dice doversi dare l'assoluzione condizionata ad un moribondo privo di sensi, quand'anche *fuerit haereticus publicus, schismaticus, apostata a Religione.*

7. Riguardo poi agl'infedeli, è chiaro che non si possa lor concedere l'assoluzione. Se, privi di sensi, possano ammettersi al battesimo, è celebre ed è comunemente ammessa la dottrina di S. Agostino (*De adulter. conj. lib. I, cap. 28*), il quale insegna che se l'infedele sia catecumeno, quand'anche concubinario e scellerato, può sempre battezzarsi; se poi non è catecumeno, non gli si può amministrare il battesimo; giacchè, ignorando del tutto la fede, non la può desiderare.

SOLUZIONE DI CASI. (1)

I.

Se a qualsivoglia moribondo, privo di sensi, possa darsi coll' assoluzione sacramentale la sepoltura ecclesiastica.

3.° Caso Morale

Sejano libero pensatore, e Domizio credente, battendosi in duello, si feriscono a morte. Trasportati amendue a casa privi di sensi, vien chiamato il parroco Cristoforo, per dare ad essi un qualche aiuto spirituale. Cristoforo, presumendone in quel triste caso la resipiscenza, loro impartisce più volte l'assoluzione e, morti, li ammette ai funerali.

Si chiede:

1.° Può darsi l'assoluzione a qualsivoglia moribondo privo di sensi?

2.° I moribondi così assoluti, dopo morte, possono sempre avere altresì la sepoltura ecclesiastica?

3.° Che deve dirsi, nel caso, di Cristoforo?

Al primo—Secondo fu dimostrato nella precedente consultazione (per non estendere oltre i confini la soluzione di questo caso), i moribondi che, prima della perdita dei sensi, manifestarono, o da sè, o per mezzo d'altri, al confessore desiderio della confessione, debbono venire assoluti, anche senza condizione, quando i segni di tal desiderio

---

(1) Han risposto a tutt' i tre casi canonico, morale e liturgico: Bossi Sac. Nivardo di Nervi—Falson P. Giovanni O. P. di Acireale—Intino Can. Teol. Paolo di Cerignola—Margiotta Leonardo Luigi de Reggio Calabria—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e liturgico: Fiorentini Sac. Francesco di Forio d'Ischia.

Al solo caso morale: Fonti Sac. Giovanni di S. Andrea in Casale.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Bossi Nivardo di Nervi; per quello del caso canonico P. Giovanni Falson di Acireale; pel caso liturgico il Can. Teol. Intino Paolo di Cerignola.

non furono dubbii: nel caso di qualche dubbio l' assoluzione sarà condizionata. Ciò è ammesso da tutti; ed è certo, giusta il prescritto del Rituale. Coloro poi che nulla manifestarono, nè possono nulla manifestare, la sentenza sodamente probabile e comunissima è, che possono e debbono ricevere l'assoluzione condizionata se vissero da credenti nè ricusarono i sacramenti, benchè abbiano commessi gravi peccati ed abbiano smarriti i sensi nell' atto del peccato. Ove poi non vissero da credenti, o innanzi di perdere l' uso dei sensi ricusarono la confessione, se possano in tal caso ricevere l'assoluzione condizionata, è quistione fra i moderni autori: la sentenza però affermativa non è priva, secondo noi pensiamo, di soda probabilità, da potersi seguire nella pratica.

Al Secondo—È legge della Chiesa che a taluni peccatori non si possa concedere la sepoltura ecclesiastica, nè l'onore dei pubblici funerali, e ad alcuni fra questi neppure se abbiano dato, innanzi di morire, segni di resipiscenza, come ai duellanti. (V. Mon. Eccl. Vol. V. Par. II, pag. 211).

Questi ultimi adunque sono privi di ecclesiastica sepoltura quand'anco abbiano manifestato l' animo di riconciliarsi con Dio, e siano stati assoluti.

Gli altri, perchè possano ammettersi alla sepoltura ecclesiastica, occorre che abbiano dato positivamente segni di pentimento, giusta la seguente dichiarazione della S. Penitenzieria del dì 20 marzo 1885:

« Venendo a morte uno scomunicato notorio, od un pubblico peccatore senza essersi riconciliato colla Santa Chiesa, se però avesse desiderato l'opera del sacerdote, dal quale fu trovato o già morto o destituito dei sensi, e se avesse dato segno di pentimento, o baciando il Crocifisso, o facendo altri atti di pietà, dovrà il parroco negargli la sepoltura e i funebri onori della Chiesa?

« R. In hisce casibus, evulgatis resipiscentiae signis, dari posse sepulturam ecclesiasticam, vitatis tamen ecclesiasticis pompis et solemnitatibus exequiarum. Quod si in aliquo casu circumstantiae extraordinariæ concurrant, parochus consulat Ordinarium, et stet eius mandatis ».

Dunque non basta che il moribondo privo di sensi sia stato assoluto sotto condizione, perchè possa ricevere l' ecclesiastica sepoltura. Occorrono a ciò segni positivi di resipiscenza. E giustamente. Giacchè l' assoluzione condizionata è solo pel caso probabile, e tante vòlte solo possibile, di conversione. Ora, ignorandosi se tal conversione abbia avuto luogo, possiede la legge della Chiesa, la quale vieta la ecclesiastica sepoltura a chi commise quei delitti.

Al Terzo—Cristoforo, nel nostro caso, ha operato male se ha assoluto i due moribondi senza condizione, avendo esposto il sacramento a certo pericolo di nullità. Se poi l'assoluzione fu condizionata, fece bene ad assolvere Domizio credente; e fece pur bene, probabilmente, ad assolvere Sejano libero pensatore.

L'assoluzione però, sì del primo, come del secondo non dovea essere frequente, come quando si tratta di peccatori chiaramente pentiti (1).

---

(1) Ecco come insegna S. Alfonso (*Prax. Conf. n. 276*): « Dum infirmus adhuc sensibus viget absolutionem pluries ei conferre post brevem reconciliationem iuvabit, ita ut ille magis circa statum gratiae securus reddatur, si forsan praeteritae confessiones invalidae fuissent, aut saltem gratiae augmentum recipiat, nec non purgatorii poenae ei minuantur. Et si forte infirmus tunc in lethale incidat peccatum ne exterreat, sed moneat, ut Iesus ac Mariae nomina invocet, si rursus tentatur, benigne ipsum confortet, procuret ut contritionis actum eliciat, et statim absolvat.

« Si tamen infirmus iam sensibus caret, et nullum doloris, nec absolutionis desiderii signum ostendit, non expedit valde saepius intra eundem diem absolutionem ei impertiri, quia tunc, licet conditionate detur, tamen ut sacramentum valeat administrari sub conditione, urgens et gravis causa requiritur; unde opus est, ut aliquod notabile temporis spatium intermediet. Verum in hoc sacerdos ex conscientia, quam noverit infirmi, se dirigere debet; nam si ille habituatus fuit in pravis cogitationibus, si aliquo vulnere moritur, aut aliqua odii vel impuri amoris passione est irretitus,

Ha fatto poi malissimo a dare ad essi, colla pompa dei funerali, la sepoltura ecclesiastica: 1.° perchè questa è vietata ai duellanti, quand'anco muoiano pentiti e riconciliati colla Chiesa—2.° perchè Seiano e Domizio, nel caso, non diedero segno alcuno di resipiscenza—3.° perchè se, in altri casi, a coloro che manifestarono il pentimento, si concede la sepoltura ecclesiastica, si vieta la pompa dei funerali, tranne qualche rara eccezione, col permesso del Vescovo.

II.

Se il canonico, col privilegio dell'alternativa, o della terziaria, possa, quando non presta servizio, assentarsi dalla residenza, e godere le vacanze conciliari.

3.° Caso Canonico

Nel Capitolo di B. vi ha il privilegio della terziaria (due settimane di vacanza, dopo una di servizio). Gregorio, canonico di quel Capitolo, nelle settimane di vacanza, va quasi sempre in altra città per suoi affari: che anzi vi si trattiene talvolta per mesi interi, avvalendosi delle vacanze conciliari.

Si chiede:

1.° Può Gregorio assentarsi, nelle settimane di vacanza, dalla sua patria?

2.° Può avvalersi delle vancanze conciliari?

Al Primo—Precipuo dovere de' canonici è quello di glorificare il Signore, colla salmodia e col santo Sacrifizio, *almae Sionis aemuli*. Affine di compiere tal nobile officio, la legge ecclesiastica li obbliga a tre cose: alla residenza, all'assistenza al coro, al canto delle divine lodi.

Parlando qui solo della residenza nel luogo del beneficio, questa viene imposta dal Cap. *Quia nonnulli, 3, de Cler. non resid;* dal Cap. *Relatum, 4, eod. tit.; dal Cap. Conquerente, 6, eod. tit.*, e posteriormente dal Tridentino, il quale (*Sess. 24, cap. 12 de ref.*) prescrive: « Praeterea obtinentibus in iisdem cathedralibus, aut collegiatis dignitates, canonicatus, praebendas et portiones non liceat, vigore cuiuslibet statuti, aut consuetudinis, ultra tres mensès ab iisdem ecclesiis quolibet anno abesse, salvis nihilominus earum constitutionibus quæ longum servitii tempus exquirunt ».—Dal quale testo si può raccogliere:

1° Che ogni beneficiato o porzionario deve risedere, almeno per nove mesi dell'anno, nel luogo della propria Chiesa.

2° Che può assentarsene solo tre mesi fra l'anno.

3° Che dove le costituzioni capitolari prescrivono più lungo servizio, o anche il servizio dell'intero anno, vuolsi questo esattamente osservare, senza che suffraghi la concessione conciliare, la quale, meglio che concessione, dee dirsi una limitazione di soverchia larghezza.

Fu dichiarato inoltre che, nel computare i tre mesi di assenza, non sono da enumerare le ore (canoniche), ma i giorni (S. C. C. 17 iun. 1594) — e che, durante la detta assenza, si lucrano i soli frutti della prebenda, non le distribuzioni (Bened XIV. *Inst. 107* n. 6). E inoltre fu definito: « Canonicos abesse non posse ultra tertiam partem uno et eodem tempore, et huiusmodi vacationem contingere non debere tempore Quadragesimae et Adventus, neque in amplioribus anni festivitatibus » (S. C. C. 12 iul. 1631 ap. Bened. XIV Inst. 107, n. 34).

Occorre però il permesso del Vescovo per tale assenza?

La S. C. del Conc., interrogata, nel 1851 rispose: « Non requiri licentiam Episcopi quando dignitates, canonici, aut portionarii, abesse volunt tempore ipsis a Concilio permisso: non tamen omnes simul abesse posse, ne Ecclesia suo debito servitio destituatur. Quota autem pars simul possit abesse, reliquitur arbitrio Episcopi et Capituli » (ap. Bened. XIV l. c.).—La qual dichiarazione, troppo ampia, fu appresso ristretta dalla medesima S. C., secondo riferisce Benedetto XIV *l. c.*: « Sacra Con-

---

si infirmitas est nimis acerba, et ipse non libenti animo suffert, tunc saepius absolutio dari potest; sin autem sufficit ut trium aut quatuor horarum spatium intercedat; frequentius autem, si iam iam est moriturus ».

gregatio, tametsi declaraverit nullam requiri licentiam ad hoc ut canonici abesse possint in mensibus a Concilio permissis, censuit tamen hanc declarationem non vindicare sibi locum quoties canonici abesse volunt extra Dioecesim; ac proinde hoc casu Episcopi licentiam esse obtinendam. Caeterum Episcopum non debere illam absque rationabili causa negare ». — Dunque, non ha bisogno della venia del Vescovo un capitolare che va in altro luogo della stessa Diocesi, solo però nel trimestre di vacanza. Ha bisogno poi di questa venia, quando vuole uscir dalla Diocesi, benchè il Vescovo non possa negarla, senza giusta causa.

Qui potrebbe muoversi il dubbio: Fuori del tempo delle vacanze conciliari, un canonico che abbia bisogno di assentarsi dalla residenza, può farlo col solo permesso del Vescovo, ovvero è necessaria la facoltà Apostolica? Se trattasi di non molti giorni, crediamo che possa il Vescovo, giacchè *parum pro nihilo reputatur*. Se poi l'assenza dev'estendersi a più lungo tempo, allora si può distinguere: Quando la causa di tale assenza è una di quelle che scusa dall'intervenire al coro (che sono le tre designate da Bonifacio VIII (1), cioè 1° *infirmitas*, 2° *rationabilis corporis necessitas*, 3° *Ecclesiae utilitas*) sembra a noi che il Vescovo possa permettere ad un capitolare di allontanarsi dalla residenza, quando il bisogno lo esiga, anche oltre i mesi conciliari. L'obbligo infatti della residenza, è in ordine all'obbligo del coro: perciò quando non vi ha obbligo per questo, cessa parimenti l'obbligo per quella. Resta solo il dovere, comune a tutti gli ecclesiastici, di non assentarsi dalla Diocesi, senza la venia del proprio Vescovo. — Quando poi la causa dell'assenza, non è canonica, cioè non è una delle anzidette, il Vescovo non può permettere l'allontanamento di un capitolare, oltre i mesi conciliari, occorrendo a ciò una dispensa dalla legge comune della Chiesa, che può concederla solo il Romano Pontefice.

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I. pag. 185.

Ora venendo al nostro caso, Gregorio ascritto al Capitolo col beneficio della terziaria, si avvale delle settimane di vacanza per assentarsi dalla sua patria: può farlo?

L'alternativa e la terziaria sono privilegii soliti concedersi dalla S. Sede ai Capitoli, o per ragione del sovrabbondante numero di capitolari, o per la insalubrità di aria nel luogo della residenza, o per la difficoltà del viaggio pel medesimo, o per la esiguità delle rendite, ovvero per altri motivi (V. Lucidi *De Visit. SS. LL. Tom. I, § III. art.* 1).

Militano per queste vacanze, circa la facoltà di allontanarsi dalla residenza, le stesse ragioni per cui si concedono le vacanze conciliari. Quello perciò che si è detto per queste, può dirsi egualmente per quelle.—Laonde Gregorio, purchè si trova in residenza nelle settimane del suo servizio, può bene assentarsi dal luogo del beneficio, senz'alcun permesso, se va in luoghi della stessa Diocesi; col permesso del Vescovo, se va in luoghi di altre Diocesi.

Al Secondo—Ma può avvalersi pure delle vacanze conciliari? — Il Tridentino, nel concedere quel privilegio, ebbe in mente di offrire ai canonici un qualche sollievo dal continuo servizio del coro: prescrisse però che siffatte vacanze non dovessero oltrepassare lo spazio di tre mesi. I quali tre mesi possono essere, o continui, o interpolati. Dove però la S. Sede concede che tali vacanze durino maggior tempo, può valere benissimo siffatto indulto (S. C. C. in Miranden. 1585 ap. Bened. XIV l. c. n. 31).—E questo è ciò che si concede ai Capitoli col beneficio dell'alternativa o della terziaria. Gli ascritti ai medesimi possono assentarsi benchè interpolatamente, poco meno della metà o di due terzi dell'anno, e dippiù non perdono le distribuzioni quotidiane. È chiaro che dovranno essere contenti di queste vacanze, senza pretendere altro. E però a tutta ragione scrisse il Lucidi (l. c. n. 10): « Trimestrium vacationum beneficio uti possunt praebenda praeditii etiam per dies interpolatos, *S. C. C. in Mutinen. an. 1573 lib. I. dec. pag. 178 et sequent.* Quod tamen hic licere dicitur, lo-

cum non habere advertendum est in iis capitulis ubi viget *mediaria* vel *tertiaria*, quas vocant ».

Da ciò si raccoglie come Gregorio, avvalendosi del privilegio della terziaria, non può godere parimenti delle vacanze trimestrali del Concilio.

III.

Circa il Crocifisso da mettere sull'altare.

Vitruvio, rettore di Chiesa, quando mette il Baldacchino per la esposizione del Santissimo, non potendo tener sull'altare il Crocifisso grande, suol mettere, sospeso alla custodia, un piccolo crocifisso.

Si chiede: Che deve dirsi della condotta di Vitruvio?

Il Crocifisso dell'altare dev' esser grande ed alto così, da sorpassare la dimensione dei candelieri, i quali non si collocano sull'altare, che per ornamento e culto della Croce. Così prescrive il Ceremoniale dei Vescovi (L. I, c. 12). Così, molti decreti della S. C. dei Riti, sopratutto quello del 16 giugno 1663 (V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. I, p. 155). E però non può tollerarsi un crocifisso che non sia di tale grandezza, da non potersi vedere e considerare dal sacerdote insieme e dal popolo. Si ascolti Benedetto XIV nella Enciel. del dì 16 giugno 1746 *ad Archiepiscopos, aliosque Ordinarios Ditionis Ecclesiasticae*: « Illud permittere nullatenus possumus quod Missae sacrificium in his altaribus celebratur, quae careant imagine Crucifixi, vel ipsa incommode statuatur ante presbyterum celebrantem, vel ita tenuis et exigua sit, ut ipsius sacerdotis et populi assistentis oculos pene effugiat; id enim alienum est a legibus et institutis Ecclesiae, quae in Rubricis aliisque ecclesiasticis sanctionibus continentur... ita ut certissimum sit violari leges Ecclesiae, si exigua solum imago Crucifixi praefigatur minori tabulae, vel statuae Sancti, qui superadditur ut illum fideles venerentur ».—Dunque il Crocifisso dell'altare non può esser piccolo; non si può collocare così in basso, da non potersi vedere dal popolo; nè può mettersi in cima alla immagine o alla statua di qualche Santo che si voglia esporre sull'altare.

Ma che è da dire quando sull'altare dovrà collocarsi il baldacchino per la esposizione del Santissimo?

In tal caso, dovendo il baldacchino servire per la sola esposizione, può farsi a meno del Crocifisso quand'anco debba ivi celebrarsi il S. Sacrifizio. Così fu dichiarato dalla S. C. de' Riti il dì 2 settembre 1741 ad 5, per la ragione che « supervacaneam imaginis exhibitionem ubi prototypus adoratur. »

Ma se, come in taluni luoghi si usa, il baldacchino si fà rimaner sull'altare, e nel luogo del Crocifisso, anche quando non si espone il Santissimo, (p. e. in tutto il tempo di un triduo, di un novenario ecc. in cui l'esposizione si fa o dopo la messa o la sera), come dovrà farsi pel Crocifisso, necessario al S. Sacrifizio? — Ecco il decreto generale della S. C. de Riti del dì 17 sett. 1822, confermato da Pio VII, che offre autorevoli norme per questo caso:

« An et quibus remediis removendus sit abusus collocandi parvam crucem vix visibilem vel supra Tabernaculum vel supra aliquam minorem tabulam sitam in medio altaris, loco crucis collocandae inter candelabra, ut Rubrica praescribit?

« Resp. Reprobandum abusum, et ubi invaluit, Ordinarius loci provideat iuris et facti remediis. Quod si ob aliquam causam accidentaliter removenda sit Crux sita inter candelabra, alia tempore sacrificii apte apponatur inferius, sed visibilis tam celebranti quam populo ».

Dal quale decreto vuolsi raccogliere, ch'è intollerabile abuso mettere, in qualunque caso, sull'altare una piccola croce appena visibile, e tale abuso è obbligo dei Vescovi di eliminare con rimedii di dritto e di fatto. Dove poi, per qualche ragione (come per collocare il baldacchino), si dovrà togliere da mezzo ai candelabri la croce grande, si dovrà sempre porre di sotto una croce minore sì, ma così grande, da potersi osservare dal celebrante e dal popolo.

Vitruvio adunque, nel nostro caso, può mettere una croce minore sotto il baldacchi-

no, ma di conveniente grandezza, da potersi osservare dal popolo che assiste al Sacrifizio.

PROPOSTA DI CASI

5. Caso Morale.

Cajo moribondo, per aver fatto acquisti illeciti di beni sacri, riceve l'assoluzione colla promessa che, risanando, si comporrebbe colla Chiesa. Risana infatti; ma di comporsi non vuole più saperne, e per lungo tempo sta lontano dai Sacramenti.—Finalmente, decotto e fallito, si presenta prima a Publio, poscia a Tarquinio sacerdoti, per confessarsi. Il prime, riputandolo di nuovo caduto nella censura, per non essersi composto a tempo debito, lo rimanda inassoluto. Il secondo, opinando che, assoluto il penitente in fine di vita dalla censura, questa non sarebbesi più incorsa, lo assolve dietro la promessa che, potendo in avvenire, comporrebbesi colla Chiesa.

Si chiede:

1.° Il moribondo che indebitamente acquistò beni sacri, assoluto colla promessa di comporsi colla Chiesa, laddove, risanato, non si compone, cade novellamente in censura?

2.° Che è da dire della condotta di Publio e di Tarquinio?

5. Caso Canonico.

Da lungo tempo solennizzasi, con concorso di fedeli, nella chiesa di una Confraternita di S. Pietro la festa della gloriosa S. Anna. Un'altra Chiesa ivi d'appresso, dedicata a S. Paolo, ancor più grande, e con entrate maggiori, introduce pur essa la medesima solennità di S. Anna nello stesso giorno: donde la diminuzione di culto, e di concorso alla prima Chiesa. Di qui, vivi risentimenti del rettore di questa contro il rettore dell'altra, fra i quali s'ingaggia una lite, il primo rivendicando per sè solo il diritto di quella solennità; il secondo impugnando questo diritto.

Si chiede: Che è da dire di siffatta lite?

5. Caso Liturgico.

Severino sacerdote, invitato di celebrare la S. Messa nella chiesetta di B., trova un calice di metallo, senza la coppa di argento, e una pianeta tutta di cotone, senz' ombra di seta. Sconcertato di questi oggetti, non secondo il prescritto della S. Liturgia, lo si assicura che il primo è stato debitamente consacrato, e la seconda, benedetta. Ond' egli, senz'altro, s'acconcia a celebrare.

Si chiede:

1° Possono consacrarsi i calici che non hanno almeno la coppa di argento?

2° Possono benedirsi le pianete che non sieno di seta?

3° Nel caso negativo, sarebbe valida, sì la consacrazione, come la benedizione?

4° Che è da dire di Severino?

CRONACA GOVERNATIVA

Cappellanie laicali, senza patronato, soppresse—Le cappellanie laicali possono esistere anche senza il giuspatronato.

È cappellania o ente per se stante ad oggetto di culto, se la fondazione è perpetua, con assegnazione della dote, determinazione della chiesa, e indicazione dei cappellani, da nominarsi dal parroco *pro tempore*, al quale era affidata l'amministrazione dei beni.

Non basta che la corte di merito affermi che la fondazione non costituisce ente a se; è necessario che lo provi (Sez. civ. 29 Mag. 1889 — Fondo pel Culto e Romano — La Corte Supr. di Roma, Anno XIV pag. 211).

Il Vescovo partecipante e la quota di concorso—La partecipazione a favore del Vescovo *pro tempore* alla massa capitolare ed ai proventi per la celebrazione delle messe, costituisce un semplice assegnamento che fa parte di quelli i quali devono addizionarsi ai beni della mensa per avere su di tutti la cifra totale sulla quale si deve concretare e liquidare la quota di concorso, molto più se, giusta l' originario titolo dell' assegnamento il Vescovo ne godeva, non come investito di beneficio canonicale, ma come supplemento al reddito che ricavava dalla mensa, ritenuto insufficiente (Sez. civ. 17 Genn. 1889—fondo pel Culto e Dalena—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 225).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1890)

Concistoro secreto, e creazione di Cardinali—La Santità di N. S. Papa Leone XIII, la mattina del dì 23 Giugno 1890, nel Palazzo Apostolico Vaticano, tenne il Concistoro segreto, nel quale, premessa l'Allocuzione, data da noi più innanzi, sulla elezione e postulazione del novello Patriarca di Antiochia di Rito Maronita, fatta il 28 aprile anno corrente a viva voce ed unanimità dai Vescovi di quella nazione, adunatisi sinodalmente nel Monastero della Beata Vergine di Becorki sul Monte Libano, si degnò di confermare la stessa elezione e proporre la

Chiesa Patriarcale di Antiochia di Rito Maronita, per Monsignor Giovanni Hagg, promosso dalla sede di Eliopoli o Balbek dello stesso rito; il quale, secondo il costume, ha assunto il nome di *Giovanni Pietro.*

Quindi si degnò di pubblicare Cardinale di Santa Romana Chiesa *dell' ordine de' Preti* :

Monsignor Vincenzo Vannutelli, Arcivescovo titolare di Sardi e Nunzio Apostolico nel Portogallo, nato in Genazzano, diocesi di Palestrina, il 5 decembre 1836, creato e riservato in petto il 30 decembre 1889.

Similmente ha creato e pubblicato Cardinali di S. R. C. *dell'ordine de' Preti.*

Monsignor Sebastiano Galeati, Arcivescovo di Ravenna, nato in Imola l'8 febbraio 1822.

Monsignor Gaspare Mermillod, Vescovo di Losanna e Ginevra, nato in Carouge, diocesi di Ginevra, il 22 settembre 1824.

Monsignor Albino Dunajewski, Vescovo di Cracovia, nato in Stanislawow, arcidiocesi di Leopoli, il 1 marzo 1817.

Inoltre il Santo Padre si degnò di proporre le seguenti Chiese :

Chiesa Metropolitana di Vienna, per Mons. Antonio Gruscha, Vicario Castrense dell'Esercito Austriaco, promosso dalla Chiesa titolare di Carre.

Chiese Metropolitane unite di Acerenza e Matera, per Mons Francesco Maria Imparati, dei Minori Osservanti, promosso dalla Sede Cattedrale di Venosa, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Otranto, pel R. D. Gaetano Caporali, arcidiocesano di Lanciano, in Roma Direttore Spirituale di vari Monasteri, socio delle Accademie della Immacolata Concezione e dell'Arcadia, Direttore Generale dei Missionari del Prezioso Sangue.

Chiesa Cattedrale di Nola, per Monsignor Agnello Renzullo, traslato dalle Sedi Cattedrali unite d'Isernia e Venafro, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Vescovile di Tiberiade, per Mons. Giuseppe Ceppetelli, Canonico della Patriarcale Basilica Liberiana, traslato dalla Sede Cattedrale di Ripatransone, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Ripatransone, pel R. D. Giacinto Nicolai, della stessa diocesi, ivi Esaminatore Sinodale e Abbate-Parroco di S. Benedetto M. in San Benedetto del Tronto, e Canonico onorario della Cattedrale di Narni.

Chiesa Cattedrale di Montefeltro, pel R. D. Carlo Bonajuti, arcidiacono di Bologna, ivi Arciprete-Parroco di Castel San Pietro nell'Emilia.

Chiesa Cattedrale di Norcia, pel R. P. Mariano da Civitanova, al secolo Giovanni Gavasci, dei Minori Cappuccini, arcidiocesano di Fermo, Lettore in sagra teologia, in Fermo Guardiano e Provinciale del suo Ordine.

Chiese Cattedrali unite di Atri e Penne, pel R. D. Giuseppe Morticelli, di Sulmona, ivi Direttore delle Figlie di Maria, Professore di filosofia teoretica e pratica e Maestro di spirito nel Seminario, Esaminatore Sinodale e Canonico Penitenziere della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Lipari, pel R. D. Giampietro Natòli, di Lipari, ivi Esaminatore pro-sinodale e Canonico Decano della Cattedrale, Amministratore della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Guastalla, pel R. D. Andrea Ferrari, diocesano di Parma, dottore in sagra teologia, Rettore e Professore di teologia morale e luoghi teologici nel seminario e Canonico della Basilica Cattedrale di Parma.

Chiesa Cattedrale di Tortona, pel R. D. Igino Bandi, diocesano di Vigevano, ivi Esaminatore Sinodale, Arciprete Parroco della Cattedrale e Vicario Generale.

Chiesa titolare Vescovile di Alabanda, per Monsignor Nicola Lorusso, di Bari, Cameriere d'onore di Sua Santità, in patria Cancelliere Arcivescovile e Canonico della Metropolitana, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Giuseppe Fanelli, Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia.

Chiesa titolare Vescovile di Nilopoli, pel R. P. Giuseppe Consenti, arcidiocesano di Otranto, della Congregazione del SS. Redentore, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Giovanni Acquaviva, Vescovo di Nusco.

Chiesa titolare Vescovile di Filomelio, per Mons. Antonio Andrzejewicz, Cameriere Segreto Sopranumerario di Sua Santità, arcidiocesano di Gnesna, ivi Esaminatore pro-

Sinodale, Giudice Sinodale, Censore dei libri, Concionatore e Canonico della Metropolitana, deputato Suffraganeo della stessa arcidiocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Derbe, per Mons. Pietro Podaliri, di Recanati, Cameriere Segreto Sopranumerario di Sua Santità, dottore in ambe le leggi, in patria Giudice ed Esaminatore Sinodale, Deputato del Seminario e Prevosto della Cattedrale, Deputato Ausiliare di Mons. Tommaso Galluccio, Vescovo di Recanati e Loreto.

Chiesa titolare Vescovile di Dioclea, pel R. D. Gennaro Cosenza, di Napoli, dottore in sagra teologia, in patria Maestro dell'almo Collegio dei Teologi, Professore di teologia nel Seminario arcivescovile ed in quello detto *di Maria* pei Sacerdoti delle diocesi napoletane, Delegato ed Esaminatore Sinodale e del Clero, Deputato per la revisione dei libri e Convisitatore dell'arcidiocesi, Deputato Ausiliare di Mons. Luigi Sodo, Vescovo di Telese o Cerreto.

Chiesa titolare Vescovile di Cidonia, pel R. D. Angelo Boccamazzi, arcidiocesano di Benevento, Dottore in ambo le leggi, e Vicario Generale di Lucera.

Terminata da Sua Santità la provvista delle Chiese, dai signori Ceremonieri Pontifici furono ammessi all'Aula Concistoriale gli Alunni del Collegio Siro-Maronita ed altri Orientali residenti in Roma. Allora il signor Commendator Guido Marucchi, Avvocato Concistoriale, avendo a destra Mons. Elia Hyayek, Arcivescovo Maronita di Arca, Procuratore del novello Patriarca di Antiochia, perorò per la conferma della elezione in Patriarca di Antiochia di Rito Siro Maronita, e per la provvista della stessa Sede a favore di Mons. Giovanni Hagg, Arcivescovo di Eliopoli.

Il Santo Padre si degnò rispondere di avere già confermato quella elezione, di aver preposto all'anzidetta Sede qual Patriarca e Pastore delle genti Maronitiche il postulato Monsignor Giovanni Hagg.

Allora il predetto sig. Avvocato Concistoriale novamente perorò, perchè al neoconfermato ed eletto Patriarca si degnasse di accordare il Sacro Pallio; al che Sua Santità benignamente annuì.

Dell'altro doppio Concistoro, pubblico e secreto, del dì 26 giugno 1890, daremo conto nel prossimo fascicolo.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

L'E.mo Card. D'Annibale Prefetto della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie in seguito della rinunzia del Card. Cristofori;

L' E.mo Card. Apolloni tra i Porporati componenti la S. C. di Propaganda;

Mons. Felice Cavagnis, ed il R.mo P. Alberto Lepidi dei Predicatori, Reggente il Consiglio di S. Tommaso, Consultori della S. C. degli Studii.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

— L' Istituto Leoniano il dì 14 u. s. diede splendido saggio dei suoi studii alla presenza del Sommo Pontefice. Vi assistevano molti Cardinali e Prelati con rappresentanze delle case Religiose e dei Collegi Romani. Il Papa rivolse a tutti parole di soddisfazione e d'incoraggiamento in un elegantissimo discorsetto latino.

— Le cappellette di S. Stanislao in Roma vennero traslocate dal Noviziato di S. Andrea al Quirinale, pressochè demolito, alla Sagrestia presso la casa del Rettore. Furono costruite similissime alle già esistenti, e con parte dei materiali stessi. Saranno aperte al pubblico nella festa dell'Assunta.

— Nella Chiesa di S. Nicola Tolentino a Napoli da Mons. Taglialatela furono amministrati solennemente i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione ad un giovane de'Gallas, che fu salvato dalla schiavitù nella baia di Assab dal Sig. Desimone, comandante di vascello.

—

— Il Congresso cattolico tedesco che dovea tenersi a Monaco, avrà luogo in Coblenza sul Reno.

— Per opera del Barone di Montenach, si è fondata l'Unione internazionale degli studenti cattolici nella Svizzera. Scopo di tale società è di stringere in vincoli di cristiana amicizia la gioventù studiosa delle diverse nazioni: si è diffusa in Francia e nel Belgio, ed il medesimo Barone procurerà di estenderla in Italia.

— A Berna è stata votata all'unanimità la legge sul riposo festivo per gl'impiegati delle ferrovie e dei trasporti di mare.

— Nell'Oratorio delle Suore della Misericordia in Pensilvania (Stati Uniti), Miss Drexel, ricca di 15 o 20 milioni di lire, prese il velo religioso, applicando le sue ricchezze alla educazione delle fanciulle nere e dei negri del Sud.

— Il Re d' Uganda, ch' era prima persecutore dei Cristiani, ed ora è fervente cattolico, ha chiesto nuovamente al Card. Lavigerie altre missioni dei *Padri Bianchi*, per evangelizzare la sua tribù.

— A Filadelfia è stata consacrata la nuova Cattedrale.

— A Nuova Jork fu benedetta una chiesa per gl'italiani, e fu scelta la chiesa di S. Marco, che era stata una volta protestante, la quale può contenere circa duemila persone.

— Nell' Olanda, in cui si contano quattro milioni di abitanti, un milione e mezzo sono cattolici.

— Nel Caucaso vi sono ora tredici parocchie cattoliche.

— È morto Mons. Giacomo O'Connor, Vescovo di Omana negli Stati Uniti.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Quali sieno i diritti del parroco e del Capitolo Cattedrale, quando questo venga trasferito nella chiesa di quello.

Carcassonen. Iurium — 14 Giu. 1890 — Dopo i rivolgimenti civili del secolo passato, in forza della convenzione fra Pio VII e il console Napoleone, nella Diocesi di Carcassona in Francia, il Capitolo Cattedrale de' Ss. Nazario e Celso fu trasferito provvisoriamente nella chiesa parrocchiale di S. Michele, e nei nuovi statuti capitolari, formati dal Vescovo con decreto del dì 18 maggio 1803, fu stabilito che il Vescovo ivi celebrerebbe quante volte lo credesse conveniente; che i canonici officierebbero secondo il proprio turno, nel quale sarebbe ammesso anche il curato; che la messa cantata capitolare delle domeniche e delle feste sarebbe la messa parrocchiale della Cattedrale; che le sepolture, i battesimi, i matrimonii ed i sermoni ordinarii spetterebbero al curato, ovvero ai suoi coadiutori; che il Vescovo fisserebbe l'ora, il luogo ed il modo dei differenti officii. Tutto ciò fu sancito il dì 26 febbraio 1807 dal legato a latere del Papa, che fu il Card. Caprara.

Le cose andarono per lungo tempo pacificamente, fino a questi ultimi anni, quando l'attuale parroco di S. Michele, il sac. Larroque, credendosi libero di esercitare i suoi diritti parrocchiali in quella Chiesa, senz' alcun riguardo al Capitolo cattedrale, ch'egli ammetteva solo come ospite e però estraneo alla sua chiesa, si rivolse prima al Vescovo, e non essendo stato esaudito, mosse istanze alla S. Sede perchè fossero risoluti i seguenti dubbii:

I. An decretum episcopale diei 18 Maii 1803 substineatur in casu.

II. An solemnis missae dominicalis et vesperarum celebratio, processionum deductio, ac benedictio fontis in vigiliis Paschae et Pentecostes ad parochum spectent in casu.—Et quatenus affirmative;

III. An et quomodo novus vivendi modus capitulum inter et parochum sit praefiniendus in casu.

La S. C., premesso il più accurato esame, il dì 14 giugno 1890 definì:

Nihil innovandum, et amplius.

Eccone le precipue e interessanti ragioni:

a) È vero che quando un parroco sia costretto di ricoverarsi in aliena chiesa ivi deve considerarsi come ospite, contento solo di erigere un altare sotto il titolo dell'antica parrocchia, secondo che la S. C. del Conc. risolse *in Fulginaten. Suppressionis et unionis* 22 mar. 1841 citata in *Marsorum nullitatis unionis et pensionis* 3 sept. 1870, dove si legge: « Ingrediente rectore alterius parochiæ in alienam ecclesiam ex reparationibus vel ex collapsis aedibus, ibi degere debet tamquam hospes, sese limitans in altari erigendo sub titulo antiquae parochiæ ».

b) È vero altresì che il parroco nella propria chiesa è libero di celebrare con canto la messa parrocchiale, far tridui o novene ed ogni altra funzione, anche non strettamente parrocchiale; come è anche vero ciò che prescrisse la S. C. de' Riti il dì 19 agosto 1872, vale a dire: « Parochum teneri diebus dominicis missam celebrare aliasque functiones exercere in parochiali ecclesia ».

c) Nondimeno, ciò non va detto quando nella chiesa parrocchiale non entra un parroco estraneo, ma il proprio Vescovo. Il Vescovo infatti è il pastore di tutta la diocesi; è il parroco dei parroci; e però dovunque si trova, può esercitare il suo diritto. Il capitolo cattedrale poi partecipa della stessa superiorità del Vescovo, giacchè con questo « unum et idem corpus constituit » (De Luca *De praeemin. disc. 17 n. 14*).

d) Anzi quando il Vescovo dimora la maggior parte dell'anno in qualche luogo della sua diocesi, può servirsi di quella chiesa come cattedrale, per compiervi le funzioni pontificali, essendochè ciò « ho-

norificentiam potius ecclesiæ eiusque rectoris importet » (De Luca *Miscell. Disc. 29 n. 1-8*).

e) Se il Vescovo col Capitolo necessariamente sono costretti a stare per qualche tempo in una chiesa parrocchiale, in tal caso avvien fra loro l'unione *aeque principalis*, la quale si verifica sempre che l'unione non sia momentanea, secondochè la S. C. del Conc. dichiarò *in S. Miniati* 12 dec. 1733, *in Meliten. dismembrat.* 15 ian. 1738, *in Leopolien. union.* 1 sept. 1736.—L' unione *aeque principalis* importa che i diritti essenziali di ambedue le parti sieno, per quanto è possibile, conservati intatti, e dove non è possibile, l'inferiore ceda al superiore, ed il meno degno al più degno.

f) Giusta il Tridentino *(Sess. 24, cap. 4. 12 et 13 de ref.)*, doveri dei parroci sono l'amministrare i sacramenti, il predicare, e l'insegnare al popolo la dottrina cristiana. Doveri poi dei canonici sono il celebrare i divini officii, salmeggiando in coro. Quando ad una chiesa parrocchiale si unisca il capitolo cattedrale, ciascuna parte dee contentarsi delle cose puramente necessarie, affinchè non avvengano conflitti.

g) Infatti la S. C. de' Riti *in Bajonen.* il dì 13 sett. 1879 definì : « Functiones in ecclesia cathedrali, quae simul est parochialis, spectant ad Capitulum, excepta tamen Sacramentorum administratione ».—E il 23 maggio 1873 la stessa S. C. : « Processiones collegiatae ante vel post missam et vesperas, pertinent ad hebdomadarium ».—Benedetto XIV poi nella Costit. *Cum semper oblatas* attribuisce al medesimo la celebrazione della messa solenne, dei vesperi e degli altri officii col canto.

h) Circa poi la benedizione del fonte nella vigilia di Pasqua, e di Pentecoste, il celebre decreto *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti *ad 6^m* dichiara che non è di mero diritto parrocchiale. Il *Caerem. Episcopor. lib. 2. cap. 27, n. 16.* attribuisce al Vescovo il diritto di compierla nella propria cattedrale, e, lui impedito, ad una delle dignità capitolari dal Vescovo stesso designata.

i) La traslazione di una Cattedrale in altra chiesa, benchè da principio temporanea, può divenire perpetua, quando siano passati già 40 anni e la restituzione all'antica sede sia divenuta impossibile (Pitonius *Addit. ad discept. 9 n. 8 et 11*).

l) Nel caso, erano trascorsi oltre 80 anni, nè v' era speranza che la Cattedrale di Carcassona potesse ritornare all'antica Chiesa, forse già distrutta, dei Ss. Nazario e Celso.

II.

Se il Vescovo possa da sè dismembrare le parrocchie ed erigerne delle nuove.

Ventimilien. Dismembrationis et erectionis paroeciae—14 Giu. 1890—Nella borgata di S. Remo (Diocesi di Ventimiglia) era *ab antiquo* una sola chiesa parrocchiale e collegiata sotto il titolo di S. Siro. Cresciuta considerevolmente la popolazione di quel luogo, fu necessario, nei tempi posteriori, di formare ivi altre due parrocchie di due prebende canonicali vacanti, ed una terza pure vacante venne conferita col peso in perpetuo di esercitar l' officio di vicario curato in un' altra chiesa, col titolo di S. Stefano, fra i confini della chiesa matrice.

Ultimamente, cresciuto ancora più il numero delle anime, e per togliere alcuni dissidii sorti fra il detto vicario e il capitolo di S. Siro; e anche perchè colla liberalità di una pia donna, l'attuale vicario avea potuto formare una congrua di annue L. 600, il Vescovo credè giunto il tempo di formare di quella chiesa una nuova e indipendente parrocchia, con propria circoscrizione territoriale. Ciò fu fatto con decreto Vescovile del dì 22 ottobre 1888.

Al Capitolo però di S. Siro non arrise cosiffatto decreto, col quale credeva leso il suo diritto. E però fe' subito ricorso alla S. Sede, reclamandone l'annullamento.

La S. C. tolse ad esame il seguente dubbio:

An episcopale decretum diei 22 octobris 1888 *sustineatur in casu.*

E dopo di aver udito il Vescovo e l'avvocato del capitolo, e le deduzioni fatte d'officio, il dì 14 giugno 1890 risolse: *Negative.*

Ecco i principii svolti nella discussione:

a) Il Tridentino *Sess.* 21, *cap.* 4 dà facoltà ai Vescovi « ut in iis ecclesiis, in quibus ob locorum distantiam, sive difficultatem, parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possint, parochias etiam invitis rectoribus... constituere possint: eisque competens assignetur portio, arbitrio Episcopi, ex fructibus ad ecclesiam matricem quomodocumque pertinentibus ».

b) Nondimeno vuolsi considerare che, trattandosi qui di cosa odiosa che sa di alienazione, occorrono cause ben gravi. La causa principale è la distanza e l'incommodo del viaggio, « ratione cuius, insegna il Ferraris *v. Dismembratio n.* 14, hæc parochiani, præsertim tempore hyemali, possunt accedere ad ecclesiam parochialem pro divinis sine periculo aut magno incommodo; nec parochus ad illos occasione infirmitatis pro sacramentorum administratione ».

c) Anzi, anche posta la distanza, quando al bisogno può sopperirsi con un coadiutore, non si dà luogo allo smembramento. « Non permittitur dismembratio, supradictis non obstantibus, segue a dire Ferraris *l. c. n.* 15, quoties parochialis consultum est per coadiutorem qui possit sacramenta ministrare in commodiori ecclesia ». Lo stesso insegnano il Barbosa *ad C. Trid. sess.* 21, *cap.* 4; il De Luca *De parochis disc.* 34 *et ad C. Trid. discept.* 16 *n.* 7; lo Zamboni *Collect. Decis. v. Eccles. parr.* la S. Rota *cor. Lancellotta decis.* 855 *n.* 10, *et cor. Tanara decis.* 240 *n.* 5 *et* 6.

c) Non è causa bastevole di smembramento il solo numero cresciuto delle anime. Così il Ferraris *l. c. n.* 18, il quale reca molte risoluzioni della S. Rota e della S. C. del Conc. Così pure il Berardi, il quale *Tom. I. p.* 27 insegna: « Emersit hinc consuetudo iuxta quam ex una causa adaucti populi non valeat Ordinarius ad parochiarum divisionem procedere, quod hodie certum est, postquam consuetudo visa fuit probata in Conc. Tridentino dicto *cap.* 4 *sess.* 21 *de reform.*—Ac factum hinc est, ut divisio parochiarum inter res odiosas a pragmaticis recenseatur, ad quam propterea nonnisi extra ordinem deveniri possit; nimirum nonnisi emergentibus causis expressis in *Cap.* 3 *De Eccl. aedif.* »

d) Tuttavia quando si tratta solo di smembramento territoriale e non beneficiale (rimanendosi intatta la congrua della matrice) la cosa procede tutt'altrimenti, perchè non riveste l' odiosità detta innanzi. Così il Torricelli *De union. benef.* 9. 882 *n.* 2. Così pure la S. C. del Conc. 23 aug. 1755 presso Pallottini *f.* 28 *n.* 33 e gli *Acta S. S.* Tom. X p. 269 etc.

e) Del resto la regola più acconcia e più sicura in tal materia la suggerisce il De Luca, il quale insegna; « Manifestus est error illorum qui cum aliquibus S. Congr. resolutionibus... aut aliquorum Doctorum traditionibus pro huiusmodi nova erectione facienda vel deneganda in sola littera procedunt, cum sit potius quaestio nudi facti ex singulorum casuum particulari qualitate, ac individuis circumstantiis decidenda ».

f) Nel caso, trattavasi di nuova parrocchia che distava appena mezzo chilometro dalla matrice, la quale avrebbe sofferto grande discapito dall'erezione di quella. Perciò saviamente la S. C. decise come sopra.

III.

Di un sussidio concesso a poveri discendenti da ricchi benefattori di cause pie.

Melevitana subsidii—14 Giu. 1890—*Per summaria precum*—La famiglia B. era un tempo una delle prime di Malta per censo e per pietà, e molte pie fondazioni furono da essa istituite a benefizio della Chiesa e dei poveri. Gli attuali suoi discendenti però versano in tale stato di miseria, da non aver quasi come vivere, e per dippiù sono gravati di molti debiti.

Il padre di questa famiglia perciò, affine di ottenere un qualche sollievo in tante sue strettezze, e sopratutto per collocare onestamente una figlia nubile e per dare educazione ai suoi maschi, si rivolse al S. Padre, chiedendo il sussidio di scudi 1000 maltesi (L. 2083) da un certo legato di messe della chiesa collegiata di *Senglea*, fondato da un'avola di lui, del valore di scudi 2000.

L'Ordinario, pur appoggiando la istanza, per la grave necessità del postulante, propose che, per non far patire gra-

ve danno alla pia fondazione, il sussidio si riducesse a scudi 500,da pagarglisi colla sospensione temporanea dei pesi.

La S. C., maturamente esaminata la cosa, il dì 14 giugno 1890 rescrisse:

Pro gratia, iuxta votum Episcopi, ita tamen ut onus missarum reducatur ad tertiam partem, usque ad complementum scutatorum melitensium quingentorum, facto verbo cum SSmo.

Si raccolga:

a) È regola canonica (*reg. 5. iur. in VI*) « Semel Deo dicatum non esse ad humanos usus ulterius transferendum ». Lo stesso sta nel *can.* 4. *caus.* 19 *q.* 3. e nel *c. Ad haec* 4 *De relig. dom.* Anzi, quando trattasi di legati di messe, che riguardano il suffragio e l'espiazione delle anime dei defunti, la Chiesa non si avvale, se non per gravissime ragioni, delle facoltà che tiene di commutare le volontà dei testatori o dei fondatori.

b) Nondimeno vi ha quest'altra regola (*cap. Quicumque* 30 *caus.* 16 *q.* 7.) di somma equità che « quicumque fidelium propria devotione de facultatibus suis aliquid Ecclesiae contulerint, si forte ipsi aut filii eorum redacti fuerint ad inopiam, ab eadem ecclesia suffragium vitae pro temporis usu percipiant ».

c) Anzi, se a sollevare l'estrema miseria dei bisognosi, fu riputato officio della Chiesa, giusta il *can.* 20 *caus.* 12 *q.* 2., di vendere l'oro, i calici e gli altri oggetti preziosi, con più ragione in sussidio del patrono e del benefattore può togliersi qualche parte degli assegni che, in altro tempo, essi o i loro antenati fecero alla Chiesa. E ciò maggiormente se si tratti della educazione dei figli e della dote di povera e nubile donzella.

d) È degna di considerazione la sentenza del B. Urbano I: « Ipsae res fidelium *quae Domino offeruntur*, non debent in alios usus quam ecclesiasticos et christianorum fratrum vel indigentium converti; quia vota sunt fidelium et pretia peccatorum ac patrimonia pauperum ».

e) Nel caso, fu osservato che a Malta, dove affluiscono in gran copia i legati di messe, non recava punto pregiudizio al clero quella riduzione, e gli amministratori di quella chiesa neppur facevano opposizione.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se il Vescovo possa delegare ad altri l'incarico di mettere in possesso i nuovi beneficiati e di ricevere da essi la professione di fede.

Beatissime Pater,

N... N... Episcopus N... in Gallia ad pedes Sanctitatis Vestræ humiliter provolutus, huc usque putavit sibi competere facultatem, de jure communi, subdelegandi quoscumque sacerdotes approbatos suæ diœcesis, ut possint dare investituram, seu mittere presbyteros institutos in possessionem beneficii. Sed cum Episcopus Orator nuper compertum habuerit nonnullos hodie de praedicta sententia dubitare, huic Sacrae Congregationi proponit sequens dubium:

An de jure communi possit Episcopus subdelegare omnes sacerdotes suæ diœcesis, ut hanc introductionem faciant et professionem orthodoxae fidei audiant?

Et quatenus negative, petit sanationem quoad praeteritum, et facultatem in futurum.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, ad primum mandavit rescribi prout sequitur; videlicet:

Juxta exposita, Ordinarium quoad immissionem in possessionem posse delegare; quo vero ad fidei professionem excipiendam, non posse.

Ad secundum autem, vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro concessarum, eadem Sacra Congregatio benigne annuit pro gratia sanationis quoad praeteritum: quo vero ad futurum providebitur in casibus particularibus, in quibus constiterit de impedimento emittendi professionem fidei in manibus Ordinarii.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae, 14 Aprilis 1890.

J. *Card.* Verga *Praef.*
Fr. Aloysius *Episc.* Callinicen. *Secr.*

II.

Si concede la facoltà di delegare ad altri l'incarico di ricevere dai novelli beneficiati la professione di fede.

Nel precedente Rescritto la S. C., sanando le passate irregolarità sulla professione di fede, che non fu emessa nelle mani del Vescovo dai novelli beneficiati, e per l'avvenire stabilì che si dovesse ricorrere nei casi particolari, allegandosi l'impedimento di osservare quella prescrizione del Tridentino (*Sess. XXIV Cap.* 12 *de ref.*).—Or il medesimo Vescovo si rivolse di bel nuovo alla S. Sede, facendo novelle istanze per la facoltà di delegare ad altri l'incarico di ricevere la professione di fede, stante la vastità di sua diocesi, e la difficoltà di andare alla sede del Vescovo o del Vicario generale. E la S. C. accogliendo le istanze, benignamente rescrisse:

Vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praepositis, attentis expositis, benigne annuit precibus Episcopi Oratoris pro petita facultate delegandi decanos seu vicarios foraneos aliosque, de quibus agitur, sacerdotes, ad recipiendam fidei professionem ad quinquennium duratura, ea tamen lege, ut cum primum beneficiati ad Curiam accesserint, teneantur fidei professionem renovare coram Episcopo vel ejus Vicario generali. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Romae, 6 Maii 1890.

I. *Card.* Verga *Praef.*

Fr. Aloisius *Ep.* Callinicen. *Secr.* (1)

Sacra Congregazione de' Riti.

Circa la traslazione della festa dei Ss. Sette Fondatori dei Serviti.

Petrocoricen.—7.Mar 1890—Rev.mus D.nus Joseph Nicolaus Dabert, hodiernus Episcopus Petrocoricen.S.Rituum Congr. sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subjecit, nimirum:

An Festum SS. Septem Fundatorum Ordinis Servorum B. M. V. in Kalendario Dioecesano die XI Februarii alio Festo huic diei fixe adsignato jam impeditum, reponendum sit in sequenti die prima libera; vel potius recolendum praefata die XI, amoto altero Festo?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii proposito dubio rescribendum censuit:

Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam, et detur recens Decretum in Ruthenen (1).

Atque ita rescripsit et declaravit die 7 Martii 1890.

† Caj. *Card.* Aloisi Masella, *Praef.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Novelle indulgenze, annesse alla Immagine della B. V. del Rosario di Pompei.

Il Cardinale Raffaele Monaco La Valletta Decano del S. Collegio, come Protettore del Santuario della Vergine SS.

(1) La stessa facoltà ottenne un altro Vescovo dalla S. C. del Concilio. Ecco il Rescritto che togliamo dalla *Nouvelle Revue Theologique* di Tournai Tom. XXII, N° 3:

Beatissime Pater,

Episcopus X..., ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, resolutionibus Sacrae Congregationis Concilii recenter publicatis edoctus, nuperrime novit necessitatem qua tenentur non tantum provisi de praebenda canonicali aut titulo, ut aiunt, inamovibili, verum etiam parochi quoque amovibiles, seu succursalistae, emittendi professionem fidei a Tridentino praescriptam coram ipso Episcopo seu Vicario generali; cumque ob dioecesis amplitudinem haud facile possit adiri civitas episcopalis ad hocce praescriptum a beneficiatis adimplendum, instantissime expostulat indultum Apostolicum, vi cujus ad huiusmodi professionem fidei recipiendam tum Decanos seu Vicarios foraneos habitualiter, tum etiam, in casibus particularibus, si suadeat utilitas, alios sacerdotes sibi benevisos deputare possit et valeat.

Die 15 Martii 1886. Sanctissimus Dominus Noster, audita relatione infrascripti Secretarii S. Congregationis Concilii, suprascriptis Episcopi Oratoris precibus ad quinquennium tantum benigne annuere dignatus est juxta petita.

A. *Card.* Serafini, *Praef.*

C. *Arch.* Saleuc., *Secr.*

(1) V. Mon. Eccl. q. P. pag. 54.

del Rosario in Valle Pompei, espone che, avendo la Sacra Congregazione dei Riti nel 24 febbraio 1890 risoluto col *Negative in omnibus* i cinque dubbi proposti dal P. Procuratore Generale dell'Ordine Domenicano pel culto della detta Santa Immagine; questa risposta, per ciò che riguarda il dubbio *V.* sulle Indulgenze, dette occasioni ad equivoci.

Non ostante che Vostra Santità col posteriore Breve del 28 Marzo 1890 si degnasse di mostrare quanto *particolarmente intendeva di proteggere quel Santuario ed il culto della stessa Vergine SS.ma del Rosario che ivi si venera*; pure non bastò questo insigne documento Pontificio a togliere i malintesi sulle Indulgenze che *taluni* credettero di dedurre dalla risposta negativa a quel dubbio quinto, e consistenti nello *spargere di essersi dichiarato che quella venerata effigie non ha Indulgenze.*

Moltissime lettere dirette ai fondatori del Santuario fanno fede che questo errore si sparge nel popolo, e che i devoti, sentendolo pronunciare come un giudicato supremo di quella S. Congregazione, ne sono addolorati e chieggono spiegazioni. Insomma alcuni hanno creduto che la visita di quella Immagine era stata *privata d' ogni Indulgenza.* Ciò invece era lungi dalla mente di quella stessa S. Congregazione, che nella recente circolare del 20 Maggio 1890 diretta ai Cardinali ed ai Vescovi, non solo ricordò le Indulgenze già *concesse* a quella S. Immagine, ma aggiunse pure: *senza escludere nuove Indulgenze che potranno accordarsi dalla S. Sede.*

Ed una nuova Indulgenza vuolsi appunto implorare dalla benignità della Santità Vostra, ai devoti della *Immagine del Rosario denominata da Pompei*, sia per togliere i malintesi suddetti, e sia ancora per accrescere i tesori spirituali alla sì grande moltitudine dei fedeli che tanta venerazione le presta.

È vero che questa S. Immagine, in quanto rappresenta la Madre di Dio sotto il titolo del SS.mo Rosario, non è differente dalle altre immagini che sono riconosciute collo stesso titolo; ciò nondimeno *di questa, venerata nel Santuario di Pompei*, Dio si è servito per accordare quelle *tante grazie che hanno commosso il mondo, e per ricondurre centinaia di migliaia di fedeli alla salutarissima pratica della recita quotidiana del S. Rosario*, secondo il vivo desiderio di vostra Santità.

A *questa* Immagine accorrono tanti e non mai interrotti pellegrinaggi in ciascun giorno dell'anno: senza dire di quelli numerosissimi di parecchie migliaia di persone, che non curando spese e disagi, vanno a venerarla, ed i più a confortarsi del Cibo Eucaristico nelle due solennità *proprie del Santuario*, cioè *agli 8 di maggio, e nella prima Domenica di ottobre* tanto nel giorno quanto in *tutta la notte precedente in cui la Chiesa è aperta* alla pubblica prece.

Finalmente *questa* stessa Immagine in tante Chiese di Roma, d'Italia e fuori d'Italia, riscuote ovunque particolare venerazione con tridui, novene, luminarie e feste, e specialmente colla pratica, oggi tanto diffusa, dei *quindici Sabati precedenti la festa del S. Rosario.*

Quindi nel desiderio di favorire il maggior bene spirituale dei devoti della *Vergine SS. del Rosario di Pompei*, il Cardinale Protettore del Santuario domanda a V. S. la grazia di accordare la *Indulgenza di trecento giorni*, da lucrarsi una volta al giorno, a tutti i fedeli, che con cuore contrito e divotamente *visiteranno questa S. Immagine del Rosario di Pompei, in qualunque Chiesa o Cappella pubblica sia esposta*, e la *Indulgenza Plenaria* a quelli che confessati e comunicati la visiteranno, egualmente in qualunque Chiesa o Cappella pubblica, nel giorno della festa del Rosario, e nel giorno 8 di maggio, pregando per qualche spazio di tempo secondo l'intenzione di Vostra Santità.

SS. mus D.nus N.r Leo Papa XIII in Audientia habita die 21 *Junii* 1890 *ab infrascripto Secretario Sac. Cong.nis Indulgentiis SS. Reliquiis praepositae benigne annuit pro gratia* IN OMNIBUS *iuxta preces. Praesenti* IN PERPETUUM *valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sac. Cong.nis die* 21 *Junii* 1890.

C. CARD. CRISTOFORI S. C. J. *Praef.*

A. ARCHIEP. NICOPOLITANUS *Sec.*

II.

Si concede che basti la visita della cappella di un Seminario per guadagnare le Indulgenze (1).

« Beatissime Pater,

« N..., N... ad pedes S. V. provolutus, suppliciter petit in favorem maioris Seminarii N... speciale Indultum, vi cujus Oratorium hujusce Seminarii tanquam Ecclesia publica habeatur pro lucrandis communibus Indulgentiis, quæ non ad talem vel talem Ecclesiam, ratione peculiaris privilegii, pertinent.

Et Deus.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, in Audientia habita die 15 Martii 1890, ab infrascripto Secretario Sacræ Congregationis Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis præpositæ, benigne indulsit ut moderatores nec non alumni Seminarii Episcopalis Dioecesis N..., ceterique in eodem Seminario degentes, quoties, statis diebus, ad lucrandas Indulgentias tam plenarias quam partiales, cuiuscumque non determinatæ Ecclesiæ vel cujusque Oratorii publici visitatio præscribatur, visitare valeant privatum Seminarii sui Sacellum, dummodo cetera, quae ad eas adipiscendas injuncta sint, pietatis opera rite praestiterint.

Praesenti ad decennium valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 15 Martii 1890.

C. *Card.* Cristofori *Praef.*
Alexander *Archiep.* Nicopolitan., *Secr.*

Sacra Congr. Suprema del S. Officio.

Circa la tumulazione degli eretici nei sepolcri gentilizii dei cattolici.

Ai Vescovi degli Stati-Uniti di America.

Fra i diversi dubbi che nella Congregazione di feria IV, 30 Marzo 1859, gli Eminentissimi Inquisitori Generali discussero relativamente alla tumulazione degli eterodossi nei sepolcri gentilizii delle famiglie cattoliche, vi fu il seguente: « Utrum acatholici ratione vinculi consanguinitatis seu matrimonii inferri licite possint in sepulchro gentilitio familiarum catholicarum? » Gli Eminentissimi decisero: « Tolerari posse. » Eguale fu la decisione che i medesimi emisero nella feria IV, 25 Aprile 1860, in risposta ad una nuova istanza colla quale si chiedeva, se quello che era stato risoluto per i sepolcri gentilizii, si poteva estendere ai sepolcri privati. Ambedue le decisioni furono approvate dal Santo Padre. I Padri del II Concilio Baltimorense credettero far menzione delle succennate disposizioni, ond'è che al N° 389 degli atti di detto Concilio si legge: « Ex mente Sedis Apostolicae toleratur ut in sepulchris gentilitiis quæ privata et particularia pro catholicis laicorum familiis aedificantur, cognatorum et affinium etiam acatholicorum corpora tumulentur. » Alcuni Vescovi degli Stati Uniti dell'America Settentrionale non rettamente interpretando la tolleranza di cui nel citato Decreto è parola, la credettero tolleranza positiva ed assoluta, mentre tale non è stata mai la mente della S. Sede, la quale ha sempre intesa una simile tolleranza come meramente passiva e ad evitare mali maggiori.

Un Vescovo però, il quale fu di questa opinione, non sentendosi pienamente tranquillo, si rivolse a questa Suprema per una sicura interpretazione.

Propostasi l'istanza nella Congregazione di feria IV, 14 Nov. 1888, gli Eminentissimi Cardinali Inquisitori Generali decretarono che si comunicasse a Mons. Vescovo Oratore la risposta del S. O. della feria IV, 30 Marzo 1859, la quale è del tenore seguente: « Curent Episcopi totis viribus, ut cuncta fiant ad normam Sacrorum Canonum; quatenus vero absque scandalo et periculo id ob-

---

(1) Ricordiamo ciò che la stessa S. C. definì il dì 22 Agosto 1842 *in Verdunen.*
« In concedendis indulgentiis a S. Sede sæpius requiritur ut pie visitetur ecclesia parochialis, seu oratorium publicum; quaeritur ergo: Utrum ad implendam huiusmodi conditionem, publicum sit censendum oratorium sive in monasteriis, sive in seminariis, aut aliis conventibus, canonice dedicatum, ad quod tamen christiana plebs publice non solet accedere?—S. C. Resp. *Negative, ac propterea recurrat in casibus particularibus* ».

tineri non possit, tolerari posse, » e che gli si significasse doversi a norma di tale risposta intendere il Decreto Baltimorense, cioè che la tolleranza di cui in quello si fa cenno, è una tolleranza meramente passiva *ad praecavenda majora mala.*

Ad ovviare poi alle erronee interpretazioni, a cui il detto decreto Baltimorense potrebbe dar luogo, ordinarono inoltre che la stessa risposta venisse per mezzo della Congregazione di Propaganda communicata a tutti gli Arcivescovi degli Stati Uniti dell'America Settentrionale, onde servisse ai medesimi di norma nel caso si attentasse nelle loro diocesi la tumulazione di qualche eterodosso nei sepolcri gentilizii o privati di famiglie cattoliche.

Tanto, *etc.*

S. Cretoni, *Assessore.*

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Se debbano subito comporsi colla Chiesa, per essere assoluti, chi di un fondo ecclesiastico ha ereditata la proprietà, e non l'usufrutto, e chi l'usufrutto e non la proprietà.

4°. Caso Morale.

Nàbore e Cirino hanno ereditato un fondo ecclesiastico indebitamente acquistato dal Demanio, il primo in proprietà, il secondo in usufrutto. Vanno amendue a confessarsi da Basilide, il quale così ragiona: Nàbore, non avendo ancora la proprietà del fondo, non è obbligato a comporsi subito colla Chiesa; molto meno è obbligato Cirino il quale ne ha solo l'usufrutto. Laonde, senz'altro, assolve amendue e li manda in pace.

Si chiede:

1.° Era obbligato Nàbore a comporsi subito colla Chiesa?

2.° Era obbligato Cirino?

3.° Poteva Basilide, senz'altro assolverli e mandarli in pace?

Al primo—È obbligato a comporsi colla Chiesa colui che ne ha usurpato i beni o i diritti, ovvero questi gli sieno pervenuti in qualunque guisa o immediatamente o mediatamente dalle mani di un usurpatore: ciò ch'è vietato sotto pena di scomunica generalmente riservata al Papa. Così il Tridentino *Sess. 22 cap. 11;* così pure la dichiarazione del S. Officio del dì 8 luglio 1874 (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 205).

Ora chi di un fondo ecclesiastico di tal fatta eredita la proprietà e non subito l'usufrutto, può dirsi di acquistare beni o diritti provenienti da usurpazione? Certo, anche senza l'usufrutto, la proprietà sola è un diritto, il quale e può vendersi e può donarsi e può in qualunque altra guisa alienarsi. Or questo diritto essendo della Chiesa, dovrebbesi alla Chiesa restituire; e non volendosi restituire, farebbe d' uopo comporsi colla Chiesa medesima.

Questa composizione intanto come dovrà esser fatta? Fra i varii criterii assegnati dalla S. Penitenzieria (V. q. P. pag. 84) per la determinazione dell' equa offerta, vuolsi annoverare anche questo, che il fondo, nel caso, non ancora si possiede; e solo dopo la morte dell'usufruttuario, lo si potrà godere. L'offerta perciò da farsi all'ente morale al quale il fondo si apparteneva, si potrà di tanto scemare, di quanto si presume lontano il possesso compiuto del fondo.

Ma se la composizione in tal caso non si vorrà far subito; se la si voglia differire al tempo in cui si abbia a conseguir l'usufrutto del fondo, non si potrà ciò consentire dal confessore?—Questo è il cardine della quistione, che va esaminato con accuratezza.

È vero che si ha il diritto di proprietà sul fondo sacro, e questo diritto proviene da usurpazione; ma è vero altresì che, fi-

---

(1) Han risposto a tutti e tre i casi morale, canonico e liturgico: Saletti Dott. Luigi can. di Randazzo, e Margiotta Leonardo Luigi di Reggio-Calabria.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il can. Saletti di Randazzo; per quelli dei casi canonico e liturgico, il Sac. Margiotta di Reggio.

N. B. Coloro che intendono concorrere a questi premii, dovranno mandare le soluzioni non più tardi della fine del mese, in cui ricevono il fascicolo dove i casi vengono proposti.

o a quando non si ha l'usufrutto del fon-
o, questo diritto è del tutto infruttifero.
'a d'uopo inoltre considerare che chi de-
e comporsi non è in condizione più svan-
aggiosa di quella in cui si trova chi deve
estituire ; che anzi la composizione si am-
ette in cambio della restituzione, ed è un
avore che si concede. Or chi deve resti-
uire un fondo d' altri , del quale non ha
usufrutto, non può essere costretto a far-
, se non quando gli sia dato di posseder-
. Dovrà solamente obbligarsi di farlo sen-
'altro quando giunga a tal possesso, e in-
anto di non alienarne il diritto di proprietà.

Questo appunto, crediamo noi, debba fa-
chi ha intenzione di comporsi colla Chie-
a nel nostro caso ; obbligarsi di far ciò co-
me prima gli viene dato di possedere il fon-
o: a morte, cioè, dell'attuale usufruttuario;
d obbligarsi , inoltre , di non alienare in
modo alcuno il diritto che ha sul fondo.

Ma in che guisa potrà obbligarsi a ciò?
Dovrebbe obbligarsi in modo da assicurare
la Chiesa il proprio diritto, anche nel caso
h'egli venga meno alla contratta obbliga-
ione, ovvero, morendo prima di avere l'u-
ufrutto, il suo diritto di proprietà passi agli
eredi. Ora noi crediamo che ciò possa otte-
nersi solo in questa guisa: dopo, cioè, che
abbia convenuta con la Chiesa la composi-
zione sul fondo ereditato, sottoscrivere un
titolo di debito col Vescovo, eguale alla of-
erta pattuita per la composizione medesi-
ma, da pagarglisi dopo che avrà conseguì-
o l'usufrutto del fondo.

Ma se neppur questo si possa ottenere
dal penitente , non potrà bastare la seria
promessa di comporsi quando avrà l' usu-
frutto? A rigor di dritto, non potrebbe ba-
stare , perchè la semplice promessa non è
solida garenzia per ogni evento. Nondime-
no, considerando che la S. Penitenzieria si
contenta della semplice promessa di com-
porsi per chi attualmente non può, senza
richiedere altra garenzia, crediamo probabile
che anche per chi non è tenuto di compor-
si subito, basti la promessa medesima (1).

(1) Nè si dica altro essere *non poter subito*, altro *non esser subito obbligato* , giacchè chi non può,non è obbligato: « Ad impossibile nulla datur obligatio ». E poi anche chi può *subito* soddisfare , può almeno dar qualche garenzia della futura soddisfazione.

A Nàbore adunque si deve inculcare che si componga subito colla Chiesa , potendo ora offerire assai meno che quando avrà ottenuto l'usufrutto. Se ciò non possa o non voglia, faccia almeno la composizione, coll' obligo di pagare l'offerta quando si sarà posto in possesso del fondo. Che se neppur questo puossi ottenere, lo s'induca ad una seria promessa di comporsi quando avrà l'usufrutto, e intanto, se vi è scandalo lo ripari nel miglior modo.

Al secondo—Se il caso di Nàbore torna un po' difficile, facilissimo si rende quello di Cirino. Questi ha l'usufrutto sul fondo che si appartiene alla Chiesa, usufrutto proveniente da usurpazione, e del quale ha l'attuale possesso. Ora il Tridentino (*Sess. 22 cap. 11 de ref.*) dichiara irretito di censura chiunque abbia occupato o in qualunque guisa gli sieno pervenuti, dopo essere stati alla Chiesa usurpati, « bona, res, iura, **fructus** et **redditus** » ; e però anche l'usufrutto. Di che viene che s'egli vuol mettersi in buona regola, deve subito comporsi colla Chiesa.

Al terzo—Se poi Basilide confessore possa assolvere così Nàbore come Cirino , fa d'uopo distinguere : O questi non ancora hanno accettata la eredità ; ovvero l'anno accettata. Nel primo caso, non sono incorsi in alcuna censura, e però possono bene assolversi, sulla seria promessa di compiere il proprio dovere colla Chiesa, innanzi di adire la eredità (1).

(1) È bene che si tengano presenti le prescrizioni della legge italiana che seguono, relative all'accettazione della eredità :

« Art. 934. L'accettazione può essere espressa o tacita.—È espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata.—È tacita quando l'erede fa un atto, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede.

Art. 935. Gli atti semplicemente conservati-

Se poi l'hanno accettata, occorrono varie considerazioni: Può darsi che l'abbiano accettata, ignorandone la provenienza. Può darsi che l'abbiano accettata, senza conoscere la censura che avrebbe incorsa. Può darsi che l'abbiano accettata, con intenzione di fare docilmente ciò che la Chiesa richiederebbe. — Nel primo caso, certamente non hanno incorsa la censura. Neppure l'hanno incorsa nel secondo caso, giacchè la censura si coglie solo da coloro che *presumono* compiere quel reato. Nel terzo caso, crediamo che la censura neanco si sia incorsa. L'animo infatti di sottomettersi quanto prima si possa alle ordinazioni della Chiesa, toglie la contumacia, che si vuol punire con quella censura.

Non resta che il solo caso di aver accettata la eredità con piena conoscenza della censura, e senz' animo di comporsi colla Chiesa, perchè Nàbore e Cirino possano considerarsi come censurati. In questo caso, certo, non si potevano assolvere da Basilide, senza che si fossero sottomessi alle ingiunzioni della Chiesa, e senza che Basilide avesse ottenuta dal Vescovo o dalla S. Sede la facoltà di assolverli.

II.

Se una Religiosa professa di voti solenni possa in Italia rivendicare l' eredità di che i fratelli s' impossessarono.

4.° Caso Canonico.

Gertrude monaca professò i voti solenni prima della rivoluzione del 1860, rinunziando legalmente ad ogni eredità. Ora, perchè le leggi odierne d'Italia la rendono atta a succedere, domanda al Vescovo la facoltà di adire la eredità dell' avola, della zia e della madre, di cui già presero possesso altri fratelli.

Si chiede:

1.° Può civilmente Gertrude rivendicare l' eredità, di cui già fece legale rinunzia?

2° Può canonicamente acquistare i beni rinunziati, non ostante il voto solenne di povertà?

3° Nel caso negativo, può il Vescovo abilitarla a tale acquisto?

Al primo—Dopo la rivoluzione del 1860 più decreti furono emanati dall'autorità civile nelle varie regioni d'Italia, che soppressero le corporazioni religiose: nessuno però di essi ruppe il vincolo che conseguiva il voto solenne di povertà, della incapacità, cioè, di acquistare beni o di succedere a qualsivoglia eredità.

Quando fu pubblicato il nuovo Codice civile, nel Decreto dei 30 ottobre 1865, contenente le disposizioni transitorie sul detto Codice, all'art. 22, si dichiararono prive di effetto le rinunzie dei monaci, al pari che quelle delle donne già dotate o maritate, non ostante che queste rinunzie si fossero fatte legalmente a tenore delle leggi anteriori.

La legge poi 7 luglio 1866 nell'art. 2, disconobbe formalmente nei regolari ogni incapacità di possedere, e li agguagliò a tutti gli altri cittadini. Ecco l' articolo:

« Art. 2. I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici. »

Da ciò consegue che « le leggi anteriori, le quali dichiaravano la incapacità civile dei religiosi professi a succedere, sia per testamento, sia *ab intestato*, sono rimaste abolite colla pubblicazione del Codice civile del Regno, e più specialmente coll' articolo 2 della legge 6 luglio 1866.—Possono pertanto i religiosi professi succedere in tutte le eredità che siansi aperte sotto l'impero del Codice civile » (Corte di Cassaz. di Torino, 12 genn. 1876. Annali di Giurispr. ital. Vol. X, part. I, p. 156).

Vuolsi nondimeno avvertire che siffatte leggi non hanno affetto retroattivo, e però non contemplano le successioni aperte prima della loro pubblicazione. È questa la ge-

---

vi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siesi assunto il titolo o la qualità di erede.

« Art. 943. La facoltà di accettare una eredità non si prescrive che col decorso di trent'anni.

nerale e costante interpretazione della giurisprudenza. Si ascolti la cit. Corte di Cassazione di Torino: « La capacità civile di un monaco professo riacquistata in virtù della soppressione degli enti morali ecclesiastici, avendo causa *de futuro*, non *de praeterito*, il monaco non concorre alle successioni aperte avanti che avesse acquistata la capacità civile » (9 luglio 1875. Annal. di Giurispr. ital. Vol. XXII, part. I, pag. 616).

Venendo ora al nostro caso, ci riesce facile rispondere al quesito, se Gertrude può civilmente rivendicare l'eredità dell' avola, della zia e della madre, di cui già fece legale rinunzia. Se queste successioni furono aperte prima della promulgazione del codice civile (30 ottobre 1865), e prima della legge 7 luglio 1866, ella non vi ha più diritto: se poi furono aperte dopo le dette leggi, può ben rivendicarle civilmente.

Al secondo—Può pure, canonicamente? È chiaro che no. La Chiesa non ha mai riconosciuto, nè punto riconosce gli arbitrii della potestà civile contro i sacri canoni, i quali perciò non ismettono per nulla il lor valore. E però i canoni della Chiesa obbligheranno sempre in coscienza, benchè l'autorità civile non voglia riconoscerli.—Finchè dunque Gertrude non ottenga dispensa dalla legittima autorità della Chiesa, non potrà mai ricevere qualsivoglia eredità.

Al terzo — Ma tal dispensa può darla il Vescovo? Sul principio della rivoluzione, la S.Penitenzieria,d'ordine del Sommo Pontefice, concesse ai Vescovi la facoltà per le monache, ed ai superiori monastici pei loro sudditi, di permettere ai professi di ricevere beni e adire eredità, come pure di far contratti fra vivi e per testamento. (V. *Mon. Eccl.* Vol. I. p. 303). Queste facoltà nondimeno erano *ad annum*, e sono parecchi anni passati, da che la S. Penitenzieria non le ha più prorogate. Di qui viene che i ritornati al diritto comune, i Vescovi oggidì non possono più dispensare sul voto di povertà, nè permettere alla religiose professe di ricevere o di donare somme o valori ch'eccedano L. 50. Per somme maggiori, e molto più per eredità, fa d'uopo ricorrere alla S. C. de'Vescovi e Regolari. E ciò non solo per l'accettazione, ma sì ancora per la rinunzia; giacchè, stante il principio che *quidquid monachus acquirit, pro communitate acquirit*, se la comunità può possedere, a questa dovrebbe devolversi qualsivoglia cosa venga ad acquistare un religioso. E però s'egli vuol rinunziarvi, o la vuole per sè, ha bisogno in ogni caso della dispensa Pontificia.

Inutilmente adunque Gertrude si rivolge al Vescovo, perchè le dia la necessaria facoltà. Questa facoltà può concederla solo il Romano Pontefice.

III.

In quali giorni siano proibiti i funerali solenni, quando il cadavere, per qualche ragione, fu sepolto senza i medesimi; e se vi sieno inclusi tutt'i giorni della Settimana Maggiore.

4. Caso Liturgico.

Muore Gabelo nelle ore vespertine della Domenica delle Palme; e poichè si temono infezioni, d'ordine dell'autorità civile, il cadavero si manda a seppellire.Il dì seguente chiedonsi i funerali solenni. Acremente disputano Erasmo e Marcellino, se questi funerali possano celebrarsi il Lunedì Santo. Il primo opina che ciò non si possa, perchè nella Settimana maggiore sono esclusi i funerali *absente cadavere*. Il secondo sostiene che si può, per la ragione che non si tratta di festa di 1ª o 2ª classe, in cui, solo siffatti funerali sono vietati.

Si chiede:

1° In quali giorni sono proibiti i funerali solenni, quando il cadavero, per qualche ragione, fu sepolto senza i medesimi?

2° Che è da dire di Erasmo e di Marcellino?

Al primo—La S. C. dei Riti, trattandosi di un cadavero già tumulato, per giusta ragione, il giorno innanzi, *in una Ordinis Minoris S. Franc. de Observ.* il dì 18 dicembre 1779, definì che se ne possa far l'officio e la messa quand' anco sia giorno di rito doppio, « exceptis tamen diebus, in quibus missae cantatae de requie prohibentur absente cadavere ». Questo decreto ven-

ne confermato coll' altro *in Taurinen.* del dì 11 aprile 1840, n. 4888.

Con altro decreto del dì 7 settembre 1816 *in Tuden. ad 43,* n. 4526, la stessa S. C., interrogata sul medesimo dubbio, rispose: « Si cadaver sit terrae traditum, celebrari poterit una missa cantata, ut in die obitus, dummodo non sit dup. 1. aut 2. class. aut festivum de praecepto ».

In quanto al giorno di lunedì santo, fu esposto alla S. C. che in un luogo della Diocesi di Sutri, in detto giorno fu cantata una messa solenne di requie per un defunto morto e seppellito nel sabato precedente, non essendosi potuto compiere il funerale nella Domenica delle palme, a cagione delle funzioni di quel giorno. Si domandò: « An (Sacerdos) in facto bene se gesserit? » E la S. C. il dì 23 settembre 1037 *in Sutrina*, n. 4822, rispose: « Affirmative ».

Finalmente la medesima S. C. *in Viglevanen. ad 10*, n. 5809 fu interrogata: « An pro defuncto pridie vespere sepulto (1) ob aliquam rationabilem causam, cantari possit mane subsequentis diei missa de requie, ut in die obitus in omnibus duplicibus sive minoribus, sive maioribus, in vigiliis Epiphaniae, Pentecostes, et Nativitatis Domini, in feria IV Cinerum, in primo triduo maioris Hebdomadae, ac infra octavas privilegiatas, exceptis propterea tantummodo omnibus diebus dominicis ac festivis de praecepto, duplicibus 1.ae et 2.ae classis, secundo triduo Maioris Hebdomadae, die octavae Epiphaniae ac SS. Corporis Christi, ac diebus, in quibus expositum est pro oratione quadraginta horarum? » E rispose: *Affirmative.*

Donde si può raccogliere che, quando il cadavero sia stato, per qualche ragione, tumulato, senza i funerali consentiti dalla Chiesa, questi potranno farsi in tutt'i giorni, tranne solo: 1.° le domeniche—2.° le feste di doppio precetto—3.° i doppii di 1.ª e 2.ª classe—4.° il secondo triduo della Settimana Santa (dal Giovedì al Sabato Santo)—5.° l'ottava della Epifania—6.° l'ottava della festa del *Corpus*—6.° quando sia esposto il Santissimo per le quarantore (1).

---

(1) Nella V Appendice autentica del Gardellini, a pag. 33, dove si riporta questo decreto, invece di *pridie vespere sepulto*, sta scritto *pridie vespere defuncto.* Ma è un manifesto errore di stampa, che noi credemmo di correggere nel riferir questo medesimo decreto a pag. 34 di q. P.—Ognuno può convincersene, solo che consideri: 1.° che altrimenti andrebbe distrutta la dottrina costantemente insegnata dalla S. C. dei Riti—2.° che precedono i due quesiti di questo decreto le citazioni degli altri decreti, da noi riferiti più sopra, i quali parlano di cadavere *sepulto*—3.° Che il detto decreto *in Viglevanen.* comincia con dire: « Saepe saepius accidit..ut occasione funerum cadaver horis vespertinis *sepulturae tradatur* ». —4.° che altrimenti non avrebbe senso il principio del quesito medesimo: « An pro DEFUNCTO pridie vespere DEFUNCTO » — 5.° e finalmente che la Curia di Vigevano, avendoci usata la cortesia di mandarci copia dell'originale di questo decreto, fin dal 1880, in detta copia sta scritto *pridie vespere sepulto*, non *pridie vespere defuncto*, siccome può vedersi a pag. 148 Vol. II del nostro *Monitore*, dov'è per intero riportato.

(1) Vuolsi avvertire che la messa *pro defuncto* già sepolto, affinchè possa godere di questo privilegio, dovrà celebrarsi il dì seguente dopo la sepoltura, che non sia impedito dai prefati giorni. Altrimenti il privilegio non avrà luogo. Così la S. C. de' Riti 22 mai. 1603 *in Egitanien ad 5;* 18 dec. 1779 *in Ord. Min. S. Francisci ad 9.*

Quando il cadavero non sia stato tumulato, ma non è presente in Chiesa, per qualche disposizione civile, il funerale potrà farsi nei giorni consentiti quando il cadavero senza messa fu sepolto, ed oltre a questi, in tutti gli altri che non sieno doppii di 1.ª classe, e nelle ferie 2.ª e 3.ª di Pasqua e di Pentecoste. Così la S. C. de' Riti 2 sept. 1741 *in Aquen. ad 4.;* 3 aug. 1839 *in Piscien. ad 7.*

Quando poi sia presente il cadavero, la Messa può cantarsi, oltre che nei prefati giorni, anche nei doppi di 1.ª classe, purchè non sieno giorni festivi di precetto e di grande pompa esteriore, e purchè non sieno di qualche principale solennità dell'anno, come del Natale e dell'Epifania di N. S., delle Domeniche di Pasqua e di Pentecoste, dell'Ascensione, del *Corpus Domini*, dell'Assunzione e dell'Immacolata Concezione di Maria, di S. Giuseppe, della Natività di S. Gio. Battista, dei Ss. Apost. Pietro e Paolo, di Tutt'i Santi, dell'Anniv. della De-

Al secondo—Dal fin qui detto risulta che nel caso, la ragione sta non per Erasmo, ma per Marcellino, il quale giudica lecito il funerale nel primo giorno della Settimana Santa, tutto che il cadavero sia stato già sepolto il dì precedente.

PROPOSTA DI CASI

6. Caso Morale.

Ippolito, patrono di una cappellania laicale, ne ha svincolati i beni dal Demanio senza venia della S. Sede, pagando la tassa stabilita. Se ne confessa a Cassiano sacerdote, il quale, credendolo irretito di censure e decaduto dal diritto di patronato, lo rimanda senz' assoluzione.

Si chiede:

1.° Chi svincola, senza la debita venia, una cappellania dal Demanio, cade sempre in censura, e nella privazione del diritto patronato?

2.° Nel caso affermativo, che cosa deve, o può fare?

3.° Che cosa deve, o può fare, nel caso negativo?

4.° Che deve dirsi d' Ippolito e di Cassiano?

6. Caso Canonico.

Nel Capitolo di R. i Canonici, stremati di numero, hanno introdotto l'uso di non recitare in Coro l' officio divino, quando vi si trovino presenti meno di quattro capitolari.

Si chiede:

1.° Qual è il numero dei capitolari, necessario per compiere la officiatura del Coro?

2.° A che sono tenuti i Canonici, quando non si compie per nulla in Coro la salmodia?

3.° Che deve dirsi, nel caso, del Capitolo di R.?

6. Caso Liturgico.

Silvestro sacerdote, prima di celebrare, ha in uso di esaminare la pietra sacra, perchè, osservatene le dimensioni, possa collocare su di essa l'ostia ed il calice. Quando poi ne trova vacillante la lapide del sepolcro, con un po' di cemento, la consolida.

Si chiede:

1.° Ha dovere ogni sacerdote di osservar le dimensioni della pietra sacra, perchè l' ostia ed il calice posino interamente sulla medesima?

2.° Può ciascun sacerdote consolidare con cemento la lapida del sepolcro nella pietra sacra, quando vacilla?

3.° Che dovrà dirsi di Silvestro?

---

dicaz. della Chiesa, del Titolare della Chiesa, del Patrono del luogo, dell'ultimo triduo della Settimana Santa.—Così il Rit. Rom. e la S. C. de' Riti in molti decreti, sopratutto 27 febr. 1882 *decr. gen.*; 19 iun. 1875 *in Florentin.*; 7 febr. 1874 *in Veronen.*; 23 mai. 1835 *in Ord. Capucc.*

SANTA LEGA SACERDOTALE

sotto il Patronato di S. Giuseppe.

Un periodico ecclesiastico, diretto unicamente a vantaggio del Clero, non deve omettere l'annunzio di quelle sante e salutari istituzioni che offrono al Sacerdozio cattolico i mezzi più validi come combattere valorosamente per la S.ª Chiesa, e procurare la propria santificazione.

Una di siffatte istituzioni che fioriscono oggidì e che recano frutti consolantissimi, è appunto la Santa Lega sacerdotale sotto il Patronato di S. Giuseppe.

Un pio e zelante sacerdote di Castellammare di Stabia, di nome Catello Gambardella, la ideò pel primo. Consigliatosene col valoroso Mons. Lodovico Raffaelli che dirige in Modena l'antico e diffusissimo periodico *Il Divoto di S. Giuseppe*, n'ebbe approvazione e incoraggiamento, e premurose istanze che, senza indugio, ponesse mano all' opera. Il Gambardella si rivolse al dotto e piissimo Vescovo di sua diocesi Mons. Vincenzo Sarnelli, il quale non solo plaudì a quel progetto, ma con suo decreto del dì 25 marzo 1886 eresse l'opera canonicamente, approvandone le regole. Il glorioso S. Giuseppe, cui l'opera è dedicata, la benedisse. Moltissimi ecclesiastici, non pure di quella diocesi, ma può dirsi della intera Italia, e anche di fuori, fecero a gara di sottoscriversi alla *Santa Lega*. Non pochi Vescovi la commendarono altamente e la proposero ai loro diocesani. Il S. Padre, non contento di averla benedetta

più volte, l'arricchì di privilegii e d'indulgenze, (1) ricolmandola di alte lodi.

Lo scopo adunque di questa *Santa Lega* è il trionfo della Chiesa, la santificazione dei sacerdoti, la conversione dei peccatori pei meriti e per la intercessione di S. Giuseppe: scopo santo e nobile quant'altro mai, ed il più interessante pei tempi nostri.

Questo scopo si procura di raggiungere con mezzi facili e semplici, ma, per chi ha fede, di grandissima efficacia. Ecco infatti le pratiche che si propongono agli associati:

1.° Celebrare ogni anno una Messa, per la santificazione de' Sacerdoti aggregati, per la conversione dei peccatori, e recitare ogni giorno a tal fine un'apposita orazione.

2.° Ogni giorno, dopo la recitazione dell'Officio divino, aggiungere l'antifona, i versicoli e l'orazione del Santo Patriarca, che si dicono nei suffragii dei Santi.

3.° Recitare prima della Messa una preghiera a S. Giuseppe, approvata da Pio VII ed arricchita d'indulgenze, che trovasi pure inserita nelle tabelle e nei libretti di preparamento al S. Sacrifizio.

4° In tutte le prediche, dopo l' *Ave Maria* che si recita comunemente alla SS. Vergine, prima di cominciare, aggiungere un *Gloria Patri* a S. Giuseppe.

5° In occasione di prediche, di conferenze, di lezioni ecc., procurare d'inculcare ai fedeli la devozione verso S. Giuseppe.

6° Promuovere nel popolo le ascrizioni al sacro Cingolo Giuseppino, al culto perpetuo, al transito ed alle Confraternite e Congregazioni che militano sotto l'egida di S. Giuseppe.

7° Zelare quanto più si può la celebrazione solenne delle feste ad onore del S. Patriarca.

8° Pregare ogni giorno nella S. Messa per gli altri sacerdoti aggregati, e suffragarne l'anima dei defunti.

(1) Altre indulgenze ed altri privilegii provengono alla Sacra Lega dall'essere ascritta all'Arciconfraternita di S. Giuseppe in Roma, ed altri moltissimi, dalla concessione fattale dal Generale degli Agostiniani, di considerare i suoi membri come ascritti al Terz'Ordine dei Romitani.

Organo poi e centro efficacissimo di unione della *Pia Lega* si è un caro periodico, col titolo Bullettino della Sacra Lega Sacerdotale sotto il Patrocinio di S. Giuseppe, che si pubblica a Castellammare di Stabia. Esso non solo tratta dello sviluppo e del progresso di quest' associazione, ma procura di fomentare fra i socii lo spirito ecclesiastico, ch'è spirito di pietà, di sacrifizio, di zelo, e di propagare la devozione ed il culto al gran Patrono della Chiesa. La versione di un celebre scritto in lode di S. Giuseppe, di S. Isidoro degl'Isolani; acconce conferenze di rinomati oratori; articoli istruttivi assai bene redatti; e cronache e varietà e ancora belle poesie: tutto è disposto in modo che si fa leggere con piacere, e la lettura riesce soprammodo edificante. Il periodico è di 16 pagine in 8°, con copertina colorata e stampata, pel prezzo tenuissimo di annue L. 2 per l'Italia, L. 3 per l'estero.

Facciamo caldo appello a tutt' i nostri soscrittori perchè accorrano a ingrossare le file di questa gloriosa falange, la quale, sotto l'ombra di un tanto Patrono, può compiere grandi cose a gloria della Religione ed a bene delle anime.

Le domande, sia per la *Pia Lega*, come pel Periodico annunziato, si rivolgano al Rev.Sac. Catello Gambardella, nella Chiesa dell'Oratorio, in Castellammare di Stabia.

INDULGENZA PLENARIA

Toties Quoties

NELLA FESTA DELLA BB. VERGINE DEL ROSARIO.

Lo zelantissimo Mons. Vincenzo Leone Sallua, Arcivescovo di Calcedonia e Commissario generale del S. Officio, ha diretta una calorosa circolare all'Episcopato, proponendo che si ricordino ai fedeli le innumerevoli concessioni dei Romani Pontefici fatte alla Confraternita del Rosario, dovunque trovasi eretta, e delle quali noi demmo il Sommario (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 198 e 199). Propone sopra-

tutto di far conoscere la preziosa indulgenza plenaria comune a tutt' i fedeli, che si può guadagnare *toties quoties* si visita la immagine della B. V. del Rosario nella prima Domenica di Ottobre.

Facendo eco ancor noi alle pie premure dell'insigne Prelato Romano, pubblichiamo varii documenti ch'Egli stesso fa seguire alla prefata Circolare.

I.

Dal Sommario delle Indulgenze del SS. Rosario, confermato da Pio IX 18 Settembre 1862 :

I Confratelli se pentiti, confessati e comunicati in memoria della gran vittoria ottenuta sopra i Turchi dalle armi cristiane per intercessio e di Maria SS. visiteranno devotamente la Cappella del Rosario (od anche la statua esposta fuori di essa, S. C. Indulg. 25 jun. 1866), dai primi vespri della vigilia, fino al tramonto del sole della festa, ed ivi pregheranno ecc., *tutte le volte che ciò faranno, altrettante volte acquisteranno l'indulgenza Plenaria ;* la quale è comune a tutt' i fedeli. *S. Pius V Const.* Salvatoris, *3 mar. 1572.* Som. § IV.

Qualunque fedele confessato e comunicato in un giorno fra l' ottava o giorno ottavo del Rosario visiterà la cappella o la statua come sopra, Plenaria. Som. § IV.

II.

Ecco i punti principali della citata costituzione di S. Pio V.

« Desiderando noi ardentemente la salute delle anime col mezzo di quelle cose « per le quali si conseguisce questa tanto « desiderata salvezza ; e precipuamente con « quelle che sono dalla Chiesa dedicate in « onore della gloriosissima genitrice di Dio « Maria sempre Vergine, la quale concepì « di Spirito Santo nel suo castissimo seno « il Salvatore del Mondo ; e come Madre « di misericordia, amica della pietà e consolatrice del genere umano, non cessa d'intercedere appresso Lui per la salute di « quei fedeli che sono oppressi dal peso « dei peccati ; e per i meriti e le pie intercessioni della quale *fu a noi divinamente* « *concessa nel giorno 7 Ottobre 1571, quella* « *Vittoria , da non dimenticarsi giammai ,* « *contro i Turchi nemici della fede cattolica.* Ora affinchè una Vittoria cotanto strepitosa sia sempre dai fedeli di Cristo con « imperitura ricordanza onorata..... per la « misericordia di Dio onnipotente e con l'autorità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo , « a tutti e singoli i confratelli ora e per « l'avvenire ascritti alla Compagnia del Rosario, ed agli altri fedeli di ambo i sessi veramente pentiti, confessati e comunicati, i quali nel giorno della festa della « stessa B. Vergine del Rosario , da celebrarsi perpetuamente per l'avvenire il 7 « Ottobre in memoria della detta Vittoria « e ad onore della B. Vergine , visiteranno devotamente la Cappella della Confraternita dai primi Vespri della vigilia « fino al tramonto del sole del giorno della festa *inclusive*, ed ivi *in memoria dell' anzidetta Vittoria* offriranno a Dio pie « preghiere per l'esaltazione della fede cattolica e l' estirpazione dell'eresie, *quante* « *volte lo faranno, altrettante volte loro misericordiosamente nel Signore concediamo* « *ed in perpetuo largiamo la plenaria Indulgenza e remissione di tutt' i peccati...* »

Da alcuni fu mosso il dubbio se al presente i fedeli non ascritti al Rosario possano lucrare la suddetta Indulgenza, nonchè l'altra Plenaria nel decorso dell'ottava. La ragione di così dubitare fu ciò che leggesi nel libro intitolato : *Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le S. Indulgenze, pubblicata per ordine di Pio IX f. r. 1877.* Nel decreto infatti di approvazione del suddetto libro si legge infra le altre cose : « La me- « desima Santità sua volle ancora che si « dichiarasse, che ove nascesse qualche dubbio o controversia sopra la concessione « di qualsiasi Indulgenza o sopra il modo « di lucrarla, si consulti *unicamente* la pre- « sente raccolta. » Ora siccome a pag. 151 della raccolta anzidetta, sotto il titolo *Rosario,* si riferiscono bensì le Indulgenze che possono lucrare i fedeli non ascritti, ma si omettono quelle del *Perdono,* nonchè l'altra Plenaria che può lucrarsi fra l' ottava del

Rosario; *dunque,* concludevano, sono state annullate.

Ed è perciò che Mons. Vescovo di Acqui propose alla S. C. I. i seguenti dubbi: « Nel « Sommario delle Indulgenze del Rosario, « approvato dalla S. C. I. e confermato « dalla s. m. di Pio IX il 18 sett. 1862, « al Cap. IV, n. 2 e 3, si riportano alcune « Indulgenze che possono lucrarsi tanto da- « gli ascritti al Rosario, quanto da tutti i « fedeli. Però nella *Collezione autentica* pub- « blicata per ordine di Pio IX dalla Tipo- « grafia di *Propaganda fide* l'anno 1877, la « quale *deve ritenersi come la sola autenti-* « *ca raccolta delle Indulgenze finora conces-* « *se*, non vi si fa menzione alcuna delle « suddette Indulgenze. Perciò il Vescovo « della Diocesi di Acqui umilmente doman- « da: 1.° *Se siano autentiche le Indulgenze* « *riportate nel Sommario pubblicato il 18* « *sett. 1862?* 2° *Se al presente siano vali-* « *de ancora?* La S. C. I. a dì 7 luglio 1885 « rispose: *Affirmative in omnibus.* »

III.

Norme per l'acquisto dell' indulgenza Plenaria toties quoties concessa dai Sommi Pontefici a tutti i fedeli la prima Domenica di ottobre Festa del Ss. Rosario.

Ogni fedele, *anche non ascritto alla Confraternita del Rosario,* deve: 1° Fare la confessione sacramentale, ancorchè sapesse di non aver commesso colpa mortale: non vi è però necessità di ricevere l' assoluzione. La confessione può farsi anche la vigilia della festa. Possono tralasciare la confessione tutti coloro che hanno il costume di confessarsi ogni settimana. 2° La s. comunione, che può farsi anche la vigilia ed in qualunque chiesa. 3° Per ogni Indulgenza Plenaria che si vuol lucrare, devesi fare una visita alla Cappella o Statua del Rosario (che comunemente si suole esporre fuori di detta Carpella); ma solo in quelle chiese ov'è canonicamente eretta la Confraternita. Si fa eccezione per le religiose di clausura *ascritte al Rosario*, che possono visitare la loro Chiesa o Cappella: e per i fedeli di ambo i sessi (*purchè* parimenti *ascritti al Rosario*) che convivono nei Collegi, Seminarii e Conservatorii od appartengono a qualche Società Cattolica; i quali possono lucrare le Indulgenze visitando la loro propria Cappella od Oratorio. 4° Queste visite possono incominciarsi dai primi vespri, sino al crepuscolo vespertino del giorno della festa. Si deve pregare vocalmente secondo l'intenzione del Papa che ha concesso l'Indulgenza. Sei o sette *Pater*, *Ave e Gloria* soño sufficienti; ovvero altre orazioni equivalenti, ma che non siano obbligatorie. 5. Chi terminata una visita volesse subito incominciarne un'altra, esca di Chiesa e rientri. 6° Le indulgenze possono applicarsi per modo di suffragio alle anime del Purgatorio, e l'applicazione può farsi ad una o più anime determinate; ovvero in genere a favore di tutte. 7° In quella Chiesa, ove per giusti motivi *la solennità e festa esterna* del Rosario è trasferita ad altro giorno, anche le Indulgenze sono trasferite (S. C. Ind. 9 aug. 1852 conf. a Pio IX). 8° Finalmente chiunque avesse di già lucrato le Indulgenze nel giorno del Rosario, non potrebbe lucrarle altrove a cagione della festa del Rosario traslata. (S. C. I. 14 dec. 1877).

CRONACA GOVERNATIVA

NUOVA LEGGE CONTRO LE OPERE PIE
firmata da re Umberto il 17 luglio 1890.

TITOLO I.

Delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 1. Sono Istituzioni di beneficenza, soggette alla presente legge, le Opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, ed in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli Istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Art. 2. Non sono compresi nelle Istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i Comitati di soccorso ed altre Istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le Società ed Associazioni regolate dal Codice civile e dal Codice di commercio.

I Comitati e le Istituzioni, di cui alla lettera *a*, sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità politica, a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.

Art. 3. In ogni Comune è instituita una Congregazione di carità, con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge. Alla Congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'articolo 832 del Codice civile.

Titolo II.

Degli amministratori delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4.—Le Istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai Corpi morali, Consigli, Direzioni od altre Amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 5. La Congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei Comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei Comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della Congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità, e, per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell' Istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un' Opera pia, amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

Art. 6. Il presidente ed i membri della Congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale. Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art.7. Spetta alla Congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'Autorità amministrativa, come dinanzi alla Autorità giudiziaria.

Art. 8. La Congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumen done provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art. 9. La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una Istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l' amministrazione della Congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Art. 10. I membri della Congregazione di carità o gli amministratori di ogni altra Istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità o dell' Amministrazione di ogni altra Istituzione pubblica di beneficenza:

a) Coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere *a, c, d, f, g, h*, della legge stessa;

b) Coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sotto-prefettura od altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del Comune e gli impiegati addetti all' amministrazione comunale;

c) Coloro che siano stati dalla Giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità o di altra Istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quitanza finale del risultato della loro gestione;

d) Chi abbia lite vertente con l' Istituzione o Congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento. Nei casi di esercizio di azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'Ente abbia spiegato domande o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto od in parte contrarie all' amministratore;

e) I parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'Istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e co-

munale, possono far parte di ogni Istituzione di beneficenza diversa dalla Congregazione di carità. Essi possono inoltre far parte dei Comitati di erogazione e di assistenza, che le Congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della Congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell' art. 5.

Art. 12. La nomina d' una donna maritata a far parte della Congregazione di carità o d'ogni altra Istituzione di beneficenza non ha effetto se non entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall' art. 33, non viene prodotto all'Autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del Codice civile.

Art. 13. Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salva l'applicazione del Codice penale, quando siavi reato:

1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'art. 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;

2° colui che continui ad esercitare l'ufficio quando il motivo d' incompatibilità sia soppraggiunto e gli sia noto; compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità; ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò e ne propose il dubbio; ovvero se l'esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della Congregazione, del Collegio o Consiglio d'amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito di ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompabilità sia stata dalle Autorità superiori dichiarata esistente.

Art. 14. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, e i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora. Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni di carità sono mantenuti i particolari Statuti che dispongano diversamente.

Art. 15. Chi fa parte della Congregazione di carità o dell'Amministrazione di ogni altra Istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di Corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di Società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra o vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la Congregazione o con l'Istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazione ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

Art. 16. La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sotto-prefettura o di altra Autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del Comune.

Art. 17. I contravventori agli articoli 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la Congregazione di carità o di amministratore di altra Istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni, salve le maggiori pene quando siavi reato. L' amministrazione ha diritto alla risoluzione dal contratto. Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere e dedurla l' Autorità politica.

Titolo III.

Dell' Amministrazione e contabilità.

Art. 18. Le amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

Art. 19. Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20. Le amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Art. 21. Qualora i tesorieri non presentino il conto nel termine di un mese, la Giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro.

Le Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non ha luogo entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla Giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

Art. 22. Le Congregazioni di carità e le altre Istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della Giunta

amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all'esattore comunale a questi di regola funge anche da tesoriere. I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 23. Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero presso altro Istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza del l'Istituto di beneficenza coll'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle Casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli articoli 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n° 2779 (serie 3ª).

Art. 24. Le entrate degli Istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

Art. 25. Le Istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n° 2 dell'art. 3 del regio decreto 6 dicembre 1866, n° 2627. È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n° 5536.

Con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

Art. 26. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire, si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La Giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione a trattativa privata.

Art. 27. I beni immobili delle Istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Art. 28. Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi, debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi, nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 29. Quando, per inosservanze delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di un'Istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'Istituzione, la Giunta provinciale d'ufficio, o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'Istituto o degli amministratori di esso; ma servono di titolo per domandare all'Autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii.

Art. 30 Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa deile Istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in primo grado e della Corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;

b) quando, senza legale autorizzazione, si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'Istituzione.

Art. 31. Le Congregazioni di carità e le Istituzioni pubbliche di beneficenza, che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza, nella quale vengono erogate, richiedano l'opera d'un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con ispeciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le Congregazioni di carità e le Istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali, e valersi dell'opera degl'impiegati dipendenti da altre Istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la Giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

Art. 32. Il Governo del Re curerà che alle Istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro Consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1° le deliberazioni delle Congregazioni di

carità e delle rappresentanze delle Istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà, più uno di coloro che lo compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2° i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario, e, per le Istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3° gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consigli, ed il prefetto la può promuovere;

4° i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;

5° quando a capo delle Istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse Istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla Istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'Ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori nella responsabilità degli atti medesimi, nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

Art. 33. All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le Istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le Istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

c) per tutte le altre Istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34. Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei Consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di questo articolo.

Titolo IV.

Della tutela.

Art. 35. Le Istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 36. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;

e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni che stabiliscono o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione, e le liquidazioni delle pensioni;

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatorii in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a lire 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

Art. 37. Qualora la Giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 38. Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo, potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 39. La Giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le Istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale. Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

Art. 40. La Giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della Istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

Art. 41. Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela dev'essere pubblicato nel bollettino della Prefettura.

Art. 42. Salva la competenza giudiziaria, ove siavi luogo, contro le deliberazioni della Giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 36, lett. *b*, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti. Contro ogni altra deliberazione della Giunta amministrativa è ammesso ricorso al Re, salvo sempre, ove non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, il ricorso in via contenziosa al Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889; ed ove si tratti di deliberazioni per istare in giudizio, salva pure l'estensione del ricorso al merito, ai termini dell'articolo 25 della stessa legge. Ove il ricorso si riferisca a domanda di autorizzazione per istare in giudizio, si estende al merito ai termini dell'art. 25 della legge medesima.

Art. 43. Quando una Istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della Giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente. Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti.

Titolo V.

Della vigilanza e ingerenza governativa.

Art. 44. Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle Istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi, come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti. Per ogni provincia un consigliere di Prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Art. 45. Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le Amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al Ministro dell'interno le proposte che crederà necessarie.

Art. 46. Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli Istituti di beneficenza, quando un'Amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della Istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Art. 47. Se l'Amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più de' suoi membri. Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento il Consiglio comunale deve nominare la nuova Congregazione. Ove si venga allo scioglimento della nuova Congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina d'un commissario coll'incarico della gestione per non più di tre mesi. L'indennità del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 48. Quando un'Istituzione di beneficenza interessi più Provincie o più Comuni, può, nei casi contemplati dell'art. 45, udite le Giunte provinciali amministrative ed il Consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea: per non più di sei mesi, se l'Istituzione interessi una sola Provincia o i Comuni d'una sola Provincia; per non più di un anno, se interessi più Provincie o i Comuni di diverse Provincie. L'indennità per il commissario è a carico dell'Istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 49. Trattandosi dello scioglimento di altra Istituzione pubblica di beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla Congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

Art. 50. Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'Autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'Autorità politica può ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e d'ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli articoli 29 e 30.

Art. 51. La fondazione di nuove Istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio comunale, e del Consiglio provinciale se concernano più Comuni o l'intera Provincia, e del Consiglio di Stato.—Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'Istituzione possa ricevere in avvenire.—Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di Istituzioni pubbliche di bene-

ficenza, o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito, a norma dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n° 6166 (serie 3ª).

Art. 52. L'Autorità politica annullerà le deliberazioni ed i provvedimenti delle Congregazioni di carità ed altre Istituzioni di beneficenza quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge.

E dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) oltre le copie, di cui all'art. 34, dovrà, a spese e cura dell'Istituzione, essere comunicata all'Autorità politica del circondario copia d'ogni altra deliberazione e di ogni atto di cui essa abbia fatto richiesta;

b) se l'Autorità politica del circondario ravviserà che la deliberazione o il provvedimento contengano alcuni dei vizi indicati nella prima parte di questo articolo, ne darà, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, avviso all'Amministrazione interessata, la quale potrà, se creda, presentare le sue osservazioni in risposta. Frattanto, se la deliberazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti, l'Autorità politica del circondario ordinerà che l'esecuzione sia sospesa;

c) l'annullamento della deliberazione o del provvedimento sarà pronunciato dal prefetto, udito il Consiglio di prefettura, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie di cui alla lettera *a;*

d) trascorso il termine di cui al comma *c,* senza che sia stato pronunziato l'annullamento, cadrà anche il decreto di sospensione che fosse emanato e l'annullamento non potrà esser pronunziato dal prefetto.

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli articoli 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli e rappresentanze delle Istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 53. I Prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda dell'Autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della Congregazione di carità e delle altre Istituzioni pubbliche di beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

L'Autorità politica del Circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri. *(Contin.)*

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1890)

Concistoro publico e secreto—La mattina del dì 26 giugno 1890, la Santità di N. S. Papa Leone XIII tenne pubblico Concistoro nel Palazzo Apost. Vaticano, nel quale, colle consuete formalità, diede il Cappello Cardinalizio agli E.mi Signori Cardinali Sebastiano Galeati, Arcivescovo di Ravenna, e Gaspare Mermillod, Vescovo di Losanna e Ginevra, creati e pubblicati nel Concistoro secreto del 23 giugno.

Durante questa cerimonia il sig. Avvocato Concistoriale comm. Guido Marucchi perorò per la terza ed ultima volta la causa di Beatificazione e Canonizzazione del ven. servo di Dio Vincenzo Pallotti, sacerdote romano. Quindi Mons. Agostino Caprara, Promotore della fede, emise la consueta protesta, alla quale Sua Santità rispose: *Ad nostram Sacram Rituum Congregationem, ut videat et referat.*

Terminato il Concistoro pubblico, ebbe luogo nell'Aula solita il Concistoro segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli Emi e Rmi signori Cardinali Galeati e Mermillod, propose le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Calcide, per Mons. Luigi Antonio dos Santos, traslato dalla Sede Metropolitana di S. Salvatore della Bahia.

Chiesa Metropolitana di S. Salvatore della Bahia, nel Brasile, per Mons. Antonio de Macedo Costa, promosso dalla Sede Cattedrale di Belem de Parà.

Chiesa Metropolitana di Salisburgo, per Mons. Giovanni Haller, già Ausiliare del defunto Arcivescovo, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Adraa.

Chiesa titolare Arcivescovile di Selimbria, per Mons. Edoardo Angever, Ausiliare di Vienna, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Alali.

Chiesa Metropolitana di Bordeaux, per Mons. Vittore Luciano Sulpizio Lécot, promosso dalla Sede Cattedrale di Dijon.

Chiesa Cattedrale di Segovia, per Mons. Giuseppe Pozuelo y Herrero, traslato dalla Sede Cattedrale delle Canarie.

Chiesa Cattedrale di S. Pietro nel Rio grande, nel Brasile, per Mons. Claudio Giuseppe Gonçalves Ponce de Leão, della Congregazione della Missione, traslato dalla Sede Cattedrale di Goyaz.

Chiesa Cattedrale di Dijon, per Mons. Federico Enrico Oury, traslato dalla Sede Cattedrale di Frejus.

Chiesa Cattedrale di Alba Reale, in Ungheria, per Mons. Filippo Steiner, Prelato Domestico di Sua Santità, diocesano di Gia-

varino, dottore in sagra teologia e Canonico Teologo della Cattedrale di Gran-Varadino.

Chiesa Cattedrale di Csanad, in Ungheria, pel R. D Alessandro Dessewffy de Csernek e Tarkeo, arcidiocesano di Strigonia, Canonico Arcidiacono della Cattedrale di Cassovia.

Chiesa Cattedrale di Evreux, pel R. D. Francesco Hautin, di Parigi, licenziato in lettere, Canonico onorario della patria Metropolitana e della Cattedrale di Orléans, ove è Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Frejus, cui è unito il titolo di Tolone, pel R. D. Eudossio Edoardo Ireneo Mignot, diocesano di Soissons e Laon, ivi Canonico onorario e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Avila, per Monsignor Giovanni Munoz y Herrera, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sagra teologia e in dritto canonico, Canonico magistrale della Metropoletana di Granata.

Chiesa Cattedrale di Minorca, pel R. D. Giovanni Comes y Vidal, dottore in ambe le leggi, in Tarragona Esaminatore Prosinodale e canonico Arciprete della Metropolitana.

Chiesa Cattedrale della SS. Concezione, nel Chilì, pel R. D. Placido Labarca, arcidiocesano di Santiago del Chilì, Vicario Apostolico nel territorio chileno di Tarapaca.

Chiesa Cattedrale di La Serena, nel Chilì, per R. D. Fiorenzo Edoardo Fontecilla, arcidiocesano di Santiago del Chilì, ivi Canonico della Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Goyaz, nel Brasile, per Monsignor Gioac hino Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, alunno del Collegio Pio-Latino-Americano, diocesano di Olinda, ivi Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Belem de Parà, nel Brasile, pel R. D. Girolamo Thomè da Silva, alunno del Collegio Pio-Latino-Americano, diocesano di Fortalezza, dottore in filosofia e in sagra teologia, in Olinda Promotore nel foro ecclesiastico, Lettore di filosofia nel seminario e Professore di lingua italiana nel ginnasio.

Chiesa titolare Vescovile di Mirina, pel R. D. Isidoro Barriga, diocesano di Porto Vecchio, dottore in sagra teologia e in dritto canonico, Canonico della Metropolitana di Quito, deputato Amministratore Apostolico della diocesi di Guayaquil nell'Equatore.

Chiesa titolare Vescovile di Dansara, pel R. D. Bellisario Santistevan, di S. Croce di la Sierra, ivi Segretario di camera e di governo del Vescovo, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Giovanni Giuseppe Baldivia, Vescovo di S. Croce della Sierra in Bolivia.

Chiesa titolare Vescovile di Gerra, per Monsignor Giovanni Ferdinando Giacomo Esberard, Prelato Domestico di Sua Santità, diocesano di Rio Janeiro, ivi Parroco della Chiesa di S. Teresa, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Giuseppe Pereira da Silva Barros, Vescovo di Olinda nel Brasile.

Chiesa titolare Vescovile di Efesto, per Monsignor Giuliano Kujlowski, diocesano di Premislia di Rito Greco, Cameriere d'onore di Sua Santità, maestro in sagra teologia, Canonico Prevosto di quel Capitolo, deputato Ausiliare di Monsignor Giovanni Stopnicki, Vescovo di Premislia di Rito Greco.

Chiesa titolare Vescovile di Eucarpia, per Monsignor Emmanuele dos Santos Pereira, Protonotario Apostolico, di S. Salvatore della Bahia nel Brasile, ivi dignità di Cantore nella Metropolitana, deputato Ausiliare di quell'Arcivescovo Monsignor Antonio de Macedo Costa.

Chiesa titolare Vescovile di Camaco, per Monsignor Silverio Gomes Pimenta, Prelato domestico di Sua Santità, e Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, diocesano di Marianna nel Brasile, Vicario generale della stessa diocesi, deputato Ausiliare di quel Vescovo Monsignor Antonio Maria Corrèa de Sà y Benavides.

Ha quindi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Vescovile di Diocleziano poli, per Monsignor Fedele Abati, dei Minori Riformati, Vescovo dimissionario di Scio.

Chiesa Cattedrale di Scio nell' Arcipelago, per Monsignor Dionisio Nicolosi, traslato dalle Sedi Cattedrali unite di Zante e Cefalonia.

Chiesa titolare Vescovile di Azoto, pel R. D. Agostino Gockel, diocesano di Paderbon, ivi Canonico della Cattedrale e Consigliere ecclesiastico, deputato ausiliare di Monsignor Francesco Drobe, Vescovo di Paderbon.

Chiesa titolare Vescovile di Assura, pel R. P Uberto Otto, della Congregazione belgica dell'Immacolato Cuore di Maria, deputato Vicario Apostolico del Kan-Son in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Cibistra, pel R. P. Martino Poell, dei Minori Recolletti di Olanda, deputato Vicario Apostolico del Vicariato di Chen-Si meridionale in Cina, recentemente eretto da Sua Santità.

Chiesa titolare Vescovile di Irina, pel R. D. Carlo Giacomo Mac Donald, diocesano di Charlottetown, nel Canadà, deputato Coadiutore con futura successione di quel Vescovo, Mons. Pietro Mac Intyre.

Chiesa titolare Vescovile di Lirba, pel R. D. Eugenio Kleiner, alunno del Seminario delle Missioni Estere di Parigi, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giuseppe Coadou, Vescovo di Mysore nell'Indostan.

Chiesa titolare Vescovile di Antipatride, pel R. P. Costantino Costa della Congregazione dei Passionisti, deputato Ausiliare di Mons. Paolo Giuseppe Palma, Arciv. di Bukarest.

In seguito Sua Santità aprì, secondo il consueto, la bocca agli Emi e Rmi signori Cardinali Galeati e Mermillod.

Quindi si fece a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Acerenza e Matera, di Otranto, di Vienna, di S. Salvatore della Bahia, di Salisburgo, di Bordeaux e di Kingston.

Finalmente il Santo Padre pose l'anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all'Emo Galeati il titolo Presbiterale di S. Lorenzo *in Panisperna*, e quello dei SS. Nereo ed Achilleo all'Emo Mermillod.

Cause di beatificazioni—La S. C. dei Riti con decreto del 13 Maggio dichiarò costare della validità dei processi Apostolici per la beatificazione del Ven. Curato d'Ars.—Con decreto del 17 Maggio dichiara potersi procedere nella causa di beatificazione della Ven. Maria Lorenza Longo, fondatrice dell'Ospedale degl'Incurabili e delle Cappuccine dette le Trentatrè--E con decreto del 20 detto mese afferma costare l'altro Decreto del 1793 relativo al primo miracolo della Ven. Maria Maddalena Martinengo, Cappuccina, della istantanea e perfetta guarigione d' Isabella Groppelli - Gromo da tisi polmonare e marasmo.

Ai 18 Giugno ebbe luogo in Vaticano, alla presenza di Sua Santità, la Congregazione Generale dei S. Riti per discutere sulle virtù in grado eroico della Ven. Giovanna de Lestonac, fondatrice dell'Ordine delle figlie della B. V. Vi assistevano i Consultori ed il Postulatore Mons. Virili.

Ai 10 u. s. fu poi tenuta presso il Card. Verga la Congregazione Antipreparatoria sulle virtù eroiche della Ven. Giovanna M.ª Battista Solimani, fondatrice delle Romite, dette Battistine, e dei Missionarii di S. Gio. Battista.

Nomine Pontificie—Con decreti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultori della S. C. dell'Indice Mons. Augusto Guidi, già Segretario della S. C. degli Studii. ed il Rmo P. Gioacchino Corrado, Procuratore Generale dei Chierici Regolari della Madre di Dio; Consultore della S. C. della Visita Apostolica P. Adolfo M.ª Corrado, dei Somaschi, Parroco di S.ª Maria in Aquiro.

Cardinale Defunto—Giovedì 3. u. s. dopo lunga agonia morì, confortato dai Sacramenti e dall' Apostolica Benedizione, l'Emo Card. Pallotti. Nato in Albano il 30 Marzo 1829, era stato Uditore della Nunziatura di Madrid, e rappresentò Pio IX come padrino nel battesimo di Alfonso XII. Dopo aver esercitato gli ufficii di Segretario della S. C. degli Studii e Sostituto della Segreteria di Stato, di Uditore della Camera Apostolica, nel Concistoro del 23 Maggio 1887 fu creato Cardinale Diacono di S.ª Maria ad Martyres, e Prefetto della Segnatura Papale di Giustizia. Faceva parte delle S. Congregazioni dei Riti, delle Indulgenze e Reliquie, degli Affari Ecclesiastici Straordinarii, e degli Studii.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha nominato il Consiglio Amministrativo e Direttivo della Specola Vaticana. Mons. Mocenni è Capo dell' Amministrazione; il Card. Rampolla Direttore onorario; il Padre Denza Direttore effettivo: Consiglieri sono il P. Ferrari, gesuita, l'Abate Conte Castracane, il principe Buoncompagni, il Prof. Rossi ed altri scienziati.

— La S. Sede ha concesso l'Ufficio e la messa propria dell'apparizione di M.ª SS.ª a Lourdes per tutte le Diocesi della Provincia Ecclesiastica di Anch in Francia.

— Il S. Padre ha indirizzata una bellissima ed affettuosa lettera al Card. Lavigerie in occasione della partenza di un nuovo drappello di Missionarii di Algeri per l'Africa Equatoriale.

— È morto a Roma, nel Convento di S. Andrea delle Fratte, Mons. Maselli, già Vescovo di Ugento.

—

— Nell'Australia si osserva scrupolosamente il riposo festivo. È interdetta dall'autorità civile qualunque Opera non necessaria nelle feste.

— I Padri Domenicani di Arcueil hanno acquistati ampii fabbricati per una scuola preparatoria agl' insegnamenti governativi politecnici e navali di Saint Cyr.

— Il Comitato centrale della Società cattolica di Colonia ha decretata una somma di Lire 124 mila per la fondazione di uno stabilimento di missionarii tedeschi.

— Il Cardinale Simor assegnò centomila fiorini all'Orfanotrofio di Gran, ed il Card. Haynald altri centomila fiorini per fondazioni a beneficio di scuole e di sacerdoti poveri.

— A Londra dal governo venne stabilito il cerimoniale di precedenza pei Cardinali di S.ª Chiesa, i quali terranno posto immediatamente dopo i principi reali, come facevasi prima della riforma.

— Nella città di Chicago si sta costruendo una nuova e grandiosa Chiesa dai Padri Serviti.

— Nella Diocesi di Metz una intera famiglia, il padre, la madre con cinque figli, abbracciarono il cattolicismo in seguito ad una guarigione di uno dei bambini, ottenuta da Maria SS.ª, la cui immagine si venera nel Santuario di Marienfloss.

— A Londra il Rev. Kennington Park, addetto alla Chiesa di S. Agnese, ed il Rev. Fownes, addetto alla Parrocchia di Saint Mary, hanno abiurato l'anglicanismo.

— È morto Mons. Sinforiano Mouard Vicario Apostolico nelle Isole Seychelles.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Se tutt'i sacerdoti, non esclusi i canonici e le dignità, sieno obbligati d'intervenire alle congregazioni dei casi morali, e di risolvere le questioni, che si propongono.

Fulginaten. Conventus casuum moralium quoad canonicos.—6 Luglio 1886 e 12 Luglio 1890-Nella Diocesi di Foligno è un'antica consuetudine, che i canonici e le dignità sono esentati dal risolvere le quistioni nelle conferenze dei casi di morale e di liturgia. Onde quel Vescovo, sì per lo scemato numero dei sacerdoti, e sì per aver modo come conoscere la idoneità scientifica dei canonici, si rivolse alla S. Sede per chiedere s'egli potesse costringere, non ostante la contraria consuetudine, i detti canonici a risolvere, come gli altri sacerdoti, le quistioni morali e liturgiche.

La S. C. propose a discutere il dubbio: *An possit Episcopus cogere omnes sacerdotes, non exceptis canonicis et dignitatibus, ut adsint conventui de re morali et liturgica, et, ductis sortibus, quaestionum solutionem scripto vel oretenus praebeant; vel potius standum sit consuetudini in casu.* — E il dì 6 luglio 1889 rispose: *Dilata, et audiatur Capitulum.*

Interrogato il Capitolo, e novamente il Vescovo, il dì 12 luglio 1890, dopo matura discussione, fu risolto: *Servetur consuetudo.*

Dalle osservazioni di officio si può raccogliere:

a) Le congregazioni dei casi morali e liturgiche sono antichissime nella Chiesa. Il Tomassini (*De V. et N. Eccl. discipl. tom.* 2 *lib. 3 cap. 74 n. 10 seq. et cap. 76 per tot.*) ne fa rimontare l'uso, fuori d'Italia, a tempi remoti, quando una o due volte fra l'anno aveano luogo sotto la presidenza dell'Arcidiacono o del Decano rurale. In Italia non se ne avea costume innanzi che S. Carlo Borromeo lo introdusse pel primo nel Concilio I di Milano cap. 29 (V.S.C.C. *in Treviren. Iurisdict.* 2 apr. 1729 e Lucidi *de Visitat. SS. LL. cap. 3 n. 14*).

b) Segnatamente Benedetto XIII, nel Concilio Romano del 1715, *tit. 15 cap. 9* stabilì: « Quocirca operae pretium ducant Episcopi omnemque curam ac diligentiam adhibere non desistant, quousque congregationes tum in civitatibus, tum in dioecesibus, per omnes de clero, sacris initiatos, canonicos, parochos, et confessarios (Regulares etiam, dummodo morales in eorum conventibus lectiones non habeantur, alias ab audiendis confessionibus suspendendos), semel in unaquaque hebdomada, certoque designando die, et sub certa pecuniaria poena contra contumaces, habeantur, in quibus alternatim et rituum et conscientiae casus proponantur, discutiantur, et practice exerceantur, methodo servata synodali, quæ legitur in Appendice ».

c) Siffatte disposizioni hanno vigore per la provincia romana. Volendo nondimeno lo stesso Pontefice Bened. XIII che da per tutte le prefate congregazioni fossero introdotte, prescrisse che i Vescovi nella relazione *ad Limina* dovessero dichiarare « an habeantur conferentiae theologiae moralis et sacrorum rituum ».

d) E però Benedetto XIV *Instit.* 32 *n.* 7 insegna: « Cum per eam (Benedictinam instructionem) moneantur Episcopi ut S. C. Concilii de ejuiusmodi conventibus ecclesiasticis certiorem faciant, si Sedi Apostolicæ parendum est, ut nemo dubitat, eosdem quoque clericorum conventus habendos esse nemo inficiabitur ».

e) Di qui è che la S. C. del Conc. ha lodi sempre per quei Vescovi che introducono siffatti esercizii nelle proprie diocesi, quando non vi si trovino in uso; ovvero li ristabiliscano dove siano stati intermessi; esorta poi con calore ad introdurli, quando non mai furono osservati.

f) Quanto alle persone che hanno obbligo d'intervenirvi, prima del Concilio Romano, era disputabile se i canonici potessero a ciò costringersi dal Vescovo, essendo stato deciso dalla S. C. del Conc. il dì 15 marzo 1692: « Episcopos posse compellere omnes sacerdotes saeculares *confessarios*, ceteros vero non posse compellere sed hortari ».—Nondimeno dopo il detto Concilio, dalla S. C. più volte fu dichiarato che i canonici, benchè non confessori, e, generalmente, tutti gli ecclesiastici *in sacris*, possono venir costretti ad accedere a questi esercizii, sopratutto se vi si aggiunga il prescritto del sinodo. Così *in Acer.* 13 aug. 1727 *; in Larinen.* 30 aug. 1742; *in Fulginaten.* 29 apr. 1780.

g) Nè alcuno di coloro che son chiamati a intervenirvi, di qualunque dignità fregiato, può essere di regola ordinaria, esente dal risolvere i casi. Tale esenzione non si raccoglie da veruna legge. Anzi il cit. Conc. Romano del 1725 ha un'appendice, d'ordine del Pontefice, la quale contiene le norme di tali congregazioni; e in essa al § 7, senza distinzione fra canonici o altri semplici sacerdoti, vien disposto che « questi si caveranno a sorte da una bussola, ove saranno in tante cartelline i nomi degli obbligati alla congregazione, acciocchè tutti vengano preparati ». E appresso: « In fine della discussione il prefetto, o qualche altro (secondo altra più buona regola, giusta il numero dei soggetti che vi saranno), il quale però si caverà a sorte da un'altra bussola, e dovrà avvisarsi quindici giorni innanzi, brevemente determinerà la conclusione del caso proposto con quelle sode dottrine ch'egli stimerà più vere e più fondate. Ed acciocchè possano tutti prepararsi, s'ingiunga a ciascheduno ecc ».

h) Nè manca una giustissima ragione di tal disciplina. V'è infatti grave causa di timore in chi si crede esente da siffatto esercizio, che v'intervenga senz'apparecchio, e forse senza neppure aver letti i casi da risolvere; onde poca o nessuna utilità ne caverebbe.

i) È vero che la consuetudine legittimamente introdotta, può derogare a queste disposizioni. Ma fa d'uopo considerare attentamente se, per qualche circostanza, la consuetudine medesima non degeneri in abuso, da doversi abolire come sarebbe quando si rendesse fomento di negligenza o d'ignoranza.

l) Perciò Benedetto XIV credette di abolire la consuetudine della Diocesi di Bologna, di non più riporsi nell'urna i nomi estratti, fino a che tutti non fossero esauriti (*Instit.* 32). E la S. C. *in Acerr.* cit. *ad VI :* « An canonici qui respondere debent casibus moralibus in dicta congregatione proponendis, teneantur pati extractionem, ut dicitur *a sorte*, sive potius servanda sit consuetudo respondendi »—rescrisse: Affirmative ad primam partem, negative ad secundam ».

m) Nel caso, v'erano giuste ragioni per mantenere la consuetudine della esenzione dei canonici e delle dignità dal risolvere i casi. Non potevano questi, nel generale, tacciarsi d'ignoranza, essendovene parecchi con laurea dottorale. Il clero non era così esiguo di numero, da non ritrovarvisi chi potesse sciogliere i casi. Sembrava indecoroso che i canonici fossero costretti a dar prova della loro scienza innanzi a coloro che forse più tardi doveano da essi venire esaminati. La consuetudine invocata non era solo di quella Diocesi, ma di molte altre vicine, come quelle di Assisi, di Nocera, di Spoleto, di Ancona e della stessa Perugia, governata già sapientemente dall'E.mo Pecci, ora Leone XIII. Per queste ed altre ragioni, la S. C. giustamente decise come sopra.

II.

Del diritto alla tumulazione, quando il cadavero debba essere sepolto in luogo lontano.

Ragusina Funerum—12 Luglio 1890 —Nel municipio di Ragusa, in Dalmazia, trovansi cinque parrocchie, fra le quali una che appellasi *suburbana*, e un' altra, di *Gravosa*. Fra queste due parrocchie sorse litigio pel fatto che segue.

Sullo scorcio del 1887, un certo Valencic venne a morte a Spalato, luogo lontano da Ragusa. Il padre del defunto, antico magistrato ragusino, volle che il corpo del figlio fosse tumulato a Ragusa, nel cimitero di S.ª Croce, dov' egli erasi costruito un sepolcro gentili-

zio. Il cimitero prefato era comune pei defunti delle due dette parrocchie, ma conteneasi fra i confini della parrocchia suburbana, e veleggiando per mare, il cadavero di Valencic doveva approdare al lido di Gravosa. Di che il Vescovo, interrogato, emise un decreto che il parroco di Gravosa dovesse ricevere il cadavero e associarlo al cimitero designato.

Tal decreto non andò a sangue al parroco della Suburbana, il quale pretendeva per sè questo diritto, per avere dimorato nella sua parrocchia il padre del defunto, benchè il figlio defunto visse con impiego sempre altrove.

La causa, portata al giudizio della S. Sede, fu discussa col dubbio: *An associatio a portu Gravosae ad coemeterium S. Crucis, et sepultura defuncti Valencic, ad parochum Gravosae competebat casu.*

E la S. C. il dì 12 luglio definì: *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Parroco del defunto è colui, nel territorio del quale chi viene a morte ha tenuto il domicilio o il quasi domicilio (*C. 3 De sepult. in VI Clem. Dudum De sepult.* et *Rit. Rom. De exeq.*). Gli però al parroco del domicilio o del quasi domicilio spetta non solo di rilevare il corpo e di compiere i funerali, ma sì ancora, quando abbia a seppellirsi nella chiesa parrocchiale, di recitargli le ultime preci e disporne la tumulazione (Vecchiotti *Inst. Can. Vol. II, lib. 3, cap. 5*).

b) Che se il defunto non debba tumularsi nella chiesa parrocchiale, perchè abbia eletto altrove la sepoltura, o altrove abbia la sepoltura familiare, in tal caso, di dritto comune ed ordinario, al parroco proprio compete solo di rilevare il corpo e di associarlo alla chiesa detta *esponente* o funerante; a questa poi spetta di compiere i funerali colla messa e l'associamento fino al sepolcro, coll'obbligo di pagare al parroco la quarta funeraria di tutti gli emolumenti (Vecchiotti *l. c.* § *60*, *v. Quaestio*).

c) Ove poi avvenga che la sepoltura eletta, o familiare, si trovi in luogo molto lontano, stanno saldi i medesimi diritti del parroco. Solo è da notare che, per non differire in più lungo tempo i suffragii, si suole dallo stesso parroco del domicilio compiere il funerale nella propria chiesa, e poscia si associa dal medesimo il cadavero fino alla chiesa tumulante. Così prescrivono gli statuti del clero romano, e così persuade la pietà verso i defunti e anche la ragione giuridica.

d) Imperocchè alla chiesa tumulante compete come primario il diritto di seppellire; come secondario, quello di funerare. Ma l'un diritto differisce dall'altro (Rota *decis.* 76 *cor. Decursii* § 6); e per giusta causa può venir separato, siccome insegna l'Emo d'Annibale, poggiato sulla risoluzione del S. C. del Conc. del dì 16 giugno 1827, giusta gli *Acta S. Sedis* T. V, p. 566.

e) Giustissima causa di tal separazione può essere la notevole distanza del sepolcro; e basta, per tale effetto, la distanza di un giorno di cammino (V. Bened. XIV *Inst. Eccl.* 105 *n.* 43 *seq.*; Donatus *De sepult. in ord. ad regul. tract.* 10 *q.* 3).

f) Nel caso, errava il parroco della Suburbana credendosi nel diritto dei funerali, dal perchè il cimitero contenevasi nei limiti della sua parrocchia. Giacchè è principio raffermato in giurisprudenza canonica che i pubblici cimiteri sono in surrogazione delle chiese tumulanti, le quali non perdono alcun loro diritto colla erezione di quelli e colla tumulazione in essi de' cadaveri (Vecchiotti *l. c.* § 61 *in nota*; d'Annibale *l. c. not.* 84; S. C. C. *in Ariminen. Funerum* 16 iun. 1827, *Forolivien.* 26 ian. 1833, *Rosian.* 26 oct. 1862 etc.).

g) Errava parimenti il parroco di Gravosa con ascrivere a se quel diritto, perciò solo che il cadavero approdò al lido di sua giurisdizione. È certo infatti che il parroco proprio del defunto può entrare nei confini di aliene parrocchie con stola e croce, per associare i cadaveri dei proprii filiani, affinchè siano trasportati alla chiesa tumulante, ovvero al sepolcro che siasi scelto, purchè ciò faccia *sine solemni pompa et recto tramite* (Gardell. *tom. VII in supplem. n.* 35; Bened. XIV *not.* 105; Innoc. XI *decr. a.* 1676 *ap. Ferraris v. Parochus art. III, n.* 40; S. C. C. *in*

Ragusina Funerum 7 mar. et 11 iul. 1885; Vecchiotti *l. c.* § 62 *in nota*; d'Annibale *Tom. III n.* 481 *not.* 79 *in fin.)*

h) Qualche ragione pel parroco della Suburbana potea ricavarsi dal perchè egli amministrava la Chiesa del cimitero di S. Croce, ed egli prendea nota dei defunti ivi tumulati. Non esercitando perciò il parroco del domicilio il proprio diritto a cagione della distanza, il parroco della Suburbana sembrava doversi preferire agli altri. Tanto più che in questa parrocchia il padre del defunto un tempo ebbe il domicilio.

i) Nondimeno vuolsi considerare che un'antica consuetudine attribuiva al parroco di Gravosa l'esequie dei cadaveri che fossero approdati a quel lido, e la consuetudine vale molto in tal materia. (*Cap. Certificari de sepult.* et S. C. C. *in Fabrianen* 10 mar. et 7 apr. 1731; *in Ariminen.* 22 aug. 1885 et 23 ian. 1886). Donde egli solo poteva associar quel cadavero con tutta la pompa funebre, non essendo ciò consentito all'altro parroco perchè estraneo, il quale avrebbe potuto farlo solo *recto tramite et sine pompa* (Barbosa *De off. et pot. par. pag. I L.* 12 Bened. XIV *not.* 105).

l) Del resto, essendo la cosa dubbia e dall'una parte e dall'altra, non essendovi canone o legge esplicita che potesse definirlo, in tal caso era in potestà del Vescovo di dirimere la vertenza.— E però giustamente la S. C. confermò, nel caso, la sentenza dell'Ordinario.

III.

Circa la legittimazione della prole per rescritto del Principe.

Mechlinien Legitimationis.—12 Luglio 1890—*Per summaria precum*—Susanna Matilde V., battezzata da un ministro eretico olandese, nel 1876, contrasse in Diocesi di Malines nel Belgio, il solo vincolo civile con Francesco Egidio S. cattolico, ma dalla religione alienissimo. N'ebbe tre figli, che furono battezzati ed educati nella religione cattolica. Francesco diventò pazzo e fu rinchiuso in un manicomio, senza speranza di guarigione: Susanna, convertitasi dall' eresia luterana, ed abiuratala, fu battezzata sotto condizione dal parroco cattolico.

Volendo questa convalidare, altresì c sacramento, il matrimonio civile (r Belgio ha luogo la legge *Tametsi* c Tridentino), si rivolse alla S. Sede c chiedere la sanatoria in radice, non p tendo lo sposo rinnovare il consenso ciò sopratutto perchè i figliuoli ven sero legittimati innanzi la Chiesa.

Il dì 8 dicembre 1889 la Cong. S prema del S. Officio rescrisse all'E.r Card. Arcivescovo di Malines come s gue: « Sacer hic Consessus quoad san tionem in radice non expedire censuit concedatur; quod vero ad legitimatione prolis, cum haec per rescriptum Sum Pontificis obtineri possit, oratrix, si lubet, recurrat ad S. Congr. Concilii

La supplicante perciò, a mezzo de l'ordinario, fe' pervenire alla S. C. d Concilio la domanda di legittimazione c suoi figli.

E la S. C., presala in accurato esam il dì 12 luglio 1890 rescrisse:

Consulendum SS.mo pro gratia leg timationis, iuxta preces.

Si raccolga:

a) La legittimazione suol definirs «Actus quo liberi illegitimi finguntur iusto matrimonio nati ».

b) Anticamente v' erano più modi legittimazione. Di presente ve ne due soli: il matrimonio susseguente e rescritto del Principe.

c) Tutti ammettono che il Princip colla suprema sua potestà, può legitt mare i figli naturali, procreati cioè coloro, fra i quali può aver luogo matrimonio. Non può legittimare i s spurii, vale a dire, i nati da condanna unione, giusta *Auth. C. Si quis, De n tur. liber. cap. 6. Qui filii sint leg*

d) Anzi il Giraldi, *Par. I, tit. 1 lib. 4 Decret.* (sull' autorità di Bene XIV *in constit. Redditae Nobis* § e dello stesso Alessandro III in decr *Tanta sub. tit. Qui filii sint. etc.*) i segna coloro solamente venire esclu dalla legittimazione, che furono procre ti in adulterio; gli altri tutti, non e cettuati gl'incestuosi, son riputati cap ci di essere legittimati.

e) L' Heinnecio s' avanza ancora p oltre, e scrive (*ad tit. 10 lib. 1. In in fin.*): « Et spuriis et adulterinis incestuosis id beneficium (legitimation denegari non solere ».

Sacra Congregazione de' Riti.

Si vieta l'uso, vigente in alcuni luoghi, di benedirsi l'acqua nell' Epifania, con rito speciale.

Plurium Dioecesium.—17. Maii 1890 — Quum in nonnullis Dioecesibus usus vigeat perficiendi in Vigilia vel in Festo Epiphaniae Domini solemnem aquæ benedictionem peculiari adhibito ritu: a Sacra Rituum Congregatione iampridem quaesitum fuerat an eiusmodi ritus licite servari valeat. Sacra vero eadem Rituum Congregatio, ante quam eiusmodi quaestionem definiret, voluit ut ea sub omni respectu expenderetur, simul exquisitis vivorum in rebus liturgicis apprime peritorum votis, praesertim quoad huiusce ritus varietatem, quae in supradictis Ecclesiis obtinet, propter Sacrae Liturgiae latinae a graeca, unde ritus ipse desumptus est, discrepantiam; quae vota una cum ceteris omnibus documentis rem ipsam respicientibus a R. P. D. Sanctae Fidei Promotore collecta, additoque novo praefati ritus schemate ab ipsomet exarato, sacri Coetus discussioni subiicerentur.

His itaque comparatis, E.mi et R.mi Patres, Sacris tuendis Ritibus praepositi, in ordinariis Comitiis subsignata die coadunatis, accuratum examen instituerunt super natura enunciati ritus eiusque ab Orientali Ecclesia derivatione, nec non super causis quae illius usum in aliquibus Ecclesiis latini ritus consuluerunt, inspectis insuper variis ipsius formulis hinc inde usitatis; ac demum perpensis rationibus quibus permitti possent vel tolerari eiusmodi ritus, saltem in locis ubi inductus fuit, prohibendo tamen ne alibi unquam adhibeatur, utpote omnino proprius Græcæ Ecclesiae, atque ab indole latini ritus plane alienus.

Hinc per me infrascriptum Cardinalem Sacrae eidem Congregationi Præfectum proposito Dubio:

« An in aquae benedictione, quae in Vigilia, vel in Festo Epiphaniae in aliquibus locis cum aliqua solemnitate fieri consuevit, permittendus sit ritus alius quam qui praescribitur a Rituali Romano ad faciendam aquam benedictam? ».

E.mi et R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus in re mature expensis, rescribendum censuerunt: *Negative.* Die 17 Maii 1890.

Quibus per me infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatis, Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae Congregationis ratum habuit et confirmavit. Die 11 Junii anno eodem.

C. *Card.* Aloisi Masella *Praef.*
Vinc. Nussi *Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Indulgenza di 100 giorni, annessa ad una orazione in onore di S. Raffaele Arcangelo.

Beatissime Pater,

Fr. Raphaël ab Aureliaco Procurator Generalis Ordinis Minorum, ad pedes Sanctitatis Tuae humiliter provolutus, petit ut universis Christifidelibus devote recitantibus heic subiectam orationem in honorem S. Raphaelis Archangeli aliquam Indulgentiam concedere dignetur.

Et Deus etc...

AD GLORIOSUM S. RAPHAELEM ORATIO.

Gloriose Archangele S. Raphael, cælestis Curiae princeps inclyte, sapientiae et gratiae donis praeclare, dux peregrinantium terra marique, miserorum solamen peccatorumque refugium, mihi, quaeso, praesto sis, in cunctis vitae hujus necessitatibus ac aerumnis, sicut juniori Tobiæ peregrinanti astitisti. Quum sis medicina Dei, Te humiliter exoro, ut animae meae infirmitates ac mala, quibus corpus meum premitur, sanare digneris, si mihi id expedierit. Angelicam praesertim a Te peto puritatem, quam Spiritus Sancti Templum vivum esse merear. Amen.

Sanctissimus D. N. Leo P. XIII in audientia habita die 21 Iunii 1890 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito supradictam Orationem devote recitantibus *Indulgentiam centum dierum*, se-

mel in die lucrandam, et defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 21 Iunii 1890.

C. *Card.* Cristofori, *Praef.*

L. ✠ S.

† A. Archiep. Nicopolit. *Secret.*

Sacra Congregazione dell'Indice.

Condanna di alcuni libri.

Decretum—18 Luglio 1890—La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S. le opere seguenti:

Lo spiritismo in senso cristiano, per *Teofilo Coreni.*—Presso l'Unione Tipografico-Editrice. Roma-Torino-Napoli, 1890.—*Decret. S. Off. Fer. IV. die 16 Aprilis 1890.*

Les annales de Loigny, paraissant le 1 Vendredi de chaque mois.—S'adresser à M. Glénard, à Loigny, par Orgères (Eure-et-Loire), Secrétaire de l'Œuvre du Sacré-Coeur de Iésus-Pènitent de Loigny.—*Decr. S. Off. Fer. IV, die 11 Iunii 1890.*

La vérité sur les condamnations qui frappent Mathilde Marchat (Marie-Geneviève du Sacré-Coeur de Iésus-Pénitent) à Loigny au diocése de Chartres, et les partisans de ses révélations. Saint-Malo, Imp. du Commerce, Y. Billois, 8, rue Robert Surcouf, 1889. — *Eod. Decr.*

La question de Loigny au 28 Février 1890.—Nécessité pour tous d'un appel à Sa Sainteté Léon XIII.—Saint-Malo, Imprimerie du Commerce, Y. Billois, Rue Robert-Surcouf, 1890.—*Eod. Decr.*

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI
DELLA S. CONG. DE' RITI.

(Cont.—V. pag. 56—63 di q. Parte)

IX. Patroni e Titolari.

Sommario—1. Il Titolare della Cattedrale dee festeggiarsi in tutta la Diocesi, non ostante consuetud. contraria—2. Il Titolare della chiesa consecrata del Seminario dee celebrarsi da tutti i sacerdoti addetti al m desimo — 3. Se nei luoghi dove si celebr il proprio Patrono, debba celebrarsi coll stessa solennità il Patrono della Diocesi 4. Le feste dei Patroni possono trasferir nella Domenica seguente?— 5. I coadiuto dei parroci sono tenuti all'officio del Tit lare della chiesa parrocchiale?— 6. Se n luoghi dove si celebra la festa del propr Patrono, colle medesime prerogative pos celebrarsi il Patrono della Diocesi—7. Qua do sono più Titolari tutti debbono celebra si col rito maggiore di I.ª cl. colla 8.ª— Nei suffragii vuolsi commemorare da tut il Patrono della città—9 e 10. Quando un parrocchia sia stata trasferita ad altr Chiesa, deve celebrarsi in questa il Titol re di quella?—11. Se il Titolare della Ca tedrale debba in ogni caso celebrarsi d tutta la Diocesi—12. Quando, trasferita un parrocchia in altra chiesa, debba in qu sta celebrarsi il Titolare della 1.ª e del 2.ª — 13. Delle chiese parrocchiali, benc solo benedette, dee farsi, dagli addetti a la medesima, la commemorazione nei su fragii e l'officio del Titolare—14. Nei suffr gii dee commemorarsi il Patrono della n zione quando manchi quello del luogo—1 Di qual Titolare devono celebrar l'officio missionarii addetti a più parrocchie? — 1 *bis.* La festa patronale di un luogo dee c lebrarsi solo nella matrice? — 16. Che c sa debba fare il parroco circa il Patrono quando un territorio parrocchiale denom nato dal S. Patrono sia stato incorporat in altra parrocchia —17. Se i Regolari del bano festeggiare il Patrono della nazi ne — 18. Dell'officio da celebrarsi quand due Santi sono Titolari e Patroni di un lu go — 19. Della messa votiva del Patron da celebrarsi quando se ne trasferisce festa — 20. Circa le lezioni, fra l'8.ª dell festa del Patrocinio di S. Giuseppe, qua do sia Titolare di una Chiesa—21. Circa l'O ficio dell'8.ª della SS. Trinità, quando sia T tolare di una chiesa — 22. Circa la concor renza nei 2.i vesperi della festa di S. Gabrie le Arc. (Titolare) colla festa di S. Giuseppe- 23. Una chiesa parrocchiale già distrutta riedificata, può dedicarsi ad altro Santo? L immagine del Cuor di Gesù, titolo di una chie sa, può avere ai piedi la B. Margherita Alacc que? — 24. Deve farsi in tutta la Diocesi l'off cio del Contitolare della Cattedrale? — 2 Negli oratorii non consacrati non deve el varsi il rito pei Titolari — 26. Dove ci s consuetud., nei suffragii e nell'oraz. *A cu ctis* si commemora col patrono della Chies e del luogo, quello pure del regno—27. Nell chiese semplicemente dedicate e non co sacrate dee celebrarsi il Titolare; e l' of cio quando non si abbia proprio, si prend dal Comune —28. Una chiesa dedicata a Ge sù e Maria dee fare il doppio officio di ques due Titolari— 29. Circa il Titolare di un orat rio consecrato in servizio di un ginnasi

1. S. R. C. in una Aquen. diei 2 sep 1741 ad VIII proposito dubio his termi nis: «Debetne fieri in tota Dioecesi off

cium cum octava Titularis autPatroni? » respondit *Affirmative*. Hinc quaeritur :

I. An usus usque ad hanc horam contrarius tolli debeat ?

II. Utrum in Kalendario Cleri saecularis civitatis et Dioec. Carcassonensis haec legendi formula : *Dedicatio S. Michaelis Archangeli Patroni Eccl. Cathedralis Dupl. 1. cl. cum octava per totam Dioecesim* imprimi possit ?

Resp. 30 ian. 1878 in Carcasson. n. 5717 : « Ad Utrumque dubium, Affirmative ».

2. R.mus D. Carolus Fridericus Rousselet Episc. Sagiensis S. R. C. exposuit, in Urbe Sagiensi extare Ecclesiam seu capellam publicam minori Seminario adnexam ac sub titulo B. M. V. Immaculatae die 7 maii 1872 consecratam. In hac autem ecclesia, cui inserviunt sacerdotes minori Seminario addicti, quotidie plures missae (privatae quidem) celebrantur, et singulis Dominicis cantantur missa et vesperae, excepto tamen tempore feriarum scholarum, mensibus augusto et septembri, per quod tempus saltem una quotidie missa privata celebratur tum in Dominicis, tum in aliis diebus. Hinc ab eadem S. C. humiliter exquisivit :

Utrum festum Immaculatae Conceptionis VIII decembris possit et debeat celebrari a Clero dicti Seminarii ut festum Titularis, idest sub ritu duplici primae classis cum octava et aliis privilegiis ?

Resp. 30 mar. 1878 in Sagien. n. 5721 : « Affirmative ».

3.—I. Utrum in locis ubi proprii Patroni solemnitas agitur, etiam Patroni Dioeceseos solemnitas in Dominica sequenti debeat haberi ? (In Dioecesi S. Claudii indultum viget quo Patroni solemnitas tum civitatis episcopalis, tum locorum Dioeceseos, in Dominicam sequentem a die incidentiae transfertur).

II. Et quatenus negative, an talis usus ad arbitrium Episcopi retineri valeat.

Resp. 30 mar. 1878 in S. Claudii, n. 5723: « Ad I. et II. Negative, ad tramites decretorum, praesertim in una Marsorum diei 12 novemb. 1831 ad 41 » (1).

4. Utrum omnia festa Patronorum Nationis et civitatis in proximam Dominicam transferri possint, aut sua die debeant celebrari. Ratio dubii est quia extant duo decreta ipsius S. R. C., quorum alterum diei 17 iulii 1830 in una Rhedonen. videtur favere translationi, alterum diei 12 novembris 1831 in Rhedonen. et Cenomanen. praecipiens memorata festa sua die celebrari, externam tantum solemnitatem in Dominicam proxime sequentem transferendo.

Resp. 18 mai. 1878 in Verae Crucis, n. 5730: « Standum decreto diei 12 novembris 1831 ».

5. In permultis Hispaniae Parochiis, iuxta ultimum concordatum, existunt coadiutores amovibiles, Ordinarii nutu destinati ad parochos adiuvandos in sacramentorum administratione aliisque parochialibus functionibus; quaeritur itaque an huiusmodi coadiutores in paroecia, licet ad tempus adscripti, possint et debeant recitare officium Titularis Ecclesiae parochialis, vel solus parochus teneatur ?

Resp. 27 iul. 1878 in Derthusen. ad 2, n. 5739: « Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam, et detur decretum in una Oveten. diei 11 aug. 1877 » (1).

6. Peractis annis solemnitas S. Claudii Episcopi, patroni civitatis Episcopalis et Dioeceseos, in Dominicam proxime sequentem in gratiam fidelium (ad normam instructionis Card. Caprara A. D. 1802) translata fuit, etiam in locis ubi solemnitas Patroni peculiaris simili ratione agi debuit et reipsa agitur. Quaeritur ergo utrum solemnitas S. Claudii in hisce locis debeat aut possit ita transferri ?

Resp. 29 nov. 1878 in S. Claudii ad 1, n. 5751: « Negative ».

7. Ecclesiae Cathedralis S. Claudii Titulares sunt ex aequo et pari ratione Ss. Apostoli Petrus, Paulus et Andreas. Hucusque tamen festum S. Andreae celebra-

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto : « Civitates et oppida quae iam habent Patronum principalem, debentne aut saltem possunt continuare celebrationem Protectoris principalis Dioecesis sub ritu duplicis primae classis cum octava, et cum obligatione utriusque praecepti ex consuetudine ?—Resp. Affirmative ad primam partem, seu continuationem officii ; negative quoad secundam, seu quoad obligationem utriusque praecepti, iuxta decreta alias edita ».

(1) Il cit. decreto trovasi nel Monit. Eccles. Vol. II, Par. II, pag. 21, n. 5-9.

ri consuevit sub ritu duplici II. classis sine octava. Quaeritur utrum debeat celebrari in dicta Cathedrali sub ritu duplici primae classis cum octava?

Resp. ibid. ad 2: « Affirmative ».

8. An a collegii ecclesiastici professoribus adiungenda sit ad vesperas et laudes suffragiis communibus commemoratio Patroni loci, in cuius territorio situm est collegium?

Resp. 29 nov. 1878 in Andegaven., n. 5753: « Servetur decretum in una Brugen. diei 12 septembris 1840 » (1).

9. Regularibus e suis monasteriis a civili Gubernio expulsis, ad nonnullas eorum ecclesias translatae sunt Parochiae, iisdem in locis existentes, eo quod ad populi servitutem commodiora videbantur templa Regularium, antiquis ecclesiis parochialibus tamquam publicis capellis remanentibus. Novae parochiales ecclesiae titulo antiquarum appellantur, et in nonnullis imago Titularis a priori templo translata in loco principaliori collocata est. Quaeritur itaque, an teneantur parochi ad officia tam Titularis seu Patroni Paroeciae; quam Ecclesiæ Regularis nunc parochialis, sub ritu duplici primae classis cum octava?

Resp. 20 dec. 1878 in Oveten. n. 5757: « Negative ad primam partem; sed si translatio Parochiarum facta fuerit in perpetuum tum supplicandum SS.mo pro concessione utriusque Titularis veteris et novae Paroeciae. Affirmative ad secundam partem ».

10.—I. Utrum Episcopus Nemausensis Ucetiensis et Alesiensis, eiusque Vicarii Generales, nec non Capitulum et Ecclesiae Cathedrales, teneantur celebrare festum S. Castoris Ep. Confessoris (titularis ecclesiae parochialis, olim a pseudo-reformatis occupatae, et nunc translatae in Cathedralem Ecclesiam cuius titulus est Assumptio B. M. V.)?

II. Et quatenus affirmative, quo ritu illud celebrare teneantur?

Resp. 31 mar. 1879 ad Nemausen. n. 5777: « Ad I. Negative—Ad II. Provisum in primo ».

11. An Clerici totius Dioeceseos Vancouveriensis ita teneantur ad officium S. Andreæ Titularis Ecclesiae Cathedralis, ut debeant illud persolvere sub ritu duplici 1. classis cum octava, sic statuente Ordinario; siquidem in ea regione nullus habetur Patronus canonice electus, sed ex concessione Apostolica S. Joseph Deiparae sponsus ut primarius et S. Franciscus Xaverius ut secundarius universae provinciae ecclesiasticae coluntur Patroni.

Resp. 9 maii 1879 in Vancouverien. n. 5781: « Affirmative, et dentur decreta Rossanen. 22 aug. 1772 ad V, Ravennaten. 9 maii 1857 ad 2 et Northinghamen. 17 martii 1859 » (1).

12.—I. An parochus Ecclesiae S. Petri Martyris in Dioecesi Viglevanensi (in qua ecclesia translatum fuit beneficium parochiale S. Christophori M. cuius ecclesia diruta fuit ac solo adaequata) teneatur ad celebrandum sub ritu Titularibus competenti festum tantummodo propriae ecclesiae parochialis sub titulo S. Petri M., vel utrumque, scilicet festum S. Christophori ac festum S. Petri M.?

II. An parochus Ecclesiae S. Francisci (in qua translatum fuit beneficium curatum ecclesiae S. Dionysii quae adhuc

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « Dubium movetur a nonnullis sacerdotibus circa titulum rubricarum generalium de commemorationibus communibus, seu de suffragiis Sanctorum; aliqui sacerdotes nulli adscripti ecclesiae, pro commemoratione quae praescribitur facienda de Patrono vel Titulari Ecclesiae, commemorationem faciunt de Patrono vel Titulari Ecclesiae Cathedralis: alii vero commemorationem faciunt de Patrono vel Titulari Ecclesiae Parochialis, sub qua degunt: quaenam praxis menti Rubricarum est conformior? — Resp. ad 3. « Faciendam esse commemorationem Patroni civitatis vel loci ».

(1) Il decr. *in Bossanen.* (non *Rossanen.*) del 22 agosto 1772 dice così: « 5. An festum Conceptionis B. M. V., quae est titulus Ecclesiae Cathedralis, celebrari debeat sub ritu dup. 1. classis, tam in civitate, quam in Dioecesi, et ab utroque Clero? — Resp. Ad 5. Affirmative ».

Il decr. in *Ruremunden.* (non *Ravennaten.*) del 9 mag. 1857 è del seguente tenore: « 2. Utrum Patronus Ecclesiae Cathedralis a Clero extra Civitatem celebrari debeat ritu duplici?—Resp. Ad. 2, Detur decretum in Bossanen. diei 22 aug. 1775 ad dub. V. »

Il decr. in Northinghamen. del 27 marzo 1859 suona così: « An de S. Barnaba Apost. Cathedralis Ecclesiae Northing. Titulari sub ritu duplici 1. cl. cum octava fieri debeat ab iis solum, qui vere sunt de gremio eiusdem Cathedralis Ecclesiae, seu potius, iuxta alias decreta, ab universo Clero saeculari totius Dioeceseos?—Resp. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam ».

subsistit) teneatur celebrare supradicto ritu utrumque festum, scilicet festum S. Dionysii titularis antiquae, ac festum S. Francisci titularis novae ecclesiae parochialis, vel adigatur tantummodo ad celebrandum sub ritu duplici 1. classis cum octava festum S. Francisci, celebrando alterum S. Dionysii eodem ritu quo descriptum manet in Kalendario diœcesano ?

Resp. 11. iun. 1880 in Viglevanen. ad 5, n. 5809 : « Quoad I. Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam— Quoad II. Celebret festum S. Francisci in ecclesia S. Francisci ; festum S. Dionysii in ecclesia succursali S. Dionysii ».

13. Iuxta decretum 6 febr. 1857 in Nortantonien. ad 1. in suffragiis Sanctorum, præter alias commemorationes præscriptas, est quoque instituenda commemoratio Titularis Ecclesiae ab iis qui sunt de eiusdem gremio, dummodo ecclesia sit consecrata. Hinc quaeritur :

I. An haec resolutio censeatur quoque extensa ad alias ecclesias, adeo ut quando ecclesiae parochiales non sunt consecratae, sed tantummodo benedictae, nulla institui queat in suffragiis Sanctorum commemoratio de respectivo Titulari a parochis, aliisque stricte addictis servitio earumdem ecclesiarum ?

II. Et quatenus affirmative, an in suo valore maneat altera obligatio, quae sub poena non satisfaciendi, officio incumbit parochis aliisque de gremio ecclesiae, celebrandi sub ritu duplici primae classis cum octava tam festum Titularis propriae ecclesiae parochialis, etsi tantummodo benedictae, quam anniversarium eiusdem Dedicationis, si est consecrata?

Resp. ibid. ad 6 : « Ad I. Sufficit ut sint benedictae — Ad II. Affirmative quoad festum Titularis ; Negative quoad anniversarium Dedicationis Ecclesiæ, quae non sit consecrata ».

14. In Ditione Pedemontana colitur tamquam Patronus principalis totius Regni S. Mauritius M. Legionis Thebeæ, cuius festum celebratur sub ritu duplicis 1. cl. cum octava. Porro, iuxta decreta non semel edita hac super re, in suffragiis Ss. praeter commem. Patroni principalis Dioeceseos, institui quoque debet commem. Patroni principalis loci. Hinc quæritur an in locis Ditionis specialem seu particularem patronum non habentibus in commemorationibus communibus pro suffragiis Ss. fieri quoque debeat commem. de S. Mauritio M., tamquam patrono principali totius regni ?

Resp. ib. ad 7: « Affirmative in casu ».

15. Utrum missionarius pluribus ecclesiis adscriptus quae sunt benedictae et ad quas christianæ communitates tamquam tot parochiæ pertinent, dum in una tantum proprie residet, teneatur ad celebrandum officium Titularium omnium illarum ecclesiarum, idque sub ritu duplici 1. cl. cum octava ?

Resp. 25 aug. 1882 in Vicariatus Apost. Bombeyen. Septentrionalis, n. 5849 : « Negative, attentis peculiaribus circumstantiis, sed tantum Ecclesiae, apud quam residere solet, vel digniori ».

Missionarii uno eodemque tempore septem diversis ecclesiis uti rectores stricte addicti, tenenturne de singulis earum Titularibus celebrare festa cum officiis et missis sub ritu dupl. 1. cl. cum octava iuxta Rubricas ?

Resp: 27 febr. 1883 in Cincinnaten. ad 2, n. 5867 : « Negative, iuxta decretum in una Vicariatus Apost. Bombeyen. Septentrion. diei 28 aug. 1882 ».

15 *bis*. Num in ecclesia matrici tantum, vel etiam in ceteris celebrandum sit festum patronale locorum ?

Resp. 25 sept. 1882 in Civitatis Castelli ad 4, n. 5854 : « Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam, dummodo agatur de Patronis proprie dictis et in sensu liturgico ; ac serventur decreta ».

16.—I. An S. Georgius, veluti loci eiusdem nominis patronus, habendus et colendus sit, quamvis territorium non amplius paroeciam distinctam efformet, sed alteri paroeciae unitum fuerit, cum de titulis ecclesiarum tantum, non vero de locorum patronis Constitutio sa. me. Pii Papae VII, qui *Christi Domini*, et decretum subsequens mentionem faciat ? Et quatenus affirmative ;

II. Utrum parochus, qui nunc prope hodiernam ecclesiam parochialem residet, et non intra territorium S. Georgio dicatum, quique iam in die festo S. Petri ad vincula Patroni tum parochialis ecclesiæ cum circumiacentis territorii missam pro populo applicaverit, ad secundam missam teneatur die festo S. Georgii ?

III. Utrum idem parochus teneatur ad officium S. Georgii sub ritu dupl. 1. cl.

cum octava recitandum; et quatenus affirmative, an translationes seu mutationes quascumque in kalendario Diœcesis exinde sequentes observare teneatur tantum quando celebrat in Ecclesia S. Georgii, vel etiam quando celebrat in ecclesia hodierna parochiali?

IV. Utrum idem parochus possit vel debeat solemnitatem S. Georgii transferre in Dominicam sequentem, missamque propriam de eodem Sancto cantare more votivo, prout fit in Gallia pro Patronis iuxta ordinationem Cardinalis Caprara Legati a latere, atque utrum eam missam in ecclesia S. Georgii tantum, vel etiam in ecclesia parochiali cantare possit aut debeat?

Resp. 18 maii 1883 in Engolismen. n. 5870: « Ad I. Affirmative, attenta praesertim oppidi denominatione a S. Georgio, quod grave argumentum suppeditat patronatus.

« Ad II. et III. Affirmative in omnibus.

« Ad IV. Affirmative, in ecclesia oppidi a S. Georgio nuncupati ».

17. An Regulares et Congregationes religiosae quae proprium habent officium, in Indiis, plane subiiciantur Bullae Bened. XIV sub die 24 febr. 1748, vi cuius S. Franciscus Xaverius Conf. habendus est uti Patronus principalis Indiarum; ac proinde debeant:

I. Commemorationem eiusdem Sancti facere quotiescumque recitandae sunt commemorationes communes in officio?

II. Festum ipsum celebrare sub ritu dupl. 1. classis?

Resp. 15 iun. 1883 in Congr. Mission. Oblator. SS. et Immac. Virginis Mariæ, n. 5876: « Ad I. Affirmative, posita consuetudine—Ad II. Festum in casu a Regularibus celebrandum sine octava, nisi eisdem haec specialiter sit indulta ».

18.—I. Quando Titulares vel Patroni loci alicuius habentur duo Sancti, quorum eadem die in kalendario universali fit officium, ast sub ritu diverso, ex. gr. alter sub ritu duplici et alter sub simplici; quomodo agendum est?

II. Quando Titulares vel Patroni sunt duo martyres quorum eadem die festum inscriptum est in kal. dioecesano, ast unius tantum officium præscribitur in kal. universali, potestne fieri plurimor. Martyrum cum communi oratione?

III. Quando Ecclesiae alicuius Titulares sint duo Sancti, quorum officium seu festum distinctis diebus assignatur, debet ne recoli seorsim festum sub ritu dupl. 1. cl. cum octava?

Resp. 12 sept. 1884 in Tarvisina; n. 5926: « Ad I. Si Sancti Titulares vel Patroni, de quibus est sermo, sunt æque principales, de ipsis semel agendum est eadem die et sub ritu classis quem sanctis praedictis Rubricae adsignant.

« Ad II. Affirmative.

« Ad III. Affirmative. »

19. Quum ex indulto Apost. (in Gallia) solemnitas Patroni principalis cuiusque loci, ut plurimum, Dominica infra octavam eiusdem Patroni locum habeat, ex ipsius S. R. C. responsionibus constat quod in ecclesiis, ubi neque viget obligatio chori, neque alia canitur missa de officio currente, fieri debet huius Commemoratio cum ceteris occurrentibus in missa votiva solemni eiusmodi solemnitatis translatae. Hinc quaeritur:

I. Utrum in ea missa solemni commemoratio facienda sit de die infra octavam, si forte alia occurrat octava, vel de simplici occurrente?

II. Num faciendae sint eiusmodi commemorationes si in hac Dominica occurrat duplex 2. cl., quod commemorationem tum diei infra octavam, tum simplicis in missa solemni excludit?

Resp. 29 dec. 1884 in Lucionen. ad 1. n. 5929: Ad I. et II. « Negative ».

20. Ubi festum titulare Patrocinii S. Joseph habet octavam, possunt ne absque indulto intra octavam usurpari lectiones quae in supplemento ad Octavarium Rom. specialiter concessae videntur?

Resp. ibid. ad 4: « Affirmative ».

21.—I. Ex decreto 8 iun. 1709 in Bracharen. ad III, diebus 6 et 7 infra octavam festi titularis SS. Trinitatis, faciendum est officium die 2.ª et 3.ª infra octavam Corporis Christi, cum commem. SS. Trinitatis; Rubrica vero specialis Octavarii Rom. 6.ª die infra octavam SS. Trinitatis sic sonat: Si festum SS. Trinitatis titulus est ecclesiae, fit de octava eiusdem cum commem. octavae Corporis Christi. Quaeritur cuinam ex duobus his sententiis adhaerendum sit?

II. Quando concurrit dies octava SS. Trinitatis cum sequenti festo duplici primae classis, debetne fieri commemoratio octavae praedictae?

Resp. ibid. ad 6 et 7 : Ad I. « Servetur decretum in Bracharen. citatum »— Ad II. « Serventur Rubricae de concurrentia ».

22. Ubi festum S. Gabrielis Archang. celebratur sub ritu duplici 1. cl., utpote Patroni vel Titularis Ecclesiae, debent ne vesperae integrae fieri de eo cum commemor. sequentis S. Iosephi, vel de S. Iosepho cum commemor. praecedentis?

Resp. ibid. ad 9 : « Vesperae integræ faciendae de S. Gabriele, attenta solemnitate eiusdem festi, utpote Patroni seu Titularis Ecclesiae, verum addita commemoratione S. Joseph ».

23.—I. An Parochialis Ecclesia S. Mariae Magdalenae Poenitentis loci vulgo *Casamicciola* terræmotu collapsa, quum ab interitu fuerit vindicata, possit dicari SS. Cordi Jesu?

II. Utrum super altari maiori praedictae ecclesiæ in fabrefacta aedicula locari possit statua D. N. Jesum Christum detecto corde et ad eius pedes provolutam repræsentans ipsam S.Mariam Magdalenam?

Resp. 16 ian. 1885 in Isclana, n. 5930: « Ad I. Affirmative, retenta tamen S. Maria Magdalena tamquam contitulari.

« Ad II. Nihil in casu obstare. »

24. Cathedralis Ecclesiae Aretinae Titularis est Solemnitas SS. App. Petri et Pauli; Contitularis vero est S. Stephanus Protom., cuius festum sub pari ritu recolitur, nempe dupl. 1. cl. cum octava. Quaeritur, an Contitulari Cathedralis, idest de S. Stephano fieri debeat festum sub ritu dupl. 1. cl. in tota Dioecesi, vel in Cathedrali tantum?

Resp. 18 iun. 1885 in Aretina ad 8, n. 5942: « Servetur consuetudo ».

25.—I. An decretum in Marianopolitana 29 nov. 1878 (1), ex quo constat quoddam oratorium consecratum ibidem descriptum ius habuisse ut celebrentur cum octava tum ipsius festum titulare, tum eius Dedicatio, extendi debeat ad oratoria eiusdem generis simpliciter benedicta, in eo sensu quod eorum Titulus cum octava sit celebrandus?

II. An Titulus cuiuslibet Oratorii in perpetuum cultui divino, ac praesertim missae celebrandae addicti, in actu consecrationis vel benedictionis auctoritate Episcopi adsignatus, eo ipso ius saltem in actu primo habeat ut eius festum(nec non et Dedicatio, si sit consecratum) sub ritu dupl. 1. cl. cum octava celebretur, ita tamen ut exercitium istius iuris non incipiat, nisi certae conditiones impleantur, quibus ab initio non existentibus vel postea deficientibus, suspenditur?

III. Utrum ad supradicti iuris exercitium tria haec requirantur et sufficiant: 1° Quod oratorium omnibus fidelibus pateat, vel saltem ad usum non privatae familiae, sed v. g. personarum in Seminariis, hospitio etc. degentium adhibeatur?—2° Quod ibidem peragi soleant, iuxta dispositionem Ordinarii, quaedam functiones ecclesiasticae, aut saltem divini Sacrificii oblatio?—3° Quod adscribatur sive clericus beneficiatus, sive communitas ad recitandum in choro canonicum officium stricte obligato, sive congregatio inter membra sua numerans clericos sacris ordinibus initiatos, sive sacerdos ab Episcopo deputatus ut sit proprius oratorii rector?

IV. Utrum in praedictis oratoriis, quae, propter 3.æ conditionis supranumeratae defectum, celebratione festi Titularis (et Dedicationis) cum octava privantur, licitum sit ex decretis in Compostellana 8 apr. 1808 ad 8, in una Societatis Iesu 18 sept. 1877 ad 1, ex ipsa die qua officium, etiam accidentaliter translatum, recitandum foret, cantare missam de Titulo (et de anniversario Dedicationis), additis, in quantum eas patitur ritus solemnitas, commemorationibus officii currentis cum evangelio Dominicae vel Feriae Maioris in fine?

V. An ubi cantatur ista missa, ceterae, si quae ibidem celebrentur, similiter de Titulari (vel de Dedicatione) legendae sint?

Resp. 18 iul. 1885 in Marianopolitana, ad 5, 6, 7, 8 et 9, n. 5943:

Ad I. « Pro oratoriis simpliciter benedictis Negative, et serventur decreta ».

Ad II. « Si sit consecratum oratorium, ius ei competit uti pro publica ecclesia consecrata, si sit benedictum, provisum in I ».

Ad III. « Si oratorium sit consecratum sufficit sola consecratio ».

Ad IV. « Si oratorium sit consecratum serventur eadem quae in ecclesia; si benedictum, provisum in I ».

(1) V. Mon. Ecc. p. 58 di q. P. n. 7.

Ad V. « Si sit consecratum, Affirmative ».

26. In Cathedrali Ecclesia Fuldensi, SS. Salvatori dicata atque olim veteri monasterio adnexa, nonnisi postremis temporibus tamquam titulare festum Transfigurationis Domini celebratum est sub ritu dup. 1. cl. cum octava; quin tamen eius commemoratio fieret in suffragiis Sanctorum: cuius loco non Patroni loci, nempe S. Simplicii M., sed tantummodo Patronor. Dioeceseos, sc. S. Bonifacii M. Archiep. et S. Sturmii Ab., quorum corpora in ipsa ecclesia nunc Cathedrali requiescunt, fit commem., eorumque nomina in oratione *A cunctis* adduntur. Quaeritur num huiusmodi consuetudo ab immemorabili inducta servari possit; an in posterum oratio Transfigurationis tamquam titularis inter suffragia reponi et in oratione *A cunctis* nomen tituli omitti debeat?

Resp. 29 aug. 1885 in Fulden. n. 5946: « Addenda in suffragiis commemoratio tituli SS. Salvatoris per memoratam orationem. Quoad alteram vero commemorationem tum in suffragiis, tum in oratione eorum *A cunctis*, ponatur primo loco S. Simplicius M., ac dein, attenta consuetudine, retineantur S. Bonifacius Ep. M. et S. Sturmius Abb.

27. An in ecclesiis simpliciter dedicatis, non vero consecratis, recoli debeat speciali modo festum ipsarum titulare, nec ne? Et quatenus affirmative, quomodo illud celebrandum sit? Quid vero agendum, quum Titularis officium minime reperiatur in Breviario Romano?

Resp. 16 apr. 1886 in Halifaxen. ad 1., n. 5969: « Affirmative ad primam partem; ad secundam, celebrandum sub ritu duplicis primae classis cum octava; ad tertiam, in casu desumendum officium ex Communi Sanctorum ».

28. An ubi ecclesia dicata est Iesu et Mariae, faciendum sit duplex officium de SS. Nomine Iesu et de Nomine Mariae?

Resp. 14 mai. 1887: in Congr. SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. ad 4, n. 5985: « Affirmative ».

29. In civitate Nannetensi, Gymnasio *puerorum nannetensium* adiectum est publicum oratorium consecratum sub nomine S. Francisci Salesii E. C. et Ecclesiae Doctoris. Quaeritur:

I. Utrum S. Franciscus Salesius ut verus Titularis habendus sit a viris ecclesiasticis Gymnasio *Puerorum Nannetensium* quocumque titulo adscriptis, et ideo oratorio, pro vice sua inservientibus, ita ut festum illius S. Doctoris sit ab ipsis celebrandum die fixa 28 ianuarii sub ritu dupl. 1. cl. cum octava, et commemoratio sit addenda tum in suffragiis communibus, tum in oratione *A cunctis*?—Et quatenus affirmative;

II. Utrum, ut mos apud eos fuit hucusque, illius festi solemnitas possit transferri in diem Dominicam proxime sequentem non impeditam (consequenter iuxta indultum E.mi Card. Caprara pro festis Patronorum et Titularium), pro alumnis Gymnasii, qui nonnisi diebus Dominicis missae gregatim intersunt?—Et quatenus affirmative;

III. Utrum die translationis possit haec missa S. Doctoris etiam simpliciter legi, quum mos non sit missam coram alumnis cantari?

Resp. 14 mai. 1887 in Nanneten., n. 5987: « Ad I Affirmative.

« Ad II. Negative.

« Ad III. Provisum in praecedenti ».

SOLUZIONE DI CASI. (1)

I.

Il moribondo, il quale indebitamente acquistò beni ecclesiastici, è fu assoluto colla promessa di comporsi colla Chiesa, laddove, risanato, non si compone, se cade novellamente in censura.

5°. Caso Morale.

Cajo moribondo, per aver fatto acquisto illecito di beni sacri, riceve l'assoluzione, colla promessa che, risanando, si comporrebbe colla Chiesa. Risana infatti; ma di

---

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico: Alberino Sac. Vincenzo di Napoli — Bossi Nivardo Can. di Nervi—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Al solo caso morale: Fiorentino Sac. Francesco di Forio d'Ischia—Fonti Sac. Giovanni di S. Andrea in Casale.

Pel premio del caso morale la sorte ha fa-

comporsi non vuole più saperne, e per lungo tempo sta lontano dai Sacramenti.—Finalmente, decotto e fallito, si presenta prima a Publio, poscia a Tarquinio sacerdoti, per confessarsi. Il primo, riputandolo di nuovo caduto nella censura, per non essersi composto a tempo debito, lo rimanda inassoluto. Il secondo, opinando che, assoluto il penitente in fine di vita dalla censura, questa non sarebbesi più incorsa, lo assolve dietro la promessa che, potendo in avvenire, comporrebbesi colla Chiesa.

Si chiede:

1° Il moribondo che indebitamente acquistò beni sacri, assoluto colla promessa di comporsi colla Chiesa, laddove, risanato, non si compone, cade novellamente in censura?

2° Che è da dire della condotta di Publio e di Tarquinio?

Al primo — Ricordiamo innanzi tutto la risposta della S. Penitenzieria (21 mar. 1890 al Vesc. di C.) sull'assoluzione de'moribondi che fecero indebito acquisto di beni ecclesiastici: « Urgendum esse prudenter, et quoad fieri potest, compositionem: et si haec obtineri nequeat, vel quia tempus non suppetit, vel ob alias rationabiles causas, satis esse si eam aegrotus haeredibus imponat, aut serio promittat, se eam initurum si convaluerit ».—Qui non è aggiunta la clausola *sub poena reincidentiae in eamdem censuram*, come fu aggiunta dal S. Officio alla risposta per l'assoluzione dai casi riservati al Papa, impartita per necessità, coll'obbligo di ricorrere fra un mese alla S. Penitenzieria (1).

Questa pena dunque non è comminata specialmente nel nostro caso. Fa d'uopo perciò vedere se s'incorre di dritto.

Sembrerebbe che neppur di dritto si debba incorrere (1). Il Tridentino infatti (*Sess. XXII,cap.11 de ref.*) sancisce pena questacontro *chi usurpa* i beni di chiesa o *chi li acquista* da altri usurpati, non contro chi solo li ritiene ingiustamente. Anche il ladro può ritenere beni sacri ingiustamente; eppure non cade in censura, la quale fu comminata solo a riguardo di usurpazione, non di ladroneccio. (V. Mon. Eccl. Vol. I, pag. 208).

Or l'infermo, coll'assoluzione ricevuta, è già libero dalla censura incorsa per quell'acquisto, la quale non dovrà rivivere, quand'anche non adempia la impostagli obbligazione di comporsi colla Chiesa; come non rivive per chi, avendo sottoscritta la nota dichiarazione, ammessa per lo addietro dalla S. Penitenzieria, poi non ne osserva le condizioni (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, pag. 75).

Vuolsi pur considerare che tal moribondo risanato, colla promessa della composizione, neppur sembra potersi dire, a stretto rigore, ingiusto detentore di beni sacri, ma solo inadempiente un obbligo contratto: il che molto meno ha che fare colla usurpazione. Egli dunque, per tale inadempimento, peccherà senza meno, ma non incorrerà nuova censura.

Potrebbero qui farsi talune difficoltà, alle quali non mancherebbe la risposta:

a) Il moribondo risanato che disvuole la composizione, può paragonarsi a colui che

---

vorito il Sac. Giovanni Fonti di S. Andrea in Casale: pel premio del caso canonico il Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria: pel caso liturgico il Sac. Giuseppe Nicodemo di Napoli.

(1) Ecco la risposta: « In casibus vere urgentioribus, in quibus absolutio differri nequeat, absque periculo gravis scandali vel infamiae super quo confessariorum conscientia oneratur, dari posse absolutionem, iniunctis de iure iniungendis, a censuris etiam speciali modo Summo Pontifici reservatis, *sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras*, nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium confessarii, absolutus recurrat ad S. Sedem » (13 iun. 1886-V. Mon. Eccl. Vol. IV, Par. II, pag. 174).

(1) È vero che gli assoluti in fine di vita dalle censure papali da chi non ha facoltà sui riservati hanno l'obbligo, se risanano, di presentarsi al superiore sotto pena della reincidenza nelle stesse censure. Però è comune sentenza, come altrove dicemmo, che dopo la Costit. *Apostolicae Sedis* tale obbligo sia ristretto solo per le censure *specialmente* riservate alla S. Sede.

Or l'acquisto indebito di beni sacri non cade sotto censura riservata di special modo, non essendo una diretta *usurpazione*; ma sotto la censura del Tridentino *Sess. 22. cap. 11. de ref.*, la quale è di quelle generalmente riservate al Papa (V. Monit. Eccl. vol. I. pag. 15, 207-Vol. VI Par. II, pag. 88.)

usurpa di nuovo i beni della Chiesa.—Risp. negando. Li usurpò una volta, o li ebbe da un usurpatore: poi se ne pentì, e fu assoluto dalle censure; gli rimane solo l'obbligo di comporsi colla Chiesa. Ora, non componendosi, non può dirsi che ha usurpato di nuovo; ma solo che ritiene ingiustamente i beni sacri; come li ritiene ingiustamente il commodatario che non vuole restituirli (V. Bucceroni *Com. in Const. Ap. Sed. p. 117*).

b) Al moribondo fu data l'assoluzione dalle censure, colla condizione che si dovesse comporre. Non componendosi, non si avvererebbe la condizione, e ricadrebbe perciò nella censura.—Risp. negando l'antecedente. L'assoluzione non fu condizionata, ma assoluta: non potea darsi condizionata. Gli fu imposto l'obbligo della composizione, come gli fu imposta la penitenza sacramentale. Non adempiendosi quest' obbligo già accettato, si peccherà certamente, ma non sarà per nulla viziata l' assoluzione dalla censura già ricevuta.

c) Il Tridentino l. c. fulmina la detta censura a chi quei fondi *in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit*. L'infermo risanato, il quale non si vuol più comporre, quei fondi *in proprios usus convertit*, e però cade di bel nuovo nella censura.—Risp. il *proprios usus convertere* non dee distaccarsi dall'*illosque usurpare præsumpserit*, come interpretano i Dottori (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 208 *h*). Altrimenti anche il ladro di quei beni incorrerebbe la censura.

d) Il medesimo Tridentino *l. c.* dice: « Is anathemati tamdiu subjaceat, quamdiu iurisdictiones, res... ecclesiae... integre restituerit ». Dunque, finchè il compratore non si compone colla Chiesa (il che fa le veci di restituzione), resta innodato di censura.—Risp. distinguendo: Se quella censura non fosse stata tolta dal confessore in articolo di morte, concediamo; se poi fu tolta (come di fatti avvenne), neghiamo.

e) Lo stesso Tridentino *l. c.* fulmina la censura contro coloro eziandio i quali impediscono *ne* (*bona*) *ab iis ad quos de iure pertinent*, *percipiantur*. Un moribondo risanato, il quale sdegna di comporsi, mette impedimento a che quei beni tornino alla Chiesa; e però cade di bel nuovo in censura. — Rispondiamo che il Tridentino qui parla non di coloro che ritengono quei beni; ma di chi impedisce che la Chiesa abbia a ricuperarli. Altrimenti anche i ladri dei medesimi beni sarebbero censurati. Nè si dica che la provenienza di questi beni nei ladri non è di usurpazione, come nel moribondo risanato. Imperocchè già mostrammo come in quest'ultimo non ha più luogo la usurpazione, dal punto ch'egli se n'è pentito, e ne ha ottenuto il perdono.

Tutte queste ragioni ci aveano persuaso, dopo maturo esame, che il moribondo, il quale fu assolto dalle censure per acquisti illeciti di beni sacri, coll'obbligo della composizione *si convaluerit*, non componendosi più colla Chiesa, avrebbe solo peccato gravemente, ma non sarebbe più caduto nelle antiche censure. Così pure scrivemmo nel commento da noi fatto sulle ultime concessioni della S. Sede (V. p. 88 di q. P.).

Nondimeno, *re melius perpensa*, siamo costretti a recedere da questa opinione, ed a seguire l'opposta. Ed eccone le ragioni.

Il Tridentino, nel luogo più volte citato, non si limita a punir di censura solo chi usurpa beni sacri o chi li acquista da un usurpatore; ma tutti coloro a cui pervengono le cose usurpate, in qualsivoglia modo. Perciò la censura non riguarda solo la persona, ma ancora la cosa. E fino a che la cosa rimane viziata di tale usurpazione, porta seco sempre la censura a qualunque persona ed in qualsivoglia modo essa appartenga.

Ciò si prova dalle parole stesse del Tridentino, il quale *l. c.* solennemente dice: *Is (usurpator) anathemati tamdiu subiaceat,* QUAMDIU *iurisdictiones, bona, res, iura, fructus et reditus, quos occupaverit, vel* QUI AD EUM QUOMODOCUMQUE, *etiam ex donatione suppositae personae,* PERVENERINT, *ecclesiae eiusque administratori, sive beneficiato, integre restituerit, ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit.*—Finchè dunque le cose sacre, usurpate una volta, non vengano integralmente restituite o colla reale tradizione, ovvero con libera transazione o com-

posizione colla Chiesa, chiunque così le ritiene, in qualsivoglia modo acquistate, e fino a quando le ritiene, vuolsi considerar sempre innodato di censura.

Non vale perciò il dire che il moribondo risanato fu assolto dalla censura in articolo di morte. Fu assolto coll' obbligo di comporsi colla Chiesa al più presto possibile. Quando egli abbia differito notabilmente, o abbia mutata volontà, diviene di nuovo come colui *qui ad eum quomodocumque* (res Ecclesiae occupata) *pervenerit*: il fondo stesso, che non ha perduto la qualità di usurpato, da lui posseduto, lo irretisce di censura.

Nè vale addurre l'esempio del ladro e del commodatario. Questi non ritengono cose usurpate, ma avute o per furto o per imprestito. Non a queste cose va annessa la censura, ma solo alle cose *usurpate*.

Neanco vale la parità con colui che abbia sottoscritta l'antica dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria. Con questa il fondo cessava di essere usurpato, ed entrava nel dominio della Chiesa, giusta la prima condizione, di tenerlo *ad nutum Ecclesiae*.

Ciò si conferma dagli assurdi che seguirebbero dalla contraria sentenza. Il moribondo risanato (lo stesso dicasi di ogn'impotente a comporsi che promette di farlo quanto prima può) che non si voglia più comporre colla Chiesa, può legare il fondo sacro agli eredi, può donarlo, può venderlo, può in qualunque altra guisa, alienarlo. Basterebbe dunque una promessa inadempiuta, perchè il fondo possa considerarsi libero di censura e trasmettersi impunemente a qualsivoglia persona in infinito. Chi mai potrebbe acconciarsi a questo paradosso?

Sembra dunque fuori dubbio che il moribondo il quale fu assoluto colla promessa della composizione subito che fosse risanato, laddove, risanato, lasci passare tempo notevole senza comporsi, ovvero non più voglia ciò fare, ricadrà senz' altro nella censura.

Al secondo—Venendo ora a risolvere il nostro caso, dal fin qui esposto discende a fil di logica che non ha ragione Tarquinio nello assolver Caio come non censurato; ma Publio, che lo giudica irretito di scomunica, benchè non dovea rimandarlo inassoluto, ma prima esortarlo al pentimento della mancata promessa, ed al proposito fermo di comporsi quando ne avrebbe la possibilità, e poscia scorgendo in lui chiari segni di pentimento verace, ottenere dal Vescovo la facoltà di assolverlo dalle censure.

II.

Se si possa introdurre in una chiesa la solennità di un Santo, la quale suol celebrarsi nello stesso giorno, da più tempo, in altra chiesa vicina.

5.° Caso Canonico.

Da lungo tempo solennizzasi, con concorso di fedeli, nella chiesa di una Confraternita di S. Pietro la festa della gloriosa S. Anna. Un'altra chiesa ivi d'appresso, dedicata a S. Paolo, ancor più grande, e con entrate maggiori, introduce pur essa la medesima solennità di S. Anna nello stesso giorno: donde la diminuzione di culto e di concorso alla prima chiesa. Di qui, vivi risentimenti del rettore di questa contro il rettore dell' altra, fra i quali s' ingaggia una lite, il primo rivendicando a sè solo il diritto di quella solennità; il secondo impugnando questo diritto.

Si chiede: Che è da dire di questa lite?

La celebrazione delle solennità dei Santi è cosa soprammodo commendevole, non solo pel culto che si rende a Dio, ma si ancora per l'utile spirituale dei fedeli.

Non di rado però avviene che le umane passioni s'immischino in questi atti di alta pietà; e ciò che dovrebbesi intraprendere colla pura intenzione di onorare il Signore, si fa talvolta per fini tutt'altro che santi e con mezzi punto convenienti. Di qui l'obbligo che nelle varie chiese venga ben regolato l'esercizio del culto, giacchè non tutto quello che in se stesso è buono, riesce sempre utile: « Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt ».

È celebre il Decreto generale della S. C. de' Riti del dì 10 dic. 1703, il quale regola i diritti del parroco sulle chiese delle Confraternite. Alla domanda: « An confraternitates in ecclesiis publicis habeant quoad easdem functiones (ecclesiasticas non paro-

chiales) aliquam dependentiam a parocho », fu ivi risposto : *Negative.* Ed è questa la massima universalmente adottata dalla S.C. dei Riti e da quella del Concilio, come più e più volte abbiamo dimostrato altrove, la quale si applica a qualunque altra chiesa posta nel perimetro di una parrocchia (S.C.C. 25 aug. 1877 *Mon. Eccl.* Vol. I. pag. 459).

Se dunque il parroco non può avere ingerenza in chiese diverse dalla sua, circa le sacre funzioni che si vogliano introdurre o celebrare, tranne le sole strettamente parrochiali (1), è chiaro che nessun altro fuori del Vescovo, può impedire che in qualsivoglia chiesa si compiano sacre funzioni.

Però, laddove accade che la celebrazione di qualche funzione o la introduzione di una funzione nuova in qualche chiesa, arrechi sconcerti o scandali, può bene il Vescovo impedirla, come capo supremo di sua diocesi ; che anzi in molti Sinodi è sancito che nessuna nuova solennità o funzione s'introduca nelle Chiese senza la venia dell' Ordinario.

Una delle cause onde non è lecita la introduzione di nuova solennità, si è quando già questa medesima si celebra lo stesso giorno, da più tempo, in qualche chiesa vicina. Volerla introdurre in chiesa diversa e non lontana da quella, è un volere il discapito della prima, senza gran giovamento dei fedeli. Ecco infatti come il Ferraris insegna *v. Festivitates* n. 46) : « Eadem die duae ecclesiae vicinae non celebrent idem festum. sed ecclesia moderna debet eligere aliam diem », confortando questa sentenza col decr. della S. C. de'Vescovi e Regolari del 19 marzo 1581 *in Messanen.* o coll'altro *in Sabinen.* del *20 novembre* 1684 , ch' è del tenore seguente : « Non debet eodem die celebrari festum in duabus ecclesiis vicinis, sed moderna debet eligere alium diem », —E la S. C. de' Riti , secondo riferisce lo stesso Ferraris, in questo senso risolse una controversia sorta in Roma fra i PP. de' Ss. Vincenzo ed Anastasio in Trivio e i PP. dei Ss. Dodici Apostoli. Ai primi fu fatta concessione speciale da Innocenzo XII, di esporre il Santissimo nella feria 2ª di ciascuna settimana con apposite indulgenze. I secondi soleano compiere nella propria Chiesa la stessa funzione nel medesimo giorno. La S. C. il dì 13 giugno 1597 rescrisse : « Consulendum esse SS.mo pro translatione indulgentiae ad feriam IV. addita perpetuitate ».

Da tutte queste ragioni vuolsi raccogliere che, quando in una Chiesa suol celebrarsi una qualche funzione o festività, non se ne può introdurre una simile, nello stesso giorno, in altra chiesa vicina.

Donde si deduce che, nel caso, la ragione sta dalla parte del rettore della Chiesa di S. Pietro, dove la festa della gloriosa S. Anna soleasi celebrare da lungo tempo. Il rettore della chiesa di S. Paolo se vuol celebrare la medesima festa, deve contentarsi di trasferirne la solennità ad altro giorno.

III.

Se lecitamente e validamente possano consacrarsi i calici senza coppa di argento, e possano benedirsi le pianete di cotone, e se gli uni e le altre possano usarsi pel S. Sacrifizio.

5°. Caso Liturgico.

Severino sacerdote, invitato di celebrare la S. Messa nella chiesetta di B., trova un calice di metallo, senza la coppa di argento, e una pianeta tutta di cotone, senz'ombra di seta. Sconcertato di questi oggetti, non secondo il prescritto della S. Liturgia, lo si assicura che il primo è stato debitamente consacrato, e la seconda, benedetta. Ond'egli, senz'altro, si acconcia a celebrare.

Si chiede :

1.° Possono consacrarsi i calici, che non hanno almeno la coppa di argento ?

2.° Possono benedirsi le pianete, che non sieno di seta ?

3.° Nel caso negativo, sarebbe valida, si la consacrazione, come la benedizione ?

4.° Che è da dire di Severino ?

Al primo—L'Accademia liturgica di Ro-

(1) Bened. XIV (Const. 105) dichiara diritti strettamente parrocchiali l' amministrazione della Eucaristia pel precetto pasquale e pel viatico ; della estrema unzione ; del matrimonio ; la sepoltura nella propria chiesa parrocchiale, purchè non siesi scelto altro luogo per la tumulazione , nel quale caso , compete al parroco la quarta funeraria.

ma sommise alla S. C. dei Riti i seguenti dubbii:

« Dub. I. — An fabricari possint calices pro Sacrificio Missae, quorum cuppae sint ex metallo, aurichalco, vel cupro confectæ?

« Dub. II.— An huiusmodi cuppae, etsi inauratae, licite consecrari queant ab Episcopo?

« Dub. III.—An tolerari possit quod Ecclesiae, quae praedictos calices iam habent, eorumdem usum valeant retinere? »

E la S. C. il dì 20 marzo 1875 rescrisse:

« Ad I.—Serventur Rubricae.

« Ad II.— Provisum in primo.

« Ad III.—Abusum esse interdicendum: congruo tamen assignato tempore ut de aliis calicibus provideatur ».

Dunque fa d'uopo stare strettamente alle Rubriche circa la materia del calice per la S. Messa. E che cosa prescrivono le Rubriche? Ecco:

« Sacerdos praeparet calicem, qui debet esse vel aureus vel argenteus, aut saltem habere cuppam argenteam intus inauratam ». (Rubr. Mis. P. II, Tit.I).

« Si non adsit calix cum patena conveniens, cuius cuppa debet esse aurea vel argentea vel stamnea, non aerea vel vitrea ». (Rubr. Miss. Par. III, Cap. 10, n. 1).

Le Rubriche prescrivono che i calici per la messa non debbono essere di altra materia che o di oro o di argento o di stagno, o che almeno la coppa sia di argento, con doratura al di dentro.

Sono vietate tutte le altre materie, perchè disadatte al S. Sacrifizio; e però non potranno consacrarsi i calici di legno, di pietra, di corno, di vetro, di rame, di ottone, dei quali alcuni sono porosi e assorbirebbero il vino consacrato; altri troppo fragili con pericolo di effusione; altri soggetti alla ruggine, indecenti a contenere il Sangue SS. di G. C. Onde, insegna il Gavanto (*Comment. ad Rubr. de praepar. sacerd.*): « Ecclesia in plurimis Synodis prohibuit ne ullus sacerdos in vitreis, æneis, ligneis, aut de aurichalco, vel cornibus confectis vasculis consacrare praesumeret » (1).

(1) V. Bened. XIV *in Const. Etsi Pastoralis* 24 mai. 1749 — Innoc. IV Const. 26 *Sub Catholicae* et Cap. *Calix*, 45, *de Consecr. dist.* 1.

Posto ciò, chiaramente appare quanto sia intollerabile abuso quello di alcuni venditori di oggetti sacri, che non hanno ritegno di fabricare calici di metalli vietati, ed offerirli a prezzo vile. Questi calici nè si possono costruire, nè consacrare, sotto pretesto alcuno. La povertà delle Chiese, qualunque essa sia, non disobbliga dal provvedersi dei necessarii arredi che sono imposti dalle Rubriche, e nel modo che le Rubriche medesime prescrivono.

Una sola eccezione per avventura potrebbe farsi a questa legge; ed è pei calici in bronzo di alluminio inargentato, metallo commendevole per solidità e lucentezza. Fu chiesto da un Vescovo Francese alla S. C. se fosse lecito l'uso di codesti calici, e la risposta fu: *Nihil innovandum* (1 sett.1866). Di nuovo furono fatte istanze, perchè si esaminasse con più attenzione il detto metallo, e dopo accurate analisi, la S. C. con decreto del 6 dicembre del 1866 permise che lo si adoperasse pei vasi sacri, misto però ad altre materie, e nella proporzione indicata in un'apposita istruzione che noi demmo integralmente nel Vol. I. pag. 561. — Quando adunque si osservassero esattamente queste proporzioni, sarebbero permessi siffatti calici. Ma essendo ciò assai difficile a conoscere e ad accertare, ne consegue che questi non così facilmente si possono consacrare (V. Berengo *Enchir. Parochor Par. III, C. I, a 8.*).

Ma se già furono acquistati, e trovansi in uso, calici di materia non permessa, dovranno subito questi considerarsi come esecrati? Ecco l'autorevole norma della S. C. dei Riti: « An tolerari possit quod ecclesiae, quæ praedictos calices iam habent, eorumdem usum valeant retinere? Resp. *Abusum esse interdicendum, congruo tamen assignato tempore*, ut de aliis calicibus provideantur (16 Mar. 1876, n. 5658).

Che se non si ha modo come procurarsi dei calici di argento o con coppa di argento, non si potrebbero usare i calici di stagno che costerebbero meno assai di tutti gli al-

tri? Noi crediamo che il loro uso pel caso di necessità anche oggidì sia permesso, consentendolo le leggi ecclesiastiche di ogni tempo. Eccone un saggio: Innoc. IV *Const.* 26 *Sub Catholicae* dice: « Unusquisque sacerdos in aureo aut argenteo solum, aut saltem *stamneo* calice sacrificet ».—Il Cap. *Calix* 45 *de consecr. dist.* 1: « Ut calix Domini cum patena, si non ex auro omnino, ex argento fiat. Si quis autem tam pauper est, saltem, ut *stamneum* calicem *habeat* ». — Benedetto XIV. Const. *Etsi pastoralis* 24. mai 1749: « Unusquisque sacerdos in aureo vel argento solum, vel saltem *stamneo* calice sacrificet ».—La Rubrica del messale *l. c.* « Si non adsit calix cum patena conveniens, cuius cuppa debet esse aurea vel argentea, vel *stamnea* ».—Il Conc.di Rheims cap. 6: « Si quis pauperrimus est, saltem vel *stamneum* calicem habeat ».

Dopo ciò, non sappiamo renderci ragione di quello che il chiaro del Vecchio ha scritto nel suo Compendio di Teol. Mor. (Vol. II. n. 565, III) e nella Teol. Mor. di Scavini (L. III, n. 175. 2.), quando, riferito il decreto della S. C. dei Riti del 20 marzo 1875 di sopra riportato, soggiunge: « Ex hac declaratione, romani rubricistae tuentur calices omnes qui non habent saltem cuppam argenteam intus auratam, non amplius permitti; nam dubium propositum ac responsio est de metallo in genere, nulla facta exceptione. Et revera hodie Episcopi generatim renuunt consecrare calices, quorum cuppa argentea non sit; etsi in iure canonico et in rubrica permitterentur etiam calices ex stamno; etenim disciplina variare potest ». Da ciò dovrebbesi dedurre che il cit. decreto abbia del tutto abolito l'uso dei calici di stagno, come di ogni altra materia diversa dall'oro o dall'argento, recando una variazione all'antica disciplina. Ma questo, per verità, non si raccoglie nè dal decreto cit., nè dagli altri Teologi moderni, nè dagli ultimi Rubricisti, i quali tutti dichiarano lecito, anche di presente, l'uso dei calici di stagno.

E infatti il decreto cit. suona così: « An fabricari possint calices pro sancto sacrificio Missae, quorum cuppae sint ex metallo, aurichalco vel cupro confectae? Resp. *Serventur Rubricae* ».—Se in questo decreto si volesse veder abolito ogni calice di metallo, anche l'oro e l'argento sarebbero metalli. Ma nulla qui si abolisce, tranne solo quello ch'è abolito dalle Rubriche: *Serventur Rubricae.*

Abbiamo già visto come non solo i canoni antichi, sibbene ancora le ultime Rubriche del Messale, non condannano nè aboliscono i calici di stagno. Non può dunque dimostrarsi come oggidì questi non si possano usare.

Lo stesso insegnano a coro i Teologi moderni. Così il Gury *Comp. Th. Mor. T. II. n.* 394; il March *T. II, n. 1631*; l'A-Varceno, *Tom. II, p. 91;* il Müller *L. III,* T.I, § *29;* l'Aertenys *Tom. II; n. 141,* il quale così scrive: « Calix stanneus videtur permitti solummodo ratione paupertatis aut persecutionis, ut dicitur in *cit. cap. de consecr.*; VERUMTAMEN SEMPER POTEST EX EA CONFICI ABSQUE PECCATO, ut colligitur ex cit. loc. (Missalis) *de defect.*»—E finalmente il Lehmkul *Tom. II, n. 228,* insegna: « Praescribitur ut patena et cuppa calicis sit aurea vel argentea intus deaurata, vel saltem STAMNEA intus deaurata ». E citando, appresso, S. Alfonso (n. 370 dub. 3), dice che il S. Dottore « si calicis cuppa sit argentea vel *stannea*, deaurationem requiri quidem censet, at sub veniali peccato ».

Non altrimenti insegnano i Rubricisti moderni. Ci contentiamo di citarne due dei più rinomati, l'A-Carpo e il de Herdt. Il primo *Bibl. Lit. P. I, n. 257* dice: « In PRÆSENTI Ecclesiae DISCIPLINA calix debet esse aureus vel argenteus, aut cuppa saltem instructus argentea vel STANNEA (ob paupertatem vel persecutionem) intus inaurata ». — Il secondo *S. Lit. Prax. T. III, n. 172.* insegna: « Calix debet esse aureus vel argenteus, vel saltem habere cuppam argenteam intus inauratam. In rubricis tamen de defectibus etiam permittitur STANNEUS, scilicet ob paupertatem et persecutionem, non autem aereus ob aeruginem, neque vitreus ob fragilitatem, neque ligneus ob porositatem. Pes tamen, si cuppa sit aurea, argentea aut STANNEA, eo modo ut dictum est, esse

potest ex qualibet materia solida et munda. — Notandum dici cuppam argenteam, intus inauratam, et idem dicendum esse, si calix sit STANNEUS, cuius cuppa stannea pariter inaurari debet ».

Possiamo dunque conchiudere col consultore della S. C. dei Riti, intorno al decreto 1 sett. 1866 (*Acta S. Sedis T. II, p. 233*), che ETIAMNUM STAMNEI *calices permittuntur*. E però anche ora possono lecitamente costruirsi siffatti calici e benedirsi, tenuta presente la povertà delle chiese. E noi vorremmo consigliare agli artefici e negozianti di vasi sacri che invece di costruire e porre in vendita calici di metallo vietato dai Sacri Riti, che non si possono benedire, costruiscano e vendano calici di stagno, a cui può farsi anche il piede di metallo più solido, e la coppa sorretta da lamina più forte, purchè la coppa medesima sia di puro stagno e dorata. Con questi calici, conformi in tutto alle leggi liturgiche, provvederebbesi assai meglio alla povertà delle Chiese, potendo costare assai meno degli altri.

Al secondo—Dal perchè in tutt'i negozii di sacri arredi si mettono in vendita pianete che nulla tengono di seta, fu creduto che queste positivamente fossero state permesse dalla S. Sede. Con data del dì 28 luglio 1881, il Segretario della S. C. de' Riti mandò ai Vescovi la seguente notificazione:

« Etsi S. Congregatio Rituum saepe illicitum declaraverit usum casularum, aliorumque similium sacrorum paramentorum ex tela gossypii aut lini aut etiam lana confectorum; attamen a nonnullis fabricatoribus harum telarum, paramenta ejusmodi ita venumdantur, quasi ab ipsa S. Congregatione nunc eadem permissa fuerint. Ad omnimodam igitur tollendam in re tam gravi falsam opinionem, monentur Rev.mi Ordinarii dioecesium, decreta jam emanata quoad hanc rem a S. Congregatione in sua plena permanere vi ac robore, neque ullam existere nuperrimam dispositionem, quae aliquo modo eadem modificaverit—Ex Secretaria S. Congr. Rituum, die 28 iulii 1881. Placidus Ralli Secretarius ».

Da siffatto documento, vi ha chi deduce aver la S. Sede vietato assolutamente e perpetuamente l'uso delle pianete che non sieno tutte di seta, le quali pel tratto successivo non si potrebbero nè lecitamente, nè validamente benedire, e molto meno usare.

A noi, per verità, non sembra sì grave l'allegata notificazione. Notiamo in primo luogo ch'essa non riveste l'autorità di un decreto nè generale nè particolare, essendo firmata dal solo segretario. Quale n'è poi lo scopo? Togliere d'inganno coloro che credevano permesse positivamente le pianete di lino, di lana o di cotone. E si dichiara esser falsa questa opinione, non avendo mai la S. C. derogato ai decreti anteriori che non consentivano siffatte pianete. La posizione è dunque inalterata: vuolsi stare unicamente ai decreti anteriori. Esaminiamo questi decreti con ogni attenzione.

In Mutinen. 22 sept. 1837, ad VIII, n. 4814, richiesta la S. C.: « Num planetae, stolae et manipula possint confici ex tela linea, vel gossypio, vulgo *percallo* coloribus praescriptis tincta, aut depicta? »—rispose: *Serventur rubricae, et usus omnium Ecclesiarum, quae huiusmodi casulas non admittunt.*

In Senen. 18 dic. 1877 ad V, n. 5715, interrogata la S. C.: « An planetae ex lana confectae permittantur? » — rispose: *Usus Ecclesiarum laneas casulas non admittit.*

Qui, se mal non vediamo, non si ha una positiva proibizione delle pianete di lana, di lino e di cotone. Alla domanda se l'uso di questo sia abolito, poteasi rispondere nettamente, e con maggior brevità, *Negative*. Invece si prescrive l'osservanza della Rubrica e dell'uso di tutte le Chiese. La Rubrica in nessun luogo parla della materia della pianeta. Prescrive la seta solo nel velo del calice (*Rit. celeb. miss. tit. I, n. I*) e nell'omerale, sia per la messa (*Caerem. Episc. L. I, c. 10, n. 5*), come pel Viatico e per la benedizione (*Rit. Rom. de process. SS. Sacr. Caerem. Ep. L. II, c. 33, n. 14*).

Non resta dunque che l'uso di tutte le Chiese. Ma se le Chiese oggidì generalmente, per la grave povertà in cui si trovano, si fanno lecite di usare siffatte pianete, le

quali in tutte le fabbriche di sacri arredi si costruiscono, e in tutt'i negozii si spacciano, si dovrà dire gravemente illecito siffatto uso?

Il chiaro Del Vecchio nel suo *Comp. Th. Mor. Vol. II*, n. 565, *IV*. scrive: « Casulae fieri non possunt ex simplici tela linea vel ex gossypio (*percallo*) ex S. R. C. 23 sept. 1837; aliter esset si illa sint ex gossypio contesta et elaborata ex eadem S. C. 18 maii 1819 ». Secondo quest'ultimo decreto, sarebbero permesse le pianete intessute ed ornate di cotone. Noi, per quanta diligenza abbiamo usata in ricercare quel decreto nella Raccolta Gardelliniana, non abbiamo potuto rinvenirlo. Sappiamo nondimeno che la S. C., interrogata se le pianete fossero comprese nel decreto generale del 15 maggio 1819 che proibiva l'uso del cotone nelle sacre suppellettili, rispose negativamente. Ecco il decreto al n. 4750 della Raccolta del Gardellini:

« An in decreto generali sa.me. Pii Papae VII, quo interdicitur usus sacrarum supellectilium Sacrificio Missae servientium ex gossypio confectarum, comprehendantur etiam casulae ex eodem gossypio contextae? Resp: *Non comprehendi* (23 mai. 1885 *Ord. min. de Observ*).

E finalmente la medesima S. C. ha permesso che, stante la povertà delle chiese, possano usarsi, pei sacri arredi, stoffe di lino, di lana o di cotone che abbiano esternamente dei fili di seta con cui rassembrino drappi serici: « An attenta ecclesiarum paupertate, liceat pro ornamentis sacris illud adhibere panni genus, quod ex parte externa, et oculis intuentium apparente ex filo serico integre contegitur, habet tamen operis textilis fulcimentum in gossypio, lana vel lino? — Resp. *Attenta* Ecclesiarum paupertate, panni genus, de quo in casu, pro sacris ornamentis tolerari posse » (23 mar. 1882 *Gnesnen. et Posnanien.* n. 5838).

Da tutto ciò non vogliamo inferire che le pianete di lana di lino o di cotone, senza neppure uno strato di seta, siano positivamente consentite, e neppure che siano largamente tollerate. Diciamo anzi che non si potrebbero più costruire nè vendere, e nè di nuovo acquistare e neanco benedire. Ma per quelle già costruite, ed acquistate dalle chiese, che siano veramente povere, non se ne potrà tollerare l'uso, fino a che non sieno consumate? A noi sembra che sì, fino a che un decreto della S. C. non vieti esplicitamente quest'uso.

Al terzo — Ma sarebbe valida la consacrazione di nuovi calici di metallo vietato, ovvero la benedizione di nuove pianete che non sieno di seta?

In quanto ai primi, la invalidità della consacrazione suppone la materia gravemente disadatta allo scopo cui va destinata. È tale il metallo di rame, o di ottone pei calici? S. Alfonso lo dice, è vero, disadatto, ma non gravemente, quando sia bene indorato al di dentro. « Hic autem obiter notandum (son sue parole *L. VI n. 370 Dub. 3 in fin*). quod rubrica permittit calicem stanneum, sed non *aereum*. Verum dicit Holzman, in hac rubrica non prohiberi calicem ex aere vel aurichalco inauratum, nam in cit. textu *Ut calix*, in tantum talis calix vetatur, in quantum hic *ob virtutem vini aeruginem parit*, *quae vomitum provocat*: sed calix aereus inauratus aeruginem non parit; et ideo ait Holzm. hoc usitari in Germania pro ecclesiis pauperculis ».

Nè si dica non potersi oggidì più sostenere questa opinione dopo il divieto formale della S. C. dei Riti: giacchè nessun formale e nuovo divieto la S. C. ha emesso, ma solo ha rescritto *Serventur rubricae*, volendo l'esatto adempimento di queste. E però anche oggidì può aver vigore la dottrina di S. Alfonso, come insegna il vivente P. Lehmkul *V. II, n. 228*, con queste parole: « Secundum S. Alph. autem gravis culpa non esset adhibere calicem deauratum etsi ex aere aurichalco confectus esset: imo ne veram quidem culpam videtur admittere si Episcopus eum tandem, licet cum veniali peccato, consecraverit ».

Dunque la consacrazione di somiglianti calici, purchè dorati al di dentro della coppa, sarà sempre valida, benchè illecita, non potendo essere scusato il Vescovo consacratore, almeno di leggiero peccato.

Lo stesso possiamo dire delle pianete di

lana, di lino e di cotone, che non abbiano, almeno per le Chiese povere, un ultimo strato di seta. Da ciò che abbiamo detto in risposta al precedente quesito, siffatte pianete, benchè non chiaramente proscritte dalle Rubriche, non sono ammesse dall' uso generale delle Chiese, e però non tollerate positivamente dalla S. C. dei Riti. Non si può dunque costruirne di nuove, e molto meno benedirle. Nondimeno la benedizione sarà valida, benchè illecita.

Al quarto. Venendo ora al caso di Severino, questi che in una chiesuola celebra nell' unico calice di metallo e coll'unica pianeta di cotone che ivi ritrovansi, commette peccato? Crediamo che no, purchè il calice abbia buona doratura nell'interno della coppa, e la pianeta sia di decente costruzione. La povertà della Chiesa, l' essere il calice consacrato, e la pianeta benedetta, e non essendo ivi altri migliori arredi di cui si possa usare, sono queste ragioni che ben lo scusano da qualsivoglia colpa.

PROPOSTA DI CASI

7.° Caso Morale.

Massimo, dopo aver ricevuta da Silvano in pagamento una cartamoneta da lire 100, si accorge della falsità di questa, benchè quasi impercettibile. Bramando di avere il suo, chiede parere a Proto a Gavino ed a Gennaro confessori, come debba regolarsi in tal caso in buona coscienza. Proto lo esorta a mettere in corso la carta falsa, non essendo egli autore della frode, e non essendo giusto che ne sia vittima. Gavino lo consiglia di restituirla a Silvano, benchè sia persuaso che questi la rimetterà certamente in commercio come legittima. Gennaro infine gl'impone l'obbligo di distruggere la carta falsa, colla perdita del danaro.

Si chiede:

1.° Che deve o può fare, in buona coscienza, chi si trovi di aver ricevuto una carta moneta falsa?

2.° Che deve dirsi dei consigli dati a Massimo da Proto, da Gavino e da Gennaro?

7.° Caso Canonico.

Ilarione, già religioso, ha ottenuto con Rescritto Pontificio, la secolarizzazione, ed è stato ricevuto dal Vescovo di S. nella costui diocesi. Chiede intanto di essere ascritto al Clero ricettizio del suo luogo nativo e di partecipare agli emolumenti avventizii. Il Clero gli si oppone. Ond'egli, non sapendo come regolarsi, chiede:

1.° Può il Clero farè opposizione a che un religioso secolarizzato venga ascritto alla propria Chiesa?

2.° Può escluderlo dai lucri avventizii?

7.° Caso Liturgico.

Giacinto parroco, affine di promuovere la pietà nei suoi filiani, consiglia di aggiungere alcune sante parole alle preghiere comuni della Chiesa. Così nella Salutazione angelica inculca l'aggiunto *immaculata* alle parole *Sancta Maria Mater Dei*, e l'altra *Jesus*, dopo l'ultimo *Amen*. — Similmente alle giaculatorie *Dio sia benedetto* ecc. vuole inserita una lode al SS. Cuore di Gesù, ovvero a S. Giuseppe,

Si chiede:

1.° È lecito aggiungere parole alle preghiere comuni della Chiesa?

2.° Nel caso negativo, che è da dire quando queste parole si trovino già in uso nel popolo?

3.° Se le preghiere sono indulgenziate, soffrono pericolo le indulgenze per quelle aggiunte?

4.° Che deve dirsi del Parroco Giacinto?

CRONACA GOVERNATIVA

NUOVA LEGGE SULLE OPERE PIE

firmata da re Umberto il 17 luglio 1890

(Continuaz.—V. p. 136-142 di q. P.)

Titolo VI.

Delle riforme nell'Amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 54. Sono concentrate nella Congregazione di carità le Istituzioni elemosiniere. Debbono pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre Istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da Istituzione non sottoposta a concentramento.

Art. 55. Nell' occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle Istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazio-

ne delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all' uno o all' altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all' indole dell' Istituzione ed all' intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri Istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell' infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed adolescenza in generale, per incoraggiarne l' educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifestata la necessità, derivante da condizioni straordinarie o di temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di Istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

Art. 56. Sono inoltre, di regola, concentrate nella Congregazione di carità:

a) le Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le Istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune, delle quali sia venuto a mancare il fine, e quelle per le quali non si possa costituire l' amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell' atto di fondazione.

Se trattisi di Istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale la Istituzione ha la sua sede principale.

Art. 57. Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di carità ogni altra Istituzione di beneficenza esistente nel Comune, della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 58. Quando non avvenga il concentramento ordinato nei presenti articoli 56 e 57, le Istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite, per gruppi, dipendenti da una o più Amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

Art. 59. Non sono soggetti al concentramento nella Congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell' art. 58:

a) gli Istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico e i brefotrofi;

b) gli Asili ed altri Istituti per l'infanzia;

c) gli Istituti ospitalieri ed i Manicomi fondati a beneficio di uno o più Comuni, che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

d) gli Istituti di beneficenza con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità, e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto od in parte i mezzi di sussistenza;

e) i Riformatorii e le Case di custodia e di correzione;

f) gli Istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Tuttavia gli Istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla Congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla Congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 57 esigano invece il distacco dalla Congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell' art. 58.

Art. 60. Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli articoli 54 e seguenti, quelle Istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro e alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione. Ma, ove trattisi di Istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'artic. 55.

Art. 61. Le Istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella Congregazione di carità o riunite in gruppi a norma de precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni, o delle frazioni di Comuni, a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negl' inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll' autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, costi-

tuirsi fra gli Istituti di beneficenza esistenti in una Provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatorii o di altre Istituzioni consimili.

Art. 62. L'applicazione delle disposizioni precedenti vien fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della Congregazione di carità e del Consiglio comunale, se l'Istituzione concerna un solo Comune:

b) delle rispettive Amministrazioni o Congregazioni e dei rispettivi Consigli comunali, udito il Consiglio provinciale, se la Istituzione concerna più Comuni;

c) del Consiglio provinciale, se l'Istituzione concerna l'intera Provincia o più del terzo dei Comuni componenti la Provincia.

Sopra tutte le dette proposte, la Giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.

Quando un'Istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a Provincie o a Comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai Corpi ed alle Autorità delle Provincie e Comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede del l'Amministrazione potrà esser mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Art. 63. Quando le Amministrazioni interessate o la Congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la Giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi Corpi un termine da uno a tre mesi. Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

Art. 64. Fatta eccezione per i sussidi dati, per favorire l'educazione e l'istruzione o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla Congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle Istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide. Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 65. Di ogni altra riforma negli organici o nell'Amministrazione non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetterà l'iniziativa all'Amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

Art. 66. Quando i Consigli comunali o provinciali o le Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal Prefetto.

Art. 67. Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

Art. 68. Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare e concentrare diverse Istituzioni di beneficenza o di riformare altrimenti gli Statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'art. 35 ed inserite nel Bollettino della Prefettura se interessino gli abitanti della intera Provincia o di più Comuni. Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al Prefetto le loro osservazioni ed opposizioni. Su di esse debbono dare parere così l'Amministrazione o l'Autorità che abbia fatto la proposta, come la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 69. Le proposte che il Prefetto formoli d'ufficio ai termini degli articoli 63 e 66 e le modificazioni che il ministro intenda fare a quanto fosse stato proposto dalle Autorità locali debbono, prima di esser sottoposte all'esame del Consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'Amministrazione interessata e alle Giunte provinciali amiministrative, nonchè ai sindaci e presidenti delle Deputazioni provinciali interessate, giusta l'art. 62.

Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie, a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale deve trasmetterle al Consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

Art. 70. Le Istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue, perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione. La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle Provincie, nei Comuni o nelle frazioni di essi, cui l'Istituzione tras-

formata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 57, 58, 59, 60 e 61. Quando sieno trasformate in Istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 71. Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 62, 63, 68 e 69. In caso di ommissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il Prefetto ai termini dell'art. 63. *(Continua)*

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1890)

Cause di beatificazioni—La S. C. dei Riti con decreto del 13 Maggio ha pronunziato sulla validità del processo di beatificazione dei martiri prima del 1833 in Tonchino e Concincina.

Il 9 corr. si tenne presso il Card. Monaco la Congregazione interpreparatoria per discutere il dubbio sulle virtù eroiche del Ven. Parr. di Torre del Greco Vincenzo Romano.

Il giorno 11 del passato Luglio fu confermato il culto *ab immemorabili* prestato al Beato Cristoforo da Macassoli M. O. di Milano, morto in gran concetto di santità nel 1485 a Vigevano.

Ai 3 sp. ebbe luogo in Vaticano *coram Sanctissimo* una riunione generale della S. C. dei Riti per deliberare sulle virtù in grado eroico del Venerabile Gaspare del Bufalo fondatore della Congr. dei Missionarii del Prezios. Sangue.

Si è pure confermato il culto del Beato Bonifacio di Valperga, Vescovo di Aosta, e della Beata Gemma, vergine pastorella della Diocesi dei Marsi.

Cardinale defunto—Il giorno 11 u. s. spirò nel bacio del Signore l'Emo Card. Giovanni Enrico Newman, dell'Oratorio a Londra. Era nato in detta città il 21 Febbraio 1801, e fu creato Cardinale dell'Ordine dei Diaconi nel Concistoro del 12 Maggio 1879, col titolo di S. Giorgio in Velabro. Faceva parte delle Sacre Congregazioni di Propaganda, dei Sacri Riti, degli Studii, delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 17 Ottobre di quest' anno ricorre il 2.° centenario dalla morte della Beata Margarita Alacoque. Si preparano grandi feste. Il S. Padre ha concessa l' indulgenza in forma di giubileo a tutt'i fedeli che dall' 8 Settembre al 1.° Novembre visiteranno, confessati e comunicati, la Chiesa del monastero di Paray-le-Monial.

— Il Papa ha donato alla Biblioteca Mariana del Seminario di Anagni sessanta preziosi volumi di opere, riguardanti la Sacra Scrittura, la Dommatica, la Storia, la filosofia, e la letteratura, splendidamente rilegati.

— Nel 28 u. s. si è fatta la solenne inaugurazione della conduttura delle acque, costruita in Carpineto, per munificenza del Pontefice.

— Nello storico cenobio della SS. Trinità in Cava dei Tirreni, fu inaugurata la statua del B. Urbano II Papa, il cui culto fu confermato recentemente dalla S. Sede. La statua è dono dell'Emo Card. Arcivescovo di Reims, città natale del Beato.

— È morto a Nocera dei Pagani dove si era recato, per mutamento di aria, Mons. Fr. Tommaso Salzano Arciv. di Edessa. Tutt'i buoni ne rimpiangono la perdita, ricordando la sua dottrina, la sua bontà, la sua pietà singolare e la gaiezza e giovialità dei modi. Lascia molte opere scientifiche assai diffuse e celebrate.

— È morto parimenti il R.mo P. Francesco Tongiorgi d. C. d. G. Consultore della S. C. dei Riti, membro della Commissione di archeologia e del Consiglio direttivo della Biblioteca Vaticana, e professore pregiatissimo di letteratura italiana.

— È morto pure il venerando Mons. Tommaso Passero, Vescovo di Troia.

—

— L'Istituto della Gioventù Cattolica si diffonde mirabilmente negli Stati Uniti d' America. Da pochi anni introdotto in S. Francesco di California, pel progresso morale ed intellettuale dei suoi membri, conta già 130 Società dipendenti, e 10 mila membri.

— Dal Vescovo di Osnabruck fu deposta la pietra d' una nuova Chiesa Cattolica in Amburgo, da dedicarsi a S. Giorgio.

— La Società cattolica di Vienna ha promosso il progetto di edificare un Seminario a Wuhring, sobborgo di quella città.

— A Londra si sta per costruire una nuova Chiesa cattolica: in questi ultimi tre anni furono battezzati più di 300 adulti, e nella sola Diocesi di Westminster le conversioni annue oltrepassano 1300 persone.

— A Kioto nel Giappone è stata consacrata una nuova Chiesa a S. Francesco Saverio. La solenne cerimonia ebbe luogo il 1.° Maggio, v'intervennero tre delegati apostolici, i ministri di Francia e di Austria, il vice-console francese, col governatore, il prefetto di polizia, ed i sindaci di due circondarii vicini con altri notabili del paese.

— A Costantinopoli fu posta la prima pietra del Collegio di S.ª Pulcheria diretto dai Padri Gesuiti. Mons. Bonetti, delegato apostolico, presedeva alla cerimonia, alla quale intervennero tutt'i Gesuiti, numeroso clero secolare e regolare con eletta cittadinanza.

— Il governo della Repubblica del Chilì ha ceduto per 20 anni l'uso e il godimento dell'isola di Dewson, nello stretto di Magellano, al Prefetto apostolico della Patagonia, per stabilirvi opere della Missione.

— La Cappella della Grotta nel Cairo, ove, secondo la tradizione, dimorò la S.ª Famiglia nella fuga in Egitto, è stata restituita al culto cattolico.

— Nella Germania si raccolgono offerte per edificare un tempio a Lutero, proprio in Roma!

— Sono morti: Mons. Paolo Stumpf, Vescovo di Strasburgo, e Mons. Iciliano Costes, già Vescovo di Mende.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa l'ammissione all'abito ecclesiastico; circa il titolo dell' ordinazione, e circa l'età pei beneficii di giuspatronato e per godere delle insegne.

Melevitana Cooptationis ad clericalem cœtum et institutionis ad beneficia — L'isola di Malta, soggetta alla dominazione della eretica Inghilterra, gode quella libertà religiosa, di cui va priva la cattolica Italia. Ivi sono in piedi tutte le pie fondazioni, e tutt' i beneficii così ecclesiastici come di giuspatronato: il che fa sì che, a differenza di queste nostre infelici contrade, in cui vanno diradandosi ogni dì più le file dei sacri ministri, quivi è sì grande il numero di coloro, che aspirano alla milizia sacerdotale che, eccedendo in abusi anche gravi, si sono dovuti provocare provvedimenti dalla S. Sede.

E già un provvedimento fu preso dalla s. m. di Pio VI col *Motu proprio* che comincia *Ea semper* del dì 25 giugno 1777, in cui, fra le altre cose, fu stabilito che a nessuno venisse consentita la prima ecclesiastica tonsura, senza avere almeno la metà del sacro patrimonio, il quale da ducati maltesi 45 (ogni ducato maltese vale la metà del ducato napoletano) fu elevato a ducati 80.

Il Vescovo attuale rappresentò alla S. Sede che gli abusi deplorati, benchè scemati un poco dopo il detto provvedimento, si erano in seguito riprodotti; e però implorava nuove misure per ovviarli.

Chiese adunque che la costituzione di almeno la metà del sacro patrimonio si richiedesse non alla prima tonsura, ma alla vestizione dell' abito ecclesiastico. Che il patrimonio medesimo, da ducati maltesi 80, venisse elevato a ducati 120. Che la istituzione nei beneficii di giuspatronato, che potea concedersi a fanciulli di anni 7 col diritto alla tonsura, si conferisse non prima degli anni 14. E finalmente che i beneficiati, qualunque sieno, non possano avere stallo nel coro, nè usare le proprie insegne, prima di aver conseguito il suddiaconato.

Ecco i dubii che, dietro tali proposte, la S. C. tolse a risolvere:

I. An prohibendum sit ne quis habitu ecclesiastico induatur, antequam de tituli, seu patrimonii sacri, provisione in curia docuerit in casu.

II. An et ad quam summam taxa synodalis pro titulo elevari debeat in casu.

III. An pro pueris, a patronis praesentatis, institutio ad puberem aetatem, salvis in reliquo eorum iuribus, sit differenda in casu.

IV. An praesentatis ad canonicatus vel dignitates ecclesiarum collegiatarum stallum in choro et sacrorum indumentorum usus sit interdicenda, et servitium in minoribus officiis cum simplici superpelliceo eisdem sit praescribendum, usque dum ad subdiaconatus ordinem non pervenerint, in casu.

E il dì 9 agosto 1890 fu risoluto:

Ad I. Standum dispositioni Motus proprii s. m. Pii VI.

Ad II. Affirmative, iuxta votum Episcopi.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Affirmative.

Dalla discussione vuolsi raccogliere:

a) Il diritto comune, per la collazione della tonsura, non prescrive titolo alcuno. Così il Tridentino nel *cap* 2, *sess.* 21 *de ref.* e nel *cap.* 4 *sess.* 23. Così pure i canonisti, come il Reiffenstuel *ad tit.* 11 *lib.* 1 *Decret. n.* 70.

b) Nondimeno il medesimo Tridentino *cap.* 4. *sess.* 23 aggiunse: « Prima tonsura non initientur (ii) ... de quibus probabilis coniectura non sit, eos, non saecularis iudicii fugiendi causa, sed ut Deo fidelem cultum praestent, hoc vitae genus elegisse ». È necessaria perciò una ragionevole prova che attesti la vocazione divina nel giovane tonsurando.

c) Lo stesso Tridentino *cap.* 2 *sess.* 21 vuole che siano allontanati dalla mili-

zia chiericale coloro che non hanno come sostentarsi, ovvero che alla chiesa non sono necessarii. Oggidì poi che il prezzo dei viveri è da per tutto elevato, è conveniente che venga elevata altresì la tassa pel sacro patrimonio.

d) Circa l'età, per conseguire beneficii minori, il Tridentino *sess.* 22 *cap.* 6 dispose: « Nullus prima tonsura initiatus, aut etiam in minoribus ordinibus constitutus, ante decimumquartum annum beneficium possit obtinere ». Con ciò venne mutato l' antico diritto, di essere iniziati ai beneficii anche i maggiori di sette anni, come si ha dalla Glossa in *cap. Ex eo De rescript. verb. aetatem.*

e) Nondimeno, quando trattasi di contrarie disposizioni dei fondatori, può derogarsi a quel prescritto del Tridentino. Si ascolti il Barbosa *in Collect. ad Conc. Trid. cit. cap. n.* 7: « Fundationi statuenti ut etiam minor 14 annorum beneficium adipisci valeat, standum esse, cum ei derogatum non fuisse per textum in praesenti, referunt decisum Gonzales ad reg. 8 Concl. Glos. n. 5. aliique ».— Lo stesso dice il Garcia, *lib.* 7 *cap.* 4, *n.* 9, essere stato risoluto dalla S. C. del Conc. il dì 2 agosto 1579.

f) Intorno all'uso delle insegne, il Tridentino ha prescritta l' età di almeno anni 22 pei beneficii non curati delle chiese cattedrali, *sess.* 24 *cap* 12: « Ad ceteras dignitates vel personatus, quibus animarum cura nulla subest, clerici alioquin idonei et 22 annis non minores (in ecclesiis praesertim cathedralibus) adsciscantur ».

g) Pei semplici canonicati delle chiese collegiate, benchè non manchino autori che anche richiedono l'età di anni 22, pure la sentenza comune dei DD. si è che bastino gli anni della pubertà. Così la S. C. del Conc. presso il Ferraris (*v. Aetas n.* 13). —Ciò però va detto se, come dice lo stesso Ferraris, « talis canonicatus ecclesiae collegiatae ex sua fundatione, vel statu, aut consuetudine, nullum requirat sacrum ordinem.» Giacchè se ad un qualche beneficio è annesso un qualche ordine sacro, questo si richiede senz'altro per la valida investitura di quello.

h) Del resto, la *Clement.* 2 *De aetat. praefic.* e il Tridentino *sess.* 22 *cap.* 4 sancirono: « Ut nullus .. in huiusmodi ecclesiis (cathedralibus, vel collegiatis saecularibus vel regularibus), vocem in capitulo habeat, nisi saltem in subdiaconatus ordine fuerit constitutus ».

i) Nel caso, il bisogno di ovviare alla moltitudine degli aspiranti al chiericato, ed ai molti abusi che ne provenivano, consigliò alla S. C. di decidere saviamente come sopra.

II.

Se, e quale irregolarità, si contragga dai duellanti e dai loro patrini, quand' anche il duello non sia pericoloso di vita.

Wratislavien. Irregularitatis —9 Agosto 1890—Il Vescovo di Wratislavia espose alla S. Sede che, presso quella Università, vige il pessimo costume, fra i giovani alunni, di battersi a duello assai di frequente; che anzi vi si sono istituite delle società, nelle quali non si ottengono dai giovani i gradi più elevati, senz'aver sostenuto un grande e determinato numero di duelli. Nondimeno siffatti certami, fra i detti alunni, non sono pericolosi così da temersene della vita o della mutilazione di qualche membro. Hanno luogo, per lo più, con un breve coltello, con cui si prende di mira la sola faccia, e la tenzone si compie spessissimo con una piccola ferita, guaribile fra pochi giorni, che non lascia traccia veruna.

Quel Vescovo, dovendo ammettere alla ecclesiastica tonsura ed agli ordini alcuni giovani, stati alunni di quella Università, e in quel tempo ancor essi duellanti o patrini nei duelli, chiese alla S. C. se, e da quali irregolarità, dovessero venir dispensati, se da quella che proviene *ex homicidio*, o dall' altra che nasce *ex defectu lenitatis*, o finalmente da quella *ex infamia iuris*, inflitta dal Tridentino.

La S. C., maturamente considerato il quesito, dalla parte del diritto e da quella del fatto, proposto il dubbio:

An, a quibus, et ex quonam titulo irregularitas contrahatur quando duellum ea ratione committitur, qua his temporibus inter Germaniae Universitatis alumnos fieri solet in casu.

E il dì 9 agosto 1890 risolse: *Affirmative, a duellantibus eorumque patrinis, ex infamia iuris.*

Si può raccogliere dalla interessante discussione:

a) In materia d'irregolarità v'ha quistioni assai difficili a risolvere, e fa d'uopo procedere con grande avvedutezza. « Irregularitatis cognitio, insegna il d'Annibale (Summ. Tom. I, p. 400 edit. 3), difficilis est et perplexa, non quidem per se, sed quia permulti omnia sua deque verterunt ac vertunt ».

b) L'irregolarità *ex defectu lenitatis* si coglie da coloro solamente che concorrono ad un qualche giusto giudizio di sangue, *sponte sua et publica auctoritate*, ovvero da coloro che uccidono o mutilano i nemici in qualche giusta guerra offensiva. In questi casi però, è necessario che l'effetto (della morte o della mutilazione) sia seguito, perchè la irregolarità si contragga (Reiffenstuel *ad lib.* 5 *Decret. tit.* 12, § 3, *n.* 75; Ferraris *v. Irregularitas art.* 1; D'Annibale *l. c. p.* 423 *seq.*)—È chiaro perciò che di questa irregolarità sono sempre immuni i duellanti, i quali non si battono in guerra giusta, ma ingiustissima; non per pubblica autorità, ma per privato capriccio.

c) V'ha un'altra irregolarità, di cui possono venir colpiti coloro che si battono in duello; ed è la irregolarità *ex delicto*. Quante volte perciò avviene che in duello abbiasi a recare ad altri la morte o la mutilazione, oltre le diverse altre pene, s'incorre senza dubbio la prefata irregolarità (D'Annibale *Comment. ad Const. Ap. Sedis, n.* 102).

d) Ve ne ha poi una terza, tutta propria di questo delitto, comminata dal Tridentino *sess.* 24 *cap.* 19; ed è la irregolarità che nasce dalla perpetua infamia. Si ascolti il Concilio cit.: « Qui vero pugnam (duellum) commiserint et qui eorum patrini vocantur, excommunicationis, ac omnium bonorum suorum proscriptionis, ac *perpetuae infamiae* poenam incurrant ».—È noto poi come gl'infami sieno dal dritto dichiarati irregolari *Can. fin. dist.* 51; *can. Infames caus.* 6, 9, 1; Reiffenst. *L. V, t.* 37, *n.* 59; Ferraris *v. Infamia n.* 12.

e) Questa pena del Tridentino è generale, e si estende ad ogni qualsiasi duello, e a tutti coloro che si battono, ovvero assistono da patrini.

f) Non è necessario il pericolo di morte o di mutilazione, perchè si contragga la detta irregolarità; basta solo il pericolo di qualche ferita. Ecco infatti come i DD. definiscono il duello: « Duellum proprie dictum, seu monomachia, est pugna inita inter duos vel plures in pari numero, privata auctoritate, et ex condicto, statuto loco, et tempore, cum periculo occisionis, mutilationis vel *vulneris* ». Così il Ferraris *v. Duellum n.* 1.

g) Perciò Clemente VIII nella Cost. *Illius vices* del 1592 dichiarò doversi ritenere per veri duelli, e soggetti alle pene canoniche, quei che s'intraprendono col patto « de dirimendo certamine, cum primum alteruter vulneratus fuerit, seu sanguinem fuderit ». Anzi Benedetto XIV nella Costit. *Detestabilem* del 1725, proscrisse la seguente tesi: « Excusari possunt, etiam honoris tuendi vel humanae vilipensionis vitandae gratia, duellum acceptantes, vel ad illud provocantes, *quando certo sciunt pugnam non esse secuturam*, utpote ab aliis impediendam ».

h) Certo, non è mai lecito il duello, anche a solo fine di mostrare il coraggio, le forze o la perizia di combattere, come si raccoglie dal *c.* 1 *De toreament.*, e siccome insegna il Reiffenstuel *ad lib.* 5. *Decret.* 14, *n.* 36. Onde l'E.mo D'Annibale *Summ. edit.* 2, *vol.* 2, *p.* 207 stabilisce: « Si nihil horum desit (nempe 1° singulare certamen, 2° ex condicto susceptum, 3° armis lethalibus), nihil refert qua de causa initum fuit, v. g. spectaculi, ut olim, aut virtutis ostendendae causa ».

i) Anzi, quando i DD. espressamente trattano dei requisiti per incorrersi le pene contro i duellanti, mettono nello stesso luogo tanto il pericolo di uccisione e di mutilazione, quanto quello di ferita. Perciò il Pignatelli dice: « Requiritur ut duellum fiat cum periculo occisionis *vel vulneris*. Duellum enim prohibetur sub censuris ob grave periculum occisionis, vel mutilationis, *aut vulneris* ». Così ancora il Ferraris *l. c. n. 6.*

l) Nè si dica che, nel fatto, i duellanti non sono riputati infami. Giacchè qui trattasi d'infamia non di fatto, ma *di dritto*, sancita *in detestabilis duellorum usus extirpationem.*

m) Così, la infamia comminata contro l'eresia, dal perchè in alcune regioni non era in uso nelle consuetudini volgari, alcuni autori (V. Layman *L. I tr.* 5 *p.* 5) opinavano che non inducesse la irregolarità pel conferimento degli Ordini sacri. Ma la S. C. del S. Officio, il dì 11 luglio 1884 al Vescovo di Harlem dichiarò, conformemente all'altro decreto in Posen. del 25 luglio 1886: « Filios haereticorum, qui in haeresi persistunt et mortui sunt, esse irregulares etiam in Germania aliisque in locis ubi haereses impune grassantur ». (Zitelli *Appar. iur. eccl. App.*).

n) Nel caso, trattandosi di duello non pericoloso di vita, nè di mutilazione, ma di sola ferita, giustamente la S. C. definì che siffatto duello non induce irregolarità nè *ex defectu lenitatis*, nè *ex delicto*, ma solo *ex infamia*.

III.

Se chi ha il diritto all' abitazione di una casa beneficiale può locarla ad altri, percependone il canone.

Melevitana Locationis—9 Agosto 1890 — *Per summaria precum.*—Il procuratore della cappella della B. V. delle Grazie nella città di Cospicua in Malta ha il diritto di abitare una casa, di spettanza della detta cappella, così avendo disposto un benefattore che la dotò fin dal 1669. In progresso di tempo questa casa fu data in enfiteusi, percependosene il canone dal procuratore medesimo. Nel 1875 la si volle redimere dall'enfiteusi, ma per le molte migliorie arrecatevi, fu mestieri sborsare la somma di L. 20,000, che, colla debita autorizzazione, fu presa a mutuo, con ipoteca su tutto l'asse ereditario appartenente alla cappella. Dopo ciò, la casa venne locata per circa L. 500 annue, delle quali L. 200 tolse per sè l'amministratore, corrispettivo dell'antico canone enfiteutico, e L. 300 erano versate per la estinzione del debito.

L'attuale amministratore, pur desiderando continuare in tale stato di cose, non credeva lecito che una casa cui si ha il solo diritto di abitazione, potesse locarsi ad altri. Ricorse perciò, col favorevole suffragio del Vescovo, alla S. Sede, per esserne facoltato.

La S. C., disaminata la istanza, il dì 9 agosto 1890, rescrisse.

Pro gratia, iuxta votum Episcopi.

Si raccolga:

a) Altro è il diritto all'uso; altro il diritto all'abitazione. L'usuario può servirsi della cosa ricevuta, ma non può ad altri locarla.

b) Non così chi ha diritto all'abitazione. Questi percepisce l'intero frutto che può ricavarsi dalle parti destinate all'abitazione medesima *ex l.* 13 *c. De usufruct.*; e però può benissimo locarle a chi gli piaccia, siccome espressamente va dichiarato nel § 5 *Inst. De us. et habit. et l.* 13 *sup. cit.*

IV.

Se un beneficiato possa conseguire l'indulto dell'assenza dal luogo del beneficio, quando il fondatore espressamente lo richiede ivi presente.

Melevitana Indulti pro absentia—9 Agosto 1890—*Per summaria precum*—I coniugi Salvatore e Natalizia Xuereb nel 1814 stabilirono un piccolo legato di annui scudi maltesi 37,coll'obbligo all'investito di risedere nel borgo Zeitun, affine di celebrarvi due messe nell'anniversario de' fondatori, di ascoltarvi due volte per settimana le confessioni dei fedeli, o, se a ciò non facoltato, di insegnarvi il catechismo quattro volte per settimana. Nelle tavole poi di fondazione si aggiungeva: « E mancando a tali obblighi per tre mesi continui, per la prima volta sarà obbligato di rilasciare a favore dei poveri in mano del parroco *pro tempore* il terzo della suddetta somma; per la seconda volta, la metà; e mancando per sei mesi continui, per la prima volta l'intiero, e nella seconda volta s'intenderà decaduto da qualunque diritto ».

Oggidì trovasi nominato a questo beneficio Giuseppe Zarha, fanciullo a 12 anni, chierico nel Seminario *della Floriana* nella borgata di *Senclea*. Questi si rivolse alla S. Sede, chiedendo la dispensa di risedere nel luogo del beneficio, obbligandosi di fare il catechismo in tutt'i dì festivi, a' fanciulli della Chiesa parrocchiale di Senglea.

La risposta della S.C. fu *Negative*. Le istanze furono iterate col favorevole suffragio del Vescovo, il quale rappresen-

tò il bisogno, nell'oratore, della educazione nel Seminario, distante molto dal luogo del benefizio; la necessità della famiglia di dimorare nella Senglea per ragione d'impiego; le strettezze finanziarie del giovinetto, da non potersi costituire altrimenti il sacro patrimonio ecc.

Ciò non ostante, la S. C., maturamente considerata la cosa, il dì 9 agosto 1890 giudicò di rescrivere:

Non expedire.

Si raccolga:

a) Spesso la S. C. ha dispensato dall'obbligo del coro e della residenza giovani costretti di andare altrove, per causa di studii, come *in Ferentina Dispensationis* 7 iul. 1860.

b) Di che il Card. Petra *tom. 3. comm. ad constit. 9 Bonifacii VIII n. 11, 13* scrive: « Non improbabiliter evenisse quod indultum vacandi a residentia, causa studiorum, clausum fuit in corpore iuris, adeo ut nostris temporibus potius pro regula iuris, quam pro gratioso privilegio, haberi debeat ».

c) Nel caso nondimeno faceva ostacolo la espressa disposizione del fondatore, la quale vuolsi osservare sempre religiosamente.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Indulgenza ad una orazione a S. Luigi Gonzaga.

Beatissime Pater,

Petrus Ponti Praepositus Ecclesiae S. Mariae Secretae Mediolani, ad Sanctitatis Vestrae pedes humiliter provolutus, suppliciter implorat aliquam Indulgentiam pro oratione hic adiuncta, quæ a S. Aloysio Gonzaga composita esse dicitur.

Orator sperat eo magis Sanctitatem Tuam hunc favorem esse concessuram, quia id, occurrente mox tertio Centenario mortis illius Sancti amabilis, certo valde conferret ad devotionem eius in animis, praesertim iuventutis, augendam.

Et Deus. etc.

ORAZIONE

DI S. LUIGI GONZAGA ALLA B. V. MARIA.

O Signora mia, Maria SS., a Te e nella tua benedetta fede e singolare custodia, e nel seno della misericordia tua, io oggi e sempre e nell'ora della mia dipartita da questo mondo consegno l'anima mia e il mio corpo; a Te affido ogni speranza mia, ogni mia consolazione, tutte le angustie e miserie mie; la vita e il termine della mia vita; affinchè per la intercessione tua, per i tuoi meriti, tutte le opere mie si dirigano e si dispongano secondo la volontà del tuo Figlio e tua. Così sia.

DECRETUM

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, in audientia habita die 15 Martii 1890 ab infrascripto Secretario Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito ac devote supradictam Orationem recitantibus *Indulgentiam biscentum dierum* semel in die lucrandam, et defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 15 Martii 1890.

C. *Card.* CRISTOFORI *Praef.*
✠ *A. Archiep. Nicopolit. Secr.*

II.

Indulgenza ad una orazione a S. Giuseppe, composta da S. Bernardino da Siena.

Beatissimo Padre,

Gaetano Cardinale Aloisi Masella, prostrato ai piedi di Vostra Santità, implora umilmente la concessione di trecento giorni d'Indulgenza per chiunque reciterà divotamente la seguente preghiera a S. Giuseppe, composta da S. Bernardino da Siena.

ORATIO

S. BERNARDINI SENENSIS AD SANCTUM IOSEPH.

Memento nostri, Beate Ioseph; et tuae orationis suffragio apud tuum putativum Filium intercede; sed et Beatissimam Virginem Sponsam tuam nobis propitiam redde, quae Mater est Ejus, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat per infinita saecula saeculorum. Amen.

DECRETUM

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in Audientia habita die 14 Decembris 1889 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, universis Christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus supradictam Orationem Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romæ ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 14 Decembris 1889.

C. *Card.* CRISTOFORI *Praef.*
ALEX. *Arch.* NICOPOLITAN. *Secr.*

III.

Indulgenza ad un' aspirazione familiarissima a S. Ignazio di Loiola.

Beatissimo Padre,

La Contessa Emilia Giannuzzi, a nome del Circolo Cattolico di S. Ignazio di Loiola, istituito in Roma, per promuovere sempre più la devozione verso il loro S. Protettore, prostrata umilissimamente ai piedi della Santità Vostra, implora una qualche Indulgenza, applicabile ancora alle anime del Purgatorio, per tutti i fedeli che divotamente reciteranno la seguente invocazione che il medesimo Sant'Ignazio soleva spesso ripetere.

Che ecc.

« Dio mio, fate che io vi ami, e il solo premio dell'amor mio sia l'amarvi sempre più ».

DECRETUM

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, in audientia habita die 18 Martii 1890 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus corde saltem contrito ac devote praefatam Jaculatoriam precem recitantibus Indulgentiam *centum dierum* defunctis quoque applicabilem semel tantum in die lucrandam benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

C. *Card.* CRISTOFORI *S. C. Ind. Praef.*
ALEX. *Arch.* NICOPOLITANUS *Sec.*

Sacra Congregazione de' Riti.

Si estende a tutta la Chiesa l'officio e la Messa di S. Giovanni Damasceno dichiarato Dottore, di S. Silvestro Abate e di S. Giovanni da Capistrano. — Appendice, da aggiungersi alla 6.ª lezione dell'Officio del Sacro Cuor di Gesù.

Quod iampridem erat in votis Christifidelium Catholici Orbis, ut celebraretur ubique memoria Sanctorum Confessorum Ioannis Damasceni, Silvestri Abbatis et Ioannis a Capistrano, quorum primus pro ea qua inclaruit praestantia doctrinae, alteri pro apostolicis operibus, quibus animarum saluti profuerunt, Ecclesiam Dei mirifice illustrarunt; id nostra hac aetate plurium sacrorum Antistitum, ac Virorum dignitate insignium ingeminatis precibus a Romana Sede enixius postulatum est.

Hinc eiusmodi supplicibus votis libenter obsecundans Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII rem omnem commissam voluit maturo examini et iudicio Sacrorum Rituum Congregationis; quae in Ordinario Coetu coadunata, audito voce et scripto R. P. D. Augustino Caprara Sanctae Fidei Promotore, petitam Festorum extensionem ad universalem Ecclesiam ita concedi posse censuit, nimirum ut de S. Ioanne Damasceno Confessore fiat die XXVII Martii sub ritu duplici minori, addita *Doctoris* qualitate; de S. Silvestro Abbate, die XXVI Novembris sub eodem ritu; ac demum de S. Ioanne a Capistrano Confessore agatur die XXVIII Martii sub ritu semiduplici. Respectiva tamen Officia cum Missis de enuntiatis Sanctorum Festis, cura ipsius Sacrae Congregationis quantocius fieri possit edenda, anno millesimo octingentesimo nonagesimo secundo ab omnibus qui e Clero tam Sæculari quam Regulari ad Horas Canonicas tenentur, in posterum recitanda sunt: servatis Rubricis.

Insuper iidem Emi ac Rmi Patres sacris tuendis Ritibus Praepositi decernendum putarunt, ut sexta lectio Officii de Sacratissimo Corde Iesu, cuius Festum ab eodem Sanctissimo Domino Nostro ad ritum Duplicis primae classis anno superiori pro universa Ecclesia evectum est, deinceps ita concludatur, videlicet:

« Quam caritatem Christi patientis et « pro generis humani redemptione mo- « rientis, atque in suae mortis commemo- « rationem instituentis sacramentum cor- « poris et sanguinis sui, ut fideles sub « sanctissimi Cordis symbolo devotius ac « ferventius recolant, eiusdemque fructus « uberibus percipiant, Clemens Decimus « tertius *ipsius sacratissimi Cordis fe- « stum nonnullis Ecclesiis celebrare con- « cessit, Pius Nonus ad universam exten- « dit Ecclesiam, ac denique Summus « Pontifex Leo Decimus tertius, orbis ca- « tholici votis obsecundans ad ritum « Duplicis primae classis evexit.* »

Sanctitas porro Sua, ad relationem mei infrascripti Cardinalis Sacræ Rituum Congregationi Praefecti, sententiam ipsius Sacrae Congregationis in omnibus ratam habens et confirmans, memorata tria Festa sub enuntiato ritu statisque diebus ad universam Ecclesiam extendit, simulque praefatam additionem ad calcem supradictae lectionis in Officio Sacri Cordis Iesu approbare dignata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die XIX Augusti MDCCCXC.

C. *Card.* Aloisi Masella *S.R.C.Praef.*

L. ✠ S.

Vincentius Nussi, *S. R. C. Secret.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Dichiarazioni concernenti il Decreto del S. Officio del dì 23 giugno 1886, *che impone l'obbligo di chiedere per iscritto alla S. Penitenzieria la facoltà sui riservati per coloro che sono impediti di recarsi a Roma.*

Eminentissime Domine,

Post decretum S. Cong. R. et U. Inquisitionis absolutionem a casibus Rom. Pontifici reservatis spectans, datum sub die 23 Junii 1886, sequentia dubia occurrunt mihi missionario, quorum nequidem in recentioribus auctoribus solutionem reperire mihi possibile est; quapropter hanc ab Eminentia Vestra sollicite imploro.

I.—Decreti responsio ad 1.^m quæ sic se habet: « Attenta praxi S. Poenitentiariæ praesertim ab edita Constitutione Apostolica S. N. Pii IX quae incipit *Apostolicae Sedis, negative,* » non videtur respicere casus specialiter reservatos Sum. Pontifici sine censura; siquidem de his non agitur in Constitutione *Apostolicæ Sedis.* Numquid ergo integra manet vetus doctrina Theologorum dicentium de his absolvere posse episcopos vel eorum delegatos, vel, ut vult Castropolao, simplicem sacerdotem, quando poenitens Romam nequit petere, quin scribere necesse sit?

II. — Quando indultum quinquennale Episcopi habent a S. Congregatione de Propag. Fide, complectens 14 numeros et n° 10° concedens facultatem absolvendi ab omnibus casibus etiam specialiter reservatis R. P., excepto casu absolventis complicem, numquid illam possunt delegare in Gallia et in Europa pro casu saltem particulari? ita ut non necessarium sit ut poenitens adeat Episcopum ipsum, quamvis in n° 12° indulti sit haec clausula: « Communicandi has facultates in totum vel in partem prout opus esse secundum ejus conscientiam judicaverit, sacerdotibus idoneis in conversione animarum laborantibus in locis tantum ubi prohibetur exercitium catholicae religionis? »

III.—Posito quod negative respondeatur, quid si poenitenti impossibile sit adire Episcopum tale indultum habentem?

IV.—Quando sedes episcopalis vacat, numquid Vicarius capitularis potest communicare facultates quinquennales Episcopo amoto vel defuncto concessas per indultum S. Poenitentiariae vel Congregationis de Propag. Fide?

V.—Certe hodie integra viget facultas a Tridentino concessa Episcopis absolvendi a simpliciter reservatis occultis, sed quaeritur utrum tale decretum attingat casus simpliciter reservatos eodem modo ac specialiter reservatos Sum. Pontifici?

VI.—Quando missionario occurrit pœnitens censuris innodatus et transiens obiter, ita ut missionarius non possit iterum poenitentem videre, numquid sufficit, posito casu urgentiori absolutionis, exigere a poenitente promissionem scribendi, tacito si vult nomine, ad S. Pœnitentiariam intra mensem, et standi illius mandatis, quin confessarius ipse scribat?

VII.—Utrum, tuta conscientia, doce-

tur et in praxim deducitur, ut quidam volunt, propter hodiernum periculum ne aperiantur epistolae a potestate civili, non requiri ut epistola ad Summum Pontificem dirigatur in casibus urgentioribus, vel quando adiri nequit Papam ?

VIII.—Posito quod non requiratur epistola ad Summum Pontificem, numquid requiratur epistola directa ad Episcopum, stante hoc generali periculo, præsertim quando agitur de absolutione complicis, quæ etiam perfidiose detecta et revelata scandalum generare potest ?

Horum dubiorum solutionem ab Eminentia Vestra fiducialiter expectans et Ejus sacram purpuram exosculans,

Illius

humillimum et addictissimum servum me fateor.

A.***

Sacra Poenitentiaria, matura consideratis expositis, ad proposita dubia respondet :

Ad Im. *Negative.*

Ad IIm, IIIm et IVm. *Orator consulat Episcopum, et, quatenus opus sit, idem Episcopus recurrat ad Sacram Supremam Congregationem Universalis Inquisitionis.*

Ad Vm. *Affirmative, nisi casus sint occulti.*

Ad VIm. *Affirmative.*

Ad VIIm. *Negative, cum in precibus nomina et cognomina sint supprimenda.*

Ad VIIIm. *Provisum in VIIm.*

Datum Romæ in Sacra Pœnitentiaria die 7 Novembris 1888.

R. *Card.* Monaco *P. M.*

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI
DELLA S. CONG. DE' RITI.

(Cont.—V. q. Parte pag. 150—156)

IX. Vesti sacre, Immagini e Sacre suppellettili.

Sommario — 1. Se il conopeo sul tabernacolo sia obbligatorio. — 2. Se siano leciti cerei finti con entrovi cerei veri.—3. Se possano tollerarsi pannilini di cotone per la Messa.—4. Si proscrive l'uso degli scapolari collettivi—5. Si proscrive l'uso delle pissidi di vetro—6. Può benedirsi un solo indumento in numero singolare? può benedirsi colla formola speciale del Pontificale?—7. Circa la benedizione di una sola o più palle, con o senza corporale—8. Circa la benediz. della nuova Croce e del Crocifisso— 9. Se sia lecito consacrar l'ostia dell'ostensorio chiusa in cristallo — 10. Se per timore di ladri possano conservarsi le sacre Specie involte in un corporale — 11. Se nella benediz. di un qualche sacro indumento possa usarsi la formola del Pontificale—12. Il Vescovo che può suddelegare la benediz. delle sacre suppellettili, può anche suddelegare quella de'vasi sacri—13. Non può il Vescovo usar le benedizioni del Rituale proprio di Ordini religiosi — 14. Non è tollerabile qualsiasi consuetud. d'amministrare i sacramenti col rocchetto—15. Nelle chiese minori della Diocesi non può usarsi un rocchetto di più ricco lavoro che nella chiesa cattedrale—16. Se i confessori nel confessionale possano usare la sola stola o la sola cotta—17. Per la povertà delle chiese possono usarsi sacri indumenti di lana, di lino o di cotone, purchè con copertura di filamenti di seta—18. Se valga la consuetud. di usare il rocchetto e la mozzetta nell'amministraz. dei sacramenti, nelle benedizioni e processioni — 19. Circa le benedizioni nella consacrazione del calice e della patena—20. La croce dell' altare non si può mettere sul trono dove suolsi esporre il Santissimo—21. Possono tollerarsi le pianete di seta con fiorami dipinti ad ago ed a pennello — 22. È illecita la consuetud. di esporre sul trono del SS. la immagine del Patrono—23. Se nella consacraz. del calice con coppa profonda possa questa ungersi coll'indice, anzichè col pollice—24. Si permettono ne' sacri arredi le immagini dipinte purchè quelli sieno di seta—25. Circa la benedizione delle campane—26. Se può recarsi in processione, insieme al SS. Sacram., la immagine del sacro Volto, e se debba questa coprirsi quando è esposto il Venerabile—27. Può conservarsi la consuetud. di usare il piviale nei capitoli dove non sono distinte le prebende? può questo costruirsi di lama d'oro per più colori?—28. Circa il luogo da collocare in chiesa le immagini de' SS. Cuori di Gesù e di Maria.

1. An usus conopoei super tabernaculo nunc censeatur obligatorius, et an pretiosa ornamenta ipsius tabernaculi dispensent ?

Resp. 11. mai. 1878 in Societatis Iesu ad 12, n. 5728: « Detur decretum in. Briocen, 21 iulii 1855 ad XII » (1).

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « Utrum tabernaculum, in quo reconditur SS. Sacramentum conopoeo cooperiri debeat, ut fert Rituale; et quatenus affirmative; 2. Utrum conopoeum istud confici possit ex panno, sive gossypio, sive lana, sive cannaba contexto. 3. Cuiusnam coloris esse debeat? aliis opinantibus, ut Baruffaldus, conopoeum debere esse coloris albi, utpote convenientis SS. Sacramento; aliis autem, ut Gavantus, eiusdem coloris, cuius sunt pallium altaris et cetera paramenta pro temporis festive ratione, prae-

2. An tolerari possit usus cereorum fictorum ex metallo, in quibus machina quadam introducitur cereus ?

Resp. ibid. ad 19: « Tolerari posse ».

3.—I. An usus, in fere omnibus Ecclesiis Archid. Goanae adhuc vigens, conficiendi sacra linteamina, nempe amictus, albas, tobaleas altarium, nec non corporalia, purificatoria et pallas ex tela ex gossipio composita, attentis circumstantiis hodiernis, tamquam corruptela et abusus reiiciendus sit, iuxta decretum generale S. R. C. diei 15 maii 1819, non obstantibus indultis olim concessis ?

II. Et in casu affirmativo, an licitum sit praedictis linteaminibus uti ad celebrandam missam, cum conditione tamen intra biennium ea consumenda ad tramitem generalis decreti ?

Resp. 23 iul. 1878 in Goan. n. 5737: « Ad I. Affirmative—Ad II. Negative quoad corporalia, purificatoria et pallas; Affirmative, sed ex gratia, quoad amictus, albas, ac tobaleas altarium ».

4. Sanctimoniales Ord. Erem. S. Augustini postularunt adprobationem cuiusdam scapularis exhibentis colores et imagines quatuor scapularium collective; nempe Pretiosissimi Sanguinis D.N.I.C., Immaculatae Conceptionis, De Monte Carmelo, et septem Dolorum B. M. V.— Sacra Congregatio vero rescripsit: « Negative ». Die 14 iun. 1879 in Sanctimonial. Ord. Erem. S. Augustini, n. 5783.

5. Quum R.mus D. Episcopus Mindonien. efflagitasset an uti potuisset pyxide vitrea ad servandam sacram Synaxim locis silvestribus ac imperviis, ubi latrones metalli amore capti pyxides furantur horrendum sacrilegium perpetrantes— S. C. respondit: « Negative ». Die 30 ian. 1880 in Mindonien. n. 5802.

6. Tum in Rituali, tum in Missali reperitur tantum benedictio sacerdotalium indumentorum in genere, non autem in specie. Quaeritur: Quando sacerdos, facultatem habens, benedicere vult unum tantum indumentum ex. gr. cingulum, an dictus sacerdos uti debeat eadem supradicta formula generali, mutando numerum pluralem in numerum singularem, et si sacerdoti facultatem habenti uti non licet formula benedictionis indumentorum in specie quae requiritur in Pontificali, quid sentiendum de benedictione unius vel plurium indumentorum sacerdotalium ab ipso facta, si usus sit formula benedictionis in specie excerpta a Pontificali Romano ? Benedictio in casu habenda est ut valida ?

Resp. 4 sept. 1880 in Briocen. ad 2, n. 5818: « Affirmative, servandam tamen esse formulam in Missali Rom. praescriptam ».

7. Docent auctores quod palla sit benedicenda simul cum corporali, et non aliter. Quare quaeritur:

I. An palla possit benedici separatim a corporali, ex. gr. quando corporale est iam benedictum, et adest nova palla, seu adsunt novae pallae absque corporali benedicendae ?

II. Quando autem benedicitur una palla simul cum unico corporali, quaeritur an orationes praescriptae recitari debeant numero singulari, veluti si unum tantum adesset corporale benedicendum?

III. Tandem si plures adessent pallae benedicendae simul cum uno tantum corporali, vel plura corporalia absque vel simul cum uno tantum corporali, vel plura corporalia absque vel simul cum una vel pluribus pallis, quaeritur an minister benedictionis uti debeat numero plurali?

Resp. ibid. ad 3: « Ad I. affirmative — Ad II. et III. Formula recitanda prout iacet ».

8. Tradendo formulam benedictionis novae crucis, Rituale Rom. post primam orationem adiungit alteram sub rubrica *alia oratio ad idem;* quaeritur:

I. An haec secunda oratio possit omitti a sacerdote benedicente sine solemnitate unam vel plures parvas cruces, adeo ut, dicta prima oratione, praedictas cruces aspergat aqua benedicta, omissa secunda oratione, et adoratione, de qua in rubrica sequenti ?

II. Quando crux, praesertim parva, cum imagine SS. Crucifixi est benedicenda, quaeritur an sumenda sit formula benedictionis novae crucis, vel potius formula benedictionis imaginum D. N. Jesu Christi ?

Resp. ibid. ad 4: Ad I. Negative—

---

ter colorem nigrum, qui mutatur in colore violaceo in exequiis defunctorum—Resp. Quoad primam quæstionem, affirmative: quoad secundam, pariter affirmative; quoad tertiam, utramque sententiam posse in praxim deduci, maxime vero sententiam Gavanti, quae pro se habet usum Ecclesiarum Urbis ».

Ad II. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam ».

9. Hodie, saltem in Gallia, lunula seu parva capsula, in qua includitur hostia reponenda in ostensorium, expositionis SS. Sacramenti causa, efformatur duobus parvis circulis deauratis, duplici etiam crystallo munitis, adeo ut hostia locata in dicta parva capsula clare per vitrum appareat ex utraque parte eiusdem capsulae. Quando autem hostia est consecranda ad exponendum SS. Sacramentum, praefata lunula seu capsula, ex ostensorio extracta, apprime clausa, et hostiam consecrandam continens, reponitur initio missae super corporale, et quaeritur: An ante oblationem, et præsertim ante consecrationem, aperienda sit dicta lunula seu capsula, quamvis hostia per vitrum seu crystallum plane appareat sacerdoti, sicut discooperiendum est iuxta rubricam Missalis vas hostiarum consecrandarum, adeo ut non sit licitum consecrare hostiam crystallo, seu vitro coopertam, sive remanentem inclusam inter duo crystalla lunulae?

Resp. ibid. ad 6: « Affirmative; et detur decretum in una Vicariatus Apostolici de Dania diei 4 februarii 1881 ad 4 » (1).

10. Utrum deficientibus aliis mediis ad impediendum quominus vasa sacra ex metallo confecta, in quibus asservatur SS. Eucharistiæ Sacramentum, Tabernaculo a furibus diripiantur, sacras Species nefando scelere profanantibus, Episcopo liceat praecipere, ut SS. Eucharistia in corporali tantum involuta custodiatur, quoties timeatur periculum expositi facinoris.

Resp. 17 febr. 1881 in Altonen., n. 5822: « Non expedire, et curet Episcopus ut sacra Eucharistia cautius custodiatur ». Scilicet: « Provideat quatenus in quavis ecclesia ubi SS. Sacramentum retinetur, nunquam desit custos, qui prope eam commoretur, prouti ab ecclesiasticis praescriptionibus sancitum est ».

11. Sacerdotes, habentès facultatem ab Episcopo delegatam benedicendi sacra indumenta, debetne uti formula quae in Missali et Rituali reperitur titulo Sacrorum Indumentorum in genere, etiam quando simplex manipulus cum stola benedicenda est; vel uti possunt et ipsi formula benedictionis pro singulis sacris indumentis, quae in Pontificali habentur?

Resp. 2. dec. 1881 in Imolen. ad 1, n. 5828: « Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam; et detur decretum in una Briocen. die 4 septembris 1880 ad II » (v. supra n. 6).

12. Utrum Episcopus, facultatem habens subdelegandi sacerdotes pro benedictione sacrae supellectilis, possit eosdem subdelegare etiam pro benedictione sacrorum vasorum?

Resp. ibid. ad 2: « Affirmative ».

13. Multae habentur benedictiones quarum pleraeque in Rituali recens Romae edito, quae propriae sunt diversorum Religiosorum Ordinum. Hinc quaeritur utrum Episcopus, et ab eo delegati sacerdotes, eas impertiri possint, maxime si in propria Dioecesi Religiosi Ordinis illius non existant?

Resp. ibid. ad 3: « Negative absque Apostolico indulto ».

14. Ab immemorabili, parochi et ecclesiarum rectores Dioeceseos Adiacen. rochetto, loco superpellicei, in administratione Sacramentorum utuntur, quamvis expresse declaraverit S. R. C. die 10 ianuarii 1852, et alias, « rochettum non esse vestem sacram adhibendam in administratione Sacramentorum, ac proinde ad ea administranda necessario superpelliceo utendum ». Quaeritur an Episcopus possit aut debeat hanc veterem consuetudinem tolerare, quae quidem commodior est, et universaliter viget in Dioecesi?

Resp. 23 mar. 1882 in Adiacen. ad 1, n. 5837: « Negative ».

15. Cum canonici, sive titulares, sive honorarii, in Ecclesia Cathedrali utantur rochetto plano sine ullo ornatu, an permitti possit, aliis in ecclesiis canonicos quoscumque, parochos et alios sacerdotes rochettum adhibere, ut passim

(1) Il cit. decreto suona così: « Numquid ad sacram Hostiam in ostensorio exponendam uti liceat lunula, quae consistit ex duobus orbiculis vitreis tenui limbo vel circulo argenteo deaurato circumiunctis et claudendis, ita ut sacra Hostia subter inhaereat ipsi circulo argenteo, ast ante et retro vitreos orbiculos ipsos immediate tangat, et per eos erecta teneatur?—Resp: Prout in casu exponitur, non decere sacras species inter vitreas laminas includere, quarum superficies illas immediate tangat ».

solent, acu pictum aut denticulatis textis ornatum, quorum consuetudini alias ab Ecclesiae Cathedralis Capitulo reclamatum est?

Resp. ibid. ad 2: « Negative in omnibus ».

16. An tolerari possit confessarios in ecclesia, vel in sede confessionali, sacramentum poenitentiae frequenter ministrantes, uti stola absque superpelliceo, aut viceversa?

Resp. ibid. ad 3: « Servetur Rituale Romanum ».

17. An, attenta Ecclesiarum paupertate, liceat pro ornamentis sacris praeparandis illud adhibere panni genus, quod ex parte externa, et oculis intuentium apparente, ex filo serico integre contegitur, habet tamen operis textilis fulcimentum in gossypio, lana vel in lino?

Resp. 23 mar. 1882 in Gnesnen. et Posnanien., n. 5838: « Attenta Ecclesiarum paupertate, panni genus de quo in casu pro sacris ornamentis tolerari posse ».

18. An tolerari possit canonicos quoscumque sive in Cathedrali, sive in aliis Ecclesiis, uti, iuxta veterem Dioeceseos consuetudinem, Rochetto, mozzetta et stola supra mozzettam in administratione Sacramentorum, in benedictione domorum, quae fit in Sabbato Sancto, nec non in aliis benedictionibus, processionibus et associationibus funerum, gallice *convois funèbres?*

Resp. 25 sept. 1882 in Adiacen. n. 5851: « Negative, iuxta decreta praesertim in Valentinen. die 23 maii 1836; in Ambianen. 31 augusti 1867 et in Viterbien. die 23 maii 1846 » (1).

19. — I. In consecratione patenae et calicis, debetne Pontifex pollice, sancto Chrismate inuncto, binas cruces, vel unam tantum signare super patenam et calicem, interim dicens *Consecretur et sanctificetur?*

II. Et quatenus affirmative ad primam partem, possunt ne haberi valide consecrati calices cum patenis, super quibus unum tantum crucis signum cum pollice impressum fuit?

III. Et quatenus negative ad secundam, invalidae censendae ne sunt sacrorum ministrorum ordinationes, in quibus calices cum patenis haud valide ut supra consecrati adhibiti sunt?

Resp. 1 dec. 1882 in Policastren. n. 5856: « Ad I. Affirmative ad 1.^{m} partem; Negative ad 2.^{m}—Ad II. Affirmative—Ad III. Provisum in praecedenti ».

20. Utrum tolerari possit usus statuendi crucem super throno, et in eo praecise loco, super quo publicae adorationi in ostensorio exponitur SS. Eucharistia? Et quatenus affirmative, num tolerari possit usus crucem ipsam superimponendi corporali quod expositioni inservit?

Resp. 2 iun. 1883 in Cuneen. ad 3, n. 5874: « Negative in omnibus ».

21. Utrum tolerari possint planetae ex panno serico frondibus floribusque, uti assolet, ornatae, partim acu pictis, partim vero coloribus penicilli ope?

Resp. ibid. ad 15: « Tolerari posse ».

---

(1) Ecco il tenore dei cit. decreti— *Valentinen.* 23 maii 1836: « Sacerdos Spiritus Gustavus Jouve canonicus et eleemosynarius Episcopi Valentinensis quaerit:

« 1. Utrum teneatur ferre super habitu chorali stolam, quando assistentiam praestat Episcopo, dum in oratorio privato, aut alibi missam celebrat: in hypothesi vero negativa, quaerit:

« 2. Utrum sibi liceat, absque violatione rubricarum, stolam ferre in casibus supradictis?

« Resp. Ad 1. Negative.—Ad 2. Obstant decreta ».

—*Ambianen.* 31 aug. 1867: « IV. Utrum canonicus habens usum rochetti et cappae, vel mozzettae, teneatur ea insignia deponere, et induere superpelliceum:

« 1. Ad sacram Communionem ministrandam fidelibus extra missam.

« 2. Ad celebrandum matrimonium.

« 3. Ad impertiendam benedictionem nuptialem, si aliquando detur extra missam.

« 4. In omni benedictione extra missam.

« Resp. Ad IV.: Ex decretis eiusdem S. Congr. Sacramenta administranda sunt cum cotta et stola, depositis cappa aut mozzetta: potest tamen cotta superimponi rochetto, ideoque ad primam dubii partem, affirmative; ad secundam pariter affirmative; ad tertiam, benedictio nuptialis dari non potest extra missam, adeoque non esse locum dubio; ad quartam affirmative ».

— *Viterbien.* 23 maii 1846: « IV. An archipresbyter, vel canonicus in genere Sacramenta Poenitentiae, Eucharistiae, aliaque administraturus, tam in Ecclesia Collegiata, quam extra, induere sibi possit choralia insignia praedicta (rochettum et mozzettam), desuper imponere stola? Et, quatenus negative, an superpelliceo et stola tantum in Sacramentorum et sacramentalium omnium perfunctione rite uti teneatur?

« Resp. ad IV: Negative, sed tantum in casu cum rochetto et superpelliceo ».

22. In ecclesiis Archid. Goan. mos viget imagines Patroni in throno locandi, ubi SS. Eucharistiae Sacramentum exponitur, tametsi extra tempus huiusmodi expositionis. Quaeritur num hic mos tolerari possit, quum sine magna populi repugnantia ac dispendio aboleri nequeat?

Resp. 19 sept. 1883 in Goan. n. 5888: « Curet R.mus Archiepiscopus, quantum fieri potest, ut mos iste eliminetur ».

23. Quum aliquorum calicum cuppae adeo altae sint, ut pollex eorumdem fundum nequeat pertingere, quaeritur utrum in consecratione calicis essentiale sit efformare cum sancto chrismate crucem a labio ad labium, ita ut centrum crucis sit prorsus in ipso fundo cuppae; an sufficiat ungere quomodo possit quousque pertingat pollex, sive etiam ungere liceat longiori digito, nempe indice?

Resp. 12 sept. 1884 in Pastopolitana, n. 5923: « In casu servetur, quantum fieri potest, rubrica Pontificalis Romani ».

24. R.mus D. Franciscus Salesius Bauer hodiernus Episcopus Brunen. exponens a fidelibus sibi commissae Dioeceseos occasione primi millenarii ab obitu S. Methodii Episcopi proxime recolendi, casulas et pluvialia dono offerri suis Ecclesiis exhibentia a tergo imagines Ss. Pont. Cyrilli et Methodii non acu in tela serica, sed oleo super tela lineo vel gossypio pictas alterique eiusmodi telae agglutinatas, a S. R. C. humiliter quaesivit, an sacra paramenta cum eiusmodi imaginibus legitime adhiberi possint?

Resp. 30 mar. 1885 in Brunen. n. 5933: « Pictas imagines uti exponitur permitti posse, dummodo agatur de paramentis sericis, vel auro argentoque contextis, ac de cetero ad normam legum liturgicarum confectis ».

25. Rev. Vicarius generalis Dioeceseos Brixien. S. R. C. insequentia dubia quoad nolarum benedictionem, præsertim si pluries simul benedicendae sint, quum de his sileat Pontificale romanum, pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

I. Dictis septem prioribus psalmis, lavandae ne sunt alternatim et sine interruptione, omnes campanae benedicendae, dum recitantur semel tantum psalmi 145, 146 et ceteri sequentes in Pontificali?

II. Unctio immediate subsequens Olei sancti infirmorum facienda ne est supra singulas campanas, antequam dicatur oratio *Deus qui per beatum Moysen* etc., quae forsan tunc dicenda esset in numero plurali?

III. Nonne idem dicendum de ceteris unctionibus? Faciendae ne sunt alternatim et sine intermissione super singulas campanas, dum recitatur seu cantatur, semel (vel pluries si unctiones tempus protrahant) psalmus 28 *Afferte Domino* et postea oratio, quae sequitur, dicenda ne est in numero plurali?

IV. Habenda ne sunt tot thuribula quot sunt campanae, iisdem campanis supponenda, an sufficiat supponere aliquantisper unum idemque thuribulum alternatim cuilibet campanae dum semel dicitur seu cantatur psalm. 76 *Viderunt te aquae* etc., et postea oratio sequens dicenda ne est semel tantum, sed in numero plurali?

V. Delegatus a suo Ordinario, vi indulti apostolici, ad benedicendam campanam alicuius ecclesiae designatae, potestne uti sua delegatione ad benedicendum plures campanas si revera essent plures campanae ad eamdem ecclesiam pertinentes simul benedicendae, quamvis de una tantum campana litterae delegationis loquantur?

VI. Oratio specialis *Benedic Domine hanc aquam* etc. a Pontificali tradita in benedictione signi vel campanae, dicenda ne est ab Episcopo prout iacet in Pontificali, nempe in numero singulari, vel potius in numero plurali, quando plures sunt campanae hic et nunc benedicendae, sive quando Episcopus benedicit pro casibus inopinatis aquam caute servandam in vasis bene clausis, tradendamque in posterum postulantibus, data occasione benedictionis campanae?

VII. Deficiente aqua benedicta ab Episcopo, quia vas dictam aquam continens forte effractum fuit, seu ob aliam causam fortuitam, quid facere debeat sacerdos ab Episcopo delegatus vi indulti apostolici, quando omnia parata sunt ad benedictionem campanae, fideles christiani convocati, et iam forsan congregati, et recursus ad obtinendam apto

tempore aquam benedictam praescriptam sit prorsus impossibilis.

Resp. 14 apr. 1885 in Brixien. n. 5935: « Ad I. II. III. et IV. Lotiones, unctiones faciendae sunt supra singulas campanas, per modum unius, dum interea semel et pausatim recitantur aut cantantur psalmi praescripti, et semel dicuntur orationes plurali numero; thuribula seu focula aut vasa, in quibus ardeat incensum, tot adhibenda sunt et supponenda quot sunt campanae.

« Ad V. Facile delegatio intelligi poterit facta pro tot campanis, quot sunt benedicendae: expedit tamen si fieri possit, ut in casu declaratio petatur ab Ordinario.

« Ad VI. Aquam benedicendam esse toties quoties, si tantum in functione peragenda sive ab Episcopo sive ab eius delegato, et specialem orationem traditam a Pontificali recitandam in numero singulari, vel plurali prout perficitur benedictio unius vel plurium campanarum.

« Ad VII. Nisi delegato in casu delegata etiam fuerit facultas benedicendi aquam, abstinendum erit a campanae seu campanarum benedictione ».

26. — I. Utrum imago Sacri Vultus D. N. I. C. deferri queat in processione SS. Sacramenti?

II. Utrum eadem imago velari debeat tempore, quo non exponitur cum cereis accensis?

Resp. 29 mai. 1885 in Namurcen. ad 3 et 4, n. 5941: Ad I. « Negative ». —Ad II. « Affirmative, si imago permagna populi veneratione colatur ».

27. — I. Quum in decreto S. R. C., sub die 13 martii 1608, dicatur « si non sint distinctae praebendae, fiat tamen distinctio per paramenta », debetne in sacris paramentis poviter conficiendis introduci distinctio, vel invecta tribus abhinc saeculis consuetudo (in functionibus pontificalibus omnes canonici indistinctim pluviale assumendi) servari potest?

II. In dictis paramentis tela aurea admitti potest pro coloribus tum albi tum rubri, vel distinctus color pro distinctis solemnitatibus respective adhibendus est?

III. Quatenus negative ad primam partem et affirmative ad secundam, potestne permitti tela argentea pro paramentis albi coloris?

Resp. 20 nov. 1885 in Papien., n. 5953: « Ad I. Servetur consuetudo.

« Ad II. Potest tolerari tela aurea pro coloribus albo et rubro tantum ratione pretiositatis.

« Ad III. Affirmative ».

28.— I. Licetne applicare ad utrumque latus introiti Sanctuarii, ita ut sibi invicem adversentur, effigies seu statuas Sacratissimi Cordis Iesu et Purissimi Cordis B. M. V.?

II. Effigies SS. Cordis Iesu debetne potius collocari in medio altaris maioris loco tabernaculi, vel, si adest tabernaculum, in quo asservetur SS. Eucharistiae Sacramentum, in huius posteriori parte?

Resp. 31 mar. 1887 in Cadurcen., n. 5981: « Ad I. Nihil obstare in casu— Ad II. Negative ».

LE CAPPELLANIE ED I LEGATI PII IN ITALIA

—

§ II. Norme Civili: Giurisprudenza

(Continuaz.—V. pag. 105-107 di q. P.)

5.

Diritti e doveri degl'investiti.

Sommario — 49. Di che natura sia il possesso e l'usufrutto dell'investito, dopo le leggi eversive—50. L'investito è tenuto pagare al patrono rivendicante gl'interessi della tassa pagata—51. Il patrono attivo deve al passivo dopo lo svincolo, la metà della rendita netta del beneficio—52. L'investito deve dar conto dei frutti del beneficio, se altri ne rivendicò la investitura—53. Il patrono che svincolò i beni, non è chiamato a sorvegliare l'investito per l'adempimento dei pesi, ma solo chi per questi ha interesse—54. L'investito, se non è patrono passivo, non ha diritto allo svincolo — 55.Dopo la presa di possesso, il fondo pel culto deve garentire all'investito l'assegno vitalizio — 56. Dopo le leggi eversive, innanzi alla legge civile, l'usufrutto dell'investito non si considera più come annesso a cosa spirituale, e perciò può formare materia di contratto—57. I chiamati dal fondatore, benchè non sacerdoti, possono sempre conseguire il possesso delle cappellanie — 58. All'investito compete un

assegno corrispondente alle rendite del beneficio, detratto l'interesse della tassa di rivendicazione o di svincolo — 59. L'investito, dopo la soppressione, non può alienare i fondi del benef., nè rinunziare alla prescrizione estintiva — 60. Prima dello svincolo, il fondo pel culto ha diritto di pagare le annualità all'investito.

49. L'investito che già era in possesso del beneficio, o della cappellania prima delle leggi eversive (1), in qual condizione ora si trova? — Ecco le massime adottate dalla giurisprudenza.

— « Il possesso, in cui sia rimasto il titolare di un benefizio di patronato laicale, dopo la presa di possesso dei beni per parte del demanio, ai termini della legge 15 agosto 1867, non è un vero possesso, ma una semplice detenzione materiale.

« L'usufrutto menzionato nell'art. 5 di detta legge, non è usufrutto vero e proprio, ma diritto puramente similare pel reparto degli oneri fra patrono e investito (Corte di cassaz. di Firenze 11 mar. 1870. Ann. di Giurispr. it. Vol. IV. par. I, pag. 84).

50 — « La tassa del 30 °/$_0$ imposta dalla legge 15 ag. 1867 al patrono laicale che rivendica la dote di un benefizio, è un onere sulla proprietà. Il patrono rivendicante ha perciò diritto di ottenere dall'investito gl'interessi del capitale pagato per la tassa di rivendicazione, e ciò tanto più in virtù della parificazione dei benefizii rivendicati a quelli soppressi.

« Le parole della legge sull'asse ecclesiastico: *salvo nei rapporti cogl'investiti e durante l'usufrutto l'effetto dell'art. 507 del Codice civile*, significano che rimane salvo al patrono il diritto di ottenere dal rettore, finchè continua ad essere tale, gl'interessi del prezzo di rivendicazione » (Corte di cassaz. di Firenze, 18 febbr. 1875. Annali Vol. IX, Par. I, p. 121).

— « Gl'investiti delle cappellanie e benefizii di patronato laicale soppressi dal 1867 in poi, debbono corrispondere gl' interessi sulle somme pagate dai patroni in occasione delle rivendicazioni, o da coloro, in cui favore si verificò lo svincolo dei beni » (Corte di Cassaz. di Roma; 13 mar. 1878. Ann. di Giurispr. it. Vol. I, fasc. I p. 131).

51. — « Il patrono attivo che fa sua la metà dei beni della cappellania, il cui patrono passivo è rappresentato dall'investito, deve corrispondere a questo un assegnamento annuo eguale alla metà dall'annua rendita ordinaria netta della dotazione, in corrispettivo dell'adempimento dei pesi assunti dall'investito » (Corte d'appello di Torino, 14 maggio 1875. La Legge Vol. XV, par. I, p. 662).

52. — « L'investito di un beneficio è in obbligo di render conto dei frutti percetti, se in favore di altri sia stata pronunciata l'immissione in possesso dei beni di dotazione del beneficio » (Corte di Cassaz. di Roma 24 mar. 1876. Corte supr. pag. 246).

53. — « Il patrono che rivendicò i beni di dotazione di un ente soppresso, non può negare all'investito il pagamento dell'assegno dovutogli, nè ha azione per promuoverne la decadenza, per ciò che egli non continui ad adempire gli obblighi annessi a quell'ente.

« Sorge ragione per il patrono a discutere del dovere o no l'assegno all'investito che trascuri l'adempimento di tali obblighi, solo allorquando chi ha diritto alla loro osservanza ne muova reclamo, esponendolo così a molestie e danni » (Corte di Cassaz. di Torino 24 luglio 1880. Bollettino del Contenzioso Anno V, Par. II, pag. 64).

54. — « Il diritto di svincolo fu concedu-to dalle nuove leggi solo in favore di coloro, i quali al momento della soppressione si trovavano avere le qualità necessarie per esercitare il diritto di patronato sia attivo sia passivo, dato che in tale momento fosse avvenuta la sola vacanza della cappellania.

« La qualità di possessore (o investito) non dà il diritto allo svincolo, e il possessore può solo svincolare, in quanto abbia anche attualmente la qualità di patrono attivo e passivo attuale della cappellania » (Corte di Cassaz. di Roma 12 giugno 1882. Boll. del Contenz. Anno VI, Par. II, pag. 198).

55. — « L'Amministrazione del fondo pel culto, che ha rilasciato al patrono rivendi-

(1) Dopo le leggi eversive, non si ammettono più cappellani o beneficiarii con effetti legali.

cante il valore dei beni convertiti, senza tutelare il diritto dell'investito, non è discaricata, ma è debitrice in proprio dell'emolumento corrispondente all'usufrutto od assegno vitalizio che non sia dato conseguire dal detto patrono a chi vi ha diritto » (Corte di Cassaz. di Roma 15 genn. 1882. Boll. del Contenz. Anno VII, Par. II, pag. 51).

56.—« Estinto colla soppressione, rimpetto alla legge stessa civile, il beneficio ecclesiastico, cessano anche rimpetto alla legge stessa le sue qualità; e l'usufrutto riservato all'investito durante tutta la sua vita, non può più considerarsi per diritto (*civile non canonico*) annesso a cosa spirituale; onde è lecito farne materia di contratto » (Corte di Cassaz. di Roma, 9 aprile 1888. La Corte Supr. di Roma Anno XIII, pag. 566).

57. — « I chiamati dall'istitutore, benchè privi della qualità sacerdotale, possono conseguire il possesso delle cappellanie meramente laicali, purchè l'istitutore non abbia richiesta la qualità di sacerdote, come condizione » (Corte di Cassaz. di Roma 19 mar. 1889. La Corte Supr. di Roma Anno XIV, pag. 66).

58. — « Lo svincolo di beni si regola e si effettua fra i patroni e l'amministrazione del Demanio: e all'investito non resta che il dritto di ricevere un annuo assegno, corrispondente alla rendita netta della dotazione, o dai patroni che abbiano chiesto in tempo e conseguito lo svincolo stesso, mediante pagamento della tassa prescritta, o dal fondo pel culto.

« Il fondo pel culto, nel pagare all'investito di una dotazione l'assegno annuo, corrispondente alla rendita netta della dotazione stessa, deve ritenere il 30 % che esso stesso subisce, in via di deduzione, sulla rendita da iscriversi a suo favore dal Demanio » (Corte di Cassaz. di Roma 5 nov. 1888. La Corte Supr. di Roma Anno XIV pag. 549.

59.—« Essendo, con le leggi eversive, passata nel demanio la rappresentanza dei beni soppressi, se il beneficiato sia restato nondimeno al possesso materiale dei beni, va considerato come un nudo detentore dei medesimi, per amministrarli nell'interesse dello Stato e del patrono che li avesse svincolati.

« Cessata nello investito di un ente soppresso la rappresentanza del medesimo, non può egli nè alienarne i beni, nè rinunciare alla prescrizione estintiva, che in favore del medesimo si fosse già verificata » (Corte di Cassaz. di Roma, 26 febbr. 1890. La Corte Supr. di R. anno XV, pag. 96).

60. — « Non la gestione degli affari (trattandosi di cappellania soppressa), ma la delegazione può legittimare il pagamento delle annualità che avessero fatto dopo le leggi eversive, gli eredi del fondatore di una cappellania al cappellano della medesima, quante volte vi sia effettivamente concorsa la delegazione da parte del fondo pel culto » (Corte di Cassaz. di Roma 27 mar. 1890. Corte Supr. di R. anno XV, pag. 145).

(Continua)

SOLUZIONE DI CASI. (1)

1.

Ciò che debba o possa fare un patrono di cappellania laicale, che ne ha svincolati i beni dal Demanio, senza venia della S. Sede.

7.° Caso Morale.

Ippolito, patrono di una cappellania laicale, ne ha svincolati i beni dal Demanio senza venia della S. Sede, pagando la tassa stabilita. Se ne confessa a Cassiano sacerdote, il quale, credendolo irretito di censure, e decaduto dal diritto di patronato, lo rimanda senz'assoluzione.

Si chiede:

1° Chi svincola, senza la debita venia, una cappellania dal Demanio, cade sempre in censura e nella privazione del diritto di patronato?

---

(1) Han risposto a tutti e tre i casi morale, canonico, e liturgico: Bossi Can. Nivardo di Nervi—Intino Can. Teol. Paolo di Cerignola—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria — Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Dott. Luigi Saletti di Randazzo; pel caso canonico il Can. Teol. Paolo Intino di Cerignola; pel caso liturgico il P. Gaspare Mariani da Bettona di Amelia.

2° Nel caso affermativo, che cosa deve, o può fare ?

3° Che cosa deve, o può fare, nel caso negativo ?

4° Che deve dirsi d' Ippolito e di Cassiano ?

Al primo—Il patrono che svincola per proprio uso i beni di una cappellania, dee considerarsi come un usurpatore dei medesimi. Non valendo innanzi alla Chiesa, e però innanzi alla coscienza, le leggi eversive del Governo laico, le dotazioni delle cappellanie vogliono essere conservate, e destinate all'uso prescritto dal fondatore. Un patrono che presuma di appropriarsele, non può sfuggire la taccia di usurpatore, nè le censure comminate contro di questi.

Il Tridentino, nel più volte cit. cap. 11 della Sessione 22; sancì la scomunica maggiore generalmente riservata al Papa, contro chi usurpa i fondi dei beneficii, ovvero qualunque diritto o cosa sacra, e anche i beni dei luoghi pii. Prescrisse inoltre che, quando l'usurpatore fosse insieme patrono del beneficio, dovesse perdere *ipso facto* il diritto di patronato, benchè fregiato di regia dignità.

Vanno communiti di queste censure i beni altresì delle cappellanie laicali ? Fa d'uopo ben distinguere le cappellanie ecclesiastiche dalle laicali. Le prime sono erette per autorità e con bolla del Vescovo; le seconde con un semplice atto notarile di un qualche privato. Quelle si conferiscono con la presentazione dei patroni e la istituzione del Vescovo ; queste, con la sola nomina dei patroni,e la semplice approvazione del Vescovo.

È opinione dei migliori interpreti del cit. Capo del Tridentino, che le censure ivi comminate riguardino solo i beni delle fondazioni meramente ecclesiastiche e non laicali. Qui siamo *in odiosis* e bisogna restringere il significato delle parole. Tanto più che lo stesso Concilio soggiunge *l. c.* : « Is (usurpator) anathemati tamdiu subiaceat... quamdiu... Ecclesiae, sive beneficiato, integre restituerit » (V. Bucceroni *Comment. de Const. Ap. Sedis* p. 119 Romae 1886).

Ciò però non vuol dire che siffatti beni di cappellanie laicali possano usurparsi o alienarsi impunemente. Se si sfugge la censura del Tridentino, non si sfugge la colpa grave, nè l'obbligo della restituzione, qualora ciò si compia senza la venia Pontificia. Imperocchè usurpandosi o alienandosi i fondi di un beneficio, sia pur laicale, si vien meno alle pie disposizioni dei testatori, che vogliono osservarsi con religiosa esattezza; e però non sarà mai lecito contravvenire alle medesime, quando il Supremo Gerarca, presso il quale risiede l'autorità delle somme chiavi, non abbia data, per qualche giusta causa, la sua benigna permissione.

Al 1° quesito adunque del nostro caso, se, cioè, chi svincola senza la debita venia una cappellania del Demanio, cade sempre in censura e nella privazione del diritto di patronato, possiamo rispondere distinguendo: Se trattasi di cappellania ecclesiastica, affermativamente; se di cappellania laicale, negativamente.

Al secondo—Ma che cosa deve o può farsi quando,senza venia pontificia, si svincolarono i beni di una cappellania ecclesiastica ?

A stretto rigor di dritto, chi così ha operato dovrebbe restituire tutt'i beni che svincolò dal Demanio: dovrebbe restituirli al beneficiato se questi ancora vive, perchè ne percepisca gli utili; o, se il beneficio è vacante, dovrebbe rassegnarli nelle mani del Vescovo, avendo egli collo svincolo già perduto il diritto di patronato.—Dopo che avrà compiuto siffatto obbligo, potrà ottenere dal la S. Sede l' assoluzione dalle censure. Ciò' secondo le disposizioni del Tridentino *l. c.*

La Chiesa però, in tal caso, benignamente lo ammette al beneficio della composizione. Versi nelle mani del Vescovo una somma che potrà dirsi equa, avuto riguardo in primo luogo ai pesi, e poscia alle altre circostanze di tempo, di luogo e di persona, secondo i criterii assegnati altrove; e così potrà conseguire l'assoluzione dalle censure, e il diritto di ritenere come proprii i fondi svincolati.

Potrà scemare, in tal caso, l'offerta da farsi al Vescovo, per ragione del diritto di patronato a cui rinunzia ? È chiaro che no. Egli non ha più questo diritto, da che ha svincolati i fondi, ed è stato colpito dalle

pene del Tridentino. Avrebbe potuto conseguire quella diminuzione solo quando avesse proceduto allo svincolo, dopo averne ottenuta la permissione dall'autorità ecclesiastica (delegata ai Vescovi oggidì per un valore non eccedente L. 30 mila); nel quale caso non avrebbe colte le dette pene.

Ma se egli non vuol comporsi colla Chiesa, non ci sarebbero altri modi per mettersi in buona regola di coscienza? Se non vuol comporsi, perchè non ha le somme necessarie da consegnare al Vescovo, e di comporsi ha veramente il desiderio, e ne fa una seria promessa, in tal caso, può anche venire ammesso al beneficio dell' assoluzione, colla venia del Vescovo.

Che se neppur ciò voglia fare, purchè riconduca i fondi acquistati alla loro primitiva destinazione, può anche venire assoluto dal Vescovo, e può chiedere altresì dalla S. Sede la grazia di essere indennizzato delle tasse da lui pagate per lo svincolo dei fondi, colla riduzione o colla temporanea soppressione dei pesi (V. Dichiaraz. della S. Penit. 21 mar. 1890. *Mon. Eccl.* p. 31 di q. P.)

Al terzo—Se poi trattasi di cappellania non ecclesiastica, ma laicale, per cui, secondo la più vera sentenza, non si colgono le censure, chi abbia svincolati i fondi può e deve regolarsi come si è detto nella risposta del precedente quesito. La differenza è solo in ciò che, non avendo incorse le pene del Tridentino, non ne subisce le conseguenze. E però:

1° Non ha bisogno della facoltà del Vescovo per essere assoluto.

2° Non ha perduto il diritto di patronato; può quindi ancor nominare il novello cappellano.

3° Può altresì, nel caso di una composizione, ottenere una diminuzione sull'offerta da presentare al Vescovo, per ragione del diritto di patronato, di cui si spoglia.

4° Può il Vescovo, colle solite facoltà *Circa compositionem*, indennizzarlo della tassa di svincolo, pagato al Governo, colla riduzione temporanea *dei pesi del benefizio.*

Al quarto — Nel nostro caso, Ippolito, patrono di una cappellania laicale, avendone svincolati i fondi dal Demanio, senza venia pontificia, ha peccato gravemente, ma non è incorso nelle pene del Tridentino. Il confessore perciò ha errato nel crederlo irretito di censure e decaduto dal diritto di patronato. Ha fatto anche male a rimandarlo, senz'altro, inassoluto. Doveva esortarlo a ripristinare il beneficio, ovvero a comporsi colla Chiesa, e, trovatolo docile alle sue ingiunzioni, non dovea crederlo incapace de' Ss. Sacramenti.

II.

Qual sia il numero dei capitolari, necessario per compiere la officiatura del coro; ed a che quelli siano tenuti quando non si adempia per nulla in coro la salmodia.

6.° Caso Canonico.

Nel Capitolo di R. i Canonici, stremati di numero, hanno introdotto l'uso di non recitare in coro l'officio divino, quando vi si trovino presenti meno di quattro capitolari.

Si chiede:

1.° Qual è il numero de'capitolari, necessario per compiere la officiatura del Coro?

2.° A che sono tenuti i canonici, quando non si adempie per nulla in coro la salmodia?

3.° Che deve dirsi, nel caso, del Capitolo di R.?

Al primo—Obbligo strettissimo di un Capitolo è quello di adempiere la officiatura corale. « Omnes, dice il Tridentino (*sess. 24 c. 12 de ref.*) compellantur in choro ad psallendum instituto hymnis et canticis Dei nomen reverenter distincte devoteque laudare ». E questa officiatura dev'essere con esattezza eseguita, qualunque sia il numero dei capitolari. Ecco come prescrisse la S. C. del Concilio *ap. Monacelli tit. 2 form. 6 adnot. 8 et seq.*: « Quod canonici, quamvis pauci sint, puta duo vel tres, tenentur canere officium in choro: alias possunt ab Ordinario distributionibus punctatura privari. Ita censuit Sacra Congregatio Concilii in Nullius Orbetelli 31 martii 1696 » (V. Bouix *De Capitulis* Sect. III. Cap. II § 11, 7.° E Ferraris Bibl. Can. v. *Canonicatus*, art. V, n. 50). Dunque bastano tre, basta-

no anche due, perchè la officiatura non debba omettersi mai.

Ciò si conferma da quello che fu ricordato nella causa della S. C. del Conc. *Montisalti, residentiae et onerum canonicalium*, del dì 24 marzo 1888 (V. Mon. Eccl. Vol. V, Par. II, pag. 27). « Quando vi sono, fu ivi detto, almeno tre canonici, la collegiata non può dirsi estinta, giacchè tre bastano ad erigere e costituire una chiesa collegiata, bastando tre a formare una società (L. Neratius *ff. de verb. oblig et cap. 1 de elect.* Rota *cor. Crispo decis. 277*) ».—Anzi, quand' anche un solo sia superstite di un qualche collegio, pur non si perdono i diritti di esso collegio, come fu ricordato nell'altra causa *Mantuana, privilegiorum seu iurium*, del dì 6 giugno 1888; imperocchè presso quel solo *stat nomen et jus totius universitatis* (V. Mon. Eccl. l. c. p. 123).

Or se il capitolo non si estingue per qualsivoglia scarso numero di soggetti, qualsivoglia numero, anche di due, basta a compiere l'officio della salmodia corale.

Al secondo—Ma se non si adempia l'officiatura corale qual pena s'incorre? Chi, senza giusta ragione, si assenta dal coro, perde *ipso iure* le distribuzioni quotidiane, ed è soggetto alle pene *ferendae sententiae*, sancite dal Tridentino *sess. 24 cap. 12 de ref.* Circa la natura di queste pene, e la loro estensione, veggasi quanto dicemmo nel Mon. Eccl. Vol. IV, Par. I, pag. 64.

Ciò vale quando alcuno non prende parte alla officiatura corale senza canonico motivo. Ma che dovrà dirsi quando, per colpa di tutti, non ha luogo affatto l'officiatura? Vi sono, in tal caso, pene più gravi?

Un beneficiato che omette del tutto la recitazione dell'officio, sia in coro, sia in privato, incorre *ipso facto* le pene sancite dal Concilio Lateranese IV e dalla s. m. di Pio V nella Costituz. *Ex proximo*, vale a dire la privazione della prebenda in tutto o in parte, secondo la totale o parziale omissione dell'officio medesimo (V. Mon. Eccl. *l. c.*).—Quando poi la omissione dell'officio è solamente nel coro, sia pur che non abbia ivi luogo per nulla la salmodia, noi non troviamo altre pene comminate dal dritto, tranne solo quelle di perdere le distribuzioni, e di venir gradatamente privato del beneficio, secondo il Tridentino *l. c.*. Così la S. C. del Concilio nel luogo riferito del Monacelli: « Quod canonici, quamvis pauci sint, puta duo vel tres, tenentur canere officium in choro: alias possunt ab Ordinario distributionibus punctatura privari ».

Qui però vuolsi notare che in tal caso le distribuzioni perdute o le multe della puntatura, non potendo *accrescere interessentibus* perchè non ve ne sono, dovranno andare a beneficio della Chiesa o dei poveri, siccome statuì S. Pio V nella cit. Costit. pei beneficiati che omettono del tutto la recita dell'officio.

Al terzo—Il capitolo di R. s'inganna al partito credendosi disobbligato dalla salmodia, quando in coro si radunano meno di quattro capitolari. Bastano anche due, perchè si debba compiere quest'obbligo. E coloro che non hanno soddisfatto, non possono far proprie le distribuzioni, quand'anche non sieno stati soggetti a puntatura.

III.

Se ci sia obbligo di esaminare, prima della Messa, la pietra sacra, per collocarvi l'ostia ed il calice; e se la lapida del sepolcro, vacillante, possa consolidarsi dal sacerdote.

6°. Caso Liturgico.

Silvestro sacerdote, prima di celebrare, ha in uso di esaminare la pietra sacra, perchè, osservatene le dimensioni, possa collocare su di essa l'ostia ed il calice. Quando poi ne trova vacillante la lapida del sepolcro, con un po' di cemento la consolida.

Si chiede:

1.° Ha dovere ogni sacerdote di osservar le dimensioni della pietra sacra, perchè l'ostia ed il calice posino interamente sulla medesima?

2.° Può ciascun sacerdote consolidare con cemento la lapida del sepolcro nella pietra sacra, quando vacilla?

3.° Che è da dire di Silvestro?

Al primo — Il Sacrificio Eucaristico, di cui non v'ha cosa più nobile e santa, deve compiersi sopra un altare di pietra, consacrato dal Vescovo, o almeno sopra un'a-

ra pur essa consacrata; e dev'essere quest'ultima di tanta ampiezza, da contenere l'ostia e la maggior parte del calice. Così la Rubrica del Messale (art. XX): « Altare, in quo sacrosanctum Missae sacrificium celebrandum est, debet esse lapideum, ab Episcopo sive ab Abbate, facultatem a Sede Apostolica habente, consecratum: vel saltem ara lapidea similiter ab Episcopo vel Abbate, ut supra, consecrata, in eo inserta, quae tam ampla sit, ut hostiam et maiorem partem calicis capiat ».

L'ostia dunque ed il calice, almeno quest'ultimo nella più gran parte, devono poggiare sull'ara consacrata. Perciò sull'ara medesima si suol distendere una tela incerata, che ne faccia avvertire i confini, affinchè al di sopra delle tovaglie, col semplice tatto, si conosca il luogo dove riporre l'ostia col calice. E ciò è tanto più ragionevole, in quanto che vi sono altari, nei quali la pietra sacra non è posta proprio nel mezzo, ma o più presso i gradini, o più accosto all'orlo anteriore.

Ma vi è obbligo di osservare le dimensioni della pietra sacra affinchè non si sbagli nel riporre il calice? Quest'obbligo, per quanto sappiamo, non si desume da legge alcuna. Il Messale altro non prescrive intorno al luogo da collocare il calice, se non che questo si riponga nel mezzo dell'altare: « Extrahit (sacerdos) corporale de bursa, quod extendit in medio altaris, et super illud calicem velo coopertum collocat » (*Art. II n. 2*). Un sacerdote che perciò s'attiene strettamente a questa rubrica, non può meritar censura.

Al secondo—Quando la lapida del sepolcro non sia del tutto spostata, ma solo in parte vacillante, non può dirsi che abbia perduta la consacrazione. Ecco un decreto della S. C. de' Riti: « Sacrista Ecclesiae monasterio vulgo de Mont Melleray in Hibernia adiectae, quum in sacris aris invenisset avulsos lapides, qui tegebant reliquias, quique ob humiditatem calcem, qua conglutinabantur, amiserant, congruum duxit illos iterum nova adhibita calce firmare; attamen, ut ipse asserit, sacras reliquias nullimode tetigit aut dimovit. Num eaedem arae execratae reputandae sint?—Resp. *Si sepulchrum apertum non sit, sed tantummodo novo caemento firmatum, negative; secus affirmative, et facto verbo cum SS.mo pro sanatione, quatenus opus sit* » (*Ordin. Cisterciens.* 25 sept. 1875 *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. I, pag. 157).

Benchè non dissacrata la lapida vacillante, non può però venir consolidata con nuovo cemento da un semplice sacerdote; ma solo dal Vescovo, il quale neppur può delegare ad altri questa operazione, senza indulto Pontificio. Così fu definito dalla medesima S. C. il dì 18 maggio 1883 *in Ravennaten*, ad 14: « An quando in altari lapis sepulchri firmus non invenitur, sed certo constat nunquam fuisse amotum, Episcopus possit, vel per se, vel per alium (quin lapis iste amoveatur) firmare, novo addito caemento? vel altare eo ipso profanatum censendum sit, ita ut nova indigeat consecratione?—Resp. *Affirmative, attamen per se, nisi obtineatur Apostolica facultas subdelegandi* » (*Mon. Eccl.* q. Par. pag. 61).

Al terzo—Nel nostro caso adunque Silvestro fa bene ad accertarsi delle dimensioni della pietra sacra, per collocare in essa l'ostia e almeno la più gran parte del calice. Questa pratica però è commendevole (purchè non si ecceda), ma non obbligatoria. Fa poi malissimo a consolidar da se la lapida vacillante del sepolcro, bisognando a ciò l'opera del Vescovo, o la costui delegazione, per indulto pontificio.

PROPOSTA DI CASI

8.° Caso Morale.

Rodrigo, addetto al servizio di una banca, per un suo bisogno involò di nascosto la somma di Lire 80. Se ne confessa al sacerdote Benigno, il quale, riputando questa somma materia parva, oggidì che, cresciuto generalmente il prezzo delle merci, dee considerarsi scemato il valore del danaro, lo assolve e lo manda in pace, senza imporgli restituzione di sorta.

Si chiede:

1.° Quali sono i criterii per valutare la parvità di materia nel furto?

2.° Quale può dirsi, ne' tempi presenti, materia parva nel furto?

3.° Che si dovrà giudicare della condotta di Caledonio?

8.° Caso Canonico

Nel Capitolo di L. è costume che l'officio divino, d'inverno, a causa del freddo, si reciti non già nel coro, ma in sagrestia. — Avendo ciò conosciuto quel Vescovo, e riputando che, per tal causa, non si sia soddisfatto all'obbligo della officiatura, condanna tutti i canonici a perdere, pel detto tempo, le distribuzioni.

Si chiede:

1.° I canonici, obbligati al coro, possono compiere l'officiatura in sagrestia?

2.° Che è da dire della condotta del Capitolo di L. e del decreto di quel Vescovo?

8.° Caso Liturgico

Il Vescovo di R., infermo, prega Colombo Vescovo vicino a pontificare nella sua cattedrale il dì solenne del Santo Patrono. Giulio intanto, maestro di cerimonie, al Vescovo forestiere prepara il trono, con tutti gli onori, che competono all'Ordinario. E poichè Colombo protesta che ciò non gli compete, Giulio lo assicura che, per antica consuetudine, ai Vescovi forestieri sogliono ivi attribuirsi il posto e gli onori, come all'Ordinario. Di che Colombo si acquieta e condiscende.

Si chiede:

1.° Qual'è la differenza fra il Vescovo forestiere e l'Ordinario circa il posto, le insegne e gli onori vescovili?

2.° Può il Vescovo Ordinario permettere che, in sua Diocesi, il Vescovo forestiere sia trattato, in ordine alle predette cose, come la propria persona?

3.° Che è da dirsi, nel caso, di Colombo e di Giulio?

BIBLIOGRAFIA

JANUARII BUCCERONI e Societate Jesu moralis theologiae professoris in Pontificia Universitate Gregoriana Collegii Romani theologi Dat.Apost.et consultoris S.C.EE.et RR. *Commentarii Theologici Morales*—Editio altera, novis aucta commentariis—Romae ex typ.Pacis, 1890—in 8. gr. di pag. 78.

I commentarii, contenuti in quest'opuscolo, riguardano la dottrina dell'Angelico sugli atti della volontà eliciti ed imperati; sulla moralità degli atti umani; sulla morale bontà e malizia dei medesimi e inoltre la procurazione dell'aborto; la risposta del S. Officio circa la craniotomia; il dominio degli autori, e la materia grave nel furto.

Sono interessanti disquisizioni, trattate con quella profondità di dottrina ch'è tutta propria del chiariss. Autore, in cui le svariate materie vengono esaminate da tutt'i lati, e se ne deducono applicazioni utilissime alla pratica. Vogliano procurarseli quanti dànno opera agli studii teologico-morali, e sopratutto gl'insegnanti ed i confessori.—Dirigersi al sig. D. Francesco Saverio Durazzo in Roma, via del Seminario, 120.

CIOLLI ALESSANDRO—Direttorio pratico del Confessore novello per Alessandro Ciolli, professore di Teologia morale nel Seminario di Firenze—Terza edizione accresciuta—Firenze presso Luigi Manuelli, 1890—In 16° di pag. 747.

È già la terza volta che, in un corto giro di anni, questo prezioso Direttorio vede la luce. Noi lo diremmo il manuale indispensabile del confessore; non perchè manchino altri libri dotti ed eruditi che giovino a siffatto ministero, ma perchè difficilmente può trovarsene alcuno, da preferirsi a questo, che in breve raccolga tutto quanto fa d'uopo tener presente ad un confessore, massime nei bisogni specialissimi dei tempi nostri e ne tratti le materie con soda dottrina e con quella savia discrezione, che nelle svariate ed opposte sentenze sappia seguire il giusto mezzo—È poi un direttorio veramente *pratico*, che porge chiarissime le regole di condotta nei casi anche più intricati e difficili, facendo tesoro di tutte le norme, anche recentissime, emanate dalla S. Sede.

Questa terza edizione va preferita alle precedenti, non solo per maggior correttezza, ma sì ancora per notevoli giunte conformi alle ultime decisioni pontificie.—Costa L. 4 presso l'Autore in Firenze, via S. Remigio n. 4.

DE SIENA PASQUALE — Theologiae Moralis Rudimenta per Thomam Bellacosa jam Episcopum Cavensem et Sarnensem, nunc a Paschale de Siena in Lyceo Archiep. neapolit. prof. Theol. Mor. notis et additamentis ac recentioribus Rom. Pontificum Constitutio-

nibus et Ss. Congregationum decretis; necnon casuum reservatorum Dioecesis Neap. explanatione locupletata—Editio altera expolita et aucta—Neapoli typis R. Scientiar. Academiae, 1890. in 8.° gr. di pag. 368.

Anche quest'opera viene a luce, in breve tempo, la seconda volta. Piccola di mole, condensa nelle note e nelle appendici tanta materia e sì ben disposta, e con tanta chiarezza, da poter bastare non solo per un esame, ma sì ancora per un concorso. Questa seconda edizione raccoglie poi molte giunte, che o mancano, o si trovano solo cennate nella prima; e, ciò che più la distingue, si è che riferisce le decisioni ultime della S. Sede, con cui si è mutata in non pochi punti la disciplina ecclesiastica, e per cui mal si può ricorrere agli autori antichi.—Se ne avvantaggino coloro che bramano un compendio completo e opportunissimo di Teologia Morale, chiaro e ordinato nella forma, pieno ed esatto nella materia.—La edizione, molto elegante per carta e pei tipi, non costa che sole L. 4 presso l'Autore in Napoli, vico Sedile Capuano, 10.

CRONACA GOVERNATIVA

NUOVA LEGGE SULLE OPERE PIE

firmata da re Umberto il 17 luglio 1890

(Continuaz.—V. p. 165-168 di q. P.)

Titolo VII.

Del domicilio di soccorso.

Art. 72. Nei casi, in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre Istituzioni d'un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall' ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni;

2° ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del Codice civile, domicilio nel Comune.

Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n° I, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso in Comune diverso.

Art. 73. La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell' esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un Comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito, o dell'esercente la patria potestà.

Art. 74. Non è considerato produrre interruzione della dimora in Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Art. 75. Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie ed altri Istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le Istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 76. Le Congregazioni di carità e le altre Istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini degli articoli precedenti.

Art. 77. Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso del Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le Convenzioni internazionali.

Titolo VIII.

Disposizioni generali.

Art. 78. Le Istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le Istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l' obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un' Istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo od in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici od amministrativi, decade dall'ufficio, ed è punito con una penalità pecuniaria da L. 50 a L. 500.

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una Istituzione pubblica di beneficenza, che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione, e in caso di recidiva, può essere dispensato del servizio.

Art. 79. Quando gli Ospedali od altri Istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l' ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assume sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

Eguale facoltà può esercitare l' autorità politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli Ospedali, Ospizi, od altri Istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell' imminenza del parto.

Art. 80. Le controversie fra Provincie e Comuni, ed Istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:

a) Con deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra Istituzioni di beneficenza o fra Comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia;

b) Con decreto ministeriale, udito il Consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra Istituzioni di beneficenza o Comuni di provincie diverse.

Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.

Rimane salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al Consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889.

Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera *a*, non è necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.

Art. 81. Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli Istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il Consiglio provinciale per gli Istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei Comuni che la compongono, ed il Consiglio comunale per gli Istituti a beneficio degli abitanti del Comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli Istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

Art. 82. Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n.° 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino, che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla Provincia, al Comune, o alla frazione di essi, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l' azione giudiziale nell' interesse dell' Istituzione o dei poveri, a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'Istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'Istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della Istituzione, per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1.° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2.° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'a-

dempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 29 e 50;

3.° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

Art. 83. L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contradditorio del Prefetto e della legittima rappresentanza dell'Ente a cui si riferisca; e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al Prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di lire 100, che l'Autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500 sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito, nel caso di totale rigetto della domanda, è devoluto all'Ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessarii nè il ricorso, nè il deposito per le materie di cui al n° 1 e basta il solo deposito per le materie di cui al n° 3 della lettera *b* dell'articolo precedente.

(*Continua*)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1890.)

Nè eletti, nè elettori — Un decreto reale ha già sciolta la Camera italiana, ed ha indette le elezioni generali pel 23 novembre prossimo. È bene ricordare che non si è recata mutazione alcuna sulla condotta che in ciò devono serbare i cattolici. La Congregazione Suprema del S. Officio il dì 30 luglio 1886 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 130), d'ordine del S. Padre, dichiarò che il NON EXPEDIT della S. Penitenzieria vale NON LICET.—NON È LECITO perciò, nè agli ecclesiastici, nè ai fedeli, di accorrere alle urne politiche.

Congresso di Coblenza—A Coblenza si è riunita la prima Assemblea dei cattolici tedeschi. Nella prima riunione il Vescovo parlò sulla necessità dell'indipendenza della Chiesa: nella seconda si pronunziarono discorsi sulla dignità dei sacerdoti, sulla stampa, contro i socialisti, sulle scuole, e sulla riforma sociale, che formerà parte integrante del programma del Centro nel Reichstag, il quale formulerà domande nel senso delle risoluzioni adottate nel Congresso in ordine al richiamo della Compagnia di Gesù e degli altri ordini religiosi. Si chiuse il Congresso con un importante discorso di Windthorst, che riassunse le deliberazioni prese dall'Assemblea sull'indipendenza del Pontefice, sull'insegnamento religioso nelle scuole, sull'abolizione del-Kulturkampf, sui pericoli dell'agitazione socialistà, e sui mezzi per combatterla, ringraziando l'Imperatore per i decreti emanati a favore della pace sociale.

Congresso catt. internazionale di Liegi—Il giorno 7 u. s. s'inaugurò a Liegi l'importantissimo Congresso internazionale sulla quistione operaia. Intervennero l'Emo Card. Arciv. di Malines, molti fra Vescovi ed Ecclesiastici, cospicui personaggi politici e privati, e rappresentanti di non poche associazioni operaie. Si è trattato sulla durata del lavoro, da limitarsi a 10 ore; sulla proibizione dei lavori di notte per le donne; sul riposo domenicale, e su altre interessanti quistioni sociali e religiose. Furono spediti telegrammi al Papa ed al Re del Belgio. Fecero adesione al Congresso i Cardinali Manning, Mermillod, e Gibbons. Il S. Padre ha interessato il Nunzio a Bruxelles di fornirgli tutte le notizie intorno ai lavori del menzionato Congresso.

Congresso di Saragozza—Anche a Saragozza nelle Spagne ebbe luogo un Congresso cattolico, ove intervennero 31 Vescovi e grande moltitudine di altre persone: vi si tennero discorsi animatissimi sulla quistione sociale e sulla indipendenza del Papato, che furono da tutti applauditi.

Congresso Eucaristico—Il 16 agosto in Anversa, al suono festivo delle campane, si fece l'apertura del Congresso Eucaristico. Dopo l'invocazione dello Spirito Santo, l'E.mo Card. Goosens pronunziò un discorso sul culto del Santissimo Sacramento. Il giorno seguente dalla Cattedrale, dopo la messa pontificata dal Nunzio Apostolico, uscì la processione, alla quale intervennero l'E.mo Card. di Malines, varii Vescovi e Prelati, numeroso clero, le corporazioni delle arti e mestieri colle loro bandiere, ed una folla straordinaria ed edificante. Il lunedì vi fu la prima riunione nel Collegio dei Gesuiti. Mons. Koppes esordì con importante discorso, e la presi-

denza fu affidata all'Arciv. di Cagliari. Nelle sedute seguenti si trattò sulla diffusione del culto al SS. Sacramento, sull'opera dell'Adorazione perpetua, sulla Società di protezione dei giovani cattolici abbandonati, sulla forza e luce che reca al mondo cattolico la SS.Eucaristia, sui vantaggi dei congressi, e si diedero dei ragguagli consolanti sulle opere eucaristiche. Si chiuse il Congresso colla lettura di un foglio del Card. Rampolla, col quale comunicava all' Adunanza la Pontificia benedizione, e di un indirizzo di ossequio da presentarsi al Sommo Pontefice, indirizzo che venne accolto con unanimi esclamazioni.

Causa di beatificazione—Il giorno 2 u. s., in presenza del S. Padre in Vaticano si riunì la S. C. dei Riti in seduta generale, per determinare sulle virtù in grado eroico del Ven. Gaspare Del Bufalo, fondatore della Congregazione dei Missionarii del Preziosissimo Sangue. Il relatore fu l'Emo Card. Aloisi. Diedero il voto i Consultori, gli Officiali, ed i Cardinali appartenenti alla S. C. dei Riti, ed il S. Padre si è riservato di emettere il suo giudizio.

Nomina Pontificia—Il S. Padre, con biglietto della Segreteria di Stato, ha nominato:

Mons. Antonio Sabatucci, eletto Vescovo tit. di Tebe, Delegato Apostolico ed Inviato Straordinario della S. Sede presso il Governo della Repubblica della Colombia.

Cardinale defunto—Il giorno 3 s. p. in Mehrerau presso Bregenz è morto l'Emo Card. Giuseppe Hergenroether, confortato dai Sacramenti e dalla Benedizione del Sommo Pontefice. Nato in Wurzburg il 15 Settembre 1824, fu creato e pubblicato Cardinale da Leone XIII il 12 maggio 1879. Dimessa la Diaconia di S. Nicola in Carcere, ottò a quella di S.ª Maria in Via Lata. Prefetto degli Archivii Apostolici, apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, dell'Indice, degli affari Ecclesiastici straordinarii, e degli Studii. Dottissimo nella storia, fu già membro della Commissione per gli studii storici dell'Accademia letteraria di Goerres in Germania:

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha emanata una gravissima Enciclica sulle condizioni religiose e politiche dell'Italia, con data dei 15 spirante. La riporteremo nel prossimo fascicolo.

— Il 28 u. s. fu posta la prima pietra di un nuovo Santuario dell'Addolorata a Castelpetroso, luogo rinomato per le apparizioni della Vergine fin dal marzo 1888. Circa 30 mila persone erano accorse da lontani paesi per assistere alla cerimonia che fu compiuta dal Vescovo di Boiano: intervennero pure i Vescovi di Trivento, di Termoli, e d'Isernia.

— Il Prefetto di Napoli sotto il pretesto di denunzie ricevute a carico delle Romite di Suor Orsola, e delle Suore dette le *Trentatrè*, ha violato il loro domicilio, non si sa per quale scopo. Il Card. Arcivescovo ha fatta una nobile ed energica protesta per tal sacrilego attentato.

— È morto improvvisamente, a Napoli per sincope, il 13 sp. l'illustre Mons. Cristoforo Milone Proton. Apostolico. Con istancabile zelo e dottrina attendeva, dopo il compianto suo fratello, alla direzione del periodico *La Libertà Cattolica*, che da venti anni combatte strenuamente contro i nemici della Chiesa e della società.

—

— Al Congresso Cattolico del Palatinato in Baviera parteciparono 15 mila persone, fra le quali, moltissimi ecclesiastici. Si approvarono parecchie risoluzioni circa il ristabilimento del potere temporale del Papa, il richiamo degli ordini religiosi, e la lotta contro i socialisti.

— Dalla Boemia e dalle altre provincie austriache convennero a Warnsdorff circa duemila cattolici: si adottarono importanti progetti sul rispetto al Papa ed ai Vescovi, e sulla riforma della vita cristiana in tutt'i rami della vita pubblica.

— Numerose associazioni operaie cattoliche, sotto la presidenza del Vescovo di Vannes, si sono riunite in Auray: vi sono intervenuti illustri economisti, per risolvere la questione sociale, senz'allontanarsi dagl'insegnamenti della Chiesa.

— Nella Chiesa di San Sulpizio a Parigi ebbe luogo la cerimonia religiosa, per l'apertura del Congresso antischiavista. Il Nunzio presedeva: vi assistevano i delegati di tutte le potenze, molti prelati, illustri personaggi, e circa 10 mila persone. L'E.mo Lavigerie dal pulpito pronunziò uno stupendo discorso.

— Ai 5 sp. fu letta in tutte le Chiese della Germania la magnifica lettera collettiva dell'Episcopato prussiano, la quale commenta l'ultima enciclica del Papa, e tratta della quistione sociale, ch'è al tempo stesso quistione economica e religiosa.

— Nel gran cortile del Castello di Vincennes ebbe luogo innanzi alle truppe schierate la presentazione di un nuovo Ufficiale della Legion di onore, in persona del venerando Cappellano di piazza, l'Abate Lavol.

— Quattro Sindaci della Vandea in Francia hanno recisamente rifiutato di pronunziare il divorzio, secondo le leggi della Repubblica.

— Fu inaugurata a Nancy una statua a Giovanna d'Arco.

— Si sono convertiti al cattolicismo in Londra Kegan Paolo, capo della casa bancaria che porta il suo nome; la Sig.ª Hamillon, già fanatica mazziniana; il Sig. Francillon, autore di pregevoli romanzi; ed il R. Doe, vicario protestante di Eaton Bray.

— È morto Mons. Giovanni Pio Leahy, Vescovo di Dromore.

Sacra Congregazione del Concilio.

Se, e quando il Vescovo possa concedere la facoltà di celebrare in oratorio privato.

Calven.et Theanen. Oratorii privati— 6 Sett. 1890 — Il Vescovo di Calvi e Teano si rivolse alla S. Sede, per ottenere dilucidazioni sul rescritto della S. C. del Concilio del 20 dicembre 1856 *in Calatayeron. Oratorii privati*, in cui, proposto il dubbio: « an Episcopus possit, iusta interveniente causa, facultatem concedere celebrandi in oratoriis privatis in casu » — fu risposto: « Negative, nisi tamen magnae et urgentes adsint causae, et per modum actus tantum ».

Il prefato Vescovo adunque chiese se possano intendersi come *causae magnae et urgentes* per tale effetto le seguenti:

1° Quando, per la tristizia dei tempi, mariti o padri ed anche figli non permettono che si rechi dalla parrocchia il Viatico ai congiunti infermi, fino a farli morire senza questo sacramento; e domandano con premura la S. Messa nelle loro case sopra un altare portatile decentemente posto, donde si possa recare il Viatico agl' infermi.

2° Quando Sacerdoti infermi di malattie croniche, ed impotenti ad uscir di casa, chieggano con istanza di celebrare in oratorio privato, almeno in ogni mese, e nelle grandi solennità dell'anno, sì per comunicarsi, come per lucrare le sante indulgenze.

3° Quando ci sia immemorabile consuetudine che il Vescovo, avvenendo la morte di persona ragguardevole, conceda il permesso di celebrare più messe in casa del defunto *praesente cadavere*; e sopratutto quando sia ben difficile togliere senza gravi inconvenienti siffatta consuetudine.

La S. C. però, maturamente discusso il dubbio: *An et in quibus ex expositis casibus Episcopus possit facultatem concedere celebrandi in privato oratorio* —il dì 6 Settembre 1890 rescrisse: *Non proposita.*

Di tal risposta negativa può rendersi ragione dalle seguenti considerazioni di officio:

a) È cosa risaputissima che negli antichi tempi della Chiesa, sì presso i latini, come presso i greci, nelle case delle famiglie nobili ed illustri, poteansi erigere oratorii e celebrare il S.Sacrifizio (Christian. Lupus *in notis ad can.* 31 *Conc. Trullani;* Eusebius *Vita Const. lib.* 1. *cap.* 8).

b) Tal facoltà nondimeno, col progredire dei tempi, degenerò in abusi considerevoli. Venne meno la riverenza verso sì gran Sacramento, e la dignità sacerdotale prostituivasi col servizio dei nobili. La Chiesa volle apporvi rimedio. Fu stabilito in varii Concilii, col suffragio pure dell'autorità civile, che la S. Messa non si dovesse celebrare nelle case private, se non per giusta causa e colla venia del Vescovo. Così il *Can.* 21 del Sinodo Agatense nel 506; il *Can.* 25 del Sinod. Aurielianese nel 511. Così pure la *Novel.* 58 di Giustiniano e la *Const.* 4. di Leone Filosofo. E nella età di mezzo, così pure il *cap.* 8. *Conc. Moguntini*; il Decreto di Graziano *can.* 13, *dist.* 13 ed altre molte costituzioni che possono vedersi presso il Tomassini *De nov. et vet. eccl. discipl. par.* 1, *cap.* 95, *n.* 12.

c) Se non che, non cessando gli abusi, il Tridentino promulgò il seguente decreto (*Sess.* 22 *De observ. et evit.*): « Neminem praeterea... (Episcopi) patiantur privatis in domibus atque omnino extra ecclesiam et ad divinum cultum dedicata oratoria, ab iisdem Ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a saecularibus et regularibus quibuscumque peragi; ac nisi prius qui intersint, decenter composito corporis habitu, declaraverint, se mente etiam ac devoto cordis affectu, non solum corpore adesse ».

d) Queste parole, un poco oscure, det-

tero luogo a due opposte interpretazioni. Alcuni col Zipeo *lib.* 2 *De cel. mis. n.* 8 opinavano che « locus hic tantum est ad abusus extirpandos eorum qui sua id auctoritate praesumunt, quos ne patiantur monentur Episcopi ; sed ea verba *non patiantur*, si ad rigorem examinentur, non inferunt ut permittere non possint ». Così pure il Diana, il Suarez, il Lessio ecc.—Altri, per contrario, riputavano del tutto abolita, dalle riferite parole del Concilio, ai Vescovi la potestà di permettere la celebrazione della messa negli oratorii privati. Così giudicavano quasi tutt' i Canonisti, come il Fagnano *in lib.* 5 *decret. cap.* 30 *De privil. n.* 12 e Benedetto XIV *De sacr. missae lib.* 3, *cap.* 6.

e) La S. C. del Conc., sì per dirimere la quistione, e sì per ovviare agli abusi che aumentavano, approvando la sentenza più rigida dei Canonisti, d'ordine di Paolo V, emanò un'apposita enciclica con data del 10 marzo 1615, nella quale « significandum duxit, facultatem huiusmodi licentias dandi ipsius Concilii decreto unicuique ademptam esse, solique beatissimo Romano Pontifici esse reservatam ». La quale sentenza fu confermata da Clemente X nella Cost. *Quoniam sancta*, da Innocenzo XIII nella Cost. *Apostolici ministerii*, da Benedetto XIII nella Cost. *In supremo*, e da Benedetto XIV nella Cost. *Magno cum animi.*

f) Non ostanti sì chiari divieti della S. Sede, pure fra i DD. fu sollevata una altra controversia. Messo in sodo che ai Vescovi fu tolta la detta facoltà *permanentur* o *habituąliter*, sorgeva il dubbio se, almeno *extraordinarie, et quoad actum, iusta atque urgente causa*, potessero concedere siffatta licenza.

g) S. Alfonso *Th. Mor. Lib. VI n.* 359, propostosi il dubbio : « An Episcopi possint dispensare ut aliquando celebretur in oratorio domus privatae » — risponde : « Negant Mazzotta etc. ; sed probabilius et communissime alii affirmant, modo accedat rationabilis causa, et licentia celebrandi non detur permanenter et per modum habitus, sed per modum actus, nempe tali iusta causa interveniente ».

h) Nel medesimo senso, a tempi più prossimi al Tridentino, il Conc. IV di Milano, sotto S. Carlo Borromeo, *part.* 2. *tit.* 10 decretò : « Episcopus omnibus missam in oratorio privato celebrandi facultatibus hactenus concessis certos limites moduque praefiniat, ita ut *praeter causas quas magnas et urgentes is iudicaverit*, in ipsis privatis oratoriis missam celebrari ex facultatibus illis deinceps non liceat, nisi hoc fuerit a Sede Apostolica indultum. Quam moderationem diligentur adhibeat, si quando in posterum eiusmodi facultatem concedendam censuerit ».

i) Non altrimenti dispose il Conc. di Tolosa, celebrato poco dopo, e il Messicano dell'anno 1655. Somigliante dottrine insegnano il Barbosa *De off. et pot. Episcopi par.* 2, *all.* 23, *n.* 9 ; il Card. Petra *Com. ad const.* 8 *Honorii III, tom.* 2, e finalmente lo stesso Reiffenstuel *lib. I decret. tit.* 31, *n.* 136, il quale così scrive : « Ex iusta tamen causa potest Episcopus concedere facultatem celebrandi extra Ecclesiam, vel alium locum sacrum, non obstante dicto decreto Concilii Tridentini, utpote quod solum prohibet pro libitu et sine iusta causa ita celebrari.... quia Concilium solum loquitur de communi modo celebrandi, nempe pro libitu ac cessante alia iusta causa ; non vero abstulit Episcopis potestatem rationabiliter dispensandi iure communi eis competentem ».

l) Sembra che la S. C. conformossi a quest'insegnamento quando nella cit. causa *Calatayeronen.* rispose non poter il Vescovo concedere la prefata licenza di celebrare « nisi tamen magnae et urgentes adsint causae, et per modum actus ». — Anche in *Syracusana* 27 mai. 1617 in lib IX Decretor. p. 197 la medesima S. C. rescrisse: « S. C. censuit non posse Episcopum *ex quavis causa cuique* concedere ut Sacrum fiat in privatis oratoriis. Verum si capellae omnino extra aedes locove publico constructae sint, prohibitionem ab ipsa Congregatione hac de re editam ad illas non pertinere ».

m) Nondimeno, in altri casi, forse per allontanare maggiori abusi, la stessa S. C. adottò più rigorosa sentenza. Così *in Monasterien.* 23 ian. 1847 *Decret. p. 277*, avendo il Vescovo di Munster domandato « utrum sibi liceat facultatem concedere oratoria privata erigendi, ibique Missae sacrificium celebran-

i.... (saltem) *pro actu transeunte;* et anc fuisse consuetudinem usque adhuc a sua dioecesi observatam testaretur»— a S. C. rispose: « Non licere Episcopo uiusmodi licentias quocumque sub ob- tu concedere *ne pro actu quidem me- e transeunte:* hanc facultatem esse soli omano Pontifici reservatam, eidemque piscopo literas S. C. a Paolo V ap- robatas expediri: et quoad facultates ucusque alias quam a Romano Ponti- ce concessas, consulendum SS.^mo pro arumdem sanatione ».

n) Nè mancano rigidi canonisti, i uali sottilizzando su questi rescritti, sseriscono esser tolta a' Vescovi del tto la facoltà di questi permessi, giac- hè, anche ad ammettere in essi tal fa- oltà pei casi di grave ed urgente ne- essità, in pratica non mai si possono are siffatti casi. La qual sentenza, co- e ognun vede, deve dirsi esagerata- ente rigorosa.

o) Circa i casi proposti dal Vescovo Teano, fu considerato che, per cagio- e del Viatico, non è necessaria la mes- a in casa: laddove si ha tanta ripu- anza per introdurre solennemente in asa la SS. Eucaristia, fino a negare l'infermo questo grande aiuto, il San- ssimo potrà recarsi secretamente, come ei tempi di persecuzione. Le stesse pra- disposizioni della famiglia non solo on le farebbero meritare il premio del- a messa in casa, ma darebbero a te- ere che il Santo Sacrifizio possa ve- ir profanato.

p) Intorno al caso del sacerdote da ungo tempo infermo, la stessa diutur- ità del morbo esclude la condizione ella necessità urgente, che si richiede erchè il Vescovo possa permettergli la elebrazione della S.^a Messa.

q) Il medesimo può dirsi del terzo aso ch'è quando si richiedono celebra- ioni di messe nelle case di persone rag- uardevoli ad occasioni di morte. In al caso manca la gravezza della causa l'urgenza; tanto più che non si trat- a di uno o due improvvisi e inopina- i eventi, ma di consuetudine già inval- a, che può dirsi un enorme abuso.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Indulgenza ad una orazione a Gesù crocifisso, in suffragio dei fedeli defunti.

Beatissime Pater,

Quum orationes heic subiectæ frequentari coeperint apud Christifideles; ex iisdem quam plures S. V. humiliter exorant ut eas ditare dignetur aliquibus Indulgentiis, quae in suffragium animarum in igne Purgatorii detentarum applicari valeant.

ORAZIONE

a Gesù Crocifisso in suffragio delle Anime del Purgatorio.

Gesù mio, per quel copioso sudore di sangue, che spargeste nell'Orto, abbiate misericordia delle anime dei miei più stretti parenti che penano nel Purgatorio. *Pater*, *Ave* e *Requiem.*

Gesù mio, per quella crudele flagellazione che soffriste legato alla Colonna, abbiate misericordia delle anime de'miei congiunti, ed amici che penano nel Purgatorio. *Pater*, *Ave* e *Requiem.*

Gesù mio, per quella corona di acutissime spine che trapassarono le vostre santissime Tempia, abbiate misericordia dell' anima più abbandonata, priva di suffragi, e di quella che è più lontana ad essere liberata dalle pene del Purgatorio. *Pater*, *Ave* e *Requiem.*

Gesù mio, per quei dolorosi passi, che faceste colla Croce in spalla, abbiate misericordia dell'anima più vicina ad uscire dal Purgatorio, e per le pene che provaste insieme alla vostra SSma Madre Maria nell'incontrarvi per le vie del Calvario, liberate le anime, che furono divote di questa cara Madre, dalle pene del Purgatorio, *Pater*, *Ave* e *Requiem.*

Gesù mio, per il vostro santissimo Corpo, steso sulla Croce, per i vostri santissimi Piedi e Mani, confitte con duri chiodi, per la vostra morte crudele e per il Vostro SSmo Costato aperto dalla lancia, usate pietà e misericordia a quelle povere anime, liberatele dalle atroci pene che soffrono, chiamatele ed ammettetele fra i vostri dolcissimi amplessi in Paradiso. *Pater*, *Ave* e *Requiem.*

Anime tormentate fra mille pene le più

atroci, io perchè vero vostro divoto vi prometto di non dimenticarmi mai di voi e di pregare continuamente l'Altissimo per la vostra liberazione; a questa offerta che io vi faccio, corrispondete, vi supplico, con impetrarmi da Dio, presso cui tanto potete a solo prò dei mortali, di liberarmi da tutti i pericoli dell'anima e del corpo; vi chiedo per me e per tutti i miei parenti, amici, benefattori e nemici il perdono dei peccati, la salvazione dell'anima e perciò la perseveranza nel bene. Liberateci da tutte le disgrazie, miserie, malattie, angustie e travagli. Impetrateci la pace dello spirito, assisteteci in tutte le azioni, soccorreteci prontamente nei nostri bisogni spirituali e temporali, consolateci difendeteci nei nostri pericoli. Pregate per il sommo Pontefice, per la esaltazione di Santa Chiesa, per la pace delle Nazioni, per i Principi cristiani, per la tranquillità dei Popoli, e fate che un giorno possiamo insieme godere in Paradiso Così sia.

Gesù mio misericordia.

SSmus Dñus Noster Leo Papa XIII, in aud. hab. die 14 Decembris 1889 ab infrascripto Secretario S. C. I. SSq. RR. praepositae, universis Christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus propositam precem, Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congreg. die 14 Decembris 1889.

C. *Card.* Cristofori *Praefectus.*
A. *Archiepiscopus* Nicopolitanus *Secret.*

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Dubbii intorno al privilegio matrimoniale concesso in favore della Fede.

I. Quaeritur utrum dispensatio a vinculo Matrimonii, quae dari solet ab Ecclesia, positis ponendis, post baptismum unius partis, potest applicari in casu, in quo, post baptismum unius, duae partes non cessarunt habere connexionem, et consummarunt Matrimonium sicut ant baptismum?

II. Matrimonium valide contractun ante baptismum inter duos infideles po testne dissolvi, quando, post baptismun unius, pars infidelis promittit quidem s non inquietare mulierem baptizatam i professione Christianitatis, sed ille recu sat dimittere alias uxores illegitimas vel non vult promittere se servaturun leges Evangelii circa monogamiam?

III. In casu praecedenti, si Matrimo nium dissolvi potest, mulier baptizat teneturne recurrere ad dispensationen pro dissolutione Matrimonii?

IV. Mulier baptizata potestne recur rere ad dispensationem, quando praeno scit, quod, facta dissolutione Matrimo nii, educatio prolis susceptae penitu erit in potestate viri eius infidelis.

V. Si dispensatio dari non potest, mu lier legitima, quae fit christiana, pos conversionem, potestne cohabitare cur marito infideli, qui simul in eadem dom retinet uxores alias illegitimas?

VI. Puella christiana, obtenta dispen satione disparitatis cultus, potestne le gitime contrahere Matrimonium cum in fideli, qui non promittit se a polygami abstinere in futurum?

VII. Bertha, adhuc infidelis, contra hit Matrimonium cum infideli statim a pervenit ad annos pubertatis; et pos duos annos relinquit virum suum, null suscepta prole, et ambo currunt ad alia nuptias, imo vir accipit plurimas uxores et fit polygamus. Sed nunc mulier ae tate provecta, audito Missionario vul baptizari: potestne illa mulier dispen sari a vinculo Matrimonii, contracti cur primo marito, non postulato consens ejus, et sic remanere cum secundo ma rito, ex quo illa suscepit prolem?

VIII. Apud quosdam infideles detesta bilis viget consuetudo, iuxta quam vi post commissum adulterium cum uxor alterius, administrat remedium uxor adulterae, cuius effectus erit inferr mortem super legitimum maritum, e ipso quod postea habebit connexione cum uxore sua. Unde postulatur, utrur vir legitimus, qui nolit cohabitare cur uxore sua post adulterium commissum si convertitur ad fidem, poterit dispen sari a vinculo Matrimonii sui contract in infidelitate, et ducere alteram uxorem

...iamsi infidelis uxor adultera vellet et ...sa baptizari ?

... Officii, 11 Julii 1886, ad Vicarium Apostol. Natal.

EE. et RR. PP. ad singula postulata ...esponderunt iuxta sequentem modum, ...isce tamen praenotatis:

1. Supra scripta postulata intelligi de ...rivilegio a Christo Domino in favorem ...dei concesso et per Apostolum Paulum ad Cor. VII, 12, seq. promulgato.

2. Hoc privilegium divinum in eo con...istere, quod, stante Matrimonio legiti...me in infidelitate contracto, et consum...mato, si coniugum alter Christianam fi...dem amplectitur, renuente altero, in sua ...fidelitate obdurato, cohabitare cum con...verso, aut cohabitare quidem volente, ...ed non sine contumelia Creatoris, hoc ...est non sine periculo subversionis coniu...is fidelis, vel non sine execratione San...tissimi nominis Christi, et christianae ...religionis despicientia, tunc integrum sit ...converso transire ad alia vota, postquam ...infidelis interpellatus aut absolute recu...saverit cum eo cohabitare, aut animum ...ibi ostenderit cum illo quidem cohabita...re, sed non sine Creatoris contumelia.

3. Juxta idem divinum privilegium, ...coniugem conversum ad fidem, in ipso ...conversionis puncto non intelligi solutum ...a vinculo Matrimonii cum infideli adhuc ...supersiste contracti, sed tunc, si coniux ...infidelis renuat, acquirere ius transe...undi ad alias nuptias cum tamen coniu...ge fideli. Ceterum tunc solum coniugii ...vinculum dissolvi, quando coniux con...versus transit cum effectu ad alias nu...ptias.

Hinc:

Ad I. Si quando evenerit, ut stante duorum infidelium Matrimonio, alter coniugum ad fidem conversus baptismum susceperit, atque cum infideli coniuge pacifice, et sine contumelia Creatoris cohabitaverit, si postmodum infidelis, quin tamen pars fidelis rationabile motivum dederit discedendi, nedum converti recusaverit, sed insuper fracta fide de pacifica cohabitatione, aut odio religionis discesserit, aut sine contumelia Creatoris cohabitare noluerit, vel fidelem ad peccatum mortale, aut ad infidelitatem trahere tentaverit, integrum erit coniugi fideli ad alia vota transire.

Ad II. Si agatur de uxore pagana alicuius pagani concubinarii, quae convertitur, tunc, facta interpellatione, si renuat converti, aut cohabitare absque iniuria Creatoris ac proinde desinere a concubinatu, qui sine iniuria Creatoris certe haberi nequit, poterit uti privilegio in favorem fidei concesso.

Ad III. Quando coniux infidelis rite interpellatus, aut absolute recusaverit cum coniuge ad fidem converso cohabitare, aut animum sibi esse ostenderit cum illo quidem cohabitandi, sed non sine Creatoris contumelia, vel absque eo quod se a concubinatu abstinere perpetuo velit, tunc coniux conversus, praehabito Superioris ecclesiastici iudicio, separari debet ab infideli, et poterit, si velit, uti privilegio seu divina dispensatione in favorem fidei concessa, et sic ad alia vota transire cum persona fideli.

Ad IV. Si coniugi converso impossibile prorsus sit filios e potestate alterius coniugis in infidelitate obdurati, subducere, nec fas sit, praemissa iuridica et formali interpellatione, cum eo cohabitare, vel quia ille non vult, vel non sine contumelia Creatoris vult cohabitare, prævabito iudicio Superioris ecclesiastici, integrum erit ad alia vota transire, firma tamen manente obligatione, qua semper tenetur, curandi, si quo modo poterit, catholicam filiorum educationem.

Ad V. Provisum in praecedentibus.

Ad VI. Negative et in similibus casibus Missionarii, qui ex concessione apostolica pollent facultate dispensandi super disparitate cultus, caveant ne dispensationem concedant, nisi remoto polygamiae periculo.

Ad VII. Quum agatur, uti supponitur, de Matrimonio legitimo in infidelitate contracto, mulier separetur a secundo viro omnino et cum effectu; et si ob gravissimas causas et realem impotentiam separari nequeat quoad habitationem, separetur saltem quoad torum et consuetudinem; nullum amplius habens cum eodem viro tractum, aut carnale commercium. Deinde de more instruatur, ei præcipue notificando, quod suscepto baptismo non dispensetur ab obligatione, quam habet redeundi ad primum maritum; et quatenus post debitam instructionem constet, eam moveri

ad accipiendum baptismum ex vero religionis motivo, admittatur statim ad baptismum, eoque collato, interpelletur omnino primus vir, et interrogetur utrum converti velit, aut sine contumelia Creatoris cum ea vitam traducturus sit, et de omnibus resultantibus R. P. D. Vicarius Apostolicus Sacram Congregationem certiònem faciat. Quod si vero summarie saltem, et extraiudicialiter constet coniugem in infidelitate relictum adeo esse absentem ut moneri legitime non possit, aut monitum intra tempus in monitione praefixum, suam voluntatem non significavisse vel, si adiri quidem possit coniux infidelis, sed de comparte iam facta Christiana interpellari nequeat sine evidenti gravis damni ei vel christianis inferendi periculo, quin huiusmodi damna cum necessaria circumspectione et cautela removeri possint, haec omnia Apostolicae Sedi renuntiabit Vicarius Apostolicus, expressis nominibus et expositis gravissimis causis pro obtinenda dispensatione super impedimento dirimenti disparitatis cultus, si praetensus secundus vir adhuc in infidelitate persistat, et narratis omnibus rerum, personarum, et facti adiunctis, ut in re tam gravis momenti procedi tuto possit.

Ad VIII. Matrimonium etiam in infidelitate contractum naturâ suâ est indissolubile, et tunc solum quoad vinculum dissolvi potest virtute privilegii in favorem fidei, a Christo Domino concessi, et per Apostolum Paulum promulgati, quando coniugum alter Christianam fidem amplectitur, et alter nedum a fide amplectenda omnino renuit, sed nec vult pacifice cum coniuge converso cohabitare, absque iniuria Creatoris, ideoque non esse locum dissolutioni quoad vinculum Matrimonii legitime contracti in infidelitate, quando ambo Coniuges baptismum susceperunt vel suscipere intendunt.

II.

Se al vino per la Messa può mescolarsi dello spirito alcool perchè si conservi più lungamente.

Beatissime Pater,

Joannes Ludovicus Robert Episcopus Massiliensis, ad pedes S. V. humillime provolutus, dubium infra expositum S. Sedis examini et iudicio ad Religionis bonum committendum existimans, quærit:

In pluribus Galliæ partibus, maxime si eae ad meridiem sitae reperiantur, vinum album quod incruento missae sacrificio inservit tam debile est ac impotens, ut diu conservari non valeat, nisi eidem quædam spiritus vini (spirito alcool) quantitas admisceatur.

1. An istius modi commixtio licita sit;

2. Et, si affirmative, quaenam quantitas huiusmodi materiæ extraneæ vino adiungi permittatur;

3. In casu affirmativo, requiritur ne spiritus vini ex vino puro seu ex vitis fructu extractus.

Feria IV, die 30 iulii 1890.

In Congregatione generali habita per E.mos ac R.mos DD. Cardinales in rebus fidei et morum Generalis Inquisitionis, proposita suprascripta instantia, praehabitoque Rev.morum DD. consultorum voto, iidem Em.mi ac Rev.mi Patres rescribi mandarunt: Dummodo spiritus (alcool) extractus fuerit ex genimine vitis, et quantitas alcoolica addita una cum ea quam vinum, de quo agitur, naturaliter continet, non excedat proportionem duodecim pro centum, at admixtio fiat quando vinum est valde recens, nihil obstare quominus idem vinum in missæ sacrificium adhibeatur.

Sequenti feria V, die 31 d., facta de his Sanctissimo D. N. Leoni PP. XIII relatione, Sanctitas Sua resolutionem Em.morum Cardinalium adprobavit et confirmavit.

I. Mancini, S. R. et U. I. Not.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Dichiarazione di un rescritto anteriore della S. Penit. intorno il divorzio civile, da pronunziarsi dal magistrato cattolico.

E.me ac R.me Domine,

Ioannes Ludovicus Robert, Episcopus Massilien., Sacram Em. Tuae Purpuram deosculans, humiliter exponit ut infra

Repetitis licet vicibus Sanctæ Sedis oraculum quid sentiendum sit declara-

verit, de actu civilis judicis divortii sententiam inter conjuges ferentis legitimo matrimonio coram Ecclesia inito conjunctos, theologorum in Galliis imo et Episcoporum unus interpretandis S. C. decretis non est sensus. Major etiam animarum confusio facta est, ex quo publicæ ephemerides S. Poenitentiariæ responsum evulgarunt die 24 Septembris 1887 (1) Episcopo Ord. Lucionensi datum, nimirum Syndicum, in casu præmissis utique debitis declarationibus, divortium pronuntiare tolerari posse: quod responsum in periodico *Le Canoniste Contemporain* scriptor aliquis ita interpretatus est, ac si decreto æquivaleret permittendi generatim Syndico, ut, præmissis debitis declarationibus, divortium in casu simili pronuntiet. Et aliunde ex quo idem responsum publici juris factum est, magis magisque invaluit opinio actum judicis divortii sententiam ferentis atque Syndici illud pronunciantis, dummodo præmittantur præscriptæ declarationes, non esse juri divino contrarium, nec proinde malum intrinsecum.

Quapropter praedictus orator, utpote quia hucusque oppositam sententiam ex decretis ab S. R. U. inquisitionis hac de re latis, tanquam unice veram tenebat et docebat, supplex, ut propriae in obeundo Episcopali suo munere conscientiae consulat, responsum super duplici sequenti dubio expostulat.

I. Utrum ex memorato S. Poenitentiariae ad Episc. Ord. Lucionen. rescripto deducere liceat, universim Syndicos, in Gallia, qui secus Officio suo cedere cogerentur, praemissis debitis declarationibus, divortium inter conjuges, in facie Ecclesiae ligatos, tuta conscientia pronuntiare posse?

II. Utrum idem dici valeat de judice civili, inter similes conjuges, et sub iisdem declarationibus, divortii sententiam ferente?

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, ad proposita dubia respondet:

Ad I. Sacra Poenitentiaria in rescripto, de quo agitur, edendo, id unum in mente habuisse, ut casui particulari pro ejus circumstantiis et exigentiis provideret.

(1). V. Mon. Eccl. Par. I di q. Vol. pag. 269.

Ad II. Negative.

Datum Romæ, iu Sacra Pœnitentiaria, die 4 Junii 1890.

R. Card. Monaco, *P. M.*
Hip. Can. Palombi, *S. P. Secret.*

Segreteria de' Brevi

Al Rev.mo P. Ministro Generale de' Frati Minori, circa il privilegio di commutare le preci ingiunte per l'acquisto delle indulgenze della via crucis *col Crocifisso benedetto.*

LEO PP. XIII

Dilecte Fili

Salutem, et apostolicam benedictionem.

Esponi Nobis curavisti, ex benignitate Apostolica Ministro Gen. Ordinis tui pro tempore existenti, aliisque Sacerdotibus tum saecularibus, tum regularibus ab eo delegatis, privilegium fuisse concessum Crucifixos benedicendi cum applicatione indulgentiarum Viæ Crucis, seu Calvariæ, ita ut christifideles, qui legitime impediantur quominus pium exercitium Viæ Crucis, in locis, ubi ipsum rite institutum est, peragere possint, si ante imaginem Crucifixi Redemptoris sic benedictam vicies repetant Orationem Dominicam, salutationem Angelicam, et laudem *Gloria Patri* easdem Viae Crucis indulgentias adipiscantur. Insuper roganti decessori tuo Summus Pontifex Pius Nonus rec. mem. litteris XVIII Decemb. MDCCCLXXVII benigne concessit, ut ipse, durante munere, gravi morbo laborantibus hanc recitationem in breviores aliquas preces commutare posset. Jam vero cum tu, dilecte fili, similem Nobis adhibueris postulationem, Nos piis hujusmodi votis tuis obsecundare volentes, tibi facultatem facimus, *ut donec Ministri Generalis Ordinis tui munere fungaris*, iis tantum, qui deficientibus gravi morbo viribus *viginti Pater, Ave, et Gloria* omnino impares sint, concedere possis, ut eorum loco ad acquirendas indulgentias Viæ Crucis, ipsi ore recitent Actum Contritionis, et invocationem « *Te ergo quæsumus tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti* » et mente saltem sequantur recitationem ab alio adstante factam *trium Pater, Ave, Gloria.*

Non obstantibus nostra, ac Cancellariæ Apostolicæ regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die IX Septembris MDCCCXC, Pontificatus Nostri Anno Decimotertio.

Pro Dno Card. LEDOCHOWSKI.
J. Archiep. Seleucien. *Substitutus.*

LETTERA ENCICLICA
DEL SS. S. N. LEONE PP. XIII
AI VESCOVI
AL CLERO E AL POPOLO D'ITALIA

Venerabili Fratelli, diletti Figli,
Salute ed Apostolica Benedizione,

Dall'alto dell'Apostolico seggio, dove la Provvidenza divina Ci ha collocato per vegliare alla salvezza di tutti i popoli, il Nostro sguardo sovente si posa sopra l'Italia, nel cui seno Iddio per atto di singolare predilezione ha posto la sede del suo Vicario, e dalla quale peraltro Ci vengono al presente molteplici e sensibilissime amarezze.—Non Ci contristano le personali offese, non le privazioni e i sacrifici impostici dall'attuale condizione di cose, non le ingiurie e i dileggi, che una stampa procace ha piena balìa di lanciare ogni giorno contro di Noi. Se si trattasse solo della Nostra persona, se non fosse la rovina alla quale vediamo andare incontro l'Italia minacciata nella sua fede, porteremmo in silenzio le offese, lieti di ripetere anche Noi ciò che diceva di sè uno dei più illustri Nostri Predecessori: *Si terrae meae captivitas per quotidiana momenta non excresceret, de despectione mea atque irrisione laetus tacerem* (1).— Ma oltrecchè dell'indipendenza e dignità della Santa Sede, trattasi della stessa religione e della salute di tutta una nazione, e di tal nazione, che fin dai primi tempi aprì il seno alla fede cattolica e conservolla in ogni tempo gelosamente. Sembra incredibile, ma è pur vero: siam giunti a tanto da dover temere per questa nostra Italia la perdita della fede. —Più volte abbiamo dato l'allarme perchè si avvisasse al pericolo: ma non per questo crediamo di aver fatto abbastanza. Di fronte ai continuati e ognor più fieri assalti, sentiamo più potente la voce del dovere che ci sprona a parlare di nuovo, a Voi, Venerabili Fratelli, al vostro Clero e al popolo Italiano. Come non fa tregua il nemico, così non conviene rimanere silenziosi od inerti nè a Noi nè a Voi, che per divina mercè fummo costituiti custodi e vindici della religione dei popoli alle nostre cure affidati, Pastori e scolte vigili del gregge di Cristo, pel quale dobbiamo essere pronti, se fia duopo, a tutto sacrificare, anche la vita.

Non diremo cose nuove, perchè i fatti, quali accaddero, non si mutano; e di essi abbiamo dovuto parlare altre volte, secondo che Ce ne venne il destro.—Ma qui intendiamo ricapitolarli in certa guisa ed aggrupparli come in un sol quadro, per ricavarne a comune ammaestramento le conseguenze che ne derivano. Sono fatti incontestabili, accaduti alla gran luce del giorno; non isolati ma connessi fra loro per forma che nella loro serie rilevano con piena evidenza un sistema, di cui sono l'attuazione e lo sviluppo. Il sistema non è nuovo: ma è nuova l'audacia, l'accanimento, la rapidità con cui si va ora attuando. È il piano delle sètte che si svolge ora in Italia, specialmente nella parte che tocca la Chiesa e la religione cattolica; sullo scopo finale e notorio di ridurla, se fosse possibile, al niente. — Ora è superfluo fare il processo alle sètte che diconsi massoniche; il giudizio è già fatto; i fini, i mezzi, le dottrine, l'azione, tutto è conosciuto con certezza indiscutibile. Invasate dallo spirito di Satana, di cui sono strumento, ardono, come il loro ispiratore, di un odio mortale ed implacabile contro Gesù Cristo e l'opera sua; e fanno ogni lor potere d'abbatterla od incepparla. Questa guerra al presente si combatte più che altrove in Italia, dove la religione cattolica ha gittato più profonde radici, e sopratutto in Roma, dove è il centro della

(1) S. Gregor. M. *Lettera all'Imperatore Maurizio. Regist.* 5.

cattolica unità e la Sede del Pastore e Maestro universale della Chiesa.

Giova riprendere fin dalle prime le diverse fasi di questa guerra.—Si cominciò col rovesciare sotto colore politico il principato civile dei Papi: ma la caduta di esso nelle intenzioni segrete dei veri capi, apertamente poi dichiarate, doveva servire a distruggere o almeno tenere in servitù il supremo potere spirituale dei Romani Pontefici. — E perchè non rimanesse alcun dubbio sul fine scopo vero a cui si mirava, venne subito la soppressione degli Ordini religiosi, che assottigliò di molto il numero degli operai evangelici per il sacro ministero e per l'assistenza religiosa, come pure per la propagazione della fede tra gl'infedeli.—Più tardi si volle esteso anche ai chierici l'obbligo del servizio militare, colla necessaria conseguenza di ostacoli gravi e molteplici frapposti alla recluta e alla conveniente formazione anche del Clero secolare. Si misero le mani sul patrimonio ecclesiastico, parte confiscandolo assolutamente,e parte caricandolo delle più enormi gravezze, a fine d' impoverire il Clero e la Chiesa, e privar questa dei mezzi di cui abbisogna quaggiù per vivere e promuovere istituzioni ed opere in aiuto del suo divino apostolato.Lo hanno apertamente dichiarato gli stessi settarî.*Per diminuire l'influenza del clero e delle associazioni clericali, un solo mezzo efficace è da impiegare: spogliarli di tutti i loro beni e ridurli ad una povertà completa.*—D'altra parte l'azione dello Stato è tutta diretta per sè a cancellare dalla nazione l'impronta religiosa e cristiana: dalle leggi e da tutto ciò che è vita officiale ogni ispirazione ed ogni idea religiosa è per sistema sbandita, quando non sia direttamente osteggiata: le pubbliche manifestazioni di fede e di pietà cattolica o sono proibite o sotto vani pretesti in mille modi intralciate. — Alla famiglia si è sottratta la sua base e la sua costituzione religiosa col proclamare quello che chiamano *matrimonio civile,* e coll' istruzione che si vuole al tutto laica, dai primi elementi fino all' insegnamento superiore delle Università; di guisa che le nuove generazioni, per quanto dipende dallo Stato, sono come obbligate a crescere senza alcuna idea di religione, digiune affatto delle prime ed essenziali nozioni dei loro doveri verso Dio.—È questo un mettere la scure alla radice, nè saprebbe immaginarsi mezzo più universale e più efficace per sottrarre all'influenza della Chiesa e della fede la società, la famiglia, gli individui. *Scalzare con tutti i mezzi il clericalismo* (ossia il cattolicismo) *nelle stesse sue fondamenta e nelle stesse sue sorgenti di vita, cioè nella scuola e nella famiglia,* è la dichiarazione autentica di scrittori massonici.

Si dirà che ciò non avviene solo in Italia, ma che è un sistema di governo, al quale gli Stati generalmente si conformano.—Rispondiamo che questo non distrugge, ma anzi conferma quanto diciamo degl'intendimenti e dell'azione della massoneria in Italia. Sì, quel sistema è adottato e messo in uso dovunque la massoneria esercita la sua empia e nefasta azione; e poichè questa è largamente diffusa, così quel sistema anticristiano è pur largamente applicato. Ma l'applicazione ne addiviene più rapida e generale e si spinge più agli estremi di quei paesi, i cui governi sono più sotto l'azione della sètta e meglio ne promuovono gli interessi.—E per mala sorte nel numero di questi paesi è presentemente la nuova Italia. Non è da oggi che essa soggiace all'influsso empio e malefico delle sètte: ma da qualche tempo queste, addivenute assolutamente dominanti e strapotenti, la tiranneggiano a loro talento. Qui l'indirizzo della pubblica cosa, per ciò che concerne la religione, è tutto conforme alle aspirazioni delle sètte; le quali per attuarle, trovano nei depositari del pubblico potere fautori dichiarati e docili strumenti. Le leggi avverse alla Chiesa e le misure per essa offensive sono prima proposte, decretate, risolute in seno alle adunanze settarie; e basta che una cosa qualunque abbia una cotale, sebbene lontana, apparenza di far onta o danno alla Chiesa, per vederla incontanente favorita e promossa.—Tra i fatti più recenti ricorderemo l'approvazione del nuovo codice penale; in cui quello che si è voluto con maggior pertinacia, nonostante tutte le ragioni in contrario, furono gli articoli contro il Clero, che costituiscono per

esso come una legge di eccezione, e vanno fino a considerare come criminosi alcuni atti che sono per lui sacrosanti doveri di ministero.—La legge sulle *Opere pie*, per la quale tutto il patrimonio della carità, accumulato dalla pietà e dalla religione degli avi all'ombra e sotto la tutela della Chiesa, venne sottratto ad ogni azione ed ingerenza di essa, quella legge era stata già da più anni promossa nelle adunanze della sètta, appunto perchè doveva infliggere una nuova offesa alla Chiesa, diminuirne l' influenza sociale, e sopprimere d'un tratto una grande quantità di lasciti a scopo di culto.—Si aggiunse a questo l' opera eminentemente settaria, l'erezione cioè del monumento al famigerato apostata di Nola, promossa, voluta, attuata coll'aiuto e il favore dei governanti dalla Frammassoneria, che per la bocca degli stessi più autorevoli interpreti del pensiero settario non arrossì di confessarne lo scopo e di dichiararne il significato che si vuole ora sostituire alla fede cattolica la libertà più assoluta di esame, di critica, di pensiero e di coscienza: e si sa bene ciò che significa in bocca dei settarî un tal linguaggio.—Vennero a mettere il suggello le dichiarazioni più esplicite fatte pubblicamente da chi è a capo del governo, dichiarazioni che suonano appunto così: La lotta vera e reale, che il governo ha il merito di aver compreso, è la lotta tra la fede e la Chiesa da una parte, il libero esame e la ragione dall' altra. Che la Chiesa cerchi pure di reagire, di incatenar di nuovo la ragione e la libertà del pensiero e di vincere. Quanto al governo, in questa lotta, si dichiara apertamente in favore della ragione contro la fede, e si attribuisce come còmpito proprio di far sì che lo Stato italiano sia l'espressione evidente di questa ragione e libertà; triste còmpito, che udimmo testè in occasione analoga audacemente riaffermato.

Alla luce di tali fatti e di queste dichiarazioni torna più che mai evidente che l'idea maestra, la quale, perciò che tocca la religione, presiede all'andamento della cosa pubblica in Italia, si è l'attuazione del programma massonico. Si vede quanta parte ne fu già attuata; si sa quanto ancora nè rimanga ad attuare; e si può preveder con certezza che, fino a tanto che i destini d'Italia saranno in mano di reggitori settari o ligi a sètte, se ne spingerà l' attuazione più o meno rapidamente, secondo le circostanze, fino al più completo sviluppo.—La loro azione ora è diretta a raggiungere i seguenti scopi, secondo i voti e le risoluzioni tutte ispirate da un odio a morte contro la Chiesa. « Abolizione nelle scuole di qual-« siasi istruzione religiosa, e fondazione « d' istituti, in cui anche la gioventù fem-« minile sia sottratta ad ogni influenza cle-« ricale, qualunque essa sia; giacchè lo Sta-« to, che deve essere assolutamente ateo, « ha il diritto e il dovere inalienabile di « formare il cuore e lo spirito dei cittadini, « e nessuna scuola deve essere sottratta nè « alla sua ispirazione nè alla sua vigilan-« za.—Applicazione rigorosa di tutte le leg-« gi in vigore dirette ad assicurare l' indi-« pendenza assoluta della società civile dal-« le influenze clericali. — Osservanza rigo-« rosa delle leggi che sopprimono le cor-« porazioni religiose ed uso di tutti i mezzi « per renderle efficaci. — Sistemazione di « tutto il patrimonio ecclesiastico, parten-« do dal principio, che la proprietà di essi « appartiene allo Stato e l'amministrazione « ai poteri civili. — Esclusione d' ogni ele-« mento cattolico o clericale da tutte le « amministrazioni pubbliche, dalle opere « pie, dagli spedali, dalle scuole, dai consi-« gli nei quali si preparano i destini della « patria, dalle accademie, dai circoli, dalle « associazioni, dai comitati, dalle famiglie; « esclusione da tutto, dovunque, per sem-« pre. Invece l' influenza massonica deve « farsi sentire in tutte le circostanze della « vita sociale e divenire padrona e arbitra « di tutto.—Con questo si spianerà la via « all' abolizione del Papato; così l' Italia « sarà libera dal suo implacabile e mortale « nemico e Roma che fu in passato il cen-« tro della Teocrazia universale, sarà nel-« l'avvenire il centro della secolarizzazione « universale, d'onde deve essere proclama-« ta in faccia al mondo intero la *Magna* « *Charta* della libertà umana. » Sono altret-

nte dichiarazioni, aspirazioni e risoluzio- autentiche di frammassoni o delle loro semblee.

Senza esagerar punto, è questo lo stato esente e l'avvenire che si prevede per la ligione in Italia. Dissimularne la gravità rebbe un errore funesto. Riconoscerlo qual ed affrontarlo con evangelica prudenza e rtezza, dedurne i doveri, che esso impone tutti i cattolici, e a noi specialmente, che ee come Pastori dobbiamo vegliar su di si e condurli a salvezza, egli è entrare lle mire della Provvidenza, e fare opera sapienza e di zelo pastorale. — Per quel- che riguarda Noi, l' Apostolico officio impone di protestare altamente di nuovo ntro tutto ciò che a danno della religione è fatto, si fa o si attenta in Italia: difen- ri e tutori quali siamo dei sacri diritti ella Chiesa e del Pontificato, apertamente spingiamo ed a tutto il mondo cattolico enunziamo le offese che la Chiesa e il Pon- ficato ricevono del continuo, specialmente Roma, e che rendono a Noi più malage- ole il governo della cattolicità, più grave l indegna la Nostra condizione. Del resto bbiamo fermo nell'animo di nulla omette- e per parte Nostra, che possa valere a man- ener viva e vigorosa in mezzo al popolo taliano la fede e a proteggerla contro gli ssalti nemici. — Facciamo perciò appello, Venerabili Fratelli, anche al vostro zelo e al vostro amore per le anime, affinchè com- resi della gravità del pericolo che esse cor- ono, avvisiate ai rimedî e tutto poniate in opera per iscongiurarlo. Nessun mezzo è da trascurare che sia in poter nostro: tutte le risorse della parola, tutte le industrie del- l'azione, tutto l'immenso tesoro di aiuti e di grazie, che la Chiesa pone in nostra ma- no, sono da adoperare per la formazione di un Clero istruito e pieno dello spirito di Ge- sù Cristo; per la cristiana educazione della gioventù, per l'estirpazione delle ree dottri- ne, per la difesa delle verità cattoliche, per la conservazione del carattere e dello spirito cristiano nelle famiglie.

Quanto al popolo cattolico, è necessario innanzi tutto che sia istruito del vero sta- to delle cose in Italia in fatto di religione, dell'indole essenzialmente religiosa che ha in Italia la lotta contro il Pontefice, e del- lo scopo vero a cui costantemente si mira, affinchè vegga coll' evidenza dei fatti in quante guise è insidiato nella sua religione, e si persuada quanto rischio corre di essere derubato e spogliato del tesoro inestimabile della fede. — Formatasi negli animi tale persuasione, e certi d'altra parte che senza la fede è impossibile piacere a Dio e salvar- si, comprenderanno che trattasi di assicura- re il massimo, per non dir unico, interesse che ciascuno quaggiù ha il dovere di porre in salvo innanzi tutto, e a costo di qualun- que sacrificio, sotto pena della sua eterna infelicità. Comprenderanno altresì facilmen- te che, essendo questo un tempo di lotta accanita e manifesta, sarebbe viltà diserta- re il campo e nascondersi. Il loro dovere è di rimanere al posto, di mostrarsi a viso aperto veri cattolici per credenze ed opere conformi alla loro fede, e ciò tanto a onor di quella e a gloria del sommo Duce, di cui seguono le insegne; come per non aver la somma disgrazia di essere sconfessati nel dì finale e non riconosciuti per suoi dal Giudice supremo, il quale ha dichiarato che chi non è con lui è contro di lui. — Senza ostentazione e senza timidezza, diano prova di quel vero coraggio che nasce dalla co- scienza di compiere un sacrosanto dovere innanzi a Dio e agli uomini. Con questa franca professione di fede i cattolici devono unire una perfetta docilità e un filiale amo- re verso la Chiesa, un sincero ossequio ai Vescovi, e una assoluta devozione ed obbe- dienza al Romano Pontefice. Insomma rico- nosceranno quanto sia necessario cessarsi da tutto ciò che è opera delle sètte o che dalle sètte ha favore ed impulso, perchè cer- tamente contaminato dallo spirito anticri- stiano che le anima: e darsi invece con attività, coraggio e costanza alle opere cat- toliche, alle associazioni ed istituzioni bene- dette dalla Chiesa, incoraggiate e sostenute dai Vescovi e dal Romano Pontefice. — E poichè il principale strumento di cui si ser- vono i nemici è la stampa, in gran parte ispirata e sostenuta da loro, conviene che i cattolici oppongano la buona alla cattiva

stampa per la difesa della verità, per la tutela della religione, e a sostegno dei diritti della Chiesa. E come è còmpito della stampa cattolica mettere a nudo i perfidi intendimenti delle sètte, aiutare e secondare l'azione dei sacri Pastori, difendere e promuovere le opere cattoliche, così è dovere dei fedeli di sostenerla efficacemente, sia negando o ritirando ogni favore alla stampa perversa; sia direttamente concorrendo, ciascuno nella misura che può, a farla vivere e prosperare: nella qual cosa crediamo che finora non siasi in Italia fatto abbastanza.—Da ultimo i documenti da Noi dati a tutti i cattolici, specialmente nell' enciclica « *Humanum genus* » e nell'altra « *Sapientiae Christianae* » debbono essere particolarmente applicati ed inculcati ai cattolici d'Italia. Che se per restar fedeli a questi doveri avranno qualche cosa da patire o da sacrificare, si rincorino pensando, che il regno dei cieli patisce violenza e che sol con farsi violenza si conquista; e che chi ama sè e le cose sue più di Gesù Cristo, non è degno di lui. L'esempio di tanti invitti campioni, i quali per la fede tutto generosamente in ogni tempo sacrificarono, gli aiuti singolari della grazia che rendono soave il giogo di Gesù Cristo e leggiero il suo peso, debbono valere potentemente a ritemprare il loro coraggio e a sostenerli nel glorioso combattimento.

Non abbiamo considerato fin qui della presente condizione di cose in Italia che il lato religioso, come quello che per Noi è principalissimo ed eminentemente proprio, per ragione dell'officio Apostolico che sosteniamo.— Ma è pregio dell'opera considerare eziandio il lato sociale e politico, affinchè veggano gl'italiani, che non è solo l'amor della religione, ma altresì il più sincero e il più nobile amor di patria che deve muoverli ad opporsi agli empî conati delle sètte. Basta osservare, per convincersene, quale avvenire si prepari all'Italia, nell'ordine sociale e politico, da gente che ha per iscopo, e non lo dissimula, di guerreggiare senza tregua il cattolicismo e il Papato.

Già la prova del passato è per se stessa molto eloquente. — Ciò che in questo primo periodo della sua nuova vita sia addivenuta l'Italia per moralità pubblica e privata, per sicurezza, ordine e traquillità interna, per prosperità e ricchezza nazionale, è più noto per fatti di quella che Noi potremmo dire a parole. Quelli stessi che pur avrebbero interesse di nasconderlo, costretti dalla verità, non lo tacciono. Noi diremo solo, che nelle condizioni presenti, per una triste ma vera necessità, le cose non potrebbero andare altrimenti: la sètta massonica, per quanto ostenti uno spirito di beneficenza e di filantropia, non può esercitare che un' influenza funesta ed appunto funesta perchè combatte e tenta distruggere la religione di Cristo, vera benefattrice dell'umanità.

Tutti sanno quanto e per quanti capi influisca salutarmente la religione nella società. È incontestabile, che la sana morale pubblica e privata fa l'onore e la forza degli Stati. Ma è incontestabile egualmente che senza religione non vi è buona morale nè pubblica nè privata. — Dalla famiglia solidamente costituita sulle naturali sue basi piglia vita, incremento e forza la società. Ora senza religione e senza moralità il consorzio domestico non ha stabilità, e i vincoli di famiglia si indeboliscono e si dissolvono. — La prosperità dei popoli e delle nazioni vien da Dio e dalle sue benedizioni. Se un popolo non solo non la riconosce da lui ma contro di lui si solleva, e nella superbia del suo spirito tacitamente gli dice di non aver bisogno di lui, quella non è che una larva di prosperità destinata a svanire, non appena piaccia al Signore di confondere la superba audacia dei suoi nemici. — La ragione è quella, che penetrando nel fondo della coscienza di ciascuno gli fa sentire la forza del dovere e lo spinge a seguirlo. La religione è quella, che dà ai principi sentimenti di giustizia e di amore pei loro sudditi, che rende i sudditi fedeli e sinceramente ad essi devoti, che fa retti e buoni i legislatori, giusti ed incorrotti i magistrati valorosi fino all'eroismo i soldati, coscienziosi e diligenti gli amministratori. La religione è quella, che fa regnare la concordia l'affezione tra i coniugi, l'amore e la riverenza tra i genitori ed i figli; che ispira ai

poveri il rispetto pei beni altrui e ai ricchi il retto uso delle loro sostanze. Da questa fedeltà ai doveri e da questo rispetto ai diritti altrui nasce l'ordine, la tranquillità, la pace, che sono tanta parte della prosperità di un popolo e di uno Stato. Tolta la religione, tutti questi beni immensamente preziosi in un colla religione sparirebbero dalla società.

Per l'Italia la perdita sarebbe altresì più sensibile. — Le sue maggiori glorie e grandezze, per cui tra le più colte nazioni ebbe per lungo tempo il primato, sono inseparabili dalla religione, la quale o le produsse, o le ispirò, o certo le favorì, le aiutò e diede ad esse incremento. Per le pubbliche franchigie parlano i suoi Comuni; per le glorie militari parlano tante imprese memorande contro nemici dichiarati del nome cristiano; per le scienze parlano le Università che fondate, favorite, privilegiate dalla Chiesa, ne furono l'asilo e il teatro; per le arti parlano infiniti monumenti d'ogni genere, di cui è seminata a profusione tutta Italia; per opere a vantaggio dei miseri, dei diseredati, degli operai parlano tante fondazioni della carità cristiana, tanti asili aperti ad ogni sorta d'indigenza e d'infortunio, e le associazioni, e corporazioni cresciute sotto l'egida della religione. La virtù e la forza della religione è immortale, perchè viene da Dio: essa ha tesori di soccorso, ha rimedî efficacissimi per i bisogni di tutti i tempi, e di qualsivoglia epoca, ai quali sa mirabilmente adattarli. Quello che ha saputo e potuto fare in altri tempi, è capace di fare anche adesso con una virtù sempre nuova e rigogliosa. Togliere pertanto all'Italia la religione è inaridire d'un colpo la sorgente più feconda di tesori e di soccorsi inestimabili.

Inoltre, uno dei più grandi e dei più formidabili pericoli che corre la società presente sono le agitazioni dei *socialisti*, che minacciano di scompaginarla dalle fondamenta. Da tanto pericolo l'Italia non va immune; e sebbene altre nazioni sieno più dell'Italia infestate da questo spirito di sovversione e di disordine, non è men vero però che anche nelle sue contrade va largamente serpeggiando quello spirito e ogni giorno si afforza. E tale è la sua rea natura, tanta la potenza della sua organizzazione, tanta l'audacia dei suoi propositi, che fa mestier riunire tutte le forze conservatrici, per arrestarne i progressi, ed impedirne con felice successo il trionfo. Di queste forze prima e principalissima tra tutte è quella che può dare la religione e la Chiesa: senza di essa, riusciranno vane od insufficienti le leggi più severe, i rigori dei tribunali, la stessa forza armata. Come già contro le orde barbariche non valse la forza materiale, ma la virtù della religione cristiana, che penetrando nei loro animi, ne spense la ferocia, ne ingentilì i costumi, li rese docili alla voce delle verità e della legge evangelica; così contro l'infuriare delle moltitudini sfrenate non vi sarà riparo efficace senza la virtù salutare della religione; la quale facendo balenare nelle menti la luce della verità, e stillando nei cuori i santi precetti della morale di Gesù Cristo, faccia loro sentire la voce della coscienza e del dovere, e prima che alla mano ponga freno all'animo e smorzi l'impeto della passione. — Osteggiare pertanto la religione è privare l'Italia dell'ausiliare più potente per combattere un nemico che diviene ogni giorno più formidabile e minaccioso.

Ma non è tutto. — Come nell'ordine sociale la guerra fatta alla religione riesce funestissima e sommamente micidiale all'Italia; così nell'ordine politico l'inimicizia colla Santa Sede e col Romano Pontefice è per l'Italia sorgente di grandissimi danni. Anche qui la dimostrazione non è più da fare; basta, a compimento del Nostro pensiero, riassumerne in brevi parole le conclusioni. — La guerra fatta al Papa vuol dire per l'Italia, al di dentro, divisione profonda tra l'Italia officiale e la gran parte d'italiani veramente cattolici, e ogni divisione è debolezza; vuol dire privarla del favore e del concorso della parte più schiettamente conservatrice; vuol dire alimentare nel seno della nazione un conflitto religioso che non approdò mai a pubblico bene, ma porta anzi sempre in se stesso i germi funesti di mali e di castighi gravissimi. — Al di

fuori, il conflitto colla Santa Sede, oltre che priva l'Italia del prestigio e dello splendore, che le verrebbe infallibilmente dal vivere in pace col Pontificato, le inimica i cattolici di tutto il mondo, le impone immensi sagrificî, e ad ogni occasione può fornire ai nemici un'arma da rivolgere contro di lei.

Ecco il benessere e la grandezza che apparecchia all'Italia chi, avendone in mano le sorti, fa quanto può per abbattere, secondo l'empia aspirazione delle sètte, la religione cattolica e il Papato!

Si ponga invece, che rotta ogni solidarietà e connivenza colle sètte, sia lasciata alla religione e alla Chiesa, come alla più gran forza sociale, vera libertà e il pieno esercizio dei suoi diritti. — Qual felice cambiamento non avverrebbe nelle sorti d'Italia! I danni e i pericoli che lamentavamo qui sopra come frutto della guerra alla religione e alla Chiesa, cesserebbero al cessar della lotta: non solo, ma tornerebbero altresì a fiorire sull'eletto suolo dell'Italia cattolica le grandezze e le glorie, di cui la religione e la Chiesa fu sempre altrice feconda. Dalla loro divina virtù germoglierebbe spontanea la riforma de' pubblici e de' privati costumi; si rafforzerebbero i vincoli della famiglia; e in ogni ordine di cittadini sotto l'influsso religioso si desterebbe più vivo il sentimento del dovere e della fedeltà nell'adempierlo. — Le questioni sociali, che ora tengono tanto proccupati gli animi, si avvierebbero verso la migliore e la più completa soluzione, mercè la pratica applicazione dei precetti di carità e di giustizia evangelica; le pubbliche libertà, impedite di degenerare in licenza, servirebbero unicamente al bene e addiverrebero veramente degne dell'uomo: le scienze, per la verità di cui la Chiesa è maestra, e le arti, per l'ispirazione potente, che la religione deriva dell'alto, e che ha il segreto di trasfondere negli animi, salirebbero presto a nuova eccellenza.—Fatta la pace colla Chiesa, sarebbe vie più cementata la unità religiosa e la concordia civile: cesserebbe la divisione tra i cattolici fedeli alla Chiesa e l'Italia, la quale acquisterebbe così un elemento potente di ordine e di conservazione. Fatta ragione alle giuste domande del Romano Pontefice, riconosciuti i sovrani suoi diritti, e ripostolo in condizione di vera ed effettiva indipendenza, i cattolici delle altre parti del mondo non avrebbero più motivo di considerare l'Italia come nemica del loro Padre comune: essi che non per alieno impulso, nè inconsapevoli di quel che vogliono, ma sì per sentimento di fede e dettame di dovere, alzano ora concordemente la voce a rivendicare la dignità e libertà del Pastore supremo delle anime loro. — Che anzi crescerebbe all'Italia rispetto e considerazione presso gli altri popoli dal vivere in armonia colla Sede Apostolica; la quale, come fece sperimentare in particolar modo agl'italiani i beneficî della sua presenza in mezzo a loro; così coi tesori della fede che si diffusero sempre da questo centro di benedizione e di salute, fece che si diffondesse presso tutte le genti grande e rispettato il nome italiano. L'Italia riconciliata col Pontefice e fedele alla sua religione, sarebbe avviata ad emular degnamente le avite glorie; e da tutto ciò che è vero progresso dell'età nostra non potrebbe che ricevere novello incitamento ad avvantaggiarsi nel suo glorioso cammino. — E Roma città cattolica per eccellenza, preordinata da Dio a centro della religione di Cristo e Sede del suo Vicario, il che fu cagione della sua stabilità e grandezza a traverso di tante età e di sì svariate vicende, riposta sotto il pacifico e paterno scettro del Romano Pontefice, tornerebbe ad essere ciò che la fecero la Provvidenza e i secoli, non rimpicciolita alla condizione di capitale di un regno particolare, nè divisa tra due diversi e sovrani poteri, dualismo contrario alla sua storia; ma capitale degna del mondo cattolico, grande di tutta la maestà della Religione e del sommo Sacerdozio, maestra ed esempio di moralità e di civiltà ai popoli.

Non sono queste, Venerabili Fratelli, vane illusioni, ma speranze poggiate sul più solido e verace fondamento. — L'asserzione che si va da tempo divulgando, essere i cattolici ed il Pontefice i nemici d'Italia, e quasi altrettanti alleati de' partiti sovversivi, non è che gratuita ingiuria e spudorata ca-

lunnia, sparsa ad arte dalle sètte per palliare i loro rei disegni e non incontrare intoppo nell'opera esecranda di scattolicizzare l'Italia. La verità che discende chiarissima da quanto abbiamo detto finora, è che i cattolici sono i migliori amici del proprio paese: e che dànno prova di forte e verace amore non solamente verso la religione avita, ma anche verso la patria loro distaccandosi interamente dalle sètte, avversandone lo spirito e le opere, facendo ogni sforzo acciocchè l'Italia non perda, ma conservi vigorosa la fede; non combatta la Chiesa, ma le sia fedele qual figlia, non osteggi il Pontificato, ma si riconcilî con lui. — Adoperatevi a tutt'uomo, o Venerabili fratelli, affinchè la luce della verità si faccia strada in mezzo alle moltitudini, sicchè queste abbiano finalmente a comprendere dove si trova il loro bene e il loro verace interesse, ed a persuadersi che solo dalla fedeltà alla religione, dalla pace con la Chiesa col Romano Pontefice si può sperar per l'Italia un avvenire degno del suo glorioso passato. — Alla qual cosa vorremmo che ponessero mente, non diremo gli affigliati alle sètte, i quali di proposito deliberato s'argomentano di assodare sulle rovine della religione cattolica il nuovo assetto della Penisola, ma gli altri, che senza accogliere sì biechi intendimenti, aiutano l'opera di quelli col sostenerne la politica: e particolarmente i giovani, sì facili a errare per effetto d'inesperienza e predominio di sentimento. Ognuno vorremmo si persuadesse come la via che si sta percorrendo, non possa essere che fatale all'Italia: e se Noi denunziamo ancora una volta il pericolo, non altro Ci muove che coscienza di dovere e carità di patria.

Ma ad illuminare le menti e rendere efficaci i nostri sforzi, è duopo d'invocare sopratutto gli aiuti del cielo. E però alla nostra comune azione, Venerabili Fratelli, vada unita la preghiera, e sia una preghiera generale, costante, fervorosa, che faccia dolce violenza al cuore di Dio, lo renda propizio a questa nostra Italia, sì che allontani da essa ogni sciagura, quella in specie che sarebbe la più terribile di tutte, la perdita della fede. — Mettiamo per mediatrice appresso Dio la gloriosissima Vergine Maria, l'invitta Regina del Rosario, che tanta potenza ha sopra le forze d'inferno e tante volte ha fatto sentire all'Italia gli effetti della sua materna dilezione. — Facciamo altresì fiducioso ricorso ai santi Apostoli Pietro e Paolo che questa terra benedetta conquistarono alla fede, santificarono colle loro fatiche, bagnarono del loro sangue.

Auspice intanto degli aiuti che domandiamo, e pegno del Nostro specialissimo affetto vi sia l'Apostolica benedizione, che dall'intimo del cuore impartiamo a Voi, Venerabili Fratelli, al vostro clero e al popolo italiano.

Dato a Roma presso S. Pietro, li 15 ottobre 1890, anno decimoterzo del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

SOLUZIONE DI CASI. (1)

1.

Che cosa debba, o possa fare, in buona coscienza, chi si trovi di aver ricevuta una carta moneta falsa.

7.° Caso Morale.

Massimo, dopo aver ricevuta da Silvano in pagamento una cartamoneta da lire 100, si accorge della falsità di questa, benchè quasi impercettibile. Bramando di avere il suo, chiede parere a Proto, a Gavino ed a Gennaro confessori, come debba regolarsi

---

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico: Bossi Can. Nivardo di Nervi—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Mariani P. Gaspare da Bettona M. O. di Amelia—Margiotta Sac. Luigi di Reggio Calabria—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e canonico: Sac. Cervone Francesco di Napoli.

Pel premio del caso morale e liturgico la sorte ha favorito il Can. Teol. Intini Paolo di Cerignola; pel premio del caso canonico il Sac. Luigi di Reggio Calabria.

in tal caso in buona coscienza. Proto lo esorta a mettere in corso la moneta falsa, non essendo egli autore della frode, e non essendo giusto che ne sia la vittima. Gavino lo consiglia di restituirla a Silvano, benchè sia persuaso che questi la rimetterà certamente in commercio come legittima. Gennaro infine gl'impone l'obbligo di distruggere la carta falsa, colla perdita del danaro.

Si chiede:

1° Che deve o può fare, in buona coscienza, chi si trovi di aver ricevuta una carta-moneta falsa?

2° Che deve dirsi dei consigli dati a Massimo da Proto, da Gavino e da Gennaro?

Al primo—Chi si trova di aver ricevuta una carta moneta falsa *deve* non darla ad altri in commercio. Eccone la ragione presso S. Alfonso (L. III, n. 855): « Qui cambiendo, vel aliter, pecuniam adulterinam accepit, sive ex ignoratia, aut inadvertentia, non potest illam expendere: quia res vitiosa non potest tradi alteri, vitio non detecto. Neque ex eo quod ipse deceptus est, potest decipere alios, cum actio, qua deceptus fuit, nullum ad hoc ius tribuat ».

Anche la legge civile impone quest'obbligo, comminando severissime pene contro chiunque spende o mette in circolazione monete false. Il nuove Codice penale italiano ha nell'art. 258:

« Chiunque, senza concerto con chi abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione o l'alterazione, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, è punito, se trattisi di quelle indicate nell'art. 256, con la reclusione da uno a sette anni, e da tre a dieci nel caso preveduto nel primo capoverso; e, se trattisi di quelle indicate nell'art. 257, con la reclusione da tre a trenta mesi.

« Se il colpevole abbia ricevuto in buona fede le monete, la pena è della detenzione fino a sei mesi, o della multa fino a lire duemila ».

Ciò che si è detto delle monete, dicasi pure per le carte-monete. « Art. 263. Per gli effetti della legge penale sono parificate alle monete le carte di pubblico credito ».

Dunque sì per legge naturale come per legge umana, quando uno si accorge di aver comechessia una carta moneta falsa, non può darla ad altri, e se la dà è tenuto alla restituzione.

Ma se l'abbia già data in buona fede e poscia si accorge della falsità, può star quieto in coscienza senza o restituire la merce o darne in vera moneta il valore?

Ecco come rispondono i Dottori: Se il secondo contratto oneroso ebbe luogo con colui col quale fu conchiuso il primo contratto, non resta obbligo alcuno, essendosi già, colla permuta delle merci, ottenuta la compensazione.

Ove poi con altri si faccia il secondo contratto, vi ha chi opina che in tal caso neppur ci sia obbligo per chi ha data la falsa moneta: non *ex re accepta*, perchè non se n'è per nulla avvantaggiato; non *ex iniusta acceptione aut damnificatione*, perchè operò in buona fede.

Ma con pace di questi autori, la esposta teorica non corre bene; giacchè qui ha luogo un contratto ingiusto nel quale si è avuta la merce senza il giusto prezzo, non contenendo la falsa carta-moneta valore alcuno. Nè vale il dire che questa si è ricevuta da altri per buona; lo sbaglio e la conseguente perdita di uno, non autorizzano a fare contratti ingiusti con discapito di altri. Così S. Alfonso *l. c.* Così pure il Ballerini nella classica opera postuma che ora sta vedendo la luce, col titolo *Opus Theologicum Morale in Busembaum Medullam Vol. III, Tr. VIII, Cap. II. Dub. X*, il quale così ragiona: « Etsi hic (qui egit contractum) non sit factus locupletior, hoc inde est, quod ab alio priori contrahente damnum est passus, quod tamen damnum alter contrahens praestare non tenetur: illud vero non impedit quominus verum sit, hunc hominem in secundo contractu mercem accepisse absque soluto pretio; nam moneta falsa nulla est moneta. Tenetur ergo ex re accepta damnum contrahenti compensare; ideoque vel pretium verum solvere, vel restituere mercem, retenta actione in eum, a quo monetam falsam accepit ».

Ecco il primo dovere di chi si trova di aver ricevuta una carta-moneta falsa: non

mmetterla in commercio. — Un altro dovere gli viene dalla legge civile. Il prefato codice penale italiano vuole che chi ha ricevute monete, o carte monete false, oltre il valore di lire dieci, deve consegnarle fra tre giorni all' Autorità, indicandone possibilmente la provenienza. Così l' art. 440 del detto Codice: « Chiunque, avendo ricevuto, come genuine monete per un valore complessivo oltre le lire dieci, le conosca poi contraffatte o alterate, e non le consegni entro tre giorni all'Autorità, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda, sino a lire trecento ».

Vale questa prescrizione anche in coscienza? Crediamo che sì, quando si possa sospettare che sia colpevole chi abbia data quella moneta falsa. La legge qui è giusta, e ancor necessaria pel pubblico bene.

Chi abbia avuta una moneta falsa, non potrà dunque ritornarla a colui dal quale, la ricevette, per non perdere il suo? Per giustizia commutativa, potrebbe; per la stessa ragione onde ha dovere d'indennizzare altri cui, messo ancora per ignoranza, abbia data quella falsa moneta.—Per giustizia legale, se il valore di essa oltrepassa le lire 10, è tenuto a consegnarla, come si è detto, all'Autorità, dalla quale potrebbe ancora, e più facilmente, ottenere che venga indennizzato da colui che gliela diede.

Al secondo—Venendo ora al nostro caso, siamo in grado di ben giudicare delle risposte date a Massimo da Proto, da Gavino e da Gennaro.—Proto erroneamente lo consiglia di mettere in corso la falsa cartamoneta: ciò è vietato dalla legge naturale e civile. Gennaro poi gl'impone un obbligo che non gli corre; non v'ha nessuna legge che costringa Massimo a distruggere la cartamoneta falsa, purchè nè lui nè altri se ne valga per metterla in commercio. Neppur Gavino gli dà un retto suggerimento esortandolo a restituire la carta falsa a colui dal quale la ricevette, perchè gli correva l'obbligo legale di consegnarla all' Autorità, almeno nel caso che si potea sospettar colpevole chi la diede.

II.

Se il Clero può fare opposizione a che un religioso secolarizzato venga ascritto alla propria Chiesa, e partecipi ai lucri avventizii.

7.° Caso Canonico.

Ilarione, già religioso, ha ottenuto con Rescritto Pontificio la secolarizzazione, ed è stato ricevuto dal Vescovo di S. nella sua diocesi di origine. Chiede intanto di essere ascritto al Clero ricettizio del luogo nativo, e di partecipare agli emolumenti avventizii. Il Clero gli si oppone. Ond'egli, non sapendo come regolarsi, chiede:

1.° Può il Clero fare opposizione a che un religioso secolarizzato venga ascritto alla propria Chiesa?

2.° Può escluderlo dai lucri avventizii?

Al primo — Un religioso può essere secolarizzato o a tempo, o in perpetuo. Nel primo caso non cessa di essere religioso e però non può incardinarsi a chiese secolari. Solo nel secondo caso, cessando di appartenere all'Ordine monastico, non solo può, ma deve incardinarsi a qualche Chiesa.

La S.ª Sede infatti, non gli concede il Breve di secolarizzazione, se prima non si trovi un Vescovo benevolo che lo accolga nella propria diocesi, ed al quale si renda suddito non solo come ad Ordinario, ma sì ancora in quanto al voto solenne di obbedienza che deve osservare *quoad substantialia* (V. Mon. Eccl. Vol. IV Par. I, pag. 34).

Ora tutti gli ecclesiastici di una Diocesi, qualunque sieno, debbono essere ascritti a qualche Chiesa alla quale prestino servizio. Il Tridentino vieta di promuovere agli ordini chi non sia utile o necessario alle proprie chiese e che non sia incardinato a qualcuna di esse (*Sess. XXIII, Cap. XVI de ref.*): « Cum nullus debeat ordinari, qui iudicio sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis, sancta Synodus, vestigiis sexti Canonis Concilii Chalcedonensis inhaerendo, statuit, ut nullus in posterum ordinetur, qui illi Ecclesiae, aut pio loco, pro cuius necessitate aut utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus.

Quod si locum inconsulto Episcopo deseruerit, ei sacrorum exercitium interdicatur ». Donde si raccoglie che il Concilio vuole la incardinazione dei chierici 1.° perchè non ce ne sieno superflui ed inutili; 2.° perchè servano ad una data Chiesa 3.° perchè non si rendano vaghi ed incerti.

Non per altri motivi prescrive che un Religioso secolarizzato sia ricevuto da qualche Vescovo: sia ricevuto cioè da quel Vescovo che lo reputi utile o necessario a qualche sua Chiesa, alla quale dev' essere incardinato e dee prestare servizio. E però il Monacelli (Form. T. I, Tit. III, form. 20), asserisce aver la S. C. del Conc. disposto che, dove si trovino ecclesiastici non incardinati a qualche chiesa, *debeant adscribi secundum necessitatem ecclesiarum; et si recusent, privari debeant privilegiis clericalibus* ». E Bened. XIV (*De Syn. Dioec. L. IX, C. II, n. 13*) insegna che quando siffatta incardinazione fu omessa dai Vescovi predecessori, *omissio isthaec per novam ac generalem clericorum omnium adscriptionem, ad ecclesiarum ministeria suppleatur*. E aggiunge: « Nihil impedimenti afferre potest aut introducta disciplina beneficiorum simplicium, aut recepta consuetudo ordinandi clericos ad titulum patrimonii. Numquid enim beneficium simplex, aut patrimonium, exemptionem alicui tribuere potest, ut.... peculiaris ecclesiae ministeriis adscribi, eique inservire nequeat? » Ognuno vede come questa teorica possa e debba applicarsi altresì ad un Religioso secolarizzato, il quale perciò è ricevuto in qualche diocesi, affinchè venga ascritto ad una chiesa dove possa prestar servizio.

Dal fin qui detto discende che a questa ascrizione o incardinazione non può per nulla opporsi il Clero. Al Vescovo solo è data facoltà di accogliere o rigettare un religioso che vuol secolarizzarsi, perchè a lui solo compete il diritto di giudicare utile o necessario quel soggetto a qualche chiesa di sua diocesi. E come il clero non ha diritto di opporsi alla incardinazione di qualche novello ordinando, così non può impedire che alla propria chiesa sia incardinato un religioso col breve di perpetua secolarizzazione.

Al secondo—E neppure ha diritto di opporsi a che il religioso secolarizzato, ascritto alla sua chiesa, partecipi agli emolumenti avventizii.

Fa d'uopo distinguere gli emolumenti fissi del benefizio o della partecipazione, dagli avventizii. I primi sono dei soli beneficiati o partecipanti; gli altri, di tutti del clero incardinato che si trovano presenti alle funzioni incerte commesse da' fedeli. Ed è ciò assai giusto. I fuorinumero, o gli *extra capitolari*, con essere ascritti alla Chiesa, devono prestar servizio alla medesima secondo la forma e il modo che prescrivono gli statuti o la consuetudine del luogo, ovvero i legittimi superiori. Fa d'uopo perciò che pur non appartenendo al numero dei beneficiati o dei partecipanti, riportino qualche vantaggio dalla loro Chiesa. D'altra parte, i fedeli che commettono funzioni religiose intendono darne gli emolumenti a tutti gli ecclesiastici che pigliano parte alle medesime. Del resto, alle funzioni avventizie va chiamato tutto il Clero: non v'ha ragione perciò che debbano goderne i lucri i soli capitolari.

Per ciò poi che si attiene alle Chiese ricettizie del Napoletano, ecco alcuni documenti dai quali con chiarezza dimostrasi questa tesi:

La Ministeriale 11 aprile 1835, diretta al Vescovo di Tricarico, reca:

« Sul dubbio proposto da V. S. Ill.ma e R.ma col rapporto del dì 17 novembre prossimo passato anno, se i Preti *extra* numero delle Chiese Ricettizie, già definitivamente approvate, debbano godere degli emolumenti avventizii, chiamati così distribuzioni quotidiane; la Commissione de' Vescovi ha portato avviso che quante volte i Preti *extra* numero vengano chiamati a far parte col Clero incardinato, debbano questi godere de' proventi avventizii, che sono, strettamente presi, l'esequie, le messe dei defunti non provvenienti da rendite, le votive litanie; giacchè per le distribuzioni quotidiane che sone sempre parti della massa, nei luoghi ove non vi è prebenda, debbano esser sole dei partecipanti aggregati, e su di esse appunto cade la puntatura pei mancanti »

(Collezione degli Atti emanati dopo il Concordato del 1818 Vol. VII, pag. 4).

La Ministeriale 15 settembre 1841, diretta al Vescovo di Anglona e Tursi, dichiara similmente:

« La Commissione dei Vescovi ha portato avviso che gli extra-partecipanti della Chiesa Ricettizia di Chiaromonte debbano percepire della distribuzione degli avventizii, mentre eglino, abbenchè non godano della partecipazione, pure non cessano di essere col fatto incardinati alla Chiesa in parola e, nel caso, non mancano di prestare il loro personale servizio » *(Collez. cit. Vol. IX, pag. 59)*.

È fuori dubbio perciò che tutti gli ecclesiastici, ascritti o incardinati a qualche Chiesa, abbiano diritto di partecipare agli emolumenti delle funzioni avventizie, quante volte pigliano parte alle medesime.

Nel nostro caso adunque Ilarione, religioso secolarizzato, purchè designato dal Vescovo alla Chiesa del suo luogo nativo, può benissimo farsi ascrivere alla medesima, e, ascritto, può di pieno diritto partecipare ai lucri avventizii, come qualunque altro fuorinumero, senza che il Clero gli si possa opporre.

III.

Se si possano aggiungere delle parole alle preghiere comuni della Chiesa, segnatamente alla Salutazione Angelica ed alle giaculatorie Dio sia benedetto *ecc.*

7.° Caso Liturgico

Giacinto parroco, affine di promuovere la pietà nei suoi filiani, consiglia di aggiungere alcune sante parole alle preghiere comuni della Chiesa. Così nella Salutazione angelica inculca l'aggiunto *immaculata* alle parole *Sancta Maria Mater Dei*, e l'altra *Iesus*, dopo l'ultimo *Amen*.—Similmente alle giaculatorie *Dio sia benedetto* ecc. vuole inserita una lode al SS. Cuore di Gesù, ovvero a S. Giuseppe.

Si chiede:

1° È lecito aggiungere parole alle preghiere comuni della Chiesa?

2° Nel caso negativo, che è da dire quando queste parole si trovino già in uso nel popolo?

3° Se le preghiere sono indulgenziate, soffrono pericolo le indulgenze per quelle aggiunte?

4° Che deve dirsi del Parroco Giacinto?

Al primo — Le preghiere comuni della Chiesa dividonsi in liturgiche, e non liturgiche. Le liturgiche sono quelle che si adoperano nei divini officii, prescritte da' codici di liturgia. Le non liturgiche non si adoperano nei divini officii strettamente presi, nè sono consacrati ne'codici di liturgia; ma approvate dalla S. Sede, sono in uso generalmente nelle pubbliche adunanze dei fedeli. Esempii delle prime possono essere l'orazione domenicale, la salutazione angelica, la *Salve Regina*, le litanie dei Santi. Esempii delle seconde sono le litanie lauretane, il S. Rosario, le giaculatorie *Dio sia benedetto*, ecc., le quali, benchè non registrate nei libri liturgici, pur sono approvate dalla Chiesa ed arricchite d'indulgenze, e generalmente usate anche nei sacri templi.

Ciò premesso, diciamo che non è mai lecito togliere, cambiare o aggiunger nulla alle preghiere liturgiche, senza la venia Apostolica. Le preghiere infatti della sacra Liturgia devono essere in armonia colle dottrine della fede, e servono ad attestare pubblicamente le medesime. I Ss. Padri di siffatte preghiere si valevano a provare contro gli eretici gli svariati dogmi di nostra Religione. Or custode e vindice della fede in tutto l'orbe non è altri che il Sommo Pontefice — È regola perciò di liturgia che nessun mutamento possa recarsi al prescritto della medesima da qualsivoglia potestà inferiore alla S. Sede.

Le preghiere comuni non liturgiche, benchè non abbiano l'autorità delle prime, quando, approvate dalla S. Sede, sono per ordine dell'Autorità ecclesiastica prescritte nelle Chiese, neppure è lecito accrescerle, e mutilarle. Si verrebbe meno alla debita obbedienza verso i legittimi superiori, e si ingerirebbe confusione fra i fedeli. Vedremo appresso l'altro sconcio circa il pericolo per le indulgenze.—Quanto alle litanie, qualun-

que siano, va poi stabilito che nessuna novità può arrecarsi intorno ad esse, senza l'approvazione della S. C. dei Riti. Anzi sono proibite « litaniae omnes praeter antiquissimas et communes, quae in breviariis, missalibus, pontificalibus ac ritualibus continentur; et praeter litanias de B. M. quae in sacra aede Lauretana decantari solent » (*Decr. gen. initio Ind. libror. prohib. 4, n. 3. et S. R. C. 15 mar. 1507 ad 16 et 8 febr. 1631*).

Ma non può almeno il Vescovo permettere che in Chiesa si reciti qualche litania diversa dalle approvate, o che si aggiunga qualche cosa alle orazioni comuni non liturgiche?—Certamente non può: 1° Quando il Sommo Pontefice ha approvata qualche preghiera e l'ha prescritta per tutta la Chiesa, come sono le *Preces* da recitarsi in fine della Messa, il S. Rosario con la orazione a S. Giuseppe durante il mese di Ottobre ecc.—2° Quando la mutazione rechi pregiudizio alle indulgenze che i fedeli possono acquistare. La ragione è manifesta: Nel primo caso vieta qualsivoglia mutazione la debita obbedienza; nel secondo caso la vieta l'utile dei fedeli.

Se il Vescovo possa pure in altri casi introdurre nuove litanie o recar mutazioni alle preghiere comuni approvate, ma non prescritte dalla S. Sede, v'ha chi lo nega. Noi però non vediamo come possa ciò essere vietato agli Ordinarii, quando non si tratti di funzioni liturgiche. È vero che intorno alle litanie un *Monitum* della S.C. de'Riti del dì 16 giugno 1880 proibiva agli Ordinarii di permettere litanie non approvate dalla S. Sede. Ma è vero altresì che la medesima S. C. dichiarò siffatto *Monitum* « respicere litanias in liturgicis et publicis functionibus recitandas; posse vero, imo teneri Ordinarios alias seu novas litanias examinare, et quatenus expedire putent, adprobare, at nonnisi pro privata et extraliturgica recitatione »(S. R. C. 29 oct. 1882). Dunque per la recitazione privata e per l'estraliturgica (1) può il Vescovo approvare novelle litanie. E se può approvare novelle litanie, perchè non può approvare novelle giunte alle orazioni comuni, e orazioni anche novelle, da recitarsi nelle Chiese? La S. C. dei Riti, chiesta: « An possint praecipi aut saltem permitti aliquae preces recitandae ad altare post missam non depositis sacris vestibus: obstare videtur in Conversanen. diei 31 aug. 1669? » —il dì 31 agosto 1867 rispose: « Affirmative, dummodo preces dicantur assentiente Ordinario ».

Al secondo—Quando non si può, neanco per autorità del Vescovo mutare comechessia, ovvero accrescere le orazioni comuni, laddove qualche mutazione o qualche accrescimento sia in uso presso il popolo, possono e devono subito, e senz'altro, le dette orazioni venir corrette?

Rispondiamo affermativamente, laddove nella mutazione o nell'accrescimento si contenga qualche cosa poco esatta o poco decente. In tal caso, la consuetudine sarebbe abuso e corruttela, cui fa duopo estirpare senza ritardo.

Anche affermativamente rispondiamo quando si tratti di preghiera liturgica e nelle funzioni liturgiche. La liturgia, come sopra dicemmo, vuol'essere osservata esattamente, e vedemmo altrove che le Rubriche del Messale, del Cerimoniale ed anche per lo più del Rituale vogliono osservarsi, esclusa

---

(1) Si noti che la S. C. dice *posse adprobare pro privata et extraliturgica recitatione*. Quel l'*et* non sembra copulativo, ma disgiuntivo; cioè ha il valore di *aut*. Diversamente l'aggiunto *extraliturgica* sarebbe un pleonasmo, ogni orazione *privata* essendo altresì *extraliturgica*.—Ma si dirà: quali sono le funzioni liturgiche, e quali l'extraliturgiche?—Le funzioni liturgiche sono certamente la Messa e l'Officio divino, e tutte le altre funzioni prescritte dal Pontificale o dal rituale. Tutte quelle funzioni che non vanno contenute nelle precedenti, sono extraliturgiche. Qui si può domandare: Le preghiere (come le novene, la visita ecc.) che si fanno innanzi al SS. Sacramento esposto, devono dirsi liturgiche o pur no? Sembra che no, non essendo contenute nei libri liturgici. Il rito solo della esposizione, della benedizione e riposizione del Santissimo può dirsi strettamente liturgico.

ogni contraria consuetudine (V. Mon. Eccl. Vol. II Par. I, p. 59).

Non così però vuol dirsi quando si tratti di sole orazioni comuni, benchè approvate dalla Chiesa, e aggiungiamo pure di orazioni liturgiche non in funzioni liturgiche. Quando nulla si contiene di riprovevole nelle aggiunzioni e nelle mutazioni già da lungo tempo in uso nel popolo in siffatte orazioni, non facilmente ed a chiusi occhi si può correggerle, stante l'ammirazione ed anche lo scandalo che ciò potrebbe arrecare in mezzo ai fedeli. Nessun parroco potrebbe farlo senza la venia del Vescovo, il quale nei casi più difficili potrà interrogarne la S. C. dei Riti.

Al terzo—Ma se le preghiere sono indulgenziate, soffrono pericolo le indulgenze, quando a quelle si aggiunga o si muti qualche cosa?

Perchè si lucrino le indulgenze, fa d'uopo che, oltre alle altre condizioni, si compiano esattamente le opere ingiunte. Quando un'opera ingiunta consiste in qualche preghiera, deve questa recitarsi interamente, così com'è stata approvata dalla S. Sede. Quando la si cambiasse notevolmente, o la si mutilasse in qualche parte rimarchevole, l'indulgenza non si lucrerebbe. Si ascolti il Gury: « An indulgentias lucretur, qui opus pro eis praescriptum non integre perficit?— Resp. 1.° *Neg.* si partem operis notabilem omittat, ita ut secundum aestimationem moralem, illud quoad substantiam non perficiat; quia simpliciter conditionibus requisitis satisfacere non censetur. — Resp. 2.° Secus, si minimam partem praetermittat; quia tunc *moraliter* vel quoad *substantiam* censetur perfici opus praescriptum. Pars autem minime *respective* sumenda est. Sic in Rosario omissio unius *Pater* et *Ave* minima videtur; secus vero si quinque *Pater* et *Ave* requirantur, quia omissio quintae partis operis notabilis est » (Tom. II, n. 1047).

Ma che è da dire di qualche aggiunzione che si faccia alla preghiera approvata? Noi siamo di credere che ciò non impedisca l'acquisto della indulgenza, purchè la parte aggiunta non muti il senso e lo scopo della preghiera. Così, non crediamo che l'aggiunta della lode al Cuore SS. di Gesù o a S. Giuseppe alle giaculatorie *Dio sia benedetto ec.* ovvero l'aggiunta *immaculata* alla seconda parte della *Salutazione angelica*, possano recar pregiudizio alle indulgenze. La ragione si è che la orazione prescritta si recita interamente, nè la lieve aggiunzione le fa perdere il suo valore.

Al quarto—Venendo ora al nostro caso, innanzi tutto diciamo che malamente opera il parroco Giacinto, il quale di sua autorità si arbitra di recare aggiunte alle orazioni comuni della Chiesa. Avrebbe dovuto prima d'ogni altra cosa consigliarsene col suo Vescovo, il quale ha la ispezione su tutte le preghiere che si vogliono pubblicamente recitare nei sacri templi; non potendosi in ciò far mutazione di sorta, senza il consenso di lui.

Esaminando poi partitamente ciascuna delle proposte innovazioni, diciamo che alla Salutazione angelica, non è consentito l'aggiunto *immaculata* perchè preghiera liturgica. La S. C. dei Riti, interrogata più volte intorno a ciò, rispose che non si dovesse per nulla aggiungere la parola *Immacolata*: la quale risposta non volle darla con pubblico decreto, perchè non sembrasse quasi scandalosa la domanda medesima (V. *Ephemerides Liturg.* Ann. IV pag. 491).

Circa l'altra parola *Iesus* dopo l'ultimo *Amen*, si ha nel Sommario delle Indulgenze pel SS. Rosario art. IX, n. 3 (Mon. Eccl. Vol. IV, Par. II, pag. 203): « Si nomen *Iesu* in fine uniuscujusque *Ave Maria* pronuntiabunt, quinque annos et quinque quadragenas consequentur ». Da ciò potrebbesi dedurre che tale aggiunta sia permessa.—Se non che, avendo qualcuno dubitato, se la detta indulgenza si lucri colla invocazione del nome *Iesus* che si recita in fine della prima parte di tal preghiera, senza bisogno di aggiungerlo in fine, la S. C. delle Indulgenze, forse affinchè tal preziosa preghiera venisse conservata genuina senza inutile aggiunzione, interrogata, rispose affermativamente. Ecco il decreto del 29 marzo 1886: « An indulgentias, de quibus in præ-

dicto Summario, illi lucrentur Confratres,qui nomen *Iesus* pronunciant in fine uniuscujusque *Ave Maria* post verba *Benedictus fructus ventris tui* : vel qui idem SS.mum Nomen pronunciant additum in fine uniuscujusque *Ave Maria,* dicendo *Nunc et in hora mortis nostrae Amen. Iesus.*—Res. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam » (Mon. Eccl. Vol. IV, Par. II, pag. 101).

In ordine alle giaculatorie *Dio sia benedetto* ec. fu chiesto alla S. C. dei Riti dagli Ordinarii di Alba e di Venezia se si possa aggiungere alle medesime l'altra giaculatoria *Benedetto il SS. Cuore di Gesù.* E la S. C. il dì 17 dicembre 1875 *in Alben. et Venetiar.* rescrisse : « Non expedire novam precem iaculatoriam in honorem SS.mi Cordis Iesu iis addere quae modo recitantur absoluto Missae Sacrificio, eo vel magis quod in prece iaculatoria in honorem SS. Sacramenti sit quodammodo comprehensa quae addenda proponitur ».

Adunque, anche considerate in se stesse le aggiunte che il parroco Giacinto vuole introdurre alle prefate orazioni, non sarebbero per nulla da approvare. Ove poi si trovassero da lungo tempo in uso nel popolo, e ci fosse timore che togliendosi del tutto, si darebbe luogo a dispiaceri ed a scandali, solo in questo caso si potrebbbero tollerare.

PROPOSTA DI CASI

9.° Caso Morale

Erasmo confessore, quando i penitenti gli si accusano di aver preso delle alte usure nel mutuo, non crede doverli molestare, per la ragione che, oggidì, è scossa la buona fede, e le finte vendite e i fallimenti dolosi sono generali: vi è sempre perciò il *periculum amittendae sortis.*—Isidoro poi, senza brigarsi di esaminare i giusti titoli, piglia regola sull'interesse nel mutuo dall'uso generale di ciascun luogo.

Si chiede:

1° Si può consentire oggidì aumento nell'interesse pel mutuo, *ob periculum amittendae sortis?*

2° Si può star sempre, per tale interesse, all'uso comune del paese?

3° Che deve dirsi della condotta di Erasmo e d'Isidoro?

9.° Caso Canonico

Nel Capitolo di M. vi ha un canonico cieco, uno sordo ed un altro impotente, per cronico mal di gola a vociferare. Tutti, come infermi, si assentano dal coro e pretendono di non perdere le distribuzioni fisse: non hanno però difficoltà di presentarsi alle funzioni avventizie, per goderne gli emolumenti.—Il Capitolo intanto vuole escluderli dagli avventizii, e vuol soggettarli a'la puntatura.

Si chiede:

1° Sono obbligati d'intervenire al Coro i ciechi, i sordi e gli affetti dal mal di gola?

2° Che deve dirsi de' canonici infermi, nel caso, e del Capitolo di M.?

9.° Caso Liturgico

Elpidio sacerdote, dopo celebrata con pianeta nera la messa *pro defunctis*, richiesto della Comunione dai fedeli, recasi presso l'altare del Santissimo, e coi detti paramenti amministra la S. Eucaristia.

Si chiede: Che cosa deve dirsi della condotta di Elpidio?

Nota.

L'*Ephemerides Liturgicae,* dotto periodico romano, nel n. 11 di quest'anno, ci fa l'onore di una lunga dissertazione intorno la soluzione del 5° caso liturgico da noi data, a pag. 160 e segg. di questa Parte, sui calici senza coppa di argento, e sulle pianete di lana, di lino e di cotone.

Conviene con noi circa la licitudine dei calici di stagno, che sarebbe utile sostituire, per le chiese povere, ai calici di metallo vietato.

Conviene ancora sulla necessità di tollerare le pianete non di seta *donec consumantur,* purchè si trovino costruite prima della moderna disciplina della Chiesa.

Ci combatte invece fortemente per aver noi asserito, sembrarci che siffatte pianete possano tollerarsi in generale *donec consumantur,* sempre vietatane la costruzione delle nuove.

Ci combatte altresì per aver detto, la benedizione di quei calici e di quelle pianete essere illecita ma valida.

Senza tener dietro alle lunghe dimostrazioni dell' illustre periodico (non intendiamo spendere molto tempo e spazio in polemiche), diciamo solamente, in ordine al primo capo, che la differenza, fra la nostra e la sua opinione, sta in ciò che noi diciamo potersi tollerare *donec consumantur* tutte le pianete di lana di lino e di cotone che non si possono sostituire, a causa di povertà, con altre di seta; essa invece insegna potersi tollerare quel-

se solamente, che si trovino costruite prima della moderna disciplina della Chiesa.

Ma da quando in qua si è cambiata, intorno a questo punto, la disciplina della Chiesa? I decreti anteriori alla notificazione del 1881 volevano non altro che l'esatto adempimento delle Rubriche: non pare dunque che la disciplina fosse con ciò cambiata. — Si è cambiata forse colla Notificazione del 1881? (1) Ma questa niente di nuovo ha stabilito, contenta di riconfermare i decreti anteriori. Qual cambiamento adunque ha subito la disciplina della Chiesa? Non sappiamo proprio vederlo!

Quanto poi al secondo capo, ci limitiamo ad osservare che alla potissima ragione dell'*Ephemerides*, la quale consiste in ciò che nei sacramentali la materia vietata è insieme illecita ed invalida, noi potremmo rispondere distinguendo: È illecita ed invalida, quando è vietata *sub gravi* per qualunque caso; è illecita ma valida quando il divieto può ammettere benigna interpretazione per qualche caso. E che il divieto sulla materia delle pianete e dei calici possa ammettere una benigna interpretazione, lo si deduce non solo da più Teologi che lo sostengono; ma dal fatto che la S. Sede medesima ne ha permesso talvolta l'uso *donec consumantur*, o *donec de aliis* (*Ecclesiæ*) *provideantur*. Se si trattasse di materia del tutto inetta e incapace di benedizione, la S. Sede non l'avrebbe mai tollerata!

Torniamo a ripetere: Abbiamo sostenuto e sosteniamo che non è d'ora in poi lecito in nessun modo nè costruire, nè benedire, nè porre in vendita pianete non di seta e calici con coppe di metallo vietato (2). Non essendoci però alcun decreto o alcuna legge che dichiari nulle le benedizioni già date a siffatti arredi, possiamo ancor credere che i già costruiti e benedetti, siano, illecitamente sì, ma validamente benedetti.

Uniamo volentieri i nostri voti a quelli della illustre Effemeride romana che, cioè, si provveda efficacemente e con generale concordia al decoro del culto ed all'onore dovuto a Dio. Facciamo però ancor voti che, per un eccessivo rigore nella interpretazione delle leggi liturgiche, non si abbiano a chiudere molte chiese al culto, con grave detrimento dei fedeli, nella impotenza, in cui si ritrovano, di acquistar subito novelli e migliori arredi. Chi sta in alto e nelle grandi e ricche Metropoli, difficilmente si acconcia a credere le condizioni miserrime di taluni piccoli luoghi!

Del resto, sappiamo che intorno a questo punto s'è mossa domanda alla S. C. dei Riti. Noi con premura ne aspettiamo l'autorevole oracolo, al quale saremo prontissimi di sottometterci.

(1) Non abbiamo mai nulla sospettato contro l'autenticità di questa Notificazione, e riconosciamo benissimo il valore della medesima. Non ci pare però secondo gli usi della S. Congr., che una rilevante innovazione sulla liturgia abbia a farsi con una semplice circolare del Segretario. Abbiamo visto sempre in simili casi formali decreti e generali *Urbis et Orbis*.

(2) Con aver detto, nella soluzione del caso (p. 164), che le pianete non di seta " non si potrebbero più costruire, nè vendere, e nè di nuovo acquistare, e neanco benedire „ non abbiamo inteso per nulla indicare il contrario! Il *potrebbero*, com'è ovvio, equivale a *possono*.

CRONACA GOVERNATIVA

LE CONGRUE PARROCCHIALI

Circolare del Direttore generale del fondo pel Culto ai Sindaci ed agl' Intendenti di Finanza.

Nella tornata del 7 febbraio 1890 il consiglio di Amministrazione del fondo per il Culto, sotto la presidenza dell'on. Merzario comm. prof. Giuseppe, deputato al Parlamento, e coll'intervento dei membri onorevoli Curzio, Ercole, Lugli, Nocito e Fili Astolfone, nell'intento di migliorare le condizioni dei parroci più bisognosi, deliberò che dal 1. luglio corrente la congrua, dovuta dallo Stato in forza dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, fosse elevata a L. 700; ed a tal fine venivano stanziati nel bilancio i necessarii fondi.

Approvato dal Parlamento il bilancio per l'esercizio 1890-91, che contiene tale maggiore erogazione, non rimane ora a questa Direzione Generale che darvi piena esecuzione.

Di tale disposizione si avvertono tutti quei parroci, che ritengono di avere un reddito inferiore alle L. 700, affinchè presentino

le loro domande documentate ed istruite a termini della circolare 1. luglio 1885, e delle istruzioni 1. gennaio 1887 (1).

Per tutti indistintamente quei parroci che avessero già presentata domanda per ottenere la concessione di un assegno complementare di congrua fino a raggiungere, colle rendite prebendali, le L. 600, questa Direzione Generale (permesso l'accertamento delle rendite proprie del beneficio) provvederà perchè la benefica istituzione sia anche a loro riguardo attuata senza bisogno di speciale domanda.

Questa Direzione Generale raccomanda intanto che alla presente sia data la massima pubblicità, affinchè quanti vi hanno interesse e diritto si valgano delle disposizioni prese a loro favore.

Il direttore generale: *Eugenio Forni.*

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1890)

Conferenze Episcopali — Giusta le disposizioni della S. Sede, i Vescovi di varie regioni d'Italia si sono riuniti in Conferenze per discutere fra loro sui bisogni delle rispettive Diocesi. Dopo quelle della regione romana, veneta, e piemontese, hanno avuto luogo le Conferenze dei Vescovi delle Calabrie a Reggio e della Campania a Napoli. Il S. Padre ha benedette le prefate Conferenze, ed ai Vescovi della Campania ha mandato un magnifico Breve, in cui, rallegrandosi dei loro sensi di ossequio alla S. Sede, deplora l'abuso di taluni laici, che per troppo aderire al Romano Pontefice, si mettono in disaccordo coi proprii Vescovi.

Congresso cattolico a Lodi—Numeroso e importante è riuscito il Congresso cattolico italiano tenuto a Lodi lo scorso mese. Vi si discusse ampiamente la quistione operaia, quella del lavoro delle donne e dei fanciulli; della educazione, della istruzione e della stampa. Fecero bellissimi discorsi il Conte Radini Tedeschi, Mons. Balan, l'illustre istoriografo, e Mons. Scotton. Aderirono al Congresso, che si chiuse il 23 u. s., cinquanta tra Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, e fu benedetto ampiamente nei suoi lavori dal S. Padre. — Ebbe luogo nell' oratorio privato dell'Episcopio, non essendosi potuto aderire alle pretensioni di quel sottoprefetto, che voleva mandare gli agenti governativi nella chiesa dove si volea tenere.

(1) Vedi le cit. istruz. nel Mon. Eccl. Vol. IV Par. I pag. 142 e Par. II pag. 260.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha creato nel Canadà il Vicariato Apostolico di Saskaceway.

— La stessa S. S. ha nominato l'Emo Rampolla Protettore della Pia Associazione il *Boccone del Povero*, eretta a Palermo, dietro domanda del Direttore P. Francesco Mammana.

— Sua Santità ha indirizzato un Breve al Consiglio Superiore della Gioventù cattolica di Roma encomiando lo zelo che mostra negli apparecchi al terzo centenario di S. Luigi, che cade nel prossimo venturo anno; ed approvando il proposito di raccogliere giovani da ogni dove in Roma per venerare l'angelico protettore.

— Partirono da Trento, in compagnia della loro Superiora, sette giovani figlie di Carità Canossiane per le missioni nell'interno della Cina.

— È tornata in Verona, presso la sua famiglia, una di quelle Suore che fin dal 1882 erano state fatte prigioniere dal Mahdi.

— All'Ospedale di S. M. di Loreto a Napoli si convertì al Cattolicismo, e ricevè in *extremis* tutt' i conforti della Religione, un calvinista, che si era suicidato.

— Sono morti in Napoli: Mons. Caracciolo dei Principi di Castagneto, Vesc. tit. di Calidonia, già Ausiliare del defunto Mons. Zelo Vesc. di Aversa, ed il Rmo D. Filippo Peluso Canonico della Metropolitana di Napoli, veterano educatore di quel cospicuo clero.

—

— La Repubblica del Chilì ha deliberato di edificare una statua sul Monte Carmelo a Maria SS., protettrice di tutto l'esercito.

— I Vescovi d'Irlanda hanno diramata una pastorale collettiva, nella quale deplorano la miseria di quelle popolazioni, e rammentano gli ammonimenti del Papa con esortarle a non provocare disordini, i quali aggraverebbero le tristi condizioni del paese.

— La Regina di Spagna reggente, all'indirizzo di ossequio fattole dall'E.mo Benevides, Arciv. di Saragozza, e dagli altri Arcivescovi e Vescovi intervenuti al Congresso, ha risposto con sentimenti di profonda pietà e d'immenso affetto per la Religione e pei Pastori zelanti di quella cattolica Nazione.

— Le sottoscrizioni per la Chiesa del Sacro Cuore a Montmartre in Parigi hanno oltrepassata la somma di 23 milioni di franchi.

— A Stettino nella Prussia venne inaugurata una chiesa cattolica. V' intervenne Mons. Kopp, Vesc. di Breslavia e altri Prelati.

— Fu consecrata la grande e bella Chiesa di S. Giacomo a Westminster. La solenne funzione fu compiuta dal Vescovo coadiutore, assistito da quattro Vescovi e da numeroso Clero.

— È morto Mons. Raimondo Fernandez Vescovo della Diocesi di Iaca.

— È morto a Vienna il barone Vogelsang, Direttore del *Vaterland*. Il partito cattolico austriaco deplora la perdita dell'esimio scrittore, che trattava le quistioni con rara abilità. È morto altresì il P. Carlo Ludovico Conturier, Presidente della Congregazione benedettina di Solesmes, e Consultore della S. C. dell'Indice.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se al canonico coadiutore spettino tutt'i diritti e gli onori del coadiuto; e se chi è chiamato a supplire una dignità in qualche funzione, ha diritto ad emolumenti.

Anagnina, Jurium et Officiorum Canonicalium—6 Sett. 1890—Nelle costituzioni del Capitolo Cattedrale di Anagni è stabilito che il Preposito, unica dignità di quel Capitolo, debba supplire il Vescovo quando questi sia impedito di pontificare nelle maggiori solennità e che, impedito il Preposito, debba farne le veci il canonico più anziano.

Nondimeno contro i detti statuti invalse l'uso che, nella terza solennità di Pasqua e di Pentecoste, nel dì di S. Stefano, nei secondi vesperi delle feste di prima classe, quante volte il Preposito abbia celebrati i primi vesperi, il canonico più anziano debba celebrar le funzioni, benchè il Preposito sia presente e non impedito.

Prescrivono inoltre le costituzioni medesime che al Preposito venga assegnata una doppia porzione nelle distribuzioni sì ordinarie come straordinarie, e, a norma del diritto comune, quella porzione che si perde dagli assenti, vada in vantaggio dei presenti.

L'uso però del Capitolo, mantenuto fino al 1877, portava che nelle processioni, quando è assente il Preposito, la doppia porzione spetti al canonico che ne fa le veci, tranne nell'esequie, in cui delle sole candele spetta il doppio al supplente.

Finalmente, trovandosi l'attuale canonico più anziano (a causa di demenza) fornito di un coadiutore, questi, in forza della Bolla d'istituzione « omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, praeeminentiis, honoribus, favoribus et gratiis, quibus (*coadiutus*) ratione canonicatus et praebendae praefatorum utitur, fruitur, potitur et gaudet, uti, frui et gaudere possit ».

Su questi dati, sorte talune quistioni, furono proposti a risolvere i seguenti quesiti:

I. An ius et onus supplendi Praeposito absenti, vel impedito, spectet ad coadiutorem canonici antiquioris in casu.

II. An canonicus antiquior declinare possit onus missam conventualem celebrandi in tertia solemnitate Paschae et Pentecostes, in festo S. Stephani, nec non secundas vesperas praecinendi diebus in quibus Praepositus primas vesperas ac mane missam celebravit in casu.

III. An canonicus, qui Praepositum supplet in processionibus et funeribus, ius habeat ad duplam portionem quae ad eumdem Praepositum, si interesset, competeret in casu.

IV. An canonicus, qui loco Praepositi legitime impediti canit missam conventualem in maioribus solemnitatibus, ius habeat ad eleemosynam missae cantatae a Praeposito solvendam in casu.

V. An canonicus, qui in vesperis, aliisque functionibus solemnioribus vicem gerit Praepositi legitime impediti, ius habeat repetendi aliquam ab eo mercedem pro labore in casu.

E la S. C., maturamente discussi questi dubbii, il dì 6 settembre 1890 definì:

Ad I. Negative.

Ad II. Ex deductis, Negative.

Ad III. In voto Episcopi (1).

Ad IV. Affirmative, si pro missa conventuali, ex massa communi sit assignatum stipendium.

Ad V. Negative.

Corollarii:

a) Chi occupa nel coro il primo stallo,

(1) Ecco il voto del Vescovo: " Ad 3.m Si Præpositus est legitime impeditus, in processionibus et funeribus percipere debet eam distributionem, quae ei competit: si vero non est legitime impeditus, in dictis functionibus, tunc dividi debet inter omnes canonicos praesentes ob ius accrescendi, quod in capitulo sancitum est. Et eo magis quod non pauci ex canonicis antiquioribus asserunt, nullam unquam retributionem datam fuisse canonico antiquiori fungenti Praepositi vice (nedum usque ad annum 1877). "

sia Dignità, sia canonico, questi ha diritto ai primi officii ed ai primi onori (Passerinus *in cap. Consuetud. n.* 3 *De consuet. in VI;* Pignatelli *cons.* 25 *n.* 2, *tom.* 4; Bened. XIV *Q.* 136; Ferraris *v. Canonicus, art.* 10, *n.* 21).

b) In mancanza della prima Dignità nelle funzioni primarie, non succede il coadiutore di questa, ma l'altro che viene appresso. Si ascolti il Cerimoniale de' Vescovi *L. I, c.* 26: « Deficiente prima dignitate.... supplebit alter ei proximus, sive dignitas sit sive presbyter canonicus, et sic deinceps..... Ubi vero ordines non sunt distincti, duo canonici immediate sedentes post canonicum qui servit, supplebunt ».

c) Il coadiutore succede ai diritti ed agli onori del coadiutore che sono proprii del beneficio; non già a quelli che sono proprii della persona, come sarebbero gli acquisiti per anzianità. Questi ultimi sono accidentali, e non possono attribuirsi al coadiutore, il quale perciò il dì del possesso dee sedere in ultimo luogo.

d) Se però si tratti di coadiutore di una qualche Dignità, dovrà sedere nell' ultimo stallo non dei canonici, ma delle Dignità. Così Benedetto XIV *l. c.*: « Iuxta celebres resolutiones S. R. C. *in Patavina* 14 febr. 1615, et 3 decembr. 1616 et *in Neritonen.* 12 octobr. 1619, haec adest differentia inter coadiutores dignitatum et coadiutores canonicorum, quod coadiutores dignitatum, uti sedentes in stallo dignitatis, facere debent functiones spectantes ad dignitatem coadiutam; et e contra coadiutores canonicorum, utpote sedentes post omnes canonicos, facere non possunt functiones ad canonicos coadiutos pertinentes, nisi in hypothesi, in qua alii desint canonici ».

e) In quanto al diritto di supplire, nelle funzioni, il Vescovo impedito, ovvero la prima dignità, può starsi alle costituzioni capitolari. Che se un uso contrario sia invalso e debitamente prescritto, non è dubbio che questo possa derogare al disposto per legge. Trattasi infatti di materia che, giusta la sentenza de' DD. (ap. Panimoll. *decis.* 1. *n.* 9. *et* 19; Rota *cor. Othob. decis.* 4. *n.* 34), va regolata secondo la consuetudine.

f) È obbligo di ciascun canonico non solo di recitar l' officio divino, ma di portare il turno della messa conventuale. Quando nelle solennità celebra il Vescovo, la conventuale dee celebrarsi privatamente dall'eddomadario (S. R. C. 12 nov. 1831 ad 20, n. 4669 ap. Gardell.). Per la messa conventuale, dalla massa delle distribuzioni dee prelevarsi l'emolumento, secondo prescrisse Bened. XIV nella Costit. *Cum semper oblatas,* e secondo varie risoluzioni della S. C. del Conc. come *in Auximana Miss. Convent.* 16 dec. 1820.

II.

Se nel diritto di patronato passivo, sotto il nome di linea e di famiglia, vengano indicati non solo gli agnati, ma sì pure i cognati.

Aquen. Institutionis.—6 Sett. 1890—Maria ed Antonio Olivieri fondarono una cappellania, nel 1786, in *Campo freddo* (ora *Campo ligure*), Dioc. di Acqui, « ad effetto che la maestà Suprema sia lodata, e sperimentino suffragio ed allievo le anime del purgatorio, e si aumenti il numero dei ministri di Gesù Cristo ».

Di questo beneficio il diritto di patronato attivo vollero che fosse del Vescovo. Il passivo lo attribuirono prima ad un lor nipote, e, dopo questo, ai loro congiunti derivati dalla linea Olivieri; e quando questa linea fosse del tutto estinta, vollero chiamato il parroco *pro tempore* di quel luogo.

Avvenne che, morto l' investito nel 1884, presentossi al Vescovo il sacerdote Domenico Leoncini, derivante per cognazione dalle fondatrici, e richiese la investitura del beneficio in mancanza di altri sacerdoti parenti a quelle per agnazione. Il Vescovo lo nominò cappellano il dì 20 decembre 1884 e insieme notificò con pubblico editto la nomina, stabilendo i fatali per le eccezioni di chi vi avesse avuto interesse.

Due fecero opposizione: il parroco di Campo ligure, ed un tal Matteo Bruzzone vecchio farmacista, con due figlie femmine, ultimo rampollo agnato delle fondatrici. Il primo eccepì il diritto di patronato passivo, derivantegli dalle tavole di fondazione. Il secondo oppose le medesime tavole, le quali contemplavano gli agnati, non i cognati,

e il parroco solo quando fosse stata estinta la linea agnatizia. Or trovandosi egli l'ultimo di questa linea, benchè senza maschi, richiedeva per se l'amministrazione della cappellania coll'obbligo di farne adempire i pesi.

Il Vescovo soprassedette dalla istituzione. Passarono così cinque anni. Nel 1889 il sac. Leoncini si rivolse alla S. Sede chiedendo la investitura del beneficio. La S. C. richiese informazione e voto dal Vescovo, il quale opinava doversi continuare a tener vacante la cappellania, sì per compensare le spese fatte al Governo affine di svincolarla, e sì perchè, quando fosse morto il Bruzzone, la medesima potrebbe incorporarsi al beneficio di quel parroco, scarsissimo di rendite.

La S. C. tolse a ponderato esame il caso, col dubbio:

An sacerdoti Leoncini institutio in capellaniam S. Mariae sub Castello danda sit in casu.

E il dì 6 settembre 1890 risolse: *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) È vero che molti autori, sotto il nome di *linea*, comprendono i soli agnati o consanguinei, non i cognati o gli affini. Così il Baldo *cons. 321. Vol. 1*, il Fusaico *de subst. quaest.* 346, il De Luca *De iur. patr. dis.* 25 *n.* 3, il Pitonio *alleg.* 100 *n.* 192.

b) Nondimeno ciò che insegnano i DD. sulla linea e sulla famiglia deve intendersi non del patronato passivo ma dell'attivo: « Quae de linea et familia a DD. traduntur proprie ad patronatum activum pertinent; et idcirco theoriae superius expositae eodem rigore urgendae et applicandae in activo aeque ac in passivo patronatu non videntur » dice l'estensore di questa causa.

c) E questo è secondo l'equità. Infatti dee sempre presumersi la volontà dei fondatori di favorire anche i cognati, quando non ci sieno agnati, a preferenza di qualsivoglia estraneo.

c) Nel caso, il Leoncini era cognato; le tavole di fondazione erano in questo oscure; il fine delle fondatrici era di accrescere il numero dei sacerdoti; il parroco era chiamato solo dopo la completa estinzione della linea; il Bruzzone non era sacerdote.—Giustamente perciò la S. C. decise come sopra.

III.

Facoltà speciali circa le composizioni, le condonazioni e l'alienazioni di beni ecclesiastici.

S. Fidei de Bogota, Compositionis, Condonationis et Alienationis. *Per summaria precum.*—Il Vescovo di Santa Fè di Bogota (America) si rivolse al S. Padre col seguente esposto:

« Cum saepe in his locis occurrat, ut fideles cupiant satisfacere debitis provenientibus ex bonis ecclesiasticis mobilibus sive immobilibus, aut etiam ex censibus, reditibus ceterisque hujusmodi piis legatis, nec ipsi possint restituere, eo quod vel e statu ceciderint, vel nihil aliud unde vivant, praeter dicta bona, habeant: ideo Sanctitatem Vestram suppliciter deprecor, ut si id in Domino opportunum iudicaverit, dignetur mihi concedere facultatem faciendi cum ipsis debitoribus compositiones, aut etiam eis in integrum condonationes pro adiunctis.

« Item, cum satis frequenter necesse sit vendere bona aliqua immobilia, uti sunt agri, parvae domus urbanae sive rusticae, quae parum aut nihil utilitatis afferunt, novisque usurpationibus obnoxia sunt, pretium autem eorum utilius reparationi templorum, ruralium praesertim parochiarum, aut sacris supellectilibus ipsis necessariis impendere expediret; Sanctitatem Vestram suppliciter exoro, ut, si id opportunum in Domino iudicaverit, dignetur mihi concedere facultatem disponendi de huiusmodi bonis, prout adiuncta ferant, eorumque pretium in praedictos usus invertendi ».

E la S. C., disaminata con accuratezza la istanza, il dì 6 settembre 1890. rescrisse:

Si agatur de bonis ecclesiasticis praeteritarum vicissitudinum tempore alienatis, vel de censibus aliisque praestationibus a publico aerario redemptis, provisum per art. XXIX Concordati inter reipublicae Columbiae praesidem et Romanum Pontificem anno 1887 *initi: si vero agatur de obligationibus et debitis provenientibus ex aliis titulis, et illi qui hisce obligationibus ligantur, vel ex toto, vel ex parte impotentes evase-*

runt, Archiepiscopo cum facultatibus ad decennium vel condonandi vel ad compositionem admittendi petentes, nec non alienationes indulgendi, de consensu interesse habentium; facto verbo cum SS.mo.

Fu considerato d'officio:

a) Che per giuste ragioni, massime di povertà, la S. C. moltissime volte ha ridotto o condonato il debito verso la Chiesa.

b) Che, stante la lontananza del luogo, sarebbe assai malagevole costringere i fedeli di ricorrere alla S. Sede.

c) Che i Vescovi hanno dal capo *Terrulas* la facoltà di alienare beni anche immobili di minor momento.

d) Che nel caso proposto trattasi di accrescere la facoltà di quel Vescovo e di estenderla a cose più rilevanti.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa il colore della mitra e dei sandali; e circa la consacrazione delle chiese e degli altari.

Lincien.—27 mai. 1890—R.mus D.nus Franciscus Salesius Maria Doppelbauer Ep. Lincien. insequentia Dubia pro opportuna solutione Sacrae Rituum Congregationi humillime subjecit, nimirum:

Dubium I. An tolerari possit mitra coloris rubri vel violacei, quando paramenta sint ejusmodi coloris?

Dubium II. Cujusnam coloris debent esse Caligae, Sandalia et Chirothecae?

Dubium III. An in Dedicatione Ecclesiae uterque Diaconus et Subdiaconus sumere debeat Dalmaticam et Tunicellam, cum rubrica pontificalis has vestes excludere videatur?

Dubium IV. A qua et quando extergendae sunt cruces inunctae in parietibus in Dedicatione Ecclesiae cum Pontificale eas extergendas praescribens id non indicet?

Dubium V. An earum unctio incipere debeat ex parte Evangelii?

Dubium VI. Quando pluria altaria in Dedicatione Ecclesiae consecrantur, an in Litaniis addenda sint nomina Sanctorum singulorum Altarium, non tantum eorum quorum Reliquiae in singulis reconduntur, sed et eorum in quorum honorem Altaria singula consecrantur?

Dubium VII. Quando plura Altaria in Dedicatione Ecclesiae consecrantur, an post inunctas duodecim Cruces in parietibus, Altare maius tantum thurificandum sit, reliqua vero Altaria non?

Dubium VIII. Cum nunc temporis in Dedicatione Ecclesiae sermo et lectio Decretorum ante fores Ecclesiæ (priusquam processio cum Ss. Reliquiis Ecclesiae ingrediatur) omittantur, an ideo omitti debeat ℟. *Erit mihi Dominus..... decimas etc?*

Dubium IX. An finita Missa post Ecclesiae Dedicationem, Episcopus debeat impertire solemniter Benedictionem Pontificalem « Sit nomen Domini » et etiam si ipsemet (sive solemniter sive privatim) celebraverit?

Dubium X. In consecratione plurium Altarium fixorum, an sufficiat unicus Sacerdos continue incensans singula Altaria, dum Episcopus in singulis actiones peragit, vel debeant esse tot Sacerdotes quot sunt Altaria, qui etiam reliqua Altaria continuo thurificent, dum Episcopus in singulorum uno actiones perficit?

Et Sacra eadem Congregatio in Ordinario Coetu ad Vaticanas Aedes subsignata die coadunata, habita prius sententia in scriptis pandita praeloque cusa alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ad relationem mei infrascripti Cardinalis eidem Congregationi Praefecti, omnibus mature perpensis, ita rescribere rata est, videlicet:

Ad I. Non esse prorsus tolerandam, et super Mitrae qualitate et usu consulendum Caeremoniale Episcoporum (cap. XVII. lib. 1).

Ad II. Coloris paramentorum;

Ad III. Negative;

Ad IV. Cruces in parietibus extergendas a Diacono, quatenus Oleum Sanctum per murum defluat, et statim ac Episcopus cuiusque Crucis unctionem peregerit. Si tamen cum Episcopo locus non esset Ministris sacris ascendendi scalam, ascendat cum eo saltem Caeremoniarius, a quo hoc in casu Cruces abstergantur;

Ad V. Affirmative;

Ad VI. In Litaniis bis esse invocandos respectivo ordine Sanctos illos quo-

rum nomini dedicantur Altaria, et Sanctos Martyres quorum Reliquia in ipsis Altaribus reponuntur, si eorum nomina innotescant.

Ad VII. In casu omnia altaria thurificanda;

Ad VIII. Negative;

Ad IX. Affirmative;

Ad X. Affirmative ad primam partem. Negative ad secundam. Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit die 27 Maji 1890.

C. *Card.* A. Masella *S. R.C.Praef.*
Vinc. Nussi *Secretarius.*

II.

Se valga la consacrazione di un oratorio non pubblico con unico altare portatile.

Lucionen.—28 Jun. 1890 — Exposuit R.mus D. Clodovaeus Josephus Catteau Episcopus Lucionen. Sacrae Rituum Congregationi quae sequuntur, videlicet:

Anno Domini 1835 Oratorium principale Majoris Seminarii Lucionensis, ab hoc aedificio minime sejunctum, et sub titulo Sancti Caroli Borromaei constructum, cultui divino benedictione dedicatum fuit, cum unico altari portatili posito in cavitate quadrata, quae in medio tabulae ligneae existit: ipsa tabula posita est super basim lapideam marmore ornatam, cum qua coniungitur. Ad divinum Missae Sacrificium illud unicum altare quotidie, usque ad hodiernum diem inserviit. A die benedictionis Oratorii singulis per annum Dominicis festisque diebus officia liturgica solemniter in eo cantari ab alumnorum coetu consueverunt.

Anno autem Domini 1837 aedes supradicti Oratorii consecrata fuit absque ulla altaris tum portatilis tum fixi consecratione.

A die hujus consecrationis usque ad liturgiae romanae in Dioecesim Lucionensem introductionem, festum anniversarii omnium ecclesiarum consecratarum, quae extant in territorio reipublicae gallicanae, celebratum fuit in Oratorio Seminarii eo modo quo anniversarium ecclesiae consecratae celebratur ex Sacra Rit. Congregatione 28 Februarii 1682 in Girgentina, scilicet cum candela supra singulam e duodecim crucibus accensa. Ab anno autem quo romana liturgia vim in Dioecesi accepit, usque nunc, modus ille celebrandi cessavit, ex eo quod consecratio oratorii invalida visa fuerit propter defectum consecrationis alicuius altaris, ut supra exposuimus.

Attamen a die benedictionis oratorii usque ad annum 1884, officium titularis celebratum fuit sub ritu duplici primae classis cum octava a rectore Seminarii, professoribus et alumnis in maioribus ordinibus constitutis; dum a supradicto anno cessavit huiusmodi celebratio cum octava, ex eo quod illius legitimitas in dubium venerit. Dubium ortum fuit non solum ex eo quod extraneis, idest omnibus fidelibus, non pateat indiscriminatim Oratorii janua, ac proinde, juxta nonnullos, illud recensendum est inter Oratoria de quorum titulari nemini licet officium recitare sub ritu duplici primae classis cum octava, sed etiam ex eo quod consecratio Oratorii visa fuerit invalida, ex supra dictis.

Hisce expositis, praefatus R.mus Episcopus ab eadem Sacra Congregatione sequentium Dubiorum solutionem humillime postulavit, nimirum:

Dubium I. Utrum valida fuerint consecratio memorati Oratorii?

Dubium II. Utrum Festum titulare eiusdem Oratorii sub ritu duplici primæ classis cum octava recolendum sit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribere rata est, videlicet:

Ad I. *Negative:*

Ad II. *Negative, nisi adsit Apostolicum privilegium.*

Atque ita rescripsit die 28 Junii 1890.

C. *Card.* A. Masella *S. R.C.Praef.*
Vinc. Nussi *Secretarius.*

III.

Circa la occorrenza della Commemorazione de' Defunti col Titolare della Chiesa.

Utinen.—22 Aug. 1890—Intra fines Archidioeceseos Utinen. nonnullae extant Ecclesiae sub titulo S. Iusti M., cuius Festum in universa Archidioecesi sub ritu Duplicis minoris die tertia Nov. ex Apostolica concessione recolitur. Incidente in

Dominicam, anno vertente, secunda die Novembris, Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum, die insequenti peragitur. Hinc sequens Dubium Rmus Archiepiscopus Utinen. Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit, videlicet: « An in casu praefatæ occurrentiae die tertia Novembris, in Ecclesiis S. Iusti agendum sit de Festo eodem Titulari, in diem quartam translata Commemoratione omnium Fidelium Defunctorum; vel potius transferendum sit in hanc quartam diem Festum Titulare, ut tertia die fiat enunciata commemoratio? »

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Substituti Secretariæ Sacrorum Rituum Congregationis, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit: *Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.* Et ita rescripsit et servari mandavit die 22 Augusti 1890.

C. *Card.* A. Masella *S. R. C. Praef.*
Vinc. Nussi *Secret.*

IV.

Circa il canto di due Messe della stessa festa nella medesima Chiesa; e circa l'occorrenza dell'Annunziazione della B. Vergine con una festa di rito doppio di 1.ª classe.

Romana.—23 Aug. 1890.—Ex parte Academiæ Liturgicæ Romanae Sacrorum Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna declaratione exhibita sunt, nimirum:

Dubium I. Plura vulgata fuere Decreta, quae prohibent, ne Missa de eodem Festo, eadem die atque in eadem Ecclesia bis canatur: et recentiori in Zacathecas diei 18 Martii 1874 ad quæsitum: « Nulla ratione nullisque in circumstantiis licet ne cantare duas Missas de eodem festo in ipsa die, absque gratia speciali et expressa Sanctae Sedis? » responsum fuit: Negative iuxta Decretum in Asten. 13 Augusti 1652, et in Mediolanen. 3 Augusti 1652. Quum nihilominus aliud extet Decretum in Gadicen. diei 26 Augusti 1652 ad 3, quod declarat ex circumstantia alicuius fundationis posse cantari duas Missas de eodem festo, una die in eadem Ecclesia, quaeritur:

An in casu alicuius Missae fundatae standum sit Decreto in Gadicen. an alteri in Zacathecas ut illud habeat solummodo rationem indulti?

Dubium II. In Decreto in Aquen. die 2 Septembris 1741 ad 1 et in alio Generali diei 22 Martii 1817 fe. me. Pii Papae VII adprobato, statutum fuit, ut festum Annuntiationis Beatae Mariae Virginis quando transfertur cum feriatione, præferri debeat Duplicibus primæ classis occurrentibus, etiamsi esset Patronus Principalis, vel Titularis, vel Dedicatio Ecclesiæ. Hinc quæritur: Eadem præferentia gaudet ne Annuntiatio, quum agitur propria die 25 Martii?

Hisce porro Dubiis Sacrae eidem Congregationi in Ordinariis Comitiis subsignata die ad Vaticanum coadunatae, a me infrascripto Cardinali Praefecto et Relatore propositis, exquisito voto in scriptis ac praelo cuso alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, Emi et Rmi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, rescribere rati sunt:

Ad I. *Decretum in Gadicen. habere rationem Indulti.*

Ad II. *Negative.* Atque ita declararunt et rescripserunt die 23 Augusti 1890.

C. *Card.* A. Masella *S. R. C. Præf.*
Vinc. Nussi *Secret.*

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
LEONIS
DIVINA PROVIDENTIA
PAPAE XIII
LITTERAE APOSTOLICAE

De Iuribus Archiepiscopi Bariensis et privilegiis Magni Prioris Basilicae S. Nicolai

—

LEO EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Praeclara inter monumenta quae maiorum pietas in Italia excitavit, merito censetur sacra Bariensis Aedes in honorem

condita S. Nicolai Episcopi Myrensis, cui studium tuendae fidei in Nicaena Synodo explicatum, aliaeque virtutes egregiae iustam meruere apud posteros venerationem.—Nobilem huic aedi fecere famam cum artis ornamenta et opera antiquam testantia fidem, tum maxime ipsius sancti Episcopi reliquiae, quas ex Asia advectas idem templum asservat, et signa indubia praesentis opis, quam constanter experti sunt Barii cives et alii quotquot colendi magis quam visendi studio illuc accedunt. Quo factum est, ut Basilica haec non modo civium et advenarum e tota Italia quamplurium, sed et peregrinorum e dissitis confluentium oris frequentia et religione celebretur.—Quin etiam plures ex Principibus qui Barium tenuerunt in ditione sua, nominatimque rex Siciliae Rogerius, quo instructior esset opibus et adversus hominum iniurias tutior, multa eidem munifice tribuerunt.

In primis vero Romani Pontifices praedecessores Nostri, praeeunte Urbano II qui Templum consecravit, illud prosequuti sunt favore suo, in tutela et patrocinio habuerunt immediato, quod nunquam fuit saeculis volventibus intermissum, ac Principum meritis liberaliter praemia rependerunt, insignia elargientes privilegia indulgentiâ prope singulari.—At vero neque haec privilegia, neque patrocinium civilium imperantium efficere potuerunt, ut aedes sacra et Capitulum ab ordinaria Pastoris qui dioecesi praeest iurisdictione eximeretur. Constat imo tutelam ipsam a Summis Pontificibus *nullo medio*, sive immediate susceptam, non eo valere ut locus aut coetus aliquis exemptus sit ab Ordinarii iurisdictione, nisi exemptio diserte explicateque seu, ut in iure dicitur, *dispositive* concessa sit.—Pluries quidem de exemptione Basilicae Bariensis controversiae excitae sunt, et ad Apostolicae Sedis iudicium delatae; at Sacra Consilia Patrum Cardinalium, quae Summi Pontificis nomine huiusmodi iudiciis praesunt, iterum iterumque adversus exemptionis adsertores pronuntiarunt, easque sententias Pontificia sanctio firmavit.—Nihilosecius et in praesens contenditur illud fuisse indultum quod revera numquam concessum fuit, et pene publici criminis loco habetur, facta apud sacras, quas diximus, Congregationes expostulatio. Eo demum deventum est a quibusdam, ut non modo Archiepiscopi Bariensis auctoritatem spernerent, sed supremam, ordinariam, immediatam Romani Pontificis potestatem reiicerent in ea causa, quae ad ecclesiasticam iurisdictionem pertinet, rebusque mere spiritualibus continetur.—Quæ exinde oborta sunt et adhuc oboriantur scandala, deflere magis quam memorare præstat. Satis sit innuisse, obtentu tuendi privilegia illius Basilicae et Cleri, quae opinione quorumdam non veritate nituntur, graviter læsa fuisse debitae obedientiae officia, et supremam Romani Pontificis potestatem in contemptum et invidiam vocari.

Equidem in hac tanta rei gravitate, officio Nostro videremur deesse, nisi omni niteremur ope, huius contentionis flammam restinguere, et cavere ne qua in posterum instaurandi certaminis detur occasio. Itaque e re esse censuimus suprema Nostra auctoritate definire per Litteras hasce Nostras, quae mutua sit iurium et officiorum ratio inter Ordinarium Bariensem, et Basilicam S. Nicolai eiusque Magnum Priorem, Capitulum et Clerum.

Quum autem non pauca sint, de quibus ambigendi omnis est ratio sublata, recolimus imprimis, sacram Congregationem decretorum Synodi Tridentinae interpretem quaestiones dirimentem alias alio tempore sibi propositas, probantibus Nobis vel Decessoribus Nostris, haec statuisse quae infra scripta sunt:

Non constare Basilicam S. Nicolai eiusve Magnum Priorem, Capitulum et clerum exemptos esse ab ordinaria Archiepiscopi Bariensis iurisdictione, adeoque eidem Archiepiscopo ordinarium ius esse peragendæ visitationis pastoralis in Basilicam, ecclesias eidem unitas, Magnum Priorem virosque praedictos, eosque Synodo dioecesanae adesse oportere:—Archiepiscopo, ac, sede vacante, Vicario Capitulari privative facultatem competere approbandi confessarios sacras fidelium homologeses in Basilica excepturos, ac presbyteros qui Sanctissimum Viaticum Magno Priori, Canonicis et Clero

Basilicae administrent :—Nemini licere in eo templo absque Ordinarii venia, sacras habere conciones aut publicare indulgentias, aliasve gratias spirituales.—Non posse Magnum Priorem concedere litteras *dimissorias* Clericis eiusdem Basilicae, sed eos qui sacris initiari velint, illas debere ab Archiepiscopo accipere :—Magnum Priorem, Capitulum et Clerum Basilicae teneri sacris pompis, quae processiones audiunt, interesse, solique Magno Priori licere ab iis abesse, Archiepiscopali sede vacante :— In ordine procedendi, etsi sedes vacet, oportere Capitulum S. Nicolai primas concedere Capitulo Cathedralis Ecclesiae :—Ab eadem Cathedrali Ecclesia teneri Capitulum S. Nicolai, etiam sede vacante, olea infirmorum accipere.

Vicissim pronunciatum fuit : admittendos esse ab Archiepiscopo adolescentes eosidon, quos Magnus Prior poposcerit, in Basilicae ministerium, non tamen plures quam triginta, operamque datam ab iisdem Clericis qui in Basilicae famulatu per triennium fuere, triennale servitium iure constituere ad effectum ordinum suscipiendorum.— Quod vero ad sacram eorumdem clericorum ordinationem attinet, statutum est eos a Magno Priore sistendos esse Archiepiscopo, et huic ius esse illos rite examinandi, quin tamen possit repellere nisi ex causa canonico iure probata.

Iamvero quamvis hisce omnibus plena vis constet ac stabile robur, quippe definita sunt causa plane cognita et Pontificia sanctione communita, tamen ne qua supersit vera aut praetexta ratio ambigendi, tergiversandi, detrectandae frustrandaeve rerum recte iudicatarum exequutionis, Nos ex plenitudine Apostolicae potestatis, quae nullis praegressis actis nullaque humana auctoritate minui aut circumscribi potest, praedictas deliberationes confirmantes, decernimus ac declaramus Basilicam Bariensem S. Nicolai eiusque Magnum Priorem, Capitulum et Clerum minime exemptos esse a iurisdictione Ordinarii illius civitatis, imo eidem subesse ; nec Magnum Priorem ullam habere iurisdictionem quasi episcopalem in eam Basilicam vel loca attigua, vel ecclesias unitas, neque ei licere quavis ratione impedire in iis locis iurisdictionis Ordinarii exercitium.

Ad haec decernimus ac declaramus

I. Magno Priori ius esse modicae coercitionis in suum clerum : atque hinc posse ipsum directe omnia iubere, quae ad interiorem Basilicae disciplinam, cleri ordinem ac functionum tempus pertinent, ideoque intra Basilicae ambitum et in levioribus culpis aequas delinquentibus poenas infligere, manente tamen in reliquis, etiam quod ad punitionem attinet, ordinaria, sive, quatenus opus sit, a Sede Apostolica delegata Archiepiscopi plena et incolumi potestate.

II. Non licere Archiepiscopo Magnum Priorem censuris illigare neque Basilicam subiicere interdicto, nisi prius ab Apostolica Sede venia fuerit impetrata.

III. Fas esse magno Priori, intra Basilicae ambitum Pontificalibus uti, iuxta privilegia a Summis Pontificibus indulta, atque extra ecclesiam iis uti indumentis quæ *rochetum* et *manteleta* dicuntur (non tamen *mozeta*) : item licere eidem praeferre in pectore crucem, in signum honoris : non tamen ei fas esse gradienti per vias populo benedicere.

IV. Magni Prioris, Canonicorum aliorumque beneficiariorum tam sacrum ac perpetuum ius esse, quam quo pollent ii qui in aliis ecclesiis vera ac propria beneficia ecclesiastica possident; neque in ea Basilica quidquam privilegiorum obtentu esse detractum de germana beneficiorum natura, eo quod illa a Romano Pontifice per interpositam personam conferri contigerit. Quare et iustitiam violaret et actum iure irritum ederet, qui sine iusta causa canonica, rite a competenti auctoritate ecclesiastica recognita, vel sine beneficiarii renunciatione, hunc deturbaret e beneficii possessione, multoque deterius ageret, qui idem beneficium alteri conferret.

V. In iis quae bonorum temporalium administrationem attingunt, servandas esse declaravimus, etiamsi Prioratum vacare contigerit, fundationis ac dotationis leges, quippe quibus cavetur, vacationis tempore Prioris potestatem in Thesaurarium transferri.

Denique quum etiam clericorum ephebeum Basilicae adiectum curas Nostras in se converterit, gravibus id suadentibus causis volumus ac decernimus in suspenso esse facultatem quam anno MDCCCLXXXII fecimus Magno Priori, cui nimirum indulsimus, ut in aedificiis ad Basilicam pertinentibus collegium constitueret, in quo pie religioseque instituerentur sub immediata Sanctae Sedis potestate clerici triginta famulatui Basilicae addicti. Hanc vero facultatem tamdiu in suspenso esse volumus, adeoque Collegium, si pateat, claudi et tamdiu clausum manere, quamdiu leges, quibus illud regi oporteat, praescriptae et a Nobis probatae sint, satisque cautum Nobis fuerit de moderatorum ac praeceptorum sana doctrina et probitate.

Hisce ita constitutis, nihil anceps aut obscurum esse poterit ex iis quae spectant ad ecclesiasticam iurisdictionem in Bariensi Basilica S. Nicolai.—Restat, ut ultro ea quisque peragat quae partibus officii sui continentur, praesertim vero qui sacerdotali praestant dignitate contendant, promptae obedientiae laude et officii servandi studio, ministerii sui sanctitatem et amplitudinem adaequare.—Sane si quis adversus ea fecerit quae Litteris hisce Nostris constituta sunt, graviter delinquet contra debitam huic Sanctae Sedi obedientiam; graviori autem se piaculo obstringeret, qui auderet contumax praescriptis hisce Nostris obsistere, apertove contemptu Pontificiae auctoritatis, imparem eam esse diceret rebus iudicandis quæ praedictae Basilicae et Cleri regimen spectant; demum qui contenderet Sanctae Sedis praescripta et decreta, quae in hisce rebus versantur, alterius potestatis, ut rata sint, assensu et sanctione indigere. Scilicet quisquis haec ageret vel affirmaret, schismaticis sese accenseret vel schismatis fautoribus, ac manifesto proderet indicio sese haereticas profiteri doctrinas.—Enimvero confidimus fore, ut Deus Nostras excipiens preces, hanc criminum labem a fidelibus cunctis avertat, maxime vero ab administris Ecclesiae suae, neque sinat, ut ex eo templo religiosissimo, unde malorum remedia petuntur, nova inferantur vulnera in matrem omnium Ecclesiam, quae tot iam vulnera a filiis in hostes conversis accepit.

Igitur quaecumque his litteris decreta ac declarata sunt, ab omnibus ad quos pertinet servari volumus ac mandamus, nec notari, infringi et in controversiam vocari posse, ex quavis, licet privilegiata causa, colore et nomine; sed plenarios et integros effectus suos habere, non obstantibus praemissis et, quatenus opus sit, Cancellariae Apostolicae regulis, aliisque Apostolicis, etiam in generalibus ac provincialibus conciliis editis, constitutionibus, nec non quibusvis etiam confirmatione Apostolica vel quavis alia firmitate roboratis statutis, consuetudinibus ac praescriptionibus; quibus omnibus, perinde ac si de verbo ad verbum hisce litteris inserta essent, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Nonagesimo, Sexto Idus Novembris, Pontificatus Nostri anno XIII.

A. *Card.* Bianchi *Pro-Dat.*
M. *Card.* Ledòchowski

VISA

De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus
Loco ✠ *Plumbi*
Reg. in Secret. Brevium

I. Cugnonius

LETTERA DEL S. P. LEONE XIII
AI VESCOVI DELL'ORBE CATTOLICO
SULL'ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÙ

VENERABILIS FRATER

Salutem et Apostolicam benedictionem.

Catholicae Ecclesiae, quae omnes homines materna caritate complectitur, nihil fere antiquius fuit inde ab initio, ceu nosti, Venerabilis Frater, quam ut servitutem, quae misero iugo premebat mortalium quamplurimos, sublatam, cerneret penitusque deletam. Sedula enim custos doctrinae Condi-

toris sui, qui per se Ipse et Apostolorum voce docuerat homines fraternam necessitudinem quae iungit universos, utpote eadem origine creatos, eodem pretio redemptos, ad eamdem vocatos beatitatem aeternam, suscepit neglectam servorum causam ac strenua vindex libertatis extitit, etsi, prout res et tempora ferebant, sensim rem gereret ac temperate. Scilicet id praestitit prudentia et consilio constanter postulans quod intendebat religionis, iustitiae et humanitatis nomine; quo facto de nationum prosperitate cultuque civili meruit optime.—Neque aetatis decursu hoc Ecclesiae studium adserendi mancipia in libertatem elanguit; imo quo fructuosius erat in dies, eo flagrabat impensius. Quod certissima testantur monumenta historiae, quae eo nomine plures commendavit posteritati Decessores Nostros, quos inter praestant S. Gregorius Magnus, Hadrianus I, Alexander III, Innocentius III, Gregorius IX, Pius II, Leo X, Paulus III, Urbanus VIII, Benedictus XIV, Pius VII, Gregorius XVI, qui omnem curam et operam contulere, ut servitutis institutio ubi vigebat, excideret, et caveretur ne unde exsecta fuerat, ibi eius germina revivisceret.

Tantae laudis hereditas a Praedecessoribus tradita repudiari a Nobis non poterat: quare nulla praetermissa a Nobis occasio est, improbandi palam damnandique tetricam hanc servitutis pestem; ac data opera de ea re in litteris egimus, quas III Nonas Maias anno MDCCCLXXXVIII ad Episcopos Brasiliae dedimus, quibus gratulati sumus de iis, quae pro mancipiorum libertate in ea regione gesta fuerant laudabili exemplo privatim et publice, simulque ostendimus quantopere servitus religioni et humanae dignitati adversetur. Equidem cum ea scriberemus, vehementer commovebamur eorum conditione qui dominio subduntur alieno; at multo acerbius affecti sumus narratione aerumnarum, quibus conflictantur incolae universi regionum quarumdam Africae interioris. Miserum sane et horrendum memoratu est, quod certis nunciis accepimus, fere quadrigenta Afrorum millia, nullo aetatis ac sexus discrimine, quotannis abripi per vim e rusticis pagis, unde catenis vincti ac caesi verberibus longo itinere trahuntur ad fora, ubi pecodum instar promercalium exhibentur ac veneunt. — Quae cum testata essent ab iis qui viderunt, et a recentibus exploratoribus Africae aequinoctialis confirmata, desiderio incensi sumus opitulandi pro viribus miseris illis, levandique eorum calamitatem. Propterea, nulla interiecta mora, dilecto Filio Nostro Cardinali Carolo Martiali Lavigerie, cuius perspecta Nobis est alacritas ac zelus Apostolicus, curam demandavimus obeundi praecipuas Europae civitates, ut mercatus huius turpissimi ignominiam ostenderet, et Principum civiumque animos ad opem ferendam aerumnosae genti inclinaret.—Quam ob rem gratiae Nobis habendae sunt Christo Domino, gentium omnium Redemptori amantissimo, qui pro benignitate sua passus non est curas Nostras in irritum cedere, sed voluit esse quasi semen feraci creditum humo, quod laetam segetem pollicetur. Namque et Rectores populorum et Catholici ex toto terrarum orbe, omnes demum, quibus sancta sunt gentium et naturae iura, certarunt inquirere, qua potissimum ratione et ope conniti praestet, ut inhumanum illud commercium evellatur radicitus. Solemnis Conventus non ita pridem Bruxellis actus, quo Legati Principum Europae congressi sunt, ac recentior coetus privatorum virorum, qui eodem spectantes magno animo Lutetiam convenere, manifesto portendunt tanta vi et constantia Nigritarum causam defensum iri, quanta est ea qua premuntur aerumnarum moles. Quare oblatam iterum occasionem nolumus omittere, ut meritas agamus laudes et gratias Europae Principibus ceterisque bonae voluntatis hominibus, atque a summo Deo precamur enixe, ut eorum consiliis et orsis tanti operis prosperos dare velit eventus.

At vero praeter tuendae libertatis curam, gravior alia pressius attingit apostolicum ministerium Nostrum, quod Nos curare iubet, ut in Africae regionibus propagetur Evangelii doctrina, quae illarum incolas sedentes in tenebris, a caeca superstitione offusis, illustret divinae veritatis luce, per

quam nobiscum fiant participes hereditatis Regni Dei. Id autem eo curamus enixius, quod illi, hac luce recepta, etiam humanae servitutis ab se iugum excutient. Ubi enim christiani mores legesque vigent, ubi religio sic homines instituit, ut iustitiam servent atque in honore habeant humanam dignitatem, ubi late spiritus manavit fraternae caritatis, quam Christus nos docuit, ibi neque servitus, nec feritas, neque barbaria exstare potest; sed floret morum suavitas, et civili ornata cultu christiana libertas.—Plures iam Apostolici viri, quasi Christi milites antesignani adiere regiones illas, ibique ad fratrum salutem non sudorem modo sed vitam ipsam profuderunt. Sed *messis quidem multa, operarii autem pauci:* quare opus est, ut alii quamplures eodem acti spiritu Dei, nulla verentes discrimina, incommoda et labores, ad eas regiones pergant, ubi probrosum illud commercium exercetur, allaturi illarum incolis doctrinam Christi verae libertati coniunctam. Verum tanti operis aggressio copias flagitat eius amplitudini pares. Non enim sine ingenti sumptu prospici potest Missionariorum institutioni, longis itineribus, parandis aedibus, templis excitandis et instruendis, aliisque id genus necessariis, quae quidem impendia per aliquot annos sustinenda erunt, donec in iis locis ubi considerint evangelii praecones, suis se sumptibus tueri possint. Utinam Nobis vires suppeterent quibus possemus hoc onus suscipere. At quum votis Nostris obsistant graves, in quibus versamur, rerum angustiae, te, Venerabilis Frater, aliosque sacrorum Antistites et Catholicos omnes paterna voce compellamus, et Vestrae eorumque caritati commendamus opus tam sanctum et salutare. Omnes enim participes eius optamus fieri, exigua licet collata stipe, ut dispartitum in plures onus levius cuique toleratu sit, atque ut in omnes effundatur gratia Christi, de cuius regni propugnatione agitur, eaque cunctis pacem, veniam peccatorum, et lectissima quaeque munera impertiat.

Propterea constituimus, ut quotannis, qua die in quibusque locis Epiphaniae Domini celebrantur mysteria, in subsidium memorati operis pecunia stipis instar corrogetur. Hanc autem solemnem diem praeceteris elegimus quia, uti probe intelligis Venerabilis Frater, ea die Filius Dei primitus sese gentibus revelavit dum Magis videndum se praebuit, qui ideo a S. Leone Magno decessore Nostro scite dicti sunt *vocationis nostrae fideique primitiae*. Itaque bona spe nitimur fore, ut Christus Dominus permotus caritate et precibus filiorum, qui veritatis lucem acceperunt, revelatione divinitatis suae etiam miserrimam illam humani generis partem illustret, eamque a superstitionis coeno et aerumnosa conditione, in qua tamdiu abiecta et neglecta iacet, eripiat.

Placet autem Nobis, ut pecunia, praedicta die, collecta in ecclesiis et sacellis subiectis iurisdictioni tuae, Romam mittatur ad Sacrum Consilium Christiano nomini propagando. Huius porro munus erit partiendi eam pecuniam inter Missiones quae *ad delendam potissimum servitutem* in Africae regionibus extant aut instituentur: cuius partitionis, hic modus erit, ut pecunia profecta ex nationibus, quae suas habent catholicas missiones ad vindicandos in libertatem servos, ut memoravimus, istis missionibus sustendandis iuvandisque addicatur. Reliquam vero stipem idem Sacrum Consilium cui earumdem missionum necessitates compertae sunt, inter egentiores prudenti iudicio partietur.

Equidem non ambigimus, quin vota Nostra pro infelicibus Afris concepta, benigne excipiat dives in misericordia Deus, ac tu Venerabilis Frater, ultro collaturus sis studium operamque tuam, ut ea expleantur cumulate.—Confidimus insuper, per hoc temporarium ac peculiare subsidium, quod fideles conferent ad inhumani commercii labem abolendam et sustentandos evangelii nuncios in locis ubi illud viget, nihil imminutum iri de liberalitate qua Catholicas missiones adiuvare solent collata stipe in Institutum quod Lugduni conditum *a propagatione fidei* nomen accepit. Salutare hoc opus, quod fidelium studiis pridem commendavimus, hac nunc opportunitate oblata novo ornamus laudi testimonio, optantes ut late porrigat beneficentiam suam et laeta floreat

prosperitate. Interim Tibi, Venerabilis Frater, Clero et fidelibus pastorali vigilantiae tuae commissis, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XX Novembris anno MDCCCXC, Pontificatus Nostri decimo tertio.

LEO PP. XIII.

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Se, e come, la parvità di materia nel furto debba variare oggidì, per la mutata condizione dei tempi.

8.° Caso Morale.

Rodrigo, addetto al servizio di una banca, per un suo bisogno, involò di nascosto la somma di Lire 30. Se ne confessa al sacerdote Benigno, il quale, riputando questa somma materia parva, oggidì che, cresciuto generalmente il prezzo delle merci, dee considerarsi scemato il valore del danaro, lo assolve e lo manda in pace, senza imporgli restituzione di sorta.

Si chiede:

1.° Quali sono i criterii per valutare la parvità di materia nel furto?

2.° Quale può dirsi, nei tempi presenti, materia parva nel furto?

3.° Che si dovrà giudicare della condotta di Benigno?

Al primo—La materia parva nel furto è, com'è chiaro, quando non tocca i confini della materia grave. Fa d'uopo adunque vedere quali siano i confini di questa grave materia.

Affinchè possa chiarirsi questo punto di non lieve difficoltà, occorre tener presenti alcuni sommi principii ammessi dai Teologi.

L'obbiettiva gravezza nel furto (1) dipende non da altra causa che dalla lesione obbiettivamente grave del prossimo. Per giudicare di questa lesione, occorre di riflettere sul fine onde si richiede il dominio e la proprietà delle cose esterne. Questo fine ha un doppio rispetto, uno particolare, l'altro universale. Il particolare riguarda la pace e la concordia de' singoli uomini; l'universale, la sicurezza e il necessario incitamento al lavoro ed alla industria della intera società.

Di qui sorgono i due primissimi criterii per giudicare della gravezza del furto. Sotto il primo rispetto, quella lesione è grave che di per sè basta a sciogliere la pace e la concordia ed a recare all'uomo una grave tristezza. Sotto il secondo rispetto, è grave quella lesione che, se fosse lecito di farla impunemente, recherebbe grave pericolo alla sicurezza dell'umana società. Il primo criterio dicesi perciò *relativo;* il secondo *assoluto.*— *Relativo* il primo, perchè prende norma dalle circostanze individuali delle persone, le quali variano secondo la varia loro fortuna, i varii loro bisogni, le varie loro passioni, e le varie attinenze col ladro, e secondo che una o più volte il furto si commette. *Assoluto* il secondo, perchè a prescindere da queste individuali circostanze, stabilisce un limite, cui non si può, senza grave delitto, sorpassare. (V. Lehmkul *Th. Mor. Vol. I n. 930 seqq.*).

Il criterio relativo adunque varia in primo luogo, secondo la varia fortuna del derubato. Altra infatti è la fortuna di un povero, altra quella di un ricco; altra quella di un commerciante, altra quella di un operaio, e così via. « In amissione unius gallinae, dice l'Angelico *(Op. de erud. princ. l. 7, c. 8.)* plus pauper gravatur, quam unus

---

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico: Bossi Can. Nivardo di Nervi—Cervone Sac. Francesco di Napoli—Intini Paolo Can. Teol. di Cerignola — Margiotta Luigi Sac. di Reggio Calabria — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Al solo caso morale: Fonte Sac. Giovanni di S. Andrea in Casale—Limone Parroco Antonio di S. Arpino.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Teol. Intino Paolo di Cerignola; pel premio del caso canonico il Can. Bossi Nivardo di Nervi; pel caso liturgico il Sac. Margiotta Luigi di Reggio Calabria.

(1) La subbiettiva può derivare da cause estranee, come da coscienza erronea ecc.; ma l'obbligo della restituzione non è conseguenza di questa gravezza.

multum dives gravaretur in mille marcis ». Qual sarà dunque la norma per conoscere la gravezza del furto in simili casi? Ecco come insegna S. Alfonso, e dopo di lui tutt'i Teologi posteriori (L. VI n. 527): « Communiter DD. dicunt in furto illam esse gravem materiam, quae alicui iuxta suam conditionem in die sufficeret pro sui suaeque familiae sustentatione, in qua non solum computatur victus, sed etiam vestitus et habitatio ». Se il furto dunque sia di tal materia, da raggiungere la somma richiesta in un giorno pel sostentamento, cioè pel vitto, pel vestito e per l'abitazione propria e della famiglia, sarà grave questa materia (1).

Varia in secondo luogo, giusta i varii bisogni del derubato. Tante volte un oggetto, una moneta, anche piccola, bisogna urgentemente ad alcuno, e sarebbe causa di gravi perdite, l'esserne privo. Chi ruba tale oggetto o tal moneta, benchè di poco valore, commette grave colpa. Così pecchereb-be gravemente chi involasse l'unico ago di un povero sarto, l'unico pennello di un povero pittore, la chiave di un orologio dove sia impossibile di averne un'altra ecc. Sarebbe ciò grave delitto, non per la cosa in sè, ma pel danno che si reca al prossimo. È questo l'insegnamento di S. Alfonso *l. c.* colla comune de' Teologi.

Varia in terzo luogo, secondo la varia passione del derubato. Può essere che si abbia un affetto grandissimo ad un dato oggetto, o perchè ricordo di persona illustre, o perchè sommamente caro. Non sarebbe lieve delitto rubare un simile oggetto, benchè di poco valore (purchè però non sia di nessun conto), non essendo lieve il dolore ingiusto che si cagiona al prossimo colla perdita della sua pace. Così ancora S. Alfonso *l. c.* e con lui comunemente i Dottori.

Varia in quarto luogo, secondo le varie attinenze che il padrone abbia col ladro. Imperocchè, se intercede fra loro maggior congiunzione che fra gli estranei, meno che per questi dee supporsi il padrone *rationabiliter invitus*. Così dicono comunemente i Dottori, che nei furti dei figli o delle mogli richiedesi per lo più il doppio che in quei degli estranei per la materia grave, e in taluni casi anche di più; come pure nei furti dei servi, si va con maggiore benignità che per quei di fuori a definirne la gravezza (V. Lug. *disp.* 16, *n.* 75; S. Alph. *L. III, n.* 543; Lehmkul *Vol. I, n.* 934 etc.).

Varia infine, secondo che una o più volte il furto si commette. Quando più volte si lede la stessa persona in cose leggiere, per la gravità, occorre che nelle diverse volte, la materia superi della metà o del doppio, l'ordinaria. Quando in cose leggiere si ledono molte persone, come gli abitanti di un comune, in tal caso la gravezza si desume dal criterio *assoluto*, giudicandosi grave la materia che nei piccoli furti riuniti giunga ad essere maggiore del doppio di quella ch'è assolutamente grave (V. Ballerin. ad Gury T. I, n. 611 e Lehmkul l. c.).

Fin qui del criterio *relativo*. Circa il cri-

---

(1) Il ch. P. Buccerone (*Comment. Theol. Mor. De mat. gravi in furto, n. 4)* sotto il nome di sostentamento include pure gli onesti divertimenti e le lecite ricreazioni: « Atque hic animadvertendum est, quod huiusmodi sustentatione, per se loquendo, comprehedi debent etiam honestae voluptates et licitae recreationes propriae conditioni convenientes, sine quibus neque esse potest, neque de facto est humana vita et quibus etiam quis rationabili omnino displicentia privaretur ». — Se non che tosto limita non solo la sua, ma la stessa opinione di S. Alfonso: « Verum ad peccatum grave quod attinet, licet privatio sustentationis in sensu exposito sit certe et apud omnes gravis, adhuc tamen minor quantitas sufficit ad peccatum grave secundum principium constitutum. Etenim si quis privaretur quotidiana sustentatione necessaria tantum ad *propriam vitam individualem*, et non etiam ad vitam propriae familiae, gravem profecto et rationabilem experiretur. Quin imo ad grave peccatum constituendum ex principio iam præstabilito, necessarium non est, ut quis privetur *toto* illo quod est necessarium ad quotidianam sustentationem propriae vitae individualis, uti haec sustentatio modo est explicata, sed sufficit quod privetur tantum *notabili eius parte*. Enimvero, nonne quis gravem et rationabilem displicentiam persentiret, si etiam unam diem privaretur necessario victu, vel vestitu, vel habitatione, vel officia ideo proprii status et conditionis implere non posset? »

terio *assoluto*, diciamo ch'esso si fonda sul pubblico bene della società, per la quale è necessario assicurare dai furti la proprietà e gli averi. Or se non si stabilisse un limite, oltre il quale si commetterebbe grave delitto, facilmente si aprirebbe l'adito all'avidità umana, e dalle piccole cose si correrebbe alle gravi. « Scilicet, come insegna il dottissimo Card. d'Annibale (Summ. Tom. II, n. 257, nota 20) perdifficile est ita fideliter res dominorum ab aliis administrari, quin aliquid adhaereat manibus contrectantium ». E prima l'Angelico disse (2. 2. *q.* 66 *a.* 6): « Per furtum homo infert nocumentum proximo in suis rebus; et si passim homines sibi invicem furarentur, periret humana societas ».

Siffatto criterio intanto dicesi *assoluto*, non perchè non possa variare secondo le varie circostanze di luoghi e di tempi; ma perchè dev'essere costante per tutte le persone. Si ascolti il ch. P. Bucceroni (*l. c. n.* 2): « Materia *absolute gravis*, secundum doctrinam communem Theologorum, est materia, quae est gravis *respectu omnium*, cuiuscumque ipsi sint conditionis, sive sint pauperes, sive divites, sive sint personae individuae, sive morales, utpote quae in quibuscumque status conditionibus semper affert proximo grave nocumentum pro tali loco vel tempore ».

Da ciò discende che, quand'anco trattisi di un principe, o di un corpo morale, o di un ricchissimo benestante, i quali consumino somme ingenti per sole corrispondenze o ricreazioni, pure chi ad essi invola oltre quello che vien determinato col criterio *assoluto*, commetterà sempre colpa grave.

Insomma il criterio relativo, per la materia grave nel furto, dovrà raggirarsi sempre al di sotto del criterio assoluto, non potendosi ecceder mai questi confini, senza cadere in grave colpa.

Al secondo — Ma qual sarà, in ispecie, l'applicazione di questi due criterii, il relativo e l'assoluto? Potrà variare questa applicazione col variare di tempi e di luoghi? Che deve dirsi dei tempi nostri a rispetto degli antichi.

Che il criterio relativo possa variare, nessuno può metterlo in dubbio. Lo stesso nome di *relativo* lo dimostra. Poi consistendo esso nella somma necessaria per un giorno al sostentamento di una persona, questa somma può variare benissimo secondo le varie circostanze di tempi e di luoghi.

Lo stesso vuolsi dire del criterio assoluto. Esso si risolve in una data somma che, a giudizio dei sapienti, se fosse piccola colpa il sorpassare nel furto, esporrebbesi a pericolo la tranquillità sociale. Or se fosse costante questa somma per tutt'i tempi e per ogni luogo, ne verrebbe che quando e dove il danaro ha minore o maggior valore, il criterio sarebbe falso.

I tempi nostri (chi nol vede?), sono dissimili non poco dagli antichi, quanto al valore del danaro. Nei tempi andati l'abitazione ed il vitto costavano assai poco: poco pure, in generale, l'esercizio delle arti e dei mestieri e di qualsivoglia ufficio o professione. Ora non più così. Tutti si lamentano per la elevazione dei prezzi. Ciò che prima si otteneva con poche monete, richiede di presente grosse somme. Si aggiunge a questo l'eccessivo aumento dei pubblici balzelli, che aggravano le condizioni del commercio, e di qualsivoglia industria. Da ciò si vede chiaramente come oggidì il valore del danaro è molto scemato a paragone di prima, e non valgono perciò le norme stabilite dagli antichi Teologi circa la gravezza della materia nel furto.

S. Alfonso, dopo aver citati molti Autori (L. III, n. 528), determina così la materia grave pei suoi tempi: « Ex his omnibus concludo quid probabilius mihi videatur. Et quidem 1. Respectu *mendicantium* puto esse materiam gravem unum iulium seu carulenum (cent. 42) et minus, si aliquis pauper minus quotidie eleemosynis lucretur. 2. Respectu *fossorum* et similium operantium, communiter loquendo duos julios (cent. 85); pro *artificibus* vero duos julios cum dimidio L.) 1,07). 3. Respectu *communiter*, sive *mediocriter divitum* quatuor julios (L. 1,70), et minus pro iis qui ex propriis misere vivunt; verum pro *absolute divitibus* quinque vel sex julios (L. 2.12, o L. 2,55), et idem censeo

pro *mercatoribus* valde opulentis. 4. Respectu *magnatum* ditissimorum unum aureum (L. 5). Et idem puto pro communitate valde opulenta; saltem pro hac dico sufficere ad gravem materiam aureum cum dimidio (L. 7,50). Respectu autem *regum*, duos aureos (L. 10). » (1).

Nel num. precedente il medesimo S. Dottore scrive: « Alii verò probabiliter dicunt requiri saltem duos aureos... Imo Potesta pro regibus requirit plus quam duos aureos, et plurimi alii extendunt usque ad tres aureos ».—Il che ha fatto pensare ai Teologi che, giusta i detti autori, la somma di circa L. 15 debbasi considerare qual materia grave *assoluta*. Così il Ballerini (*Opus Theor. Vol. III Tr. VIII, n. 65*): « S. Alphonsus lib. 3, n. 527 enumerat saltem 20 auctores, qui quoad ditissimos pro materia gravi exigunt duos vel etiam tres aureos. Imo *plurimis* tribuit sententiam, quod tres aurei requirantur; quam sententiam a Laymann communem dici testatur. Aureus autem communis scutato romano aequivalet. Et ex hoc patet, horum DD. iudicio materiam gravem *absolute*, quae scilicet nunquam levis culpa censeri possit, saltem summam trium aureorum attingere debuisse ».

Che cosa intanto dovrà stabilirsi pei tempi nostri?—È comune opinione de' Teologi moderni che oggidì la tassa indicata da S. Alfonso si debba raddoppiare, più o meno, secondo le circostanze. Saremmo lunghissimi a voler qui riferire le opinioni tutte dei prefati Teologi: ci restringeremo ad alcune solamente.

Il ch. P. Buccerone, *l. c. n. 6*, tutto considerato, così crede potersi stabilire *in præsenti et quoad Italiam* e forse anche più o meno per le altre regioni di Europa: « 1° Pro pauperibus 1. libella, et minus, secundùm gradum illorum paupertatis.—2° Pro operariis et artificibus 1. libella, 2., 3., secundum varia opificia et artes, magis vel minus lucrativas. — 3° Pro personis civilis et ordinariae conditionis, quae vivunt redditibus, vel exercitio mercaturae et commercii, vel liberalis professionis, 4. libellae, 5., 6., 7., secundum variùm gradum conditionis vitae.— 4° Pro divitibus ordinariis, 8., 9.—11., 12, et pro corporibus moralibus ordinariis 10. — 20. libellae, pro divitiarum gradu.—5° Tandem pro personis extraordinarie divitibus, uti sunt Principes regnantes et non regnantes, nobiles et mercatores et negotiatores ditissimi, corpora moralia et societates exorbitantia capitalia possidentes, designari non potest materia relative gravis; recurrendum est ad materiam absolute gravem ».

L' E.mo Card. d' Annibale nella citata *Summula Th. Mor.* Par. II, *n. 201 Ed. II.* ha come segue: « Prae oculis habeam S. Alphonsum, duplicato fere ex eo tempore, quo is vivebat, rerum pretio. Itaque pro praesenti nummorum valore semper leve *per se* esse dixerim damnum, quod ad unam libellam circiter non pertingit, etsi mendico; contra grave *per se* esse dixerim damnum, quod 30 circiter libellas exsuperet, etsi ditissimo, vel Regi fuerit illatum. Inter haec damnum *relative*, idest ex personis metiri debet: reor igitur grave esse 1° pauperibus, idest mendico, vel operario, vel artifici damnum 1. libellae, vel 2 1/2—2° mercatoribus pro cuiusque fortuna, vel infima, vel media vel summa, 2 1/2, vel 4., vel 8. — 3° divitibus prout eis ex proprio vectigali, detractis sumptibus, nihil redundat, aut parum, aut multum, aut plurimum, 3. et forte minus, vel 4., vel 7., vel 10.—Demum quoad personas morales, quae habent corpus Collegii, damnum grave est quod 10., vel si fuerint opulentae, quod 20 aestimatur ».

Il dotto P. Ballerini nell' ultima opera grande e postuma *l. c, n. 67* così espone su tal proposito il suo parere: « Forte pro divitibus praestantibus, non tamen opulentissimis, sufficient tres aut quatuor aurei: pro divitibus ordinariis, duo aut tres: pro exercentibus artem liberalem eaque honeste viventibus, unus aureus: pro operariis, qui partem lucri reponere valent, tres aut qua-

(1) Alcuni dànno al giulio un maggior valore. Ma qui S. Alfonso ha bene spiegata la sua mente con dire *unum julium seu carulenum*, attribuendo al giulio il valore di un carlino (cent. 42.)

tuor fr.: pro iis qui lucrantur plus minus quotidianum victum, erit diurna merces: pro mendicantibus id quod quotidianae sustentationi est necessarium ».

Noi, pur accogliendo la ponderosa opinione di questi chiarissimi Teologi moderni, crediamo bene di osservare:

a) In quanto ai poveri, (presi sempre, nello stretto senso, per chi non può colle proprie fatiche sostentarsi) li divideremmo in due categorie: negli accattoni e ne' non accattoni. Quelli vanno da per tutto mendicando senza ripugnanza veruna, e per lo più conseguono ciò ch' è necessario al sostentamento, ed altro ancora, fino a formarsi dei capitali di somme anche vistose. Gli altri che non hanno l' abitudine, nè il coraggio di mendicare, ove non trovano qualche mano pietosa che li sollevi, si struggono nella più squallida miseria. La tassa di una lira varrà pei primi (pei quali dovrebbe forse anche accrescersi) non certo pei secondi.

b) In quanto agli operai, ed agli artisti, vuolsi distinguere luogo da luogo. In alcune contrade un lavoratore lucra due lire al giorno, un artista tre, quattro, cinque e più: in altri un lavoratore lucra meno di una lira; un artista, meno di due; e meno assai nelle annate di poco ricolto (1). Fa d'uopo adunque che la norma sia varia, secondo i luoghi ed i tempi.

c) Circa i proprietarii, oggidì la loro condizione, in moltissimi, è deploranda. La metà circa delle rendite viene assorbita dai pubblici balzelli; dell'altra metà, gran parte si consuma per la coltivazione dei fondi. Pel sostentamento non resta che pochissimo, sopratutto nelle annate infertili. Debbono spesso ricorrere a debiti per tirare sottilissimamente la vita! Per questi varrà la tassa di 20, di 15, di 10 e anche di 5 o 4 lire? Non avremmo nessuna difficoltà di paragonarli ai poveri!

(1) In molti luoghi delle Puglie, un lavoratore di campagna, in tempi di abbondanza, non piglia d' ordinario che una sola lira al giorno senz'altro; un artista, una lira e mezzo. In tempi di scarsezza, si contentano di assai meno, e fino della metà di questa scarsa mercede!

d) Per contrario, è migliorata oggidì moltissimo la condizione dei commercianti, degl'impiegati, degli esercenti libere professioni. V'è il più ed il meno fra questi: ma le merci da per tutto si vendono, per essere cresciuto il lusso; le fatiche poi degl'impieghi e delle professioni vanno bene retribuite. È vero che l'aumento dei viveri e degli alloggi fa consumare gran parte del guadagno; ma la tassa per la materia grave nel furto deve estendersi appunto a ciò che si spende per vitto e per alloggio.

e) Una parola sulle banche. Non le vorremmo confuse cogli altri corpi morali. Il lucro delle banche oggidì, a cagione delle tante operazioni che fanno, per lo più è superiore a quello di qualunque altra industria. Moltissimi debbono ad esse la loro ricchezza. Trattandosi perciò di banche opulenti, non avremmo difficoltà di assegnare loro la tassa *assoluta*.

Dalle quali cose vogliamo conchiudere che fa d'uopo di esaminare i singoli casi, e secondo le particolari circostanze regolarsi circa la materia *relativamente* grave nel furto.

Circa la materia *assolutamente* grave, ci sono più pareri fra i Teologi moderni. Alcuni, come il Müller (Th. Mor. Vol. II, T. II, § 132), stanno come ai tempi di S. Alfonso, per la somma di sei fiorini, ossia circa L. 15. Altri, come il Lehmkul (V. I, n. 931), e l'Aertnys (V. I, n. 287), assegnano la somma di 20 franchi. Altri finalmente, come il D'Annibale *l. c.* e il Bucceroni *l. c.*, la elevano fino a 30 franchi.—Noi crediamo che si possa benissimo seguire l'opinione di questi ultimi, sopratutto nella nostra Italia.

Il confessore, nella pratica, si regolerà secondo i sopra esposti criterii. Ma se il penitente non voglia condiscendere, e, disposto per tutt'altro all'assoluzione, abbia necessità di riceverla: come dovrà farsi in tal caso?

È questo il cardine della quistione, il quale riguarda il valore de' discettati criterii; giacchè, se le dette norme sono certe e indiscutibili, il confessore dovrà negare, senz'altro, l'assoluzione; se non sono certe, il confessore non potrà rimandare il penitente inassoluto.

È vero che qui, trattandosi di furto, la restituzione si può imporre sempre, anche in materia lieve, e non v'ha timore, come in altre materie dubbie, che il confessore imponendo la restituzione, senza la certezza dell'obbligo, può essere astretto ad indennizzare il penitente.—Ma diversa cosa è la materia grave; diversa la leggiera, pur anco nel furto. Per la prima v'ha l'obbligo grave della restituzione; per la seconda questo obbligo è leggiero. Per la prima l'assoluzione non si può dare, generalmente parlando, se prima non si sia fatta la restituzione; per la seconda l'assoluzione può bene impartirsi, anche prima e senza la restituzione. Per la prima v'ha sempre l'obbligo nella confessione; per la seconda quest'obbligo può non esservi. — Occorre adunque di vedere se le norme segnate dai Teologi sono così certe, da non esser mai concesso ad un confessore di allontanarsene, anche per poco.

Se noi esaminiamo le parole onde i Teologi assegnano le dette norme, scorgiamo subito il lor timore nel non cogliere nel segno. Ecco come insegna il De Lugo (De Iust. Disp. 16. n. 21): « Doctores fere omnes post longam inquisitionem et magnum studium, ut materiam aliquam determinarent furti gravis, ingenue fatentur, non posse regulam aliquam fixam constitui, sed totum id pendere a iudicio morali, ita ut Deus sciat, quando hic et nunc materia sit gravis; nos autem in dubio debemus abstinere. Nam licet possimus certo determinare materiam aliquam, quae sit levis, v. gr. unum obolum, vel assem; et alteram, quae certo sit gravis, v. gr. centum aureos; inter tamen duo illa extrema non possumus definire, quae sint confinia utriusque materiae, ita ut citra talem summam sit levis, et ultra illam sit gravis. Conantur vero aliquas regulas morales assignare, ad dignoscendam saltem in confuso utramque materiam, quae iuxta uniuscuiusque genium et ingenium aliquae nimis strictae, aliquæ nimis laxae sunt ».

Il dottissimo Card. d'Annibale, dopo di aver manifestato il suo parere circa la materia grave di che trattiamo, come vedemmo più sopra, in una nota soggiunge: « Verum quam recte ego haec dixerim, viderint sapientes omnino ».

Il chiariss. p. Ballerini, per tal timore, si è astenuto dal dare il suo giudizio sulla materia assolutamente grave nel furto; e scrive (*l. c. n. 66.*): « Quaestionem hactenus expedivimus potius negative. At si nostra sententia quaeratur, fatemur rem difficillimam nobis videri, *cum cavendum maxime sit theologo, ne peccatum mortale definiat ubi non est* ».

Non vogliamo con ciò dire che le norme stabilite dai Teologi non abbiano gran valore. Sono questi personaggi di alta dottrina e di largo senno che si sono accinti a determinare la legge di natura, chiarissima in se, ma oscurissima nell' applicazione. D'altra parte, la legge stessa di natura vuole, come osserva il cit. De Lugo. *l. c. n. 35*, che venga determinata una certa grave quantità nel furto, al di sotto della quale sarà sempre leggiera la materia. Ma se la quantità stabilita dai Teologi per la materia grave, in qualche caso non la si voglia dal penitente avere per grave, e il confessore non possa persuaderlo a ritenerla tale, che dovrà fare? dovrà rimandarlo senz'assoluzione?

Crediamo che, trattandosi di materia relativa, il confessore abbia non poca latitudine nel giudicare, essendo svariatissime le circostanze ed oscuro perciò il giudizio. Crediamo poi che minor latitudine gli sia concessa nella materia assoluta, in trapassare il segno, cioè, riconosciuto dai più benigni teologi, trattandosi del bene comune e della salvezza della società. Del resto si è detto sempre che *parum pro nihilo reputatur*, massime nelle materie morali.

Al terzo — Venendo ora al nostro caso, sarà facile definire se Benigno ha operato bene o pur no, assolvendo Rodrigo, che involò L. 30 da una Banca senza imporgli obbligo alcuno.

Innanzi tutto dovea imporgli l'obbligo di restituire, quand'anco si fosse certamente trattato di materia lieve. La restituzione va fatta sempre; sì perchè *res clamat ad do-*

minum; si per allontanare sempre più il pericolo di una ricaduta.

Non dovea poi a chiusi occhi giudicar leggiera la somma di L. 30 involata da Rodrigo. Doveva bene informarsi della ricchezza della banca; giacchè solo per una banca oltremodo ricca potrà valere la somma di L. 30 (somma assoluta) per materia leggiera.

II.

Se l' officio corale possa talvolta soddisfarsi nella sagrestia.

8.° Caso Canonico

Nel Capitolo di L. è costume che l'officio divino, d'inverno, a causa del freddo, si reciti, non già nel coro, ma in sagrestia. —Avendo ciò conosciuto quel Vescovo, e riputando che, per tal causa, non si sia soddisfatto all'obbligo della officiatura, condanna tutt'i canonici a perdere, pel detto tempo, le distribuzioni.

Si chiede:

1.° I canonici, obbligati al coro, possono compiere l'officiatura in sagrestia?

2.° Che è da dire della condotta del Capitolo di L. e del decreto di quel Vescovo?

Al primo—È fuori dubbio che tutt'i capitolari hanno obbligo di recitar l' officio in coro. « Compellantur, prescrive il Tridentino *sess. 24 e 12 de ref.*, in choro ad psallendum instituto hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte devoteque laudare ».

Può il Vescovo permettere che l' officio si reciti in sagrestia? Si ascolti il Ferraris *v. Canonicatus art. V n. 41 segg.*: « Canonici tenentur recitare officium in choro; nec ipsis potest Episcopus concedere ut officient in sacristia (Sacra Congregatio Episcop. in 12 ianuarii 1604 Signina). — Potest tamen aliquando ex causa, veluti ob frigus, extra chorum arbitrio Episcopi recitari divinum officium in diebus ferialibus, in diebus vero festivis, omnino recitandum est in choro (Sacra Rituum Congr. in Lunen. Sarzanen. 5 martii 1633).—Et Sacra Congr. Episcoporum in una S. Severini 13 septembris 1641, decrevit esse tolerandum quod canonici tribus mensibus anni frigidioribus recitent diebus ferialibus matutinum in sacristia ».

Dal quale insegnamento può ricavarsi: 1.° che l'officio deve regolarmente recitarsi in coro—2.° che non è, generalmente parlando, in arbitrio del Vescovo permettere che si reciti in sagrestia—3.° che però quando ci sia una giusta causa, come quella del freddo intenso d'inverno, può il Vescovo permettere che sia recitato in sagrestia—4.° che ciò possa permettersi nei soli giorni feriali; non già nei festivi—5.° Che non possono perciò i capitolari di per sè recarsi altrove per soddisfare la salmodia, ma in qualche grave caso devono ottenerne venia dal Vescovo.

Lo stesso conferma Benedetto XIV *Instit. 107, n. 4*, coll'autorità di S. Carlo Borromeo. « Adverti debent, dice il cit. Pontefice, quæ S. Carolus Borromaeus admonuit: *Matutinum in choro celebretur. At si tamen vehementia frigora sint*, vel aliae justae causae intercedant, de licentia Episcopi, in sacristia, vel honesto alio eius ecclesiae loco dici possit. Idem probavit Sacra Congregatio Concilii die 18 novembris anno 1645 ».

È tale pure la dottrina de' Canonisti. Citiamo il solo Bouix *De Capitulis Pars III Cap. II* § 4: « Unde ex rationabili causa, ab Episcopo approbata, potest locus chori mutari in alium eiusdem ecclesiae. Quod etiam ex rationabili consuetudine introduci et valere potest. Certum autem est peccare canonicum qui, praescindendo e causis excusantibus, choro non assistit ».

Al secondo—Ma che è da dire, nel nostro caso, del Capitolo di L., nel quale è costume che, a causa del freddo, d'inverno, l'officio divino si reciti in sagrestia? Se tal costume riveste la natura di ragionevole consuetudine, il Capitolo può mantenerla, giusta il prefato insegnamento del Bouix. Se poi non è ragionevole, nel caso cioè che l'inverno in quel luogo non sia così rigido, da rendere necessario quel temperamento, allora il Vescovo può bene abolirla. Stante però la detta usanza, il decreto di quel Vescovo, pur degno di rispetto e venera-

ione, sembra però eccessivamente rigoroso quand'anco irragionevole fosse quella consuetudine. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto il Vescovo prima ammonire i canonici a ritornare in coro, e dopo, se contumaci, avrebbe potuto sottoporli a castigo.

III.

Differenza fra l'Ordinario e il Vescovo forestiero, circa gli onori e le preminenze; e se l'Ordinario possa permettere al forestiero gli onori e le preminenze che competono a sè.

8.° Caso Liturgico

Il Vescovo di R., infermo, prega Colombo Vescovo vicino a pontificare nella sua cattedrale il dì solenne del Santo Patrono. Giulio intanto, maestro di cerimonie, al Vescovo forestiere prepara il trono, con tutti gli onori che spettano all' Ordinario. E poichè Colombo protesta che ciò non gli compete, Giulio lo assicura che, per antica consuetudine, ai Vescovi forestieri sogliono vi attribuirsi il posto e gli onori come all'Ordinario. Di che Colombo si acquieta e condiscende.

Si chiede:

1.° Qual'è la differenza fra il Vescovo forestiero e l'Ordinario circa il posto, le insegne e gli onori vescovili?

2.° Può il Vescovo Ordinario permettere che, in sua Diocesi, il Vescovo forestiere sia trattato, in ordine alle predette cose, come la propria persona?

3.° Che è da dirsi, nel caso, di Colombo e di Giulio?

Al primo — V'ha differenza fra l'Ordinario e il Vescovo forestiere circa il posto, le insegne e gli onori episcopali. E la differenza sta in ciò che al secondo compete solamente quello ch'è proprio della dignità di Vescovo; al primo inoltre si addice quello che rappresenta la piena giurisdizione in sua Diocesi. « Conceduntur, dice il Martinucci (*Manual. Sacrar. Caerem. Vol. V, Lib. VIII Praef.*) Episcopis extraneis illae honorificentiae omnes, quae possunt eis convenire propter eorum dignitatem, non vero propter iurisdictionem, qua in propriis dioecesibus fruuntur ». — Stando dunque a ciò che ha prescritto in molti decreti la S. C. de'Riti, le precipue differenze, in tal materia, sono le seguenti:

a) Il Vescovo Ordinario ha l'uso del trono nelle funzioni pontificali; al forestiero non compete che il faldistorio. S. R. C. *in Sarsinaten.* 22 aug. 1722; *in Pekinen.* 2 mai. 1857. *in Mediolanen.* 16 mar. 1833.

b) L' abito dell'Ordinario è il rocchetto e la mozzetta sulla sottana; l'abito del forestiere è la mantelletta sul rocchetto, e dove siavi consuetudine, anche la mozzetta sulla mantelletta. S. R. C. *in Mediolanen.* 16 mar. 1833; *in Liburnen.* 23 sept. 1848; *in Angren.* 18 aug. 1877.

c) Il Vescovo Ordinario può in qualunque luogo di sua Diocesi compiere solenni funzioni pontificali, ed amministrar sacramenti. Il forestiero non può nulla di ciò, senza la venia dell' Ordinario. S. C. Conc. 13 iun. 1722.

d) All'Ordinario compete il genuflessorio col panno di seta e coi cuscini; al forestiero, il genuflessorio coi soli cuscini senza panno alcuno. S. R. C. *in Iadren.* 13 oct. 1618.

e) L' Ordinario che pontifica solennemente è associato dai canonici fin da che esce dai suoi appartamenti, entra per la porta principale della Chiesa, riceve l' aspersorio ed asperge i circostanti, il forestiero conviene che entri per qualche porta privata, che sia incontrato da pochi canonici, che prenda l'acqua benedetta, ma non asperga gli altri. S. R. C. *in Bracharen.* 1 Sept. 1607.

f) Quando celebra l' Ordinario solennemente, si accende il settimo candelabro; quando celebra il forestiere, il settimo candelabro non si accende. S. R.C. *in Bracharen.* 1 sept. 1607; *in Sarsinaten.* 22 aug. 1722.

g) Celebrando l'Ordinario, le dignità ed i canonici assumono i sacri paramenti; celebrando il forestiero, le dignità ed i canonici prendono l'abito canonicale consueto. S. R. C. *in Bracharen.* 1 sept. 1607; *in Sarsinaten.* 22 aug. 1722.

h) Nei pontificali solenni dell' Ordinario, oltre i ministri e il presbitero, occorrono

due canonici assistenti al trono; nei pontificali solenni del forestiero non hanno luogo i due canonici pel trono. S. R. C. *in Bracharen.* 1 sept. 1607; *in Sarsinaten.* 22 aug. 1722.

i) L'Ordinario può far uso del bacolo sempre ch'è vestito pontificalmente (eccetto nelle funzioni dei defunti); il forestiero può farne uso solo quando tiene ordinazioni, o compie altre funzioni, nelle quali è prescritto il bacolo dal Pontificale romano. S. R. C. *in Bracharen.* 1 sept. 1607; in *Sarsinaten.* 22 aug. 1722.

l) All'Ordinario, quando assiste alla Messa solenne, si fa il circolo dai canonici al *Kyrie*, al *Gloria*, al *Credo*, al *Sanctus* e all' *Agnus Dei*; al forestiero questo circolo non è consentito. S. R. C. *in Sarsinaten.* 22 aug. 1722.

m) L'Ordinario può benedire le candele, le ceneri, le palme e il fonte battesimale, benchè non celebri la susseguente messa; il forestiero, se è chiamato a benedire quelle cose, deve anch'egli celebrare la Messa. S. R. C. *in Liburnen.* 28 sept. 1848.

n) All' Ordinario, benchè Abate, si deve da tutti la genuflessione, tranne dai soli canonici della Cattedrale (non delle Collegiate) che sono tenuti fargli riverenza profonda; e ciò, esclusa qualunque consuetudine in contrario. Al forestiero non compete genuflessione di sorta, benchè Arcivescovo o Primate, tranne solo se Cardinale, e ne' pontificali solenni. S. R. C. *in Molinen.* 12 sept. 1857; *in Neapolitana* 14 iul. 1887:

o) L'Ordinario può benedire per le pubbliche vie i suoi diocesani, giusta il Cerimoniale dei Vescovi *L. I. cap. IV n. 1:* « Quando Episcopus ambulat, vel equitat per suam civitatem vel dioecesim, manu aperta singulis benedicit ». Il forestiero può benedire privatamente, sì, non pubblicamente, come il primo. S. R. C. *in Turitana,* 18 aug. 1629.

Che dovrà dirsi poi della croce pettorale? Può recarla apertamente il Vescovo forestiero, così come l'Ordinario? Pel passato, in taluni luoghi sopratutto, vigeva una stretta usanza che la croce pettorale si nascondesse dal Vescovo come prima avesse valicato i limiti della propria giurisdizione. Ma il chiariss. Martinucci opportunamente ha fatto osservare *l. c. L. V Cap. II, n. 7 in nota* che la croce pettorale è solo un ornamento, non un segno di giurisdizione; e ne arreca la ragione con dire: « Ratio qua movemur est quod, praecise loquendo, reputari non potest ut ornamentum episcopale absolutum, siquidem in functione consecrationis Episcopi, quum electus in principio paratus est vestibus sacris, crux imponitur ei a capellano, qui praedictis vestibus ipsum induit; e converso, baculus, annulus, mitra et chirothecae cum praescriptis precibus et formulis imponuntur ei a Consecratore ». E conferma questa sua sentenza coll'autorità di Benedetto XIV, il quale, in in una lettera all'Arciv. Filippo Acciajoli Nunzio Apost. a Lisbona, rimprovera i cerimonieri del Portogallo i quali impedivano che i Vescovi forestieri portassero la croce pettorale, e rimprovera parimenti i cerimonieri di Roma che, « imperiti nelle leggi canoniche, hanno proibito di portare la croce ai Vescovi ». E soggiunge: « Noi abbiamo sempre accolto ogni Vescovo che siasi presentato a Noi colla croce, com' è più volte succeduto agli oltramontani, che non han dato orecchio alle insinuazioni di costoro ».

Non ostante questa formale dichiarazione, pur si continuò l'usanza in Roma da taluni Vescovi forestieri di nascondere la croce. Nondimeno, chiestosene parere non solo ad alti personaggi, ma agli officiali medesimi della S. Congr. dei Riti, tutti han risposto doversi smettere questa usanza, ed ogni Vescovo poter benissimo recare la croce pettorale come ornamento proprio della sua dignità. Che anzi lo stesso Pio IX, ad imitazione del suo antecessore Benedetto XIV, ai Vescovi che gli si presentavano colla croce nascosta nel petto, dichiarava doversi portare scoperta ed a vista di tutti. Il chiariss. Direttore dell'*Ephemerides Liturgicae*, il quale strenuamente propugna questa teorica, aggiunge che in tempo del Concilio Vaticano siffatto dubbio venne discusso nell'Accademia liturgica, presenti molti e dotti Vescovi, e fu risoluto nel senso che

ogni Vescovo, così nella propria, come nella aliena giurisdizione, può sempre portare al petto la croce.

Ma dove già fosse in vigore una contraria consuetudine? La consuetudine contraria in questo caso, dice il Martinucci *l. c.*, è potuta introdursi per un equivoco; dallo scambio, cioè, della croce arcivescovile colla croce pettorale; e come quella non si può portare in aliena giurisdizione, così credettesi che non si potesse neppur questa. Ora una consuetudine non ha forza di legge quando è poggiata sopra un errore. Di che l'*Ephemerides* cit. conchiude doversi disprezzare in questo caso la contraria consuetudine. E per questa ragione il Decreto della S. C. de' Riti *in Arboren.* 14 iun. 1873, che prescrisse intorno a ciò *Servetur consuetudo*, deve considerarsi, a giudizio della stessa Ephemeride, come meramente privato e locale, e non come norma generale (*Ephem. Liturg.* Vol. I, pag. 550 e 686).

Al secondo — Abbiamo visto quello che per diritto non può fare un Vescovo in aliena Diocesi. Ora fa d'uopo chiarire se nondimeno possa farlo colla venia dell'Ordinario.

È certo che, col permesso dell'Ordinario, un Vescovo forestiero può fare pontificali, può amministrar sacramenti, può esercitare ogni giurisdizione delegata. La difficoltà sta solo in ciò, se possa l'Ordinario concedere al forestiero l'uso del trono; giacchè con ciò va incluso altresì il modo di compiere i pontificali secondo che compete all'Ordinario, e va incluso ogni altro onore che vuolsi attribuire al medesimo. Il trono infatti è il massimo onore dovuto al Vescovo in sua diocesi; rappresenta la suprema sua dignità in mezzo al proprio gregge, e di dritto compete esclusivamente a lui (1). Può dunque cederne l'uso ad altri?

Il Catalano (*Comment. in Caerem. Episcop. L. I, c. XIII, n. 3*) e il Martinucci *l. c.* con altri sostengono chè non possa, poggiati sopra due decreti della S. C. dei Riti che suonano così:

« Episcopus olim Marianen. declarari postulavit: An liceat Episcopum Ordinarium loci extra Cathedralem Episcopo extero, cui pontificalia demandet, cathedram sub baldachino indulgere?—Et S. C. respondit: Minime licere, sed eo casu Episcopum exterum, juxta Cæremonialis dispositionem, faldistorio uti debere ». *In Ianuen.* 29 ian. 1656 n. 1629.

« Pro parte Episcopi titularis et suffraganei Hildesimen. infrascripta dubia declarare demisse supplicatum fuit: 1.° An liceat Episcopo titulari suffraganeo uti baldachino, dum pontificalia exercet in suis ecclesiis et in exemptis Regularium eius Dioecesis?—2.° An uti etiam baldachino in ecclesiis extra suam Dioecesim, de licentia tamen Ordinarii?—S. R. C. censuit rescribendum: *Negative in omnibus* ». *In Hildesimen.* 6 mar. 1706, n. 3589.

Con tutto ciò nell'*Ephemerides Liturgicæ* (Vol. II. p. 40 e 100) vi ha una lunga ed erudita dissertazione, in cui si mostra che, considerata la cosa in se stessa, è ben ragionevole che all'Ordinario competa la facoltà di permettere ad altro Vescovo l'uso temporaneo del trono. Ed eccone le precipue ragioni:

a) Chiunque possiede la potestà ordinaria di far qualche cosa, tal potestà può anche delegarla ad altri. Siffatta delegazione nulla toglie alla potestà ordinaria, che anzi la conferma.

b) Se il Vescovo diocesano può permettere al forestiero non solo funzioni pontificali, e l'amministrazione di sacramenti, ma sì ancora l'esercizio giurisdizionale, perchè non potrà permettergli l'uso del trono?

c) Uno è l'Episcopato nella Chiesa, il cui capo è il Romano Pontefice. I Vescovi fra loro non sono che membri di questo corpo, e però congiunti strettamente nella medesima dignità.—Qual discapito della dignità di un Ordinario, cedendo temporaneamente ad altro Vescovo ciò che in propria Diocesi compete a lui?

d) Nè il Cerimoniale de' Vescovi, nè qualunque altro codice liturgico contengono

(1) Vogliono alcuni che il trono si chiami anche *solium* quasi SOLIUS *Principis*.

nulla che possa recare ostacolo questa facoltà nell'Ordinario.

e) Quando si tratta di un Cardinale, benchè non Vescovo, o del Metropolitano, il Cerimoniale (*L.I, C. XIII, n. 7*) prescrive che l'Ordinario debba loro cedere il trono. Se l'uso di questo fosse affatto non permissibile ad altri, non dovrebbesi concedere neanco ai predetti.

Queste ed altre ragioni ampiamente esposte, il predetto diario così conchiude: « Ex omnibus hactenus dictis, ac probatis, liceat concludere: Episcopum loci, re in se spectata, ius privativum habere utendi throno Episcopali, et cedendi etiam alio Episcopo extraneo illius usum. Lege tamen positiva inspecta, ius Episcopi loci coarctatum est, ut nullus alius Episcopus, praeter illum, throno Episcopali possit uti, etiam de licentia Episcopi loci. Quae tamen coarctatio nil vetat quominus, sicut sapientibus de causis inducta fuit, ita sapientibus quoque de causis revocetur, cum de re disciplinari agatur, quae iuxta rerum temporumque adiuncta subiacere mutationibus potest ».

A noi sembra che tal divieto sia già di presente rivocato, e che ora possa l'Ordinario permettere l'uso del trono ad un Vescovo forestiero. Lo deduciamo da taluni atti posteriori della S. Sede, che siamo lieti di riportare.

Vescovo forestiere dee considerarsi un Amministratore apostolico di qualche Diocesi. Ciò si desume da varii decreti della S. C. dei Riti, sopratutto da quelli *in Sarsinaten.* 22 aug. 1722 ed *in Liburnen.* 23 sept. 1848, i quali negano all'Amministratore tutto quello che ad un Vescovo forestiero va negato.—Or quando il Vescovo di Conversano fu posto dalla S. Sede Amministratore apostolico in Bari, ebbe con questa nomina tutte le facoltà solite concedersi per tale officio. Ecco il Rescritto di nomina della S. C. del Concilio del dì 6 giugno 1886: « Ill.me ac R.me D.ne, SS.mus D. N., ob causas sibi cognitas, dignatus est deputare Amplitudinem tuam in Administratorem Apostolicum Ecclesiae Archiepiscopalis Barensis, modo vacantis per obitum Ill.mi ac R.mi D. Francisci Pedicini Archiepiscopi felicis recordationis, *cum omnibus facultatibus* necessariis et opportunis, tam in spiritualibus, quam temporalibus *in similibus concedi solitis* ».

Il prefato Amministratore, bramando che fosse chiarita la estensione delle dette facoltà, non determinate dal diritto, si rivolse alla S. Sede con chiedere la soluzione dei seguenti dubbii:

« 1. Se a lui competa la pienezza della giurisdizione ordinaria e delegata, propria dell'Arcivescovo *pro tempore*, così *in spiritualibus* come *in temporalibus*.

« 2. Se possa mostrare esternamente questa giurisdizione coll'uso della cappa e del trono; e se possa estendere all'Archidiocesi di Bari le Lettere Pastorali ch'egli sarà per promulgare nella sua Diocesi di Conversano.

« 3. Se, durante la sua gestione di Amministratore Apostolico, la Sede Arcivescovile di Bari debba dirsi vacante, coll'obbligo di osservare l'anno di lutto.

E la S. C. del C. rispose come appresso:

« R.me D.ne, uti Frater,

« Relatis SS.mo D.no Nostro, per infrascriptum Secretarium S. C. Concilii, litteris ab Amplitudine Tua, uti administratore Apostolico Baren., exscriptis die 23 labentis mensis, Sanctitas Sua iussit rescribi:

« *Administratorem Apostolicum, in casu, juribus omnibus frui posse, quae Archiepiscopo Barensi pro tempore competunt, contrariis quibuscumque non obstantibus.*

« Quod, dum nos per praesentes Amplitudini Tuae notificamus, eidem fausta omnia precamur a Domino.

« Romae 28 Iunii 1886.

Uti Fr.

« A. Card. Serafini

C. Arch. Seleuc. Secr. »

All'Amministratore Apost. adunque, con facoltà solite concedersi in simili casi, si permette di sedere sul trono e di ricevere tutti gli onori dell' Ordinario. E sappiamo che questo è l'uso generalmente invalso e seguito dai Vescovi che hanno l' amministrazione temporanea di qualche Diocesi; sopratutto da coloro che, trasferiti altrove, amministrano la Diocesi antica, fino al pos-

sso del Vescovo novello. Eppure l'Amministratore, come Vescovo forestiere, secondo l'antica disciplina, non potrebbe portare nè cappa nè mozzetta, nè sedere sul trono, nè farè quant'altro compete al solo ordinario. Non potrà questa larghezza estendersi pure ai Vescovi che, trovandosi in estranea Diocesi, ne abbiano dall'Ordinario medesimo la permissione?

Che se ancora di ciò qualche leggiero dubbio rimanga, ecco un altro documento che può toglierlo del tutto.

L'Arcivescovo di Bari, desideroso di conoscere se si possa permettere a Vescovi forestieri l'uso del trono, volle richiederne direttamente l'oracolo dalla S. C. dei Riti con apposita dimanda. La quale colla ottenuta risposta, come si conserva in quell'Archivio Arcivescovile, suona così:

« Beatissimo Padre,

« Monsignor Ernesto Mazzella Arcivescovo di Bari domanda se siagli lecito concedere l'uso del Trono ad un altro Arcivescovo o Vescovo che funzioni in sua vece nella sua Diocesi. Che ecc.

« Sacra Rituum Congregatio rescripsit: *Rmus Archiepiscopus Orator, ad tramitem recentiorum Decretorum, utatur in casu iure suo.* Die 12 octobris 1889.

« Ita reperitur in Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis. In quorum fidem etc.

« Ex eadem Secretaria hac die 27 Novembris 1889.

« Ioannes Ponzi *Secr. S. R. C. Substitutus* »

Da siffatta risposta puossi chiaramente dedurre che oggidì è in diritto dell'Ordinario il concedere l'uso temporaneo del trono, e perciò di ogni altro proprio distintivo, a qualsivoglia Vescovo si ritrovi nella sua Diocesi, e che, stando a più recenti decreti, devono considerarsi come aboliti quegli antichi che lo negavano.

Al terzo — Venendo ora al caso nostro, Colombo può smettere ogni timore nel condiscendere all'invito di Giulio; e può lecitamente sedere sul trono e ricevere gli onori che l'Ordinario gli permette.

PROPOSTA DI CASI

10.° Caso Morale

Domizio, padrone di uno stabilimento industriale, e libero pensatore, suole malmenare ed anche destituire i subalterni, quando li sente clericali. In giorno di venerdì ammannisce cibi di grasso, mettendo in canzone i cattolici. Cirino subalterno, invitato a mensa, pel timore di gravi danni, mangia di quei cibi, credendo di non peccare, per la ragione che la Chiesa non obbliga con grave incomodo, e il disprezzo inflitto ai cattolici dal padrone era generale, e non diretto individualmente a lui.

Si chiede:

1.° È vero che la Chiesa non obbliga mai, nelle sue leggi, con grave incomodo?

2.° In che consiste il disprezzo formale e in che differisce dal materiale nelle cose di Religione?

3.° Che è da dire della condotta di Cirino?

10°. Caso Canonico.

Una Confraternita, fondata canonicamente nella Chiesa parrocchiale di B., viene spesso a lite col Parroco, dal perchè questi, come rettore della Chiesa, vuol dirigere ancora la Confraternita e vuol compiere tutte le funzioni proprie della medesima. La Confraternita, invece, riconosce per suo rettore il Padre spirituale, consentitole dal Vescovo, giusta i suoi statuti, ed a questo vuole attribuito il diritto della direzione, e delle sacre funzioni.

Si chiede:

1.° In che consiste la dipendenza che deve avere al parroco la confraternita eretta nella chiesa parrocchiale?

2.° Che è da dire della Confraternita e del Parroco di B.?

10.° Caso Liturgico

Cirillo parroco usa pel servizio dell'altare di una cera adulterata, che compra a tenue prezzo, e inoltre adopera delle candele steariche e del petrolio sui lampieri e sui cornucopii, solo per illuminare la Chiesa. Metodio sacerdote, agitato da scrupoli ricusa di celebrare con quella cera e di far funzioni in quella Chiesa.

Si chiede:

Che è a dire della condotta di Cirillo e di Metodio?

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma: Ramo penale. (1).

La benedizione pasquale può farsi impunemente—Non è obbligato di prevenire l'autorità di pubblica

(1) Cominciamo a dar conto delle sentenze dell'Unica Cassazione di Roma nel ramo penale concernenti le nuove disposizioni contro il Cle-

sicurezza il sacerdote che, accompagnato dal chierico o sagrestano, con cotta e stola si reca nelle botteghe e nelle case de' privati cittadini, per eseguire la benedizione coll'acqua santa, in prossimità delle feste pasquali (24 giugno 1890, nella causa di Bartoletto.—La Corte Supr. di Roma Materia Penale Anno XV pag. 610) (1).

Circa le processioni — Cade in contravvenzione chi avvisa soltanto a voce l'autorità competente, di fare una processione ecclesiastica, sulla pubblica via, dovendosi l'avviso mandare in iscritto — (14 giugno 1890, Arzenton — La Corte Supr. di R. l. c. p. 656).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1890)

Comitato direttivo del movimento cattolico—La Santa Sede per dare una direzione uniforme al movimento cattolico in Italia e per conservare e ricondurre la buona armonia fra le società cattoliche, i giornali, ecc., ha istituito due Commissioni: una cardinalizia, l'altra laicale. La prima è composta degli eminentissimi Oreglia (presidente), Rampolla e Apolloni; la seconda del comm. Paganuzzi, del commend. Alliata e del conte Piancianì, presidenti delle tre Associazioni principali d'Italia: l'Opera dei Congressi, la Gioventù cattolica, e la Società per gli interessi cattolici. Il comm. Casoni non fa parte propriamente della Commissione, ma è delegato a supplirvi il Paganuzzi, ogni qualvolta non possa intervenire alle sedute. Finalmente, la Commissione laicale è assistita da mons. Gaetano Delai, giovane e distinto Prelato, originario della diocesi di Vicenza, ma educato e domiciliato da molti anni a Roma. In questo modo, tutte le questioni che possono sorgere avranno in Roma un trihunale inappellabile, perchè, dove non fosse bastevole l'autorità della Commissione laicale, interverrà quella della Commissione cardinalizia.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato il Santo Padre ha nominato:

Monsignor Antonio Maria Buhagiar, Vesc. tit. di Ruspa, Delegato Apostolico ed Inviato straordinario nelle Repubbliche di San Domingo, Haiti, e Venezuela.

---

ro del Codice penale e della Legge di Pubblica Sicurezza.

(1) Lo stesso decise la medesima Corte il dì 24 giugno 1890 nella causa di Semenzin; e lo stesso il giorno medesimo nella Causa di Breda (La Corte Supr. di Roma Anno XV pag. 717 e 814.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Sotto la forma solenne di Concordato è stato in Vaticano firmato l'atto, con cui le rendite delle mense Vescovili, nella Repubblica dell'Equatore, sono state inscritte sui bilanci dello Stato, in sostituzione delle decime di già abolite.

— Mons. Hayek, Arcivescovo Maronita è venuto in Roma per difendere i gravi interessi dei cattolici sul Monte Libano. Il Papa gli ha offerto un edifizio a fine di ristabilire nella Città eterna il Collegio Maronita, e già molti illustri personaggi hanno offerte somme pel mantenimento degli allievi e dei professori.

— Il S. Padre ricevè in udienza privata il Ministro Generale dei Minori coi Superiori ed il Corpo insegnante del nuovo Collegio francescano di S. Antonio, e si compiacque sommamente nel sentire che il Collegio suddetto è fondato per istruire giovani, che andranno nelle missioni estere.

— La stessa Santità Sua ha fatto dimostranze presso il Governo di Berlino per la decisione data di non ritenere valida per gli effetti di legge la laurea in dritto, conseguita dai sudditi tedeschi nella Università cattolica di Friburgo.

— Ha offerto poi un largo sussidio agli Agostiniani Irlandesi per la costruzione della loro Chiesa di S. Patrizio nel monte Ludovisi.

— È morto l'illustre Mons. Luigi Nicora, Vescovo di Como, senza aver preso possesso della Diocesi, avendogli ostinatamente il Governo negato l'*Exequatur*.

— Nella nuova legge sull'insegnamento nelle scuole primarie in Germania si è stabilito che tutt' i fanciulli devono avere la istruzione religiosa, e pei cattolici questa è affidata al Curato, il quale è autorizzato ad assistervi, ad interrogare, ed a modificare quei punti di dottrina che si allontanano dai principii cattolici, o non crede opportuni all'insegnamento.

— La prima, e la più antica Università protestante degli Stati Uniti di Harvard, ha invitato Mons. Keane, Rettore della nuova Università Cattolica di Washington, a pronunziare la solenne lezione annuale. L'illustre Vescovo ha accettato l'invito, ed al cospetto dei professori e di numerosi studenti protestanti ha recitato uno splendido discorso sulla evidenza del Cristianesimo. Questo fatto ha vivamente scosso i protestanti ed i cattolici, osservandosi che di giorno in giorno i primi si avvicinano sempre più alle pratiche della vera religione.

— Coll'intervento dell' Imperatore e della Imperatrice di Germania a Berlino, fu posta la prima pietra di una chiesa cattolica che sorgerà in onore di San Sebastiano.

— Ha fatta una morte edificantissima a Monaco di Baviera il chiarissimo professore Nussbaum, medico operatore, e scienziato illustre, il quale avea in tutto il corso della sua vita dato esempio di profonda pietà cristiana.

— È morto Mons. Giovanni di Dio Basque, Vescovo di La Pace nella Bolivia.

Sacra Congregazione del Concilio.

Se, e quando, il Capitolo Cattedrale ha diritto di eleggere due giudici aggiunti al tribunale del Vescovo, pei processi contro gli appartenenti al medesimo Capitolo.

Guadalaxaren. Iudicum adiunctorum Capituli — 20 dic. 1890—Il Tridentino, dopo aver sancito nel *cap. 6 sess. 6* che « Capitula cathedralium et aliarum majorum ecclesiarum, illorumque personae... a suis Episcopis.... quoties opus fuerit, visitari, corrigi et emendari, etiam auctoritate apostolica, possint »—nel *cap. 6 sess. 25*, confermando il precedente decreto, aggiunge: « Ita tamen, cum (Episcopus) extra visitationem processerit, infrascripta omnia locum habeant, videlicet, ut capitulum, initio cuiuslibet anni, eligat ex capitulo duos, de quorum consilio et assensu Episcopus, vel eius Vicarius, tam in formando processum, quam in ceteris omnibus actibus, usque ad finem causae inclusive, coram notario tamen ipsius Episcopi, et in eius domo aut consueto tribunali procedere teneatur ». E stabilite altre norme, così conchiude: « Haec autem omnia et singula in iis Ecclesiis locum non habeant, in quibus Episcopi, aut eorum Vicarii, ex constitutionibus, vel privilegiis, aut consuetudinibus, sive concordiis, seu quocumque alio iure, maiorem habent potestatem, auctoritatem aut iurisdictionem, quam praesenti decreto sit comprehensum, quibus S. Synodus derogare non intendit ».

Or il Capitolo cattedrale di Guadalaxara, da tempi remoti, attribuisce a sè il diritto di nominare i congiudici capitolari. Gli Ordinarii però non mai, o quasi mai, riconobbero questo diritto. I primi lo sostenevano, dimostrando sopratutto che quella Chiesa fu eretta conformemente alle Chiese di Spagna, che godevano di tal privilegio—che fu eretta poco prima del Conc. di Trento, e però il privilegio fu confermato dal Concilio—che fin da tempi antichi usò di questo diritto.

Il Vescovo, d'altra parte, eccepiva che nelle bolle della erezione di quella Chiesa di nessun privilegio si fece menzione—che pochissime volte il Capitolo procedette a quella nomina, e sempre con disgusto dei Vescovi.

La quistione fu recata al giudizio della S. Sede.

La S. C., udite le deduzioni d' ambe le parti, dopo maturo esame, il dì 20 dicembre 1890, al dubbio:

An Capitulo Guadalaxarensi ius nominandi coniudices adiunctos insit in casu;

Rispose: *Negative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) E dal tenore e dalla forza delle parole allegate del Tridentino, e più ancora dalla costante interpretazione della S. C. del Conc., oggidì è chiaro che la legge dei giudici aggiunti ha luogo solo nei capitoli esenti (Bened. XIV *De Syn. l. 13, c. 9*).

b) Infatti nel *lib. 1. Decretor. S. C. C. anno 1573* sta scritto: « Episcopus Brixiensis ad observantiam decreti Tridentini *sess. 25 cap. 6* supplicat declarari: an ea quae observanda iniunguntur Episcopo extra visitationem procedenti contra cathedralis et collegiatarum ecclesiarum capitula et eorum personas, adeo indistincte locum habeant, ut etiamsi capitula huiusmodi exempta non sint, ea nihilominus Episcopus observare teneatur—S. C. censuit *dictum* cap. 6 sess. 25 *habere tantum locum in capitulis exemptis.*

c) La qual risoluzione fu confermata con altri molti rescritti della stessa S. C., come *in Atrebaten.* 20 febr. et 1 jul. 1623; *in Conchen.* 23 nov. 1647; *in Ianuen.* 4 iul. 1722. E sopra tutto fu confermata dalle Bolle di Urbano VIII del 1 nov. 1623 e d' Innocenzo X dei 23 agosto 1648.

d) Lo stesso insegnano concordemente i Canonisti. Così Barbosa in *Collect.*

ad cap. 6 sess. 25 *C. Trid.*—il de Luca in *Adnot. ad idem cap.* ed altri molti.

e) Nessun capitolo perciò, non esente dalla giurisdizione del Vescovo, può vantar questo diritto. Giacchè, trattandosi di privilegii, è risaputissima la regola che « tantum valent, quantum sonant » *cap. 9 De priv. in VI;* e perciò « extensivam interpretationem non recipiunt » *ib. et l.* 1 § *ult. De const. Princ.*

f) Nè vale consuetudine contraria; sì perchè opposta alla disposizione del Concilio; sì perchè lesiva della libertà e potestà del Vescovo: e però dovrà aversi in conto di abuso e di corruttela.

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Circa la comunioue quotidiana delle fanciulle della Carità.

In Monitis ad Confessarios Puellarum Charitatis, revisis an. 1889 a Congregatione Sancti Officii, circa Communionem habetur:

« Ad sacram Synaxim curent accedere « diebus a Superiore generali determina- « tis. Si quae vero puritate mentis eni- « teant et fervore spiritus ita incaluerint, « ut dignae frequentiori aut quotidiana « Sanctissimi Sacramenti perceptione vi- « deri possint, id illis a Superioribus per- « mittatur, nempe id fiat de licentia Con- « fessarii, prævia participatione Superio- « ris vel Visitatoris vel Provincialis. »

Sed cum in diversum interpretarentur illa verba « praevia participatione Superioris etc. » Ab Episcopo Suanae etc. quaesitum est:

1. Participatio, de qua supra, fieri debet, et quomodo, a Confessario aut a poenitente ad Superiorem; vel fieri debet, et quomodo, a Superiore ad Confessarium aut poenitentem?

2. Talis participatio fieri aut haberi debet pro Communione tantum communiter frequentiori aut quotidiana; vel etiam pro quacumque Communione, quae fit praeter dies toti Communitati statutos?

3. Huiusmodi participatio fieri aut haberi decet *toties quoties; vel semel tantum?*

4. Ista participatio fieri debet singulatim et nominatim; vel generatim?

Feria IV die 2 Iulii 1890.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita per Emos ac Rmos DD. Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores, propositis suprascriptis dubiis ac praehabito DD. Consultorum voto, iidem Emi ac Rmi Patres rescribi mandarunt:

Ad 1.m Ab ipsa poenitente; et responsionem Superioris haud necessariam esse.

Ad 2.m Affirmative ad primam partem—Negative ad secundam.

Ad 3.m Negative ad primam partem—Affirmative ad secundam.

Ad 4.m Provisum in praecedentibus.

Facta de his SSmo D. N. Leoni Pp. XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones E.morum Patrum adprovabit et confirmavit.

I. Mancini, *S. R. et U. I. Not.*

II.

Dispensa di un matrimonio rato e non consumato (1)

B.mo Padre,

N. N. ed N. N. della diocesi di N. contraevano matrimonio innanzi la Chiesa. La giovane appena quindicenne, di mala voglia aveva ceduto alle premure dei suoi genitori che vollero maritarla, e non era istruita dell'obbligo essenziale del matrimonio. Onde avvenne che, come si accorse di ciò che lo sposo cercava da lei, inorridita balzò da letto e corse a trovare la madre, nella cui casa abitavano gli sposi. Non fu più possibile indurla a stare collo sposo, sicchè fu questi costretto ad uscire di casa, facendosi indennizzare delle spese sostenute pel matrimonio. Non si parlò più di riunione, e vissero circa dieci anni l'uno dall'altro divisi. Quando dopo quasi un decennio, malconsigliata la donna si unì civilmente con un altro uomo; e ciò vedendo lo sposo, si unì egli pure civilmente con un' altra donna.

---

(1) Pubblichiamo il tenore di questa dispensa, che può servire di norma pei casi simili.

Pentiti ora del male operato, si rivolgono fiduciosi alla Santità Vostra e la supplicano caldamente a degnarsi dispensarli dal loro matrimonio rato e non consumato. Che ecc.

Feria IV, die 4 Septembris 1889.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita coram E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei Generalibus Inquisitoribus, proposita suprascripta instantia, et praehabito voto DD. Consultorum, iidem E.mi ac R.mi D.ni decreverunt: Dummodo testes sint fide digni, idque probetur iuxta normas adnexae Instructionis (1), ex deductis satis constare de non consummatioue matrimonii inter. N. N. et N. N. initi, et de causis ad dispensandum; ideoque supplicandum SS.mo pro dispensatione a matrimonio rato et non consummato in casu.

Eadem Feria ac die

Facta de his omnibus SS.mo D. N. Leoni Div. Prov. Papae XIII relatione, Sanctitas Sua benigne annuit pro gratia, juxta E.morum Patrum suffragia.

I. Mancini S. R. et U. I. *Not.*

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa l'uso, nei parroci, di portare la stola nelle pubbliche processioni.

Bergomen—7 Iun. 1890—R.mus D.nus Caietanus Camillus Guindani Episcopus Bergomen. exposuit quod in solemnitate Corporis Christi vel Dominica infra eiusdem Octavam a Capitulo Ecclesiae Cathedralis Bergomensi fit cum Sanctissimo Eucharistiae Sacramento solemnis Processio, in qua Parochi tam urbis quam extra incedere consueverunt cum rocheto, mozzetta serica nigri coloris et stola, usque ad postremos annos sui Antecessoris. Quum vero sit in votis ut vetus eiusmodi consuetudo in pristinum revocetur; hinc idem R.mus Episcopus Sacrae Rituum Congregationis sequentia Dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. Utrum ad instar decisionis Sacrae Rituum Congregationis in Tudertina diei 22 Augusti 1818 circa ius deferendi stolam in publicis processionibus, huiusmodi privilegium extendi possit ad parochos urbanos et suburbanos Dioeceseos Bergomensis, qui cum Clero et Sodalitatibus interveniunt collegialiter ad Processionem Sanctissimi Eucharistiae Sacramenti, quae post missam solemnem quotannis fit in Cathedrali Ecclesia?

Dubium II. Utrum Parocho competat usus stolae super insignia parochialia in processionibus funeralibus quando cadaver e domo defertur ad Ecclesiam, ut in civitate Bergomensi fieri consuevit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita Dubiis rescribendum censuit, videlicet;

Ad I. *Affirmative, dummodo collegialiter incedant.*

Ad II. *Affirmative.* Atque ita rescripsit die 7 Iunii 1890.

---

(1) L'Istruzione prescriveva: " esser necessario che in Curia si facciano alcuni atti per provare essere i testimonii che deposero in detto causa, degni di fede. Converrà pertanto chiamare in Curia il parroco e qualche altro ecclesiastico, od anche secolare, superiore ad ogni eccezione, che li conosca, e nominatili un per uno, interrogarli in separato esame, e sotto la santità del giuramento, se li credono degni di fede „.

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI

DELLA S. CONGR. DE' RITI

(Cont.—V. q. Parte, pag. 176-181)

—

X. Religiosi e Claustrali.

Sommario—1. Circa l'officio e la messa del Fondatore di una Comunità di Monache, concentrata, per disposizione civile, in altro monastero— 2. Circa il rito della emissione o rinnovazione dei voti negli Istituti di voti semplici—3. Se è lecito alle Monache Cisterciesi di ricevere prima l' estrema unzione e poscia il Viatico—4. Se i Religiosi possano recitar l'officio in luogo diverso dal Coro—5. Circa il privilegio de' Terziarii francescani di usar l' officio dell' Ordine — 6. I sacerdoti estranei non possono celebrare le

messe proprie concesse alle Congregazioni di Voti semplici, o che non hanno voto alcuno — 7. Se possano celebrare le messe proprie delle Monache Benedettine—8. I Religiosi di voti semplici che ottengono beneficii, quale Messa devono celebrare?— 9. I Regolari che, per costituzione dell'Ordine, devono recitare preci dopo la Messa, devono pure aggiungere le preci ingiunte dal S. Padre? — 10. Possono le Suore guardare la SS. Eucaristia, chiusa nel ciborio, a traverso di un cristallo? Possono riceverla ogni mattina?—11. Circa il nuovo officio dell' Ordine Cisterciese—12. Le Suore con privilegio dell'oratorio privato col SS. Sacram. possono avvalersene anche quando si trovi annessa alla casa una chiesa sacramentale—13. Non può il Vescovo concedere alle Suore la facoltà dell'oratorio per la messa—14. Possono le Suore di voti semplici far da matrine quando manchino altre persone?—15. Quando la festa del Patrono si celebra più volte fra l'anno, i Regolari sono tenuti al loro officio una volta sola.

1.—I. An in Ecclesia Monialium in quarum coenobio, pro lege suppressionis, degit etiam aliqua Communitas alterius Ordinis, in occurrentia festi Fundatoris Communitatis hospitatae, officium et omnes missae recitari vel celebrari valeant, aut debeant, cum ritu duplici primae class. cum octava?

II. Utrum in casu affirmativo, impedita propria die, hospites claustrales sui Fundatoris solemnitatem ad diem octavam transferre possint, vel celebrare in Ecclesia cœnobii, ubi diversantur, etiamsi claustrales coenobii sint diversi ordinis et alterum festum celebrent, et etiamsi in Dioecesi alterius Sancti dies festus agatur?

Resp. 30 mar. 1878 in Panormitana, n. 5726: « Ad I. Negative, nisi adsit privilegium.— Ad II. Affirmative quoad translationem iuxta Rubricas ».

2. Sacerdos Joseph M. Finotti in civitate vulgo *Colorado* Americae Septentr. degens exposuit S. R. C. quod invitatus ad excipiendam votorum religiosorum renovationem Sororum a S. Josepho nuncupatarum invenerit in eiusmodi functione hunc obtinere morem, quo, scilicet, antequam singulae sorores SS. Eucharistiam recipiant, votorum formulam emittant, ita tamen, ut unaquaeque prius formulam ipsam recitet, deinde SS. Sacramentum statim sumat; stando interea sacerdote sacram hostiam in manibus tenente ante altaris septa. Quum hic mos irregularis sibi visus fuerit, satius putavit illum sequi qui alibi servatur, iuxta quem sacerdos, dicto *Misereatur...* et *Indulgentiam...* ad altare conversus expectat usque dum omnes religiosae votorum formulam protulerint: hoc autem actu expleto, et dicto *Domine, non sum dignus...* SS. Eucharistiam distribuit. Iamvero praedictus sacerdos scire cupiens quid hac in re tenendum sit, eamdem S. R. C. adiit, solutionem sequentium dubiorum humillime expostulans, nimirum:

I. An liceat accipere renovationem votorum primo modo?

II. An propria ratio sit ea, quam ipse sequutus est?

III. Et quatenus nulla sit propria, quaenam sit admissa approbata ratio recipiendi emissionem aut renovationem votorum?

Resp. 10 ian. 1879 in Americæ Septentr., n. 5759: « Ad I. Non licere, et modus in casu prorsus eliminandus.

« Ad II. Convenientius extra missam, et tantum in missa tolerari, quatenus formula renovationis votorum elata voce pronuncietur ab una ex monialibus ratihabita mentaliter a caeteris.

« Ad III. Provisum in præcedenti ».

3. Juxta Rituale Ordinis Cisterciensis, ii omnes qui hunc ordinem professi sunt, dum in mortis periculo versantur, primo sacramentum Extremae Unctionis tenentur recipere, deinde Viaticum. Quoniam vero in monasterio Vallisdomicellæ Sanctimonialium præfati Ordinis Barcinonæ existente ejusmodi praxis non vigeat, hodiernus confessarius monasterii ipsius a S. R. C. humillime exquisivit: Utrum liceat iisdem sanctimonialibus, relicto ordine a Rituali Rom. praescripto, primo Extremam Unctionem, deinde Eucharistiam vel Viaticum recipere?

Resp. 8 mar. 1879 in Sanctimonialium Ord. Cisterciens., n. 5771: « Licere ».

4.—I. An Fratres Minores præcepto chori satisfaciant officium divinum recitando in oratorio privato Conventus ab Ecclesia separato?

II. An praecepto chori satisfaciant, officium divinum recitando in oratorio privato Conventus quod aperto muro vel accessu Ecclesia iungitur?

III. An superior localis dispensare possit, et eius arbitrio ex causa, veluti, ob nimium frigus, seu calorem, per ali-

quot menses officium divinum recitari extra ecclesiam in oratorio conventus vel sacristia?

Resp. 12 dec 1879 in Ord. Min. S. Franc. Conventualium, n. 5878:

« Ad I. Negative.

« Ad II. Affirmative, iuxta modum, nimirum: Ad R.mum Episcopum qui tamquam Apostolicae Sedis Delegatus visitet locum, et videat an sit decens, et cum Ecclesia communicet.

« Ad III. Provisum in secundo. »

5. Juxta decretum 7 augusti 1694, a Spiridione Fabii relatum, Tertiarii S. Francisci, degentes in saeculo, possunt uti breviario Ordinis Minorum, et illius kalendario sese conformare. Verumtamen cum ex hac resolutione nonnulla exorta essent dubia, hinc quaeritur:

I. An sacerdos saecularis adscriptus Tertio Ordini S. Francisci, etiam curam animarum habens, sed choro nullimode obligatus, possit in quacumque die ac pro lubitu suo se conformare kalendario edito in usum Fratrum Min. Ordinis Observantiae S. Francisci, sive quoad officium et missam, sive quoad alterutrum tantum ex ipsis, semper vero exceptis obligationibus particularibus, quæ incumbere possunt ratione occurrentiae Patroni principalis Diœcesis, vel Titularis, aut Dedicationis propriae Ecclesiæ?

II. Et quatenus affirmative, an occurrente ex. gr. in kalendario Ordinis S. Francisci aliquo officio iam recitato iuxta kalendarium dioecesanum, possit in hoc casu se uniformare kalendario minoritico, ac denuo recitare officium translatum ibidem occurrens?

Resp. 11 iun. 1880, in Viglevanen. ad 11, n. 5809: « Ad I. Affirmative, sed quoad officium et missam.— Ad II. Affirmative ».

6. Utrum decretum, vi cuius missae propriæ Regularium in ipsarum Ecclesiis absque speciali indulto nequeunt ab extraneis sacerdotibus usurpari, comprehendat pariter missas proprias, quæ apud varias Dioeceses aut Communitates simplicia aut etiam nulla vota emittentes, ex Apostolica benignitate fuerunt Missali Romano additae?

Resp. 18 maj. 1883 in Marianopolitana, ad 6, n. 5871: « Affirmative ».

7.—I. Sacerdotes in Ecclesiis Sanctimonialium S. Benedicti Congregationis Calvarii celebrantes, tenenturne vi decreti sub die 25 ian. 1886 (quod sic se habet: « Sanctitas sua propositum kalendarium, pro Congregatione Gallica Ordin. S. Benedicti approbatum, suprema auctoritate sua clementer approbavit, indulsitque ut eidem conformare se possint sacerdotes, tam saeculares, quam regulares in praedictarum Sanctimonialium ecclesiis vel sacellis sacrum facturi ») missas dicere Sanctimonialium officiis respondentes, ea conditione, ut hæ missae legantur in solo missali romano, vel potius missam celebrare propriam ad usum Congregationis Gallicae Ordinis S. Benedicti?

II. Possuntne iidem sacerdotes missas legere pro quibusdam tantum locis approbatas quando respondent missis iisdem sanctimonialibus concessis?

Resp. 18 maj. 1833 in Sanctimonial. Ord. S. Bened. Congreg. Calvarii in Gallia, n. 5873:

« Ad I. Affirmative ad primam partem, exceptis die ac octava S. Benedicti; ad secundam Negative.

« Ad II. Negative, si missae pro Diœcesi non sunt concessae ».

8.—I. Num sacerdotes religiosae congregationis sive instituti simplici voto obstricti proprioque kalendario rite approbato fruentes, quibus nonnullae paroeciae in Dioecesi S. Dionysii demandatae sunt, et beneficia collata, teneantur ad officium recitandum propriæ congregationis, missam tamen iuxta kalendarium Diœceseos celebraturi diebus quibus pro populo eam applicare tenentur; an potius, utpote beneficiarii, semper ad officium propriae ecclesiae obligentur?

II. An sacerdotes vel parochi cleri saecularis, qui in ecclesiis parochialibus curae eorumdem religiosorum demandatis sacrum facturi sint; ad missam iuxta illius congregationis kalendarium celebrandum cogi valeant?

Resp. 12 sept. 1884 in S. Dionysii, n. 5924:

« Ad I. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam, iuxta decretum in Tuden. diei 23 maii 1846 ad 5 (1).

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « Regulares, utpote electi a suis coenobiis in tota Hispania, et hanc ob causam tamquam paro-

« Ad II. Negative quando color est idem, et serventur decreta ».

9. Regularis, qui ex Ordinis sui constitutionibus, teneatur in fine missae recitare antiphonam *Salve Regina* cum ℣. *Ora pro nobis* et oratione *Omnipotens*, debetne postea recitare rursus antiphonam *Salve Regina* et preces nuper praescriptas?

Resp. 18 iun. 1885 in Aretina ad 10, n. 5942: « Affirmative, iuxta probatam praxim respectivi Ordinis ».

10.—I. Moniales a S. Clara seu Coletinae e Belgico regno in Archid. Cameracen. hunc usum invexerunt: nimirum, intra parietem, qui medius est intra chorum sororum et sanctuarium, cellula est praeparata, ubi SS. Eucharistia in ostensorio requiescit. Sacerdote absente, sorores ianuam cellulae in choro suo aspicientem aperiunt: adhuc tamen clausum remanet SS. Sacramentum solido vitro. Sic piae sorores statutis horis contemplatione S. Hostiae fruuntur. Quaeritur, an talis consuetudo servari possit.

II. Praedictae sorores et quaedam aliae superiorum ecclesiarum auctoritate fultae, omnes quotidie sacra Communione reficiuntur, licet iuxta regulas et theologorum multorum decisiones, pro aliquibus tantum, et in quibusdam circumstantiis talis et tanta gratia reservari debeat. Quum vero multo dolore optimae sorores afficierentur, si tanto solatio orbandae forent, hinc quaeritur quid in casu agendum?

Resp. 11 dec. 1885 in Cameracen. n. 5955: « Ad I. Piam consuetudinem tolerari posse—Ad II. Consuetudinem laudandam esse, ac promovendum usum frequenter suscipiendi SS. Eucharistiam, iuxta Concilii Tridentini (sess. XIII cap. 8) dispositionem ».

11. Quum Monialibus Ordinis Cisterciensis in Hispania degentibus ignotum foret kalendarium ab Apost. Sede approbatum et confirmatum die 7 februarii 1871, officium divinum huc usque ipsae persolverunt iuxta antiquum in suis breviariis appositum, quod a recentiori in pluribus differt, et in quo non pauca inveniuntur festa ab utroque clero in Hispania vel in respectivis Dioecesibus peragenda. Nunc vero ex notitia novi praefati kalendarii pro universo Ordine Cisterciensi iisdem monialibus nonnulla dubia orta sunt, quae S. R. C. pro opportuna solutione humillime subiecerunt, videlicet:

I. Novissimum kalendarium cisterciense, per litteras Apostolicas confirmatum, observandum ne est de praecepto ab omnibus utriusque sexus Religiosis cisterciensis familiae, quocumque ex antiquis kalendariis excluso?

II. Possuntne, vel debent, sanctimoniales ipsius Ordinis recitare ut antea officia Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, Patronorum Regni, Dioeceseos, Civitatis, nec non caetera utrique clero praecepta in locis ubi degunt?

III. Possuntne retineri officia tam ab ipsis monachis in Hispania huc usque persoluta, de quibus in breviariis et appendicibus in usum sui Ordinis non constet concessa fuisse pro omnibus ad horas canonicas adstrictis, etiamsi probabile sit ex ipso facto admissionis et consuetudinis?

IV. Suntne etiam apponenda officia novissima ab Apostolica Sede universali Ecclesiae praecepta?

Resp. 27 febr. 1886 in Sanctimonial. Ord. Cisterciensis, n. 5963:

« Ad I. Affirmative.

« Ad II. Affirmative, si constet ea officia ad ritum cisterciensem a Sacra Rituum Congregatione fuisse aptata, et oratricibus concessa, ac pro ipsis approbata; secus negative.

« Ad III. Petendum est indultum ab Apostolica Sede in casu.

« Ad IV. Non debent, sed possunt apponi, postquam vero ea ad ritum cisterciensem fuerint redacta ».

12.—I. Utrum Litterae Apostolicae, quae incipiunt *Charitatis viscera* a s. m. Gregorio PP. XVI datae, sub die 14 maii 1833, in favorem Filiarum Charitatis S. Vincentii a Paulo pro oratorio privato erigendo in ipsarum domo, suffragentur, ut missae ibidem celebra-

---

chi vel vicarii variis Ecclesiis praefecti, pro officio recitando, missaque celebranda, an possint, vel debeant recitare officium, et missam celebrare iuxta kalendarium Dioecesis, in qua Ecclesiis deserviunt, vel iuxta regulare kalendarium Ordinis, ad quem per professionem religiosam pertinent?—Resp. « Teneri in casu ad officium Ordinis; sed in diebus festis missam pro populo celebrandam ut in kalendario Dioecesis ».

ri possint, quando iisdem aedibus, ubi degunt, vel quibus deserviunt, publica aliqua ecclesia adnexa sit?

II. Et quatenus affirmative, an in eiusmodi oratoriis, strictim privatis, asservari queat SS. Eucharistiae Sacramentum, minime obstante quod in adnexa ecclesia, uti superius, idem SS. Sacramentum in tabernaculo iugiter custodiatur?

III. Et quatenus affirmative, an tolerari possit quod in eiusmodi privatis oratoriis SS. Eucharistia diu noctuque servetur absque sacerdote ibidem commorante, solis Sororibus veluti concredita?

Resp. 8 mai. 1886 in Oriolen., n. 5970: « Ad I. et II. Affirmative — Ad III. Affirmative, servatis conditionibus in Apostolico Brevi contentis ».

13. Utrum Sororibus cuiuslibet novi instituti seu novae Congregationis votorum simplicium, quae sive puellarum educationi, sive quibusvis charitatis operibus sedulo incumbunt, Episcopus dioecesanus facultatem habeat concedendi privatum oratorium erigendum in ipsarum domibus, plerumque angustis; ut ibi sacrum peragatur, et SS. Eucharistia iugiter asservetur, quin sacerdos ibidem commoretur, sed solae degant Sorores?

Resp. ibid.: « Negative ».

14. Interdum accidit (in Praefectura Apost. Bengalae Centralis) quod desint patrini pro Baptismo solemni vel Confirmatione, sed tantummodo praesto sint moniales (sorores charitatis). Quaeritur num in huiusmodi casu expediat conferre ea sacramenta sine patrinis, vel potius ut moniales adhibeantur uti matrinae in utroque sacramento pro foeminis?

Resp. 15 febr. 1887 in Praefecturae Apost. Bengalae Centralis, ad 2, n. 5978: « Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam ».

15. An cum festum Patroni Civitatis vel Dioeceseos pluries in anno celebratur, Regulares teneantur ad singula officia, vel ad unum tantum?

Resp. 14 mai. 1887 in Congreg. SS. Crucis et Passionis D. N. I. C. ad 3, n. 5985: « Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam ».

EXORCISMUS

in

SATANAM ET ANGELOS APOSTATICOS

iussu

LEONIS XIII. P. M.

EDITUS

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti Amen.

Ps. LXVII.

Exurgat Deus et dissipentur inimici eius: et fugiant qui oderunt eum a facie eius.

Sicut deficit fumus, deficiant; sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei.

Ps. XXXIV.

Iudica, Domine, nocentes me; expugna impugnantes me.

Confundantur et revereantur quaerentes animam meam.

Avertantur retrorsum, et confundantur cogitantes mihi mala.

Fiant tamquam pulvis ante faciem venti: et angelus Domini coarctans eos.

Fiat via illorum tenebrae, et lubricum: et angelus Domini persequens eos.

Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui: supervacue exprobraverunt animam meam.

Veniat illi laqueus quem ignorat; et captio quam abscondit, apprehendat eum: et in laqueum cadat in ipsum.

Anima autem mea exsultabit in Domino: et delectabitur super salutari suo.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

AD S. MICHAELEM ARCHANGELUM

PRECATIO

Princeps gloriosissime caelestis militiae, sancte Michaël Archangele, defende nos in praelio et *colluctactione*, quae *nobis est adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritu alia nequitiae, in caelestibus* (*Ephes. VI.*). Veni in auxilium hominum; quos *Deus creavit inexterminabiles, et ad imaginem similitudinis suae fecit*, et a tyrannide diaboli *emit*

pretio magno (*Sap. II.—I. Cor. VI.*). Prælіare hodie cum beatorum Angelorum exercitu praelia Domini, sicut pugnasti olim contra ducem superbiae luciferum, et angelos eius apostaticos; *et non valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in caelo.* Sed *proiectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem; et proiectus est in terram, et angeli eius cum illo missi sunt* (*Apoc. XII.*). En antiquus inimicus et *homicida* vehementer erectus est. Transfiguratus in angelum lucis, cum tota malignorum spirituum caterva late circuit et invadit terram, ut in ea deleat nomen Dei et Christi eius animasque ad æternæ gloriæ coronam destinatas furetur, mactet ac perdat in sempiternum interitum. Virus nequitiae suae, tamquam flumem immundissimum, draco maleficus transfundit in homines depravatos mente et corruptos corde; spiritum mendacii, impietatis et blasphemiae; halitumque mortiferum luxuriae, vitiorum omnium et iniquitatum.— Ecclesiam Agni immaculati sponsam, vaferrimi hostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis impietatis suae; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant. — Adesto itaque, Dux invictissime, populo Dei contra irrumpentes spiritales nequitias, et fac victoriam. Te custodem et patronum sancta veneratur Ecclesia; te gloriatur defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestates; tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut conterat satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiae nocere. Offer nostras preces in cospectu Altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae Domini,et apprehendas draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, ac ligatum mittas in abyssum, *ut non seducat amplius gentes* (*Apoc. XX.*).

Hinc tuo confisi praesidio ac tutela, sacra ministerii nostri auctoritate, ad infestationes diabolicae fraudis repellendas in nomine Iesu Christi Dei et Domini nostri fidentes et securi aggredimur.

℣. Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae.

℟. Vicit Leo de tribu Iuda, radix David.

℣. Fiat misericordia tua, Domine, super nos.

℟. Quemadmodum speravimus in te.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus

Deus, et Pater Domini nostri Iesu Christi, invocamus nomen sanctum tuum, et clementiam tuam supplices exposcimus ut, per intercessionem immaculatae semper virginis Dei genitricis Mariae, beati Michaëlis Archangeli, beati Ioseph eiusdem beatae Virginis Sponsi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum adversus satanam, omnesque alios immundos spiritus, qui ad nocendum humano generi animasque perdendas pervagantur in mundo, nobis auxilium praestare digneris. Per eumdem Christum Dominum Nostrum. Amen.

Exorcismus

Exorcizamus te, omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini Nostri Iesu ✠ Christi, eradicare et effugare a Dei Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis ac pretioso divini Agni sanguine redemptis ✠. Non ultra audeas, serpens callidissime, decipere humanum geuus, Dei Ecclesiam persequi, ac Dei electos excutere et cribrare sicut triticum ✠. Imperat tibi Deus altissimus ✠, cui in magna tua superbia te similem haberi adhuc praesumis; *qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire* (*I. Tim. II.*). Imperat tibi Deus Pater ✠; imperat tibi Deus Filius ✠; imperat tibi Deus Spiritus Sanctus ✠. Imperat tibi maiestas Christi, aeternum Dei Verbum caro factum ✠, qui pro salute generis nostri tua invidia perditi, *humilia-*

pit semetipsum factus obediens usque ad mortem (*Phil. II.*); qui Ecclesiam suam aedificavit supra firmam petram, et portas inferi adversus eam numquam esse praevalituras edixit, cum ea ipse permansurus *omnibus diebus usque ad consummationem saeculi (Matth. XXVIII. 20.)*. Imperat tibi sacramentum Crucis ✠, omniumque christianae fidei Mysteriorum virtus ✠. Imperat tibi excelsa Dei Genitrix Virgo Maria ✠, quae superbissimum caput tuum a primo instanti immaculatae suae conceptionis in sua humilitate contrivit. Imperat tibi fides sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et ceterorum Apostotorum ✠. Imperat tibi Martyrum sanguis, ac pia Sanctorum et Sanctarum omnium intercessio ✠.

Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adiuramus te per Deum ✠ vivum, per Deum ✠ verum, per Deum ✠ sanctum, per Deum qui *sic.... dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam (Io. III.)*: cessa decipere humanas creaturas, eisque æternæ perditionis venenum propinare: desine Ecclesiae nocere, et eius libertati laqueos iniicere. Vade satana, inventor et magister omnis fallaciae, hostis humanae salutis. Da locum Christo, in quo nihil invenisti de operibus tuis; da locum Ecclesiae uni, sanctae, catholicae, et Apostolicae, quam Christus ipse acquisivit sanguine suo. Humiliare sub potenti manu Dei; contremisce et effuge, invocato a nobis sancto et terribili nomine Iesu, quem inferi tremunt, cui Virtutes cælorum et Potestates et Dominationes subiectae sunt; quem Cherubim et Seraphim indefessis vocibus laudant, dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus

Deus caeli, Deus terrae, Deus Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem; quia non est Deus praeter te, nec esse potest nisi tu creator omnium visibilium et invisibilium, cuius regni non erit finis: humiliter maiestati gloriae tuae supplicamus, ut ab omni infernalium spirituum potestate, laqueo, deceptione et nequitia nos potenter liberare, et incolumnes custodire digneris. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.

Ut Ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire; Te rogamus, audi nos.

Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris; Te rogamus, audi nos.

(Et aspergatus locus aqua benedicta).

EX AUDIENTIA SSMI.

Die 18 Maii 1890.

Ssmus D. N. LEO divina providentia PP. XIII omnibus Rmis Episcopis, nec non Sacerdotibus ab Ordinariis suis legitime ad id auctoritatem habentibus, qui exorcismum supra expressum devote semel in die recitaverint, partialem tercentum dierum indulgentiam singulis diebus lucrandam: iisdem vero per totum mensem id peragentibus, confessis, ac sacra Eucharistia refectis, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam semel in mense, die eorum arbitrio designanda, pariter lucrandam impertitus est: quam etiam animabus Christifidelium in purgatorio detentis applicari posse declaravit. Praesentibus in perpetuum valituris.

✠ D. Archiepiscopus Tyrensis
S. C. de Propaganda Fide Secretarius.

LITTERAE
SS. D. N. LEONIS PP. XIII.
AD CARDINALEM BAUSA
ARCHIEPISCOPUM FLORENTINUM
Quoad Cultum Sacrae Familiae.

DILECTE FILI NOSTER,

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Novum argumentum perspecti tui erga hanc Apostolicam Sedem studii et obsequii prodiderunt litteræ Augusto mense exeunte ad Nos datæ, quibus vota Nobis significasti plurium fidelium, ut veneratio quæ Christo

Domino ac Matri Virgini et S. Josepho domesticæ Eius societatis consortibus, sub Sacræ Familiæ titulo exhibetur, ad ampliorem in Ecclesia cultus dignitatem provehatur, atque de hac re, uti fieri debet in causis gravibus fidem ac disciplinam spectantibus, sententiam et iudicium huius Apostolicæ Sedis postulasti. Tuæ observantiæ et prudentiae officium Nos plurimi aestimantes, confestim postulationis tuae rationem habendam censuimus, ac rem propositam Consilio Nostro sacris ritibus præposito cognoscendam mandavimus, ut deinde ad Nos consulta et exquisita referret. Re itaque diligenter expensa, Tibi nunc significamus, ob peculiares iustasque causas Nos decrevisse, ut pietatis cultus erga Sacram Familiam, nullis aliis inductis eius exercendi novis formis, in eo statu servetur, in quo Auctoritate huius Apostolicæ Sedis probatus fuit, atque ut potissimum christianæ domus Sacram Familiam ad venerationem et exemplum propositam habeant, iuxta instituta piæ illius Consociationis, quam Decessor Noster fel. rec. Pius IX suis litteris die v. Januarii Anno MDCCCLXX datis, probavit et commendavit, atque in spem certam maximorum fructuum latius in dies propagari exoptavit. Quam spem salutarium bonorum et Nos ultro in eiusdem Societatis spiritu ponimus: confidimus enim Fideles omnes probe intelligentes, in cultu quem Sacræ Familiæ exhibent, sese mysterium vitæ absconditæ venerari, quam Christus cum Virgine Matre et S. Josepho egit, inde magnos stimulos habituros ad fidei fervorem augendum, et virtutes imitandas, quæ in divino Magistro, ac Deipara, Eiusque Sponso sanctissimo fulserunt. Hæ autem virtutes, ut non semel monuimus, dum æternæ vitæ mercedem pariunt, ad prosperitatem etiam domesticæ et civilis societatis tam misere hoc tempore laborantis spectant; cum ex familiis sancte constitutis, civitatis etiam commune bonum, cuius familia fundamentum est, necessario consequatur. Maius vero fiducia Nostra incrementum capit dum cogitamus, Sacræ Familiæ cultores ex instituto Societatis quam diximus, a Christo Domino gratiam per merita Matris Virginis et S. Josephi sedulo efflagitantes, propitiam indubie opem experturos, ut vitam sancte componant, atque uti in domibus suis concordiam, caritatem, in adversis tolerantiam, morumque honestatem lætentur efflorescere. Vota igitur ad Deum effundimus, ut germanus memoratæ Societatis spiritus in dies latius inter Fideles emanet ac vigeat, atque in hanc rem operam suam collaturos tum sacrorum Antistites, tum omnes Ecclesiæ administros non dubitamus. In mandatis autem dedimus Consilio Nostro sacris ritibus præposito, ut orandi formulam ad Te mittat, quam confici et edi curavimus in usum fidelium, ad domos suas Sacræ Familiæ consecrandas, tum etiam quotidianæ precationis exemplar a fidelibus in Sacræ Familiæ venerationem persolvendæ. Tuo demum in Nos obsequio, Dilecte Fili Noster, parem dilectionis affectum libenter profitemur, et in auspicium cælestium munerum, Apostolicam Benedictionem Tibi, et Clero ac Fidelibus, quibus præsides, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romæ apud S. Petrum die XX Novembris Anno MDCCCXC, Pontificatus Nostri Decimotertio.

LEO PAPA XIII.

FORMULA

RECITANDA A CHRISTIANIS FAMILIIS QUÆ SE SACRÆ FAMILIÆ CONSECRANT (1).

O Jesu Redemptor noster amabilissime, qui e cælo missus ut mundum doctrina et exemplo illustrares, maiorem mortalis tuæ vitæ partem in humili domo Nazarena traducere voluisti, Mariæ et Josepho subditus,

(1) *Formola di consacrazione delle famiglie cristiane alla Sacra Famiglia.*

O Gesù Redentore nostro amabilissimo, che, venuto ad illuminare il mondo colla dottrina e coll'esempio, la maggior parte della vostra vita mortale voleste passare umile e soggetto a Maria ed a Giuseppe nella povera casa di Nazaret, santificando quella Famiglia, che doveva essere l'esemplare di tutte le famiglie cristiane, accogliete benigno la nostra che ora a Voi si dedica e consacra. Voi proteggetela, Voi custoditela, e stabilite in essa il santo timor vostro, la pace e la concordia della cristiana carità, affinchè uniformandosi al divino modello della vostra Famiglia, possa

Illamque Familiam consegrasti, quae cunctis christianis familiis futura erat exemplo, nostram hanc domum, quæ Tibi se totam nunc devovet, benignus suscipe. Tu illam protege et custodi, et sanctum Tui timorem in ea confirma, una cum pace et concordia christianæ caritatis; ut divino exemplari Familiæ tuæ similis fiat, omnesque ad unum quibus ea constat, beatitatis sempiternæ sint compotes.

O amantissima Jesu Christi Mater et mater nostra Maria, tua pietate et clementia fac ut consecrationem hanc nostram Jesus acceptam habeat, et sua nobis beneficia et benedictiones largiatur.

O Joseph, sanctissime Jesu et Mariæ custos, in universis animæ et corporis necessitatibus nobis tuis precibus succurre; ut tecum una et beata Virgine Maria æternas divino Redemptori Jesu Cristo laudes et gratias rependere possimus.

ORATIO

QUOTIDIE RECITANDA ANTE IMAGINEM SACRÆ FAMILIÆ (2).

O amantissime Jesu, qui ineffabilibus tuis virtutibus et vitæ domesticæ exemplis familiam a Te electam in terris consecrasti, clementer aspice nostram hanc domum, quæ ad tuos pedes provoluta propitium Te sibi deprecatur. Memento tuam esse hanc domum; quoniam Tibi se peculiari cultu sacravit ac devovit. Ipsam benignus tuere, a periculis eripe, ipsi in necessitatibus occurre, et virtutem largire, qua in imitatione Familiæ tuæ sanctæ iugiter perseveret; ut mortalis suæ vitæ tempore in Tui obsequio et amore fideliter inhærens, valeat tandem æternas Tibi laudes persolvere in cælis.

O Maria, Mater dulcissima, tuum præsidium imploramus, certi divinum tuum Unigenitum precibus tuis obsecuturum.

Tuque etiam, gloriosissime Patriarcha sancte Joseph, potenti tuo patrocinio nobis succurre, et Mariæ manibus vota nostra Jesu Christo porrigenda submitte.

Indulgentia 300 dierum semel in die lucranda ab iis qui se Sacrae Familiae dedicant iuxta formulam a S. Rituum Congregatione editam.

(Leo PP. XIII.)

---

conseguire tutta intiera, nessuno escluso, l'eterna beatitudine.

Maria, Madre amorosa di Gesù e Madre nostra, colla vostra pietosa intercessione rendete accetta a Gesù questa umile offerta, ed otteneteci le sue grazie e benedizioni.

O Giuseppe, custode santissimo di Gesù e di Maria, sovveniteci colle vostre preghiere in ogni spirituale e temporale necessità; sicchè possiamo con Maria e con Voi eternamente benedire il divino nostro Redentore Gesù.

(2) *Orazione da recitarsi quotidianamente innanzi l'imagine della Sacra Famiglia.*

O Gesù amorosissimo, che con le ineffabili virtù e con gli esempi della vostra vita domestica santificaste la Famiglia da Voi eletta qui in terra, guardate pietoso la nostra che, prostrata innanzi a Voi, v'invoca propizio. Ricordatevi che è famiglia vostra, perchè a Voi specialmente dedicata e consecrata. Assistetela benigno, difendetela da ogni pericolo, soccorretela nelle sue necessità, e datele grazia di mantenersi costante nell'imitazione della vostra santa Famigiia; affinchè fedelmente servendovi ed amandovi in terra, possa poi benedirvi eternamente in paradiso.

Maria, Madre dolcissima, all' intercessione vostra noi ricorriamo, sicuri che il divin Figliuolo esaudirà le vostre preghiere.

E Voi pure, o glorioso Patriarca S. Giuseppe, sovveniteci colla vostra potente mediazione, ed offrite per le mani di Maria i nostri voti a Gesù.

300 giorni d'Indulgenza da lucrarsi una volta al giorno da quelli che si consacrano alla S. Famiglia con la formola pubblicata dalla S. C. dei Riti.

(Leone Pp. XIII.)

Gesù, Maria, Giuseppe illuminateci, soccorreteci, salvateci. Così sia.

200 giorni d'Indulgenza da lucrarsi una volta al giorno.

(Leone Pp. XIII.)

CONSULTAZIONI CANONICO-MORALI

(V. pag. 107—113 di q. P.)

V.

Se si possa consentire oggidì aumento sull' interesse nel mutuo

OB PERICULUM AMITTENDAE SOR-

TIS; *e se si possa star sempre, per tale interesse, all'uso comune di ciascun luogo* (1).

SOMMARIO—1. Importanza e opportunità della trattazione—2. Circa il titolo del *periculum amittendae sortis:* se ne dimostra la ragionevolezza—3. Se ne accennano le condizioni—4. Si esamina la prima condizione —5. Si esamina la seconda—6. Si esamina la terza—7. Si esamina la quarta—8. Se oggidì può ammettersi aumento d'interesse per questo titolo—9. Quale aumento?—10. Circa l'uso del luogo nel determinare l'interesse nel mutuo: necessità di parlarne—11. Ragioni che lo giustificano—12. Atti della S. Sede che vi si riferiscono—13. E che lo ammettono — 14. Condizioni, perchè si possa seguire.

1. L'interesse nel mutuo è uno di quegli argomenti che hanno torturato l'ingegno dei più riputati Teologi antichi e moderni, e che forma ancora oggidì oggetto di vive discussioni. Noi, tralasciate le dispute teoretiche, vogliamo qui esaminare due punti su tal materia di grandissima utilità pratica, i quali sono proprii dei tempi nostri, e forse non a bastanza si trovano svolti nei libri comuni. Uno è se si possa consentire oggidì aumento sull'interesse nel mutuo, pei tanti pericoli a cui va esposta la sorte. L'altro, se si possa star sempre, per tale interesse, all'uso comune di ciascun luogo. Non crediamo vi sia fra i nostri lettori chi non riconosca la importanza e la opportunità della trattazione.

2. Benchè non mancassero antichi teologi (V. S. Alph. VII, n. 765) che negarono esser lecito di esigere un qualche interesse nel mutuo, quando ci sia pericolo di perdere la sorte, pure oggidì non si ammette dubbio sulla legittimità e sulla giustizia di questo titolo. S. Alfonso *l. c.* ne assegna la valida ragione colle parole attribuite all'Angelico (*Opusc. 75 c. 6*) (1): « Res quae extra periculum possidentur eiusdem speciei plus aestimantur quam eaedem existentes in periculo; et ideo ad naturam rei convertitur recompensatio, quae propter periculum aestimatur plus vel minus valere ». Ma vi è l'autorevole parola della Chiesa, che sancisce siffatto titolo. Il Concilio di Laterano, sotto Leone X, nel condannare le usure, n'eccettua il caso del pericolo: « quando videlicet ex usura rei quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu *nullove periculo* lucrum foetusque conquiri studetur ». E la S. C. *di Propaganda Fide* il dì 12 settembre 1645, trattandosi de'cinesi che pigliavano il 30 °/₀ nel mutuo, definì: « non esse inquietandos, dummodo habeatur ratio *probabilitatis* periculi ». Siffatta dichiarazione venne approvata da Innocenzo X e imposta a tutt'i missionarii, sotto pena di scomunica *latae sententiae* (2); e posteriormente venne confermata con decreto del S. Officio del dì 18 marzo 1784 (V. Bucceroni Enchirid. de VII Decal. praecept. p. 30).

3. Fa d'uopo intanto esaminare attentamente le condizioni di questo pericolo per-

(1) È questo l'interessante argomento del 9.° Caso morale. Avevamo cominciato a scrivere di ciò; ma la materia ci è così cresciuta sotto la penna, da valicare i limiti di una semplice soluzione. Premettiamo qui questa Consultazione canonico-morale, riserbandoci a risolvere i tre casi proposti nel fascicolo seguente. Speriamo di non mai più omettere, in ciascun fascicolo, la consueta soluzione dei casi.

(1) Il testo cit., come giustamente osserva il Ballerini (Opus Th. mor. Vol. III. Tr. VIII, n. 242), non è di S. Tommaso, ma è stato allegato colla sopradetta citazione del *Petrocorense* T. II, p. 387.

(2) Eccone la sanzione: « Eadem Congregatione supplicante, Sanctissimus D. N. ad conservandam uniformitatem in praedicatione eiusque praxi, omnibus et singulis missionariis cuiuscumque Ordinis, Religionis et Instituti, etiam Societatis Iesu in regnis Sinarum, aut Chinae pro tempore existentibus, vel extituris, sub poena excommunicationis latae sententiae Sanctitati Suae et Sanctae Sedi Apostolicae specialiter reservatae, districte praecipiendo mandavit quatenus praedicta responsa, et resolutiones diligenter observent, illisque in praxi utantur, ac ab illis, ad quos pertinebit, observari et practicari faciant, donec Sanctitas Sua, vel S. Sedes Apostolica aliud ordinaverit ».

chè possa scusare un maggiore interesse nel mutuo (1). S. Alfonso ne assegna tre; una quarta il Gury.

Ecco le tre condizioni di S. Alfonso *l. c.*: 1.° « Dummodo periculum sit verum et extraordinarium, non autem commune, amittendi sortem, vel eam non recuperandi sine magnis expensis et laboribus, nempe si detur mutuum homini dubiae fidei, vel pauperi ».

2.° « Dummodo non recuses assecurationem sortis, si tibi offeratur per pignus aut fidejussionem, et non cogas mutuatarium ad tale periculum transigendum ».

3.° « Si damnum non est deductum in pactum, nihil potest exigere quia deest pactum ».

La 4.° del Gury (T. I, n. 859) è questa: « Excipe si mutuatarius sit pauper, quia tunc praeceptum mutui ex charitate urget ».

Siffatte condizioni, secondo a noi sembra, hanno bisogno di accurato commento, perchè non si restringa oltre il dovere la estenzione di questo titolo.

4.° In quanto alla prima, volentieri ammettiamo che il pericolo debba esser vero: un pericolo falso o immaginario non potrà mai coonestare l'aumento d'interesse. Ma, non è necessario che sia *certo*, bastando anche il pericolo *probabile*. Così dichiararono le SS. CC. di Propaganda e del S. Officio nei decreti citati: « Eminentissimi Patres censuerunt ratione mutui immediate et præcise nihil esse accipiendum ultra sortem principalem: si vero aliquid accipiant ratione periculi *probabiliter* imminentis, prout in casu, non esse inquietandos, dummodo habeatur ratio quantitatis periculi, et probabilitatis eiusdem, ac servata proportione inter periculum et id quod accipitur ».

Inoltre il S. Dottore dice che il pericolo dev'essere *extraordinarium et non commune*. Come devesi intendere questo pericolo straordinario e non comune? La S. C. del S. Officio, nel 18 marzo 1784, dopo aver confermata la cit. dichiarazione della S. C. di Propaganda pei cinesi del 1645, così spiega la natura del pericolo: « Quaeri nunc potest quale esse debeat periculum, et quae eius ratio et natura, ut hoc concurrente titulo, possit mutuans aliquid ultra sortem recipere. In hac autem quaestione pro certo tenendum est non qualecumque periculum satis aptum atque idoneum aestimandum esse, ut aliquod lucrum ex mutuo percipi possit. Nam cum titulus, ex quo iusta, ac legitima causa consurgit, ut quiddam amplius ultra sortem ex mutuo debitam rite exigatur, debeat semper esse extrinsecus, nec mutui naturae coniunctus et innatus: hinc plane consequitur, quod si periculum ex iis circumstantiis dumtaxat proficiscatur, quae omnibus mutuantibus istic communes sunt, nec ab ipsa mutui natura disiungi possunt, tunc certo quodlibet lucrum, quod ex mutuo captatur, ab usurae labe purgari minime potest. Quapropter cum pestis, incendia, Turcarum persecutiones aliaque huiusmodi infortunia, quae quamvis Constantinopoli frequentiora sint, in quacumque tamen urbe semper instant mutuantibus, maximopere cavendum est, ne propter commune hoc periculum, quod ipsius mutui vis, ac natura importat, aliquid in mutuo ultra sortem exigatur. Majorem potius habere videtur indaginem cum periculum amittendae sortis immineat vel ex culpa ipsiusmet mutuatarii, quod veterator sit, fallax, vafer, quod fuga, aut malitiosis tergiversationibus creditorem fallere possit, vel cum praeter ipsius mutuatarii culpam, alia instent creditori pericula ex loci, temporis, ac personarum circumstantiis, quae ipsum in sorte recuperanda valde anxium, atque sollicitum teneant. Quamvis vero potiora semper haberi debeant pericula, quae ex

(1) Quando diciamo un *maggiore interesse* nel mutuo, supponiamo che vi sia per lo meno il titolo della legge, oramai ammesso da tutti, e consentito almeno negativamente dalla S. Sede. E diciamo *maggiore interesse* ancora per dinotare che il titolo legale in concorrenza con questo del *periculum amittendae sortis*, non sarebbe un titolo speciale da produrre il diritto ad un interesse differente da quello che può l'altro titolo; giacchè i Teologi concordemente insegnano che il titolo della legge può invocarsi solo quando non ci siano altri titoli sufficienti a raggiungere o a sorpassare il valore di esso.

culpa mutuatarii proficiscuntur, attamen in his omnibus casibus an, quomodo et quanti aestimari tale periculum possit, ex quo titulus legitimus mutuanti praebeatur ad lucrum supra sortem captandam, perdifficile sane est generatim statuere. Ad unamquamque rem aestimandam, momentoque suo ponderandam, incumbat Confessariorum solertia ac doctrina: ipsi perpendant singulos casus, inquirant super qualitate et probabilitate periculi, videant si assecuratione pignoris omne absit periculum, servent proportionem inter periculum, atque id quod mutuanti lucrari supra sortem permittitur, probatos auctores consulant, atque praesertim adhaereant sententiis atque principiis ab hac Apostolica Sede approbatis, tam in supra laudato decreto S. C. de Propaganda Fide anni 1645, quam in Epistola Encyclica Benedicti XIV *Vix pervenit* edita anno 1745 » (1).

Da questa chiara e precisa spiegazione possiamo formarci una giusta idea del pericolo. Deve questo esser sempre *estrinseco*, nè mai *congiunto o innato colla natura del mutuo*, e neppure *comune a tutt'i mutuanti*. Non dev'essere congiunto colla natura del mutuo; e però non vale il pericolo inerente a tutt'i mutui, la possibilità, cioè, che il mutuatario sia infedele, che si debbano far delle spese per ricuperare la sorte, che si abbia ad intentar qualche lite, ecc. Abbiamo detto sopra che non la *possibilità* di queste cose, ma la *probabilità* costituisce il pericolo. La *possibilità* del pericolo è inerente a tutt'i mutui; la *probabilità* è solo quando i mutui si facciano a persone sospette.

Il pericolo inoltre non dev'essere *comune a tutt'i mutuanti*. Si è recato dalla S. C. per esempio il pericolo della peste, dell'aggressione dei pirati, di qualche incendio. Si noti bene però che siffatto pericolo, perchè non sia titolo giusto per l'aumento dell'interesse, è mestieri che sia *comune a tutt'i mutuanti*, vale a dire, che sia comune così al mutuante come al mutuatario. E la ragione è manifesta. Imperocchè in questo caso il mutuante, con dare ad imprestito il danaro, non incorre maggior pericolo di quello a cui si esporrebbe ritenendolo presso di se. La peste infatti, l'aggressione, l'incendio possono colpire il mutuatario non meno che il mutuante.—Quando poi siffatti pericoli soprastassero solo al primo, e non al secondo, questi può benissimo aumentar l'interesse per causa di quelli.

S. Alfonso dice *l. c.* che il pericolo vuol essere *straordinario*. Più appresso però ammette i pericoli contemplati nella risposta della S. C. di Propaganda che chiama *non straordinarii*. Imperocchè, confutando Enrico da S. Ignazio che non ammetteva come prova di questo titolo il caso addotto in quella risposta, *quia agebatur* (secondo il detto Autore) *de casu extraordinario periculi longe maioris quam periculi communis*, il S. Dottore scrive *l. c.*: « Respondetur, quod S. C. respondit de periculis, de quibus fuit quaesitum, nempe *fugae, tardae solutionis* et *difficultatis exigendi*, quae pericula inter extrinseca *non sunt extraordinaria* ». — Donde si può raccogliere che la parola *straordinaria* messa fra le condizioni, giusta la mente del S. D., non ha il significato attribuitole da Enrico da S. Ignazio, di un pericolo molto grave e non ordinario, ma piuttosto quello che si oppone al *pericolo comune*, secondo la risposta della S. C., comune, cioè, al mutuante e al mutuatario, per la ragione addotta più sopra.

La prima condizione adunque, bene spiegata, e bene intesa, riducesi a questa, che il pericolo sia *veramente probabile* e che sia solo per parte del mutuatario.

5. Intorno alla seconda condizione, non ha dubbio che quando il mutuatario esibisca la vera assicurazione della sorte, il mutuante non può ricusarla, e se la ricusa, non può pretendere perciò interesse, dovendo attribuire a sè il pericolo, a cui si espone. Tuttavia i mezzi di assicurazione non sempre sono così certi da escludere ogni timore. Siffatti mezzi si riducono a tre: al pegno, all'ipoteca, alla fidejussione. Di questi, solo il primo può garentire sempre si-

(1) Vedi il disposto di questa Enciclica nel Mon. Eccl. Vol. I, p.

curamente, quando sia *ad aequalitatem* e riposto in luogo sicuro. L'ipoteca, quando pure altre anteriori non si estendano a tutto l'avere del mutuatario, non sempre garentisce dalle molestie e dalle spese gravissime dell'espropriazione e dai lunghi litigii che ne sono conseguenza. La fidejussione poi va esposta a maggiori pericoli: basta una vendita finta del fidejussore per sottrarsi da ogni pagamento. Quando adunque ci sia vera probabilità di questi pericoli, poco vale la offerta assicurazione, e questa può altresì ricusarsi.

6. S. Alfonso in terzo luogo richiede il patto circa il pericolo, sicchè, quando non ci sia stato questo patto nulla si possa esigere nel mutuo. E ciò è giustissimo. Come infatti il ladro che rubò una somma, nel restituirla al padrone, non ha l'obbligo di compensarlo del pericolo, perchè prima non vi fu alcun patto di ciò, così il mutuatario il quale nulla pattuì col mutuante, molto meno ha dovere di pagar nulla pel pericolo corso da questo. Di che il S. Dottore conchiude: « Unde pro conclusione regula certa sit quod ut mutuans licite possit aliquid ultra sortem exigere, requiritur ut pactum justum intercedat; ut autem pactum sit justum requiritur ut mutuans aliquod onus extraordinarium in se suscipiat ».

Ma quì si può domandare: Nel pattuir l'interesse più alto per ragione del pericolo, devesi ammonire il mutuatario di questo pericolo? — V'ha disparere fra i Teologi. S. Alfonso n. 769 segue l'opinione affermativa di parecchi autori, come il Bussembau, il Lessio, il Concina, i Salmaticesi ecc., per la ragione che nei contratti non basta la volontà interpretativa o condizionale, ma richiedesi l'attuale o la virtuale; or il mutuatario, se non conoscesse la causa del pericolo, consentirebbe ad un contratto non giusto, ma usurario, con volontà forse di compensarsi occultamente di quella usura.

Col debito rispetto nondimeno a siffatti Autori, a noi sembra da preferirsi la sentenza opposta, la quale ha pure sostegno in Teologi di alto grido, come il De Lugo, il Soto, il Salas ed altri. Imperocchè quando si compie un contratto devesi aver sempre la intenzione di farlo veramente, e secondo la capacità della materia. Va esclusa in ciò qualsivoglia anfibologia o restrizione mentale. Stantechè poi nel mutuo sono o possono essere non pochi titoli giusti da esigere interessi più o meno elevati, il mutuatario temerariamente giudicherebbe usurario il contratto che si facesse con alto interesse, quando non fosse certo che il mutuante non v'ha nessun giusto titolo. Non può intanto avere tale certezza il mutuatario sopra il quale pesa la probabilità del pericolo sulla sorte. (1)

Del resto, il medesimo S. Alfonso e gli altri autori da lui citati convengono che, quando il pericolo è veramente probabile, e i contraenti consentono espressamente al mutuo in ogni miglior modo che possono, il contratto è valido, benchè non ci sia l'ammonizione del pericolo: « Secus vero dicendum si revera existeret titulus iustus, et tam mutuans quam mutuatarius in contractum consentirent, omni meliori modo quo possent » (D. Ligor. *l. c.*).

7. In quanto alla quarta ed ultima condizione assegnata dal Gury, che, cioè, trattandosi di mutuatarii poveri, nulla si può esigere pel pericolo della sorte, stante il precetto della carità, questa pure ha bisogno di spiegazione.

Prima d'ogni altro osserviamo che siffatto pericolo ha luogo sopratutto, e quasi unicamente, nei poveri, e in quelli che quantunque possidenti, pei rovesci subìti o temuti, ai poveri possono agguagliarsi.

(1) Per intendere meglio tutto ciò, pongasi questo caso. Quando un mutuante voglia un giusto interesse elevato e dica che il motivo è per un vero lucro cessante o di un vero danno emergente, laddove il mutuatario non creda in cuor suo in quel lucro o in quel danno, e però abbia l'animo di consentire ad un contratto usurario; si dirà forse nullo il contratto? Sarà forse disobbligato il mutuatario dal pagar l'interesse, o il mutuante sarà tenuto a non riceverlo?—Nè si dica che qui si è fatta l'ammonizione del vero titolo, e però è colpa del mutuatario il non credervi. Imperocchè la quistione non è sull'obbligo dell'ammonizione; ma sulla validità del contratto per ragione del consenso.

E vero che il precetto della carità obbliga di sovvenire ai bisognosi; e quando lo si possa, senza proprio danno, si è tenuti a farlo sotto grave obbligazione. I Teologi ne assegnano le norme secondo i dettami del diritto naturale e rivelato. Ma v'ha una legge speciale di carità pel mutuo? V'ha obbligo più grave di aiutare il prossimo con questo mezzo, anzichè cogli altri?

Molti testi si arrecano del Vecchio Testamento e del Nuovo, in cui s'inculca di dare a mutuo il proprio denaro, senza pretendere usure. Così l'Esodo XXII, 25, il Levitico XXV, 35, il Deuteronomio XXIII, 20, il Salmo XIV, 15, Ezechiele XVIII, 5.—E sopratutto G. C. nell'Evangelo di S. Matteo V, 42: « Qui petit a te, da ei, et volenti mutuari a te ne avertaris ». — Di S. Luca VI 34, 35: « Si mutuum dederitis iis, a quibus speratis recipere, quae gratia est vobis? nam et peccatores peccatoribus fenerantur, ut recipiant aequalia. Verumtamen diligite inimicos vestros, benefacite et mutuum date nihil inde sperantes ».

Ma siffatti testi vogliono interpretarsi secondo il vero senso. Quei dell'Antico Patto non fanno al proposito, contenendo norme legali abolite già dal Nuovo. Quello di S. Luca bandisce non un precetto, ma solo un consiglio (V.D.Th.2. 2. q. 78 a 1 ad 4). Quel lo di S.Matteo non vieta l'interesse (V.D'annibale Summ. T. II, n. 518). — Che cosa dunque vuolsi raccogliere dai prefati luoghi dell'Evangelo? Eccolo, giusta il commento che ne fa il dotto annotatore (1) dell'Opera postuma del Ballerini (Vol, III, Tr. VIII, n. 347 nota in fin.): « Christus ergo duo praecipit: 1° ut non avertamur ab eo, qui mutuum a nobis petit, scilicet ut mutuum petenti demus: quod intelligendum est secundum ordinem et regulas caritatis: si is necessitate premitur, si sine gravi incommoda id possimus etc. 2° ut, cum mutuamur, nil praeter id, quod dedimus, postulemus h. e. nihil praeter valorem eius, quod dedimus, exigamus: id vero nostra aetate quoque servatur, cum proportionatum pretium exigitur mutuatae pecuniae ».

(1) Il p. Domenico Palmieri d. C. d. G.

Dunque il mutuo non è un mezzo, specialmente imposto, di sovvenire ai bisognosi. Quando lo si può, senza grave discapito, adoperare nelle necessità degli altri, la carità lo esige. Ma quando ci sia pericolo di perdere la sorte, e trattisi di somma rilevante, quest'obbligo non si può generalmente riconoscere (1). Giustamente perciò S. Alfonso, dopo aver esposta la prima condizione perchè valga il pericolo di perdere la sorte come titolo all' interesse, che è: « dummodo periculum sit verum, et extraordinarium, non autem commune, amittendi sortem, vel eam non recuperandi sine magnis expensis et laboribus, nempe si detur mutuum homini dubiae fidei vel pauperi » soggiunge in parentesi, in ordine al povero: « intellige si ipsi des mutuum praeter id quod tu praecise teneris ex praecepto illi mutuare ad eius praesentem inopiam sublevandam ».

8. Chiarite le vere condizioni di questo titolo, fa d'uopo di esaminarlo in ordine ai tempi nostri, e vedere se generalmente può consentirsi oggidì aumento d' interesse nel mutuo pel pericolo di perdere la sorte.

Scossa la pubblica moralità coi principii sovversivi della rivoluzione, non è meraviglia che il furto e le frodi e le falsità d'ogni genere inondino da per tutto. Tutti deploriamo la generale depravazione, che s'avanza, minacciosa di recare l'ultimo esterminio alla umana società! Cresciuto poi smisuratamente il lusso e l'avidità di arricchire, nessun mezzo si lascia perciò intentato o lecito o illecito. Di qui le continue fughe dei custodi delle pubbliche sostanze. Di qui i fallimenti generali, per lo più dolosi, di che ogni giorno cresce a dismisura la lista. Di qui le cadute repentine di persone facoltosissime, sui quali poggiava sal-

(1) Si noti che G. C. nell'Evang. cit. di S. Luca dice: *Mutuum date, nihil inde sperantes.* Quel *nihil* si riferisce all'interesse, come tutti ammettono, non alla sorte. Altrimenti avrebbe detto *donate*, e non già *mutuum date.* Se dunque consiglia il *mutuo* e non la *donazione*, non si può desumere da queste parole obbligo veruno di dare il mutuo col probabile pericolo della sorte, senz'alcun interesse.

la la fiducia del popolo. Di qui le finte ven-ite, i falsi titoli, gl'inganni e le frodi d'o-ni fatta che raramente possono evitarsi e he han ridotto alla miseria innumerevoli amiglie.

Posta tal deploranda perversione, non è, crediamo noi, irragionevole il timore, di cui moltissimi sono presi, di non affidare più privati le proprie somme. È vero che pei ondi pubblici non si sta guari sicuri; e più sempii si sono avuti di Governi che non an potuto soddisfare ai loro impegni. Ma ' ha differenza fra il Governo ed un pri-ato circa la possibilità di un fallimento. poi vi sono dei crediti fondiarii, i quali on consistono in mere passività, ma in ondi veri e reali, debitamente e con sicu-ezza ipotecati sopra stabili di assai mag-ior valore.

In ogni modo, parlando in genere, par he si possa oggidì rincarire moderatamen-e l'interesse nei mutui fra privati pel ti-more della sorte. La condizioni spiegate più nnanzi possono tutte verificarsi. Il timore, n molti luoghi segnatamente, è grave ed è probabile, massime se si considerino le gran-li spese e l'incerto esito delle liti. Le cau-e poi non sono sempre comuni al mutuan-e e al mutuatario, potendo il primo col-ocare altrove, e con più sicurezza, il suo danaro. Adunque crediamo possa general-mente ammettersi oggidì, più assai che nei tempi andati, questo titolo d'interesse.

Abbiamo detto *generalmente parlando*, imperocchè non mancano i casi nei quali questo timore è solo *possibile*, non *probabile*; e però non vi può essere aumento nell'interesse. Quando si trattasse di persone veramente oneste e facoltose e la sorte sia in sicuro con pegni, o con ipoteche su fondi liberi, ovvero con fidejussione di chi può e vuol mantenere la garenzia, non ci sarebbe per nulla probabilità di timore.

Invece, se il mutuatario fosse un povero, o un ricco che cammina al fallimento; se non si esibissero garenzie sicure; se alla proprietà avessero diritto minori o persone che renderebbero intralciato e dispendioso un giudizio di espropriazione; se si prevedessero come probabili altre gravi difficoltà e pericoli nel ricuperare le somme date, sarebbero questi i casi di esigere un aumento nell'interesse. Oggidì poi, nessuno può negarlo, questi casi sono comunissimi, massime per rispetto della sicurezza nelle garenzie.

9. Ma fino a quanto potrà elevarsi l'interesse? A tal domanda non è possibile rispondere in genere, dando norme precise. Ricordiamo quello che dichiarò la S. C. del S. Officio nel cit. decreto del 1784, che il confessore dee ponderatamente esaminare ogni cosa ed ogni circostanza, sopratutto deve riflettere sulla qualità e probabilità del pericolo, e sulla proporzione del pericolo e dell' interesse che vuolsi elevare.—La S. C. rescrisse non doversi molestare i Cinesi i quali prendevano il 30 per cento come titolo legale, per le seguenti ragioni: « Quia in recuperanda pecunia est aliquod periculum, scilicet quod qui accipit mutuatum fugiat, vel quod tardet in solvendo, vel quod necessarium sit coram judice repetere, vel propter alia hujusmodi ».— Questa autorevole decisione potrà dar luce nei casi somiglianti.

10. Che deve dirsi poi di chi vuol regolarsi, intorno all' interesse nel mutuo, secondo l'uso del luogo? Può ammettersi sempre ed a chiusi occhi questa norma, senza badare ai titoli consentiti dai Dottori? Ecco l'altro punto della nostra consultazione.

Nessuno quasi de' Teologi, che noi sappiamo, s'è fino ad ora occupato di simile quistione, che pur ci sembra di non lieve peso. Sappiamo solo che molti confessori, fra i quali non pochi versatissimi nella scienza teologico-morale, si valgono di quella norma la quale dà molta luce e toglie molte ansietà. Tentiamo noi di dirne alcun che, sottoponendolo al giudizio dei dotti, ed aspettando che altri con miglior senno e dottrina svolga pienamente la materia.

11. Per verità, l'uso del luogo non dovrebbe valutarsi nel definire la quantità dell'interesse, non essendo fra i titoli per cui questo si permette. Nondimeno, chi ben consideri, nel detto uso, quando lo seguano non pure la gente avida di guadagno, ma i buoni altresì, possono trovarsi inclusi più

d'uno dei giusti titoli. Anzi l'uso medesimo può ben aver origine da qualche titolo giusto. Così aumenta in un luogo l'interesse quando vi è scarsezza di numerario; diminuisce quando il numerario abbonda. Non v'è qui nel primo caso il titolo del lucro cessante o del danno emergente? Quando v'ha scarsezza di numerario, può questo servire ad altri usi o più lucrosi o più necessarii. Per contrario, quando v'è abbondanza. Così pure, avverandosi in un luogo assai fallimenti, per cui si scuota la fiducia dei possessori, questi mal volentieri affidano ad altri il lor danaro, senza un certo aumento d'interesse. Quest'aumento può essere giustificato dal pericolo della sorte. E così in altri casi. — Insomma, come il prezzo volgare di ogni merce aumenta o decresce sempre per qualche giusta causa, e tutti possono vendere e comprare a questo prezzo, così per qualche giusto titolo può elevarsi o scemare in un luogo l'interesse nel mutuo, e non sembra ingiusto che ciò possa servire di norma anche ai buoni.

La S. Sede in più responsi ha dato non dubbiamente ad intendere che si può tener conto di questa norma. Eccone alcuni:

a) « S. Congr. S. O. sub die 26. mart. 1840, proposito dubio, *an ad aliquid reddendum teneatur* N. N. cuius Pater magnam pecuniae summam mutuo dederat cum lucro *decem pro centum*, legali taxae illius tempore respondente, et quatenus restitutioni esset obnoxius, utrum saltem quinque pro centum retinere licite valeat, rescriptum fuit: *Quoad usuras in genere, consulat decreta jam lata. Quoad excessivitatem fructuum, consulat R. P. D. Episcopum, qui expendat facti circumstantias* ET PRAXIM ILLIUS TEMPORIS, QUÆ VIGEBAT APUD VIROS TIMORATÆ CONSCIENTIÆ, ET PROVIDEAT ».

b) Sopra un dubbio circa la distinzione fra l'interesse legale e convenzionale la S. C. del S. O. il dì 18 agosto 1858 rispose: « Quoad *fructus legales*, provisum per decreta alias. Quoad *fructus conventionales*, eorumque titulos, provisum per Encycl. *Vix pervenit*. Quoad quantitatem eorum fructum conventionalium, et fructus de fructibus, rationem habendam esse in singulis casibus, HABITO RESPECTU AD OMNES ET SINGULAS CIRCUMSTANTIAS LOCORUM, PERSONARUM ET TEMPORUM, iuxta regulas a SS. Canonibus et a probatis auctoribus traditas ».

c) Fu chiesto alla S. C.: « 1. Se sia lecito oggi, eziandio agli Ecclesiastici, collocacare il danaro col frutto moderato, come permetteva la legge precedentemente sotto il legittimo governo del cinque per cento? 2. Se oggi sieno da inquietarsi quei Luoghi pii, Monache e Monasteri, che ricevono il frutto del loro capitale del sei per cento STANTECHÈ OGGI SI DÀ E SI RICEVE NELL'ANDAMENTO COMUNE? » —E la S. C. del S. Off. a dì 28 febbr. 1872 rescrisse: *Iuxta responsiones alias datas, dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis,* NON ESSE INQUIETANDOS.

d) Il Vic. Gen. di Ariano espose: « In vista del notabile aumento delle attuali imposizioni e del maggior bisogno di rendita per sostenerle, non vi è in questa Diocesi di Ariano chi voglia dar danaro a mutuo alla ragione del cinque per cento, come da codesta S. Sede vien tollerato; DA MOLTI SI DÀ ALL'OTTO, e da altri a norma di quanto rende il Gran Libro, e ciò perchè anche la rendita che dal mutuo si percepisce è gravata da ricchezza mobile.—Ora per badare alla quiete della coscienza di tanti, e per non esporre la gente al pericolo di non più trovare chi le prestasse danaro, divenuto sì scarso e ricercato nei tempi attuali, si brama conoscere se possa tollerarsi tal pratica, e nel caso negativo, se almeno possano i Confessori permettere ai loro penitenti di esigersi il cinque per cento netto, e lasciare a carico dei reddenti la tassa di cui il governo ha gravata qualsiasi rendita. » — La S. C. del S. O. il dì 18 dicembre 1872 rispose: *Dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis,* NON ESSE INQUIETANDOS.

e) Il Vescovo di Marsico e Potenza espose, non ha gran tempo, alla S. Penitenzieria « il caso pur troppo frequente di usura del *dieci* o dell'*otto* per cento, che riscuotesi anche dai buoni cristiani, in vista del lucro quasi eguale che sempre con maggiore puntualità si trarrebbe dagli stessi capitali, se fossero sulle nuove banche impiegati. Aggiungasi che il citato per cento si vuol percepire, il

più delle volte, anche netto di ricchezza mobile, stante il timore di una gravata mulsa, cui dovrebbe andar soggetto il creditore, nella facile ipotesi di necessaria pubblicazione del titolo creditorio per rimborsare le somme mutuate ».—Ed ecco la risposta della S. Penit. del dì 18 aprile 1889: *Cum fructus pecuniae taxare per modum regulae periculosum sit, Ven. in Christo Pater Episcopus orator in singulis casibus rem decernat* IUXTA PRAXIM COMMUNEM SERVATAM AB HOMINIBUS TIMORATÆ CONSCIENTIÆ RESPECTIVIS IN LOCIS ET TEMPORIBUS.

13. Par dunque ammessa dalla S. Sede come legittima, per l'interesse nel mutuo, la norma delle *circostanze di luogo e di tempo*, e della *pratica comune osservata dagli uomini di timorata coscienza*. Secondo questa norma, ha prescritto che non sono da inquietare coloro che dànno, anche in materia civile, il 6, l'8 e fino il 10 0[0], e tutto ciò netto d'imposta sulla ricchezza mobile. Le quali cifre non sono assolute, ma possono variare in più e in meno, giusta le circostanze. La medesima S. Sede non ebbe difficoltà di tollerare il 30 0[0], presso i popoli della Cina, così portando l'uso e la legge di quelle regioni.

È vero che la S. Sede medesima insiste sempre sull'obbligo di esaminare tutte le altre circostanze individuali; ma quando v'ha l'uso comune, seguito anche dai buoni, v'ha un fondamento assai solido a giudicar lecito quell' interresse. Le altre circostanze vogliono piuttosto esaminarsi per vedere se v'ha ragione speciale nei singoli casi, che costringa a non seguire l'uso comune. Così, quando in un luogo l'interesse aumenta pel pericolo della sorte, non potrà valer l'aumento nei casi speciali, in cui la sorte sia veramente assicurata. Laddove intanto non v'ha causa valida e certa che vieti di adottare l'uso moderato del luogo e seguito dai buoni, quest'uso quando sia coonestato da giuste ragioni, non può non presumersi legittimo.

14. Perchè dunque l'uso del luogo sia norma sicura per l'interesse nel mutuo, occorrono, secondo a noi sembra, le seguenti condizioni:

1.ª Che sia moderato e ragionevole; e in ciò vale molto il giudizio dell'Autorità diocesana.

2.ª Che sia adottato anche dalle persone di timorata coscienza.

3.ª Che non ci sieno ragioni speciali che lo vietino a qualcuno.

Poste le tre dette condizioni, non abbiamo difficoltà di additarlo come la regola più facile ed opportuna da consigliare circa la determinazione dell'interesse nel mutuo.

BIBLIOGRAFIA

S. ALFONSO M.ª DE' LIGUORI—Lettere di S. Alfonso Mª de' Liguori fondatore della Congregazione del SS. Redentore, Vescovo di S. Agata de' Goti e Dottore di S. Chiesa, pubblicate nel primo centenario della sua morte, per un Padre della stessa Congregazione—Parte Prima: Corrispondenza generale, Vol. II, di pag. XVIII, 648—Parte Seconda: Corrispondenza speciale; Vol. unico di pag. XII, 740.

Demmo già conto di questa interessantissima pubblicazione (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 22) quando uscì a luce il primo Volume della Corrispondenza generale. La dicemmo opportunissima quant'altra mai, non solo per conoscere la vita intima del gran Santo De' Liguori, ma sì ancora per bene intendere i suoi scritti, e per aver lumi specialissimi sulla storia ecclesiastica di quel mezzo secolo in cui visse. Ora siamo lieti di annunziare già compiuta l'opera preziosa, frutto di ricerche pazienti e diligentissime, e ricca di documenti finora inediti, superante di ben quattro quinti gli antichi già pubblicati.

Della prima parte dicemmo altra volta. Accenniamo qui qualcuno dei pregi moltissimi della seconda, che contiene la corrispondenza scientifica e pastorale. — Dalla corrispondenza scientifica, chi la percorre interamente, si può rilevare l'origine, il progresso dei molti scritti del Santo Dottore, le gravi difficoltà superate, il giudizio da lui medesimo recato delle opere sue, la difesa ch' ei ne sostenne, gl' incoraggiamenti del continuo dati al tipografo Remondini di Venezia perchè ne intraprendesse a sue spese la pubblicazione e le diffondesse ampiamente per l'Italia e per l'estero, stante le comunicazioni facilissime che in quei tempi avea la città di Venezia, per le vie del mare, col resto del mondo. La corrispodenza pastorale poi mostra la saggezza episcopale del Santo, il suo zelo accesissimo per la glo-

ria di Dio, l'esatto adempimento di tutti e singoli i doveri di un Vescovo, la instancabile operosità del pastore di anime, modello di ogni altro pastore. Chi dunque non dirà interessante e fruttuosissima la lettura di queste lettere?

La edizione poi è riuscita davvero splendida. Carta elegante e di corpo: tipi nuovi elzeviriani: sesto in 8° di bellissimo effetto: doppio indice progressivo ed alfabetico. E, non ostante, con un prezzo relativamente modico, giacchè tutta l'opera può aversi per L. 20 presso la *Società di S. Giovanni, Desclée Lefebvre e C.ia*, via della Minerva, 47 e 48, Roma.

BALSIMELLI FEDERICO — La Storia della Chiesa, descritta ai giovani da Federico Balsimelli, canonico della Cattedrale di Rimini — Società di S. Giovanni Descleè Lefebvre e C. Roma—Vol.I, di p.557—Vol.II, di p.686.

È un nuovo corso di Storia ecclesiastica, venuto a luce pei tipi eleganti della Società di S. Giovanni. Ma più che la eleganza della edizione, va ivi commendato il metodo e la brevità, onde si raccontano i fatti e le vicissitudini delle Chiesa.

Quanto al metodo, ecco le parole del ch. Autore: « Ho partito questo compendio in undici periodi, ponendo a capo di essi quei romani Pontefici, la cui fama durerà finchè il mondo duri. È ben parmi secondo ragione, che, trattandosi qui di storia ecclesiastica, di loro precipuamente abbiasi a parlare, essendo essi appunto la pietra fondamentale, su cui Cristo edificò la sua Chiesa: *tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam:* anzi essendo la Chiesa stessa; però che *ubi Petrus, ibi Ecclesia.* »

Il corso poi è breve; non così però da lasciar digiuno il lettore delle cose notevoli; imperocchè si è preso con giudizioso accorgimento da fonti elettissimi tutto quel meglio che vale a dare una giusta idea e una sufficiente conoscenza della storia ecclesiastica. Nulla diciamo della purità e della eleganza del dettato. I nostri lettori conoscono da lunga pezza qual chiaro letterato sia il canonico Federico Balsimelli.

Diciamo solamente che questo corso non solo è utile ai laici; ma può servire benissimo come un opportuno libro di testo pei Seminarii, dove fa d'uopo apprendere le istituzioni delle sacre discipline, che sieno indirizzo e sprone a studii più ampli e maturi. Aggiungiamo che il costo è discretissimo: sole L. 5 per amendue i volumi, presso l'autore in Rimini. Anzi quei primi sacerdoti che ne facciano richiesta al medesimo Autore, potranno averli per l' applicazione di Messe 5.

CRONACA GOVERNATIVA

—

NUOVA LEGGE SULLE OPERE PIE

firmata dal re Umberto il 17 luglio 1890

(Continuaz. e fine—V. p. 189-191 di q. P.)

—

TITOLO VIII. (*segue*)

Disposizioni generali.

Art. 84. il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino Istituti aventi carattere di pubblica beneficenza o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni, di cui alla lettera *b* dell'articolo 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall' apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla Congregazione di carità la copia della ricevuta denunzia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elencodelle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al Prefetto.

La Congregazione di carità, appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aveni per iscopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia i caso, il riconoscimento legale dell'Ente.

Art. 85. Salve le pene stabilite dal Codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal Codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alle lire 1000

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge, commetta atti, o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'Istituzioni di beneficenza, o delle Istituzioni contemplate negli articoli 86 e 87 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle Amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle Istituzioni sopraindicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.

Art. 86. Coloro che ai termini degli art. 7, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall' ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di Istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 87. Le disposizioni del capo IV della presente legge sono applicabili anche alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dal Demanio o dal Fondo pel Culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse Corporazioni religiose o da Enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni o gli Enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'articolo 67 di concerto col ministro competente, sentiti i Consigli provinciali, secondo le distinzioni dell'art. 62, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

Art. 88. L'applicazione delle penalità sancite negli articoli 13, 17, 78, 84 e 89 della presente legge è di competenza del Tribunale civile, in camera di Consiglio, ad istanza del Pubblico Ministero.

Sul ricorso del condannato o del Pubblico Ministero provvede la sezione civile della Corte d'Appello in camera di Consiglio.

Titolo IX.

Disposizioni finali transitorie.

Art. 89. Gli amministratori e rappresentanti delle Istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del Capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 87 e 89, debbono farne la denunzia alla Congregazione di carità nel termine di giorni 50 dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle Istituzioni di beneficenza ed ai Lasciti, Legati ed Opere pie di culto amministrati dal Demanio, dal Fondo pel Culto o dagli Economati generali dei benefizi vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 90. Sono soggetti a trasformazione, a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle Corporazioni religiose o di liquidazione dell'Asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle Corporazioni religiose e degli Enti ecclesiastici;

2. Le Fondazioni per i carcerati o condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli Ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Art. 91. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli Enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1. I Conservatorii che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli Ospizi dei pellegrini, i Ritiri, Eremi ed Istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2. Le Confraternite, Confraterie, Congreghe, Congregazioni ed altri consimili Istituti, per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'articolo 70;

3. Le Opere pie di culto, lasciti e legati di culto, esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possono far carico ad Enti eclesiastici conservati, al Demanio, al Fondo per il culto. ai patroni o agli Economati generali dei benefizi vacanti.

In quanto gli Istituti, di cui al numero 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifizi necessari al culto o degni di essere conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra Istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli Istituti, di cui al n° 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 92. La dichiarazione di applicabilità dell'articolo 70 alle Istituzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite alla Congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più Comuni o l'intera Provincia, alla Congregazione di carità del luogo, nel quale attualmente la Istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le Congregazioni di carità, i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell'articolo 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'articolo 70.

Per le Istituzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 91, il Prefetto invita le Rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso, ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'articolo 63, il loro parere intorno all'applicabilità dell'articolo 70 alle varie Istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo. Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la Giunta amministrativa ed il Consiglio di Stato; e contro di esso è ammesso il ricorso anche per il merito, alla quarta sezione del Consiglio di Stato, con effetto sospensivo ai termini dell'art. 81.

Art. 93. È fatta obbligatoria la revisione degli Statuti e dei regolamenti:

1. Delle Opere pie dotali e degli statuti delle altre Istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2. Dei Monti frumentari e granatici e delle Istituzioni, sulle quali, dopo il 1862, siano stati i detti Monti trasformati.

Il Prefetto inviterà le Congregazioni di carità, i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, e sentita la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'Istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli Enti, di cui al n° 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industriae commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 94. È pure obbligatoria le revisione degli statuti o regolamenti delle Istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a Provincie o Comuni diversi dal Comune ove ha sede l'Istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione, il fine sia venuto a mancare, la Istituzione sarà, con le norme dell'articolo 70, trasformata a beneficio delle popolazioni, al vantaggio delle quali era destinata;

b) Così per il caso che l'Istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la Istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più Provincie o un notevole numero di Comuni siano interessati nella Istituzione;

c) Operata che sia, ai termini della presente legge, la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la Istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza, a vantaggio degli appartenenti alle Provincie e Comuni, a beneficio dei quali l'Istituzione era destinata.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

Art. 95. Le Istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di Amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatorii, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

Art. 96. Le Istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata. La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza. Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 97. Nelle Provincie dove, per legge o consuetudine, sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spese dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo; ma debbono applicarsi le norme, di cui al capo VII della presente legge, per determinare la pertinenza di un malato ad un Comune.

Nei tre anni dell'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Frattanto gli Istituti, ai quali, ai termini dell'art. 79, sia stato imposto d'accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il Comune, a cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale Congregazione di carità od altri Istituti che siano tenuti a rilevare il Comune, e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli Istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.

Art. 98. Nelle città, che sono sedi di Facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali so-

o tenuti a fornire il locale, ed a lasciare disposizione i malati e i cadaveri occorrenper i diversi insegnamenti.

E dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese ch'essi incontrerebbero, se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo, così circa l'estenzione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'Università o Istituto di studi superiori; l'altro dall'Amministrazione dello ospedale, ed il terzo dai due arbitri, di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il Presidente della Corte d'appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal Codice di procedura civile.

Art. 99. Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i gratizzi che furono imposti alle Opere pie delle Provincie meridionali per sussidii agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi.

Art. 100. Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n° 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il Tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli Istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n° 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli Istituti, i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato, a cui si riferisce il comma precedente. Per detti Istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del Tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 101. I Buoni a favore dei danneggiati, di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n° 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte. Ai Buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n° 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei Buoni da ritirarsi.

Art. 102. Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisioni dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente. Deve presentare un elenco delle Amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

Art. 103. È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni, le quali vietino alle pubbliche Autorità di esercitare sopra le Istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine e i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Art. 104. Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore ne'sei mesi dalla sua promulgazione.—Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge e un regolamento di contabilità generale per le Istituzioni ad essa soggette.

FINE

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1891)

Discorso del S. Padre ai Cardinali — Il dì 23 Dicembre u. s. il Sacro Collegio dei Cardinali presentò gli augurii al S. Padre, con un affettuoso e nobile

indirizzo del Cardinale Decano. Il S. Padre rispose con un nobilissimo discorso nel quale, accogliendo con gradimento gli augurii, e facendo voti che la pace predicata dagli Angeli sulla grotta di Betlem venga di nuovo ad allietare il mondo, si ferma a parlare sopratutto della condizioni miserrime della nostra Italia in cui « tutto ciò, Egli dice, che ha carattere ed impronta cattolica è dannato all'ostracismo, fino al punto di venir proclamato come *sacro l'odio contro i cattolici*, i quali perciò sono come posti al bando, e considerati come i peggiori nemici d'Italia » — E dopo aver dimostrato siffatto strano sconvolgimento d'idee, di cui tutti oggidì siamo spettatori, così ammaestra i cattolici : — « In tanto scompiglio che agita e confonde le menti, è compito dei cattolici rimaner fermi nei loro principii, ed opporre, disciplinati e concordi, all'audacia delle sette tutta la resistenza di cui sono capaci. Non si tratta già d'impugnare i diritti di alcuno: la Chiesa più di ogni altra li rispetta tutti, ed inculca ai suoi figli di rispettarli. Piuttosto chi ha motivo di lamentarsi è appunto la Chicsa, la quale vede da lungo tempo in mille guise violate ed oppresse le più sacre ragioni della religione e della coscienza cristiana.—È quindi legittima difesa il sostenerle ; ed invano si tenta di svisare il carattere di questa lotta col mettere in campo *interessi umani e fini politici ;* quasi che non si trattasse d'interessi eminentemente religiosi anche quando si rivendica da Noi la sovranità pontificia, a tutela dell'indipendenza del Capo della Chiesa e della sua libertà.

« I cattolici per tanto non si lascino prendere a tali insidie, nè intimidire dalle minaccie. Gli uomini di senno e l'avvenire diranno che, propugnando la causa della religione e della Chiesa, i Cattolici resero il più segnalato servigio anche alla patria. »

NOTIZIE COMPENDIATE

— L'Emo Card. Rampolla ha indirizzata una lettera al Vescovo di Saint-Flour a proposito della polemica surta sul discorso del Cardinale Lavigerie. Il Segretario di Stato dichiara che la S. Sede non si oppone a nessuna forma di governo, purchè sia esercitato con giustizia e con prudenza: è suo interesse solo il progredire della religione e della salute delle anime.

— Nella fausta ricorrenza del Natale e del Capo d'anno il S. Padre, come di consueto, ha ricevuto gli omaggi e gli augurii della sua nobile Corte, degli ambasciatori accreditati presso la S. Sede, della nobiltà Romana e di cospicui personaggi. In tale occasione ha elargite L. 15 mila da dispensarsi ai poveri di Roma, e Lire 10 mila da distribuirsi ai Sacerdoti bisognosi.

— Nell'aula di Propaganda è stato messo il busto del grande Apostolo dell'Etiopia il Card. Massaia, scolpito in marmo dall'egregio artista prof. Cesare Aureli.

— È morto a Napoli l' illustre Mons. Chiliberti, Canonico della Metropolitana, Segretario della S.ª Visita, e Presidente della facoltà Giuridico-Canonica nel Liceo Arcivescovile.

— A Padova, a Genova, a Sarzana, a Spezia si sono fondate scuole superiori di Religione per la gioventù, dirette a farne conoscere i fondamenti e le bellezze.

— È morto Mons. Francesco Mazzuoli, Vesc. tit. d'Imeria, già Vesc. di S. Severino.

— È morto in Roma il R.mo P. Giuseppe M. Larroca, Maestro generale dell'Ordine Domenicano. I Frati minori di S. Francesco, giusta l'usanza, ne celebrarono solennemente i funerali.

— È morto altresì l' Ab. Antonio Stoppani celebre geologo.

—

— L'Arcivescovo di Braga in Portogallo ha diramato invito per un grande Congresso, da tenersi in quella città. Scopo di detto Congresso si è la difesa della Chiesa e del Papato contro gli attacchi dei nemici.

— Dietro accordi presi tra il governo austriaco e il generale dei gesuiti, la Compagnia di Gesù si stabilirà in 10 località della Slesia, della Galizia, e della Bukovina.

— Il cattolicismo si propaga rapidamente in Germania. A Berlino fu posta la prima pietra per la edificazione d' una parrocchia da dedicarsi a S. Sebastiano; ed alla cerimonia, oltre il Principe Vescovo, ed il Clero di tutte le parrocchie, vi assistevano i rappresentanti dell'Imperatore, dell'Imperatrice, e di tutte le autorità costituite. I protestanti si agitano contro il ritorno dei Gesuiti, ma i cattolici trionferanno, giacchè le petizioni in favore di quelli raggiungono una proporzione considerevole.

— I Vescovi spagnuoli si occupano grandemente della stampa cattolica, e ne raccomandano l'incremento e la diffusione.

— Nel Comune di Kappel sul Reno 310 persone, che fin dal 1870 avevano costituita una parrocchia di vecchi cattolici, sono entrati nella vera Chiesa.

— Il Vicario Generale della Diocesi di Münster ha pubblicata una circolare, firmata da numerosi sacerdoti e laici cospicui, con la quale s' invitano i cattolici a presentare al Dott. Windthorst, in occasione del suo 80° genetliaco, L. 90 mila pel compimento della Chiesa di S. Maria in Hannover, ed una ghirlanda di perle, degna della pietà di quel campione della fede.

— In America Miss. Caterina Drexel ha pronunziato i voti solenni nel Convento della Mercede a Pittsburg. Vuol fondare l'Ordine delle Sorelle del SS.° Sacramento, che avrà per iscopo la rigenerazione morale e materiale dei negri e degl'indiani, cedendo per tale opera tutta la sua fortuna, che ascende a 200 milioni di lire.

— Il governo della China ha accordato all'Imperatore di Germania il protettorato sulle persone e sugli averi dei missionarii cattolici e luterani colla facoltà di erigere chiese e conventi, predicare e istruire.

…zione
…golari.

…, *da farsi*
…*ssione.*

…ator gene-
…bservantia,
…niliter pro-
…tates atque
…isse quoad
… juvenibus
…, qui ad
…um sim-
… lemnem
… Ordinis
…æ respon-
…) datum,
…ionem bo-
…ero, multi
…dinum re-
…nis statuta
…ae disposi-
…ebeant.
…tinum, ju-
…nis, bona
…odo, duo-
…m, ex li-
…lisponere
…cum non
…lla est.
…unc vi-
…s non
…ditio-
…us ante
…bilis est,
contra Tridentinum dispositionem. Præterea leges civiles inhabiles declarant ad venditionem aut donationem minores 21 annorum. Quibus expositis, quaeritur:

Utrum permitti possit, ut juvenis protendus de suis bonis disponat per actum privatum coram Superiore regulari, de Ordinarii licentia, vel coram ipso Ordinario, postea suo tempore ratificandum in forma a lege praescripta etiam post professionem solemnem, et in casu minoris aetatis, ætate majori assecuta?

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, super praemissis mandavit rescribi prout sequitur:

Cum agatur de renuntiatione super illis bonis quibus jus certum haberi potest, parte nempe hæreditatis paternae vel maternae, emissa suo tempore, juxta Concilium Tridentinum, renuntiatio ipsa renovetur, quando opus est, quin tamen illa immutari possit. Si vero agatur de renuntiatione eorum quae accidentaliter evenire possunt, in singulis casibus recurrendum ad hanc Sacram Congregationem.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis hac die 16 Septembris 1885.

J. *Card.* Ferrieri, *Praef.*
Fr. *Ant. Maria*, Arch. Palmyren., Secretarius.

Sacra Congregaz. del S. Officio.

I.

Circa la facoltà di dispensare sugl'impedimenti matrimoniali in pericolo di morte.

Vicarius generalis N..., ad pedes Sanctitatis Tuæ provolutus, sequentium dubiorum solutionem perhumiliter expostulat, nempe:

Litteris S. Officii datis die 20 Februarii anno 1888, concessa est Locorum Ordinariis facultas dispensandi, sive per se sive per ecclesiasticam personam sibi benevisam, aegrotos in gravissimo mortis periculo constitutos, quando non suppetit tempus recurrendi ad S. Sedem, super impedimentis quantumvis publicis matrimonium jure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus ordine et affinitate lineæ rectae ex copula licita proveniente.

Decreto vero lato fer. IV die 9 Januarii 1889 declaratum est, Ordinarios quibus memorata facultas præcitatis litteris diei 20 Februarii 1888 data fuit, posse illam subdelegare habitualiter parochis tantum, sed pro casibus in quibus

desit tempus ad ipsos Ordinarios recurrendi et periculum sit in mora.

Jam igitur quaeritur:

1.° Utrum S. Congregatio per verba « super impedimentis quantumvis publicis » confirmare intenderit communem theologorum et praesertim S. Alphonsi sententiam, quae habet posse Episcopos in casibus urgentis necessitatis dispensare super impedimentis occultis, eamque facultatem veluti ordinariam probabiliter delegare etiam generaliter, ita ut mens Congregationis fuerit significare, Episcopos a fortiori ab impedimentis occultis praedictis dispensare posse?

2.° Utrum in gravissimo mortis periculo coadjutores parochi, quando ob ingentem parochiarum illius diœcesis amplitudinem ad eum recurrere non possunt, nomine parochi ab impedimentis publicis dispensare valeant?

3.° Utrum in decreto die 9 Januarii 1889 nomine parochorum veniant etiam vicarii temporales qui post obitum parochorum vel in eorum absentia sufficiuntur?

Feria IV die 23 Aprilis 1890.

In Congregatione Generali S. Romanae Universalis Inquisitionis habita per Eminentissimos et Reverendissimos DD. Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales propositis suprascriptis dubiis, ac praehabito Reverendissimorum DD. Consultorum voto, iidem Eminentissimi ac Reverendissimi Patres rescribi mandarunt:

Ad I. *Ex vi decreti, affirmative pro mortis articulo.*

Ad II. et III. *Detur responsum hac eadem feria datum R. P. D. Abbati Sanctissimae Trinitatis Caven., quod est sequens*, scilicet:

Propositis a R. P. D. Abbate supra laudato sequentibus dubiis:

I. An sub nomine parochorum in subdelegatione facultatis, de qua in precibus, intelligendi sunt etiam vice parochi vel œconomi curati ad nutum amovibiles, in quibus paroeciis parochi stricte sumpti ac vere nominis non sunt creati? Et quatenus negative;

II. Utrum saltem in dioecesibus, in quibus, sicut et in abbatia Nullius Sanctissimæ Trinitatis Caven., ex privilegio vel antiquissima ac immemorabili consuetudine, nonnullæ sunt parœciæ, quarum curati tamquam vicarii abbatis sunt instituti sub nomine œconomi vel archipresbyteri curati, ad nutum amovibiles, ad hos quoque possit extendi?

Eminentissimi Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales praedicta die ac feria rescribi mandarunt:

Ad I. Comprehendi omnes qui actu curam animarum exercent, exclusis viceparochis et capellanis.

Ad II. Provisum in praecedenti.

Eadem Feria ac die, facta de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutionem Eminentissimorum Patrum approbavit et confirmavit.

I. Mancini *S. R. et U. I. Not.*

II.

Circa l'assistere alle cerimonie religiose degli eretici e de' scismatici (1).

Cum supremae Congregationi Romanae Inquisitionis generalis propositum fuerit dubium: « Utrum permitti possit catholicis acatholicorum functionibus re-

(1) È questa la risposta in genere data dal S. Officio ad una lunga memoria presentata dai Vescovi di Polonia soggetti all' impero delle Russie, nelle cui Diocesi i fanciulli delle scuole si costringono con minacce di pene e di vessazioni a prender parte alle funzioni religiose per le feste di Corte, nei tempii scismatici, dove debbono « et genua flectere, et osculari crucem a ministro acatholico porrectam, et candelas in quibusdam caeremoniis manibus tenere ».

Fu chiesto adunque: « Si effici possit, ut gubernium civile, diebus festivis imperialis palatii, nihil aliud a discipulis catholicis requirat, nisi assistentiam materialem, sive mere civilem, sine communicatione in sacris et sine ulla participatione cultus acatholici, liceatne capellanis utriusque generis scholarum, et superiorum, sive gymnasiorum, et inferiorum, sive elementarium, consensum suum in ejusmodi assistentiam præstare? An capellani, non scholarum elementarium, sed gymnasiorum, tantummodo hoc idem admittere possint? An, ut removeatur periculum perversionis, liceat consentire in istam assistentiam a gymnasiorum discipulis, dumtaxat iis, qui jam ad superiores classes, quas dicunt, promoti fuerint? An denique consensus non possit præstari, nisi in assistentiam civilem singulorum, vel aliquot discipulorum, tanquam repræsentatorum ex singulis classibus scholarum superiorum et inferiorum? Quod si adsistentia ista nullo in casu tolerari possit, utrum danda, an deneganda sit absolutio discipulis assistentiam civilem exhibentibus?

...iosis interesse ? » Eminentissimi et ...verendissimi PP. Inquisitores gene... ...es, re mature perpensa, in conventu ...riae IV, 19 Iunii 1889, respondendum ...suerunt : *Negative.*

...Quam EE. PP. sententiam Sanctissi... ...s Dominus Noster in Audientia ejus... ...n diei benigne confirmare et appro... ...re dignatus est.

...Haec Amplitudini Tuæ significans, a... ...ni mei sensus, *etc.*

...Datum Romae, die 28 Iunii 1889.

Segreteria de' Brevi

...l terzo centenario dalla morte di S. Luigi Gonzaga.

LEO PP. XIII.

...Universis Christifidelibus praesentes ...tteras inspecturis salutem et Benedi... ...ionem Apostolicam.

...Opportune quidem et auspicato con... ...ingit ut XI. kalendas iulias hoc anno ...era sollemnia in honorem Santi ALOISII ...NZAGAE trium sæculorum a beatissimo ...itu eius elapso spatio sint memori pie... ...te peragenda. Nuntiatum Nobis est, ex ...ustitate huius eventus mirabili amore ...etatisque studio exarsisse animos chri... ...ianorum adolescentium, quibus optima ...ne huiusmodi occasio visa est, ut suam ... cælestem iuventutis Patronum volun... ...tem et reverentiam multiplici signi... ...catione testarentur. Et id quidem eve... ...ire videtur non in iis tantum regionibus ...uae sanctum Aloisium terris caeloque ...enuere, sed late ubicumque Aloisii no... ...en et sanctitatis fama percrebuit. Nos ...im a tenera aetate angelicum Iuvenem ...ummo pietatis studio colere assueti, cum ...æc novimus, perincundo lætitiæ sensu ...ffecti sumus. Deo autem opitulante con... ...idimus eiusmodi sollemnia non vacua ...tura fructu christianis hominibus, no... ...inatim adolescentibus qui Patrono tu... ...elari suo honores cum habebunt, in co... ...itationem facile deducentur clarissima... ...um virtutum quibus Ille quoad vixit ...eteris in exemplum enituit. Quas quidem ...irtutes cum secum cogitent et admi... ...entur, sperandum est fore ut adiuvante ...Deo animum mentemque suam ad eas ...velint informare, studeantque fieri imi... ...catione meliores. Neque certe catholicis ...uvenibus proponi potest præstantius ad ...mitandum exemplum illisque locupletius virtutibus quarum laude florere iuvenilem aetatem desiderari maxime solet. Ex vita enim et moribus Aloisii possunt adolescentes documenta plurima capere, unde ediscant qua cura et vigilantia vitæ integritas et innocentia sit servanda, qua constantia castigandum corpus ad restinguendos cupiditatum ardores, quomodo despiciendae divitiae contemnendique honores, qua mente atque animo tum studiis vacandum tum cetera omnia aetatis suae officia et munia implenda, quodque his præsertim temporibus maximi est momenti, qua fide quo amore sit Ecclesiae matri et Apostolicae Sedi adhaerendum. Siquidem Angelicus Adolescens seu domesticos inter parietes degeret, seu nobilis ephebus in Aula Hispanica versaretur, seu animo virtute et doctrina oxcolendo operam daret in Societatem Iesu abdicato principatu adscitus, ubi quod in votis habuerat et praeclusum dignitatibus aditum et vitam omnem proximorum saluti sibi unice impendendam esse gestiebat, talem in omni vitae genere sese impertiit, ut facile ceteris omni laude antecelleret et præclara relinqueret sanctitatis argumenta. Quapropter sapienti sane consilio qui christianæ iuventuti instituendæ et erudiendae praeficiuntur, sanctum Aloisium proponere solent tamquam nobilissimum ad imítandum exemplum, obsequentes consilio decessoris Nostri Benedicti XIII, qui iuventuti studiis deditæ praecipuum Patronum caelestem Aloisium constituit. Quare egregiam sane meritorum laudem sibi comparare videntur illae catholicorum iuvenum societates, quae non modo in italicis sed etiam in externis urbibus sunt institutæ eo proposito, ut huiusmodi Aloisiana sollemnitas singulari cultu celebretur. Nos non latet quantum studii operæque illae contulerint in apparandis honoribus qui toto orbe catholico Angelico Iuveni deferentur et quantam adhibeant curam ut catholicorum pietate pariter ac numero praestent piae peregrinationes vel ad natale solum Aloisii vel ad hanc almam Urbem quae castas eius exuvias asservat et colit, suscipiendae. Pueris etiam, ut accepimus, puellisque oblata est ratio testandi Aloisio puri amoris et pietatis suæ quasi primitias : pagellæ enim late sunt diffusae, augustis iam

nobilitatæ Nominibus, in quibus ipsi se parentesque tamquam famulos et clientes inscribant. Singulari huic in re optima ardori et sanctis eiusmodi propositis et votis cupimus atque optamus ut bonus faustusque, iuvante Deo, exitus obtingat. Interea cum admotæ nuper sint ad Nos preces ut in uberiorem animarum fructum cælestibus Ecclesiæ thesauris hanc sollemnitatem ditare et decorare velimus, nos piis hisce precibus benigne adnuendum censuimus. Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui triduanas quotidie vel quinquies saltem novendialibus supplicationibus quæ habendæ sunt ante Aloisiana sollemnia diebus a respectivo loci Ordinario designandis, et vel ipso die festo vel uno ex dictis diebus ad cuiuscumque arbitrium sibi eligendo vere pœnitentes atque confessi ac S. Comunione refecti quamlibet Ecclesiam seu Oratorium publicum, ubi festum S. Aloisii celebrabitur, devote visitaverint, ibique pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Iis vero fidelibus qui corde saltem contriti pias peregrinationes ad memorata loca confecerint, et parvulis etiam pro eorum captu eorumque parentibus qui nomina ad promerendum Aloisii patrocinium inscripserint, dummodo triduanis vel novendialibus supplicationibus, ut supra dictum est, adstiterint, septem annos totidemque quadragenas in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus christifidelium, quæ Deo in charitate coniunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse indulgemus. Præsentibus hoc anno tantum valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 1. Ianuarii MDCCCXCI. Pontificatus nostri anno XIII.

M. *Card.* Ledochowski.

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI

DELLA S. CONGR. DE' RITI

(Cont. e fine—V. q. Parte, pag. 176-181)

—

XII. Insegne e Precedenze.

Sommario—1. Se i parroci possano per consuetudine usare la mantelletta e l'anello con gemma nelle sacre funzioni, e se nella messa solenne possano aver quattro ministri. Se chi celebra messa solenne può avere il prete assistente—2. Se al parroco competa l'uso della mozzetta e la precedenza nelle congregaz. de' casi morali — 3. Se si possa portare in Chiesa sulle insegne corali altre decorazioni—4. Se il can. dottore può usar l'anello nella S. Messa—5. Consuetudine di usare le insegne di color rosso nella festa dell'Annunziata—6. Chi ha l'uso della cappa, può di estate toglierne la pelle e sostituirvi la seta rossa—7. Quando un Capitolo ha l'uso del canone e della bugia, può usarne anche il Vicario generale? Se ne può far uso quando chi serve la messa è un laico?—8. Quali insegne possono usare in coro i cappellani regii?—9. Se al protonotario apost., nell'appello per l'obbedienza al Vescovo, può darsi il titolo di *Monsignore*—10. Precedenza del Terz'Ordine Francescano sulle altre confraternite laiche—11. Precedenza della Confr. del SS. Sacram. Sulle altre nella processione col SS.

1—I. An parochi seu archipresbyteri Iacensis Dioeceseos, ex Messanensi Dioecesi avulsi, in ecclesiasticis functionibus mantelletto violaceo atque annulo gemmis ornato uti possint; et utrum ipsi in missa solemni adhibere valeant quatuor ministros dalmatica vel tunicella indutos?

II. An in eadem Dioecesi tolerari possit ut passim a quocumque fere sacerdote solemniter celebrante presbyter assistens cum pluviali adhibeatur?

Resp. 30 ian. 1878 in Iacen. n. 5720: « Ad I. Negative ad primam partem; dilata, et audiatur magister caeremoniarum quoad secundam. — Ad II. In decisis ».

Iterum supplicatum est pro definitivo responsu; quoad secundam partem dubii

nimi et S. R. C. 24 ian. 1879 in Ia-n. n. 5762 resp.: « In decisis, iuxta ecretum 28 iulii 1876, idest: Negati-in omnibus, et oratores pareant de-ionibus S. R. C. ».

2. In Vicariatu foraneo *Intri* Dioe-seos Novariensis quinque Canonici cu-iti Collegiatae Ecclesiae S. Victoris vitatis *Intri*, nonnullis abhinc annis, notiescumque ad congregationes, seu nferentias casuum conscientiae a pa-chis praedicti Vicariatus haberi soli-s accedebant, et mozzettam tamquam anonici induere, et præcedentiam habe-prae ceteris parochis etiam antiquio-bus autumabant. Hinc quæsitum est u-rum canonicis curatis *Intri* competat signium canonicalium usus ac prae-dentia quoties intersint congregationi-is in casu in Ecclesia Vicariatus?

Resp. 25 mai. 1878 in Novarien. n. 735: « Quoad primam partem, detur ecretum in Novarien. diei 10 decem-is 1707 (1). Ad secundam partem: præcedentiam competere parochis iuxta ngulorum antiquitatem seu antianita-m ».

3. Utrum liceat cuidam Cathedralis cclesiae Costantien. canonico in choro uper mozzettam deferre decorationem ariis coloribus confectam doctoribus in acra Theologia ab Universitate Sorbo-ica collatam, sed a S. Sede non appro-atam.

Resp. 26 iun. 1878 in Costantien., n. 736: « Non licere ».

4. An tolerari possit usus annuli in canonico doctore, quando celebrat aut canit missam?

Resp. 30 iun. 1883 in Senen. ad 7, n. 5878: « Negative ».

5. Ex veteri consuetudine, canonici Metrop. Ecclesiae Salernitanae, in festo Annuntiationis B. M. V., etiamsi infra quadragesimam occurrente, choralibus insignibus rubri coloris uti solent. Quæritur, num, attenta recentiori rubrica quoad festum S. Ioseph. Conf., B. M. V. Sponsi, adhiberi debeant in casu insignia coloris violacei an rubri?

Resp. 9 mai. 1884 in Salernitana ad 1, n. 5912: « Uti posse, facto verbo cum Sactissimo, attentis specialibus circumstantiis et rationibus ».

6. Dignitates et canonici Cathedralis Ecclesiae Auximanae, qui ex privilegio iisdem facto ab Innoc. PP. XIII cappam magnam quovis anni tempore gestare possunt, hactenus tamen Caeremoniali Episcoporum (Lib. I, cap. 4) inhaerentes, tempore aestivo cappas deponere, et cottas super rocchettum assumere censuerunt. Nunc vero S. R. C. rogarunt ut declarare dignetur: An dignitates et Canonici supradicti cappam potius deferre possint, pelliculis remotis, earumque loco, serico rubro apposito?

Resp. 9 mai. 1885 in Auximana, n. 5938: « Poterunt se gerere utroque modo, quamvis magis honorifica habenda sit cappa detractis pelliculis ».

7. I. Cum Asculanis Canonicis liceat vigore privilegii Apostolici uti canone et palmatoria, an eiusmodi privilegio frui possit Vicarius Generalis Asculanæ Dioec. qui non sit ibidem canonicus?

II. An canonis et palmatoriae privilegium, et si quid aliquid permittitur, locum habere possit quando privatae missae canonicorum inservit aliquis plane laicus, interdum vix puber, Ecclesiae servitio addictus, veste talari nigri sive rubri coloris, cum vel sine superpelliceo indutus?

Resp. 11 dec. 1885 in Asculana ad 5 et 6, n. 5954: Ad I. « Negative ».— Ad II. « Tolerari posse ex necessitate, dummodo inserviens talari veste et superpelliceo sit indutus ».

8. Per diploma a Catholico Rege subscriptum, R. D. Antonius Maurillo can. Cath. Eccl. Illerdensis nominatus est capellanus ad honorem. Cum vero haec

---

(1) Ecco l'intero decreto cit.: « An canonico vicario foraneo et canonico curato insignis Collegiatae Gaudiani Novarien., quorum neuter in eadem Collegiata est praepositus, nec capitulariter ad congregationes casuum conscientiae accedit, competat usus almutiae, in casu etc.?

« 2. An et quae praecedentia dictis canonico vicario foraneo, et canonico curato debeatur in praefatis congregationibus in casu etc.?

« 3. An in peragendis eiusdem congregationibus vicarius foraneus teneatur subire onera aliorum parochorum, per turnum, in casu etc.?

« S. R. C. tam in voce, quam in scriptis partium informationibus auditis, censuit respondendum:

« Ad I. Negative.

« Ad II. Deberi vicario foraneo praecedentiam in casu, de quo agitur, supra omnes congregatos, et canonico curato, iuxta antianitatem suae curae, ad formam Statuti.

« Ad III. Negative ».

gratia tribuat ei facultatem utendi quibusdam indumentis et condecorationibus a S. Sede concessis, videlicet caligis et collarii coloris violacei, apice pileoli vulgo solidei coloris viridis et parva cruce e collo suspensa, quaeritur :

I. Potestne etiam in choro uti praedictis indumentis ?

II. In casu negativo potestne in choro vestiri saltem caligis et collari coloris violacei, cum hæc indumenta ad vestitum exteriorem spectare videantur ?

Resp. 16. ian. 1886 in Illerden. n. 5956 : « Ad I. Negative.—Ad II. Affirmative ».

9. An Protonotarius canonicus, interveniens cum Capitulo et proprio habitu canonicali ad actum obedientiae Episcopo exhibendum, appellari debeat, ad distinctionem ceterorum, per vulgarem titulum *Monsignore*, praemisso verbo canonico et nomine N. N. ?

Resp. 1 febr. 1886 in Isclana, n. 5960: «In casu omnes canonici appellentur latine absque distinctione, tantummodo per haec verba: *R.mus canonicus N. N.* ».

10. An Tertiarii Franciscales iure gaudeant praecedentiae super quascumque laicas sodalitates ?

Resp. 28 maii 1886 Dubii, n. 5972 : « Ad tramitem Apostolicarum Constitutionum, nec non declarationis S. C. EE. et RR. diei 20 sept. 1748, Tertiariis Franciscalibus coetum constituentibus, nempe proprio habitu indutis, ac sub cruce incedentibus, ius inest praecedentiae super quascumque laicas sodalitates »,

Num Sodalitium Tertii Ordinis S. Francisci praecedentia gaudeat (in loco vulgo dicto *S. Bartolomeo in Galdo*) super ceteras Archiconfraternitates et sodalitates laicas, nec ne ?

Resp. 4 iul. 1887 in Lucerina, n. 5989: « Praecedentiam spectare privative ad Confratres Tertii Ordinis ».

11. An Confraternitas SS. Sacramenti (erecta in loco vulgo *Riace* in Dioec. Squillacen. anno 1883) in processionibus, in quibus SS. Eucharistiae Sacramentum defertur, iure praecedentiae gaudeat prae sodalitate Ss. Mm. Cosmae et Damiani ibi existente uno abhinc saeculo ?

Resp. 17 ian. 1887 in Squillacen., n. 5976: « Affirmative, dummodo in ceteris processionibus sodalitas SS. Sacramenti iuxta ordinem antianitatis incedat ».

XIII. Processioni, Benedizioni, Reliquie, Funzioni diverse.

Sommario—1. Se nella processione di S. Marco e delle Rogaz. possono interrompersi le litanie per fare stazione a qualche chiesa.—2. Quando debba farsi l'aspersione dell'acqua benedetta.—3. Se il canto delle oraz. nelle processioni e benediz. col SS. debba essere solenne.—4. Se possano ammettersi assistenti al clero con cotta e senza. — 5. Quando l'Ordinario possa approvare nuove litanie.—6. Come si possano benedire le palme fuori il tempo pasquale.—7. Se nella messa delle Rogazioni debba collocarsi *in cornu Evangelii* la croce capitolare, e se debbasi, dopo la messa, continuar la processione.—8. Se nelle messe solenni possa recarsi all'altare la reliquia della S. Croce.—9. Come debbasi celebrar la Messa di tutte le reliquie che si custodiscono in ciascuna Chiesa.—10. Le litanie di S. Marco e delle Rogazioni debbono raddoppiarsi quando la processione non esce di Chiesa ?—11. Se i cerimonieri possano eseguire i nuovi decreti della S. C. senza darne prevenzione al Capitolo.—12. Nelle processioni il preposito può recare la stola ?—13. Se nell' *Asperges* il celebrante debba uscir dal coro.—14. Nella festa delle Reliquie può esporsi quella pure della S. Croce ?—15 Può recarsi il baldacchino su qualche statua di Maria SS ?—16. Circa le bandiere da introdursi nelle chiese.—17. Le preci da recitarsi dopo la Messa debbono sempre dirsi dopo l'ultimo Vangelo, quand'anche debba seguire qualche altra funzione.

1. An in processionibus S. Marci et Rogationum litaniae interrumpi possunt ut fiat statio vel ad Crucem sub dio erectam, vel ad oratorium vel ad quamlibet ecclesiam, et resumantur postquam ad stationem ipsam sequens ritus locum habuerit, scilicet :

I. Omnibus e populo genuflexis, cantatur tractus sequens : *Domine non secundum peccata nostra* etc.

Dum dicitur versus : *Adiuva uos* etc.. genuflectunt cantores et ministri. Finito versu celebrans surgens dicit orationem: *Deus qui culpa offenderis* etc.

II. Deinde dat benedictionem cum Reliquiario vel Imagine B. M. V. aut alicujus Sancti sequentia canendo :

℣. Adiutorium nostrum etc.

℟. Qui fecit etc.

℣. Sit nomen Domini benedictum.

℟. Ex hoc nunc etc.

Benedicat vos Omnipotens Deus Pater ✠ et Filius et Spiritus Sanctus— ℟. Amen.

Resp. 18 mai. 1878 in Bisuntin. n. 5732: « Quoad partem ritus, nihil obstare; quoad vero benedictionem, servetur quod a Rituali Rom. praescribitur. »

2. Cum multis in locis Dioecesis Milwaukien. mos invaluerit omittendi aspersionem aquae benedictae etiam ante missam principalem vel parochialem non cantatam, quaeritur utrum haec consuetudo servari possit?

Resp. 9. dec. 1878 in Milwaukien. n. 5755: « Benedictio de qua agitur praescripta tantum est ante missam conventualem, quando hæc celebratur cum cantu et ministris ».

3. An cantus orationum in processionibus et benedictionibus SS. Sacramenti debeat esse nec ne solemnis?

Resp. 23 mar. 1881 in Avenionen. n. 5823: « Servetur Caeremoniale Episcoporum Lib. I cap. 17 n. 1 et seq., et in functionibus extra Missam, ad Laudes et Vesperas adhibeatur cantus minus solemnis ».

4. An permitti possint adsistentes Clerici in presbyterio, partim superpelliceo induti, partim vero non?

Resp. 4. mai. 1882 in Bonearen., n. 5844: « Negative ».

5. Circa approbationem litaniarum ab Ordinariis, speciatim circa Monitum S. R. C. sub die 16 iun. 1880, Sacra eadem Congr. propositis quæstionibus in sequenti unico responso satisfaciendum duxit, videlicet: « Monitum de quo agitur, respicere litanias in liturgicis et publicis functionibus recitandas; posse vero, immo teneri Ordinarios alias seu novas litanias examinare, et quatenus expedire iudicaverint, approbare; at nonnisi pro privata atque extraliturgica recitatione.»

6. Quum R. P. Joannes M. Cybeo e Soc. Jesu missionarius in Brasilia a S. R. C. postulaverit ut sibi ceterisque illius regionis missionariis palmas benedicere liceret extra tempus Paschale, quas fideles missionariis tradere solent benedicendas, idque iuxta peculiarem formulam a se propositam; Sacra eadem Cong. his precibus ita annendum censuit, ut adhibeatur formula quæ in Appendice Ritualis Rom. adnotatur pro benedictione cuiuscumque rei, seu ad omnia ». (5 Dec. 1882 in Societ. Jesu, n. 5861).

7.—I. In Missa Rogationum quae canitur a beneficiatis sive capellanis collocari ne potest Crux Capituli in cornu Evangelii sicut fit in Missis canonicalibus?

II. Absoluta Missa, reditus in sacrarium fieri ne debet processionaliter cum Cruce?

Resp. 5 ian. 1884 in Ravennaten. n. 5864: « Ad I. Negative, iuxta consuetudinem sacrosanctae Archibasilicae Patriarchalis Lateranensis.—Ad II. Provisum in primo ».

8. Mos est in Ecclesiis praesertim parochialibus (Dioec. Urgellen.) Crucem deferre, in qua reliquia invenitur S. Crucis, dum a sacristia ad altare progreditur celebrans cum ministris missam solemnem celebrantibus in festis solemnioribus. Quid?

Besp. 27 ian. 1883 in Urgellen. ad 1, n. 5865: « Usum deferendae crucis in casu esse eliminandum ».

9. Ex indulto Apostolico Provinciae Quebecensi concesso, semel in anno, die qua in unaquaque Ecclesia cum assensu Ordinarii fit expositio Reliquiarum ibidem asservatarum, licet unam Missam cum cantu celebrare de Ss. Reliquiis, tui in Appendice Missalis Rom. Quæritur:

I. Quot et quales Reliquiæ requirantur et sufficiant ut habeatur ius isto privilegio utendi? et quatenus satisfaret exponere Reliquias Sanctorum non Mart., quisnam color in Missa esset adhibendus?

II. Quum in Appendice diversorum exemplarium Rom. Missalis inveniantur diversae in honorem Ss. Reliquiarum Missae, an eligi debeat aut saltem vat leat ista missa, cuius introitus incipi- *Multae tribulationes*, cum oratione *Auge*, Epistola *Hic vero*, et Evang. *Descendens Iesus?*

III. An ritus duplex 1. cl. assignandus sit supradictae missae, an vero ritus inferior?

IV. Ubi neque de iure neque de facto celebratur missa conventualis vel parochialis et altera missa non cantatur conformis officio diei, quaenam regula sequenda sit quoad commemorationem officii currentis, cantum Symboli, præfationem in Dominicis ac ultimum Evang. Dominicæ ant feriæ maioris occurrentis?

V. Utrum nomine Ecclesiarum veniant etiam oratoria privata? et quatenus

negative, idem R.mus Episcopus postulat ut sibi facultas impartiatur supradictam solemnitatem permittendi in oratoriis sive publicis, sive etiam piorum locorum internis, si hoc ad spirituale bonorum fidelium et ad honorem Sanctorum promovendum expedire judicaverit ?

Resp. 18 mai. 1883 in Marianopolitana ad 4, n. 5871 :

Ad I. « Sufficere aliquot Sanctor. Reliquias, etiam parvo numero. Si non adsit Reliquia SS. Crucis aut alicujus Sancti Martyris, paramenti color sit albus ».

Ad II. « Affirmative ».

Ad III. « Assignandus ritus duplicis minoris ».

Ad IV. « Sequenda regula a Rubricis descripta ».

Ad V. « Negative. Quo vero attinet ad petitam extensionem indulti, non expedire ».

10. An in litaniis maioribus S. Marci Evangelistae et Rogationum, impedita processione extra Ecclesiam, litaniæ Sanctorum in processione, quæ intra Ecclesiam fit, duplicandae sint, prout duplicantur litaniae in Sabbato Sancto et vigilia Pentecostes ?

Resp. 30 iun. 1883 in Senen. ad 4, n. 5878 : « Affirmative ».

11. Iuxta decreta S. R. C. capitulares omnes tenentur obedire caeremoniarum magistris in iis quae divinum cultum respiciunt, et in sui muneris exercitio esse capitularium directores, non famulos, quaeritur ergo: An magistri cæremoniarum teneantur exquirere consensum et approbationem Capituli, ita ut non possint in Ecclesia Cathedrali executioni tradere aliquod decretum S. R. C. ad cultum divinum spectans, antequam obtineant dictum consensum et approbationem ? Et quatenus negative : An capitulares prætextu alicuius consuetudinis, etiam immemorialis, vel præsumpto privilegio, possint se tueri contra debitam observantiam decretorum, quae ipsis opponunt ministri caeremoniarum ut e medio auferantur consuetudines quæ Rubricis vel decretis opponuntur ?

Resp. 9 iun. 1884 in Caurien. ad 7 n. 5913: « Negative ad primam partem; quatenus tamen opus sit, magister cæremoniarum antea notum faciat Episcopo et Capitulo S. Congr. decretum; ad secundam, quatenus agatur de re gravi et rationabili, consulatur S. Congregatio ».

12. In Rogationibus aliisque similibus processionibus, in quibus choralis habitus solet assumi, quæritur num a præposito qui albam et pluviale non induit, assumenda sit stola, uti Rituale innuere videtur, etsi contraria vigeat consuetudo?

Resp. 18 iul. 1884 in Vintimilien. ad 3, n. 5916 : « Serventur decreta ».

13. Aspersio aquae benedictae super populum fieri debet, diebus Dominicis, a celebrante extra chorum gradiente usque ad ianuam Ecclesiae; vel a choro conversus, celebrans debet aspergere populum iuxta præscripta tum in Cæremoniali Episcopor. tum in tribus decretis ?

Resp. 12 sept. 1884 in Sanctorien. ad 4, n. 5925 : « In Dominicis aspersio populi cum aqua benedicta facienda est a sacerdote ad cancellos presbyterii, iuxta alias decreta ».

14. Utrum in festo Sacrarum Reliquiarum quod in Namurcensi Dioecesi ultima Dominica octobris recolitur, exponi possint etiam Reliquiae D. N. J. C. ? Ratio dubitandi est, quod huiusmodi festum, prouti ex toto officio apparet, sit tantummodo de Reliquiis Sanctorum.

Resp. 29 mai. 1885 in Namurcen. ad 2, n. 5641 : « Exponi posse, seu affirmative ».

15. In Dioecesi Carthaginen. ad maiorem solemnitatem et pompam in processionibus praesertim Maioris Hebdomadae, quando simulacra Deiparæ Perdolentis per vias publicas circumferuntur, mos est gestandi baldachinum (hispanice *palio*) desuper extensum, quod est eiusdem formae ac illud quo SS. Eucharistiae Sacramentum solemniter defertur, sed diversi coloris, ut plurimum caerulei. Id etiam obtinet in civitate vulgo *Lumilla* nuncupata : ita tamen ut huiusmodi pallium coloris cærulei veluti tentorium explicetur tantummodo si pluvia decidat, quo simulacra Virginis uti vocant de Doloribus et de Angustiis triumphali curru inaurato vecta, ab imbre defendi valeant. Quum vero de usu eiusmodi baldachini dubium ortum sit, hoc de consensu R.mi Episcopi Carthaginen. S. R. Cong.ni pro opportuna declaratione subiectum fuit.

Resp. 7 sept. 1885 in Carthaginen. n. 5947 : « In casu usum tolerari posse ».

16.—I. È lecito ammettere nelle chie-

re, in occasione di solennità, funerali ecc. le bandiere non benedette di corpi in qualche modo appartenenti allo stato, come municipio, università, ginnasii, istituti ecc. ?

II. È lecito ammettere nelle stesse circostanze le bandiere non benedette di società private, come quelle de' reduci dalle patrie battaglie, de' volontarii del 1849, di mutuo soccorso tra membri di diverse classi di cittadini, anche quando tali società facciano comparsa in manifestazioni anticattoliche, onorino uomini frammassoni ed irreligiosi, e si trovano in qualche modo affigliate alla massoneria ?

III. E dato che la risposta al I. e II. o ad uno o all'altro dei proposti dubbi fosse negativa, è lecito al parroco tollerare la presenza di tali bandiere nelle Chiese quando chiedendo che restino fuori ed opponendosi al loro entrare, tema possa darsi occasione a conflitti, a disordini, a più formale ed evidente disprezzo della legge divina ed ecclesiastica ?

IV. Se non è lecito tollerare la presenza di tali bandiere nelle circostanze esposte nel dubbio III, deve il parroco in quei casi dopo fatta la intimazione sospendere le sacre funzioni, e ritirarsi, ove non venga obbedito ?

Resp. 14 iul. 1887 in Patavina, n. 5990 :

« Ad I. Non licere admittere nisi vexilla religiosa, et pro quibus habetur formula benedictionis in Rituali Rom.

« Ad II. Provisum in primo.

« Ad III. et IV. Intimatione facta antecedenter juxta mentem S. Congregationis, parochus se abstineat ».

17. Utrum preces praescriptas (*3 Ave, Salve Regina etc.*) recitandas a sacerdote finita missa, in quibusdam casibus, nempe vel alicuius parvæ functionis vel communionis distribuendæ, peracta demum adnexa Missæ cæremonia recitare liceat ; vel an subsequi Missam ipsae semper immediate debeant ?

Resp. 23 nov. 1887 in Angren., n. 5993 : « Preces a SS. D. N. Leone PP. XIII praescriptae, recitandae sunt immediate expleto ultimo Evangelio ».

FINE.

—

PIA UNIONE DI PREGHIERE FRA I VESCOVI DELL'ORBE

—

Siamo lieti di pubblicare i documenti che riguardano la *Pia Unione di preghiere fra i Vescovi dell'Orbe*, caldeggiata da quel grande Arcivescovo che fu l'Emo Sisto Riario Sforza, e ultimamente arricchita d'indulgenze dalla Santità di Leone PP. XIII. Tornerà più facile l'attuazione della medesima dopo la provvida disposizione della S. Sede delle annue Conferenze Episcopali.

Ex S. C. De Propaganda Fide.

Illme ac Rme Domine,

Jam inde ab anno 1866, adhortante viro Eminentissimo Cardinali Xisto Riario Sforza Archiepiscopo Neapolitano, pia quaedam Unio efformata est inter plures Europae aliarumque regionum Episcopos, qui in Spiritu congregati preces persolvunt, antecessores suos vita functos, seipsos, propriosque greges unanimiter Deo commendantes. Quo autem haec pia Unio precum magis in dies inter alios quoque Episcopos propagetur, a SSmo D. N. Leone PP. XIII eorum quidam nuperrime expostularunt, ut eam benigne adprobare atque Apostolica Benedictione auspicari dignaretur. Porro Sanctitas Sua, ut primum praedictorum Praesulum vota excepit, propositae ab ipsis Unioni precum Benedictionem Apostolicam peramanter impertiens, eam nedum amplissimis cohonestare laudibus, sed et in omnibus adprobare ac peculiaribus indulgentiis ditare dignata est. Voluit praeterea SSmus D. N. ipsam piam Unionem per Decretum hujus S. Congregationis de Propaganda Fide erigi, atque in eadem S. Congregatione ejus praecipuam sedem seu centrum statui, pro cunctis totius catholici orbis Episcopis adscribendis.

Quae cum ita sint, Decretum erectionis memoratae Unionis precum ad Amplitudinem Tuam transmitto, Te simul rogans ut mihi significes an ad ipsam adscribi velis. Atque interim responsionem tuam praestolans, precor Deum ut Te quam diutissime servet ac sospitet.

Datum Romae, ex Aedibus S. C. de Propaganda Fide die 7 Decembris 1887.

Ampl. Tuae Addictissimus uti Frater
Joannes *Card.* Simeoni, *Praef.*
Dominicus, *Archiep.* Tyren., *Secretarius.*

DECRETUM

Anno 1866 Cardinalis Xistus Riarius Sforza, Archiepiscopus Neapolitanus, epistola ad Archiepiscopum Baltimorensem data, haec de unione precum inter Episcopos constituenda habebat: « Inter tot, quibus Episcopus quotidie detinetur labores, interque curas, quas secum affert Pastorale Ministerium, haud exiguum levamen erit, si omnes Episcopi catholici sibi mutuo auxilium praebere studeant, et assiduis orationibus invicem Omnipotentem Deum exorent. Hinc aliqui Episcopi, praesertim Ditionis Ecclesiasticae, operae pretium esse existimarunt, si plurimi Episcopi in Spiritu Domini congregati tria pietatis officia vellent exercere. Primum erga defunctos Episcopos, secundum erga seipsos, tertium erga Episcopos in coelis cum Christo regnantes esset persolvendum ». Ad id autem inter alia haec proponebat:

I. Ut primo fiat satis, quilibet Episcopus quotidie in Missa specialem memoriam habeat de Episcopis recens vita functis; quotannis vero infra Octavam Omnium Sanctorum vel per se, vel per alium Sacerdotem, Missam unam celebret pro omnibus Episcopis Catholicis in Christo quiescentibus.

II. Secundum pietatis officium erga seipsos adimplendum in eo sit, ut omnes sint speciali modo in Spiritu congregàti coram Domino, dum orationi quotidie vacant aliasque sanctas absolvunt actiones. Quare sive mentali orationi, sive piae lectioni vacent, sive Missam celebrent, sive Horas canonicas persolvant, sive preces supererogatorias recitent, sive sacras functiones peragant, omnia simul agere intendant. In Sacro quoque faciendo specialiter orent pro toto Episcopatu catholico, pro incolumitate Romani Pontificis, et pro sanctificatione gregis unicuique commissi. Ut autem haec pia Unio firmior in dies evadat, Reginae Apostolorum tutelae et patrocinio commendanda est, ac proinde neminem ex Episcopis pigebit post horas canonicas, vel alio tempore semel in die orationem recitare *Memorare piissima Virgo,* et ter deinceps illam invocare: *Virgo Immaculata, Regina Apostolorum, ora pro nobis.*

III. Tertium denique pietatis officium postulat, ut speciali cultu prosequantur omnes Episcopos qui, in terra degentes pastorali munere sanctissime perfuncti, nunc in coelis semper prompti et parati sunt ad interveniendum apud Deum pro iis qui missi ad excolendam Vineam Domini in labores eorum introierunt. Quapropter in fine Horarum canonicarum commemorationem hoc modo facient Episcoporum, quorum illa die festum agitur, et omnium Sanctorum Episcoporum:

I. Ant. Pastores optimi, qui animam posuistis pro ovibus, intercedite pro nobis et pro grege nostro ad Dominum.

℣. Benedicite Sacerdotes Domini Domino.

℟. Benedicite et superexaltate eum in saecula.

Oremus. Deus qui in Sanctis Tuis, et exemplum et praesidium collocasti, concede nobis famulis Tuis, Sanctorum omnium Antistitum, quorum hodie memoriam recolimus, et exempla sectari et protectione muniri. Per Christum Dominum nostrum.

II. Ant. Omnes Sancti Pontifices estote memores nostri, deprecamini pro nobis Filium Dei Sacerdotem magnum.

℣. Benedicite Dominum omnes Electi Ejus.

℟. Agite dies laetitiae, et confitemini Illi.

Oremus. Fiat Domine, quaesumus, super nos misericordia tua, et omnium Sanctorum Antistitum intercessione concede, ut in pastorali officio obeundo eorum experiamur suffragia, et vestigia prosequamur. Per Christum Dominum nostrum.

Cum vero nuper nonnulli ex Episcopis praesertim Foederatorum Statuum Americæ Septentrionalis, supplices preces SSmo D. N. Leoni PP. XIII porrexerint, ut hujusmodi piam Unionem firmius constituere, et sacris Indulgentiis ditare dignaretur, Sanctitas Sua in Audientia diei 19 Septembris 1886, referente infrascripto R. P. E. Archiepiscopo Tirensi, S. Congregationis de Propaganda Fide Secretario, memoratam piam Unionem benigne adprobans atque confirmans, om-

dibus ac singulis catholici orbis Episcopis ... eam adscribendis benigne largiri dignata ... t sequentes indulgentias in perpetuum:

1° Plenariam omnium peccatorum indul...entiam lucrandam die primo eorum ingres...us in ipsam piam Unionem: dummodo vere ...oenitentes, confessi ac sacra Eucharistia ...efecti ecclesiam aliquam visitaverint, atque ...ibidem pias ad Deum preces effuderint pro ...christianorum Principum concordia, haere...um extirpatione, peccatorum conversione, ...anctae Matris Ecclesiae exaltatione et juxta ...ummi Pontificis intentionem.

2° Plenariam item lucrandam in cujusli...et eorum mortis articulo, si vere poenitentes, confessi ac sacra Communione refecti, ...el si id nequiverint, saltem corde contriti, ...re si potuerint, sin minus corde, SS. No...men Jesu devote invocaverint.

3° Plenariam etiam diebus quibus fit Commemoratio Omnium RR. Pontificum, et O...rationis D. N. Jesu Christi in *Monte Oliveti*, ...dimpletis consuetis conditionibus, ut suprà ...n N°. 1°.

4° Partialem insuper 60 dierum lucrandam ...einel singulis diebus, cum sacris ministe...riis sibi concreditis ipsi vacaverint.

Demum Sanctitas Sua Episcoporum adscriptiones in supradictam piam Unionem apud Sacram hanc Congregationem Christiano Nomini Propagando fieri atque servari, et ab eadem super his omnibus praesens Decretum dari mandavit.

Datum Romae, ex Aed. S. Congregationis de Propaganda Fide die 7 Decembris 1886.

Joannes *Card.* Simeoni, *Praef.*
Dominicus *Arch. Tiren. Secret.*

SOLUZIONE DI CASI (1)

Circa il pericolo di perdere la sorte, e l'uso di ciascun luogo nell'interesse pel mutuo.

9.° Caso Liturgico

Erasmo confessore, quando i penitenti gli si accusano di aver preso delle alte usure nel mutuo, non crede doverli molestare, per la ragione che oggidì è scossa la buona fede, e le finte vendite e i fallimenti dolosi sono generali: vi è sempre perciò il *periculum amittendae sortis.* — Isidoro poi, senza brigarsi di esaminare i giusti titoli, piglia regola sull'interesse nel mutuo dall'uso generale di ciascun luogo.

Si chiede:

1.° Si può consentire oggidì aumento nell'interesse pel mutuo *ob periculum amittendae sortis*?

2.° Si può star sempre, per tale interesse, all'uso comune del paese?

3.° Che deve dirsi della condotta di Erasmo e d'Isidoro?

Al primo—Abbiamo dimostrato in apposita consultazione (p. 251 di q. P.) che il pericolo della sorte, quando sia vero e probabile e non comune al mutuante dà diritto ad un interesse proporzionato al pericolo medesimo.—Il pericolo poi può riguardare non solo la perdita totale della sorte, ma ancor la parziale, e altresì le difficoltà varie nel ricuperarla: fra le quali difficoltà è quella della probabilità di un giudizio o di non poter esigere il capitale alla scadenza, ma dopo un tempo più lungo.

Oggidì che la corruzione ha invaso ogni classe di persone, v' ha ragione di temere per la sorte assai più che nei tempi andati: e però non potrebbesi condannare chi per timore siffatto volesse elevato generalmente l'interesse nel mutuo.

Ogni regola generale però ha le sue eccezioni: onde quando la sorte fosse certamente assicurata, non avrebbe luogo quel timore, e neanco il diritto di accrescere l'interesse.

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico: Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria—Pignatelli Sac. Antonio Miss. Apost. di Grottaglie—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi canonico e liturgico: Cervone Sac. Francesco di Napoli.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il Rev. P. Gaspare Mariani da Bettona di Amelia; del caso canonico il Sac. Leonardo Luigi Margiotta di Reggio Calabria; del caso liturgico il Sac. Giuseppe Nicodemo di Napoli.

In ordine alla quantità di tale accrescimento, non si possono dare norme generali. Sappiamo solo di certo che la S. Sede permise ai Cinesi il 30 °/° per le seguenti ragioni: « Quia in recuperanda pecunia est *aliquod* periculum, scilicet quod qui accipimutuatum fugiat, vel quod tardet in solvendo, vel quod necessarium sit coram judice repetere, vel propter alia huiusmodi » (S. C. de P. F. 12 sept. 1645), Si noti che queste ragioni, stante la particella copulativa *vel*, non si richieggono tutte; *dummodo ha beatur ratio probabilitatis periculi.*

Al secondo — Abbiamo dimostrato nella cit. Consultazione che l'uso comune quando è seguito ancor dai buoni, quando non ci sieno peculiari ragioni in contrario, può essere una giusta norma per l'interesse nel mutuo.

Al terzo—Dal fin qui detto si raccoglie che Erasmo fa male a non esaminare le circostanze peculiari dei suoi penitenti. È vero che generalmente oggidì può consentirsi un aumento d' interesse pel pericolo della sorte; ma è pur vero che occorrono dei casi, nei quali questo pericolo non ha luogo. Quando non v'ha pericolo di sorta, o il mutuante abbia ricusato l'assicurazione, o l'aumento non sia stato convenuto, questo non si può esigere.

Neanco Isidoro si regola correttamente. Non ha dubbio che l'uso generale di ciascun luogo può somministrare una buona norma per l'interesse. Ma, secondo ciò che abbiamo cennato nella risposta al 2.° quesito, occorrono talune condizioni che fa d'uopo di riconoscere in quest'uso generale, perchè lo si possa seguire senza ingiustizia.

II.

I ciechi, i sordi e gli affetti dal mal di gola circa il servizio del coro e il diritto alle distribuzioni.

9.° Caso Canonico.

Nel Capitolo di M. vi ha un canonico cieco, un sordo e un altro impotente per cronico mal di gola a vociferare. Tutti come infermi si assentano dal coro, e pretendono di non perdere le distribuzioni fisse; non hanno però difficoltà di presentarsi alle funzioni avventizie, per goderne gli emolumenti.—Il Capitolo intanto vuole escluderli dagli avventizii e vuol soggettarli alla puntatura.

Si chiede:

1.° Sono obbligati d'intervenire al Coro i ciechi, i sordi e gli affetti dal mal di gola?

2.° Che deve dirsi dei canonici infermi, nel caso, e del Capitolo di M.?

Al primo—Dimostrammo altrove che il capitolare infermo non è obbligato al coro; e durante la infermità, purchè fu assiduo per lo addietro, non perde le distribuzioni fisse. (V. Mon. Eccl. Vol. IV, Par. I. pag. 135 ecc.). Ora fa d' uopo dir qualche cosa in ispecie dei ciechi, dei sordi e de' sofferenti mal di gola.

Intorno ai ciechi, moltissime decisioni si hanno dalla S. C. del Concilio. I ciechi, in genere, possono assentarsi dal coro senza perdere le distribuzioni quotidiane e la partecipazione alle fallenze: « Canonicus cæcus factus, qui uti infirmus habetur, distributiones quotidianas aliorumque fallentias acquirit » (S. C. C. *in Spoletana, Exequutionis Rescripti et participationis fallentiar.* 25 ian. 1851).

Va detto questo per ogni cieco? Pei ciechi perfetti, è certissimo, essendo questi inabili affatto al servizio del coro. Così il Barbosa *De Canon. Cap. 24 n. 90;* il Pignatelli *Consult. 115 n. 60, tom. 9;* il Fagnano in Cap. *Cum percussio n. 12 de cler. aegrot.;* il Ferraris v. *Distributiones a. 1, n. 15*; la S. C. del Conc. *in Spoletana Exemptionis a choro et distribut. 5 dec. 1846; in Centumcellar. Exempt. et Restit. Fr. 10 iun. 1848* (Ap. Pallottini Collect. Omn. Resol. S. C. C. Tom VIII v. *Distributiones*).

I loschi ed i cecozienti che possono intervenire al coro senza danno, non ne sono disobbligati. Si ascolti lo Scarfantoni *Lucubr. Canon. lib. 2, tit. 9, n. 25*: « Si vero non sit omnino orbus, sed tantum ob visus debilitatem non valeat per vias deambulare, tenebitur adire chorum et ibi recitare quae scit memoriter ». Imperochè il prebendato ha due doveri da compiere, siccome insegnano

i Dottori: star presente al coro, e celebrare l'officio divino (Azor. lib. 3 Cap. 11 q. 12 t. 2; Garzias de Benef. in addit. ad 3 p., c. 2, n. 155). Onde allorchè può compiere il primo, benchè sia impotente al secondo, è tenuto al coro: « Unde canonicus caecutiens non valens persolvere utrumque, respondeat uni faciendo in choro copiam suae praesentiae, quae chorum illustrat, honestat et auctorizat » (Sanchez Consil. lib. 2 c. 2, dub. 90).

Vuolsi non per tanto tener presente la dottrina di Benedetto XIV, il quale (*Inst. 107 n. 48*) trattando appunto del cieco, insegna: « Caecus quidem canonicus inter aegrotantes numerandus est, ipsi plura Sacrae Congregationis decreta suffragantur. *Non teneri* (ita respondit) *horis canonicis interesse* (videlicet caecum iudicat); *nec in choro eam officii partem, quam memoriter tenet, recitare, et nihilominus lucrari distributiones quotidianas ac si interesset* ».—Secondo questa risposta della S. C. chi non potesse leggere per difetto di vista, non sarebbe tenuto d'intervenire al coro, neanco se potesse recitare a memoria qualche parte dell'officio.

Possiamo dunque tenere per fermo che il cieco, o in tutto, o in parte, il quale non può leggere il Breviario, non è *obbligato* al coro. Il cecoziente poi che può leggere, benchè con qualche fatica, è tenuto d' intervenirvi.

In quest'ultimo caso, a cessare dubbiezze, si suol ricorrere alla S. Sede per la dispensa. Ecco come si legge nel Pallotini l. c. n. 339 sull'autorità della S. C. del Conc.: « Sacra Congregatio vitio laborantibus caecitatis indulget exemptionem a choro cum perceptione fructuum et distributionum, licet capitulum acriter adversetur, ex eo quod canonicus non sit totaliter caecus » (*In Spoletana Exempt. a choro* 5 dec. 1846, et 25 ian. 1851; *in Centumcellar. Exempt. a Ch. restit. fr.* 11 iul. 1848).

Possono qui muoversi alcuni dubbii sul canonico cieco, disobbligato dal coro. Si è detto che questi non perde le distribuzioni fisse, ed ha diritto alle fallenze. Da qual tempo gli si debbono questi emolumenti? da che cominciò ad esser cieco; ovvero da che ne fece istanza al capitolo? La risposta, si legge nel l. c. di Bened. XIV: « In controversiam venit, utrum cœco distributiones ab eo die concedi deberent, quo lumen oculorum amisit, an vero a die, quo se tamquam praesentem aestimari velle declaravit. Sacra Congregatio die 29 ianuarii anno 1661 respondit, tribuendas coeco distributiones a die a quo lumine caruit ».

Può chiedersi inoltre: Il cieco che non può nè vociferare, nè celebrare, se è disobbligato all'officio in coro, è disobbligato parimenti al peso delle messe che gravano sul suo canonicato? e non potendo soddisfare per se, è tenuto di farlo per altri? Benedetto XIV l. c. riferisce l'autentica risposta negativa della S. C. che è come segue: « Ioannes de Abreu portionarius Collegiatae de Barsellos, visu orbatus, supplicat pro exemptione a servitio chori, et interim omnes fructus et distributiones quotidianas percipere. Sacra etc. censuit danda esse decreta hac de re edita, et signanter in Mercatelli die 8 ian. 1597 tenoris sequentis: Sacra etc. censuit oratorem, si vere coecus existit, a celebratione Missarum in Collegiata prorsus immunem esse, neque alium sui loco, cum sit legitime impeditus, substituere teneri ». Benedetto XIV, dopo ciò, asserisce esservi ancora altri decreti che confermano questa dottrina: « Alia quoque decreta rem eamdem confirmant ».

Nondimeno il Pallottini (Tom. IV v. *Caecus* n. 19) riporta più risoluzioni della S. C., da cui si raccoglie che il can. cieco è disobbligato solo dalle Conventuali, non già dalle altre messe che gravano sul beneficio, le quali ultime deve celebrarle per mezzo di altri. *in Marcatelli* die 19 dec. 1597; *in Praenestina* die 1 apr. 1662 (1).

---

(1) Nella causa cit. *Praenestina* trattavasi di un tal Vincenzo Capponi can. della Collegiata di S. Andrea, il quale perchè cieco non solo fu esentato dal coro, senza perderne gli emolumenti, ma fu ancora disobbligato dal Vicario Gen. di celebrar le messe che gli spettavano per ragione del suo canonicato. Il Capitolo fe' ricorso alla S. C. la quale il dì 11. mar. 1662 rescrisse: " Vincentium teneri per alium celebrare missas lectas ratione sui canonicatus

Che è da dire poi del sordo? può agguagliarsi al cieco in quanto all'obbligo del coro?

S. Alfonso (L. IV, n. 130 *Dubit. 2.*) tratta complessivamente di amendue; e dopo recata la sentenza benigna del Barbosa e di altri che li disobbligano dal coro, egli si sottoscrive alla sentenza opposta de' Salmaticesi, del Suarez ecc. « quia chorus istis non nocet, et ipsi assistendo, saltem auctoritatem praebent ». E soggiunge: « Excusarem tamen caecum, qui sine notabili incommodo non posset ad ecclesiam accedere ».

Ma con pace di questi esimii autori, v'ha differenza fra il cieco ed il sordo. Il primo è colpito dalla maggiore infelicità che si possa provare da un uomo; il secondo non così. E però il Fagnano (il quale a lungo disserisce della cecità per averla egli medesimo sperimentata) ritrova in ciò la ragione della maggiore benignità con cui la Chiesa tratta i capitolari colti da questo male (In c. *Licet.* de Praeb. n. 143; in c. *Cum percusso* de cler. aegrot. n. 26; in cap. *Significantibus* de Off. delegato n. 50).

In quanto al sordo adunque, tutti si accordano con dire ch'è tenuto al coro, e deve almeno, se non può unire la sua voce a quella degli altri, fare atto di presenza. Il Monacelli conferma ciò con una risoluzione della S. C. de'VV. e RR. Ecco le sue parole *(Tit. II. Form. 6.)*: « Canonicus qui surdus evasit, ut acquirat distributiones, praesentiam in choro praestare debet ».

Resta a parlare del canonico affetto dal mal di gola. Non v'hanno decisioni speciali intorno a siffatto morbo. Noi possiamo distinguere: se il male è di tal natura che impedisce un capitolare di uscir di casa o di trattenersi nel coro, dee questi considerarsi come infermo, e disobbligato. Se poi non gli vieta l'uscita, o la permanenza in chiesa, è obbligato al coro, benchè non possa vociferare. Abbiamo detto e dimostrato più volte che, in generale, il canonico ha un doppio dovere: di star presente nel coro, e di prender parte alla salmodia: quando non può compiere amendue quei doveri, deve compiere almeno quello che può. In tal caso, non dev' essere escluso dalle distribuzioni.

Al secondo — Che è da dire intanto dei canonici del Capitolo di M.? Possono tutti assentarsi dal coro? Possono partecipare alle distribuzioni? Il cieco, se del tutto privo di vista e non può leggere, non è tenuto al coro, non perde le distribuzioni fisse e neanco le fallenze. Se è cecoziente, che può leggere in qualche modo, è tenuto al coro. Parimenti al coro è tenuto il sordo, benchè non possa vociferare cogli altri; e quando interviene gli si debbono le distribuzioni. L'infermo di gola è obbligato e disobbligato di accedere al coro, secondochè può o non può uscir di casa e trattenersi in chiesa, siccome si è detto innanzi.

Ma tutti e tre che si assentano dal coro, col pretesto d'infermità si presentano tuttavia alle funzioni avventizie: possono partecipare agli emolumenti? Se sono presenti, hanno sempre diritto a tale partecipazione; non essendovi ragione alcuna di esserne privi.

Il Capitolo adunque fa male ad escluderli da tali distribuzioni. Ha diritto solo ad esaminare se, quando i detti canonici sono assenti dal coro, hanno o pur no ragione di assentarsi, giusta le regole accennate innanzi, e nel caso negativo, soggettarli alla puntatura.

III.

Se colla pianeta nera si possa amministrare l'Eucaristia in un altare diverso da quello in cui si è celebrata la Messa di defunto.

9.° Caso Liturgico.

Elpidio sacerdote, dopo celebrata con pianeta nera la messa *pro defunctis*, richiesto della Comunione dai fedeli, recasi presso l'altare del Santissimo, e coi detti paramenti amministra la S. Eucaristia.

Si chiede: Che cosa deve dirsi della condotta di Elpidio?

Per lungo tempo, anzi per secoli, fu di-

---

celebrandas, non vero missas conventuales „. E quantunque il Capponi avesse di nuovo fatte istanze per esserne esonerato, adducendo la ragione che quelle messe gravavano sul Capitolo, non sulla speciale sua prebenda, nondimeno la S. C. il dì 1 apr. del medesimo anno decise: „ Immo teneri „.

sputato se nelle Messe di defunto fosse lecito amministrare ai fedeli la SS. Comunione colle particole preconsacrate. E con ragione. Certo, non faceva dubbio il comunicare gli astanti colle particole consacrate nella messa di defunto, giacchè in tal caso la comunione fa parte del medesimo sacrifizio. Si dubitava solo se ciò fosse consentito colle particole preconsacrate, a forma di sacramento; sapendo tutti che il SS. Sacramento dell'Eucaristia non può amministrarsi con paramenti neri. Molti proposero quesiti alla S. C. su tale argomento; ma la risposta fu sempre *Dilata*, essendosi dovuto con accuratezza esaminar la quistione. Così la detta S. C. rescrisse il dì 12 apr. 1823 *in Panormitana;* così nel 1837 *in Mutinen.;* così il dì 16 sett. 1865 e il dì 3 mar. 1866 in generali comizii. Finalmente il dì 27 giugno 1868 uscì il decreto *Urbis et Orbis* che risolse ogni quistione coll'autorità del Rom. Pontefice. Eccone la parte dispositiva: « Posse in missis defunctorum, cum paramentis nigris, sacram Communionem fidelibus ministrari, etiam ex particulis praeconsecratis extrahendo pyxidem a tabernaculo. Posse item, in paramentis nigris ministrari Communionem immediate post Missam defunctorum; data autem rationabili causa, immediate quoque ante eandem Missam; in utroque tamen casu omittendam esse benedictionem. Missas vero defunctorum celebrandas esse omnino in paramentis nigris, adeo ut violacea adhiberi nequeant, nisi in casu quo die 2 novembris SS. Eucharistiae Sacramentum publicae fidelium adorationi sit expositum pro solemni oratione 40 Horarum, prout cautum est in decreto S. huius Congr. diei 16 sept. 1801 ».

Dunque si può, con paramenti neri, amministrare la Comunione con particole preconsecrate, non solo durante la messa di defunto, ma sì ancora immediatamente dopo, e per qualche causa anche prima.

Or si chiede: Quando un sacerdote ha celebrato *pro defunctis* in altare dove non si conserva il SS. e vien richiesto, dopo la Messa, della Comunione, può cogli abiti medesimi recarsi ad altro altare e amministrar l'Eucaristia?

Un simile quesito fu proposto in genere alla S. C. in questa forma: « An toleranda sit, vel eliminanda consuetudo inveterata, Sacerdotem, qui ad altare aliquod ad celebrandum accedit, vel ab eo recedit, sic sacris vestibus sacrificii indutum et praemanibus calicem tenentem, ascendere in transitu ad altare, in quo adest SS. Eucharistia, ut ibi sacram Communionem fidelibus distribuat? Et quatenus non sit toleranda, utrum depositis planeta et manipulo in sacristia, accedere possit cum alba et stola ». E la S. C. il dì 12 marzo 1836 in Tridentina ad 12, n. 4777 rispose: « Si adsit necessitas, posse tolerari ».

Può dunque ciò che si tollera in genere per ogni messa che siesi celebrata, estendersi ancora al caso delle messe *pro defunctis?* Alcuni opinano che no, per la ragione che se si permette amministrar la comunione dopo la Messa di defunto è per una certa necessità trovandosi la pisside nel medesimo altare; e inoltre osservano che ciò si permette *immediate post missam:* or non serebbe così se il celebrante dovesse recarsi ad altro altare.

Noi però, con buona pace di costoro, non sappiamo vedere in ciò sconvenienza alcuna. La S. C. permette immediatamente dopo la messa di defunto l'amministrazione dell'Eucaristia cogli abiti neri. Se ciò si consente nel proprio altare, perchè non si potrà consentire in altro? Se v'ha necessità pel primo caso, perchè non la si deve riconoscere pel secondo? Nè vale opporre la clausola *immediate post;* imperocchè questa si avvera altresì quando subito dopo la messa, il Sacerdote si rechi all'altare del Santissimo. E poi la S. C. decise *posse in paramentis nigris ministrari communionem immediate post missam* senza designazione di altare; ora non si vuol distinguere quando la legge non distingue.

Elpidio adunque, nel nostro caso, se ha giusta ragione, e se così porta la consuetudine del luogo, può bene amministrare la comunione ai fedeli, dopo la messa di defunto, coi paramenti neri, recandosi all'altare dove si conserva il Santissimo.

PROPOSTA DI CASI (1)

1.° Caso Morale.

Giovio e Plautilla, coniugi di opposta indole, non potendo vivere insieme senza disturbi, di comune accordo, si separano. Bramando però di soddisfare al precetto pasquale, si accostano a Zoilo confessore, il quale acremente li rimprovera della fatta separazione, e loro intima di riunirsi, colla minaccia di rimandarli inassoluti.

Si chiede:

1.° È lecita la disunione temporanea dei conjugi senza il mutuo consenso?

2.° È lecita, col mutuo consenso?

3.° Che è da dire di Giovio e Plautilla e del loro confessore?

1.° Caso Canonico

Scolastica, badessa di un monastero di clausura, è agitata di coscienza, dal perchè dal tempo della civile soppressione non ha più adempito gli obblighi di messe che gravavano su i beni del Monastero, benchè abbia sempre ricevuta la pensione dal Governo. Se ne consiglia con Cirillo e con Metodio canonisti. Il primo la disobbliga di ogni peso, dal perchè i beni tutti del Monastero sono stati confiscati dal Governo. Il secondo le fa intendere di esser tenuta ai pesi, almeno in parte, proporzionatamente alla pensione che riceve, e che rappresenta l'antica proprietà.

Si chiede.

1.° Sono obbligati i Regolari civilmente soppressi, con pensione governativa, di portare il peso, almeno parziale, degli obblighi che gravavano sulle proprietà confiscate?

2.° Che è da dire de' consigli di Cirillo e di Metodio?

1.° Caso Liturgico

In B. è una chiesa appartenente ad una Comunità Religiosa civilmente soppressa, ma officiata da un Saderdote secolare, posto ivi dal Sindaco, col consenso del Vescovo, come cappellano, benchè vi sieno alcuni Frati di quell'Ordine cui la chiesa apparteneva, che vanno ivi a celebrare il S. Sacrifizio.—Avviene intanto che il Cappellano considerando quella chiesa come diocesana, celebra secondo il calendario della Diocesi; mentre i Frati considerandola come chiesa dell'Ordine, celebrano secondo il calendario monastico.

Si chiede:

1.° Qual calendario deve seguirsi nelle chiese appartenenti ad Ordini Religiosi civilmente soppressi?

2.° Che dovrà giudicarsi della condotta del Cappellano e de' Frati nel caso?

(1) Pel Vol. VII.

BIBLIOGRAFIA

BERARDI EMILIO — Praxis Confessariorum, seu Universae Theologiae Moralis et Pastoralis tractatus theoricus, auctore Aemilio Berardi Faventiae dioecesis parocho et examinatore pro-synodali —Editio secunda ab Auctore emendata-Vol. I.-Bononiæ ex typ. pont. Mareggiani 1890—in 8. gr. di pag.746.

Siamo lieti di annunziare la seconda edizione di quest' opera interessantissima. La prima volta che uscì a luce, tutti fecero plauso, commendandone la molta dottrina, la giudiziosa scelta delle materie, l'applicazione opportunissima ai casi svariati e difficili dei nostri tempi. Tutti la riputarono un manuale prezioso pei confessori. Il volume intanto novellamente pubblicato non può dirsi una semplice ristampa: è un lavoro ritoccato e in gran parte rifatto e accresciuto di materie moltissime e tutte di pratica utilità. Può intitolarsi a gran diritto una compiuta trattazione teoretica e pratica di tutta la Teologia morale e pastorale, contenendo quanto di meglio i Dottori hanno insegnato e la S. Sede ha deciso fino ad oggi di ciò che s'attiene alla direzione delle anime, con quel dippiù che il dotto Autore ha saputo mettervi del suo. Si affrettino perciò a procurarsela tutt'i parroci e quanti dànno opera al ministero delle confessioni, e coloro altresì che si trovano di possedere la prima edizione, dalla quale è gran fatto diversa, per maggior ricchezza e per miglior metodo, questa seconda.—Costa per associazione L. 18 alla consegna del Vol. I, da inviarsi al ch. Autore R.mo D. Emilio Berardi canonico in Faenza.

IANUARII BUCCERONI e Societate Jesu Commentarii de Constitutionibus Pii IX *Apostolicae Sedis* et Benedicti XIV *Sacramentum poenitentiae* secundum decisiones sacrarum Rom. Congregationum. Editio tertia novis aucta decretis.—Romae ex typ. Pacis, 1890, in 8. di pag. 141—Prezzo L. 3,60.

Fra i non pochi commentarii della Costituzione *Apostolicae Sedis* finora pubblicati, questo del chiariss. P. Bucceroni è meritamente stimato uno dei più dotti e autorevoli. Piccolo di mole, condensa materie moltissime e interessanti; ed esamina con accuratezza qualsivoglia caso abbia attinenza con quelle disposizioni. Tutte le dichiarazioni autentiche della S. Sede, anche le più recenti, si veggono inserite nei luoghi proprii, come si veggono citati gli autori più classici e più rinomati. È una guida sicurissima dei confessori, dei parroci e di quanti hanno d'uopo di tener presente questo nuovo codice penale della Chiesa.

Lo stesso vuolsi dire del commento della Cost. *Sacramentum poenitentiae* di Benedetto XIV, che riguarda la sollecitazione e l'assoluzione del complice. Questa materia ingra-

ta e difficile viene svolta con quella dottrina, con quella chiarezza, con quell' acume, ch' è tutto proprio dell' illustre Autore, e qualunque confessore in ogni caso può ritrovarvi la norma più certa di sua condotta.— Costa L. 3.60 presso il Sig. Direttore di libri scolastici nella Università Gregoriana, *Roma, via del Seminario, 120.*

CRONACA RELIGIOSA
(28 Febbraio 1891)

Cause di beatificazioni—Ai 9 dic. ult. ebbe luogo in Vaticano la Congregazione preparatoria degli E.mi Cardinali e Consultori della S. C. dei Riti per trattare sulle virtù della Ven. Chiara Isabella Gherzi, Badessa dell'ordine di S.ª Chiara nel Monastero di Gubbio. Il giorno seguente si tenne altra Congregazione per esaminare la validità dei processi, redatti per ordine della S. Sede nelle rispettive Diocesi de' Ven. Servi di Dio: Giuseppe Benedetto Cottolengo, fondatore dell'Istituto della Provvidenza in Torino; Benigno Iali, Canonico di S. Stefano in Digione, e Crescenza Oèssin, Religiosa del terz' ordine di S. Francesco.

Il 18 detto la stessa S. Congr. nell'adunanza ordinaria discusse le cause seguenti: *super fama sanctitatis* della Ven. Maddalena Marchesa di Canossa, fondatrice dell'Istituto delle figlie della Carità; — *super non cultu* della Ven. Giulia Billiart, fondatrice della Congregazione delle Suore di Maria:— *super introductione causae* del Ven. Giovanni Martino Moije, sac. delle missioni estere nella Diocesi di Metz, e fondatore della Congregazione delle Suore della Provvidenza: — *super revisione scriptorum* della Ven. Filomena da S. Coloma, spagnuola, religiosa dell'Ordine dei Minimi; della Ven. Paolina di Pinezon, fondatrice della Congregazione delle Suore di N. S. della Grazia; della Ven. Maddalena Remuzat della Visitazione;—*super confirmatione cultus ab immemorabili* alla Beata Giustina Francacci-Bezzoli, di Arezzo, dell'Ordine di San Benedetto.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato Sua Santità ha nominato l'E.mo Card. Gaetano Aloisi protettore dell'Istituto nazionale teutonico di S. Maria dell'anima—l'E.mo Card. Gaspare Mermillod protettore della Congreg. di Gesù e Maria, denominata degli Eudisti.

Cardinale defunto — La sera del 30 genn. ult. addormentossi nel Signore l'E.mo Card. Carlo Cristofori, colpito da fiera polmonite. Era nato il 5 genn. 1813 in Viterbo. Fu referendario e votante di Segnatura, ponente di Consulta, giudice del Maggiordomato, uditore di Rota, reggente della Penitenzieria, archivista della S. Sede, uditore generale della rev. Camera Apostolica. Il 27 luglio 1885 Leone XIII lo creò Card. di S. R. C. dell'Ordine de' diaconi. Appartenne alle SS. CC. de' Vesc. e Regolari, del Concilio, alla Cerimoniale e alla Lauretana. Durante qualche tempo fu prefetto della S. C. delle Indulgenze e Sacre reliquie.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Un nuovo arbitrato è stato commesso al S. P. Leone XIII per definire la vertenza sulla proprietà del territorio di Mucta-Yamoo, sorta fra i governi del Belgio e del Portogallo. Il Santo Padre ha accettato.

— Nel 1890 la Biblioteca Vaticana s'è arricchita di circa 100 mila opere, la maggior parte regalate dall'estero. Il S. Padre vi ha aggiunti tutti i libri ricevuti ad occasione del suo giubileo sacerdotale.

— Già si preparano i festeggiamenti del giubileo episcopale del S.Padre che cade al 19 febb. 1893. A Roma si è posto mano alla costruzione di una Chiesa,nel quartiere dei Prati di Castello, da dedicarsi a S. Gioacchino come monumento, graditissimo al S. Padre, di tale solennità. Il R. P. Brugidou raccoglie le offerte vistose che affluiscono da ogni parte, massime dalla Francia.

— Il giorno 15 u. s. si è solennissimamente celebrato a Torino il terzo centenario della traslazione di S. Maurizio martire e capo della legione tebea.

—L'illustre oratore francese P. Monsabrè ha predicato con gran successo a Roma l'ottava della Epifania in S. Andrea della Valle. Ricevuto ad onore fra i socii dell'Arcadia, il S. Padre gli ha donato un magnifico calice, presentatogli in una solenne tornata di quell'Accademia.

— Ad occasione che la detta Accademia festeggiò il centenario dalla sua fondazione, il S. Padre, un dì arcade anche Egli, volle prender parte alle feste; mandando prima due epigrammi latini e poscia un' elegia parimenti latina, ammirabilissimi per vivezza di concetti e per venustà di forma. Sembrano dettati nella vera età dell'oro!

— La Torre Leonina della Specola Vaticana è stata ornata di una grande cupola girante, venuta da Parigi. Serve per l'equatoriale fotografico. È tutta in ferro, con doppia copertura, una esterna di lamiera d'acciaio, l'altra interna di legno.

— All'Emo Card. Arcivescovo di Napoli il S. Padre ha concesso un secondo Vescovo Ausiliare, in persona di Mons. Michele Zezza.

— L'illustre Mons. Scalabrini Vescovo di Piacenza ha tenute conferenze molto importanti a Genova ed a Roma intorno all'emigrazione italiana nelle Americhe ed intorno alla necessità di provvedere a' loro bisogni spirituali.

—

— La Regina Reggente di Spagna ha spedito in dono al S. Padre un bastone, tutto ripieno di monete di oro.

— Il S. Padre ha mandato nelle Indie orientali Mons. Zalewski per fondare ivi a sue spese un gran seminario pel clero indigeno.

— In Inghilterra l'anglicanismo si accosta ogni dì più alle istituzioni cattoliche. Si è già fondata in Londra da quel Vesc. Anglic. la *Fratellanza di S. Paolo*, colle stesse norme degli ordini religiosi, istituiti nella Chiesa Cattolica.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. VI. Par. II.ª)

Acta solemniora Rom. Pontificis.

Enciclica del 10 Gennaio 1890.—Contin. e fine. . . . . « 8
Allocuzione di S. S. nel Concistoro del 23 Giugno 1890. . . . « 104
Enciclica del 15 Ottobre 1890. . « 200
Lettera Apostolica sui diritti dell'Arcivescovo di Bari, e sui privilegii del gran Priore. . . . « 222
Lettera ai Vescovi dell'Orbe sull'abolizione della Shiavitù . . « 225
Lettera all'E.mo Bausa sul culto della Sacra Famiglia . . . . « 249
Discorso del S. Padre ai Cardinali. « 263

Ex S. Congr. Concilii

Drepanen. Iurispatronatus. 14 Dic. 1889.—Se abbia valore la sentenza di un tribunale laico, in materia di giuspatronato, quando già sia passato in cosa giudicata . . . . . « 3
S. Iacobi de Cuba. Quoad aetatem poenitentiarii. 25 Genn. 1890.—Circa l'età del canonico penitenziere . . . . . « 4
Spalaten. Confraternitatis. 14 Dic. 1889, e 25 Genn. 1890. — Se il Vescovo ha diritto di sciogliere una Confraternita che siasi resa indisciplinata . . . . . « 5
Acernen. Praecedentiae. 22 Febbr. 1890. — Circa la precedenza fra le Confraternite . . . . . « 25
Concursus. 29 Febbr. 1890.—Circa l'appello alla S. Sede nei concorsi . . . . . « 26
Liparen. Absolutionis. 22 Feb. 1890. —Di un sacerdote che ha venduto i beni di una Cappellania. « 27
Melevitana. Commutationis voluntatis. 22 Feb. 1890. — Se i legati dotali possano talvolta invertirsi per l'ingresso in religione. . « 28
Mediolanen. Remotionis a paroecia. 29 Mar. 1890. — Di un parroco condannato *ob odium plebis* in due conformi sentenze. . . . « 49
Elnen. Canonicalis 29 Mar. 1890.—Se il Canonico statutario (o senza prebenda) sia vero canonico, con tutti i diritti e tutti i doveri canonicali. . . . . « 50
Calaritana, seu Cleastren. Iurium. 29 Mar. 1890.—Chi abbia il diritto d'intimare il concorso ad un posto gratuito del Seminario di aliena Diocesi; se il Vescovo del luogo, ovvero quello del Seminario. . . . . « 52
Ortonen. Binationis. 29 Mar. 1890.—Se possa ottenersi la facoltà di binare da una confraternita priva di messa nei dì festivi. . . . « 52
Romana. Executionis Rescripti. 10 Mag. 1890.—Di un patrono, che, avendo svincolato i fondi di una cappellania, chiede pei suoi bisogni un assegno netto sui medesimi. . . . . « 73
Senogallien. Retentionis. 10 Mag. 1890.—Di una cappellania posseduta da un laico. . . . . « 74
Bononien. Matrimonii. 10 Mag. 1890. — Circa il timore per la nullità del matrimonio. . . . . « 97
Reductionis onerum et absolutionis. 10 Mag. 1890.—Circa la riduzione dei pesi capitolari, sopratutto della officiatura e della messa conventuale . . . . . « 97
Carcassonen. Iurium. 14 Giu. 1890. —Quali siano i diritti del parroco e del Capitolo Cattedrale, quando questo venga trasferito nella Chiesa di quello. . . . « 121
Ventimilien. Dismembrationis et erectionis paroeciae. 14 Giu. 1890. —Se il Vescovo possa da se dismembrare le parrocchie ed erigerne nuove. . . . . « 122
Melevitana. Subsidii. 14 Giu. 1890. —Di un sussidio concesso a poveri discendenti da ricchi benefattori di cause pie. . . . . « 123
Fulginaten. Conventus casuum moralium quoad Canonicos. 6 Lug. 1886 e 12 Lug. 1890.—Se tutt'i Sacerdoti, non esclusi i Canonici e le dignità, sieno obbligati

d'intervenire alle Congregazioni dei Casi morali, e di risolvere le questioni che si propongono . « 145
Ragusina. Funerum. 12 Lug. 1890. —Del diritto alla tumulazione, quando il cadavere debba assere sepolto in luogo lontano. . . « 146
Mechlinien. Legitimationis. 12 Lugl. 1890. — Circa la legittimazione della prole per Rescritto del Principe. . . . . « 148
Melevitana Cooptationis ad clericalem coetum et institutionis ad beneficia. 9 Ago. 1890. — Circa l' ammissione all' abito ecclesiastico; circa il titolo dell'ordinazione, e circa l'età pei beneficii di giuspatronato e per godere delle insegne. . . . . « 169
Wratislavien. Irregularitatis. 9. Agosto 1890.—Se, e quale irregolarità si contragga dai duellanti e dai loro patrini, quand'anche il duello non sia pericoloso di vita . . . . . « 170
Melevitana. Locationis. 9. Agosto Se chi ha il diritto all'abitazione di una casa beneficiale può locarla ad altri, percependone il canone . . . . . « 172
Melevitana. Indulti pro absentia. 9 Ago. 1890. — Se un beneficiato possa conseguire l'indulto dell'assenza dal luogo del beneficio, quando il fondatore espressamente lo richiede ivi presente. « 172
Calven et Theanen. Oratorii privati. 6. Set. 1890.— Se, e quando il Vescovo possa concedere la facoltà di celebrare in Oratorio privato . . . . . « 193
Anagnina. Iurium et officiorum Canonicalium. 6 Sett. 1890.—Se al Canonico coadiutore spettino tutt'i diritti e gli onori del coadiuto; e se chi è chiamato a supplire una dignità in qualche funzione, ha diritto ad emolumenti « 217
Aquen. Institutiunis. 6 Sett. 1890. —Se nel diritto di patronato passivo, sotto il nome di linea e di famiglia, vengano indicati non solo gli agnati, ma sì pure i cognati. . . . . « 218
S. Fidei de Bogata. Compositionis, Condonationis, et Alienationis. 6 Sett. 1890.—Facoltà speciali circa le composizioni, le condonazioni e le alienazioni di beni ecclesiastici . . . . . « 219
Guadalaxaren. Iudicum adiunctorum Capituli. 20 Dic. 1890. — Se, e quando il Capitolo Cattedrale ha diritto di eleggere due giudici aggiunti al Tribunale del Vescovo, pei processi contro gli appartenenti al medesimo Capitolo . . . . . « 241

Ex S. Congr. Episcopor. et Regular.

Se il Vescovo possa delegare ad altri l'incarico di mettere in possesso i nuovi beneficiati e di ricevere da essi la professione di fede. 14 Apr. 1890. . . . . « 124
Si concede la facoltà di delegare ad altri l'incarico di ricevere dai novelli beneficiati la professione di fede. 6 Mag. 1890. . . . « 125
Circa la rinunzia dei beni, da farsi prima della solenne professione. . . . . « 265

Ex S. Rituum Congregat.

Decretum 11 Sept. 1889—Orazioni proprie per l' Officio e per la messa dei novelli Beati Giangabriele Perboyre e Pierluigi M.ª Chanel. . . . . « 6
Nucerina Paganorum. 10 Gen. 1890 —Il Capitolo Cattedrale è tenuto intervenire al Coro per l'anniversario dell' ultimo Vescovo defunto, quand'anco per peculiari ragioni sia dispensato dall'ufficiatura quotidiana. . . . . « 29
Ordinis Praedicatorum. 11 Marzo 1890—Nelle Chiese dove trovasi eretta la Confraternita del SS.° Rosario non è lecito esporre la immagine del SS.° Rosario che si venera in valle di Pompei . « 29
Bergomen. 30 Nov. 1889—Se possa oggidì trasferirsi ad altro giorno la festa del S. Cuore di Gesù. « 53
Ruthenen. 30 Nov. 1889 — Circa l' occorrenza della festa di S. Paolo primo Eremita con quella dei Sette Santi Fondatori: e circa talune consuetudini del Giovedì Santo . . . . . « 54
Pacen. 24 Genn. 1890—Sull'obbligo di cantar due messe, quando si fanno gli officii votivi nella quaresima, e sopra diverse consuetudini singolari. . . . . « 74
Ordinis Eremitani S. Augustini. 18 Dic. 1884—Novello officio e novella messa della B. V. del Buon Consiglio da sostituirsi agli antichi. . . . . « 75
Circolare ai Vescovi intorno alla esposizione di più immagini nelle Chiese sotto l' istesso titolo ,

e in ispecie sulla esposizione simultanea della B. V. del Rosario e dell' altra che si venera in Valle di Pompei. 20 Maggio 1890 . . . . . « 75
Montis Politiani. 20 Mag. 1890 — Circa l'Officio e la messa del S. Cuore di Gesù; la benedizione del Vescovo nella Confessione e nella Comunione; l'ordinazione del Sabbato santo, e l' Officio nuovo della B. V. del Buon Consiglio. . . . . « 98
Petrocoricen. 7 Mar. 1890—Circa la traslazione della festa dei SS. Sette Fondatori dei Serviti . . « 125
Plurium Dioecesium. 17 Mag. 1890 —Si vieta l'uso, vigente in alcuni luoghi, di benedirsi l' acqua nell'Epifania con rito speciale. « 149
Decretum. 19 Ago. 1890—Si estende a tutta la Chiesa l'Officio e la messa di S. Giovanni Damasceno dichiarato Dottore, di S. Silvestro Abate, e di S. Giovanni da Capistrano. — Appendice da aggiungersi alla 6ª Lezione dell'Ufficio del S. Cuore di Gesù « 174
Lincien. 27 Mag. 1890 — Circa il colore della mitra e dei sandali; e circa la consecrazione delle chiese e degli altari . . . . « 220
Lucionen. 28 Giug. 1890—Se valga la consecrazione di un oratorio non pubblico con unico altare portatile . . . . . « 221
Utinen. 22 Ago. 1890 — Circa la occorrenza della Commemorazione dei Defunti col Titolare della Chiesa . . . . . « 221
Romana. 23 Agost. 1890—Circa il canto di due messe della stessa festa nella medesima Chiesa; e circa l' occorrenza dell' Annunziazione della B. Vergine con una festa di rito doppio di prima classe. . . . . « 122
Bergomen. 7 Giu. 1890—Circa l'uso, nei parroci, di portare la stola nelle pubbliche processioni. « 243

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Decretum Urbis et Orbis. 27 Sett. 1889 — Indulgenza pei quindici Sabbati consecrati a M.ª SS.ª del Rosario, lucrabile da qualsivoglia persona in qualuuque tempo dell'anno . . . . . « 7
Indulgenze concedute alla Pia Lega **de Presbyteris defunctis**, 15 Mar. 1890. . . . . « 76
Indulgenze annesse ad alcune invocazioni alle tre Divine Persone, 15 Mar. 1890 . . . . . « 77
Novelle indulgenze annesse alla Immagine della B. V. del Rosario di Pompei. 21 Giu. 1890 . « 125
Si concede che basti la visita di una Cappella di un Seminario per guadagnare le Indulgenze. 15 Mar. 1890. . . . . « 127
Indulgenza di 100 giorni annessa ad una orazione in onore di S. Raffaele Arcangelo. 21 Giugno 1890 . . . . . « 149
Indulgenza ad una orazione a S. Luigi Gonzaga. 15 Mar. 1890. « 173
Indulgenza ad una orazione a S. Giuseppe, composta da S. Bernardino da Siena. 14 Dicembre 1889. . . . . « 173
Indulgenza ad una aspirazione familiarissima a S. Ignazio di Lojola. 18 Mar. 1890. . . . . « 174
Indulgenza ad una orazione a Gesù Crocifisso in suffragio dei fedeli defunti. 14 Dic. 1889 . . « 195

Ex S. C. R. U. Inquisitionis.

Decretum. 27 Mag. 1886—Dichiarazione intorno i magistrati che son chiamati a sentenziare il divorzio . . . . . « 99
Istruzione, intorno i matrimonii misti, ai Patriarchi, agli Arcivescovi, ed ai Vescovi dei riti orientali. 12 Dic. 1888 . . . . . « 100
Circa la tumulazione degli eretici nei sepolcri gentilizii dei cattolici 30 Mar. 1859 . . . . . « 127
Dubbii intorno al privilegio matrimoniale concesso in favore della Fede 11 Giu. 1886. . . . « 197
Se al vino per la messa può mescolarsi dello spirito alcool perchè si conservi più lungamente 30 Lug. 1890. . . . . « 198
Dispensa di un matrimonio rato e non consumato. 4 Sett. 1889 . « 243
Circa la facoltà di dispensare sugl'impedimenti matrimoniali in pericolo di morte . . . . . « 265
Circa l'assistere alle cerimonie religiose degli eretici e dei scismatici . . . . . « 266

Ex S. Pœnitentiaria Apostolica.

Circa la penitenza da imporsi per le dispense matrimoniali. 8 Apr. 1890. . . . . « 56
Dichiarazioni concernenti il Decreto del S. Officio del dì 23 Giugno 1886, che impone l'ob-

bligo di chiedere per iscritto alla S. Penitenzieria la facoltà sui riservati per coloro che sono impediti di recarsi a Roma. 7 Novembre 1888 . . . . . « 175
Dichiarazione di un rescritto anteriore della Sacra Penitenzieria intorno il divorzio civile, da pronunziarsi dal magistrato cattolico. 4 Giugno 1890 . . . . « 198

Ex Secreteria Brevium.

Il Santuario della SS. Vergine del Rosario in Valle di Pompei vien posto sotto la protezione della S. Sede. Decr. 28 Mar. 1890 . . « 54
Al R.mo P. Ministro Generale dei Frati Minori circa il privilegio di commutare le preci ingiunte per l' acquisto delle indulgenze della Via Crucis col Crocifisso benedetto. 9 Sett. 1890 . . . « 199
Pel terzo centenario dalla morte di S. Luigi Gonzaga . . . . . « 267

Ex S. C. Iudicis.

Decretum. 6 Marzo 1890. . . . « 29
Decretum. 18 Luglio 1890 . . . « 150

DECRETI E DICHIARAZ. RECENTI

DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

VII. Funzioni pei defunti . . . « 32
VIII. Chiese ed Altari . . . . « 56
IX. Patroni e Titolari . . . . « 150
X. Vesti sacre, Immagini e Sacre suppellettili . . . . . « 176
XI. Religiosi e claustrali . . . « 243
XII. Insegne e precedenze. . . « 268
XIII. Processioni, Benedizioni, Reliquie, Funzioni diverse . . « 270

ALCUNE SPECIALI FACOLTÀ

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

XXIV. Facoltà della S. C. delle Indulgenze con cui si concede che basti la confessione di due settimane per lucrare quotidianamente le indulgenze plenarie. « 8

NOVITA INTRODOTTE NELLE RUBRICHE

RIFORMATE DA S. S. LEONE XIII.

Art. 1 Testo delle Rubriche riformate del Breviario. (Continuaz.) « 14
Ex notandis ante Duplicem Tabellam . . . . . « 14
Notanda post Tabellam concurrentiae . . . . . « 16
Tabella occurrentiae reformata, et Tabella occurrentiae antiqua . « 17
Art. II. Testo delle Rubriche riformate del Messale . . . . « 78
Ex Tit. VII. De Commemorationibus. . . . . « 78
Ex Tit. IX. De symbolo . . . « 79
Ex Tit. XVIII. De coloribus Paramentorum . . . . . « 80

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

Capo IV. Professione . . . . « 39
Art. II. Qualità dei voti che si emettono. Voto di povertà . . « 39

LE CAPPELLANIE ED I LEGATI PII

IN ITALIA.

§ II. Norme civili: Giurisprudenza
Art. I. Natura del Beneficio, della Cappellania, e del diritto di Patronato . . . . . « 18
Art. II. Chi abbia il diritto di rivendicare, o di svincolare le doti dei beneficii o delle cappellanie « 19
Art. III. Modo con cui debba compiersi la rivendicazione, o lo svincolo. . . . . « 63
Art. IV. Circa la tassa richiesta per la rivendicazione, o per lo svincolo. . . . . « 105
Art. V. Diritti e doveri degl' investiti . . . . . « 181

NOVELLE NORME DELLA S. SEDE

CIRCA LA COMPOSIZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

I. Facoltà concesse ai Vescovi circa la Composizione sui beni ecclesiastici . . . . . « 30
II. Chiarimenti sulle predette facoltà. . . . . « 31
III. Altre dichiarazioni sulle novelle concessioni Apostoliche . « 77
IV. Ulteriori documenti sulle medesime concessioni. . . . . « 78
V. Nuovi chiarimenti sull'esposte concessioni . . . . . « 103
CIRCA LE NOVELLE NORME INTORNO LA COMPOSIZIONE SUI BENI ECCLESIASTICI . « 80
I. Casi nei quali viene ammessa la composizione. . . . . « 81
II. Modo di compiere la composizione. . . . . « 83
III. Assoluzione dalle censure. . « 86
Sacra Lega Sacerdotale sotto il Patronato di S. Giuseppe. . . . . « 133
Exorcismus in Satanam

et Angelos Apostaticos iussu editus Leonis XIII. « 147
Indulgenza Plenaria *Toties quoties* nella festa della Beatissima Vergine del Rosario. . . « 134
I. Sommario delle Indulgenze confermate da Pio IX nel 18 Sett. 1862. . . . . « 135
II. Punti principali della Costituzione di S. Pio V. . . . . « 135
III. Norme per l'acquisto dell'Indulgenza Plenaria *Toties quoties* concessa dai Pontefici a tutti i fedeli la prima Domenica di Ottobre. . . . . « 136
Pia Unione di preghiere fra i Vescovi dell'Orbe. « 273

CONSULTAZIONI CANONICO-MORALI

IV. Se al moribondo privo di sensi possa darsi sempre l'assoluzione sacramentale. . . . . « 107
V. Se si possa consentire oggidì aumento sull'interesse, del mutuo *ob periculum amittendæ sortis;* e se si possa star sempre, per tale interesse, all'uso comune di ciascun luogo . . . . « 251

CASI MORALI.

1. Se possa accettarsi l'officio di membro di una Congrega di carità; e quali siano i doveri di quest'officio. . . . . « 65
2. Di un confessore che per timore di pene governative non compie il suo dovere coi detentori di beni di Chiese . . . . . « 89
3. Se a qualsivoglia moribondo privo di sensi possa darsi coll'assoluzione sacramentale la sepoltura ecclesiastica. . . . . « 113
4. Se debbano subito comporsi colla Chiesa per essere assoluti chi di un fondo ecclesiastico ha ereditato la proprietà e non l'usufrutto, e chi l'usufrutto e non la proprietà. . . . . « 128
5. Il moribondo, il quale indebitamente acquistò beni ecclesiastici, e fu assoluto colla promessa di comporsi colla Chiesa, laddove risanato non si compone, se cade novellamente in censusa. . « 156
6. Ciò che debba o possa fare un patrono di cappellania laicale, che ne ha svincolato i beni dal Demanio senza venia della S. Sede. . . . . « 183
7. Che cosa debba o possa fare in buona coscienza chi si trova di aver ricevuta una carta moneta falsa. . . . . « 207
8. Se, e come, la parvità di materia nel furto debba variare oggidì per la mutata condizione dei tempi. . . . . « 228
9. Circa il pericolo di perdere la Sorte, e l'uso di ciascun luogo nell'interesse pel mutuo. . . « 275

CASI CANONICI

1. Se l'economo curato d'una Chiesa parrocchiale può essere in pari tempo partecipante d'un altra Chiesa ricettizia. . . . . « 67
2. Se al protonotario Apostolico competano preminenze sugli altri canonici, quando va unito in corpo con essi. . . . . « 91
3. Se il Canonico, col privilegio dell'alternativa o della terziaria, possa quando non presta servizio assentarsi dalla residenza, e godere le vacanze conciliari . . « 115
4. Se una Religiosa professa di voti solenni possa in Italia rivendicare l'eredità di che i fratelli s'impossessarono. . . . . « 130
5. Se si possa introdurre in una Chiesa la solennità di un Santo, la quale suol celebrarsi nello stesso giorno, da più tempo in altra Chiesa vicina. . . . . « 159
6. Qual sia il numero dei capitolari necessario per compiere la officiatura del coro; ed a che quelli siano tenuti quando non si adempia per nulla in coro la salmodia . . . . . « 185
7. Se il Clero può fare opposizione a un religioso secolarizzato che venga ascritto alla propria Chiesa, e partecipi ai lucri avventizii . . . . . « 209
8. Se l'officio corale possa talvolta soddisfarsi nella sagrestia. . « 234
9. I ciechi, i sordi e gli affetti dal mal di gola, circa il servizio del coro, e il diritto alle distribuzioni. « 276

CASI LITURGICI

1. Se il vino per la messa, che comincia ad inacidire, possa raddolcirsi con una dose di bicarbonato di soda . . . . . « 68
2. Se sia lecito celebrar le tre messe nel giorno di Natale in oratorio privato al Sacerdote che ne

ha l'indulto a causa d'infermità. « 92
3. Circa il Crocifisso da mettere sull'altare. . . . . « 117
4. In quali giorni siano proibiti i funerali solenni, quando il cadavere per qualche ragione fu sepolto senza i medesimi; e se vi sieno inclusi tutt' i giorni della settimana Maggiore . . . « 131
5. Se lecitamente e validamente possano consecrarsi i calici senza coppa di argento, e possano benedirsi le pianete di cotone, e se gli uni e le altre possano usarsi pel Santo Sacrifizio . . . . « 160
6. Se ci sia obbligo di esaminare prima della Messa la pietra sacra, per collocarvi l'ostia ed il calice; e se la lapida del sepolcro vacillante possa consolidarsi dal Sacerdote. . . . . « 186
7. Se si possano aggiungere delle parole alle preci comuni della Chiesa, segnatamente alla Salutaz. Angelica e alle giaculatorie Dio sia benedetto ecc. . . . « 211
8. Differenza fra l'Ordinario ed il Vescovo forestiere, circa gli onori e le preminenze; e se l'Ordinario possa permettere al forestiero gli onori e le preminenze che competono a se . . . . « 235
9. Se colla pianeta nera si possa amministrar l' Eucaristia in un altare diverso da quello, in cui s'è celebrata la messa di defunto. « 279

BIBLIOGRAFIA

Aertnis Giuseppe — Theologia moralis, iuxta doctrinam S. Alphonsi de Ligorio . . . . . « 45
— Supplementum ad tractatum de VII Decalogi Praecepto secundum Ius Civile Hollandiae eodem auctore. . . . . « 45
S. Alfonso M. de' Liguori—Lettere pubblicate da un padre della stessa Congregazione . . . . . « 259
Balsimelli Federico—La storia della Chiesa descritta ai giovani. « 260
Berardi Emilio —Praxis Confessariorum. Editio II. . . . . « 279
Bucceroni Gennaro — Commentarii de Auxilio sufficienti infidelibus dato de Theologico Axiomate: Facienti quod est in se Deus non denegat gratiam—de Necessitate medii—de Moribundorum absolutione et adsistentia . . . . « 93
— Commentarii Theologici Morales Editio altera. . . . . « 188
— Commentarii de Constit. Pii IX *Apost. Sedis*, et Bened. XIV *Sacram. poenit* . . . . . « 280
Ciolli Alessandro—Direttorio pratico del confessore novello . . « 188
De Siena Pasquale—Theologiae Moralis Rudimenta per Thomam Bellacosa . . . . . « ivi
Giovannini Enrico—I doveri cristiani esposti alla studiosa gioventù italiana. . . . . « 46
Scavini Pietro — Teologia Moralis Universa. . . . . « 94
Sodo Giovanni — I fondamenti di una perfetta consacrazione degl'iniziati al Sacerdozio a discepoli del Sacro Cuore di Gesù. « 46

CRONACA GOVERNATIVA

LEGGI E DECRETI

Decreto sul concorso delle Confraternite per gl' inabili al lavoro. pag. 22, 46.
Nuova legge sulle Opere Pie firmata da Re Umberto il 17 Luglio 1890.
Titolo I. Delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. . . . . « 136
Titolo II. Degli amministratori delle Istituzioni pubbliche di beneficenza . . . . . « 137
Titolo III. Dell' Amministrazione e Contabilità. . . . . « 138
Titolo IV. della Tutela. . . . « 140
Titolo V. Della vigilanza e ingerenza governativa . . . . . « 141
Titolo VI. Delle riforme nell'Amministrazione e delle mutazioni nel fine. . . . . « 165
Titolo VII. Del domicilio di soccorso . . . . . « 189
Titolo VIII. Disposizioni generali. « 260
Titolo IX. Disposizioni finali transitorie . . . . . « 261
Circolare sulle Congrue parrocchiali. « 215

CORTI DEL REGNO

Cassaz. di Roma.—Termine di 5 anni pel diritto di riversibilità—Regiudicata che vale per titolo—Detrazione della imposta fondiaria sopra canoni enfiteutici per la tassa di mano morta—Prescrizione quinquennale nelle occupazioni dei monasteri — Unione dei beneficii nel Napoletano; Cappellania unita a parrocchia—La tassa del 30 °/° e le spese deducibili nei seminarii pag. 70.

Cassaz. di Roma.—Quando le pensioni dei Regolari vanno soggette a riduzioni—Prestazioni al parroco, esenti da tassa di ricchezza mobile—Patroni passivi, benchè non sacerdoti. Diritto e svincolo—Beni di parrocchie, coadiutorie e tassa 30 °/°—Atto regolare per la rivendicanza o lo svincolo—Assegnamento ai partecipanti di chiese ricettizie—Circa il diritto di riversibilità — Il par-

roco con congrua non ha diritto a stralcio—I patrimonii sacri non soppressi—Determinazione della quota di concorso—Cappellania con patrimonio sacro soppressa, pag. 94.

Cassaz. di Roma.—Cappellanie laicali, senza patronato, soppresse—Il Vescovo partecipante e la quota di concorso, pag. 118.

Cassaz. di Roma.—(Ramo penale) La benedizione pasquale può farsi impunemente—Circa le processioni, pag. 239 e 240.

CRONACA RELIGIOSA.

Concistori e provviste di Chiese.—del 23 Giugno 1890 pag. 119.—del 26 Giugno 1890, pag. 142.

Lettere Pontificie.—All'Arciv. di Colonia sulla quistione operaia, pag. 249.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni.—B. Antonio M.ª Zaccaria, pag. 24.—Decreti sulla beatificazione della Ven. M.ª Guglielmina Rodat, e del Ven. Bartolomeo Dal Monte, p. 47—del Ven. Andrea Alberto Faurnet, e dei Ven. Michele Angelo di S. Francesco, p. 72—del Ven. Vianney Curato d'Ars, della Ven. Maria Rivier, p. 96—della Ven. M.ª Lorenza Longo, della Ven. Maddalena Martinengo, della Ven. Giovanna Solimani, p. 144—dei martiri del Tonchino e Concincina, del Ven. Vincenzo Romano, del Ven. Gaspare del Bufalo, del B. Cristofaro, del B. Bonifacio e della B. Gemma, p. 168.—Altre cause, p. 281.

Nomine Pontificie.—pag. 48—72—120—144—192—240—281.

Cardinali defunti.—L'E.mo Pallotti, pag. 144—L'E.mo Newman, pag. 168—L'E.mo Hergenroether, pag. 192—L'Emo Cristofori, p. 281.

Fatti diversi.—Ricevimenti in Vaticano, pag. 24—S. Giuseppe nella Spagna, ivi—Circa l'indulto straordinario per la epidemia, ivi—Gerarchia cattolica nel Giappone, p. 47—Pellegrinaggio italiano, p. 72—Nè eletti nè elettori, p. 191—Congresso di Coblenza; Cattolico internazionale di Liegi; di Saragozza; Eucaristico, ivi—Conferenze Episcopali, p. 216—Congresso Cattolico a Lodi, ivi—Comitato direttivo del movimento cattolico, p. 240.

Notizie Compendiate.—pag. 24—48—72—96—120—144—168—192—216—240—264. 281.

INDICE ALFABETICO

DEL VOLUME VI.

Le cifre romane indicano la Parte del Volume; le arabe, la pagina. Le sole cifre arabe si riferiscono alla Parte, indicata più prima.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Acattolico. Se si può assistere alle funzioni degli acattolici II, 246.

Adorazione riparatrice delle nazioni cattoliche I, 209.

Alienazione. Di un sacerd. che ha venduti i beni di una cappellania II, 27.

Alleluja. Nell'off. del Cuor di Gesù deve dirsi doppio *Alleluja* I, 33.

Altare. Se gli stipiti degli alt. fissi possano essere di mattoni con cemento *marmorizzato* I, 29—Circa il modo di turificare nei vesp. l'altare del Santo oltre quello del SS., 34—Circa gli alt. di forma orientale, 245—Decreti rec. della S. C. de' R. II, 56—Circa il Crocifisso degli alt., 117—Se la croce possa mettersi sul trono del SS., 179—Se la lapida del sepolcro vacillante possa consolidarsi dal sacerd., 186—Circa la consacraz. degli alt., 220.

Alternativa. V. Canonico.

Anello. Può tenerlo nella messa il dottore? II, 249.

Anniversario—della elez. o consacraz. del Vescovo: recenti decr. della S. C. de' R. I, 177—del Vesc. defunto, ivi—Se sia tenuto intervenirvi il Capit. cattedr. benchè dispensato dall'officiatura quotidiana II, 29—Circa gli anniv. de' defunti: recenti decr. della S. C. de' R., 32.

Antifona. Se abbia diritto a cantarla il can. coadiutore I, 34.

Aperitio oris. Quando possa ottenersi I, 77.

Appello. Circa l'app. alla S. Sede nei concorsi II, 26—V. Giudizii.

Arcidiacono. Se deve servire al Vescovo in tutte le funzioni pontif.; e con quali sacre vesti, nelle ordinazioni I, 198.

Asperges. Tanto i ministri quanto il celebrante devono essere aspersi dal Vesc. I, 183—Se l'*Asper.* possa farsi esposto il SS., 249—Quando debba farsi l'*Asperg.* II, 251—Come, 252.

Aspersorio. Da chi debba presentarsi al Vesc. nelle chiese non cattedrali I, 182.

Assoluzione. Circa l'assol. gener. papale per evitare il contagio I, 202—Se l' assoluz. sacram. possa darsi sempre al moribondo privo di sensi II, 107, 113—Circa l'obbligo di scrivere alla S. Penitenz. per l'assoluz. dai riservati al Papa, 175.

Avventizii. V. Distribuzioni.

B

Baldacchino. Può recarsi sopra qualche statua della B. V.? II, 252.

Bandiera. Se possa introdursi nelle chiese II, 253.

Battesimo. diritti e funz. parroch.: decreti rec. della S. C. de' R. I, 201.

Beatificazione. V. Processo.

Benedetto XIII. Il cerimoniale di questo Pont. vale per le sole chiese parrocch., non per le minori I, 11.

Benedizione. La bened. delle palme può farsi in luogo non sacro? I, 10—Circa la bened. del fuoco nel Sabato S., 11—Formola di bened. dello scapolare del Carmine, 29—Circa la benediz. degli oratorii non strettamente privati, 197—Come debba impartirsi la benediz. pontif. dopo la messa, 181—Può darsi la benediz. dal Vesc. in trono, esposto il SS.? 182—Circa la benediz. nuziale: decr. rec. della S. C. de' R., 201—Se il parroco possa far la benediz. delle candele ecc. senza celebrare la messa, 202—Circa la benediz. del fonte nel Sabato S., 203—Circa la benediz. delle case nel Sabato S., 205—Circa la benediz. col SS., 219—Circa la benediz. del Vesc. nella confessione e nella comun. II, 99—Può benedirsi l'acqua nella Epi-

fania? 149—Circa la benediz. delle suppellettili e degl'indumenti sacri: decr. rec. delle S. C. de' R., 176—delle palme fuori quaresima, 251.
Beneficio. Di un benef. che si dismembra, e si trasferisce per la dotazione di una nuova parrocchia I, 150—Circa l'età pei benef. minori e per l' uso delle insegne II, 169—Se chi ha il diritto all'abitazione di una casa beneficiale può locarla ad altri, 172—Se, contro il disposto del fondatore, un beneficiato possa conseguir l'indulto dell' assenza dal luogo del benef., ivi—V. Cappellania, Giuspatronato, Pensione.
Beni ecclesiastici. Circa le mogli con doti in beni eccl. che si ricusano di sottoscrivere la dichiarazione I, 54—Circa i parroci che dilapidano beni eccles., 78—Se un Vescovo che acquista beni per sè e successori possa imporvi dei pesi, 79—Facoltà speciali circa le composizioni, le condonazioni e l'alienaz. de' beni eccles. II, 219—V. Ipoteche.
Berrettino. Quando lo si deve togliere nel coro I, 33.
Binazione. Se la si possa concedere ad una confraternita I, 80—II, 52—Se possa concederla tavolta il Vescovo I, 178—Circa lo stipendio della seconda messa, 197.

C

Calendario. Un istituto relig. che non ha il proprio, dee conformarsi al calend. della Diocesi I, 36.
Calice. Dei calici senza coppa d'argento; se possano consacrarsi e adoperarsi II, 160, 214 nota.—Circa la benediz. nella consacraz. del calice e della patena, 179—Se nel calice possa farsi la croce coll'indice anzichè col pollice, 180.
Campana. Circa la benediz. delle campane II, 180.
Canonico. Se i canonici con cura abituale possano confessare senz' approvaz. del Vesc., e se per le confessioni possano assentarsi dal coro senza perdere le distrib. I, 3—Circa la nomina de' canonici onorarii senza il consenso del capitolo, 125—Se, e come, si può prescrivere circa il diritto d'intervenire ai capitoli, 193—Se il can. statutario sia vero canonico con tutt' i diritti e i doveri canonicali II, 50—Se il can. col diritto all'alternativa o alla terziaria possa assentarsi dalla residenza, e godere le vocanze conciliari, 115—Se il can. chiamato a supplire una dignità ha diritto ad emolumento, 217—Circa le insegne, 248.—Circa i can. sordi, ciechi e sofferenti di gola, 256.—V. Anniversario, Capitolo, Coadiutore, Coro, distribuzioni, Giubilazione, Penitenziere.
Canonizzazione. V. Processo.
Capitolo. Se la tassa del 30 % debba gravare su tutt'i capitolari, o sopra i soli colpiti dalla legge civile I, 242—Circa la riduzione dei pesi, della officiatura, della conventuale II, 97—Circa i diritti del parroco e del capit. cattedr. quando questo venga trasferito nella chiesa di quello, 121—Può usarsi il piviale nei capitoli senza distinzione di prebende? 181—Circa il diritto nel Capit. cattedr. di eleggere due giudici aggiunti al tribunale del Vesc. 241—V. Anniversario, Canonico, Coro.
Cappellania. Di un sacerd. che ha venduto i beni di una cappel. II, 27—Ciò che possa e debba fare chi abbia svincolati i beni di cappell. laciale senza venia della S. Sede, 183—V. Giuspatronato.
Cappellania. Le cappell. ed i legati pii in Italia, trattazione I, 233—Norme civili: legislazione 234—giurisprudenza II, 18—natura del benef. della cappell. e del diritto di patron., ivi—chi abbia il diritto alla rivendicaz. o allo svincolo, 19—modo con cui ciò debba compiersi, 63—tassa, 105—diritti e doveri degl'investiti, 181.
Cappellano regio. Quali insegne possa usare in coro. II, 249.
Cardinale. Circa gli onori che gli competono in aliena Diocesi I, 184.
Cartamoneta falsa. Che debba o possa fare chi l'ha ricevuta II, 207.
Casa religiosa. V. Convento.
Caso morale. Se tutt'i canonici e le dignità debbano intervenire alle congr. de' casi morali e risolverli II, 145.
Cattedrale. A chi spetta il diritto di custodire il SS. nella cattedr. se al capitolo o al parroco I, 203—V. Canonico, Capitolo.
Censura. S'incorre con appartenere alla Congregaz. di carità? I, 16.
Cereo. Se sono leciti cerei finti, con entrovi cerei veri II, 177.
Cerimoniere. Qual cerim. possa designare le lezioni del mattutino I, 32—Il cerim. deve dirigere le funzioni non solo corali, ma sì ancora l'estracorali, 203—Se può eseguire i nuovi decreti della S. C. de'R. senza darne previo avviso al Capitolo II, 252.
Chiesa. Circa la consacraz. della chiesa I, 175—II, 220—Intorno le Chiese e gli altari: decr. rec. della S. C. de'R. II, 56—Se si possa introdurre in una chiesa la solennità di un Santo che suol celebrarsi in altra chiesa vicina, 159—Se valga la consacraz. di un oratorio non pubblico con unico altare portatile, 221—Se si può assistere nelle chiese degli acattolici, 246.—Chiesa Ricettizia, V. Ricettizia.
Cimitero. Se possa farvisi dal parroco l'assoluz. che fa il Vesc. nella visita della parrocchia I, 197.
Coadiutore. Se il can. coad. abbia diritto di

cantar l' antifona I, 34—Se gli spettino tutt'i diritti e gli onori del coadiuto II, 217.
Codice penale nuovo ed il Clero I, 160.
Commemorazione. Se gl' Istituti di voti semplici possano far com. del Titolare nei suffragii I, 29—Se la com. *de Cruce* debba farsi nei Ss. semplici, 35—Se possa farsi la com. *de S. Maria* quando siasi recitato l'off. picc. della B. V., ivi—Il Vesc. con più diocesi di qual Titolare debba far com. nei suffragii, 183—Circa la com. del SS. quando è esposto, 223—Se nella messa del Prez. Sangue debba farsi com. del SS. quando sta esposto, 248.
Composizione sui beni ecclesiastic. Novelle facoltà concesse ai Vescovi II, 30—Chiarimenti sulle medesime 31, 77, 78, 103—Commento sulle stesse, 80—Circa la compos. di chi tiene l'usufrutto e non la proprietà, e viceversa, 128—Se ricade in censura chi ne fu assolto in pericolo di morte, quando non si compone, conforme allora promise, 156—Circa la compos. per lo svincolo dei fondi delle cappellanie, 183.
Comunione. V. Eucaristia.
Concorrenza nell'officio. Decr. rec. della S. C. dei R. I, 102—Circa la concorr. dell'off. del SS. Sacram. con quello della Passione, 248.
Concorso. Circa l'omelia scritta nei concor. per le parrocchie I, 75—Se tutto ciò ch'è stabilito nella Cost. *Cum illud* nei conc. ai beneficii sia forma sostanziale, 146.—Per la provvista di più parrocchie basta un solo conc., 151—Circa l'appello alla S. Sede nei conc. II, 26—Conc. a posto gratuito di un Seminario di aliena dioc.: chi abbia il diritto di intimarlo, 52.
Conferenze Episcopali in Italia I, 173.
Confermazione. V. Cresima.
Confessione sacramentale. Se possano udirla i canonici con cura abituale senza approvaz. del Vesc. I, 3—V. Assoluzione, Confessore.
Confessore. Sulla direz. spirituale delle giovani che escono dalle case di educazione I, 86—Di un conf. che, per timore di pene governative, non compie il suo dovere coi detentori di beni di chiese II, 89—Se il conf. può usare la sola stola o la sola cotta in confessionale, 179—V. Assoluzione, Confessione.
Confraternita. Se e quando a vantaggio di una confr. possa concedersi la facoltà di binare I, 80—II, 52—Se le confr. dipendano dal parroco circa le funzioni e le processioni I, 149—Attribuzioni del Vesc. sulle confr., 171—Chi possa amministrar l'elemosine nelle confr. in chiese parrocch. 202—Se il Vesc. può sciogliere una confr. II, 5—V. Precedenza.
Congregazione di carità. Se è lecito prendervi parte, e se s'incorre censura I, 16—II, 65.
Congregazione laicale. V. Confraternita.
Congregazione religiosa. V. Istituto religioso.
Conopeo. Se possa farsene a meno in caso di necessità II, 57.
Consacrazione delle chiese, v. Chiesa—del calice, v. Calice—degli olei, v. Giovedì Santo.
Convento. Che si richiede per la sua erezione e se può consentirla il Vicario capit. I, 4.
Coro. Possono assentarsene i canonici per le confessioni? I, 3—Circa lo stipendio a chi supplisce alla conventuale di uno assente, 25—Circa l'entrare e il rientrare nel coro, 33—Quando deve togliersi in coro il berrettino, ivi—Circa il numero dei capitolari necessarii al coro II, 185—Se l'off. corale possa soddisfarsi in sagrestia, 234—Se dai Regolari possa soddisfarsi in altro luogo, 244—V. Canonico.
Cresima. Il Vesc. e gli astanti devono dire *Credo, Pater* ed *Ave* I, 180.
Croce di altare. V. Altare.
Crocifisso da mettersi sugli altari II, 117.
Cuor di Gesù. Nell'off. dee dirsi doppio *Alleluja* I, 33—Festa elevata al rito doppio di 1.° cl., 100—Può celebrarsi anche in altro giorno? 268—Può trasferirsi? II, 53—Circa la messa, 98—Appendice alla 6.ª lez. dell'off., 174—Circa il luogo da collocarvi la immagine, 181.

D

Dedicazione delle chiese. V. Chiesa.
Defunto. Circa le funzioni pei defunti: decr. rec. della S. C. de'R. II, 32.
Deputato al Seminario. V. Seminario.
Dispensa. Circa la disp. dal canto nelle messe convent. I, 196—Dispensa matrim. v. Impedimento.
Distribuzione. Le perdono i canonici con cura abituale, assenti dal coro per le confessioni? I, 3—Se al can. penitenziere si debbano le avventizie e le fallenze quando ascolta le confess., 121—Se si debbano al parroco assente per la cura, 265.
Divorzio. Come possa pronunziarlo un sindaco cattolico I, 269—Come i magistrati II, 99—Dichiarazione intorno a ciò, 198.
Domenica delle palme. Il sacerdote che celebra *concelebrante Episcopo*, deve dire in fine l'Evang. di S. Giovanni I, 12—V. Benedizione.
Duello. Se e quale irregolarità si contrae dai duellanti e dai patrini II, 170.

E

Economo curato. V. Ricettizia.

Eddomadario. Donde debba prendersi lo stipendio per chi lo supplisce I, 25.
Epifania. Circa la benediz. dell'acqua nell'Epif. con rito speciale II, 149.
Esequie. Circa l'eseq. dei fanciulli I, 65—Decreti rec. della S. C. de'R. II, 32.
Esorcismo contro Satana e gli angeli ribelli II, 247.
Eucaristia. Diritto di custodir l'Eucar. nelle cattedrali, a chi spetti I, 203—Decreti rec. della S. C. de'R., 219, 245—Se si può consacrar l'Ostia in teca con cristallo II, 178—Se l'Eucar. può conservarsi in corporale, ivi—Circa la immagine del Sacro Volto, esposto il SS., 181—Circa la comunione quotidiana delle fanciulle della carità, 242—di ogni suora, 246—Se queste possono guardare l'Eucar. a traverso un cristallo. ivi—Se possono tenere con privilegio in casa il SS., quando lo si conserva in chiesa attigua II, 24—Circa il canto delle orazioni nelle benediz. e process. col SS., 251—Se la comunione può darsi coi paramenti neri in altare diverso da quello della messa, 258.

F

Fallenza. V. Distribuzioni.
Famiglia (Culto della Sacra) Dichiaraz. Pontif. e preghiere II, 249.
Fanciullo. Circa l'esequie, v. Esequie.
Festa. V. Cuor di Gesù, Officio.
Funerali. Circa i funerali solenni quando il cadavere per qualche ragione fu sepolto senza i medesimi II, 131—V. Sepoltura.
Furto. Circa la materia parva II, 228.

G

Giovani. Sulla direzione spirit. delle giovani che escono dalle case di educazione I, 86.
Giovedì Santo. A chi possa darsi la chiave del sepolcro I, 11 — Circa il suono dell'organo nel *Gloria*, ivi — e per tutta la messa, 12—Circa l'assistenza al Vesc. nella consacraz. degli olei, ivi—Devesi in ciò usare il bacolo? II, 99—Abuso di mettere il cristallo nel monumento I. 13—Può farsi la process. degli olei senza baldacchino. ivi—Circa il significato del *sepolcro* e gli ornamenti da apporvisi, ivi—Circa la forma della cassetta, dove si custodisce il SS., 197 — Circa talune consuetudini del Giovedì S. II, 54.
Giubilazione. Quando può conseguirsi da un canonico? I, 81.
Giudizii ecclesiastici. Sommarii, circa il matrimonio I, 30—Circa la separazione dei coniugi 49, 50—Se il tribunale di prima istanza possa restringere i fatali a proseguire l'appello, 74—Valore della sentenza di un tribunale laico in materia di giuspatronato, già passata in cosa giudicata II, 3—Giudizio per la rimozione di un parroco *ob odium plebis*, 49.
Giuspatronato. Può conseguire la istituz. canonica un nominato dal Governo laico ad un benef. di giuspatr. regio senza commendatizie del Vescovo? I, 5 — Circa il tempo utile a presentare e la devoluz. del diritto alla S. Sede, quando lo si fa trascorrere, 77 — Circa la collaz. de' benef. di patronato misto e la devoluz. alla S. Sede, 194—Di una sentenza di tribunale laico, passata in cosa giudicata, in materia di giuspatr. II, 3 — Di un patrono che, avendo svincolati i beni di una cappellania, chiede pei suoi bisogni un assegno sui medesimi, 73—Se un beneficiato, opponendosi il patrono, possa ottenere di posseder da laico il benef., 74—Circa l'età pei benef. di giuspatr., 169—Se nel giuspatr. passivo, sotto il nome di linea e di famiglia, si comprendano cogli agnati anche i cognati, 218.

I

Immagine. Circa la velazione delle immagini in tempo di Passione I, 10, 13—Circa la esposiz. della immagine del SS. Rosario di Pompei II, 29, 75—Circa la immag. di N. S. del Sacro Cuore, 57—L'immag. dei due Cuori vietata in chiesa, 58—Decreti rec. della S. C. de'R. 176.
Impedimento. Facoltà di suddelegare i parroci a dispensare dagl'imped. pubblici matrim. in art. di morte I, 81—II, 245—Laico professo dispensato dai voti solenni a causa di matrim. I, 82—Circa il significato della formola *remoto scandalo* nelle disp. matrim., 201—Circa le prove per la dissoluz. di matrim. con imped. di consanguinità ignorato, 241—Circa la penitenza da imporsi per le dispense matrim. II, 56—Dispensa di un matrim. rato e non consum. dal S. Officio, 242 — V. Matrimonio.
Indulgenza. Alla oraz. ricavata dall'Encicl. *Exeunte* I, 53—alla festa del Cuor di G., 100—all'off. picc. della B. V. pei Domenicani, 101—pei Trappisti, 127—ad una oraz. per la castità, 126—ad una oraz. a S. Giuseppe, 159, 176—*toties quoties* alle chiese de'Serviti ed alle confr. dell'Addolorata, 198—ad una oraz. a S. Giuliana Falconieri, 218—ai 15 sabati della B. V. del Rosario II, 7—Facoltà per la confess. quindicinale per le indulg., 8 — Indulg. alla pia lega *de Presbyteris defunctis*, 76—ad alcune invocazioni alle tre divine Persone, 77 — alla immag. della B. V. di Pompei, 125—Se basti la visita della cappella di un seminario per le indulg., 127—

Ind. *toties quoties* per la festa del Rosario 134—ad una oraz. a S. Raffaele Arc., 149—a S. Luigi, 173—a S. Giuseppe, ivi—ad una giaculat. di S. Ignazio, 174—ad una orazione a Gesù Crocif., 195—della Porziuncola, v. *Via Crucis*.
Interesse. V. Mutuo.
Invitatorio. Circa l'uso di dir l'invit. intero dopo il *Gloria Patri* I, 33.
Ipoteca su beni eccl. I, 83—su di una commenda, 195.
Irregolarità. V. Duello.
Istituto religioso. Dee commemorare il Titolare nei suffragii? I, 29—Quando non ha il proprio dee conformarsi al calendario della Diocesi? 36.

L

Lamentazioni nella Settimana S. Devono pronunziarsi le parole *Aleph, Beth etc.*? I, 13.
Legato. Se il Vicario Capitolare possa eseguire un legato per la fondazione di casa religiosa I, 4—Di un fondo venduto franco e libero, su cui era infisso un pio legato, 8—Se possa ottenersi la inversione di un pio legato all'ornamento della chiesa, 27—Riduzioni e condonazioni di messe, 28—Se legati dotali possano talvolta invertirsi per l'ingresso in Religione II, 28—Sussidio da un pio legato, 123.
Legittimazione della prole per rescritto del principe II, 148.
Leone XIII. V. Papa.
Lezioni. Rito di cantarle in coro I, 14—Lez. del I nott. nella festa di S. Domenico, 35—La 9.ª lez. da chi debba cantarsi, ivi—Lez. del 1. nott. nella festa di S. Ilario, ivi—del 2. e 3. nott. *infra oct.* nelle feste di S. Pietro e del SS. Rosario, ivi.
Libri proibiti. Non è lecita la lettura della *Cronaca nera*, neanco per curiosità I, 177—Facoltà nei Vescovi di permettere la lettura dei libri proibiti, 244.
Litanie. Quando l'Ordinario può approvare lit. nuove II, 250—Circa le litanie di S. Marco e delle Rogaz., ivi.
Lodi. V. Mattutino.
Luigi Gonzaga (S.) pel 3.° centenario della sua morte II, 247.

M

Massa capitolare. V. Capitolo.
Matrimonio. Della moglie di un soldato di cui non si sono avute notizie: processo sommario matrimoniale al S. Off. I. 30—*Idem* per nullità di matr. contratto con imped. dirim., ivi—Circa le cause per la separaz. dei coniugi pel toro e l'abitaz., 49, 50—Condizioni perchè il timore dirima il matrim. 73—II, 97—Circa le prove della non consumazione e le cause per la dispensa I, 145—Circa il rito della celebraz. del matrim. e la messa *pro sponsis*, 201—Di un matrim. contratto per timore e non consum., 217—Intorno i mamatrim. misti: Istruz. a'VV. di rito orientale II, 100—Dubbii sul privil. matrim. in favore della fede, 196—V. Divorzio, Impedimento, Stato libero.
Mattutino. Qual cerimoniere debba designarne le lezioni I, 32—Circa la separaz. del mattut. dalle lodi. 34—e la conchiusione del medesimo, 36—Se valga l'anticipaz. del mattut. nel dì precedente prima dell'ora stabilita, 35.
Messa. Circa il nome del Re nella messa, pel Piemonte I, 12—Circa lo stipendio della messa convent. per supplire un assente, 25—Riduzioni e condonaz. di messe, 28—Non mai si può dir messa privata nell'altare del coro dove si recita l'off., 33—Se possano recitarsi in coro tutte le ore minori prima della m. convent., 34—Circa la facolta di binare, 80—Decr. rec. della S. C. de' Riti: messa in genere, 128—messe cantate, 151—messe pontificali, 177—Circa la messa dell'anniv. della elez. e consacr. del Vesc. e del Rom. Pontef., 180—Circa la dispensa dal canto nella m. convent. 196—Se possa cantarsi la messa di una festa che si celebra quando si fa l'off. della domenica, 197—Circa la messa col SS. esposto, 219, 245—Orazioni proprie per le mm. de' Bb. Berboyre e Chanel II, 6—Circa le mm. di defunto: decr. rec. della S. C. de' R., 32—Durante la m. non deve star sull' altare la sapratovaglia, 61—Della m. dopo la benediz. della 1.ª pietra per la edificaz. della chiesa, 62—dopo la benediz. della nuova chiesa, ivi—dopo la consacr. della chiesa, ivi—Se il vino per la m. che comincia a inacidire possa raddolcirsi con bicarbonato di soda, 68—Sull' obbligo di cantar due mm. quando si fanno gli off. votivi nella quares., 74—Se possano tollerarsi pannilini di cotone per la m. 177—Se debba esaminarsi prima della m. la pietra sacra per collocarvi l' ostia ed il calice, 186—Se al vino della m. può mescolarsi dell'alcool per la maggior durata, 198—Circa il canto di due mm. della stessa festa nella medesima chiesa, 222—I sacerdoti estranei non possono celebrar le mm. proprie degl'Istit. di voti semplici e senza voti, 245—Se il celebrante può avere il sacerd. assistente nelle mm. solenni, 248—Circa le preci da recitare dopo la m., 253—V. Binazione, Legato, Messa votiva, Oratorio, Riduzione.
Messa votiva. Rito I, 58—Del SS. Cuor di Gesù, 100—Della B. V. pei sofferenti nella vista, 270.

Missionario. Facoltà di benedire scapolari ed erigere confraternite I, 199—Se la dispensa ne' miss. cappuccini, circa i digiuni della chiesa, si estenda a quelli dell'ordine, 200.
Mitra—Decr. rec. della S. C. de' R. I, 177—Circa il colore della mitra e dei sandali II, 220.
Monache. V. Regolari.
Monaci. V. Regolari.
Monastero. V. Convento.
Moribondo. Se al morib. privo di sensi possa darsi sempre l'assol. sacramentale II, 107, 113.
Mutuo. Se possa esigersi l' interesse dell'8 o del 10 % I, 83 — Se si possa oggidì consentire aumento nell'interesse pel pericolo della sorte, e se possa starsi in ciò all'uso comune II, 251.

O

Occorrenza nell' officio. Decr. rec. della S. C. dei R. I, 102—Occorr. della festa di S. Paolo 1ª Erem. con quella de' Ss. sette Fondatori II, 54—della Comm. de' defunti col Titol. della Chiesa, 221—dell'Annunziata con una festa doppia di 1ª cl., 222.
Officiali governativi. Facoltà vescovili per abilitarli I, 54.
Officio divino. Decreti rec. della S. C. de' R. per l'off. in genere, I, 32—per l'off. votivo, 55—per le occorrenze, concorrenze e traslazioni, 102—Circa il modo di recitar l'off. picc. della B. V., 66—Indulg. pel medesimo giusta il rito domenicano, 101—Se chi usa il calendario rom. debba far l' off. votivo de' Ss. Pietro e Paolo, invece de' Ss. Apostoli, 176—Il Vescovo di più Diocesi qual Titolare deve commemorar ne' suffragii? 183—Orazioni per l'off. de' BB. Perboyre e Chanel II, 6—Dell'inizio dei libri delle Parabole di Salomone e dei Profeti minori quando lo impedisca l'anniversario della consacraz. della chiesa, 63—Officio nuovo di precetto della B. V. del Buon Consiglio, 75, 99—Off. e messa generale di S. Gio. Damasceno, dichiarato Dottor di S. C., di S. Silvestro abb. e di S. Gio. da Capistrano, 174.
Olei santi. V. Giovedì Santo.
Opere pie. Circa il permesso di esercitar l'offic. di amministratore delle O. P. I, 54.
Oratorio. Se e come possa il Vesc. permettere oggidì la messa in oratorio privato I, 115—II, 193—Se il Vesc. può erigere un secondo oratorio nelle comunità relig., 178 — Se può permettere che vi si conservi il SS., ivi. Come devono benedirsi gli oratorii non strettamente privati, 197—Dagli oratorii privati può il celebrante recare la comunione agl'infermi? 221 — Se sia lecito celebrar le tre Messe il dì di Natale in oratorio privato, quando se ne abbia l'indulto *causa infirmitatis* II, 92.
Orazione. L'oraz. nella festa di S. Ignazio di Lojola dee conchiudersi *Per Dominum etc.* I, 32.
Ordine Gerosolimitano. Se gl'inservienti ed i cappellani di quest'Ordine siano esenti dalla giurisdiz. del Vescovo I, 97.
Ordine religioso. V. Regolari.
Ordine sacro. Se il Vescovo può conferirlo privatamente nel Sabato S. I, 178.
Ostensorio. Se è lecito consacrar l' ostia chiusa in cristallo II, 178.
Ottava. I Regolari non debbono far le ottave delle feste nelle Diocesi del domicilio I, 34.

P

Pallio arcivescovile. Si può usare nelle feste della Immacolata e di S. Giuseppe I, 181—Se possa usarsi nelle feste solenni straordinarie del luogo e nella benedizione pontif. delle feste minori, ivi.
Palme. V. Domenica delle Palme.
Papa. Atti di Leone XIII: Allocuz. nel Concist. 11 febbr. 1889 I, 14 — Discorso ai Cardinali 3 mar. 1889, 36—Breve al Vesc. di Brescia, 38—Allocuz. nel Concist. 24 mag. 1889, 83—Breve all'Arciv. di Milano sulla quistione rosminiana, 85—a Mons. Bonomelli per la sua onorevole ritrattazione, ivi—Allocuz. nel Concist. 30 giu. 1889, 109 — Encicl. sul patroc. di S. Giuseppe, 157 — Discorso ai pellegrini operai francesi, 224—Allocuz. nel Concist. 30 dic. 1889, 250—Disc. ai Cardinali 24 dic. 1889, 253—Encicl. sui doveri dei cittadini cristiani, 270—II, 8—Allocuz. nel Concist. 23 giu. 1890, 104—Encicl. a' Vesc. ed al popolo d'Italia, 200—Lett. Apost. sui diritti dell' Arciv. e del Gran Priore di S. Nicola in Bari, 222—Lett. Ap. sull'abolizione della schiavitù africana, 225.
Parrocchia. Per la dotaz. di nuova parrocchia, beneficio che si dismembra e si trasferisce I, 150—Per la provvista di più parrocchie può tenersi un solo concorso, 151—Se il Vesc. possa da sè smembrare le parrocchie ed erigerne delle nuove II, 122—V. Parroco.
Parroco. Diritti per la 4ª funeraria I, 6—Può esser costretto d'intervenire alla benediz. delle palme in Cattedr.? 10—Può impedire le funzioni della Settimana S. in altre chiese? 12—Di un parr. rimosso dalla cura *ob odium plebis*, 26—Del trasferimento di un parr. da una parrocchia ad un'altra, 27—Mezzi per impedire che il parr. dilapidi i beni della sua chiesa,

78—Se può far l'assoluz. al cimitero come la fa il Vesc. nel visitar le parrocchie 197—Diritti e funzioni parrocchiali: decr. rec. della S. C. de' R., 201 — Il canon. parroco può assentarsi dal coro per l'esercizio della cura, anche con consuetud. contraria, 265 — Di un parr. rimosso *ob odium plebis* in due conformi sentenze II, 49 — Diritti del parr. e del Capitolo Cattedr. quando questo venga trasferito nella chiesa di quello, 121—Circa l'uso nei parr. di portare la stola nelle processioni, 243.—Circa le insegne, 248.—V. Concorso, Pensione, Processione, Sepoltura.

Partecipazione. V. Distribuzioni, Ricettizia.

Passio. Consuetudini proscritte nel canto del *Passio* I, 11—Quando non si può cantare con tre ministri, che deve farsi? 12,

Patronato di S. Gius. S. Lega sacerdotale II, 133 — Diritto di patron. v. Giuspatronato.

Patrono (Santo). Decr. rec. della S. C. dei R. II, 150 — Se la immag. del Patr. si possa esporre sul trono del SS., 180 — Quando la festa del Patr. si celebra più volte nell'anno, i Regolari sono tenuti a celebrarla più volte? 247 — Patrono nei beneficii, v. Giuspatronato.

Penitenziere. Se gli si debba la partec. agli avventizii e alle fallenze quando confessa, non ostante contraria consuetud. I, 121—Circa l'età del can. penit. II, 4.

Pensione. Se il Vesc. possa imporla sul benef. parrocchiale I, 98.

Pianeta. Se possano benedirsi ed usarsi le pianete non di seta II, 160—almeno quando abbiano de' filamenti esteriori di seta, 179—Se possano, le pianete di seta con fiorami dipinti ad ago od a pennello, 179.

Piviale. Può usarsi nei Capitoli, che non hanno prebende distinte? II, 181 — Può valere per tutt'i colori quando sia di lama d'oro? ivi

Pisside. Sono vietate le pissidi di vetro II, 177.

Pompei (Rosario di). Circa la esposiz. di questa immagine II, 29 — Il Santuario vien posto sotto la protezione della S. Sede II, 54—Circolare ai Vesc. circa la esposiz. di questa immagine, 75—Novelle indulg. concesse alla medesima, 125.

Porziuncola. Gli oratorii dei Terziarii Francescani non godono la indulg. della porziunc. I, 30.

Possesso. Può il Vesc. delegare ad altri l'incarico di mettere in possesso i beneficiati? II, 124

Precedenza. Fra le confraternite II, 25—di quella del SS., 250.—Decr. rec. della S. C. de' R, 248.

Preci. Le preci liturgiche non possono rendersi monche per causa della musica I. 32—Nel mattut. e nelle lodi del lunedì, che si anticipano la domenica, le preci e i suffragii devono dirsi in ginocchio, 33.

Preghiere. Se si possano aggiungere delle parole alle preghiere comuni della Chiesa, sì liturgiche come estraliturg. II, 211,

Prescrizione. Se, e come si può prescrivere contro il diritto d'intervenire ai Capitoli I, 193.

Processione. Può farsi nel Venerdì S. col legno della croce? I, 10—Se il parroco e il clero possano nelle process., col solo permesso del Vesc., entrare nei limiti di un'altra parrocchia, 123—Se possa ciò farlo una confraternita, 149—Circa la process. del *Corpus*, 219—Se il parroco può portare la stola nelle processioni, 243—Rec. decr. della S. C. de'R. II, 250.

Processo di beatif. e canonizz. dei Santi. Norme della S. C. de' R. I. 217.

Professione di fede. Può il Vesc. delegare ad altri l'incarico di ricevere la prof. di fede dai nuovi beneficiati? II, 124, 125.

Propagazione della fede. Recenti favori accordati ai Sacerdoti che le prestano aiuto I, 268.

Protonotario Apost. Se gli competano preminenze sugli altri canonici, quando va in corpo con essi II, 91—Circa il titolo di Monsignore, 250.

Q

Quarantore. Decr. rec. della S. C. de' R. I, 219, 245.

Quaresima. Decr. rec. della S. C. de' R. I, 9.

Quarta funeraria. Spiegazione di questo diritto I, 6.

R

Regolari. Non debbono far le ottave delle feste della Diocesi ove dimorano I, 34—Un laico professo vien dispensato dai voti solenni per matrimonio, 82—Chi ha emesso i voti semplici che si premettono ai solenni, può essere licenziato dall'ordine? 126—I Trappisti lucrano le indulg. dell'off. picc. della B. V. secondo il loro rito, 127—Una chiesa di regolari, quando è officiata dai medesimi, benchè non dimorino in monastero, va esente dalla giurisdiz. del parroco II, 38—Se una religiosa professa di voti solenni possa rivendicare l'eredità di che i fratelli s' impossessarono, 130—Se un religioso secolarizzato può e deve ascriversi ad una chiesa, non ostante la opposizione del clero, 209—Decr. rec. della S. C. de' R. sui Regolari, 243—Circa la rinunzia prima della professione, 245.—V. Missionario.

Reliquie. Decr. rec. della S. C. de' R. II, 250.

Residenza. V. Canonico.

Responsorio. Circa i responsorii con doppio asterisco I, 34.
Ricettizia (Chiesa). Se l'econ. cur. di una chiesa parrocchiale può essere in pari tempo partecipante di un'altra chiesa ricettizia II, 67—Se il clero può opporsi a che un religioso secolarizz. venga ascritto alla chiesa del luogo e partecipi agli avventizii, 209.
Riduzione dei pesi capitolari, sopratutto della officiatura e della conventuale II, 97 —V. Legato.
Rinunzia. V. Regolari.
Rocchetto. Non si può assistere nelle funzioni dai mansionarii e dai chierici in rocchetto I, 32—Decr. rec. della S. C. dei R. II, 176.
Rogazioni. Circa la croce da collocarsi nella messa II, 250.—Circa le litanie, ivi.
Rosario. V. Immagine, Indulgenza, Pompei.
Rubrica. Novità introdotte nelle rubriche riformate da Leone XIII I, 112.—Testo delle Rubr. del Breviar. ivi, 135.—II, 14 —*Tabella occurrentiae*, 17 — Testo delle Rubr. del Messale, 78.

S

Sabato Santo. Può tollerarsi la consuetud. di covrirsi l'altare di un gran velo che si toglie dopo le litanie? I, 10—Consuetudini tollerabili circa il suddiacono nella benedizione del fuoco e circa le litanie, 11 —Circa il nome del Re nell' *Exultet* pel Piemonte, 12—Circa la benediz. del fonte, 203—Circa l'ordinazione II, 99.
Sacramento (SS.) V. Eucaristia.
Sandali, in quanto al colore II, 220.
Scapolare del Carmine: formola di benedizione I, 29—Circa la facoltà dei missionarii di benedire gli scapolari, 199—Si proscrive l'uso de' scapolari collettivi II. 177.
Seminario. Un deputato del clero, promosso a canonico, può continuar nell'officio? I, 49—Intorno alla tassa imposta pel sacro semin., 243—Circa la votazione per la elezione dei deputati al sacro seminario, 267—Chi abbia il diritto d' intimare il concorso per un posto gratuito al Semin. di aliena diocesi II, 52.
Sepolcro del Giovedì S.—V. Giovedì S.
Sepoltura. Circa la tumulaz. degli eretici nei sepolcri gentilizii dei cattolici II, 127 —Del diritto alla tumulaz. quando il cadavere debba essere sepolto in luogo lontano, 146—V. Funerali.
Settimana Santa. Decr. rec. della S. C. dei R. I, 9.
Sindaco. In qual modo un sind. cattolico possa pronunziare il divorzio I, 269.
Sinodo. Può il Vesc. dispensare i parroci d'intervenire al Sinodo? Può costringervi gli ecclesiastici non curati? I, 8—Circa il modo di celebrare il Sinodo Diocesano, 124.
Stato libero. Se per la prova dello st. lib., nel caso d'incerta morte del coniuge, debba procedersi come nelle cause matrim. e secondo il prescritto di Bened. XIV I, 265.
Stipendio delle messe. V. Eddomadario, Messa.
Stola. Può portarla il celebrante ne' Vespri? I, 32—Può portarla, nelle processioni, il canonico che rappresenta il parroco? 52—Può portarla il parroco quando non amministra sacramenti? 202—Circa l'uso, nel parroco, di portar la stola nelle processioni II, 243—Se possa portarla il preposito, 252.
Suffragii dei Santi. Circa i Patroni II, 150 —V. Commemorazione, Preci.
Suppellettili sacre. Decr. rec. della S. C. de' R. II, 176.

T

Tabernacolo pel SS.: può collocarsi in altare secondario? II, 57—Dev'esservi necessariamente il conopeo. 176.
Tassa. V. Capitolo, Seminario.
Te Deum. Se nella festa di S. Giuseppe debbasi recitare il *Te Deum* da chi dice l'off. piccolo della B. V. I, 36.
Tempo vero e tempo medio I, 276.
Terza. Se dopo l' ora di terza, prima del Pontificale debba dirsi *Fidelium animæ etc.* I, 35.
Terziaria. V. Canonico.
Terz'Ordine francescano secolare. Non gode più nei suoi oratorii la indulg. della Porziuncola I, 30—Circa il privil. nei sacerdoti secolari di recitare l'off. dell'Ordine II, 245—Precedenza sulle altre confraternite, 250.
Timore nel matrim. V. Matrimonio.
Titolare. Decr. della S. C. de' R. II, 150— V. Commemorazione.
Tonsura. Se vi sia bisogno di titolo II, 169.
Traslazione nell' off. Decr. rec. I, 102—Se valga oggidì il privil. di trasferire ad altro giorno la festa del Cuor di Gesù II, 53—Circa la traslaz. della festa de' Sette Fondatori, 125.

V

Venerdì Santo. Può farsi la process. col legno della Croce? I, 10—Circa il colore del velo per coprir la croce, 12—Circa la oraz. pel Re nel Piemonte, ivi—Circa il canto del *Passio*, ivi.
Vescovo. Se può dispensare i parroci dall'intervenire al Sinodo e se può costringervi gli ecclesiastici non curati I, 8—Quando può ridurre legati di messe, 28 — Come

può abilitare gli amministratori delle opere pie e gli officiali governativi all'esercizio della loro carica, 54—Circa l'amministrare la Diocesi prima di presentare le Bolle Pontif., 59 — Se un Vesc. che acquista per sè e successori un fondo, può imporvi dei pesi, 79—Se il Vesc. può imporre pensione sul benef. parrocchiale, 98—Se può permettere la messa in oratorio privato, 115—II, 193—Se può permettere che un parroco entri processionalmente nei confini di altra parrocchia I, 123—Se può permetterlo ad una confraternita, 149—Se può ottenere di nominar canonici onorarii senza il consenso del Capitolo, 125—Deve lasciare al successore il legno della Croce della propria teca pettorale, 127—Delle annuali Conferenze Episcopali in Italia, 173—Diritti e funzioni pontificali: decr. rec. della S. C. de' R. 177—Facoltà ne' Vesc. di permettere la lettura dei libri proibiti, 244—Può il Vesc. dismembrare parrocchie ed erigerne delle nuove? II, 122 — Può delegare ad altri l'incarico di mettere in possesso i nuovi beneficiati e di riceverne la professione di fede? 124, 125—Potestà del Vescovo circa le preghiere da recitarsi in Chiesa, 211—Differenza fra l'Ordinario ed il Vesc. forestiero circa gli onori e le preminenze, e se il primo possa permettere al secondo tutto ciò che compete a sè, 235—Se il Vesc. può permettere l'oratorio privato alle Suore 247 — Pia Unione dei Vescovi dell'Orbe, 253—Quando il Vescovo può approvare litanie nuove, 251—V. Benedizione, Confraternita, Ordine gerosolimitano.

Vesperi. Circa il canto de' Vesp. in quaresima II, 11—Possono cominciare alle 10 a. m.? 13—Possono cantarsi alle ore p. m.? ivi—Circa l'uso della stola nei vesp., 32—Bastano pei Vesp. solo alcuni versi di salmi cantati? 34 — Circa il modo di turificare ne' vesp. ivi — Dove non ci è obbligo di coro, possono cantarsi di qualunque festa, 35.

Vesti sacre. Decr. della S. C. de' R. II, 176.

Via crucis. Circa il privil. di commutare le preci ingiunte per la V. C. col crocifisso benedetto II, 199.

Vicario Capitolare. Se può permettere la erezione di un convento I, 4—Sulla elezione e potestà del Vic. Cap.: Costituz. di Pio IX, 59.

Vicario Generale. Può usare le insegne del Capitolo? II, 249.

Vino per la messa. Se inacescente può medicarsi con bicarbonato di soda? II, 68—se, debole, coll'alcool? 198.

Voti semplici in religione: trattazione. V. Indici progressivi.

Voto. Congr. di voti semplici circa la comm. del Titolare dell'Istituto I, 29—Se le messe proprie di questo possono celebrarsi da sac. secolari 245—Quando i professi di v. s. ottengono beneficii, qual calendario debbono usare? ivi—Possono le Suore di v. s. far da madrine? 247.—V. Regolari.

II.

Parte Civile

A

Amministrazione. V. Fondo pel culto. Legato pio, Opere pie.

B

Benedizione pasquale. Può farsi impunemente nelle case II, 239.

Beneficio. Unione di due benef. nel Napoletano II, 70—V. Cappellania.

C

Canonicato aggiunto, se redimibile I, 94—Canonicato e cappellania: rendiconto del Demanio, 118.

Canonico curato. Quanto alla tassa di Concorso I, 47.

Cappellania autonoma soppressa I, 45—È soppressa, benchè fondata in genere, 47—Una capp. vincolata da sacro patrim., se conservata, 191—Capp. trasformata in legato, e pur soppressa, 214—Capp. unita a parrocchia II, 70—Capp. laicale senza patronato soppressa 118—Le Cappellanie e i legati pii in Italia, trattazione. V. Cappellania nella parte ecclesiastica.

Chiesa Ricettizia. V. Ricettizia.

Coadiutoria. Se possa ammettersi prescriz. quinquennale contro il parroco patrono di una coadiutoria I. 45—Benef. semplice coadiutorale non soppresso, 213—Cappellania unita a parrocchia II, 70.

Codice penale nuovo ed il Clero I, 160, 165.

Confraternita. Le contribuzioni de' confratelli non sono soggette alla quota di annuo concorso I, 46—Se può accettare un legato per suffragii, 92—Diritto amministrativo e giudiziario delle Confr. 93 — Competenza sui diritti dei membri di confr., 118—Le confr. non possono, come

le parrocchie, richiedere le spese di culto dai comuni, 189—Le confr. chiamate a sostenere gli accattoni: legge, 261—relativo decreto II, 22, 46—Come opere pie. V. Opere pie.
Congregazione di carità. Il vice-pretore non può essere presidente della congr. di car. I, 191.
Congrua. Se le congrue dovute dal Comune si debbano anche nelle vacanze I, 93—I municipii e le congrue del parroco, 238—Aumento delle congrue parrocchiali II, 215.
Comune. Se debba le spese per la costruzione di un campanile I, 92—Il comune e le spese di culto, ivi, 93—Se il municipio possa ingerirsi nelle feste religiose, ivi—Il comune deve sempre le spese di culto pagate per oltre un trentennio, 190 — I municipii e la congrua del parroco, 238—Obbligo del comune per le spese di culto in Sicilia, ivi — I comuni e l'assegno pel predicatore, ivi—Il consiglio comunale e l'ammin. delle opere pie, 239.
Consiglio comunale. V. Comune.

D

Demanio. Responsabilità per fondi sacri I, 70.
Diritto di patronato. Transazioni fra patroni—V. Rivendicazione, svincolo.
Distribuzioni. La massa delle distrib., salva prova contraria, si suppone proveniente dalla massa capitolare, non dalle singole prebende I, 45—Le distribuz. corali sono insequestrabili, 47—Sono però soggette alla tassa del 30 °/°, 70—Condizioni per le distribuz. corali esenti da soppressione, 118.
Donazione a cause pie, se saggetta a tasse I, 47.

E

Ente autonomo soppresso I, 45, 214—Legato auton. soppresso, 118—Requisito per l'ente auton., 119—V. Cappellania.

F

Fondo pel culto. Diritti per la sua successione alle chiese ricettizie I, 46—alle chiese collegiate quanto ai pesi, 213—Non ha obbligo di provare l'adempimento dei pesi, per esigere le rendite dei legati, 70.

G

Giuspatronato. V. Diritto di patronato.

I

Istituto di voti semplici, se soppresso I, 46.

L

Legato pio. La cittadinanza circa i pii legati I, 93—È necessaria l'accettazione di un legato pio? 143—Lascito pio di cosa esigua come debba amministrarsi, 189—I legati pii, anche non soggetti a tassa di svincolo, non sono esclusi da quella del 30 °/°, 213—Criterii per conoscere la natura di un pio legato, ivi—I legati per oneri a collegiate soppresse, si debbono al fondo pel culto, 213 — V. Ente autonomo.
Leggi intorno al Clero. Comunale e provinciale I, 91—Sulla polizia mortuaria, ivi—Sulla pubbl. sicurezza, 142—Circa le questue e le collette, 260 — Sulle opere pie II, 136, 165, 189.

M

Massa. V. Distribuzioni.
Municipio. V. Comune.

O

Oneri. V. Pesi.
Opere pie. Se in Sicilia sia privilegiata la esazione delle rendite delle O. P. I, 45—La tassa di manom. sulle O. P., 189 — Se, e quando, possano invertirsi le rendite delle O. P., ivi—Le O. P. non devono accettare lasciti inutili, molto meno di culto, 190 — Devono sempre adempiere gli obblighi di culto, ivi—Può essere uno solo l'amministratore di due opere pie in lite fra loro. ivi—Competenza circa la responsabilità civile degli amministratori delle O. P., ivi—Requisiti per gli amministratori delle O. P.—Il consiglio comunale e l'amministrazione delle O. P., 239—Circa le attribuzioni dell'autorità tutoria sulle O. P., ivi—Nuova legge solle O. P. II, 136, 165, 189.

P

Parrocchia. Parr. data a Regolari soppressi I, 69—Come le chiese si dimostrino parrocchie filiali, 143—Circa le prove per dimostrare una chiesa parrocchiale, 213.
Parroco. Se può essere sopraintendente scolastico I, 238—Se deve la tassa di ricchezza mobile II, 94—Dignità con prebenda parrocch. se esente da soppressione e da conversione, 95—Il parroco con congrua non ha diritto a stralcio, ivi—V. Congrua Ricettizia, Vicario parrocchiale.
Patrimonio sacro. Costituito sopra una cappellania, la esime da soppressione? I, 191—II, 95, 96.
Pensione. V. Religiosi.
Pesi gravanti sulle corporazioni religiose

soppresse I, 45, 70—V. Fondo pel culto.
Polizia mortuaria. Legge I, 91.
Prescrizione. Se possa invocarsi la prescriz. quinquennale contro il parroco patrono di una coadiutoria I, 45—Se la prescriz. possa invocarsi dai partecipanti di chiesa ricettizia per la tassa del 30 % contro il demanio, 47—Quale può invocarsi per la omessa denunzia di un reddito, ivi—Prescriz. pei legati pii, 213—per la tassa di svincolo, 259 — Prescriz. quinquennale nella occupaz. dei monasteri II, 70.
Processione. Obblighi secondo la nuova legge di P. S. II, 240.
Professione. V. Religiosi.

Q

Questue condannate dalla nuova legge di pubbl. sicurezza I, 260.
Quota di concorso. Se la devono le confraternite per le contribuz. degli ascritti I, 46—Pei Vescovadi, 47—Pei canonicati curati, ivi—È rivedibile ogni triennio e quando ha il privileg. del *solve et repete* 69—Non si può cambiare rappresentanza in giudizio per la quota di concorso II, 95—Il Vesc. partecipante e la quota di conc., 118.

R

Regiudicata che vale per titolo II, 70.
Religiosi. Circa i pesi gravanti sulle corporazioni relig. soppresse I, 45—Parrocchia data a Regolari soppressi, 69—Qual professione richieggasi nel Napoletano pel diritto alla pensione, 213—Quando le pensioni dei religiosi vanno soggette a riduzioni II, 94.
Ricettizia (Chiesa). Circa il numero degli ascritti alle Ricettizie in Cattedrali per la pensione da liquidare I, 118—Arciprete partecipante che non più partecipa, 119 — Assegnamento ai partecipanti di chiese ricett. II, 95.
Riffa per culto punita I, 70.
Rivendicazione. Chi ne abbia azione sugli enti di giuspatron. I, 260—Atto regolare per la rivendicaz. II, 95.
Riversibilità. Termine de' 5 anni per questo diritto II, 70 — Come si può esercitare, 95.

S

Seminario. Chi rappresenti un Semin. sottoposto a sequestro I, 46—Spese deducibili ne' seminar. per la tassa dei 30 % II, 71.
Sindaco apostolico. Potestà che gli compete I, 118.
Solve et repete. In giudizio non vien supplito colla sola offerta reale I, 46—Quando può invocarsi per la quota di concorso, 69—Quando, per la tassa di svincolo, 214.
Soppressione. Legge di soppressione in Sicilia I, 119—I fondi per oneri a collegiate soppresse si debbono al fondo p. c., 213—V. Cappellania, Coadiutoria, Ente autonomo, Istituto di voti semplici, Religiosi.
Spese di culto. V. Culto.
Svincolo. Se ne abbia il diritto un esecutore testamentario che può nominare il cappellano I, 214—*Solve et repete* per la tassa di svincolo, ivi—Diritto di svincolo pei patroni non sacerdoti II, 94 — Atto regolare per lo svincolo, 95.

T

Tassa. Non va soggetta a tasse la donazione a cause pie I, 47.
Tassa di concorso. V. Quota di concorso.
Tassa del 30 %. Se debbasi per le distrib. corali I, 70—Se, per qualunque fondaz. a scopo di culto, benchè non soggetta a tassa di svincolo, 213—Spese deducibili da questa tassa pei seminarii II 71—Se debbasi pel benef. parrocchiale, 94.
Tassa di manomorta. Sulle opere pie I, 46—Detrazione della imposta fondiaria sopra canoni enfiteutici II, 70.
Tassa di ricchezza mobile. Se debbasi sulle prestazioni al parroco II, 94.
Tassa di svincolo. V. Svincolo.
Transazione fra compatroni I, 69.

U

Usufrutto di beneficio soppresso, se possa vendersi I, 119.

V

Vescovado. Passività a dedursi per l'accertamento del reddito netto I, 47.
Vescovo partecipante, e la quota di concorso II, 118.
Vicaria parrocchiale, quando non è soppressa I, 143.